10
G
+

Digitized by Google

Digitized by Google

GUIDA TEORICO-PRATICA

PER GLI ASPIRANTI ALL'UFFICIO

DI

SEGRETARIO COMUNALE

Digitized by Google

GUIDA TEORICO-PRATICA

PER GLI ASPIRANTI ALL'UFFICIO

DI

SEGRETARIO COMUNALE

DI

ROCCO TRAVERSA

QUARTA EDIZIONE - RIVEDUTA E RIFORMATA

dall'Avv. **FELICE CUCCHI**

COLL'AGGIUNTA DI NUOVE LEGGI, REGOLAMENTI

ED ALTRE DISPOSIZIONI ATTINENTI ALLA MATERIA

MILANO

COI TIPI DI LUIGI DI GIACOMO PIROLA

1874.

14

PROPRIETÀ LETTERARIA

PREFAZIONE

Benevolo lettore!

Invitato a rivedere la Guida teorico pratica per gli aspiranti all'ufficio di segretario comunale del compianto Rocco Traversa, completandola e ritoccandola in quanto fosse per abbisognare, mi accinsi all'opera unicamente nel desiderio di esaudire ai voti di tanti giovani che me ne facevano viva istanza e nella lusinga che il lavoro fosse per riuscire atto allo scopo prefisso.

Se intrapresi questo lavoro lo fu anche per tener viva la memoria e rendere omaggio a colui che co' suoi scritti tanto fece e per l'istruzione e pel benessere sì degli aspiranti all'ufficio di segretario come di quelli già effettivamente in carica.

Nel ricomporre il testo Traversa ho creduto opportuno di ommettere le domande e risposte, giacchè lo studioso può farsele facilmente da sè; tanto più che il metodo di predisporre domande e risposte su tutta la materia si risolve in una ripetizione della materia stessa.

Così pure ommisi parte degli esercizi pratici per la risoluzione dei quesiti amministrativi ed aritmetici, potendosi far ricorso ad opere che trattano di giurisprudenza amministrativa o di aritmetica. Tali ommissioni se da una parte mi spiacevano, dall'altra mi si resero necessarie onde ovviare al difetto di un testo troppo voluminoso.

Siccome poi lo Statuto, la legge comunale e provinciale e annesso regolamento e le disposizioni relative allo stato civile sono di esimia importanza per lo studio di segretario comunale, così ho stimato utile di inserirle nel testo per intero. Delle altre leggi riportai in succinto soltanto quelle parti che hanno attinenza coll'amministrazione comunale.

I commenti alla legge comunale li trassi dalle decisioni della giurisprudenza amministrativa; e devo dichiarare, ad onore del vero, che in questa bisogna mi servii specialmente delle *Nuove Illustrazioni* alla stessa, pubblicate dall'egregio Carlo Astengo.

Torno a ripetere che questo lavoro non è che una revisione della *Guida Traversa*, alla quale, com'era naturale, aggiunsi qualche legge stata ommessa, nonchè le nuove leggi e le modificazioni a queste, avvenute successivamente alla pubblicazione della sua ultima edizione che data dal 1868.

Nel dare il tuo giudizio su quest'opera, benigno lettore, abbi presente che non fu mio intendimento di presentarti nè un trattato, nè un'opera amministrativa, ma sibbene una semplice guida che si prestasse alle esigenze dei programmi d'esame per gli aspiranti all'ufficio di segretario comunale.

Se almeno in parte avrò raggiunto lo scopo che mi sono prefisso, cioè quello di renderti meno grave lo studio, io mi terrò bastantemente pago.

Vivi felice.

L'AUTORE.

ISTRUZIONI

PER GLI ESAMI DEGLI ASPIRANTI

ALL' UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE

Il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto l'art. 37 secondo capoverso della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 18 del regolamento annesso alla legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto del 8 giugno 1865, n. 2321;

Vedute le precedenti istruzioni emanate da questo ministero in data 27 dicembre 1865.

DETERMINA

Art. 1. — Nel mese di ottobre d'ogni anno si terranno di regola in ciascuna prefettura gli esami per gli aspiranti ai posti di segretario comunale.

Art. 2. — Il prefetto della provincia potrà anche, indirli straordinariamente, con facoltà in questo caso, di abbreviare il termine prescritto per la pubblicazione dell'avviso, osservate del resto le formalità prescritte nell'ultima alinea dell'art. 18 del regolamento.

Art. 3. — Spetta al prefetto di curare la convocazione della commissione esaminatrice nei giorni destinati per gli esami e per le operazioni preparatorie che sono ad essa demandate. A tal'uopo si curerà come imprescindibile la scelta di un segretario comunale, a forma dell'art. 18, lettera *B* del regolamento 8 giugno 1865, e tale scelta

cadrà alternativamente, e sul segretario del comune capoluogo, e su quelli dei comuni suburbani, o più vicini, avvertendo in quest'ultimo caso di darne preventivamente notizia al ministero per quegli ulteriori provvedimenti che credesse di adottare.

Art. 4. — I concorrenti agli esami dovranno, almeno 15 giorni prima che questi vengano aperti, aver fatto pervenire le loro istanze in carta da bollo alla segreteria della prefettura, corredate dei documenti giustificativi, prescritti dal citato art. 18, come di ogni altro documento che credessero utile di produrre, per comprovare titoli o gradi accademici di cui taluni andassero insigniti.

Art. 5. — Tre giorni prima che si aprano gli esami, si riunirà la commissione per verificare i titoli dei candidati, e dar giudizio sulla loro ammissione agli esami. In questo giudizio si valuteranno anche le attestazioni sulla loro moralità, che il signor prefetto si procurerà non appena ricevute le istanze, di cui al precedente articolo. Nella valutazione delle attestazioni stesse, si avrà presente la concorde interpretazione data dalle varie corti d'appello, e dalle varie cassazioni, al disposto del n. 2, del precitato articolo 18 del regolamento 8 giugno 1865.

Ove il concorrente non risultasse ammissibile all'esame, la commissione provvederà con decreto motivato.

Art. 6. — L'esame sarà *scritto* e *verbale*. Il primo consisterà nella risoluzione di un quesito di aritmetica riguardante le prime quattro operazioni di numeri interi e di frazioni, nella compilazione di un verbale di deliberazione del consiglio comunale, nella esposizione diretta al prefetto di un fatto riguardante la sicurezza pubblica o la polizia, e nella risoluzione di due quesiti relativi a qualcuno degli atti principali della comunale amministrazione.

Il secondo avrà per oggetto:

Lo statuto fondamentale del regno;

La costituzione, e la rappresentanza del comune;

I requisiti per l'elettorato e la eleggibilità;

La compilazione delle liste, e la forma delle elezioni;

I caratteri distintivi, e la forma delle deliberazioni dei consigli e delle giunte comunali;

Il censimento della popolazione, e la tenuta dei registri dello stato civile;

I bilanci preventivi e consuntivi, e la contabilità relativa;

Le disposizioni legislative e regolamentarie sul sistema decimale dei pesi e delle misure;

Le somministrazioni e gli alloggi militari a carico dei comuni;

Gli obblighi dell'ufficio comunale e del segretario per riguardo alla leva militare;

Le leggi e i regolamenti sulla guardia nazionale;

La legge sulla pubblica salute per quanto riguarda i comuni ed i sindaci;

Le principali disposizioni legislative sui consorzi per opere pubbliche interessanti per modo diretto o indiretto i comuni, e quelle relative alla espropriazione per causa di utilità pubblica;

I contratti e le loro formalità e sanzione, e gli emolumenti dovuti al segretario;

I ruoli delle imposte dirette dei dazi comunali, e le verificazioni di cassa;

La formazione delle liste dei giurati e degli elettori per le camere di commercio;

Le disposizioni relative alla pubblica sicurezza in quanto riguardano i comuni ed i sindaci, i regolamenti edilizi e di polizia urbana e rurale;

I doveri del segretario in ordine all'archivio comunale, e la compilazione degli inventarj dei beni patrimoniali del comune;

Le attribuzioni e l'ingerenza dei comuni nella gestione delle opere pie e dei lasciti che interessano la generalità degli abitanti;

Ed in genere tutte le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione comunale e provinciale, con riferimento alle altre leggi di unificazione amministrativa che vi hanno attinenza.

Art. 7. — I quesiti in ordine agli argomenti, di cui nel precedente articolo, saranno inviati di volta in volta dal ministero al prefetto in due pieghi con suggello d'ufficio.

Art. 8. — Gli esami seguiranno in due giorni. Nel primo avrà luogo la prova scritta. A tal'uopo il presidente della commissione aprirà, presenti tutti i candidati radunati nella sala degli esami, il piego dei quesiti riferentisi a quella prima prova, dettandoli loro. La seduta non potrà durare più di otto ore, compreso il tempo impiegato nella dettatura dei temi. Al termine della seduta, l'esame sarà

chiuso ed i candidati dovranno consegnare il loro lavoro nello stato in cui si troverà, sottoscrivendolo insieme a quello della commissione che avrà incarico di riceverlo.

Il lavoro sarà chiuso entro una busta, la quale sigillata col bollo d'ufficio porterà ripetuta la sottoscrizione di chi ebbe a riceverlo, con la indicazione dell'ora in cui la consegna avrà avuto luogo.

Art. 9. — Tale esame sarà presenziato costantemente da un membro della commissione esaminatrice, e da un segretario di prefettura da destinarsi dal prefetto, i quali invigileranno perchè i candidati non comunichino tra di loro, nè con persone estranee, si dentro che fuori della sala degli esami.

Art. 10. — Sarà permesso ai candidati di consultare nell'esame scritto i codici e le leggi vigenti, che saranno a tal uopo messe a loro disposizione.

Art. 11. — Nel giorno immediatamente successivo alla prova scritta si darà principio agli esami orali.

Come nella prima, il presidente aprirà il secondo dei pieghi suggellati in presenza di tutti i candidati all'uopo radunati nella sala degli esami e ne estrarrà i quesiti che saranno depositati in apposita urna.

Ogni candidato chiamato quindi alla prova, estrarrà tre quesiti sui quali lo interrogheranno successivamente tutti gli esaminatori a periodi di tempo eguali, e non minori di 20 minuti per ciascuno, ed in presenza della intera commissione.

I quesiti estratti saranno riposti nell'urna per gli esami degli altri candidati.

Art. 12. — Ultimato l'esame orale, la commissione esaminatrice si riunirà per dare il proprio giudizio sul merito delle risposte date dal candidato nell'esame orale, come sui lavori compiuti nell'esame scritto e ciò per mezzo di votazione separata e segreta per ciascuno degli esami predetti.

Art. 13. — In queste votazioni ciascuno dei membri della commissione potrà disporre di 10 punti per l'esame scritto, e di altrettanti per l'esame orale, e non si intenderà vinto il concorso, se non quando il candidato abbia riportato i due terzi dei punti favorevoli sul numero totale e complessivo delle due votazioni.

Art. 14. — Dei risultati degli esami e delle votazioni si farà con-

stare per mezzo di processo verbale da firmarsi da tutti i membri componenti la commissione esaminatrice. Copia di questo verbale sarà trasmessa al ministero dell'interno dal prefetto unitamente ai lavori dei candidati.

Art. 15. — Spetta al prefetto di rilasciare, in base al verbale di cui sopra il cerfictiato o diploma di idoneità a quel candidato che avrà felicemente superato l'esame, munendolo della propria firma e del timbro d'ufficio.

Dei risultati degli esami sarà dato avviso ai sindaci tutti della provincia, non che agli altri prefetti del regno, indicando il nome, cognome e paternità dei candidati, e tanto di quelli approvati che di quelli rigettati.

Firenze, 12 *marzo* 1870.

Il Ministro
firmato, G. LANZA.

Digitized by Google

MINISTERO DELL' INTERNO

SEGRETARIO GENERALE

(N. 15775, div. III, sez. II).

Esami agli aspiranti all'ufficio di Segretario comunale.

Ai Signori Prefetti, Sotto-Prefetti e Commissari distrettuali del regno.

Firenze, 30 *giugno* 1871.

L'applicazione fin qui fatta delle istruzioni ministeriali 12 marzo 1870 per gli esami degli aspiranti all'ufficio di segretario comunale rende necessario alcune disposizioni ed istruzioni per meglio raggiungere lo scopo cui mirò la legge, nel richiedere prove di capacità in chi è chiamato a disimpegnare sì importanti funzioni.

Per tali considerazioni il sottoscritto determina: - 1.° che gli esami da tenersi nel mese di ottobre in ciascuna prefettura sieno aperti per tutte nel medesimo giorno che sarà fissato da questo ministero; - 2.° che i signori prefetti non possano indire esami straordinari senza l'assenso di questo ministero; - 3.° che il segretario comunale, chiamato a far parte della commissione esaminatrice, sia quello del capoluogo in cui si tengono gli esami, salvo che ivi risiedano segretari di altri comuni, nel qual caso la scelta cadrà alternativamente sul primo ed i secondi.

Che se per qualche circostanza od impedimento la nomina non potesse cadere sopra qualcuno dei segretari suddetti, i signori prefetti non potranno tuttavia nominare altro segretario senza comunicare al ministero le ragioni speciali colla proposta della nomina; — 4.° che nel termine di otto ore concesso ai candidati per la prova scritta non sia compreso il tempo impiegato nella dettatura dei temi; - 5.° che i signori prefetti non rilascino i diplomi di idoneità ai candidati che vinsero il concorso, prima che il ministero abbia riconosciuta la regolarità dell'operato delle commissioni rispettive, ed esaminati i lavori dei candidati.

I signori prefetti dovranno inoltre avvertire: - che le commissioni esaminatrici osservino rigorosamente le forme prescritte colle suddette istruzioni, e sopratutto nel dare il loro giudizio sui lavori e sulle risposte dei candidati non trascurino di apprezzare con giusto rigore il merito di ciascun candidato.

Che nel processo verbale, il quale sarà distinto per ogni seduta delle commissioni, non si ommetta di far constare di tutte le forme adempiute a termine degli art. 5, 8, 9, 11, 12, 13 delle istruzioni predette.

Che importa anche di segnare l'ora in cui i candidati principiarono a svolgere i temi in iscritto, e quella in cui ciascuno di essi presentò i suoi lavori.

E siccome due e separate sono le votazioni, così in due e distinte colonne siano indicati nel verbale i punti riportati da ciascun candidato negli esami, scritto ed orale.

Il ministero si riserva di spedire i temi per gli esami della sessione di questo anno e frattanto per l'apertura dei medesimi fissa il giorno 16 ottobre.

Il Ministro

firmato, **G. LANZA.**

NORME PER GLI ESAMI

di idoneità all'ufficio di segretario comunale
colle modificazioni portate dalla circolare ministeriale
in data 28 *febbraio* 1873, *n.* 15775.

Gli esami per gli aspiranti agli uffici di segretario comunale si terranno in ciascuna prefettura nel mese di ottobre di ogni anno.

Gli esami saranno in *iscritto* e *verbali.*

Gli esami in *iscritto* seguiranno in due giorni consecutivi.

Nel giorno e nell'ora fissati dal presidente della commissione infranominata aprirà, presenti tutti i candidati radunati nella sala degli esami, il piego dei quesiti inviati dal ministero dell'interno al prefetto con suggelli d'ufficio, dettandoli loro.

La seduta non potrà durare più di otto ore, compreso il tempo impiegato nella dettatura dei temi.

Per gli esami *orali,* i quesiti saranno pure inviati in piego chiuso con suggello d'ufficio al prefetto dal ministero dell'interno.

Ogni candidato chiamato quindi alla prova estrarrà tre quesiti, sui quali lo interrogheranno successivamente tutti gli esaminatori a periodi di tempo eguali e non minori di venti minuti per ciascuno ed in presenza dell'intiera commissione.

I quesiti estratti saranno riposti nell'urna per gli esami degli altri candidati.

I concorrenti agli esami dovranno, *almeno* 15 giorni prima che questi vengano aperti, far pervenire la loro istanza in carta da bollo alla segreteria della prefettura.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti giustificativi, quali sono: - *a*) fede di nascita dell'aspirante; - *b*) certificato di recente data rilasciato dal cancelliere del tribunale correzionale (del circondario d'origine), dal quale risulti che non fu mai condannato a

pene criminali, o condannato per furto, frode, od attentato ai costumi; - *c*) ogni altro documento che l'aspirante creda utile di produrre per comprovare titoli o gradi accademici, di cui andasse insignito.

L'esame *scritto* consiste: - *a*) nella risoluzione di un quesito di aritmetica riguardante le prime quattro operazioni di numeri intieri e di frazioni; - *b*) nella compilazione di un verbale di deliberazione del consiglio comunale; - *c*) nella risoluzione di due quesiti relativi a qualcuno degli atti principali della comunale amministrazione; - *d*) nell'esposizione diretta al prefetto riguardante la sicurezza pubblica o la polizia municipale.

L'esame *orale* avrà per oggetto:

1. **Archivi comunali.** — I doveri del segretario comunale intorno agli archivi.

2. **Beni patrimoniali.** — Diverse specie di beni comunali, inventari.

3. **Bilancio e conti comunali.** — Caratteri, divisione, formazione, deliberazione del consiglio comunale. Esecutorietà dei bilanci preventivi. Stanziamento d'ufficio. Storni di somma. Eccessi di sovrimposte. Conto morale della giunta. Chiusura morale del conto.

Approvazione dei consuntivi. Ricorso, competenza.

4. **Camera di commercio.** — Formazione delle liste degli elettori delle camere di commercio.

5. **Censimento della popolazione.** — Censimento generale, quando ha luogo. Modi e forme, ingerenza del comune. Sorveglianza governativa. Registro di popolazione. Attribuzione dei sindaci e giunte, cambiamento di residenza. Stati mensili di movimento della popolazione. Revisione del registro.

Giunte comunali di statistica, nomina, durata in ufficio, presidenza, attribuzioni.

6. **Comune.** — Caratteri, rappresentanza. Costituzione di nuovi comuni; estremi. Soppressione di comuni. Separazione d'amministrazione. Variazione della sede dell'ufficio comunale. Numero dei consiglieri e degli assessori. Loro durata in ufficio. Rinnovazione ordinaria.

7. **Consorzi**. — Quando e come vengono formati i consorzi. Opposizioni. Strade comunali, provinciali e vicinali. Deputazione provinciale. Ricorsi. Assemblee generali e consigli d'amministrazione. Deliberazioni, forme, eseguibilità. Opere idrauliche. Consorzi, obblighi dei comuni, persone obbligate. Regolamenti pei consorzi. Bilanci. Approvazioni rispettive.

8. **Contabilità**. — Metodo di tenuta della contabilità del comune. Verificazione della cassa esattoriale.

9. **Contratti**. — Asta pubblica. Licitazioni e trattative private. Luogo degli incanti, formalità. Avvisi d' asta. Diserzione d' incanto. Deliberamento provvisorio. Deliberamento definitivo. Operazioni intermedie tra l'uno e l'altro. Sottomissione. Ingerenza dell'autorità governativa. Emolumenti.

10. **Dazi**. — Ruoli dei dazi comunali.

11. **Deliberazioni**. — Forma delle deliberazioni. Redazione dei processi verbali; forma; modi di votazione. Astensione dei consiglieri. Numero dei votanti.

12. **Edilizia**. — Formazione dei regolamenti edilizi.

13. **Elettorato**. — Requisiti. Analfabeti. Delegazioni, divisione, attribuzione del censo, eleggibilità, incompatibilità, esclusioni.

14. **Elezioni**. — Tempo per le elezioni. Riparto dei consiglieri per frazioni. Attribuzioni della deputazione provinciale. Elezioni generali; ricorso. Divisione delle assemblee elettorali in sezioni. Ufficio provvisorio. Ufficio definitivo. Attribuzioni del presidente dell' ufficio definitivo. Votazione fra il 1.° e 2.° appello. Chiusura della votazione, custodia dell'urna, spoglio dei voti, contestazioni, verbale, proclamazione degli eletti, reclami, competenze rispettive.

15. **Espropriazione**. — Estremi necessari. Autorità competenti. Formalità necessarie. Indennità. Reclami. Competenza dell'autorità giudiziaria. Occupazioni temporanee. Formalità. Indennità. Competenza. Piani regolatori. Opposizione. Approvazione.

16. **Giurati**. — Requisiti per l'iscrizione nelle liste. Esclusioni. Formazione delle liste. Termine per la trasmissione della lista al prefetto.

17. **Guardia nazionale**. — Obbligo al servizio, età, minori, consiglio di ricognizione.

Registri di matricola, esclusioni, dispense.

Revisione annuale dei ruoli. Comitato di revisione, composizione, attribuzioni. Autorità dalle quali dipendono le guardie nazionali.

Nomine degli ufficiali, ricognizione, giuramento, sospensione. Nomina pei bassi ufficiali. Spese per la guardia nazionale. Servizio ordinario e di riserva. Regolamenti. Liste pella guardia mobile. Esclusioni. Servizi di pubblica sicurezza. Precedenza.

18. **Imposte**. — Formazione dei ruoli. Caratteri che distinguono le imposte dirette e le indirette.

Esattorie; leggi che le governano. Cauzione degli esattori.

Pubblicazione dei ruoli. Ricorsi.

Intendenza di finanza. Verificazione di cassa.

19. **Inventari**. — Compilazione degli inventari dei beni patrimoniali.

20. **Lasciti**. — Attribuzioni ed ingerenza dei comuni nella gestione dei lasciti che interessano la generalità degli abitanti.

21. **Legge provinciale**. — Provincia, caratteri, facoltà. Amministrazione.

Consiglio provinciale, elezione, incompatibilità, opzione. Proclamazione. Ricorsi contro le elezioni. Annullamento ex ufficio. Sessioni ordinarie, durata. Sessioni straordinarie, autorizzazione, durata.

Numero dei consiglieri per la validità delle deliberazioni. Attribuzioni del consiglio provinciale. Spese provinciali, distinzione. Deputazione provinciale, nomina, attribuzioni, presidenza. Ingerenza governativa.

22. **Legge comunale**. — Principii su cui si informa. Sessioni ordinarie e straordinarie. Operazioni speciali in ciascuna sessione ordinaria. Giunta, composizione, attribuzioni. Sospensione, remozione, responsabilità.

Spese comunali, distinzione. Esattori comunali. Revisioni di cassa. Ricorsi dei contribuenti, estremi, termini. Deliberazioni nulle di pieno diritto. Tutela della deputazione provinciale.

23. **Leva militare.** — Leggi che la regolano. Operazioni affidate ai comuni. Cautela pella iscrizione dei residenti all'estero o degenti in case di pena. Doppie iscrizioni: che sono? Rimedi. Come si spediscono i documenti agli inscritti. Liste, capi-lista. Rinviato.

24. **Indennità ai sindaci e segretari comunali per le operazioni di leva.** — Leva militare. Consigli; come sono composti; liste; formazione. Intervento del sindaco. Assento.

25. **Liste elettorali.** — Compilazione, giunta, attribuzioni, notificazione, reclami. Deliberazione del consiglio comunale, ricorsi, deposito, termine. Deputazione provinciale, ingerenza. Corte d'appello, termine per lo appello, ricorso in cassazione.

26. **Opere pie.** — Carattere proprio degli istituti di beneficenza. Amministrazione. Statuti organici. Regolamenti. Bilanci preventivi, esecutorietà. Conti consuntivi, approvazione. Tutela della deputazione provinciale. Attribuzioni del consiglio comunale, del sindaco. Riforma degli statuti, dei regolamenti, casi e forme. Congregazioni di carità, attribuzioni, nomina, rinnovamento.

27. **Pesi e misure.** — Basi del sistema pesi e misure. Ministero da cui dipende tale servizio, stato degli utenti. Attribuzioni della Giunta municipale.

Ruolo degli utenti, formazione, approvazione. Verificazione prima e periodica. Verificazione annua dello stato degli utenti. Sorveglianza dei sindaci. Contravvenzioni. Indennità ai verificatori. Sorveglianza governativa.

28. **Polizia e regolamenti.** — Che cosa siano i regolamenti di polizia urbana e rurale e di edilizia.

29. **Sanità pubblica.** — Obblighi dei sindaci. Commissioni municipali di sanità, nomina, rinnovamento, attribuzioni. Servizio necroscopico. Tumulazioni. Epidemie, epizoozie. Vaccinazione. Consiglio provinciale, circondariale e superiore di sanità. Attribuzioni rispettive.

30. **Sicurezza pubblica.** — Regolamenti municipali. Attribuzioni del sindaco come uffiziale di pubblica sicurezza, come uffiziale di polizia giudiziaria. Provvedimenti di urgenza. Contravvenzione ai regolamenti municipali. Accertamento. Conciliazione; procedimento penale, multe.

31. **Somministrazioni ed alloggi militari.** — Leggi che regolano la materia. Somministrazioni prescritte dalle leggi. Modo di farvi concorrere gli abitanti.

Penalità pei renitenti con frode. Esenzioni temporarie.

32. **Stato civile.** — Codice civile. Disposizioni. Regolamento. Data. Atti di cittadinanza, nascita, matrimoni, ecc. Delegazioni di funzioni dell'uffiziale di stato civile. Verificazioni dei registri.

33. **Statuto fondamentale del regno.** — Divisione dei poteri dello Stato. Forme necessarie pella esecuzione delle leggi.

Leggi sui bilanci. A chi presentate. Requisiti per essere eletto deputato. Diritti e doveri de' cittadini.

34. **Unificazione legislativa.** — Tutte le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione comunale e provinciale con riferimento alle altre leggi di unificazione amministrativa che vi hanno attinenza.

PARTE PRIMA

Digitized by Google

Digitized by Google

STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO

4 marzo 1848 (1).

CARLO ALBERTO

per la grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, ecc., ecc., ecc.

Con lealtà di Re e con affetto di padre noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come, prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità della nazione.

Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente statuto fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia nostra corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, di obbedienza e di amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia, quanto segue:

(1) La parola *Statuto* significa costituzione, o tavola in cui vien designato il patto sociale, le norme fondamentali a seguirsi tanto dal Capo dello Stato o dai poteri che dai cittadini. Nessuna legge può essere fatta contraria a quel patto; e se fosse tale la si direbbe *inconstituzionale*. — Il nostro Statuto più che patto sociale fu concessione di principe. — La parola *Statuto* deriva da *Statuere* che vuol dire stabilire, decretare, fondare e perciò desso si chiama anche « legge fondamentale del regno ».

Art. 1. — La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Le religioni in confronto allo Stato si distinguono in *dominanti* e *tollerate*. — Dicesi religione *dominante* quella professata dalla maggior parte dei cittadini e che gode di qualche speciale guarantigia o privilegio; *tollerate* le altre.

Art. 2. — Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica.

Per *Stato* intendesi un territorio più o meno vasto, i di cui abitanti sono uniti da legami sociali e vivono soggetti ad un comune supremo potere.

Il governo d'uno Stato è l'unione delle forze fisiche e morali stabilite dal volere della società civile per conservare le leggi e la costituzione.

Le forme di governo si distinguono in *monarchico-rappresentativo* o *costituzionale*, ed è quello in cui i poteri supremi della società vengono esercitati dal principe insieme alla rappresentanza della nazione, in *assoluto*, quando tutti i poteri sono riuniti nel sommo imperante, e in *repubblicano, federale* o *confederale*, quando i poteri stanno nella rappresentanza nazionale.

La successione al trono può essere *famigliare* o *dinastica* ed *elettiva*, secondo che è chiamata ipso jure una determinata famiglia, ovvero si procede alla nomina del Capo supremo mediante votazione.

Presso di noi la successione al trono è *dinastica*, ed ha luogo dietro le norme della legge salica, per la quale vengono assunti al trono i soli maschi. Si vuole che la *legge salica* sia stata emanata da Faramondo e Clodoveo, antichi Re franchi.

Art. 3. — Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due camere: il Senato, e quella dei deputati.

I poteri dello Stato si dividono in *legislativo* ed *esecutivo*; alcuni fanno anche una terza distinzione e sarebbe quella del potere *giudiziario*, quantunque quest'ultimo potere, strettamente parlando, non sarebbe altro che un ramo dell'esecutivo.

Art. 4. — La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Questo articolo va inteso nel senso che il Re non è responsabile, e per ciò non si può sindacare il suo operato, nè procedersi in alcun modo contro di lui.

Art. 5. — Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trat-

tati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Il potere esecutivo si suddivide in *amministrativo*, *giudiziario*, *militare* e di *suprema ispezione*.

I trattati che importino un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato hanno bisogno dell'assenso delle Camere, perchè nel primo caso ne viene di necessità un aumento di tributo a tutti i cittadini e nel secondo caso sono pure interessati tutti i cittadini, trattandosi di accettare o escludere alcuni membri componenti la grande famiglia, quale si è la nazione, e per ciò è pur giusto che si pronunzi in materia la rappresentanza nazionale.

Art. 6. — Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Al Re non si diede facoltà di sospendere l'osservanza della legge nè di accordarne la dispensa, giacchè questa si risolverebbe in un esercizio del diritto legislativo, quale si è quello di abrogare le leggi, il che è riservato al Re collettivamente alle due Camere.

Art. 7. — Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Sanzionare la legge per parte del Re, vuol dire *mettere la firma*, e promulgarla vuol dire *pubblicarla*.

Una legge poi è obbligatoria nel decimoquinto giorno dopo quella della pubblicazione. La pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti e nell'annunzio di tale inserzione nella gazzetta ufficiale del regno.

Art. 8. — Il Re può far grazia, e commutare le pene.

Far grazia significa *condonare la pena*, e commutare la pena vuol dire *mitigarla;* il che ha luogo in due modi, col limitarne cioè la durata, o cangiarne la natura, ossia l'intensità.

Art. 9. — Il Re convoca in ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni; disciogliere quella dei deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Mentre al Re si diede facoltà di sciogliere la Camera dei deputati, gli si fece obbligo della convocazione di altra nel termine di quattro mesi, onde non lasciare la nazione troppo lungo tempo senza rappresentanza e senza l'emanazione di quelle leggi che fossero per occorrere pel benessere nazionale.

Art. 10. — La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei deputati.

Le leggi d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato vanno presentate prima alla Camera dei deputati che a quella del Senato, per la ragione che toccano più davvicino l'interesse dei cittadini.

Art. 11. — Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

Art. 12. — Durante la minorità del Re, il principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al trono sarà reggente del regno, se ha compiuti gli anni vent'uno.

Art. 13. — Se, per la minorità del principe chiamato alla reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14. — In mancanza di parenti maschi la reggenza apparterrà alla regina madre.

Art. 15. — Se manca anche la madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dal ministri, nomineranno il reggente.

Art. 16. — Le disposizioni precedenti relative alla reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il reggente.

Art. 17. — La regina madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al reggente.

Sino all'età di sette anni il fanciullo ha più bisogno dell'assistenza della madre che della guida di un uomo.

Art. 18. — I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concercenti all'esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Vuol dire che il Re esercita il diritto di dare il *placet*, ossia la sua approvazione ai beneficiati di nomina ecclesiastica, e l'*exequatur*, cioè il permesso di dare esecuzione alle provvidenze emanate dalla Santa Sede in materia civile; i quali diritti vennero in parte modificati dalla legge 13 maggio 1871, n. 214.

Art. 19. — La dotazione della corona è conservata durante il regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville, giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al trono.

Art. 20. — Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il suo regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Dalle disposizioni degli articoli 19 e 20 si rileva che i patrimoni di cui gode il Re sono due, cioè: quel *proprio*, di cui può disporre come gli aggrada e quello della *corona*, che si risolve e in una dotazione che gli viene assegnata dalle Camere e nell'uso dei mobili ed immobili inerenti alla *corona* stessa.

Art. 21. — Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei principi della famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette; alle doti delle principesse; ed al dovario delle regine.

Tale disposizione è fatta per mantenere il lustro e il decoro alla famiglia reale, il che ridonda a lustro ed a decoro della nazione stessa.

Art. 22. — Il Re salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente statuto.

Dovendo essere lo statuto un patto tra il Re ed i suoi sudditi, è pur giusto che anche il Re faccia formale promessa di osservarlo.

Art. 23. — Il reggente prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello Stato.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

Art. 24. — Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Il principio dell'uguaglianza di tutti i regnicoli dinanzi alla legge abolì tutti i privilegi di casta, innumerevoli nel Medio Evo.

Diconsi *diritti civili* i diritti privati che riguardano i rapporti da individuo a individuo ed anche di famiglia, quali sarebbero quelli derivanti da contratti, successioni, ecc., ecc.; diconsi *diritti politici* quelli spettanti ai cittadini come membri dello Stato, e riguardanti le loro relazioni con questo e che si risolvono nel diritto elettorale.

Art. 25. — Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Questo articolo va inteso nel senso che stabilita una volta una legge d'imposizione di tributi, questa deve determinare in un tanto per cento la misura da pagarsi da ogni contribuente.

Art. 26. — La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Secondo le nostre leggi, nessuno può essere arrestato se non è colto in flagrante, o dietro mandato di cattura spiccato dalla competente autorità giudiziaria.

Art. 27. — Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Le leggi che autorizzano la visita domiciliare sono: la *penale*, quella di *sicurezza pubblica*, e quella di *finanza*.

Art. 28. — La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.

La legge sulla stampa è quella in data 26 marzo 1848.

Art. 29. — Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

La legge che autorizza l'espropriazione forzata è quella del 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 30. — Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. — Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Il debito pubblico è costituito da quelle somme di denaro che lo Stato fu costretto a farsi prestare. Questo debito è di due specie, e deriva o dai veri imprestiti o dall'emissione di carte del debito pubblico. La garanzia del debito pubblico sta nel valore dei beni dello Stato.

Art. 32. — È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Gli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza dettano le norme da seguirsi nel caso in cui queste adunanze avessero a convertirsi in assembramenti turbativi dell'ordine pubblico.

DEL SENATO

Art. 33. — Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1. Gli arcivescovi e vescovi dello Stato;
2. Il presidente della Camera dei deputati;

3. I deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4. I ministri di Stato;
5. I ministri segretari di Stato;
6. Gli ambasciatori;
7. Gli inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;
8. I primi presidenti e presidenti del magistrato di cassazione e della Camera dei conti;
9. I primi presidenti dei magistrati d'appello;
10. L'avvocato generale presso il magistrato di cassazione, ed il procuratore generale dopo cinque anni di funzioni;
11. I presidenti di classe dei magistrati d'appello dopo tre anni di funzioni;
12. I consiglieri del magistrato di cassazione e della Camera dei conti dopo cinque anni di funzioni;
13. Gli avvocati generali o fiscali generali presso i magistrati d'appello dopo cinque anni di funzioni;
14. Gli ufficiali generali di terra e di mare;

Tuttavia i maggiori generali e i contrammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15. I consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;
16. I membri dei consigli di divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza;
17. Gl'intendenti generali dopo sette anni di esercizio;
18. I membri della regia accademia delle scienze dopo sette anni di nomina;
19. I membri ordinari del consiglio superiore d'istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio;
20. Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la patria;
21. Le persone che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni o della loro industria.

Art. 34. — I principi della famiglia reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il presidente. Entrano in Senato a vent'un anno ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. — Il presidente e i vicepresidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi segretari.

Art. 36. — Il Senato è costituito in alta corte di giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Il Senato quando siede come corpo *giudiziario*, deve avere il suo regolamento che determini le norme da seguire.

Art. 37. — Fuori del caso di flagrante delitto, niun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati a suoi membri.

Vedasi la differenza col disposto dell' art. 45, e la nota a quello articolo.

Art. 38. — Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti di membri della famiglia reale, sono presentati al Senato che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.

Il Codice civile così stabilisce (art. 369): Il presidente del Senato assistito dal notaio della corona adempirà le funzioni di uffiziale dello Stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del Re e delle persone della famiglia reale. (Art. 370): Gli atti saranno iscritti sopra un doppio registro originale, l'uno dei quali sarà custodito negli archivi generali del regno e l'altro negli archivi del Senato a norma dell'art. 38 dello Statuto.

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 39. — La Camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge.

La legge che regola l'elettorato politico è quella in data 17 dicembre 1860, n. 4513.

Art. 40. — Nessun deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Gli altri requisiti sarebbero quelli di essere alfabeta, pagare un determinato tributo; ed ove non si paghi tributo, avere almeno una delle qualità speciali designate dalla legge.

Art. 41. — I deputati rappresentano la nazione in generale e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

I deputati essendo rappresentanti della nazione devono curare il benessere di questa.

Al deputato non si deve dare alcun mandato imperativo, e perchè, essendo la di lui carica affatto gratuita, non deve aggravarsi di comando, e perchè, non gli si deve vincolare preventivamente la libertà del voto (vedi art. 50 e 51).

Art. 42. — I deputati sono eletti per cinque anni; il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. — Il presidente, i vicepresidenti ed i segretari della Camera dei deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. — Se un deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. — Nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Il consenso della Camera per l'arresto di un deputato fu imposto a garanzia dell'inviolabilità di un rappresentante della nazione ed anche per tener in freno l'autorità giudiziaria ove abusasse del suo potere.

Art. 46. — Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Questa disposizione è richiesta dal principio, che l'interesse pubblico si deve anteporre all'interesse privato; per cui non deve essere permesso ad un cittadino, per suo interesse particolare, d'impedire che un deputato si presenti alla Camera mentre si trattano gli interessi della nazione.

Art. 47. — La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re e di tradurli dinanzi all'alta corte di giustizia.

Questo articolo è in armonia coll'art. 67 che dichiara i ministri responsabili.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE

Art. 48. — Le sessioni del Senato e della Camera dei deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. — I senatori ed i deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Art. 50. — Le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

I senatori e deputati non sono pagati per non renderli troppo ligi al governo, da cui dipenderebbero come altrettanti impiegati.

Art. 51. — I senatori ed i deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Una disposizione contraria torrebbe ai deputati la libertà del voto e la franchezza di votare secondo la loro scienza o convinzione.

Art. 52. — Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Si doveva dare alle Camere il diritto di tenere in via eccezionale le sedute segrete, essendo queste talvolta richieste o da questioni di persone o da alte ragioni di Stato.

Art. 53. — Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Dicesi maggioranza *assoluta* quella che aduna in sè la metà dei voti più uno, dicesi *relativa* quella che ha maggiori voti relativamente ad un'altra, fosse anche un voto solo di più.

Art. 54. — Le deliberazioni non possono esser prese se non alla maggiorità de'voti.

Quando la legge usa la semplice dizione di maggioranza o maggiorità di voti si deve ritenere la maggioranza *relativa*.

Art. 55. — Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. — Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Una tale disposizione fu fatta per tôrre la possibilità che ognuno persista nella propria opinione; la qual cosa difficilmente avviene dopo il decorso di un certo spazio di tempo che dà adito a studiare nuovamente la legge, a entrare nelle Camere nuovi membri spogli di preconcette idee, e forse in tempo più opportuno per accogliere il progetto per cessate o sopravvenute circostanze.

Art. 57. — Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al ministro competente, o depositarsi negli uffici per gli opportuni riguardi.

Art. 58. — Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le autorità costituite hanno solo il diritto di indizzar petizioni in nome collettivo.

Si fa divieto ai cittadini di indirizzar petizioni in nome collettivo, perchè potrebbero vestire il carattere di pressione, togliendo così alle due Camere la libertà delle sue decisioni.

Art. 59. — Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei proprî membri, dei ministri e dei commissari del governo.

Art. 60. — Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprî membri.

Art. 61. — Così il Senato, come la Camera dei deputati, determina, per mezzo d'un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62. — La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso od in risposta ai medesimi.

Art. 63. — Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Lo squittinio segreto viene accordato per la votazione del complesso di una legge allo scopo di dare una maggior guarentigia a colui che dà il voto, giacchè è privato dal diritto di votare articolo per articolo (vedi art. 55); e per le questioni di persona, onde sottrarre colui che vota a tutti quei riguardi personali, che potrebbero vincolargli la libertà.

Art. 64. — Nessuno può essere ad un tempo senatore e deputato.

Se fosse il contrario, potrebbe darsi che le due Camere si avessero a risolvere in una sola, il che avverrebbe quando la maggior parte dei membri delle Camere adunassero in sè le due cariche, e inallora non si avrebbe più la guarentigia della discussione di due parti diverse.

DEI MINISTRI

Art. 65. — Il Re nomina e revoca i suoi ministri.

I ministeri sono nove, cioè: 1.° Interno; - 2.° Estero; - 3.° Finanza; - 4.° Guerra; - 5.° Marina; - 6.° Istruzione; - 7.° Lavori pubblici; - 8.° Grazia e Giustizia; - 9.° Agricoltura e Commercio.

Art. 66. — I ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

Art. 67. — I ministri sono responsabili.

Le leggi e gli atti del governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un ministro.

I ministri essendo responsabili, devono dare esatto conto del loro operato, possono essere chiamati a risarcire i danni arrecati al paese per loro colpa ed anche giudicati e condannati dall'alta corte di giustizia (vedi art. 47).

DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

Art. 68. — La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce.

La giustizia si risolve nell'obbligo o nella virtù morale di dare a ciascuno ciò che gli appartiene e di rispettare i diritti altrui.

I rami di giustizia sono divisi come segue: 1.° Corti di cassazione; - 2.° Corti d'appello e Corti d'assisie per gli affari penali; - 3.° Tribunali civili e correzionali e commerciali; - 4.° Preture; - 5.° Conciliatori.

Le Corti di cassazione sono quattro e risiedono in Firenze, Napoli, Palermo e Torino. Le Corti d'appello e d'assisie si trovano in ogni

capoluogo di provincia; i tribunali civili correzionali e commerciali nei capoluoghi di circondario; le preture nei capoluoghi di mandamento ed i conciliatori in ogni comune.

Art. 69. — I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

L'inamovibilità importa che un giudice non possa essere rimosso o sospeso per l'arbitrio esecutivo, nè venir collocato in aspettativa, disponibilità o riposo, se non nei casi indicati dalla legge o dietro sua domanda. Questo diritto fu accordato ai giudici, perchè abbiano ad amministrare la giustizia senza riguardo veruno, quand'anche si trattasse dei ministri o del Re.

Art. 70. — I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza d'una legge.

Art. 71. — Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie.

Art. 72. — Le udienze dei tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

La pubblicità delle udienze in materia civile e dei dibattimenti in materia penale fu accordata per maggior guarentigia dei diritti e della libertà dei cittadini.

Art. 73. — L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 74. — Le istituzioni comunali e provinciali e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla legge.

Le istituzioni comunali e provinciali sono regolate dalla legge sull'unificazione amministrativa 20 marzo 1865, n. 2248, e annesso regolamento 8 giugno 1865, n. 2321.

Art. 75. — La leva militare è regolata dalla legge.

La leva è regolata dalla legge 20 marzo 1854 e 24 agosto 1862 nonchè da altre diverse disposizioni. La leva può essere di terra e di mare; quest'ultima è regolata da legge speciale.

Art. 76. — È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

La milizia nazionale è regolata dalla legge 4 marzo 1848 e da altre disposizioni che si riferiscono al servizio di distaccamento e di mobilizzazione.

Art. 77. — Lo Stato conserva la sua bandiera, e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

La bandiera nazionale è *bianca-rosso-verde*, avente nel mezzo lo scudo di Casa Savoja.

Art. 78. — Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri ordini e prescriverne gli statuti.

Art. 79. — I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80. — Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

L'accettazione delle decorazioni, titoli o pensioni provenienti da una potenza estera la si volle sottomessa al permesso reale, onde frenare al bisogno la preponderanza dei favori del forastiere sul cittadino, il che alle volte potrebbe essere di danno allo Stato.

Art. 81. — Ogni legge contraria al presente statuto è abrogata.

Abrogare una legge vuol dire abolirla totalmente e *derogarla* significa abolirla in qualche parte.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 82. — Il presente statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei magistrati, che sono fin d'ora abolite.

Art. 83. — Per l'esecuzione del presente statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale e sul riordinamento del consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84. — I ministri sono incaricati e risponsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino, addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del regno nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

Il ministro e primo segretario di Stato per gli affari dell'interno, BORELLI.
Il primo segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia dirigente la grande cancelleria, AVET.
Il primo segretario di Stato per gli affari di finanze, DI REVEL.
Il primo segretario di Stato dei lavori pubblici, dell'agricoltura e del commercio, DES AMBROIS.
Il primo segretario di Stato per gli affari esteri, E. DI SAN MARZANO.
Il primo segretario di Stato per gli affari di guerra e marina, BROGLIA.
Il primo segretario di Stato per la pubblica istruzione, C. ALFIERI

LEGGE

COMUNALE E PROVINCIALE

20 *marzo* 1865, *n.* 2248, *A.*

Regolamento 8 *giugno* 1865, *n.* 2321.

Nozioni generali sul comune.

Il comune è un aggregato di individui e famiglie riunite in piccola società

I comuni sono composti talora di pochi caseggiati e case sparse, talora di molti e ben gremiti abitati, alcuni chiusi più o meno entro baluardi o mura.

Nulla manca al comune di quello che costituisce una piccola società perfetta con podestà propria ed indipendente. I suoi caratteri speciali sono appunto quelli d'essere un assieme di individui e famiglie; di avere un determinato territorio posseduto da questi individui e da queste famiglie, sia in nome di ciascuno, sia in nome di tutti, come patrimonio del comune stesso; di avere leggi, costituzioni e regolamenti che lo reggono, lo difendono, lo tutelano e lo fanno prosperare e spesse volte ingrandire e diventare potente. Nella sua ristretta cerchia il comune ha fin anco usi e costumi, e quasi, si potrebbe dire, una lingua sua propria (*dialetto*).

I comuni sono considerati come persone; prendono la denominazione di corpi morali, godono dei diritti civili, e possono in conseguenza possedere, acquistare, vendere, accettar doni, lasciti, il tutto conforme alle leggi.

Il comune, che, come si disse è una piccola società, ha desso pure il suo capo, che è il sindaco avente il potere esecutivo, la sua piccola camera che è il consiglio, il quale a sua volta è rappresentato da una giunta negli intervalli di tempo che non è convocato. E questa giunta, appunto perchè rappresenta il consiglio, è composta di diversi membri tolti dal seno del consiglio stesso, ed oltre il diritto di rappresentanza suddetto, ha altre attribuzioni speciali affidatele dalla legge.

Tanto il consiglio, quanto la giunta municipale, sono composti di un numero di membri che varia a seconda del numero della popolazione.

TITOLO PRIMO.

Divisione del territorio del regno e autorità governative.

Art. 1. — Il regno si divide in provincie, circondarii, mandamenti e comuni.

La divisione strettamente amministrativa dovrebbe consistere nel *regno, provincie* e *comuni*, giacchè nè il circondario, nè il capoluogo del mandamento hanno una legale rappresentanza di consiglio.

Art. 2 — In ogni provincia vi è un prefetto ed un consiglio di prefettura.

Art. 3 — Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia;

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi, e veglia sul mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa elevando ove occorra i conflitti di giurisdizione secondo la legge 20 novembre 1859 (n. 3780);

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata;

Dipende dal ministro dell'interno, e ne eseguisce le istruzioni.

Il prefetto oltre rappresentare il potere esecutivo in nome del Re, da cui tiene la carica, è eziandio presidente della deputazione provinciale (legge art. 169, regol. art. 1, 2, 3).

Art. 4. — Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il consigliere di prefettura che sarà a ciò espressamente destinato per regio decreto.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza potrà essere con reale decreto provveduto per una reggenza temporaria (regol. art. 4).

Art. 5. — Il consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal prefetto.

I membri del consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.

I segretari presso le prefetture potranno essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere (regol. art. 5).

Art. 6. — Il consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno anche essere due consiglieri aggiunti.

È presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci (regol. art. 6).

Art. 7. — In ogni circondario vi è un sottoprefetto che compie sotto la direzione del prefetto le incumbenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 8. — Il prefetto od i sottoprefetti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del consiglio di Stato.

Art. 9. — Presso ogni prefettura e sottoprefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta sarà determinata per decreto reale (regol. art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16).

TITOLO SECONDO.

Dell'amministrazione comunale.

Capo I. — *Del comune.*

Art. 10. — Ogni comune ha un consiglio comunale ed una giunta municipale.

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso segretario, ed avere un solo archivio.

Ogni comune deve tenere le adunanze del proprio consiglio nell'ufficio comunale e ogni comune deve tenere l'ufficio entro il proprio territorio (regol. art. 17, 18, 19, 20, 21 e 22).

Art. 11. — Il consiglio è composto: — Di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti; — Di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti; — Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti; — Di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti; — Di 20 membri in quelli che supera i 3,000 abitanti; — Di 15 membri negli altri;

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 12. — La giunta municipale si compone oltre il sindaco: — Di 10 assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti; — Di 8 assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedenti i 60,000 abitanti; — Di 6 nei comuni che hanno più di 30,000 abitanti; — Di 4 in quelli che ne hanno più di 3,000; — Di 2 negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

Art. 13. — Il governo del Re potrà decretare l'unione di più comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietarj avranno facoltà di fare le loro opposizioni, che verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmetterà al governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendone il suo parere.

Sarà in facoltà dei comuni che intendono riunirsi tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 116, e nel primo paragrafo dell'articolo 237.

Art. 14. — I comuni contermini che hanno una popolazione inferiore a 1,500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gl'interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nell'articolo precedente.

In forza del regio decreto 18 agosto 1870, n. 5815, il metodo per estendere il circondario o territorio esterno dei comuni murati non è più quello tracciato dall'art. 13, bensì quello di questo art. 14.

Lo stesso decreto prescrive che le facoltà portate dagli art. 13, 14, 15 e 16 sono in vigore sino a tutto l'anno 1875.

Art. 15. — Le borgate o frazioni di comune possono chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del consiglio provinciale un decreto reale, che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali sieno naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Per decreto reale potrà una borgata o frazione essere segregata da un comune, ed aggregata ad altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o frazione, e concorra il voto favorevole tanto del comune a cui essa intende aggregarsi, quanto del consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del consiglio del comune, a cui la frazione appartiene.

Art. 16. — Ferma stando l'unità dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimonj e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sarà dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sarà notificata al consiglio comunale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il prefetto trasmetterà al governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del consiglio comunale (legge art 250).

Capo II. — *Delle elezioni.*

Art. 17. — I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura: — Lire 5 nei comuni di 3,000 abitanti o meno; — Lire 10 in quelli di 3,000 a 10,000 abitanti; — Lire 15 in quelli di 10,000 a 20,000 abitanti; — Lire 20 in quelli da 20,000 a 60,000 abitanti; — Lire 25 in quelli oltre 60,000 abitanti.

Tuttavia nei comuni nei quali il numero degli elettori non è doppio di quello dei consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre provincie d'Italia, ancorchè manchino della naturalità.

La cittadinanza è *naturale o legale.* — La cittadinanza *naturale* ha luogo col nascere da padre cittadino, la legale ha luogo o in forza di legge o per decreto reale e dati alcuni determinati requisiti.

L'esercizio dei diritti civili può perdersi o temporariamente o perpetuamente. La perdita temporaria ha luogo colla *sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi,* ed è una pena correzionale, e la perdita perpetua *coll'interdizione dei pubblici uffizi*, ed è una pena criminale.

Diconsi *contribuzioni dirette* quelle che si pagano direttamente allo Stato, alla Provincia o al Comune; — *indirette* tutte le altre.

Stante l'espressione generale della legge, sono da computarsi per la formazione del censo elettorale amministrativo, anche le contribuzioni dirette puramente comunali, come quella sul fuocatico, sul bestiame, sui cani, ecc., ecc.

Così pure va computato nel censo elettorale, quanto si paga per la verificazione dei pesi e misure, perchè una tale quota, quantunque sia chiamata dalla legge col nome di diritto, non cessa dal vestir l'indole di una vera imposta.

L'ultima parte dell'art. 17 equipara i cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto elettorale ai cittadini delle altre provincie d'Italia, ancorchè mancanti della naturalità, e tali sarebbero gli abitanti della Svizzera italiana, di Trieste e del Tirolo (Trento).

Art. 18. — Sono altresì elettori: — I membri delle accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle camere di agricoltura e commercio; — Gli impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli uffici del parlamento; — I militari decorati per atti di valore; — I decorati per atti di coraggio o di umanità; — I promossi ai gradi accademici, — I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche; — I pro-

BIBLIOTECA NAZIONALE ROMA

curatori presso i tribunali e le corti d'appello, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, armacisti e veterinari approvati; — Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

Nella legge elettorale politica del 17 dicembre 1860, è attribuito il diritto all'elettorato politico agli impiegati *nominati dal governo di S. M.*, mentre nella legge comunale è attribuito agli impiegati *nominati dal Re.* — Si avverta che queste due dizioni si devono ritenere pienamente consonanti nel concetto e nel senso di escludere dall'elettorato quell'impiegato che fosse stato nominato ad un impiego da uno dei ministri.

Nei decorati per atti di umanità la giurisprudenza amministrativa ritenne compresi anche quelli che lo sono della medaglia istituita dal R. decreto 18 agosto 1867, della quale si insigniscono quelli che si resero in modo eminente benemeriti in occasione di qualche morbo epidemico.

Il castigo della sospensione ai professori e maestri non toglie ai medesimi il diritto di elettorato, perchè un tale castigo non porta loro la perdita della patente.

Art. 19. — I contribuenti contemplati nell'art. 17 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

Gli altri elettori compresi nell'articolo precedente voteranno nel comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato in quello in cui avranno fissata la residenza e fattane la legale dichiarazione.

L'elettore per censo viene iscritto in qualsiasi comune in cui paga senza riguardo al suo domicilio e perciò la mutazione di questo non gli toglie il diritto elettorale.

Il *domicilio d'origine* di una persona è il luogo in cui questa ebbe i natali. — Il *domicilio civile* è quello in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi. — La *residenza* è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. — Finalmente dicesi *dimora* il luogo in cui uno si trova per qualunque eventualità.

Art. 20. — Si ritengono come inscritti da sei mesi sui ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazioni di eredità.

La legge a questo articolo stabilisce una facilitazione pei possessori a titolo di successione o per anticipazioni di eredità, comechè rappresentanti la continuazione dell'esercizio elettorale dei possessori precedenti.

Art. 21. Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizioni di legge.

Al marito, della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Il padre ha l'usufrutto dei beni che provengono al figlio da successione, donazione, o da qualunque altro titolo lucrativo, e lo conserva fino a che il figlio sia emancipato od abbia raggiunto l'età maggiore.

Il figlio delegato dal padre non è già un semplice rappresentante del padre, ma esercita un diritto personale proprio. Ora, ove si verificasse un impedimento contro il padre ad essere eletto consigliere potrebbe ciò nullameno delegare il suo diritto elettorale al figlio, salvo l'osservanza dell'articolo 222.

Art. 22. — La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettori.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre rivocabile.

Per atto autentico deve intendersi quello eretto dinanzi a pubblico notajo.

Art. 23. — La contribuzione pagata da proprietarj indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gl' interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Dicesi società *in nome collettivo* quella che si contrae tra due o più persone, ed ha per oggetto di esercitare il commercio sotto una ragione sociale, i di cui soci sono tutti egualmente solidarî. È società *in accomandita* quella che si contrae tra uno o più soci responsabili tenuti in solido ed uno o più soci semplici capitalisti, che si chiamano *accomandanti*.

Società *anonima* chiamasi quella composta tutta di soci capitalisti che si propongono di esercitare il commercio, agendo sotto il nome assunto dalla società e che quasi sempre ha riferimento all'oggetto per cui si attiva la società stessa.

Si avverta che in questo articolo si contemplò soltanto la società commerciale in nome collettivo, mentre nella legge elettorale politica 17 dicembre 1860, si compresero eziandio le società in accomandita ed anonime, concedendosi in quelle il diritto elettorale ai gestori od amministratori.

Art. 24. — Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall' utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l' affittamento od il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dall'articolo precedente.

Il dominio diretto deriva dal contratto di enfiteusi (*livello*), che è quello col quale si concede, in perpetuo o per lungo tempo, un fondo coll'obbligo di migliorarlo, e di pagare un' annua determinata prestazione in denaro o in derrate. — Il concedente chiamasi appunto direttario o padrone diretto, e quegli che accetta il fondo, utilista o livellario o enfiteuta. — A carico di quest' ultimo stanno

tutte le imposte e tutti gli altri pesi che gravano il fondo, essendone d'altra parte compensato dai frutti.

Il contratto d'affitto o di masserizio per dar diritto all'elettorato deve risultare da scrittura avente data certa, o da altro titolo che ne faccia fede innanzi alla legge, e non può bastare nè un atto di dichiarazione del proprietario nè un'atto di notorietà.

Il subconduttore di uno stabile in affitto od a masserizio non può prevalersi del beneficio accordato da questo articolo, non essendo in esso contemplata a suo favore questa suddivisione.

Art. 25. — Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati: — Gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime; coloro che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli e delle colleggiate; — I funzionarj del governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale e gl'impiegati dei loro uffici; — Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non ne abbiano reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente col comune.

Sono ineleggibili gli *ecclesiastici in cura d'anime,* per non distrarli dalle loro incombenze spirituali: *i funzionari del governo che vigilano sull'amministrazione,* e *gli impiegati dei loro uffici,* perchè si accumulerebbe in loro la duplice qualità di giudice e di parte: *gli stipendiati dal comune* e le altre persone contemplate nell'ultimo capoverso di detto articolo, perchè potrebbero essere indotti a posporre l'interesse del comune al loro interesse particolare.

Art. 26. — Non sono nè elettori, nè eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; le donne, gl'interdetti o provvisti di consulente giudiziario; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni finchè non abbiano pagati intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.

È analfabeta, per gli effetti del diritto elettorale, chi non sa leggere e scrivere, sebbene sappia fare materialmente la propria firma. Saper scrivere il proprio nome, ma non un nome diverso, non è sufficiente per esercitare legittimamente il diritto elettorale. Ove vi fosse dubbio in merito a tale capacità di chi si pretende elettore, si potrebbe tanto dalla giunta municipale, quanto dalla deputazione provinciale, ordinare un esperimento per verificare se desso sia capace a riempire delle schede con nomi e prenomi

Si domanda se nei casi previsti dagli articoli 17 e 26, e cioè quando si abbiano ad iscrivere come elettori i contribuenti che pagano un tributo inferiore a quello contemplato dalla legge non che gli analfabeti, si debba dare la preferenza a quelli che pagano un censo maggiore ma sono analfabeti, ovvero a quelli che pagano un censo

minore ma sono alfabeti. Una decisione ministeriale avrebbe risposto in senso favorevole ai primi sostenendo che la legge è partita dal concetto dei maggiori importi, fossero essi o no analfabeti.

Una tale massima non sembra razionale e si potrebbe sostenere l'opinione favorevole agli alfabeti ove si voglia riflettere, che questi sono forniti di un requisito maggiore degli altri ed essenzialissimo quale si è quello di saper leggere e scrivere.

Per l'articolo 324 del vigente codice civile si devono ritenere per interdetti quelli che si trovano in condizione di abituale infermità di mente da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi. Gli interdetti sono messi in istato di tutela. La riabilitazione non ha luogo se non dopo scontata la pena o in seguito alla grazia o all'indulto sovrano e semprechè ne sia fatta domanda speciale.

Art. 27. — Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, lo suocero ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del consiglio, ma non della giunta municipale.

La ragione delle esclusioni contemplate da questo articolo si è, che il rispetto riverenziale del discendente verso l'ascendente e del genero verso il suocero, potrebbe tor loro la libertà di voto.

La legge comunale, non avendo determinato il numero dei fratelli che possano contemporaneamente far parte del consiglio comunale, lascia all'arbitrio degli elettori il determinarlo, salvo ad essi il provvedere nelle successive elezioni con debite esclusioni, qualora molte persone di una stessa famiglia esercitassero troppa influenza a danno degli interessi comunali.

Art. 28. — I nomi degli elettori sono inscritti in una lista compilata dalla giunta municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno quindici giorni prima della convocazione del consiglio comunale per la sessione di primavera.

In caso di rifiuto per parte della giunta alla compilazione della lista elettorale, deve provvedere la deputazione provinciale a termini dell'articolo 142.

Art. 29. — La lista deve indicare accanto al nome di ogni inscritto: — 1.° Il giorno ed il luogo della sua nascita; — 2.° L'atto, ove occorra, che prova il domicilio nel comune; — 3.° Il numero d'iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette e la quota d'imposta pagata dall'inscritto; — 4.° Ogni altro titolo o qualità che gli conferisca il diritto elettorale.

Alcuni giorni prima della revisione della lista, la giunta municipale richiama dall'agente delle tasse o dall'esattore, i ruoli delle contribuzioni dirette, e in pari tempo pubblica avviso con cui invita coloro che credono di avere titoli per essere inscritti come elettori, a pro-

durli all'ufficio comunale. Ed è appunto in base alle risultanze dei ruoli e degli altri documenti prodotti dalle parti interessate, che si procede dalla giunta alla prescritta revisione.

Art. 30. — Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico che questa starà depositata in una sala del comune per giorni otto, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla e presentare all'amministrazione comunale quei richiami che crederà di suo interesse.

Art. 31. — La lista, previo esame dei richiami presentati, sarà riveduta e deliberata dal consiglio, e quindi nuovamente pubblicata, in conformità dell'articolo precedente, per altri otto giorni.

Alla lista sarà unito l'elenco dei nomi che il consiglio vi avrà aggiunti o cancellati. Sarà dato avviso al pubblico che vi è diritto a richiamo nel termine di giorni dieci dalla scadenza di quello avanti prefisso.

Art. 32. — Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio i cittadini stati esclusi dalla lista.

L'intimazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione, ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti del comune.

Trattandosi di depennare un cittadino dalla lista elettorale, la legge vuole che gli sia dato avviso, onde non possa opporre a sua scusa l'ignoranza di fatto. Saggiamente poi la legge prescrive che l'intimazione esprima i motivi dell'esclusione, onde il cittadino possa in base alli stessi o acquietarsi se li trova giusti o impugnarli se non li ritiene tali.

Art. 33. — Scorso il termine prefisso ai reclami, la lista originale con tutti i documenti e con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette sarà trasmessa al prefetto che ne farà ricevuta alla giunta municipale.

Un esemplare della lista sarà serbato nella segreteria del comune.

Di pratica, la lista si spedisce in due esemplari, perchè uno vien trattenuto presso la deputazione provinciale e l'altro restituito, dopo l'analoga approvazione, all'ufficio comunale. Così di pratica, a comprovare le intimazioni, di cui all'art. 32, ai cittadini esclusi, e le due pubbblicazioni prescritte dagli articoli 30 e 31, si uniscono le relazioni cursoriali debitamente autenticate dal segretario o dal sindaco (regol. art. 23 e 24).

Art. 34. — Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel comune potrà reclamare al prefetto l'iscrizione di un cittadino omesso sulla lista elettorale, o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali.

I richiami potranno essere indirizzati al prefetto anche per mezzo dell'ufficio comunale.

Ai richiami dovrà essere unito un certificato dell'esattore comunale comprovante il deposito della somma di Lire 10 fatto dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sarà devoluta agl'istituti locali di carità.

Dei richiami sarà sempre rilasciata ricevuta.

Il sottoprefetto potrà proporre d'ufficio al prefetto quelle rettificazioni che creda necessarie.

La dizione usata in questo articolo in cui è riferito che si potrà reclamare al *prefetto*, è impropria, giacchè mettendo in armonia questo articolo coll'articolo 36, sarebbe stato più esatto il dire che il reclamo va sporto alla deputazione provinciale o quanto meno al prefetto, qual presidente della deputazione provinciale.

Il deposito di lire dieci è imposto onde mettere un freno ai reclami infondati, tanto più che la legge permette che ogni elettore del comune possa ricorrere non solo nell'interesse proprio, ma anche nell'interesse d'altri o della legge (regol. art. 25).

Art. 35. — Niuno dei richiami accennati nell'antecedente articolo sarà ammesso, se proposto da un terzo o d'ufficio salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.

La notificazione giudiziaria si pratica col consegnare l'analogo avviso di richiamo in duplice esemplare all'usciere del tribunale o della pretura. Di questi due esemplari, uno viene dall'usciere rimesso alla parte in confronto della quale si reclama; l'altro portante in calce la dichiarazione dell'eseguita consegna, viene restituito al ricorrente che lo unisce a corredo del suo reclamo. — La notificazione è una formalità sostanziale e di rigore, perchè è una conseguenza del diritto naturale della difesa, non dovendo alcuno essere condannato senza essere prima sentito.

Art. 36. — La deputazione provinciale pronunzierà sui richiami menzionati nell'articolo 34, nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi siano proposti dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo precedente, dove siano fatti dai terzi o d'ufficio; le decisioni saranno motivate e notificate agli interessati.

Il sovraesposto articolo dà diritto alla parte interessata di produrre il reclamo per mezzo di un mandatario. Torna inutile il soggiungere che il mandato deve essere scritto e speciale all'oggetto.

Art. 37. — Colle stesse norme di cui nell'articolo precedente, la deputazione provinciale aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente omessi od indebitamente cancellati.

Ne cancellerà nello stesso modo, se ancora non lo furono dal consiglio comunale: — 1.° Gli individui che si resero defunti; — 2.° Quelli la cui iscrizione sulle liste sia stata annullata dalle autorità competenti; — 3.° Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste; — 4.° Quelli che fossero stati inscritti indebitamente, non ostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Dal tenore dell'articolo 37 emerge che la deputazione provinciale ha l'obbligo di rettificare la lista nei sensi della legge e non può

disapprovarla nel suo complesso, ritornandola al comune per la sua ricomposizione.

Art. 38. — Alle liste deliberate dai consigli comunali, o riformate dalla deputazione provinciale, non si faranno, sino alla revisione dell'anno successivo, altre correzioni, fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che sieno l'effetto di morte degli elettori, o di perdita dei diritti civili da essi incorsa in virtù di una sentenza passata in giudicato.

Art. 39. — I comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dalla deputazione provinciale, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d'appello, presentando i titoli che danno appoggio alla loro domanda entro il termine di giorni dieci dall'intimazione del provvedimento, contro il quale reclameranno.

Dove la decisione della deputazione provinciale avesse rigettata una domanda di inscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà chiesta l'iscrizione.

Il diritto di contraddire ad una decisione della deputazione provinciale spetta soltanto ai *comuni* ed ai *privati;* non può quindi il prefetto farsi contradditore presso la Corte d'appello e di cassazione.

Dando la legge il diritto di reclamo ai comuni intese darlo alla sua vera rappresentanza, cioè al consiglio; e la giunta non potrà ciò fare se non in caso d'urgenza (art. 94).

Art. 40. — La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza, senzachè sia d'uopo del ministerio di causidico o d'avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Non si ritenne necessario l'intervento di avvocato o procuratore trattandosi quasi sempre di questioni di diritto, che ponno essere decise senza speciali discussioni dal tribunale coll'intervento del pubblico ministero preposto all'osservanza della legge.

Art. 41. — Una copia del ricorso d'appello, nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo, verrà depositata nell'ufficio del ministero pubblico presso la Corte, dal quale sarà trasmessa alla deputazione provinciale.

Questa potrà inviare al ministero pubblico i titoli e i documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti.

I titoli e i documenti medesimi saranno depositati nella segreteria della Corte, onde gl'interessati ne prendano visione e saranno poi uniti agli atti.

Art. 42. — Se vi è ricorso in cassazione, la Corte provvederà a termini dell'art. 40.

Si avverta che la Corte di cassazione non modifica la sentenza ma la cassa affatto, qualora vi sieno violazioni di legge, mancanze di forma, ecc., e rimette li atti, per una successiva decisione, ad un'altra Corte d'appello, diversa da quella che pronunciò la prima sentenza.

Art. 43. — L'appello introdotto nel termine indicato all'art. 39 contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

La legge nel dare l'effetto sospensivo alla decisione della deputazione provinciale colla quale cancellò un elettore dalla lista, fu equa e provvida nel medesimo tempo, perchè partì dal principio che finchè pende il dubbio, non deve spogliarsi di un diritto il cittadino. Se fosse stato diversamente disposto, talora sarebbe accaduto, che una sentenza d'appello pronunciata in riparazione di un deliberato della deputazione, sarebbe riuscita inutile, ove le elezioni avessero già avuto luogo.

Art. 44. — I ricevitori delle contribuzioni dirette, ed i tesorieri comunali dove esistono saranno tenuti di spedire su carta libera, ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, ed a chiunque creda di contraddire ad un' iscrizione fatta sulla lista, i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori e dai tesorieri comunali che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

È da avvertire che per la legge vigente sul bollo sono esenti da questa tassa anche i reclami in merito alle decisioni elettorali.

Art. 45. — La giunta municipale farà eseguire sulla lista le rettificazioni decretate dalla deputazione provinciale ed ordinate in virtù di sentenze proferite nelle forme prescritte negli articoli che precedono, sulla notificazione che ad essa ne verrà fatta.

Art. 46. — Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Un manifesto della giunta pubblicato quindici giorni prima indica il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione.

Il termine di quindici giorni è assoluto e non può per alcuna ragione abbreviarsi, come pure sono assolute le indicazioni del giorno, ora e luogo della riunione. La violazione anche di una sola di queste prescrizioni potrebbe portare nullità alle elezioni.

Così pure non si può decampare dal fare le elezioni durante la sessione di primavera; e mentre furono annullate elezioni fatte *prima* di questa sezione, non furono annullate le elezioni fatte *dopo* il termine stabilito della legge, per la ragione che diversamente operando, si aggraverebbe maggiormente l' inconveniente del non essere state fatte in tempo opportuno (regol. art. 26).

Art. 47. — Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la deputazione provinciale, per i comuni divisi in frazioni, sulla domanda del consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

La determinazione della deputazione sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La maggioranza degli abitanti di una frazione la si deve rilevare

dal censimento ufficiale di popolazione. Le firme apposte alle domande di riparto devono essere autenticate nelle forme prescritte dalla legge cioè da un pubblico notajo (regol. art. 27 e 30).

Art. 48. — Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Il diritto elettorale non può esercitarsi mediante procura, e la legge ha così stabilito onde torre l'adito e la facilità alle mene e alle brighe elettorali.

Art. 49. — Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo paragrafo dell'art. 47.

Quantunque in questo articolo si usi la dizione « *si divide* » che include un significato imperativo, ciò nullameno, l'infrazione di questa prescrizione non può far annullare le elezioni, riferendosi questo articolo più alla forma colla quale debbano raccogliersi i suffragi, che alla sostanza (regol. art. 29).

Art. 50. — Avranno la presidenza degli uffici provvisorj delle adunanze elettorali il sindaco, gli assessori, ed in caso d'impedimento i consiglieri più anziani.

I due elettori più anziani d'età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori, L'ufficio nominerà il segretario che avrà voce consultiva.

Per consiglieri anziani non devono già ritenersi quelli che sono più vecchi d'età, bensì quelli di nomina più antica e tra due di nomina contemporanea, avrà la preferenza il maggiore d'età (legge art. 206).

L'adunanza elettorale non potrà mai passare a costituire l'ufficio provvisorio, se non sieno presenti almeno sei elettori, essendo tale il numero di cui deve essere costituito.

Art. 51. — La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi e la lista dei consiglieri che rimangono in uffizio, dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Art. 52. — L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggior numero di voti.

L'ufficio così definitivamente composto nomina il segretario definitivo avente voce consultiva.

A segretario definitivo potrà essere chiamato anche il segretario comunale, quantunque non sia elettore, il che non può aver luogo nell'ufficio provvisorio; e pare che la ragione di una tale disposizione stia nel voler limitare nell'ufficio provvisorio la preponderanza degli addetti alla gestione comunale, stantechè avvi già il presidente, che è membro del consiglio comunale (regol. art. 28).

Art. 53. — Se il presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo scrutatore sarà colui che dopo gli eletti ebbe maggiori suffragi.

La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Volendo assolutamente la legge che abbiano luogo le elezioni ha dettato tutte le norme che si debbano seguire in caso di ricusa o di assenza per parte del presidente o degli scrutatori.

Art. 54. — Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adjacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

La forza armata viene esclusa per levare ogni dubbio di pressione sui votanti. Del resto vi furono decisioni che statuirono esser pur valida quell'elezione in cui intervennero armati ma solo per semplice pompa od onore.

Art. 55. — Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che della elezione dei consiglieri; è loro interdetto ogni discussione o deliberazione.

Art. 56. — Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali (regol. art. 31).

Art. 57. — Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un'adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere inscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio d'ogni diritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del codice penale.

L'intrusione nella sala elettorale, con partecipazione alla votazione di un individuo non elettore, non vizia l'elezione se questo voto non ha influito sull'esito dell'elezione.

Art. 58. — Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un'ammenda di lire 10 a 50, e sussidiariamente coll'arresto od anche col carcere da sei a trenta giorni.

Saranno puniti colla stessa pena coloro che non essendo nè elettori, nè membri dell'ufficio s'introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro che, non curando gli ordini del presidente, volessero far discussioni, dar prova di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza, che verrà trasmesso all'autorità giudiziaria per il relativo procedimento.

La semplice introduzione nella sala elettorale di individui non elettori, quantunque vietata, non vizia l'elezione, ma i contravventori vanno

soggetti all'ammenda prescritta dalla legge. E infatti tale introduzione può essere un atto tale da turbare l'adunanza, ma non da intaccare la sostanza delle elezioni, se a queste non presero parte attiva persone estranee alle stesse. (Vedansi in proposito anche gli art. 190, 191, 192, 193 del codice penale 20 novembre 1859).

Art. 59. — Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art. 60. — Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiari che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 43.

Art. 61. — Aperta la votazione per l'elezione dei consiglieri, il presidente chiama ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegala al presidente che la depone nell'urna.

Non potrà dichiararsi nulla l'elezione, se la chiamata degli elettori invece di essere stata fatta dal presidente, sia stata fatta da uno degli scrutatori. Ciascuno può di leggieri convincersi che nella sostanza la legge fu osservata.

Art. 62. — A misura che le schede si vanno riponendo nell'urna, uno degli scrutatori od il segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinato, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza.

Art. 63. — Ad un'ora dopo mezzodì, semprechè sia già trascorsa un'ora dal termine del primo appello, si procede ad una seconda chiamata degli elettori che non hanno ancora votato.

Eseguita quest'operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 64. — La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. 65. — Aperta l'urna e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Ove lo scrutinio non possa condursi a termine in giornata lo si può continuare nella successiva; ma in questo caso l'ufficio elettorale mette i suggelli all'urna non che alla porta della sala, i quali suggelli sono levati, previa verifica della loro intangibilità, nel giorno seguente dall'ufficio stesso, il quale farà constare il tutto da regolare verbale (regol. art. 32 e 33).

Art. 66. — Compiuto lo scrutinio, le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale e vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Le schede vengono arse per tòrre la possibilità di conoscere a mezzo della scrittura l'individuo che diede il voto, e così rendere palese il voto che dovrebbe essere segreto.

Art. 67. — Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio.

Si domanda se un processo verbale debba ritenersi passibile di nullità, perchè fu steso da persona diversa dal segretario, essendosi questi limitato a sottoscriverlo. Si risponde negativamente, limitandosi la legge ad esigere la sottoscrizione.

Art 68. — Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.

Il presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti.

Il presidente della sezione principale proclama il risultato dell'elezione.

I membri dell'ufficio principale in concorso dei presidenti delle sezioni redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza.

Art. 69. — Si avranno per non iscritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri a nominarsi; la scheda resterà valida nelle altre parti (regol. art. 34).

Art. 70. — Saranno nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto conoscere.

Art. 71. — S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Qui non è contemplato il caso di due eletti di voti pari e di pari età. Il caso è difficile che avvenga, ma non è improbabile. In questo caso pare che si dovrebbe ricorrere al ballottaggio per analogia al disposto nelle elezioni politiche e nella nomina degli assessori.

Art. 72. — Se l'elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 27 il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può ottare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Art. 73. — L'ufficio pronuncia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adunanza; sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui reclami intorno allo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del *visto* dai membri dell'ufficio ed annesso al verbale.

Dalla chiara ed assoluta dizione di questo articolo si rileva che per nessuna circostanza si debbano lasciar sospese le operazioni elettorali. Qualunque incidente va sciolto con decisione dell'ufficio, salvi agli interessati i reclami che credessero del caso.

Art. 74. — Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

Se ne conserverà un esemplare nella segreteria del comune, il quale sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

La giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 75. — Contro alle operazioni elettorali è ammesso il ricorso al consiglio comunale, e da questo alla deputazione provinciale, la quale pronuncerà a termini dell'articolo 36. Quando la decisione del consiglio comunale versi sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile è aperta la via all'azione giuridica a senso dell'articolo 39.

Questo articolo non stabilisce alcun termine per reclamare contro le elezioni; pare quindi che si possa esercitare questo diritto sino a che i nuovi eletti non sieno entrati in carica. Il consiglio di Stato ha già deciso che nel caso concreto non sono applicabili i termini prescritti dagli articoli 30 e 74 (regol. art. 35, 36, 37 e 38).

Art. 76. — L'art. 54 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Capo III. — *Dei consigli comunali.*

Art. 77. — I consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno.

La 1.ª in marzo, o aprile o maggio; — la 2.ª in ottobre o novembre.

Queste sessioni verranno chiuse entro il mese di maggio e novembre.

La sessione non può durare più di 30 giorni, a meno che lo permetta la deputazione provinciale.

Colla legge 1 luglio 1873, n. 193, all'articolo 77 venne sostituito il seguente: I consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno. La prima in marzo, aprile o maggio; la seconda in settembre o ottobre. Queste sessioni verranno chiuse entro i mesi di maggio e ottobre. La sessione non può durare più di 30 giorni a meno che lo permetta la deputazione provinciale.

Art. 78. — Il prefetto, sull'istanza della giunta municipale, o di quella di una terza parte dei consiglieri, ed anche d'ufficio, può ordinare la riunione straordinaria del consiglio comunale per deliberare sovra oggetti particolari che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del consiglio è illegale.

Il consiglio comunale non può radunarsi in via straordinaria neppure per le deliberazioni in materia di elezioni, di cui all'art. 75, se la riunione straordinaria non sia stata autorizzata dal prefetto.

Ove la giunta municipale credesse necessaria un'adunanza straordinaria, deve cominciare a riunirsi essa stessa, e presa la relativa decisione, rimetterla, a mezzo del sindaco, all'autorità prefettizia per la relativa autorizzazione.

Art. 79. — La convocazione dei consiglieri deve essere fatta a domicilio, per avviso scritto.

Art. 80. — L'avviso per le sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre debbe farsi in modo che i consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso debbe specificare gli oggetti dell'adunanza.

La prescrizione del termine di quindici giorni è di tutto rigore, e perciò saranno colpite di nullità le deliberazioni prese sopra oggetti che non fossero stati notificati ai consiglieri nel surriferito termine.

L'obbligo dell'avviso in tempo utile per le adunanze straordinarie, è limitato ai consiglieri dimoranti nel territorio comunale, per la ragione che non si raggiungerebbe più lo scopo di un'adunanza straordinaria, quando si avesse a perdere lunghissimo tempo pel ricapito degli avvisi ai consiglieri dimoranti fuori del comune (vedasi l'articolo 213 della presente legge).

Art. 81. — Il prefetto ed il sottoprefetto possono intervenire ai consigli anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Art. 82. — Sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengono qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facoltà spettanti al consiglio comunale.

Dalle decisioni del prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Sarà inteso il voto del consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

È da osservare che un consiglio comunale non può deliberare sugli interessi di una frazione di parrocchiani che sia situata nel territorio di altro comune, perchè questi non possono tenersi vincolati se non dalle deliberazioni del comune da cui dipendono.

La legge, nell'articolo sopra esposto, esige il voto del consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie

del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime. Per verità non si vede la necessità di questa condizione, giacchè trattandosi di un interesse del tutto locale, il parere del consiglio torna sempre utile ed opportuno, sostenga o no una spesa per le parrocchie.

Art. 83. — Sono soggetti all'esame del consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidj dal comune.

Il prefetto, udito il consiglio di prefettura, pronuncia sulle questioni che sorgessero in conseguenza di questo esame.

Art. 84. — Il consiglio comunale nella sessione d'autunno:

Elegge i membri della giunta municipale; — Delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente; — Nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla giunta municipale.

Art. 85. — Nella sessione di primavera: Rivede e stabilisce le liste elettorali; — Esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Riguardo i conti comunali avvi una circolare del ministero dell'interno in data 25 agosto 1865, che detta istruzioni speciali in merito alla formazione dei conti stessi, e stabilisce un modulo uguale per tutto il regno.

Art. 86. — Tanto il sindaco quanto gli altri membri della giunta di cui si discute il conto hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio, potrà presiedere al consiglio durante questa discussione. Il consiglio eleggerà un presidente temporaneo.

La ragione del ritiro dall'adunanza per parte dei membri della giunta sta nel voler togliere il mezzo di influenzare anche colla sola presenza il voto dei consiglieri (vedasi art. 96 della presente legge).

Art. 87. — Nell'una e nell'altra sessione, il consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno: — 1.° Agli uffici, agli stipendj, alle indennità ed ai salari; — 2.° Alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore; — La nomina del segretario non può aver luogo fuorchè colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale; — 3.° Agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto dei lasciti e doni; — 4.° Alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù; — 5.° Alle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degl'investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi; — 6.° Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni; — 7.° Alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali; — 8.° Alle costruzioni

ed al traslocamento dei cimiteri; — 9.° Al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge; — 10.° Alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio; 11.° Ai dazj ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del comune ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione.

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono proprj dell'amministrazione municipale e che non sono attribuiti alla giunta od al sindaco.

Art. 88. — Le sedute del consiglio comunale saranno pubbliche quando la maggioranza del consiglio lo decida.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.

Le questioni di persone vanno trattate in adunanze private per lasciar più che si possa libera la parola, la quale può estendersi talvolta a censurare la condotta di qualcuno. La qual cosa non sempre si farebbe se fosse presente l'individuo a cui si riferisce la questione (vedasi legge art. 212 e regol. art. 40 e 43).

Art. 89. — I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo si tratti della decisione di cui all'articolo precedente. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Una decisione del consiglio di Stato dichiarò, che un'adunanza di seconda convocazione non è legale qualora non intervengano almeno tre consiglieri. Questa decisione trova un riscontro nel disposto dall'art. 95, che statuisce, che una seduta di giunta municipale, che pur tratta cose di minore importanza, non è legale ove non sieno intervenuti almeno tre membri.

Dalla parola « *assegnati* » che si legge nel sovraesposto articolo, si rileva a tutta evidenza, che la metà dei consiglieri è fissa ed invariabile, senza riguardo ai decessi o dimissionari, e perciò all'art. 41 del regolamento, che stabilirebbe una regola diversa, non si deve avere alcun riguardo. Il regolamento non è legge; e quando si trova conflitto tra questa e quello sarà sempre ad osservarsi la legge e non il regolamento.

È da osservarsi che la presenza del consigliere deve durare sino all'atto della deliberazione, e perciò saranno a ritenersi come non intervenienti coloro i quali per impedire una deliberazione si allontanassero, all'atto della stessa, dalla sala del consiglio. L'incisivo « *salvo si tratti della decisione di cui all'articolo precedente* » si riferisce al primo periodo e non al secondo dell'articolo 88.

Altra osservazione degna di speciale rimarco, in merito al tenore dell'articolo 89, sta in ciò, che la metà dei consiglieri che rende valida un'adunanza, deve essere composta di individui tali che possano votare

non stando contro di loro gli impedimenti contemplati dall'art. 222. Se così non è, la legittima rappresentanza del municipio passa al prefetto, a termine dell'articolo 252.

Se alcuni dei consiglieri, senza che vi osti alcun impedimento legale, hanno dichiarato di non voler votare, pur non cessando dal far parte dell' adunanza, la deliberazione è valida, sebbene nemmeno la metà dei membri del consiglio abbia votato; salva sempre la legalità dell'adunanza pel numero dei consiglieri presenti.

Nel caso che una prima convocazione cadesse deserta si stende ugualmente il verbale, da cui risulti l'illegalità dell' adunanza, ed il rimando ad un'altra giornata (regol. art. 41 e 42).

Art. 90. — Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con decreto reale.

Tutti i verbali delle deliberazioni vanno stesi in carta da bollo da centesimi cinquanta.

La pubblicazione delle deliberazioni all'albo si effettua col affiggere all'albo un estratto della deliberazione medesima e non mai coll'esporre la deliberazione originale, la quale deve essere gelosamente custodita dal segretario comunale. Chi desiderasse averne copia precisa non ha che a domandarla all'ufficio (regol. art. 44 e 45).

Capo IV. — *Della giunta municipale.*

Art. 91. — Il consiglio comunale elegge nel suo seno i membri della giunta a maggioranza assoluta di voti.

La giunta si rinnova ogni anno per metà; i membri che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili.

Nella sessione autunnale del consiglio devesi rinnovare la metà della giunta, anche nel caso che questa sia stata rinnovata poco tempo prima per intero, a causa o della dimissione data da tutti gli assessori o di altro motivo; e ciò in onta al disposto dell'articolo 48 del regolamento che stabilirebbe una massima diversa. La qual massima non deve assolutamente accogliersi a fronte del chiaro disposto della legge, che prefigge un termine fisso alla durata degli assessori (regol. art. 46, 47 e 48).

Art. 92. — La giunta municipale rappresenta il consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene nelle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizj municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del consiglio.

In merito al disposto di questo articolo, avvi ad osservare che il regio decreto 19 aprile 1868, n. 4349, modificato dal successivo 11

giugno 1868, stabilisce la materia della precedenza tra le varie cariche e dignità che avessero appunto ad intervenire a pubbliche o solenni funzioni.

Art. 93. — Appartiene alla giunta: — 1.° Di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del consiglio; — 2.° Di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del comune; — 3.° Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria; — 4.° Di conchiudere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatorj per legge, o deliberati in massima dal consiglio; — 5.° Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sì generali che speciali; — 6.° Di formare il progetto dei bilanci; — 7.° Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio; — 8.° Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali; — 9.° Di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi; — 10.° Di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno; — 11.° Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione; — 12.° Di promuovere le azioni possessorie.

Oltre le attribuzioni accennate dal sovraesposto articolo, la giunta municipale ne ha molte altre portate da diverse leggi; sarebbe quindi stato opportuno che il legislatore alla fine di questo articolo avesse soggiunto, che alla giunta spetta il deliberare sopra tutti gli oggetti che le sono attribuiti dalle leggi.

Si concesse alla giunta il diritto importantissimo di promuovere le azioni possessorie, perchè il più delle volte un ritardo nell'introdurre simili cause, può cagionare non lievi danni al comune (regol. art. 71).

Art. 94. — In caso d'urgenza la giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio, dandone immediata comunicazione al prefetto, e riferendone al consiglio medesimo nella prima adunanza. A queste deliberazioni d'urgenza è applicabile il disposto dell'art. 90.

Le deliberazioni prese dalla giunta municipale, in luogo del consiglio, per motivi di urgenza, sono appellabili, e perciò si può reclamare contro le stesse a termini dell'articolo 193 della legge.

Il diritto accordato alla giunta dall'art. 94, è pur opportuno e necessario per non lasciare il comune mancante di quei provvedimenti che possono essere richiesti da un imperioso bisogno. Epperò la giunta deve andar cauta nel servirsi di questa disposizione di legge e quando appena possa è bene che faccia piuttosto ricorso al mezzo suggerito dall'articolo 78 che a questo.

Le deliberazioni contemplate nel sovraesposto articolo sono esenti dal visto del sottoprefetto, ma devono trasmettersi direttamente, prima ancora di essere pubblicate al prefetto della provincia, onde possa annullarle prima che divengano esecutorie, il che avverrebbe subito dopo la loro pubblicazione.

Art. 95. — La giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Per una circolare ministeriale, ogni giunta deve avere un proprio regolamento in cui sieno prestabilite le epoche nelle quali debbano aver luogo le adunanze ordinarie, e che prendono il nome di *periodiche*, e le straordinarie che prendono il nome di *speciali*. E ciò è voluto anzitutto per una certa regolarità degli atti d'ufficio, e poi perchè i cittadini sappiano quando si unisce la giunta per quanto li possa interessare.

L'intervento alle adunanze della giunta municipale per parte degli assessori supplenti, non può aver luogo se non quando manchi il numero legale degli assessori.

Art. 96. — La giunta rende conto annualmente al consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

Nella sessione di primavera, quando la giunta, a sensi dell'art. 85, consegna il conto finanziario della sua amministrazione, deve pur rassegnare un *conto morale*, che non è altro che un dettagliato rapporto su tutti i rami di pubblico servizio, cioè, dell'ufficio comunale, della salute e sicurezza pubblica, dei lavori pubblici, delle scuole, della milizia nazionale, ecc. Ciò è anche imposto e spiegato da una circolare ministeriale 21 gennaio 1867, n. 325 (vedansi gli art. 85 e 86 della presente legge).

Capo V. — *Del sindaco.*

Art. 97. — Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del governo.

Si avverta che il sindaco per le due qualità attribuitegli dall'articolo 97, deve rispondere e davanti al Re e davanti al consiglio comunale.

Così si ricordi che il sindaco è il capo, ma non il rappresentante del comune, perchè la rappresentanza di questo sta nel consiglio, e quando il consiglio non è adunato, nella giunta municipale.

Art. 98. — La nomina del sindaco è fatta dal Re, è scelto fra i consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di consigliere.

Se un sindaco perde la qualità di consigliere perde eziandio la qualità di sindaco. Perduta tale qualità può continuare nella carica di sindaco sino alla tornata di autunno, epoca in cui cessano le fun-

zioni di consigliere; ma all'apertura della tornata sia desso stato o no rieletto consigliere, non può più continuare nella carica di sindaco tranne il caso di una nuova nomina.

Art. 99. — Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più comuni.

La ragione del disposto di questo articolo sta nel principio d'incompatibilità, dato il caso che tra due comuni aventi lo stesso capo, nascesse conflitto. Un'altra ragione sarebbe di opportunità; cioè che la stessa persona potrebbe ben difficilmente attendere a due amministrazioni comunali.

Art. 100. — Il sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento avanti il prefetto od un suo delegato (regol. art. 50).

Art. 101. — I distintivi dei sindaci sono determinati da un regolamento approvato dai Re (regol. art. 51).

Art. 102. — Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale: — 1.° spedisce gli avvisi per la convocazione del consiglio e lo presiede; — 2.° Convoca e presiede la giunta municipale, distribuisce gli affari su cui la giunta deve deliberare tra i membri della medesima: veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato; — 3.° Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del consiglio e della giunta; — 4.° Eseguisce tutte le deliberazioni del consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune; — 5.° Stipula i contratti deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta; — 6.° provvede alla osservanza dei regolamenti; — 7.° attende alle operazioni censuarie secondo il disposto dalle leggi; — 8.° Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla giunta; — 9.° Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatorj dei diritti del comune; — 10.° Sovrintende a tutti gli uffizi e istituti comunali; — 11.° Può sospendere tutti gli impiegati e salariati del comune, riferendone alla giunta ed al consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina; — 12.° Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.

Art. 103. — Quale ufficiale del governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori: — 1.° Della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi; — 2.° Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi; — 3.° Di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti; — 4.° D'invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico; — 5.° Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione; — 6.° D'informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico; — 7.° Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del governo.

Art. 104. — Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie di cui al numero 6 dell'articolo 138, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degl'interessati senza pregiudizio della azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

I provvedimenti dati dal sindaco in base a questo articolo, devono ritenersi decretati da lui come ufficiale del governo, e quindi non risponderebbe per questi che davanti al governo. Casi urgenti di sicurezza potrebbero essere quelli di incendi, di innondazioni, ecc., e di igiene pubblica, quelli di epidemia, contagi, epizoozie, ecc.

Art. 105 — Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco potrà delegare le sue funzioni di ufficiale del governo nelle borgate o frazioni dove per lontananza del capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Art. 106. — I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competerà al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del governo a senso degli articoli 103, 104 e 105 della presente legge, e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del prefetto.

Art. 107. — Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 13 e 16, risiederà un delegato del sindaco da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso verrà scelto tra i consiglieri o in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni di ufficiale del governo a termini degli articoli 103, 104 e 105. Farà osservare le deliberazioni del consiglio e della giunta. Nella sessione di primavera farà relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verrà trasmesso al prefetto per l'effetto degli articoli 130 sino al 136.

È da notarsi che in questo articolo si fa espresso comando al sindaco di nominare un di lui delegato che eserciti le funzioni di ufficiale del governo, e che faccia osservare le operazioni del consiglio e della giunta, mentre nei due precedenti articoli si lascia la facoltà al sindaco di farsi sostituire.

Art. 108. — In caso di assenza od impedimento del sindaco, o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori il consigliere anziano.

In mancanza degli assessori non si può ricorrere agli assessori supplenti, ma bisogna far capo al consigliere anziano. Per verità una tale disposizione di legge non sembra troppo razionale, giacchè è da ritenersi che un assessore supplente sia più al fatto dell'andamento dell'amministrazione comunale di quello che lo possa essere un consigliere, quantunque anziano, e che quello goda maggior fiducia di questo, se i membri del consiglio gli diedero una tale carica (regol. art. 52).

Art. 109. — La rimozione dei sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal prefetto, che dovrà immediatamente riferire al ministro dell'interno per gli ordini del Re.

In base a questo articolo si agita l'importantissima questione, se un assessore, che in mancanza del sindaco ne tiene le funzioni, possa essere sospeso, limitatamente a quanto riguarda le funzioni di sindaco. Stando alla ragione della legge pare non esservi dubbio, tanto più quando si rifletta che se gode le garanzie amministrative di cui agli articoli 108 e 110, deve pur sottostare alle relative sanzioni pel caso ché manchi a' suoi doveri. Quando però si rifletta che la legge nulla disse in proposito, e che si tratta di interpretarla a danno di un terzo, dovrebbesi abbracciare l'opinione contraria, basata anche sul principio che le leggi odiose vanno interpretate ristrettivamente.

Art. 110. — Le disposizioni di cui all'art. 8 sono applicabili ai sindaci.

La garanzia accordata ai sindaci dall' art. 8 della presente legge, riguarda in generale tutti gli atti esercitati dai medesimi, non solo nella loro qualità di ufficiale del governo, ma eziandio in quella di capi dell'amministrazione comunale. A questa opinione sarebbe addivenuto il consiglio di Stato dalla generalità delle espressioni usate dall'art. 110 e dalla sua situazione materiale nella legge, essendo posto nel capo V, nel quale si dettano i poteri del sindaco nella duplice qualità e di ufficiale del governo e di capo dell'amministrazione comunale.

Capo VI. — *Dell'amministrazione e contabilità comunale.*

Art. 111. — In ogni comune si debbe formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

Debbesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gl'inventarj e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sottoprefetto.

All' inventario dei beni comunali si deve aggiungere quello dei titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione. È naturale che quest'ultimo inventario deve comprendere soltanto quei documenti che portano qualche atto di stipulazione, come potrebbero essere quelli di fitto, compra-vendita, ecc., escludendo dallo stesso le carte d'ufficio nonchè gli atti di corrispondenza, ecc. (regol. art. 22).

Art. 112. — I beni comunali deggiono di regola esser dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed allogarlo al pagamento di un correspettivo.

Secondo il disposto dell'art. 432, codice civile, i beni del comune si distinguono in beni di uso pubblico e in beni patrimoniali. La destinazione, il modo e le condizioni dell'uso pubblico, e le forme di amministrazione o di alienazione dei beni patrimoniali sono determinate da leggi speciali. E l'art. 1571 così determina: « Le locazioni di immobili non possono stipularsi per un tempo eccedente i trent'anni. Quelle che venissero fatte per un maggior tempo, s'intendono ristrette ai trent'anni, computabili dal giorno in cui ebbero principio. Trattandosi di locazione di una casa, può pattuirsi che la medesima duri tutta la vita dell'inquilino, e anche sino a due anni dopo. »

« Le locazioni dei terreni affatto incolti, che si fanno col patto di dissodarli e di ridurli a coltura, possono anche estendersi ad un tempo maggiore di trent'anni, ma non oltre i cento. »

Un fondo rustico potrebbe essere amministrato, tanto col condurlo in economia, cioè coltivato a spese proprie del comune, quanto col darlo in affitto a terze persone. Questo sistema è quello generalmente accettato, perchè dà un prodotto sicuro e di minor dispendio.

Si avverta che tra i beni comunali sarebbero pure a comprendersi le acque di ragione del comune dalle quali potrebbe ricavare un reddito, cedendone il godimento a chi ne facesse richiesta.

Art. 113. — L'alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla deputazione provinciale, sentito il consiglio comunale.

Per beni incolti devono ritenersi quelli, i quali non sono coltivati dalla mano dell'uomo, e danno ben poco o nessun prodotto, e nello spirito dell'art. 113, sono a ritenersi incolti quelli che costituiscono pel comune una passività più che un'attività.

Art. 114. — I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

I capitali di ragione del comune non possono mai erogarsi per sostenere le spese ordinarie alle quali si deve provvedere coi mezzi prescritti dagli art. 118, 119. Soltanto per bisogni straordinari potrebbe diversamente disporre il comune, coll'approvazione della deputazione provinciale a sensi dell'art. 137, n. 1.

Si tenga presente che gli avanzi che si ottennessero in seguito alle risultanze di un conto consuntivo, non costituiscono *un capitale* nei sensi dell'articolo sopra esposto, ma costituirebbe un mero fondo di cassa che deve allocarsi nella parte attiva del bilancio preventivo dell'anno seguente, concorrendo così ad una diminuzione delle imposte e sovrimposte occorrenti a sopperire all'eccedenza passiva del bilancio.

Art. 115. — Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative.

Diconsi spese obbligatorie tutte quelle che vengono come tali designate dalla legge; facoltative tutte le altre.

Art. 116. — Sono obbligatorie le spese: — 1.° Per l'ufficio e per l'archivio comunale; — 2.° Per gli stipendj del segretario e degli altri impiegati ed agenti; — 3.° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti; — 4.° Per le imposte dovute dal comune; — 5.° Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici pei poveri, in quanto non sia a quello provvisto da istituzioni particolari. — 6.° Per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi; — 7.° Pel pagamento dei debiti esigibili; in caso di liti saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa. — 8.° Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini; — 9.° Per la costruzione e mantenimento dei porti, fari, ed altre opere marittime in conformità delle leggi; — 10.° Pel mantenimento e ristauro degli edificj ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente; — 11.° Pei cimiteri; — 12.° Per l'istruzione elementare dei due sessi; — 13.° Per l'illuminazione dove sia stabilita; — 14.° Per la guardia nazionale; — 15.° Per i registri dello stato civile; — 16.° Per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del governo; — 17.° Per le elezioni; — 18.° Per le quote di concorso alle spese consorziali; — 19.° Per la sala d'arresto presso la giudicatura del mandamento e per la custodia dei detenuti; — 20.° Per la polizia locale. E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del regno.

Vedasi l'art. 237 di questa legge (regol. art. 53, 54 e 55).

Art. 117. — Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

La legge usando la parola *facoltative* non intese già di dire arbitrarie, e conseguentemente la condizione necessaria per una spesa facoltativa sta nell'utilità locale che deve sempre risolversi in un vantaggio morale o materiale della generalità degli abitanti del comune.

Art. 118. — Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro nei limiti ed in conformità delle leggi: — 1.° Instituire dazj da riscuotersi per esercizio, o per abbonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale; non possono però mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione; — 2.° Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo; — 3.° Imporre una tassa per l'occupazione di spazj ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato, e all'importanza della posizione; — 4.° Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edificj rurali e delle greggie; — 5.° Fare sovrimposte alle contribuzioni dirette.

Alle tasse contemplate in quest' art. 118 sono da aggiungervi le seguenti: 1.° La tassa sul valore locativo portata dalla legge 28 giugno 1866, n. 3023; - 2.° Quella di famiglia o di fuocatico, non

che quella sul bestiame autorizzate dall'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

Il comune che intendesse di attivare queste tasse, dovrebbe redigere un apposito regolamento da approvarsi dalla deputazione provinciale (art. 138, n. 5, legge comunale).

In forza dell'art. 20 della legge per l'imposta fondiaria sui terreni, sui fabbricati e sui redditi della ricchezza mobile in data 28 giugno 1866 n. 3023, non si può coi centesimi addizionali, provinciali o comunali superare l'imposta principale governativa e perciò i comuni che avessero d'uopo di una misura maggiore, non potranno imporla se non ottenendone speciale autorizzazione dalla deputazione provinciale, e semprechè nel tempo stesso sperimentino la tassa sul valore locativo. Epperò la legge 26 luglio 1868 diede facoltà al comune nel caso surriferito di sperimentare l'una o l'altra delle tasse speciali sopra accennate. A favore dei comuni, ai quali si tolse la facoltà di sovrimporre sui redditi della ricchezza mobile colla legge 11 agosto 1870, n. 5784, si accordò il diritto: - 1.° d'imporre tasse speciali di esercizio o di rivendita di qualunque merce, ad eccezione dei generi riservati al monopolio dello Stato; - 2.° vennero agli stessi cedute le tasse portate dalla legge 26 luglio 1868, n. 4520, relativamente alle licenze di alberghi, osterie, ecc. e loro vidimazioni annuali e ai permessi di fiere e mercati; - 3.° si diede facoltà d'imporre una tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici.

La tassa sul bestiame contemplata dalla legge del 1868, non è da confondersi colla tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, autorizzata a favore dei comuni dall'alinea 4, dell'art. 118. La tassa sul bestiame colpisce il bestiame, l'altra il servizio reso dagli animali per l'agricoltura e l'industria (vedasi art. 230 di questa legge).

Art. 119. — In caso di silenzio per parte del comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Sembra che la disposizione dell'art. 119 sarebbe stata più razionale se avesse fatto obbligo ai comuni di imporre anzitutto le tasse speciali acconsentite dalla legge, permettendo la sovrimposta alle contribuzioni dirette soltanto in caso di mancanza o di insufficenza delle prime. E infatti i primi a sostenere i pesi del comune dovrebbero essere quelli che vivono ed abitano nel comune prescindendo dalla qualità di proprietari, i quali proprietari dimorano il più delle volte lontano dal comune in cui possedono e non ritraggono da questo alcun vantaggio.

Art. 120. — L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il tesoriere del comune.

Ove il comune abbia il proprio tesoriere del quale abbia fatta la nomina a sensi dell'art. 87, n. 2, l'esazione delle rendite e il paga-

mento delle spese spetta a questo. In tal caso l'esattore si limiterebbe ad esigere le imposte dovute allo Stato, alla provincia e al comune versando quest'ultime nella cassa comunale custodita dal tesoriere.

La legge che regola la riscossione delle imposte dirette sarebbe quella in data 20 aprile 1871, n. 192, ed annesso regolamento 1 ottodetto anno, n. 462.

L'art. 56 del regolamento annesso alla legge comunale e provinciale ha stabilito che quando vi sia un tesoriere comunale si abbia a fare dal sindaco assistito dal segretario una verifica mensile di cassa, e ciò per pervenire più che sia possibile gli inconvenienti derivabili da ignoranza, trascuratezza o dolo (regol. 56 e 57).

Art. 121. — Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno, devono dalla giunta municipale essere denunziate al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto.

Dietro il loro *visto*, e trascorsi i termini stabiliti all'articolo 134 e 136, la giunta ne rimetterà nota all'esattore per la riscossione.

Non si sa trovare una seria ragione per cui la legge volle denunciate al prefetto o sottoprefetto le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno, quando il comune ha tutto l'interesse a procurarne l'esigenza. Era forse più il caso di far obbligo di denunciare le spese straordinarie e non prevedute nel bilancio preventivo, le quali non poche volte scuotono in modo sensibile l'andamento della gestione comunale, la qual cosa sarebbe bene venisse conosciuta dall'autorità superiore ad ogni buon fine.

Art. 122. — La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal consiglio comunale a termini dell'articolo 82 farà parte del bilancio comunale.

Le contabilità speciali degli stabilimenti amministrati dal comune, si fanno risultare nel bilancio comunale coll'inserzione di altrettanti allegati.

Art. 123. — L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Prima dell'attivazione della nuova legge sulla riscossione delle imposte dirette, che ebbe vigore col primo gennaio 1873, non eravi uniformità nel modo di riscossa, avendovi quasi tutte le provincie leggi speciali e diverse che regolavano tale materia.

È da avvertire che l'esecuzione forzata non può aver luogo contro gli stabilimenti o corpi morali, e quindi anche i comuni, le cui amministrazioni soggiacciono a leggi speciali, rispetto al soddisfacimento dei loro debiti. Tanto il demanio, quanto i privati pei loro crediti, anche giudiziariamente riconosciuti e pur forniti di titolo esecutivo, devono rivolgersi, affine di ottenerne il pagamento, alle autorità tutelari di detti corpi, che hanno obbligo di provvedervi collo stanzia-

mento degli opportuni fondi. L'opposizione per parte di simili corpi morali, all'atto d'ingiunzione di pagare anche una tassa, sarebbe fondata in legge.

Art. 124. — I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

La legge sul bollo, 14 luglio 1866, al n. 15 dell'art. 20, sottopone alla tassa di centesimi cinquanta, senza riguardo alla dimensione della carta, i mandati di pagamento spediti dalle amministrazioni provinciali e comunali, per somme eccedenti le lire trenta. Gli atti e documenti da unirsi a corredo dei mandati, devono essere muniti di bollo quando sieno tali da andarne soggetti per legge. È inutile soggiungere che a tutte le quitanze di somme non inferiori a lire dieci, deve essere apposta la marca da bollo da centesimi cinque da annullarsi colla firma del percipiente. Per disposizione della legge sulla contabilità generale dello Stato in data 22 aprile 1869, n. 5026, coloro i quali hanno ad esigere un mandato, e non possono o non sanno scrivere, dovranno quitanzare il mandato col fare un segno di croce, al luogo della firma alla presenza del pagatore e di due testimoni conosciuti che sottoscriveranno.

Tanto il conto dato dall'esattore, quanto quello che redige il comune sul modulo speciale stabilito dal ministero dell'interno, sono esenti da bollo. E però le deliberazioni consigliari e prefettizie che vengono stese in fine di quest'ultimo conto devono essere fornite del prescritto bollo da centesimi cinquanta.

Nel caso in cui un esattore comunale rifiutasse di dare il conto, il prefetto dopo avergli assegnato un termine per la resa, ne decreta la redazione d'ufficio a carico ed a spese dell'esattore moroso; il qual conto viene sottoposto al consiglio comunale, come è prescritto dall'art. 125 (regol. art. 58).

Art. 125 — I conti delle entrate e delle spese riveduti dal consiglio comunale saranno approvati dal consiglio di prefettura, salvo ricorso alla corte dei conti.

Volta che avesse pronunciato definitivamente la corte dei conti, pare che non si potrebbe ulteriormente reclamare se non in via giudiziaria in forza dell'art. 327 del codice di pocedura civile che ammette la revisione in caso di errori, omissioni, falsità, o duplicazione di partite. Epperò il ministero dell'interno, d'accordo col consiglio di Stato ha stabilito che tanto il consiglio comunale, quanto il consiglio di prefettura, possano tornar sopra alle loro decisioni in materia di conti, ove siano avvenuti errori di fatto o di calcolo, o per ritrovo di nuovi documenti, o per la scoperta di documenti falsi, ecc. (Circolare del ministero dell'interno 7 gennaio 1869).

Art. 126. — Chiunque dall'esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

L'articolo 2095 del vigente codice civile prescrive quanto segue: « L'arresto personale può anche essere ordinato dall'autorità giudiziaria, valutando le circostanze del caso, contro i contabili verso lo Stato, le provincie, i comuni, gli ospizi ed altri pubblici stabilimenti, come pure i loro agenti e preposti per denaro ed oggetti di cui fossero dichiarati responsabili, ancorchè non siavi dolo ».

Art. 127. — Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'esattore come le altre entrate comunali.

Qualunque sia la causa che faccia dichiarare una persona contabile di una somma di ragione del comune, il debito posto a suo carico costituisce un'entrata pel comune, che deve riscuotorsi colle stesse forme e privilegi delle altre entrate comunali.

Art. 128. — Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Gli appalti delle opere dello Stato, si fanno colle forme stabilite dalla legge 22 aprile 1869, n. 5062, sulla contabilità generale dello Stato.

Quando il comune intendesse di fare un contratto qualunque, comincia la giunta municipale a disporne il progetto, sentito sempre il voto di persona perita in materia; il progetto così formulato viene sottoposto al consiglio, il quale ove non lo rigetti, lo approva con quelle aggiunte o modificazioni che credesse del caso, e in seguito al visto prefettizio o sottoprefettizio, quando non occorra l'approvazione della deputazione provinciale, il sindaco a sensi dell'art. 102 n. 5 della presente legge passa alla relativa stipulazione.

Il prefetto può accordare in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione (asta) privata o trattativa privata quando concorressero motivi di convenienza o di opportunità pel tempo, pel prezzo, o per condizioni, ecc. (regol. art. 59).

Art. 129. — Il prefetto e rispettivamente il sottoprefetto hanno facoltà di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per la vendita di taglio di boschi nei loro uffici.

In tal caso essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla Giunta municipale.

Rogherà gli atti il segretario di prefettura o sottoprefettura, il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.

Il taglio dei boschi è regolato da una legge speciale che dicesi forestale, importando che l'estirpazione del bosco ed il taglio sia sorvegliato dalla pubblica autorità per iscopo di sicurezza, d'igiene e di economia. Infatti i boschi in linea di sicurezza servono ad opporsi agli straripamenti dei fiumi e torrenti, consolidando le rive, ed anche a frenare le frane e le valanghe cadenti dai monti; in linea d'igiene perchè ognuno sa che gli alberi hanno la specialità di produrre lo ossigeno necessario alla respirazione dell'uomo; e in linea di economia pubblica, perchè, se si permettesse l'atterramento o il taglio dei boschi in modo illimitato, in poco tempo non si avrebbe più legname d'opera e fors'anche il combustibile necessario agli immensi bisogni dell'uomo.

In questo art. 129 è prescritto che abbiano a presiedere agli incanti uno o più dei membri delegati dalla giunta municipale; non si sa poi trovare la ragione perchè si derogò dalla massima portata dall'art. 102, n. 12, che attribuisce al sindaco il diritto di assistere agl'incanti.

Capo VII. — *Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione comunale e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione.*

Art. 130. — I processi verbali delle deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte municipali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, non che i ruoli delle entrate comunali, saranno a cura dei sindaci trasmessi al prefetto o rispettivamente al sottoprefetto negli otto giorni dalla loro data.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta, che da essi sarà immediatamente inviata all'amministrazione comunale.

Questo articolo vuole che tutte le deliberazioni e del consiglio e della giunta, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, sieno trasmesse al prefetto o sottoprefetto senza distinzione alcuna tra quelle soggette all'approvazione della deputazione provinciale e quelle che ne sono esenti. E ciò è razionale perchè l'autorità governativa che ha per iscopo di esaminare se gli atti dell'amministrazione comunale violino in qualunque modo le leggi, può rinvenire le violazioni di legge sì negli uni che negli altri verbali.

Tutti i processi verbali originali vanno stesi sopra carta da bollo da centesimi cinquanta a sensi della legge 14 luglio 1866, e però le copie o gli estrattti che si spediscono pel *visto* all'autorità prefettizia o sottoprefettizia sono esenti da bollo. Di pratica queste copie od estratti si spediscono in duplice esemplare dei quali uno è trattenuto presso l'autorità governativa e l'altro retrocesso al comune in seguito alle pratiche di cui negli articoli seguenti (regol. art. 49 e 60).

Art. 131. — Quando si tratti di oggetto pel quale la legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell'approvazione, il prefetto o sottoprefetto esamina se la deliberazione è regolare nella forma, e se non è contraria alla legge.

Dal tenore di questo articolo si scorge chiaramente che l'autorità governativa deve limitarsi a portare il suo esame alla forma del deliberato e all'intrinsicità dello stesso, in quanto possa essere contrario alla legge, e non alla convenienza, opportunità o utilità dell'atto che si venne a mettere in essere col deliberato medesimo. Questo esame è di esclusiva spettanza della deputazione provinciale per le deliberazioni contemplate dagli art. 137, 138, 139 e 144 (vedasi art. 227).

Art. 132. — Se il prefetto o sottoprefetto riconosceranno nella deliberazione uno dei vizj indicati nell'articolo precedente, potranno sospenderne l'esecuzione con decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all'amministrazione comunale ed anche al prefetto ove il decreto sia emanato dal sottoprefetto.

L'immediata notificazione all'amministrazione comunale del decreto di sospensione di una deliberazione, è fatta all'intento di prevenire il comune a che non le dia esecuzione sino dopo il termine di cui nell'articolo 34, salvo sempre il decreto di annullamento nel termine stesso (regol. art. 61 e 62).

Art. 133. — Se invece il prefetto o sottoprefetto non crederà che la deliberazione contenga alcuno dei detti vizj, rimanderà la medesima al comune munita di un semplice *visto*.

Art. 134. — Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta lasciata dal prefetto o sottoprefetto, a termini dell'articolo 130, senza che siasi sospesa l'esecuzione della deliberazione, nè siasi apposto il *visto*, la deliberazione stessa sarà esecutoria. Questo termine sarà di un mese pei bilanci, e di due mesi per i conti consuntivi.

Era naturale che trattandosi di bilanci preventivi e di consuntivi venisse dalla legge assegnato un termine maggiore, stante che l'esame del prefetto in simile materia esige maggior tempo che quello per una semplice deliberazione.

Art. 135. — Saranno però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo nell'indugio dichiarato alla maggioranza di due terzi dei votanti.

Nei verbali in cui si trattasse di deliberazione d'urgenza, sarà opportuno il decidere anzitutto sull'affare in massima, che si avrà per accettato, quando vi sia la *maggioranza assoluta* (art. 223); e poi decidere sull'immediata esecutività che si avrà per approvata, qualora venga sostenuta dai *due terzi dei votanti*.

Art. 136. — Il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, dichiara se vi è luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali siasi sospesa l'esecuzione e, ove occorra, di quelle di urgenza.

Se questa dichiarazione non è fatta nei trenta giorni successivi alla data della ricevuta di cui all'art. 130, l'annullamento non potrà più essere pronunciato.

Il disposto di questo articolo è preciso; e perciò deve il prefetto annullare le deliberazioni comunali entro trenta giorni dalla data della ricevuta, senza riguardo alla circostanza se egli, il prefetto, sia venuto in cognizione o meno della deliberazione del comune. A questo proposito fu già ritenuta priva d'effetto la prima alinea dell'art. 65 del regolamento (regol. art. 65).

Art. 137. — Sono sottoposte all'approvazione della deputazione provinciale le deliberazioni dei comuni che riguardano: — 1.° L'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti; — 2.° L'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di denaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro; — 3.° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

La deputazione provinciale è chiamata a sorvegliare i comuni in merito ad alcuni atti amministrativi di maggior importanza, quali sono indicati negli art. 137, 138, 139, 144. Il prefetto al contrario è precipuamente preposto a sorvegliare l'esecuzione materiale della legge e il regolare andamento dell'amministrazione e degli uffici comunali.

Le deliberazioni comunali che hanno bisogno dell'approvazione di un'autorità superiore, mancando questa, non producono alcun effetto giuridico, e perciò non possono obbligare il comune.

Non prescrivendo la legge un termine entro il quale debbano essere approvate le deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione per parte della deputazione provinciale, questa sarà sempre in tempo utile per l'emanazione del suo decreto.

La deputazione è chiamata ad approvare o a disapprovare, epperò non può fare decreti di annullamento che sono di esclusiva spettanza del prefetto. Ove la deputazione ai motivi di disapprovazione avesse ad aggiungere motivi di annullamento, potrebbe benissimo farne cenno per richiamare il comune alla miglior osservanza della legge, ma non per gli effetti della nullità.

Il condono di un credito comunale a favore di un terzo, ha d'uopo dell'approvazione della deputazione provinciale? Pare di sì, giacchè la rinunzia di un credito senza verun corrispettivo, importa diminuzione del patrimonio comunale, e in altre parole, è un atto di alienazione, che ha duopo della sanzione provinciale.

Può un comune, senza bisogno dell'approvazione della deputazione, assentire alla cancellazione delle ipoteche inscritte a garanzia di crediti o ragioni comunali? Bisogna distinguere la tesi: se si tratta di cancellare in seguito all'esigenza del credito o all'estinzione della ragione comunale, non occorre alcuna approvazione poichè l'estinzione della ragione si opera di diritto coll'estinguersi dell'obbligazione; se invece

si tratta di cancellare a mero titolo gratuito, in allora risolvendosi la cancellazione in una donazione non avvi dubbio che occorre l'approvazione provinciale.

L'art. 137 esige l'approvazione della deputazione soltanto quando si tratti d'alienazione d'immobili, perchè quando si trattasse di acquisti occorrerebbe l'autorizzazione del Re, a sensi della legge 5 giugno 1850 messa in vigore in queste provincie col Regio Decreto 4 marzo 1860, n. 4003, e regolata dal Regio Decreto 26 giugno 1864 n. 1817 (regol. art. 63).

Art. 138. — Sono altresì soggetti all'approvazione della deputazione provinciale: — 1.° Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni; — 2.° I cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime previo il parere degli ufficiali del genio civile della provincia, a termini di legge; — 3.° L'instituzione di fiere e di mercati; — 4.° I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degl'interessati; — 5.° I regolamenti dei dazii e delle imposte comunali; — 6.° I regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.

Il prefetto trasmetterà al competente ministero copia dei regolamenti approvati dalla deputazione e che siano relativi alle materie di cui ai numeri 5 e 6. Il ministero, udito il consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrarj alle leggi e ai regolamenti generali.

A proposito delle spese che vincolano il bilancio oltre i cinque anni sorse la quistione se occorra l'approvazione della deputazione provinciale anche per le spese obbligatorie. Quantunque l'espressione della legge sia generica, e perciò non si possa per regola generale di interpretazione far distinzione alcuna, pure alcuni sostengono che trattandosi di spese obbligatorie a cui nessun comune può sottrarsi e che anzi ove si obliassero la deputazione provinciale ne farebbe le allocazioni d'ufficio, riesca inopportuna per non dire vessatoria la approvazione della deputazione provinciale. Si tenga presente che i progetti dei lavori a strade comunali che interessano semplicemente la conservazione delle strade, come quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, non sono soggetti all'approvazione della deputazione provinciale. Lo sono invece i progetti che riguardano la prima apertura o la ricostruzione delle strade fisse.

L'istituzione delle fiere e dei mercati è regolata dalla legge 17 maggio 1866, n. 2933.

Il consiglio di Stato con suo parere a sezioni riunite opinò che l'art. 107 del regolamento comunale, laddove parla della trasmissione dei regolamenti al ministero, ripete semplicemente il disposto della legge e riesce superfluo. Ma laddove convertirebbe la facoltà di annullare, in facoltà di modificare, esce dai limiti della legge ed è inattendibile. Epperò il 2.° ed il 3.° periodo dovrebbero sopprimersi, poichè al ministero compete la facoltà di annullare, ma non di modificare i regolamenti stati approvati dalla deputazione provinciale (regol. art. 66, 67, 68, 69 e 70).

Art. 139. — Sono egualmente approvate dalla deputazione provinciale le deliberazioni dei consigli comunali che riguardano: — 1.° L'introduzione dei pedaggi; — 2.° Le deliberazioni dei consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

Il reclamo dovrà essere presentato venti giorni prima che la deliberazione diventi esecutoria.

La deputazione, sentito il consiglio comunale, provvede specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione.

La legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F, all'art. 40, concede la facoltà ai comuni d'imporre tasse di pedaggio quando si tratti d'apertura di strade nuove, o di radicale sistemazione di strade imperfette, quando la spesa occorrente per tali opere riesca troppo gravosa per le finanze comunali, e però l'imposizione della tassa duri soltanto finchè il comune sia compensato delle spese sostenute per l'opera alla quale il pedaggio è applicato.

Le deliberazioni che sarebbero esenti dall'approvazione della deputazione provinciale, vi sono sottoposte, se per l'esecuzione delle medesime si vuol provvedere coll'aumento delle contribuzioni comunali, e semprechè i contribuenti vi facciano opposizione a sensi del n. 2 dell'articolo sovraesteso. Il termine di venti giorni per la presentazione del reclamo, deve computarsi dalla deliberazione che stanzia in bilancio la somma in questione, perchè è soltanto in forza di questa deliberazione che avviene l'aumento dell'imposta.

Art. 140 — Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il prefetto, quanto la deputazione provinciale ne faranno conoscere ai consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.

Potranno ancora ordinare a spese del comune le indagini che crederanno necessarie.

La mancanza per parte della deputazione provinciale a partecipare al comune che intende di disapprovare il deliberato comunale, colpisce di nullità la deliberazione della deputazione.

Art. 141. — Spetta alla deputazione provinciale, udito il consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Il diritto accordato alla deputazione di fare le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie, non si estende a quello di fare riduzioni di somme, o di dare provvedimenti diretti a sistemare diversamente il bilancio. Così non compete alla deputazione il diritto di ordinare al tesoriere comunale il versamento di una somma, a meno che la giunta si sia rifiutata di staccare il mandato, come è accennato nell'articolo susseguente (regol. art. 64).

Art. 142. — Quando la giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il consiglio comunale non com-

piano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la deputazione provinciale, salvo quelle concernenti l'amministrazione della provincia.

Quando la deputazione provinciale intendesse di eseguire un pagamento a carico del bilancio comunale, deve prima verificare se nel bilancio stesso avvi stanziata la relativa somma, giacchè in caso contrario dovrebbe anzitutto fare l'allocazione d'ufficio, di cui nell'articolo precedente, e poscia staccare il mandato.

Trattandosi del credito di un comune verso di un altro comune, pel rimborso di spese obbligatorie imposte dalla legge, il comune creditore non può valersi dei mezzi privilegiati di cui all'art. 123, nè può rivolgersi ai tribunali, ma, a sensi dell'art 141 e 142, deve ricorrere alla deputazione per lo stanziamento d'ufficio nel bilancio del comune debitore delle spese in questione, e pel successivo rilascio del mandato, quando la giunta municipale non vi provveda (vedasi l'articolo 232).

Art. 143. — Contro le decisioni delle deputazioni provinciali i consigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al governo del Re il quale provvede con decreto reale, previo il parere del consiglio di Stato.

Ove un comune presentasse al prefetto una deliberazione portante ricorso al Re, a sensi del sovraesteso articolo e dell'art. 231, il prefetto non può arrestarne il corso nè per difetti di forma nè per violazione di legge, spettando al governo del Re la decisione e sulla forma e sull'osservanza di legge e nel merito.

Di pratica ed anche per disposizioni ministeriali, quando un comune voglia inoltrare al governo del Re un ricorso, deve trasmetterlo in via gerarchica, e ciò stante, il prefetto o sottoprefetto accompagneranno il ricorso corredato da quelle informazioni che saranno del caso.

Anche i ricorsi dei comuni al Re o al suo governo devono essere muniti del bollo da lire una; e relativamente al termine per la produzione, non avvene segnato alcuno, essendo già stato deciso dal consiglio di Stato, che i ricorsi, di cui all'art. 143, non sono sottoposti al termine designato dall'art. 231.

Si avverta finalmente che il ricorso contro un decreto della deputazione provinciale, quando questo decreto non sia stato ancora eseguito, produce effetto sospensivo.

Art. 144. — Nessun consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla deputazione provinciale nella cui giurisdizione è posto il comune.

Alla disposizione di questo articolo sorse il dubbio se occorra la autorizzazione della deputazione, anche quando si tratti di sostenere la lite come convenuto. Pare potersi rispondere in senso negativo,

per la ragione anzitutto che l'art. 144 usando la parola « *intentare* » volle assolutamente accennare ad una lite che si introduce come attore, e poi perchè se il comune è convenuto, la difesa diventa necessità, e la necessità non vuol legge. Non si deve però sottacere che vi sono taluni che sostengono l'opinione contraria basandosi sulla parola - *aderire* - che secondo loro significa *rispondere giudizialmente*, ossia *contestare la lite;* e sul tenore dell'art. 150 che usa le espressioni - *intraprenderanno* o *sosterranno* -.

Non avvi dubbio che la deputazione provinciale, essendo chiamata a dare la sua autorizzazione o il suo diniego per sostenere una lite, ha il diritto di richiamare presso di sè tutti gli atti e documenti ed esaminarne il merito, onde rilevare se la lite convenga o meno nell'interesse del comune.

Art. 145. — Il prefetto o sottoprefetto potrà verificare la regolarità del servizio degli uffici comunali.

In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

L'indennità spettante al commissario governativo assume indubbiamente il carattere di spesa obbligatoria, laonde quando il comune si rifiutasse di soddisfarla, la deputazione può stanziarla d'ufficio nel bilancio comunale in base all'art. 141. È naturale che se questa spesa sarà stata causata per colpa o negligenza del segretario, il comune avrà il diritto di risarcirsi della stessa a carico del segretario.

Capo VIII.

Disposizioni generali per l'amministrazione comunale

Art. 146. — Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai prefetti, dai sottoprefetti e dai sindaci.

In base all'articolo sovraesposto, il sindaco in massima non può procedere all'arresto, ma la sua attribuzione, in caso di mancato amichevole componimento o quando il contravventore ricusasse di presentarsi ad esso, si limita a trasmettere al pretore del mandamento il verbale constatante la contravvenzione per l'opportuno procedimento. Onde poi il pretore e le altre autorità giudiziarie possano conoscere tutti i regolamenti comunali, così, per istruzioni ministeriali è fatto obbligo ai comuni di rimettere copia dei loro regolamenti volta che siano stati approvati, al pretore, tribunale e corte d'appello da cui dipendono.

Le pene di polizia sono gli arresti e l'ammenda, e sono pene accessorie l'interdizione o sospensione dall'esercizio di una carica od impiego determinato, di una determinata professione, negoziazione od arte, la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, e finalmente l'ammonizione.

Art. 147. — Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del comune o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel codice di procedura criminale.

Art. 148. — Sì prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

La misura dell'oblazione non è determinata, e perciò è rimessa alla facoltà del contravventore, quando si tratta del solo interesse pubblico, senza che vi sia intervento della parte lesa. È però naturale che il sindaco non accetterà quell'oblazione che possa essere inferiore al danno recato al comune, o alle spese originate dal procedimento di contravvenzione.

Il processo verbale dell'avvenuta conciliazione o dell'accettata oblazione sarà steso in carta da bollo da centesimi cinquanta, essendo così prescritto dalla legge sul bollo 14 luglio 1866.

Art. 149. — Non riescendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'art. 147 saranno immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al giudice di mandamento che ne spedirà ricevuta.

Questo articolo quantunque usi la parola immediatamente, non assegna al sindaco alcun termine per la spedizione al pretore degli atti di contravvenzione. Per verità sarebbe stata cosa opportuna la destinazione di un termine fisso e breve, e per la spedizione degli atti e per la definizione del giudizio, perchè alla violazione dei regolamenti segua tantosto la pena a miglior salvaguardia e prestigio della legge.

Art. 150. — Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno risponsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Gli amministratori comunali sono chiamati a responsabilità quando avessero ad intraprendere o sostenere liti, per le quali fosse per occorrere l'approvazione prescritta dalla legge e in altre parole le liti contemplate dall'art. 144. Quantunque chi rappresenta in giudizio il comune sia il sindaco, in base all'art. 102, n. 9, pure la responsa-

bilità cadrà non soltanto su di lui, ma anche sull'intero consiglio, quando questo avesse autorizzato il sindaco a stare in giudizio senza ulteriore autorizzazione provinciale.

La giurisprudenza ha ritenuto che una lite in corso senza l'autorizzazione della deputazione provinciale abbia a procedere, salvo appunto gli effetti dell'art. 150.

Art. 151. — In caso di scioglimento del consiglio comunale l'amministrazione del comune verrà provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario nominato dal Re a carico dell'erario comunale.

Questo delegato eserciterà le attribuzioni della giunta municipale.

Esso presiederà pure l'ufficio provvisorio per le nuove elezioni.

Avendo il delegato straordinario tutte le attribuzioni della giunta, non avvi dubbio che ha eziandio quelle del sindaco, stante che nella giunta è pur compreso il sindaco (art. 112). E per conseguenza il regio delegato ha pure i doveri e le facoltà sancite dagli art. 102 e 103.

Qui si domanda se in casi d'urgenza il delegato straordinario possa dare i provvedimenti che sono di spettanza del consiglio; si risponde in senso affermativo quando vi concorrano gli estremi di un'urgenza tale da poter applicare l'art. 94.

TITOLO III.

Dell'amministrazione provinciale.

Differenze rimarchevoli tra l'amministrazione comunale e la provinciale. — Il numero dei membri che costituiscono il consiglio comunale e che va aumentando, secondo il numero della popolazione può giungere sino ad ottanta, mentre in un consiglio provinciale dei più importanti il numero dei membri che lo compongono non oltrepassa quello di sessanta. Le adunanze consigliari comunali hanno per presidente il sindaco, e le provinciali nominano nel loro seno istesso un presidente oltre un vice presidente, con esclusione del prefetto che apre soltanto la sessione in nome del Re, potendo intervenirvi ma senza voto deliberativo. I comuni hanno due sessioni ordinarie, e la provincia una sola che si apre col secondo lunedì di agosto. La durata della sessione dei consigli è di trenta giorni, quella della provincia soltanto di quindici. Uno può essere consigliere di più comuni, mentre non lo può essere di più provincie. La sessione ordinaria di un consiglio non può prorogarsi oltre il termine assegnato dalla legge, senza il permesso della deputazione provinciale e la sessione della provincia può prorogarsi per decisione del consiglio stesso di otto giorni. Un consiglio comunale nella seconda convocazione può deliberare, qualunque sia il numero degli intervenuti, e il consiglio provinciale in seconda convocazione non può deliberare se non interviene almeno il terzo dei consiglieri. Le sedute

di un consiglio comunale per legge sono private, quelle della provincia, pubbliche. Chi funge da segretario nei consigli del comune è il segretario comunale, e nei consigli provinciali è un segretario o vicesegretario eletti dal consiglio stesso tra i suoi membri.

Capo I. — *Delle provincie* (1).

Art. 152. — La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

Art. 153 — L'amministrazione d'ogni provincia è composta di un consiglio provinciale e di una deputazione provinciale.

Il prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Art. 154. — Sono sottoposti all'amministrazione provinciale: — 1.° I beni e le attività patrimoniali della provincia e dei suoi circondari; — 2.° Le instituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia o dei suoi circondari; — 3.° I fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali; — 4.° Gl'interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

Capo II. — *Del consiglio provinciale.*

Art. 155. — Il consiglio provinciale si compone: — Di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti; — Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti; — Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti; — Di 20 nelle altre.

Art. 156. — Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamento (regol. art. 72).

Art. 157. — I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi però rappresentano l'intiera provincia.

Art. 158. — Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può ottare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più provincie, siede nel consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti di una stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Art. 159. — Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Art. 160. — Compiute le operazioni a termini dell'art. 73, il presidente dell'ufficio principale di ogni comune trasmette immediatamente al prefetto gli atti dell'elezione.

La deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del prefetto verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato della votazione agli eletti.

(1) *Si omette di far note o commenti agli articoli relativi all'amministrazione provinciale, non essendo questa materia speciale pei segretari comunali.*

Art. 161. — Dalle decisioni della deputazione potrà essere interposto appello al consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del consiglio provinciale non vi ha ricorso ai tribunali.

Art. 162. — Non possono essere eletti a consiglieri provinciali quelli che non possedono nella provincia, o che non vi hanno domicilio, a mente dell'art. 19, minori di 25 anni, gli ecclesiastici e ministri del culto contemplati nell'art. 25, i funzionari cui compete la sorveglianza delle provincie, gl'impiegati dei loro uffici, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o lite vertente colla provincia, gl'impiegati o contabili dei comuni, e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto della provincia, e coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all'art. 23 della presente legge.

Pel reale decreto 1 settembre 1865, n. 2485, invece dell'art. 25 citato in questo articolo, devesi ritenere citato l'art. 26.

Art. 163. — Il consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della provincia.

Art. 164. — Tutte le sessioni del consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministro.

Art. 165. — Il consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato dal prefetto, o per propria iniziativa od in seguito a proposizione della deputazione.

La sessione straordinaria è annunziata nel giornale officiale della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal prefetto per avvisi scritti a domicilio.

Colla legge 1 luglio 1873, n. 193, all'art. 165 venne sostituito il seguente:

« Il consiglio provinciale si riunisce ogni anno il lunedì secondo di agosto in sessione ordinaria. Può anche essere straordinariamente convocato dal prefetto, o per propria iniziativa o in seguito a domanda della deputazione provinciale ».

« La sessione straordinaria è annunziata nel giornale ufficiale della provincia ».

« Le convocazioni sono fatte dal prefetto, per avvisi scritti a domicilio (regol. art. 84) ».

Art. 166. — La durata ordinaria della sessione è di 15 giorni; non può essere ridotta che di comune accordo del prefetto e del consiglio.

Può essere prorogata di otto giorni per decisione del consiglio, ma non oltre tal termine senza l'assenza del prefetto.

Art. 167. — Nei casi di convocazione straordinaria, e quando il prefetto autorizza la proroga della sessione ordinaria l'atto di convocazione o di proroga dovrà indicare gli oggetti e l'ordine delle deliberazioni.

Art. 168. — Il consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano d'età; il più giovine vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il consiglio nomina fra suoi membri, a maggiorità assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un vicesegretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione provinciale, di cui al numero 11.° dell'articolo 172 (regol. art. 73).

Art. 169. — Il consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri (regol. art. 74).

Art. 170. — I presidenti dei consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno colle loro osservazioni quegli atti del consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del governo.

Art. 171. — Il consiglio provinciale sceglie fra i suoi membri una deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni.

Art. 172. — Spetta al consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni: — 1.° Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali; — 2.° Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti. — 3.° Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia; — 4.° All'istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il governo a ciò autorizzato da leggi speciali; — 5.° Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano un'amministrazione propria e consorziale; — 6.° Al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia; — 7.° Alle pensioni per gli allievi nelle scuole normali ed all'ispezione delle scuole elementari; — 8.° Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia. — 9.° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi, per le consuetudini e gli usi agrarî; — 10.° Ai sussidj in favore di comuni o consorzj per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità; — 11.° Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della deputazione ed all'applicazione dei fondi disponibili; — 12.° Alle azioni da intentare o sostenere in giudizio; — 13.° Allo stabilimento di pedaggio sui ponti e strade provinciali; — 14.° Al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge; — 15.° Alla creazione di prestiti; — 16.° Ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gli interessi amministrativi della medesima; — 17.° Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria; — 18.° Alla nomina, sospensione e revoca degl'impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie; — 19.° Alla conservazione dei monumenti e degli archivj provinciali; — 20.° Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative; — 21.° Alla conservazione degli edificj di proprietà provinciale e degli archivj amministrativi della provincia.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in quest'articolo le sanzioni di cui nell'articolo 146.

Art. 173. — Alle spese provinciali, in causa d'insufficienza delle rendite e delle

entrate ordinarie, si supplirà con centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Art. 174. — Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese: — 1.° Per gli stipendi degl'impiegati dell'amministrazione della provincia e pel suo ufficio; — 2.° Per la sistemazione e manutenzione dei ponti e delle strade provinciali; — 3.° Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi; — 4.° Per la costruzione e il mantenimento di porti e fari, e per altri servizi marittimi in conformità delle leggi; — 5.° Per la pubblica istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il governo a ciò autorizzato da leggi speciali; — 6.° Per l'accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma; — 7.° Per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia; — 8.° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti; — 9.° Pel contributo alle spese consortili; — 10.° Pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia; — 11.° Pel pagamento dei debiti esigibili; — 12.° Per le spese relative all'ispezione delle scuole elementari; — 13.° Per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a carico dello Stato in forza dell'art. 365 della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica; — 14.° Per gli uffici di prefettura e sottoprefettura e relativa mobilia; — 15.° Per l'alloggio e mobilia dei prefetti e sottoprefetti; E generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del regno a carico della provincia.

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale (regol. art. 89, 90, 91, 92, 93, 94).

Art. 175. — Il consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 176. — Delibera a termine delle leggi: — 1.° Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei comuni, e sulle designazioni dei capiluoghi; — 2.° Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia; — 3.° Sulla direzione delle nuove strade consortili; — 4.° Sullo stabilimento dei consorzi; — 5.° Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi; e generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal prefetto.

Art. 177. — Può delegare uno o più de' suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia o dei suoi circondari.

Art. 178. — Può anche demandare ad uno o più de' suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

Capo III. — *Della deputazione provinciale.*

Art. 179. — La deputazione provinciale è composta del prefetto che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di *dieci* nelle provincie la cui popolazione eccede i 600 mila abitanti; — Di *otto* in quelle di oltre 300,000 abitanti; — Di *sei* nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di *quattro* nelle provincie eccedenti e 600,000 anime, e di *due* nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinarj assenti o legittimamente impediti (regol. art. 75).

Art. 180. — La deputazione provinciale: — 1.° Rappresenta il consiglio nell'intervallo delle sue riunioni; — 2.° Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o da più dei suoi componenti; — 3.° Prepara i bilanci delle entrate e delle spese; — 4.° Sospende gl'impiegati degli uffici e stabilimenti provinciali, rendendone conto al consiglio; — 5.° Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia: — 6.° Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del consiglio; — 7.° Delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno di un articolo ad altro d'una stessa categoria; — 8.° Fa gli atti conservatorj de' diritti della provincia; — 9.° In caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al consiglio riferendone al medesimo nella prima adunanza; — 10.° Compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio provinciale; — 11.° Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione; — 12.° Esercita verso i comuni; i consorzi e le opere pie, le attribuzioni che le sono dalla legge affidate; — 13.° Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative alla amministrazione della provincia, e sottoporla tanto al governo che al consiglio provinciale, colle forme che saranno determinate da regolamenti generali; — 14.° Dovrà dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto (regol. art. 79 e 80).

Art. 181. — Il prefetto come presidente della deputazione provinciale: — 1.° Rappresenta la provincia in giudizio; — 2.° Procede per le contravvenzioni al regolamenti provinciali in conformità degli articoli 147, 148 e 149; — 3.° Firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale; — 4.° Ha la sorveglianza degli uffici e degli impiegati provinciali; — 5.° Assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della deputazione provinciale da lui delegato; — 6.° Firma i mandati col concorso d'un altro membro della deputazione provinciale (regol. art. 76, 77, 78).

Art. 182. — In caso d'impedimento il prefetto potrà farsi rappresentare presso la deputazione provinciale da un consigliere di prefettura.

Art. 183. — Non possono essere eletti a far parte della deputazione provinciale: — 1.° Gli stipendiati dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella provincia; — 2.° Gli appaltatori d'opere che si eseguiscono per conto delle provincie, dei comuni o degli istituti predetti, e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative; — 3.° I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 27.

Art. 184. — Quando un sindaco o consigliere comunale, od un membro dell'amministrazione degli istituti menzionati nell'articolo precedente sia contemporaneamente membro della deputazione provinciale, egli non potrà ne votare, ne intervenire alle adunanze quando si tratti degli affari del comune o dell'istituto alla cui amministrazione appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano od avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della deputazione provinciale.

Art. 185. — Per la validità delle deliberazioni della deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggiorità dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggiorità assoluta dei votanti.

Art. 186. — La deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 187. — I componenti la deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno. Sono sempre rieleggibili.

Art. 188. — Se un membro della deputazione non interviene alle sedute per un

mese senza aver ottenuto congedo dalla medesima è dichiarato dimissionario (regolamento art. 81).

Art. 189. — Cessa la qualità di membro della deputazione quando si verifichi alcuno degl' impedimenti indicati nell'art. 183.

Capo IV.

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione provinciale.

Art. 190. — I processi verbali delle deliberazioni dei consigli sono dal presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto dà ad esso immediato riscontro del ricevimento (regol. art. 82).

Art. 191. — Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del consiglio, se sono conformi alla legge.

Art. 192. — Le deliberazioni divengono esecutive se il prefetto non le avrà annullate per alcuno di tali motivi nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali, e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

Però l'approvazione del prefetto sarà necessaria alla validità delle deliberazioni dei consigli provinciali, quando riflettano atti della natura di quelli a cui si riferiscono gli art. 137 e 138. Contro le deliberazioni dei consigli provinciali che ne aumentino l'imposta avranno facoltà di ricorrere al prefetto i comuni che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte alle provincie (regol. art. 83).

Art. 193. — L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal prefetto, sentito il consiglio di prefettura.

Contro queste decisioni è aperto ricorso al ministro dell'interno il quale provvede con decreto reale, udito il consiglio di Stato.

Art. 194. — Sono sottoposte all'approvazione del prefetto, previo parere del consiglio di prefettura, le deliberazioni che vincolino i bilanci provinciali per più di cinque esercizi, e quelle relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia.

Art. 195. — Le deliberazioni dei consigli provinciali che porteranno modificazioni nell' andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, dovranno essere approvate dal ministero dei lavori pubblici, previo parere del consiglio superiore.

Capo V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

Art. 196. — Il consiglio provinciale avrà impiegati proprî.

I capi di servizio saranno nominati dal consiglio provinciale, gli altri dalla deputazione.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dal consiglio provinciale a termini dell'art. 154 farà parte del bilancio provinciale (regol. art. 95).

Art. 197. — Il conto del tesoriere provinciale è approvato dal consiglio di prefettura salvo ricorso alla corte dei conti.

Art. 198. — Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e pei contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni negli articoli 124 e 128 della presente legge.

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire 3000 (regol. art. 96).

Art. 199. — Le sedute del consiglio provinciale saranno pubbliche.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questione di persone (regolamento art. 97).

Art. 200. — Gli atti dei consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

Art. 201. — In caso di scioglimento del consiglio provinciale, il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, eserciterà le attribuzioni dalla legge affidate alla deputazione provinciale per la amministrazione della provincia, e per la tutela dei comuni e delle cause pie (regol. art. 98).

TITOLO IV.

Disposizioni comuni all'amministrazione comunale e provinciale.

Art. 202. — I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione desunte dal censimento ufficiale, non si sono mantenute per un quinquennio.

La legge esige un quinquennio per avere la sicurezza che lo stato di mutazione è stabile e non causato da mera accidentalità. In caso contrario ad ogni tratto di tempo si dovrebbero riformare le rappresentanze municipali.

Giova avvertire che in caso di mutamento di rappresentanza il consiglio vien disciolto, e si passa all'integrale riforma dello stesso. L'integrale riforma del consiglio, per tacere di altre ragioni, è imperiosamente richiesto pel mantenimento della norma del sorteggio e dell'anzianità di cui nell'articolo seguente.

Art. 203. — I consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte

Egualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della giunta municipale e della deputazione provinciale nel primo anno.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della giunta e della deputazione.

Saranno estratti a sorte i consiglieri che, oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi, ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

La rinnovazione di un quinto dei consiglieri è voluta da due importanti ragioni che sono: - 1.° Per dar adito agli elettori di scartare quei consiglieri che sono incapaci di adempire ai loro doveri o li trascurano; - 2.° Per facilitare l'entrata nel consiglio di altri migliori citta-

dini e così anche presentare occasione a chiunque eleggibile, di adde strarsi nel maneggio delle cose municipali.

Per la perfetta osservanza dell'articolo 203 è bene tener presente che nei primi quattro anni, in cui la scadenza dei consiglieri è determinata dalla sorte, vanno imputati nel quinto anche quelli che per morte o rinuncia o per dimissione cessarono dalla loro carica, mentre negli anni successivi vanno aggiunti oltre al quinto. Tale metodo sembra apparentemente contrario all'ultimo capoverso dell'art. 203, ma ove bene si rifletta si vede che i consiglieri che vengono a mancare nell'anno e che quel capoverso vuole che si abbiano ad imputare nel quinto, non sono che quelli i quali nell'anno stesso sarebbero ugualmente scaduti per anzianità (regol. art. 99 e 100).

Art. 204. — Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri (regol. art. 101).

Art. 205. — Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in uffizio sino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Art. 206. — Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.

A parità di voti s'intende eletto o si avrà per anziano il maggiore d'età.

L'anzianità non è determinata dall'età, ma dall'epoca della nomina e dal numero dei voti riportati. Infatti quegli che è da tempo in carica e riportò maggior numero di voti si deve ritenere che goda maggior fiducia degli altri, e quindi gli va accordata la prevalenza.

Art. 207. — Chi surroga funzionarj anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 208. — La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 27.

La decadenza di un consigliere, deve in primo grado essere pronunciata dal consiglio comunale e in secondo grado dalla deputazione provinciale. In onta al disposto dell'art. 102 del regolamento si fece viva questione da taluni nel senso, che trattandosi di *incapacità* a continuare nella carica di consigliere, la decadenza dovrebbe essere pronunciata dalla corte d'appello in consonanza all'art. 75 della legge. Oggigiorno la giurisprudenza è spiegata nel senso che la deputazione provinciale abbia sempre a pronunciarsi, salvo il ricorso in via amministrativa o giudiziaria a seconda dei casi (regol. art. 102).

Art. 209. — I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria del consiglio, che ha luogo dopo l'elezione.

La disposizione di questo articolo è assoluta e non ammette distinzione tra gli eletti per la ordinaria scadenza dei consiglieri o quelli

che surrogano consiglieri anzitempo scaduti. Epperò tutti questi nuovi eletti non possono prender parte alle adunanze straordinarie che fossero tenute prima della sessione ordinaria d'autunno.

Art. 210. — Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai consigli provinciali di decretare in favore dei membri della deputazione non residenti nel capoluogo della provincia delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Per nessuna ragione, a meno che si tratti di rimborso di spese forzose, puossi dar compenso ad un consigliere, e nemmeno al sindaco, tranne che si tratti di compenso per indennità di spese. Epperò essendo le cariche di consigliere e di sindaco puramente onorifiche, non avvi dubbio che si possa rinunciarvi, e che la rinuncia va accetata (regol. art. 103).

Art. 211. — Chi presiede l'adunanza dei consigli creati colla presente legge è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e disciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sottoprefetto se si tratta di consiglio comunale o di giunta municipale, ed al ministro dell'interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne lo arresto.

Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso.

Ove un sindaco non potesse presenziare l'adunanza di un consiglio, la presidenza dovrebbe essere assunta da colui che fa le sue veci a sensi dell'art. 108. Il consiglio adunque non potrebbe delegare a presidente altra persona diversa da quella menzionata nel detto articolo.

Art. 212. — I consigli votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

Il voto segreto è richiesto sempre dal principio di libertà cioè per lasciare che ogni individuo che vota e che nello stesso tempo è timido ed ha riguardi personali, possa manifestare la sua opinione senza pericolo che venga conosciuta o palesata a quello a cui forse riuscirebbe di pregiudizio.

La legge comunale stabilendo che la votazione si abbia a fare a suffragi segreti, quando riflette persone, non dà norme esplicite al riguardo. Epperò si avverta che due sono i modi di votazione praticabili, cioè, o votando simultaneamente sopra tutti i candidati concorrenti e dando con scheda segreta il voto a quello che si preferisce, ovvero votando individualmente per ciascun concorrente a palle o schede segrete, e così successivamente ripetendo l'operazione per ciascuno. Tra questi due modi sembra più conforme allo spirito della legge e all'intenzione del legislatore che debba addottarsi quello della votazione simultanea fra tutti i candidati, essendo il più atto a far meglio conoscere quale sia il candidato scelto con preferenza dalla maggioranza dei votanti e che presenta minori inconvenienti. In questo proposito della votazione è bene rimarcare che fra due o più proposte, votata una, resta necessariamente esclusa l'altra o le altre.

Sono questioni di persona quelle che si riferiscono alle qualità, capacità e meriti personali.

Finalmente non si dimentichi, che le questioni di persona presentano tre caratteristiche distinzioni, quali sono: - 1.° Che vanno sempre trattate in seduta privata; - 2.° Che la votazione deve essere segreta - 3.° Che le decisioni devono essere stese in verbale separato (regol. articolo 104).

Art. 213. — Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessarj per poter esser esaminata.

Posto a confronto questo articolo cogli articoli 80 e 214 si vede chiaro che nelle adunanze *straordinarie* non si può assolutamente trattare un oggetto che non sia stato specificato nella lettera d'invito.

La prescrizione del deposito di ventiquattro ore di una proposta prima che venga trattata è saggia e opportuna nel senso che ciascun consigliere possa prenderne visione per discuterla e deciderla con cognizione di causa, e tanto più per il riflesso che nelle tornate periodiche vi sono molti oggetti a trattarsi, e tra questi ve ne possono essere alcuni che non sieno nemmeno designati sulla lettera d'invito.

Art. 214. — I consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Nel caso di adunanze straordinarie, trattandosi in massima di un solo, o pochi oggetti e d'urgenza, non è prescritto il deposito delle ventiquattro ore, ma è però prescritto che non si possa trattare oggetto diverso da quello accennato dalla lettera d'invito.

Art. 215. — Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

La disposizione di questo articolo è coerente a quella sancita dall'art. 210. Infatti essendo la carica di consigliere semplicemente onorifica, devesi escludere ogni idea di comando.

Art. 216. — L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai consigli spetta indistintamente all'autorità governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 217. — I consigli possono incaricare uno o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini, od esame speciale.

La facoltà accordata ai consigli da questo articolo si risolve nella nomina della così detta *commissione d'inchiesta*. Questa commissione in seguito alle pratiche che avrà creduto di attivare, riferisce al consiglio sugli incarichi avuti suggerendo i provvedimenti o le misure da addottarsi (vedasi art. 228 della legge).

Art. 218. — Il ministro dell'interno può intervenire personalmente a tutti i consigli senza votare.

Art. 219. — I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

I comuni e le provincie facendo parte della grande famiglia, quale si è la nazione, devono prestarsi gratuitamente a ciò che è necessario al benessere generale. Anche il segretario comunale, qualora in forza di legge gli venisse dato un incarico, non ha diritto di pretendere dal comune alcuna retribuzione.

Art. 220. — I consigli che omettono di deliberare sovra proposte dell'autorità governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

Questo articolo quantunque contrario all'assioma legale « *che chi tace dice niente* » ciò nullameno fu dettato dall'opportunità di avere un corso regolare negli affari, ritenendo appunto come assenziente quel consiglio il quale non volesse trattarli. Si avverta però che l'assenso non si potrà ritenere per accordato se non quando sia stato dato invano uno speciale eccitamento alla trattazione della proposta.

Per analogia un tale disposto di legge dovrebbe applicarsi anche alle deliberazioni delle giunte municipali (regol. art. 85, 86, 87 e 88).

Art. 221. — Le deliberazioni dei consigli importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca e della modificazione.

La disposizione di questo articolo fu dettata allo scopo di togliere le confusioni che potrebbero facilmente nascere quando si ommettesse di richiamare quegli atti che si vogliono modificare o revocare.

Epperò la facoltà che hanno i consigli comunali di revocare le loro precedenti deliberazioni, non li abilita a dichiarare di nium effetto i loro precedenti deliberati, in quanto riguardino diritti già acquisiti da terzi.

Art. 222. — I consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prender parte direttamente o indirettamente in servizj, esazioni di diritti, somministranze ed appalti d'opere nell'interesse del comune o della provincia alla cui amministrazione appartengono.

La disposizione dell'art. 222 esige che quando si tratta di conferire un impiego, pel quale si procedesse separatamente e successivamente alla votazione sopra vari candidati, i congiunti di alcuni fra i detti candidati debbano astenersi dal votare non solamente quando è quistione pel loro congiunto, ma anche per gli altri candidati; e ciò è giusto, perchè il voto contrario a questi ultimi si risolve implicitamente in un voto favorevole pei congiunti.

Questo articolo par sancito per non mettere in urto l'interesse della pubblica amministrazione coll'interesse privato, e per tôrre il consigliere dal pericolo di votare a danno della pubblica cosa in vista del proprio vantaggio od interesse.

Per determinare i gradi di parentela si riportano quì le disposizioni del codice che vi si riferiscono.

« Art. 48. — La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite ».

« Art. 49. — La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle generazioni ».

« Ciascuna generazione forma un grado ».

« Art. 50. — La serie dei gradi forma la linea. È linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l'una dall'altra; è linea collaterale la serie dei gradi tra le persone che hanno uno stipite comune senza discendere le une dalle altre. La linea retta si distingue in discendente ed ascendente. La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono; la seconda lega una persona a coloro dai quali essa discende ».

« Art. 51. — Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune, e da questo discendendo all'altro parente, non compreso parimente lo stipite ».

« Art. 52. — L'affinità è il vincolo fra un conjuge e i parenti dell'altro conjuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole del conjuge dal quale deriva, salvochè per alcuni effetti nei casi specialmente determinati dalla legge ».

Art. 223. — Terminate le votazioni, il presidente coll'assistenza di due consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggiorità assoluta dei votanti.

Per analogia dell'art. 47 del regolamento comunale, la giurisprudenza pratica ha adottato la massima che quando un candidato non abbia riportato la maggioranza assoluta di voti, il consiglio abbia a procedere al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Ove si avesse una parità di voti alcuni sostengono che si potrebbe per analogia applicare la norma dell'art. 206. Qualora però si trattasse di una proposta che non si riferisce a nomina di persona, se i voti si dividessero in giusta metà, si dovrebbe ritenere per rigettata la proposta, appunto perchè non ottenne la maggiorità assoluta che era necessaria per approvarla.

Art. 224. — I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero de'voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

I processi possono essere stesi in forma *ordinaria* e *parlamentare*. Dicesi *ordinaria* quella forma in cui si riporta in terza persona e in succinto il discorso dell'oratore. Dicesi *parlamentare* quella in cui si riporta il discorso in persona prima e parola per parola. In massima si usa la forma ordinaria, adempiendosi sufficientemente con ciò a quanto esige la legge.

Art. 225. — Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Quantunque ogni consigliere abbia diritto di far constare nel verbale del proprio voto e dei motivi del medesimo, ciò nullameno la pratica giurisprudenza amministrativa ebbe a ritenere che non si possa obbligare il segretario a trascrivere nel verbale le lunghe parlate o i discorsi che venissero fatti da taluno dei consiglieri.

In merito al surriferito art. 225 si fece questione se un consigliere possa far constare del proprio voto nel verbale delle deliberazioni a voti segreti. E la questione ebbe a ritenersi sciolta in senso negativo per la considerazione che in caso diverso la prescrizione dell'art. 212 perderebbe ogni valore poichè facendo palesi i nomi dei consiglieri che votarono in un senso, restano pure scoperti gli altri che votarono in senso contrario. E così per questo principio si deve ritenere che il segretario comunale, ove gli venga fatta richiesta a sensi dell'articolo 90 di copia delle deliberazioni concernenti questioni di persona, abbia a darne l'estratto o il semplice deliberato, qualora dal contesto dell'intero verbale avessero ad emergere le opinioni dei diversi consiglieri.

Art. 226. — I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

La firma del segretario in questa legge è obbligatoria soltanto in forza di questo articolo e dell'art. 124 in cui si accenna al mandato.

Non è necessario che il verbale sia letto nella medesima seduta alla quale si riferisce e soddisfa al voto dell'art. 224 della legge comunale la lettura fatta in un'adunanza posteriore. Epperò sarà un atto prudente del segretario quello di fare ogni sforzo di stendere il verbale al momento dell'adunanza, onde praticarne la lettura, e ritirarne le firme, ovviando così all'inconveniente che potrebbe succedere qualora per un motivo qualunque, non si potessero più ritirare le firme.

È inutile avvertire che il verbale di un consiglio comunale veste il carattere di atto pubblico, e per conseguenza non è attendibile qualunque affermazione contraria a ciò che in esso si contiene, salvo che in esso si rilevasse un' eccezione di falso.

Un processo verbale quantunque steso da una persona che non sia il segretario, nè da uno dei membri del consiglio comunale, secondo che prescrive l'art. 42 del regolamento comunale, non può intaccarsi di nullità, a sensi dell'art. 27, giacchè si tratterebbe tutt'alpiù di una violazione di regolamento e non di legge. Una massima diversa sarebbe eziandio affatto dannosa all'andamento della gestione comunale, giacchè spesse volte non trovandosi persone atte a fungere da segretario, si verrebbe ad impedire che un consiglio prenda deliberazioni assolutamente necessarie.

Art. 227. — Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

La disposizione di questo articolo è in armonia coll'art. 121; e spetta al prefetto, sentito il consiglio di prefettura, l'annullamento di un verbale. Se egli omette di pronunciare la nullità, può in ogni tempo pronunciarla il governo del Re pei titoli indicati in questo articolo.

La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto in più occasioni che sieno nulle di pieno diritto le deliberazioni attinenti alla politica che fossero prese dalle rappresentanze comunali o provinciali, perchè oltrepasserebbero le loro attribuzioni. Così anche il titolo di cittadinanza meramente *onorifico* che si dasse ad una persona, sarebbe soggetto a nullità, qualora vestisse il carattere politico, potendo soltanto concedersi dal comune, per interessi morali o materiali riflettenti il comune stesso.

In merito a questo articolo avvi a tener presente la massima generale addottata da diverse decisioni che non sono da annullarsi d'ufficio quelle deliberazioni che, sebbene contrarie alla legge, furono eseguite da molto tempo, e che dal loro annullamento non fosse per derivare alcun vantaggio (vedasi art. 136 della legge).

Art. 228. — Possono i consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

In questo articolo è accordata al consiglio una facoltà maggiore di quella di cui nell' art. 217 inquantochè ivi si accenna a semplici incarichi, e qui alla facoltà di vincolare la rappresentanza comunale.

In onta all'estesa dizione del surriferito articolo, si ebbe a ritenere più volte e dal consiglio di Stato e dalla pratica giurisprudenza amministrativa che il consiglio non possa delegare ad altri la nomina degli impiegati.

Art. 229. — Sarà sempre necessario il consenso dei consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongono eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori responsabili in proprio.

La legge esige il consenso dei consigli e non di delegati speciali, quando si tratta di eseguire le opere sopra accennate, perchè queste interessando la sicurezza e la solidità delle costruzioni a cui si riferiscono e che possono perdurare fino ad epoche lontane, portano seco una seria responsabilità che non deve essere sotto nessun aspetto declinata dal consiglio.

Art. 230. — La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci dovrà colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette.

Riguardo ai bilanci vedasi il presente testo là ove appunto si tratta questa materia.

La sovrimposta ai tributi diretti può caricarsi alla fondiaria ed ai fabbricati. Sulla tassa di ricchezza mobile non si può mettere sovrimposta veruna. Sul dazio consumo governativo si può caricare una sovrimposta sino alla misura del 50 per cento, e sulla fondiaria e fabbricati si può mettere una sovrimposta, pari all'imposta governativa, cioè il cento per cento.

Art. 231. — Ove un consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del consiglio di Stato.

Questo articolo fu sanzionato allo scopo di metter freno alle possibili usurpazioni del potere esecutivo contro le facoltà delle rappresentanze civiche. La disposizione del predetto articolo va intesa in senso esteso e generale, cioè per tutti quei casi nei quali sono violate con un atto qualunque dell'autorità le attribuzioni di un consi-

glio, e non venga indicato un mezzo gerarchico per rimediarvi. Si avverta che il diritto di reclamo è dato al consiglio, e per conseguenza la giunta non potrebbe per propria iniziativa inoltrare un ricorso al Re se non avesse un incarico speciale dal consiglio stesso.

Vedansi gli art. 143 e 251 di questa legge.

Art. 232. — Ove malgrado la convocazione dei consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

A proposito di quanto è stabitito in questo articolo è bene richiamare gli art. 142 e 145, osservandosi che ove manchi la giunta a sensi dell'art. 142, deve provvedere la deputazione provinciale, che ove manchi chi è preposto all'ufficio comunale, cioè il sindaco, o il segretario, provvede il prefetto colla spedizione in luogo di un commissario, e che ove manchi il consiglio, provvede il prefetto con quei mezzi e modi che crederà del caso, ed anche col proporre al Re lo scioglimento del consiglio stesso (art. 235 della presente legge).

Art. 233. — L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei consigli a termini degli articoli precedenti non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Se questo articolo stabilisse diversamente, verrebbe implicitamente a spogliare il consiglio comunale o provinciale dei propri poteri. E pertanto l'autorità superiore deve approvare o annullare, ma non modificare o rettificare i loro deliberati (regol. art. 108).

Art. 234. — I membri delle amministrazioni ed uffici provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'autorità giudiziaria dietro richiesta del prefetto e sottoprefetto, procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Art. 235. — Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può disciogliere i consigli provinciali e comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi (vedasi l'art. 151 della presente legge).

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 236. — La presente legge andrà in vigore col giorno 1.° luglio 1865. Però le nuove spese obbligatorie per le provincie e pei comuni comincieranno ad essere a loro carico a partire dal 1.° gennaio 1866, eccetto quelle che riguardano l'istruzione pubblica, le quali passeranno a carico delle provincie e dei comuni a partire dal nuovo anno scolastico.

Queste spese non passeranno alle provincie se non quando sia approvata una legge speciale, che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle provincie.

Art. 237. — Fino a che non sia approvata una legge, che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale le spese per il mantenimento degli esposti a datare dal 1.° gennaio 1866 saranno a carico dei comuni e delle provincie in quella proporzione che verrà determinata da decreto reale sentiti previamente i consigli provinciali e il consiglio di Stato.

Art. 238. — Per la Toscana si eseguiranno le seguenti operazioni preparatorie per le elezioni comunali e provinciali.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge le attuali amministrazioni comunali formeranno le liste elettorali in conformità della presente legge, e le pubblicheranno.

Per questa prima volta le liste non saranno soggette ad altro esame tranne quello del prefetto.

Questi le approverà e ne ordinerà la nuova pubblicazione.

Contro le liste così approvate non è ammesso altro ricorso tranne quello alla corte d'appello, a termini dell'art. 39.

Successivamente nei giorni che verranno fissati dall'autorità governativa si procederà alle elezioni dei consiglieri provinciali e comunali, osservando le norme fissate dalla presente legge.

Il risultato delle elezioni sarà pei consiglieri provinciali e comunali proclamato rispettivamente dal prefetto o dai sottoprefetto.

Tosto che siano terminate e proclamate le dette elezioni, saranno convocati i nuovi consigli comunali e provinciali al solo fine di eleggere rispettivamente le giunte municipali e le deputazioni provinciali, e saranno nominati i nuovi sindaci

Seguite le elezioni delle deputazioni provinciali e delle giunte municipali, e le nomine dei sindaci, le nuove amministrazioni entreranno in ufficio col 1.° luglio del corrente anno.

Le attuali amministrazioni continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti loro affidati dalle leggi fino a che le nuove amministrazioni non siano entrate in ufficio.

Art. 239. — I conti delle amministrazioni comunali e provinciali e degli istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto dalla legge presente.

Art. 240. — Nei primi due anni dalla elezione generale dello Stato, l'estrazione di cui all'art. 203, non si estenderà alla persona del sindaco.

Art. 241. — Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

Art. 242. — Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del regno, in esecuzione degli art. 234, 235, 236, 237, 238, 239 e 240 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, saranno condotte a compimento in conformità di quelle disposizioni.

Art. 243. — Diverranno comunali e provinciali gl'istituti o stabilimenti attualmente, a carico dello Stato che provvedano a spese obbligatorie a termini della presente legge. Un decreto reale dichiarerà quali siano questi istituti.

Art. 244. — I funzionarj e salariati governativi, addetti alle prefetture, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, ai servizj stradali e ad ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per decreti reali, sentiti i consigli provinciali.

Art. 245. — I funzionarj e salariati che in virtù dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Art. 246. — Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendj che lo Stato e la provincia abbia corrisposto all'impiegato.

Art. 247. — Nel caso di soppressione d'impiego, o di riduzione di ruoli all'atto del passaggio degli impiegati dello Stato alla provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di legge.

Art. 248. — Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Art. 249. — Nel caso di destituzione, le autorità provinciali dovranno riferirne al ministro, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio; e soltanto coll'approvazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Art. 250. — È limitato a cinque anni l'esercizio della facoltà accordata al governo del Re di decretare l'unione di più comuni o la disaggregazione delle loro frazioni secondo le disposizioni degli art. 13, 14, 15 e 16 della presente legge.

Art. 251. — A meno che non sia diversamente stabilito pei singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

Art. 252. — Col 1.° luglio 1865 cesseranno d'aver vigore le leggi anteriori sulle amministrazioni provinciali e comunali e sulla disponibilità dei beni delle provincie e dei comuni. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto colle dette amministrazioni in quanto non sono contrarie alla presente legge (regolamento art. 109, 110, 111, 112 e 113).

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale

annessa a quella del 20 *marzo* 1865

N. 2248, ALLEGATO A.

e approvato con R. Decreto 8 *giugno* 1865, *n.* 2321.

TITOLO PRIMO

Dei prefetti, dei sottoprefetti e dei loro uffici.

Art. 1. — Il prefetto provvede al buon andamento degli uffici e dei servizi pubblici commessi alla sua direzione ed a quella dei funzionari da lui dipendenti.

Sorveglia i funzionari ed agenti addetti indistintamente ai servizi dello Stato, proponendo ai rispettivi ministeri quei provvedimenti che reputerà opportuni nell'interesse del servizio.

Mantiene la disciplina negli uffici e l'osservanza delle norme generali relative ai congedi ordinari e straordinari, non che all'orario negli uffici da lui direttamente dipendenti, per modo che il tempo utile al lavoro non possa essere minore di sette ore, e veglia perchè sia osservata la più scrupolosa riservatezza nella trattazione degli affari.

Fa in novembre d'ogni anno una relazione al ministero dell'interno sulle condizioni generali della provincia e dei suoi corpi morali. Tale relazione deve versare per sommi capi sugli oggetti seguenti: — 1.° condizione economica dei comuni; — 2.° regolarità delle elezioni e frequenza degli elettori; — 3.° guardia nazionale e sul modo con cui è fatto quel servizio; — 4.° condizioni economiche e morali degli Istituti di beneficenza; — 5.° condizioni della sanità pubblica e dei cimiteri; — 6.° sicurezza pubblica e mendicità; — 7.° apertura di nuove strade e manutenzione di quelle esistenti; — 8.° istruzione pubblica; — 9.° industria in generale, notando se gli stabilimenti e le fabbriche industriali si trovino in via d'aumento o di diminuzione; — 10.° condizioni morali ed economiche in genere delle popolazioni, delle città, terre e campagne, paragonate a quelle dell'anno precedente, e confronto sulla più o meno facile riscossione delle imposte; — 11.° tutte quelle altre materie che esser possono ulteriormente indicate dal ministero dell'interno.

Art. 2. — Il prefetto provvede alla pubblicazione degli atti del governo in conformità del prescritto dalla legge.

Deve inoltre pubblicare un bollettino della prefettura per la diramazione nella provincia di tutte le circolari e di altri provvedimenti direttivi del suo ufficio.

Art. 3. — Quando il prefetto riconosce la necessità di chiedere l'intervento della forza armata deve rivolgersi all'autorità militare superiore del luogo, la quale è in obbligo di deferire alla richiesta salvo il caso di giustificata impossibilità.

Nei casi d'urgenza può il prefetto, come autorità di sicurezza pubblica, richiedere per mezzo di ufficiali di sicurezza pubblica muniti del distintivo prescritto dalla legge l'assistenza della forza armata cioè della regia truppa alle caserme ed al corpi di guardia.

Art. 4. — Il consigliere destinato a far le veci di prefetto in caso di vacanza o di assenza, non può, salvo il caso di manifesta urgenza, recare innovazioni agli ordini di servizio interno da esso stabiliti.

Art. 5. — Nei pareri del consiglio di prefettura si dovrà indicare il nome dei consiglieri presenti e del relatore.

Art. 6. — Il prefetto può assegnare a ciascun consigliere la direzione di uno speciale servizio amministrativo.

Art. 7. — Il segretario capo della prefettura dipende immediatamente dal prefetto; sorveglia la registrazione e la spedizione degli affari; ordina l'archivio, tiene l'amministrazione economica dell'ufficio; certifica le copie degli atti emanati dal prefetto, roga i contratti e gli atti d'incanti; e cura l'esecuzione delle norme che l'ufficio riceve dai superiori dicasteri per l'istruttoria esterna degli affari.

Ai segretari delle sottoprefetture incombono gli stessi obblighi nella sfera della loro azione.

Art. 8. — Ogni ufficio di prefettura è ripartito in quattro divisioni;

La 1.ª divisione comprende la segreteria e attende al servizio occorrente presso il consiglio di prefettura, e la deputazione provinciale negli affari, in cui questa è chiamata ad esercitare l'autorità tutoria, inscrivendo in apposito registro le relative deliberazioni;

La divisione 2.ª comprende l'amministrazione dei corpi morali;

La divisione 3.ª tratta gli affari relativi alla sicurezza pubblica, al servizio militare, alla leva ed alla sanità pubblica;

La divisione 4.ª si occupa dell'amministrazione governativa, della contabilità, delle contribuzioni ed in genere degli affari non attribuiti alle altre.

Art. 9. — Il prefetto ha facoltà di suddividere ancora per sezioni gli uffici suddetti in quel modo che crede più utile per la pronta spedizione degli affari.

Nelle sottoprefetture deve osservarsi un metodo per quanto è possibile conforme a quello stabilito nella prefettura.

Art. 10. — Per la registrazione degli atti presentati all'ufficio di prefettura o di sottoprefettura si avrà un registro di protocollo generale in cui vengano inscritti gli atti tutti e le note sì all'arrivo che alla partenza, con una sommaria analisi dei medesimi.

Sarà tenuto giornalmente in corrente un indice alfabetico per la ricerca degli incartamenti sia nei registri precedentemente indicati, che nell'archivio.

Per la forma di questi registri e così per la tenuta di quegli altri che possono occorrere e specialmente dei copia-lettere e copia-decreti, saranno date speciali istruzioni dal ministero.

Il prefetto può sempre prescrivere la formazione di altri registri, quando li giudichi necessari od opportuni.

Art. 11. — Nel primo e nel sedicesimo giorno d'ogni mese, l'impiegato incaricato della

tenuta del registro di protocollo deve presentare al prefetto od al sottoprefetto rispettivamente un elenco degli affari registrati da più di 15 giorni, ai quali non si fosse dato corso.

Art. 12. — Ogni prefettura e sottoprefettura ha due archivi: *generale* o di deposito, che comprende gli incartamenti ultimati da tre anni; *corrente*, che comprende tutti gli altri.

Nell'archivio gli incartamenti debbono essere ripartiti in serie ed in categorie.

Due sono le serie: — quella degli affari generali; — quella degli affari speciali dei corpi morali.

Ogni serie si suddivide in diverse categorie.

Particolari istruzioni emaneranno dal ministero dell'interno per la tenuta dell'archivio.

Art. 13. — Per l'archivio generale la classificazione delle carte giusta il metodo prescritto nell'articolo precedente non comprende che gli affari ultimati nel periodo decorso dalla prima attivazione nelle rispettive provincie della legge 23 ottobre 1859 n.° 3702, sino a tutto l'anno 1862.

Gli affari ultimati antecedentemente all'indicato periodo, conserveranno le classificazioni stabilite dagli ordini preesistenti.

Nelle province toscane il periodo anzidetto s'intenderà aver avuto principio colla attivazione del regolamento comunale ivi pubblicato il 31 dicembre 1859, e del regolamento sui consigli distrettuali e compartimentali del 14 febbraio 1860.

Art. 14. — Entro mesi tre dall'attivazione del presente regolamento, i prefetti e sottoprefetti debbono ordinare i loro uffici nel modo superiormente prescritto e far procedere entro un anno ad un regolare inventario dell'archivio generale, compilandone due originali firmati da essi e dal segretario dell'ufficio per il rispettivo loro uso.

Nell' inventario debbonsi indicare complessivamente, cioè per categorie, gli affari compresi nella serie degli affari generali e singolarmente cioè per fascicoli o cartelle gli affari speciali dei singoli corpi morali.

Uno di questi originali dev'essere comunicato al ministero dell'interno che lo rinvia munito del visto del ministro.

Nello stesso modo si procede alla rettifica dell'inventario dell'archivio generale ogniqualvolta occorre di aggiungervi o di estrarne carte.

Art. 15. — Il segretario della prefettura o sottoprefettura è responsabile della regolare tenuta degli archivi, non che della conservazione e classificazione delle leggi, dei regolamenti generali, delle circolari, istruzioni ed altri stampati che vengono distribuiti dai superiori dicasteri o dagli uffici e direzioni locali.

Deve tenerne un esatto inventario e, cessando dalle sue funzioni, darne caricamento al suo successore od a chi per esso.

Art. 16. — I sottoprefetti debbono, un mese prima dell'apertura della sessione ordinaria del consiglio provinciale rivolgere al prefetto una relazione generale sulle condizioni e sui bisogni dei rispettivi circondari corredandola di quelle notizie di fatto che stimeranno più acconce a dimostrare la convenienza delle loro proposte.

TITOLO II.

Capo I. — *Del comune, dell'ufficio e del segretario comunale.*

Art. 17. — La facoltà accordata comuni dal § 3 dell'articolo 10 della legge si estende anche al locale della segreteria, purchè per altro vi si tengano sempre distinti i registri e le carte di spettanza di ciascun comune.

Però in ogni sala delle adunanze comunali od in altra contigua vi saranno armadi, separati per ogni comune, muniti di serratura e di chiave pel deposito delle carte.

Questa chiave deve rimanere costantemente presso il segretario, il quale dovrà tener registro delle carte e ne avrà la responsabilità.

Avendo il segretario ordine dal sindaco o dalla giunta per l'estrazione o rimessione di carte, avrà diritto di pretendere che l'ordine gli sia dato in iscritto, e restituirà l'ordine quando siano restituite all'archivio.

Art. 18. — Nessuno può essere nominato segretario comunale nè percepirne lo stipendio, se non giustifica preventivamente:

1.° D'essere maggiore d'età;

2.° Di non essere mai stato condannato a pene criminali o condannato per furto, frode, od attentato al costumi;

3.° Di aver riportato la patente d'idoneità dal prefetto della provincia, in seguito ad esame subito innanzi ad un'apposita commissione composta: — *a*) del prefetto che la presiede personalmente o per mezzo di un consigliere da lui delegato; — *b*) d'un segretario della prefettura e di un segretario comunale, amendue a scelta del prefetto.

Potrà il prefetto, ove lo creda conveniente, incaricare dell'esame stesso, nei circondari che non sono da esso amministrati direttamente, i sottoprefetti assistiti dal segretario della sottoprefettura e da un segretario comunale a loro scelta.

Ciascun membro della suddetta commissione ha voto deliberativo.

Il modo di procedere all'esame e le materie intorno alle quali dovrà versare saranno determinati dal ministero dell'interno per ispeciale istruzione.

L'apertura degli esami, i quali debbono aver luogo almeno una volta all'anno nell'ufficio di prefettura, è annunciata tre mesi prima nel giornale ufficiale della provincia o, in difetto, in quell'altro che vi si pubblica ed a cura dell'ufficio stesso ne sarà data partecipazione a tutti i sindaci della provincia.

Art. 19. — Il segretario è risponsabile d'ogni incombenza che debba essere disimpegnata dall'ufficio comunale.

Esso farà risultare dell'esecuzione data ai lavori che all'ufficio comunale incombono nell'interesse dello Stato, ai termini di leggi o regolamenti generali, mediante l'annua trasmessione al sottoprefetto od al prefetto d'una tabella riassuntiva da compilarsi nell'epoca ed in conformità del modulo n.° 1 annesso al presente regolamento.

Nel caso di ritardo per parte dell'ufficio comunale, tanto nell'esecuzione dei lavori suddetti, quanto per l'invio della tabella sovraccennata, il segretario soggiace senz'altro avviso od eccitamento alla spesa del commissario che il prefetto od il sottoprefetto ai termini dell'art. 145 della legge è in facoltà d'inviare sul luogo per quest'oggetto.

Vi soggiacciono nello stesso modo e cumulativamente col segretario nella rispettiva proporzione che sarà determinata dal prefetto o sottoprefetto gli altri stipendiati addetti all'ufficio comunale, ai quali risultasse imputabile la verificata negligenza o dilazione.

Queste spese sono anticipate dalla cassa del comune, salvo il rimborso per via di ritenute sullo stipendio dei suoi impiegati.

Art. 20. — Nessuna delle carte spettanti all'amministrazione comunale può essere dal segretario estratta od esportata dall'ufficio od archivio comunale, senza un'esplicita autorizzazione del sindaco.

Entro sei mesi dall'attivazione del presente regolamento ogni segretario comunale deve riscontrare se esiste, od in caso contrario rinnovare o compilare l'inventario delle carte esistenti nell'archivio e degli affari già ultimati, e sottoporlo alla vidimazione del sindaco.

Eguale vidimazione devesi procurare ad ogni aggiunta o detrazione menzionata sull'inventario.

Art. 21. — In ogni comune il segretario deve tenere in corrente *almeno* i registri indicati nella tabella n.° 2 annessa al presente regolamento, oltre quelli prescritti da leggi o da regolamenti generali.

Deve inoltre tenere debitamente legati, affogliati e rubricati in ordine cronologico o di numero: — 1.° gli originali delle deliberazioni sì del consiglio che della giunta; — 2.° gli originali delle liste elettorali di ciascun anno approvati dall'autorità competente; — 3.° le leggi e i decreti del regno appartenenti all'edizione ufficiale e il bollettino della prefettura; — 4.° i bilanci o stati presuntivi; — 5.° i conti consuntivi; — 6.° i ruoli dei comunisti tenuti a fare le prestazioni militari; — 7.° i libri od atti relativi al censo o catasto, semprechè per la tenuta di questi libri, e per tutti gli atti relativi, non vi sia uno speciale impiegato; — 8.° gli atti relativi al censimento della popolazione ed alle notizie statistiche; — 9.° le mercuriali periodiche dei cereali e d'altri prodotti nei comuni in cui ha luogo un mercato; — 10.° i verbali di mensile verificazione di cassa, nei comuni ove quest'incombenza non è riserbata agli agenti del ministero delle finanze; — 11.° le carte relative alla leva militare di ciascun anno.

Art. 22. — Entro sei mesi dall'attivazione di questo regolamento ogni comune è in obbligo di far compilare e di tenere nella segreteria comunale: — 1.° l'inventario dei beni stabili posseduti dal comune colle relative testimoniali di Stato, ossia descrizione del loro stato, nonchè dei demani, promiscuità, servitù attive e passive, e d'ogni diritto relativo a beni stabili che possa spettare al medesimo; — 2.° l'inventario dei mobili, dei crediti ed altre attività; — 3.° l'elenco dei debiti ed altre passività, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie; — 4.° l'elenco delle strade comunali e di quelle private soggette a servitù pubblica.

Capo II. — *Delle Elezioni.*

Art. 23. — Il prefetto, pervenuta che sia la lista di cui nell'art. 33 della legge deve sottoporla alla deputazione provinciale per le occorrenti rettificazioni d'ufficio, ancorchè non siansi contro di essa avanzati reclami.

Art. 24. — Delle liste deve tenersi in corrente un apposito registro presso l'ufficio di segreteria addetto alla deputazione provinciale, notandovi, in separate colonne l'arrivo ed il rinvio di ciascuna lista, i reclami presentati col documenti a questi annessi e la decisione della deputazione, il tutto colla specificazione delle rispettive date.

Il prefetto deve curare che la deputazione sia convocata e pronunci le sue decisioni sulle liste e sui reclami nei termini prefissi dalla legge.

Art. 25. — Non si fa luogo alla restituzione del deposito, di cui nell'art. 34 della legge, che sulla presentazione di un estratto della decisione colla quale sia stata fatta ragione al reclamante.

Se il reclamo è rejetto, il prefetto deve ordinare il versamento del deposito nella cassa della congregazione di carità locale alla quale ne dà avviso.

Art. 26. — La convocazione per le elezioni di cui nell'art. 46 della legge non può avere luogo prima che le liste siano state restituite, debitamente approvate, dalla deputazione.

Una copia del relativo manifesto deve, a cura del sindaco, essere trasmessa al prefetto prima della sua pubblicazione.

Se il prefetto non riceve prima del 15 di luglio comunicazione del manifesto, ne riferisce tosto alla deputazione, alla quale spetta di provvedere d'ufficio.

Se però le liste non fossero dalla deputazione approvate prima del 15 luglio, la giunta municipale fa senz'altro pubblicare in detto giorno il manifesto di cui nel paragrafo precedente; ma se, nell'intervallo che decorre da tale pubblicazione fino al giorno delle elezioni non sarà pervenuta al comune la lista debitamente approvata, si procede ugualmente alle elezioni colla scorta della lista dell'anno precedente.

Art. 27. — Nel determinare la maggioranza, di cui nell'art. 47 della legge, debbono computarsi non solo gli elettori, ma eziandio i maschi maggiori d'età godenti dell'esercizio dei diritti civili ed aventi dimora nel comune.

La determinazione della deputazione, di cui nell'articolo suddetto, deve prescrivere contemporaneamente la rinnovazione dell'intiero consiglio comunale, procedendosi all'elezione dei nuovi consiglieri nella forma prescritta dal § 4 dell'articolo suddetto.

Art. 28. — Alle funzioni di segretario definitivo, di cui nel § 2 dell'art. 52 della legge può anche essere chiamata una persona non avente la qualità di elettore od estranea al comune.

Art. 29. — Nei comuni in cui gli elettori sono ripartiti in sezioni, i regi delegati straordinari possono, a mente del paragrafo ultimo dell'art. 151 della legge, affidare le funzioni di presidenti delle sezioni secondarie ad elettori anche appartenenti ad altre sezioni dei comuni medesimi.

Art. 30. — Gli elettori delle frazioni di cui nell'ultimo alinea dell'articolo 47 della legge, votano esclusivamente per la scelta dei consiglieri attribuiti alla frazione cui appartengono, ma possono scegliérli anche fra gli eleggibili delle altre frazioni.

Art. 31. — La presenza di tre membri voluta dall'art. 56 della legge è anche necessaria nell'intervallo tra la prima e la seconda votazione.

Art. 32. — Quando tutti gli elettori di un comune formano una sola adunanza, terminata che sia la votazione, il presidente dell'ufficio pubblica anzitutto il risultato dello scrutinio, cioè i nomi di tutti i candidati che ottennero voti, col rispettivo numero di questi, facendone risultare distintamente nel verbale, e successivamente passa alle operazioni indicate nell'articolo seguente di questo regolamento.

Quando invece gli elettori sono ripartiti in più sezioni, ogni presidente di sezione notifica alla medesima il risultato dello scrutinio. Reca poi il verbale al presidente della prima sezione, il quale, riassunti i diversi scrutini, li rende egualmente pubblici.

Art. 33. — Compiuto lo scrutinio, e prima ancora di proclamare il risultato della votazione, l'ufficio elettorale deve verificare se i candidati che hanno riportato maggior numero di voti presentano i requisiti voluti per essere eleggibili ed il presidente ne interpella ad alta voce l'adunanza, inserendo poi nel verbale i motivi di ineleggibilità denunziati dagli elettori presenti contro alcuno dei candidati.

L'ufficio riconosciuto sussistente qualche motivo d'ineleggibilità, si astiene dal computare i voti dati al candidato ineleggibile, indicandone però i motivi nel verbale.

L'ufficio deve parimente far menzione nel verbale delle proteste presentate ancorchè le avesse rejette.

Dopo queste operazioni si proclama il risultato della votazione.

Art. 34. — Le schede sono tenute valide ancorchè non contengano tanti nomi di candidati quanti sarebbero i consiglieri da nominarsi.

Art. 35. — I consigli comunali e le deputazioni provinciali non possono prendere ingerenza o dare disposizioni sulle operazioni elettorali se non è presentato loro un ricorso.

Le deputazioni provinciali non debbono accettare ricorsi se non sui punti e sulle questioni che abbiano fatto oggetto di una decisione del consiglio comunale.

I consigli comunali invece prendono cognizione e deliberano ancorchè il ricorso si aggiri su questioni non proposte all'ufficio elettorale.

Art. 36. — I ricorsi contro le decisioni del consiglio comunale che versino sulla capacità legale d'un cittadino ad essere elettore od eleggibile debbono essere portati direttamente alla corte d'appello.

Art. 37. — La notificazione delle decisioni prese dal consiglio comunale sui ricorsi, di cui nell'art. 75 della legge, dev'essere fatta agli interessati nello stesso termine di tre giorni che è prescritto dal precedente art. 74.

Però il reclamante deve fare nel ricorso medesimo elezione di domicilio nel territorio del comune, anche presso qualche terza persona.

Art. 38. — Contro le decisioni della deputazione provinciale è ancora ammesso il ricorso al governo del Re, il quale provvede con decreto reale, udito il consiglio di Stato.

Capo III. — *Del Consiglio comunale.*

Art. 39. — L'incompatibilità stabilita dall'art. 84 della legge si estende tanto ai membri della giunta che stettero in carica prima della sessione autunnale, quanto a quelli che furono nominati per surrogarli.

Art. 40. — I consigli comunali che deliberano di tenere pubbliche in tutto od in parte le loro sedute debbono formare anzitutto un apposito regolamento da rassegnarsi all'autorità superiore a mente degli art. 130 e successivi della legge.

Art. 41. — Nel determinare la metà dei consiglieri, di cui nell'art. 89 della legge, non sono da computarsi i posti divenuti vacanti per decesso, rinuncia data o per altra causa, semprechè però il numero dei consiglieri non risulti inferiore a quello previsto dall'art. 204.

Anche la seconda convocazione dev'essere fatta per avviso scritto sul quale debbono nuovamente indicarsi gli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

Art. 42. — Il consiglio comunale può sempre assumere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione, ma senza specificarne i motivi nel verbale.

In tal caso il segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la deliberazione.

L'esclusione del segretario è di diritto quando egli si trova in alcuno dei casi ai quali accenna l'art. 222 della legge.

Art. 43. — Le deliberazioni riflettenti persone debbono sempre stendersi in un verbale separato da cui consti essersi proceduto alla votazione con suffragi segreti ed in seduta non pubblica.

Art. 44. — Il certificato della pubblicazione eseguita a mente dell'art. 90 della legge, deve eziandio annunciare se siansi o non prodotte opposizioni contro le singole deliberazioni.

Art. 45. — Le copie di cui è cennò nel § 2 dell'art. 90 della legge, debbono essere certificate conformi dal sindaco o da chi ne fa le veci, ed essere munite del bollo

comunale. Per il rilascio di tali copie non si possono esigere emolumenti o tasse maggiori di quelli stabiliti dalla tariffa annessa al presente regolamento (Tabella n.° 3) nella quale si trovano pur anche determinati i vari emolumenti che gli uffici comunali sono autorizzati a percepire.

L'emolumento o tassa percepita deve sempre essere indicata a piè di ciascuna copia od atto rilasciato, ed il segretario del comune deve apporvi la propria firma. Nessun emolumento è dovuto quando la copia od il documento sono richiesti nell'interesse dello Stato, o quando sono domandati da privati per lo scopo della determinazione, del pagamento o dell'esonerazione delle imposte verso lo Stato. Si fa però luogo al rimborso della spesa per la riproduzione di disegni, nel caso richiedasi l'opera di persona non stipendiata dal comune.

Se gli uffici comunali ricusano o si rendono morosi a dare le copie dei documenti suddetti, il prefetto o il sottoprefetto, sul ricorso degl'interessati, possono provvedere a senso degli art. 145 della legge, e 19 del presente regolamento.

Capo IV. — *Della Giunta.*

Art. 46. — All'elezione dei membri della giunta deve il consiglio comunale procedere nella prima seduta della tornata autunnale.

Art. 47. — Per determinare la maggioranza voluta dall'art. 91 della legge, deve tenersi conto dei soli consiglieri votanti.

Qualora dopo due votazioni consecutive alcuno dei candidati non abbia riportata la maggioranza assoluta dei voti, il consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno portato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

Art. 48. — Le giunte municipali nominate nell'attivazione del presente regolamento, ovvero in seguito a posteriori rielezioni generali del consiglio, non si rinnovano per metà nel primo anno del loro insediamento. La stessa norma deve osservarsi nel caso in cui per dimissioni o per altre cause, siasi rinnovata per intiero la giunta.

I consiglieri nominati membri della giunta entrano in carica tostochè la deliberazione colla quale sono nominati è divenuta esecutoria coll'apposizione del *visto* o col decorso del termine fissato dalla legge.

Art. 49. — Ove la giunta non prepari e non trasmetta a norma dell'art. 130 della legge, entro il termine da prescriversi dal ministero delle finanze, i ruoli dei quali è cenno nel n.° 5 dell'art. 93 della legge medesima, il prefetto promuove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza di quel termine i provvedimenti della deputazione provinciale.

Capo V. — *Del Sindaco.*

Art. 50 — Il sindaco presta il giuramento nelle mani del prefetto, o di quell'altra autorità da lui delegata; la formola del giuramento è la seguente:

« Io... giuro di essere fedele a S. M. il Re ed ai suoi reali successori, di osservare « lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, e di esercitare le mie funzioni di « sindaco col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria ».

Art. 51. — Il distintivo del sindaco consiste in una fascia tricolore in seta da portarsi cinta attorno ai fianchi.

La fascia deve avere nelle due estremità una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri due e dell'altezza di centimetri otto.

Art. 52. — Il sindaco delega un assessore cui spetti di supplirlo in caso di bisogno. Può inoltre fare speciali delegazioni ai singoli assessori.

Capo VI. — *Dell'amministrazione e contabilità comunale e di alcune spese obbligatorie dei comuni.*

Art. 53. — Il carcere mandamentale, ossia sala d'arresto o casa di deposito di cui al n.° 19 dell'art. 116 della legge, oltre i necessari requisiti di salubrità e di sicurezza, deve riunire quegli altri che rispondano alle esigenze del servizio, in relazione colla custodia dei detenuti, giurisdizione penale del giudice di mandamento e popolazione soggetta alla medesima.

Art. 54. — Gli agenti di custodia delle carceri mandamentali sono proposti dalla giunta municipale del capoluogo del mandamento, e nominati dal prefetto, il quale ha facoltà di sospenderli e di rimuoverli.

Art. 55. — La spesa necessaria per lo stabilimento del carcere mandamentale, per la pigione, quando occorra, dei locali, non che per lo stipendio dei sanitari e per il salario e per le altre competenze attribuite agli agenti di custodia (in quanto queste non siano a carico dei fornitori del mantenimento dei detenuti giusta i contratti in vigore) sono a carico dei comuni del mandamento in ragione composta delle rispettive popolazioni e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Queste spese sono amministrate dal comune del capoluogo.

Art. 56. — Quando il comune delibera di nominarsi un tesoriere proprio in conformità dell'art. 120 della legge, il sindaco deve, in principio d'ogni mese, o personalmente o per mezzo di un assessore da esso delegato, procedere, in concorso del tesoriere e coll'assistenza del segretario comunale, ad una ricognizione dei fondi esistenti nella cassa, non che dello stato delle riscossioni arretrate.

Di ogni ricognizione si stende un verbale in doppio originale firmato dal sindaco, dal tesoriere e dal segretario, uno dei quali deve ritenersi nell'ufficio comunale e l'altro rimettersi al tesoriere.

Art. 57. — Quando un solo agente è incaricato della riscossione tanto delle imposte erariali quanto delle sovraimposte provinciali e comunali, nell'avviso di pagamento che è tenuto di spedire ai contribuenti indicherà distintamente le rispettive aliquote o proporzioni.

Art. 58. — L'esattore od il tesoriere deve rendere il conto delle riscossioni e dei pagamenti operati per conto del comune entro un mese successivo alla chiusura dell'esercizio al quale il conto si riferisce.

Art. 59. — Gli atti accennati nell'art. 128 della legge non sono esecutori senza il *visto* del prefetto o sottoprefetto, i quali debbono accertarsi che siano state osservate le norme prescritte.

La licitazione di cui nel § 2 dello stesso articolo, si fa anche per gara fra i vari aspiranti.

La scelta fra la licitazione e la trattativa privata dev'essere determinata dall'importanza dell'oggetto e dalla natura del servizio cui si tratta di provvedere.

Capo VII. — *Delle deliberazioni comunali soggette al visto od all'approvazione superiore.*

Art. 60. — Le deliberazioni che il sindaco è tenuto di inviare all'autorità incaricata di apporre il visto, si debbono sempre trasmettere in duplice estratto, uno dei quali è destinato a rimanere presso l'autorità medesima.

La ricevuta di cui nel § 2 dell'art. 130 della legge dev'essere spedita dall'autorità suddetta entro le 24 ore dall'arrivo degli atti, risultante dal registro di protocollo dell'ufficio.

Art. 61. — Nel circondario amministrato dal prefetto non è mestieri del decreto di sospensione di cui nell'art. 132 della legge; ma si deve tuttavia osservare per l'annullamento il termine perentorio stabilito dall'art. 136.

Relativamente poi alle deliberazioni sui bilanci e sui conti degli amministratori comunali, la dichiarazione di cui è cenno nel § 2 dell'art. 236 deve emanare, per i comuni appartenenti a circondari amministrati da sottoprefetti, entro un nuovo termine pari a quello nei diversi casi prefisso dall'art. 134 ai sottoprefetti medesimi, da decorrere però dal giorno in cui risultino pervenuti all'ufficio di prefettura i bilanci ed i conti suddetti.

Art. 62. — Non ispetta al sottoprefetto di sospendere le deliberazioni sottoposte all'approvazione della deputazione provinciale, ancorchè viziose per difetto di forma, ma deve trasmetterle al prefetto, limitandosi ad indicare appiè delle medesime i motivi di nullità da esso rilevati.

Quando poi si tratta di deliberazioni relative ai regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni, di cui è cenno nell'art. 138, n.° 4 della legge, dalle prefetture e sottoprefetture debbono comunicarsi alle autorità preposte al buon governo dei boschi e delle acque per quelle opposizioni che le medesime credessero di farvi presso l'autorità competente.

Art. 63. — Le deliberazioni, gli atti, e i conti per la cui validità la legge espressamente richiede la approvazione di un'autorità superiore non sono esecutori quand'anche muniti del *visto* se non interviene quest'approvazione.

In questi casi l'azione dell'autorità superiore non è assoggettata dalla legge alla decorrenza di alcun termine.

Art. 64. — L'ingerenza della deputazione provinciale rispetto alle spese obbligatorie, si limita a provvedere per le medesime nel caso di rifiuto del comune, o quand'esso provveda insufficientemente, ma non deve statuire in quanto possa esservi di facoltativo nel determinare la misura di tali spese, od i modi di eseguirle.

Art. 65. — Quando il prefetto non abbia potuto conoscere l'esistenza di una deliberazione che dovrebbe dichiarare nulla, a mente dell'art. 227 della legge, il termine prefissogli dall'art. 136 per pronunziarne l'annullamento non gli decorre che dal giorno in cui risulti essere la medesima pervenuta a di lui notizia.

Se poi avendola conosciuta, non avrà tuttavia proceduto al suo annullamento, deve

riferirne al ministero dell'interno, cui spetta di promuovere le occorrenti dichiarazioni ai termini dell'art. 107 del presente regolamento.

Art. 66. — A termini del n.° 5 dell'art. 138 della legge, passa nella deputazione provinciale la facoltà di rendere esecutivi i regolamenti per i dazi comunali e le relative tariffe che l'articolo 102 del regolamento annesso al decreto reale del 10 luglio 1864 n.° 1830, aveva attribuita ai prefetti. I consigli comunali nel deliberare e le deputazioni provinciali nell'approvare i regolamenti suddetti, dovranno seguire le norme generali che saranno emanate dal ministero delle finanze.

Capo VIII. — *Dei regolamenti municipali.*

Art. 67. — I comuni possono con regolamenti di polizia urbana: — 1.° provvedere all'annona ed all'igiene dichiarando le regole e le cautele opportune per la fabbricazione e per lo smercio dei commestibili non che per l'esercizio delle arti relative; — 2.° determinare le norme per le mete o caimieri dei generi annonari e di prima necessità, quando le circostanze locali e le consuetudini ne giustificano l'opportunità; — 3.° provvedere alla pulitezza dell'abitato, e determinare i tempi e i modi per la tenuta e lo spurgo dei luoghi e dei depositi immondi; — 4.° prescrivere norme per lo sgombramento delle immondizie e delle nevi dalle vie e da altri luoghi pubblici e per l'inaffiamento delle strade; — 5.° determinare gli obblighi dei privati in ordine alla sistemazione e conservazione dei canali di spurgo e di scolo, dei selciati, fossi e stillicidi sui luoghi pubblici, fissando la competenza passiva per tali spese; — 6.° provvedere alla libera circolazione nelle vie e nei luoghi pubblici ed a rimuovere i pericoli derivanti dalla ricostruzione e riparazione di strade, ponti di fabbriche, depositi di materiali, scavi, ecc.; — 7.° fare divieto permanente o temporaneo di passaggio in certe vie interne per i carri o per gli animali, quando ne sia dimostrata la necessità; e determinare gli spazi per le fiere, per i mercati e per i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti; — 8.° regolare l'uso dei bagni nei luoghi pubblici; — 9.° fissare norme per la custodia e circolazione dei cani; — 10.° prescrivere norme per l'ammasso, il deposito e la custodia delle materie accendibili; determinare le altre cautele necessarie per evitare gli incendi tanto nell'abitato che nelle campagne, e provvedere per la loro pronta estinzione; — 11.° provvedere in generale ad altri oggetti consimili, che non siano già regolati dalle leggi o dai regolamenti generali dello Stato.

In nessun caso i comuni potranno prescrivere l'uso di mezzi che non siano nel dominio pubblico, od il cui monopolio appartenga ad altri per privilegio, senza che sia convenuta col proprietarj del privilegio una tariffa che escluda ogni abuso. Questa tariffa debbe essere sottoposta all'approvazione dell'autorità cui spetta di approvare il regolamento.

Art. 68. Sono materie dei regolamenti di polizia rurale: — 1.° Le comunioni generali esistenti per l'uso dei beni privati, per impedire i passaggi abusivi e prevenire i furti di campagna; — 2.° I consorzj per l'uso delle acque quando interessano la maggior parte degli abitanti o delle terre di un comune o di una frazione; — 3.° La manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione ed allo scolo, specialmente nei terreni bonificati o fognati; — 4.° Lo spigolamento e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati quando la popolazione vi abbia diritto per titolo o per consuetudine. — 5.° Il divieto dei pascoli non conciliabili col-

l'interesse generale del Comune; — 6.° Il divieto dei modi di trasportare i carichi che siano contrarj alla conservazione in buono stato delle strade; — 7.° Le norme circa i tempi ed i modi da osservarsi per la distruzione degli insetti e d'altri animali nocivi alla campagna; in quanto non vi provvedano le leggi od i regolamenti generali.

Art. 69. Sì negli uni che negli altri regolamenti possono i comuni: — 1.° Provvedere alla mondezza e salubrità delle fonti e delle altre acque destinate ad uso pubblico; — 2.° Stabilire la pianta organica e la divisa dei loro agenti, siano essi isolati, oppure riuniti in corpi, purchè per altro non possano assimilarli, nelle denominazioni, nei distintivi dei gradi, o nelle divise ai varj corpi del regio esercito ed agli agenti doganali e di sicurezza pubblica.

Questa riserva è pur anche applicabile alle divise dei corpi o bande musicali creati od ordinati dai comuni in quanto non debbano far parte della guardia nazionale; nel qual caso la loro divisa dev'essere quella stabilita dai regolamenti generali.

Art. 70. Sono materie di regolamenti edilizj le norme sopra: 1.° La formazione delle commissioni edilizie comunali con voto puramente consultivo; — 2.° La determinazione del perimetro dell'abitato a cui si debbono intendere assolutamente circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi; — 3.° I piani regolatori dell'ingrandimento e di livellazione, o di nuovi allineamenti delle vie, piazze o passeggi pubblici; — 4.° L'erezione, demolizione o restauro dei fabbricati o costruzioni murali poste a vista del pubblico e gli obblighi relativi dei proprietarj ad oggetto che non siano violati i piani di cui al numero precedente, ed al fine che non sia impedita la viabilità e non sia deturpato lo aspetto dell'abitato; — 5.° L'intonaco e le tinte dei muri e delle facciate quando la loro condizione deturpi l'aspetto dell'abitato, rispettando gli edifizj di carattere monumentale sì pubblici che privati; — 6.° L'altezza massima permessa per i fabbricati in correlazione alla ampiezza della via e dei cortili; — 7.° Le sporgenze di qualunque genere sull'area delle vie e piazze pubbliche; — 8.° I lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sotto-suolo e la forma delle ribalte destinate a dar luce od accesso ai luoghi sotterranei sì pubblici che privati, quando tali ribalte esistono nei luoghi di pubblico passaggio; — 9.° L'apposizione e conservazione dei numeri civici, — 10.° La formazione, conservazione e restauro dei marciapiedi, dei lastricati, dei portici e de'selciati nelle vie e piazze.

Art. 71. Fra le tariffe che le giunte municipali sono autorizzate dall'articolo 93, n.° 10 della legge, a decretare, non sono comprese quelle delle barche nei porti marittimi, le quali continuano ad essere stabilite dai capitani dei porti, coll'autorizzazione del ministero della marina, conformemente al disposto dall'art. 176 delle Regie Patenti 24 novembre 1827 state estese a tutto il regno col regio decreto del 22 dicembre 1861, n.° 387.

TITOLO TERZO

Delle Provincie

Capo I. — *Del Consiglio provinciale.*

Art. 72. Il riparto dei consiglieri provinciali fra i diversi mandamenti prescritto dall'articolo 156 della legge, sarà fatto in ragione di popolazione e risulterà da una tabella da approvarsi con uno speciale decreto reale.

Saranno pure approvate con decreto reale le successive modificazioni che potranno occorrere in dipendenza degli articoli 13 e seguenti della legge, non che nei casi di aumento o di riduzione del numero dei mandamenti.

Art. 73. Ove accada che ad una seduta del consiglio provinciale non intervenga nè il presidente, nè il vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti può provvisoriamente assumere la presidenza. In mancanza del segretario e del vice-segretario ne assume pure provvisoriamente le funzioni il consigliere più giovane.

Art. 74. Nel computo dei membri voluti dall'art. 169 della legge per la validità delle deliberazioni del Consiglio provinciale non sono da comprendersi che i consiglieri effettivamente in carica.

In ordine a questo computo, le rinuncie date per iscritto equivalgono a quelle di cui siasi preso atto.

Capo II. — *Della Deputazione provinciale.*

Art. 75. L'elezione della deputazione provinciale deve per quanto è possibile essere fatta dal consiglio in una delle prime sedute della sua sessione ordinaria.

Art. 76. La deputazione provinciale è convocata dal prefetto.

Per gli affari che ha da spedire, come autorità tutoria, è sempre riunita nell'ufficio di prefettura e deve essere coadjuvata da impiegati dell'ufficio medesimo a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

Art. 77. Il carteggio della deputazione provinciale si fa per mezzo del prefetto, il quale cura la rimessione alla segreteria del consiglio provinciale di quello che riflette l'amministrazione provinciale.

Art. 78. È dovere del prefetto di convocare la deputazione quante volte occorre nel corso del mese per spedire gli affari ad essa deferiti.

Art. 79. Il ministero dell'interno, presi gli opportuni concerti cogli altri ministeri determina con apposite istruzioni l'epoca e la forma della relazione generale che la deputazione è tenuta di presentare in ogni anno a tenore dell'art. 180, n.° 13 della legge.

Art. 80. Entro un mese dal suo insediamento, la deputazione provinciale deve formare il regolamento di cui è cenno nell'art. 180 della legge. Intanto si osserverà quello vigente, in quanto non sarà contrario alle disposizioni della legge e del presente regolamento.

Art. 81. Il prefetto per ordinanza scritta, deve dichiarare, dimissionarj quei membri della deputazione che siansi posti nelle condizioni previste dell'articolo 188 della legge e riferirne alla deputazione provinciale nella prima adunanza successiva.

Il segretario adetto alla deputazione provinciale deve tenere in corrente un registro degli intervenuti e dei mancanti alle singole adunanze. Di questo registro è data visione al consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

Capo III.

Della ingerenza governativa nell'amministrazione provinciale, e delle spese ed altri atti obbligatorj.

Art. 82. I processi verbali delle deliberazioni del consiglio provinciale si debbono sempre trasmettere al prefetto per estratti distinti per ogni singolo oggetto deliberato

ed in duplice copia, una delle quali da conservarsi nell'archivio della prefettura. È loro applicabile il disposto dell'articolo 63 del presente regolamento.

Art. 83. Quando occorre di compiere qualche atto d'istruttoria prima di munire del visto o di annullare le deliberazioni del consiglio provinciale a mente dell'art. 192 della legge, il termine di 20 giorni in esso fissato s'intende non dover decorrere che dal giorno in cui risulta ultimata l'istruttoria.

In tal caso però se ne deve dare immediata partecipazione al presidente del consiglio provinciale.

Art. 84. Nella tornata ordinaria, il prefetto deve far iscrivere sull'ordine del giorno della prima seduta del consiglio provinciale tutti quegli oggetti che toccano l'interesse generale dello Stato ed ai quali il consiglio provinciale è tenuto per legge di provvedere.

In caso d'urgenza deve anche promuovere a tale scopo la convocazione del consiglio in seduta straordinaria.

Art. 85. Qualora il consiglio omettesse di prendere sulle proposte del prefetto alcune deliberazioni, si ritiene assenziente alle proposte stesse ai termini dell'art. 220 della legge, ed il prefetto ne promuove l'immediata esecuzione dalla deputazione provinciale.

Quando invece deliberando ricusasse di provvedere, ovvero provvedesse in modo insufficiente, il prefetto, informatone anzitutto il ministero dell'interno, e udito il consiglio di prefettura, provvede d'ufficio con decreto motivato, dandone immediata partecipazione alla deputazione.

Art. 86. Scorso il termine di 30 giorni stabilito dall'articolo 251 della legge, se non è sorto reclamo e se la deputazione non ha provveduto, il prefetto provvede a quanto può occorrere per l'esecuzione del decreto, e fa gli acquisti, le provviste e gli altri atti, ivi comprese le spedizioni dei mandati (che sono in tal caso firmati da esso e dal segretario della prefettura) e cura infine l'intiera loro estinzione sulla cassa provinciale.

Art. 87. Quando poi fosse sorto reclamo contro il decreto del prefetto, egli ne fa immediata relazione al ministero dell'interno, il quale può ordinare quelle indagini che crede necessarie a spese della provincia e quindi udito ove d'uopo il ministero cui la materia riguarda, ed avuto il parere del consiglio di Stato, promuove la definitiva decisione per decreto reale.

Art. 88. Il prefetto, avuta comunicazione della decisione suddetta, ne informa la deputazione provinciale nella prima successiva sua adunanza e la invita formalmente a provvedere per l'esecuzione del decreto stesso ai termini dell'art. 216 della legge.

Se la deputazione non prende nella seduta stessa le occorrenti deliberazioni, o se non firma il mandato quando trattasi di spese obbligatorie da soddisfare, il prefetto ne prende atto nel verbale della seduta e successivamente formula un suo decreto con cui, assumendo la qualità di commissario del governo, provvede a quanto occorre sia per l'esecuzione dell'opera, sia per il pagamento delle spese che fu oggetto della vertenza.

Capo IV. — *Dei locali per le prefetture e sottoprefetture e della relativa mobilia.*

Art. 89. I locali tanto per gli uffici quanto per gli alloggi dei prefetti o sottoprefetti e la qualità e quantità dei mobili, arredi ed attrezzi sì grossi che minuti, da

somministrarsi dalle provincie a termini dei numeri 14 e 15 dell'articolo 174 della legge, debbonsi intendere proporzionati alle esigenze del servizio, nonchè al grado ed all'importanza dei funzionarj chiamati a farne uso, tenuto conto del decoro voluto per la città in cui risiedono e in pari tempo della convenienza di non abbondare soverchiamente nella provvista di oggetti di puro lusso.

Art. 90. Nella mobilia che le provincie sono tenute a fornire a termini dell'articolo precedente non sono comprese, e perciò restano a carico dei prefetti e sottoprefetti: — 1.° Le argenterie; — 2.° Le biancherie; — 3.° Le carrozze ed oggetti relativi.

Art. 91. Sorgendo per parte delle rappresentanze provinciali obbiezioni intorno alla necessità ed opportunità di richiesta di mobilia ovvero divergenze intorno alla convenienza dei locali posti a carico delle provincie a tenore del citato articolo 174 della legge, il prefetto deve riferirne al ministero dell'interno con motivato rapporto.

Quando il ministero consenta nella richiesta del prefetto questi invita la rappresentanza provinciale a deliberare, e procede in caso di rifiuto, in conformità delle prescrizioni stabilite nel capo terzo del presente titolo pel pagamento delle spese obbligatorie.

Art. 92. Il prefetto ed i sottoprefetti hanno la responsabilità della conservazione in buono stato del locale, della mobilia e degli attrezzi dei rispettivi uffici ed alloggi e, occorrendovi riparazioni o rinnovazioni, debbono fare in tempo utile le opportune richieste alla rappresentanza provinciale affinchè provveda; altrimenti sottostaranno del proprio alle maggiori spese cagionate da grave negligenza.

Non sono però responsabili del deterioramento derivante dal semplice uso.

Art. 93. Dopo eseguite le somministranze deliberate ovvero decretate a norma delle disposizioni che precedono, dei locali somministrati e della mobilia entrostante, si deve, a cura del consiglio provinciale, formare in contradditorio del prefetto o dei sottoprefetti un regolare inventario in triplice originale, uno dei quali deve rimettersi al ministero dell'interno e gli altri due rimangono nei rispettivi archivj del consiglio provinciale e delle prefetture o sottoprefetture.

Quest'inventario è riveduto una volta all'anno, e del relativo verbale deve essere trasmessa una copia al ministero dell'interno.

Art. 94. In caso di traslocazione o di cessazione dall'impiego, si procede tra l'antico ed il nuovo funzionario o chi per essi ad una minuta ricognizione del numero e dello stato sì dei locali che della mobilia e degli arredi, coll'intervento di un delegato della rappresentanza provinciale e colla scorta dell'inventario primitivo e dei verbali delle successive variazioni dei medesimi.

Prima di lasciare l'antica residenza, il funzionario cessante deve presentare formale istanza perchè sia fatto luogo alla ricognizione suddetta; in difetto è tenuto risponsabile in proprio di quanto fosse in seguito per riconoscersi mancante.

Capo V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale

Art. 95. Gl'impiegati proprj del consiglio provinciale, di cui è cenno nell'art. 196 della legge, sono addetti unicamente all'azienda provinciale ma non hanno ingerenza negli affari in cui la deputazione esercita attribuzioni di autorità tutoria.

Art. 96. A tenore dell'articolo 198 della legge sono applicabili ai contratti stipulati per conto delle amministrazioni provinciali le disposizioni che in ordine alla esecutorietà degli atti consimili stipulati per conto dei comuni, furono stabilite nell'articolo 59 del presente regolamento.

Art. 97. Le deliberazioni prese nel corso dell'anno dal consiglio provinciale in adunanze straordinarie debbono essere pubblicate in un medesimo volume cogli atti della sessione ordinaria.

Da tale pubblicazione debbono però eccettuarsi le deliberazioni state annullate.

Art. 98. Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo 201 della legge spetta anche al prefetto, udito il consiglio di prefettura, di compiere gli atti di cui è cenno nel paragrafo 2.° dell'art. 160 della legge.

TITOLO QUARTO.

Disposizioni generali e comuni all'amministrazione comunale e provinciale.

Art. 99. Il consiglio comunale nella sessione di primavera ed il consiglio provinciale nella sessione ordinaria procederanno in conformità dell'articolo 203 della legge, all'estrazione del quinto dei consiglieri da rinnovarsi.

Se nell'intervallo che corre sino al giorno dell'elezione si verificano vacanze, si deducono dal numero dei consiglieri da rinnovarsi gli ultimi estratti, e l'estrazione di questi si ritiene come non avvenuta.

Art. 100. Quando per decesso o per altra causa, sonosi resi vacanti al momento dell'elezione posti di consiglieri provenienti dall'elezione generale, questi si computano già nel quinto che dovrebbe estrarsi a sorte ai termini dell' art. 203 suddetto.

Ove però il numero di questi venisse ad eccedere il quinto da rinnovarsi, si procede ugualmente alla surrogazione di tutti i consiglieri mancanti; ma si intendono eletti per un quinquennio quelli che hanno riportato maggior numero di voti, e gli altri continuano ad essere soggetti alle estrazioni successive, al pari di quelli provenienti da elezione generale che ancor rimangono nel consiglio.

Art. 101. Le giunte e le deputazioni prendono atto delle rinuncie presentate dai loro membri, ed in assenza dei consigli di quelle presentate dai consiglieri.

Art. 102. Tanto le giunte che le deputazioni non possono dispensarsi dal prendere atto delle rinuncie presentate.

Gli impedimenti cui accenna l'art. 208 della legge debbono essere prontamente dal sindaco denunziati al prefetto il quale promuove la decadenza dei consiglieri con decreto da pronunciarsi dalla deputazione provinciale.

Art. 103. Non sono comprese fra le spese forzose delle quali è cenno nell'art. 210 della legge, quelle di viaggio e di soggiorno sopportate dai consiglieri residenti fuori del capoluogo per intervenire alle sedute dei consigli.

Art. 104. Nel verbale delle adunanze si deve far constare del nome dei singoli consiglieri presenti alla votazione sovra ciascuno oggetto, colla indicazione di quelli che si sono astenuti.

Art. 105. I bilanci debbon essere in tre parti ben distinte, cioè: in *Attivo*, *Passivo* e *Residui*.

I bilanci ed i conti, sì dei comuni che delle provincie debbono essere formati e resi in conformità dei moduli e delle istruzioni da emanare dal ministero dell'interno, dal quale sarà pur anco determinata la forma dei registri di contabilità.

Tali istruzioni debbono avere per base la massima che l'anno finanziario comprende l'esercizio contabile dei redditi e delle spese dell'anno solare, e si protrae a tutto il 31 marzo dell'anno successivo per la riscossione delle entrate e l'estinzione delle spese che si riferiscono all'anno solare.

Art. 106. Sui residui attivi dei bilanci possono farsi pagamenti, anche dopo avvenuta la chiusura del conto relativo.

Art. 107. Il governo del re può in qualunque tempo dichiarare, con decreto reale, e udito il consiglio di Stato, la nullità delle deliberazioni di cui nell'articolo 227 della legge.

Può similmente modificare i regolamenti che vengono deliberati dai comuni e dalle provincie, quantunque ne sia delegata l'approvazione alle deputazioni provinciali od altra autorità.

A tale effetto sarà sempre trasmessa copia dei regolamenti approvati al ministero competente.

Il provvedimento del re emana tanto sopra ricorso, come per iniziativa del governo.

Art. 108. La disposizione contenuta nell'articolo 233 della legge non è applicabile che a quegli atti che sono facoltativi per i comuni e le provincie, e non a quelli che sono obbligatorj.

TITOLO QUINTO

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 109. Gli attuali consigli provinciali saranno sciolti in quelle provincie dove, in forza della facoltà concessa dal governo, si verificheranno nelle circoscrizioni territoriali mutamenti per effetto dei quali la rappresentanza provinciale venga a trovarsi alterata nel numero o nel riparto dei membri che la legge assegna alla medesima.

Art. 110. A far principio dal 1.° gennajo 1866, le provincie ed i comuni saranno tenuti a corrispondere al ministero delle finanze a semestri maturati, un'annua pigione ragguagliata ai prezzi correnti nelle rispettive località, per i fabbricati e siti demaniali occupati da uffici od istituti governativi o da alloggi di funzionarj che cessano di stare a carico dello Stato.

I corrispettivi e le condizioni dell'affittamento saranno stabiliti col mezzo di private trattative fra il demanio ed i corpi morali interessati, e dovranno risultare da regolare contratto.

Ove non riuscisse l'accordo entro il 31 dicembre 1865, il demanio sarà libero di disporre altrimenti della sua proprietà e fabbricati.

Art. 111. Entro due mesi dall'attivazione del presente regolamento ogni ufficio di prefettura e di sottoprefettura dovrà procedere in concorso dell'ufficio del genio civile e della direzione demaniale del luogo, alla ricognizione della mobilia di spettanza dello Stato o della provincia esistente nei rispettivi uffici ed alloggi ed alla descrizione del suo stato attuale, e quindi presentare tanto al ministero dell'interno, quanto al consiglio provinciale due note distinte compilate d'accordo coll'ufficio locale del

genio civile: — 1.° Dei locali in cui sono presentemente collocati gli uffici e gli alloggi rispettivi colla descrizione della mobilia entrostante; — 2.° Dei locali e della mobilia ed arredi, notandone la condizione e rilevando gli oggetti mancanti e le riparazioni che ancora occorrerebbero per completare le somministrazioni prescritte.

Tali note saranno compilate accuratamente e firmate, quelle di cui al n.° 1, dai rappresentanti dei tre uffici predetti a quelle di cui al n.° 2 dal prefetto e sottoprefetto e dal capo dell'ufficio locale del genio civile.

Art. 112. Nella tornata ordinaria del 1865 od in alra che potrà essere straordinariamente ordinata prima di quell'epoca dovranno anzitutto le rappresentanze provinciali provvedere affinchè al 1.° gennaio 1866 i locali che in forza dell'articolo 174 della legge passano a loro carico siano posti a disposizione degli uffici ed autorità che debbono occuparli e siano forniti di tutto punto, analogamente al disposto dal n.° 2 dall'articolo precedente.

Lo stesso dovranno curare le rappresentanze comunali per quanto le riflette.

Art. 113. I prefetti che si troveranno al 1.° del prossimo venturo luglio in carica in qualunque provincia in cui il loro alloggio sia provvisto delle tre categorie di mobili, le quali in forza dell'articolo 90 del presente regolamento sarebbero escluse dalla mobilia permanente, continueranno a goderne per tutto quel tempo che rimarranno ancora in quella residenza; dovranno però inviarne, entro lo stesso mese di luglio, una particolareggiata descrizione al ministero dell'interno.

I loro successori dovranno farne immediata remissione alle locali direzioni del demanio.

È riservata alla provincia la facoltà di rilevarne a stima di periti tutta la mobilia tanto degli uffici che degli alloggi, salva l'approvazione del ministero delle finanze pel contratto di cessione.

N. 1 — Tabella riassuntiva

dei lavori spediti negli uffici comunali nel corso dell'anno, da trasmettersi al prefetto od al sottoprefetto nella prima quindicina di luglio.

1.° Tutti i lavori relativi alle spese obbligatorie per i comuni ai termini di leggi e di regolamenti generali, e singolarmente dell'art. 116 della legge contemplata nel presente regolamento; — 2.° Verificazioni mensili della cassa comunale nei comuni in cui è chiamato a procedervi il sindaco; — 3.° Relazioni di pubblicazioni di leggi, regolamenti od avvisi nell'interesse nazionale e provinciale, senza pregiudizio di quelle più frequenti prescritte da leggi o da regolamenti generali; — 4.° Servizio della leva; — 5.° Servizio delle somministranze militari; — 6.° Censimento della popolazione statistica ed atti relativi; — 7.° Catasto ed operazioni relative; — 8.° Ruoli dei tributi; — 9.° Professioni sanitarie e lavori attinenti alla sanità pubblica, ed agli stabilimenti pericolosi ed incomodi; — 10.° Pubblici esercenti; — 11.° Sicurezza pubblica e certificati relativi; — 12.° Stabilimenti industriali e manifatture esistenti nel comune; —

13.° Indennità di via, — 14.° Liste dei giurati; — 15.° Supplementi od appendici ai diversi inventarj; — 16.° Strade comunali; — 17.° Monumenti ed oggetti d'arte; — 18.° Annona e mercuriali relative; — 19.° Marineria e navigazione.

Sotto le suindicate categorie i segretarj comunali debbono indicare sommariamente l'epoca ed il modo in cui venne data evasione ai diversi lavori prescritti da leggi e da regolamenti generali.

N. 2 — Tabella

degli elenchi e dei registri da tenersi in corrente dall'ufficio comunale

oltre quelli prescritti da leggi o da regolamenti generali.

1.° Elenco dei consiglieri comunali con indicazione della scadenza rispettiva; — 2.° Elenco degli assessori, colla norma di cui sopra; — 3.° Indice delle deliberazioni del consiglio, con indicazione dei decreti dell'autorità annessi alle medesime; — 4.° Indice delle deliberazioni della giunta come sopra; — 5.° Indice delle circolari dell'autorità; — 6.° Elenco dei diversi inventarj esistenti nell'archivio e nell'ufficio; — 7.° Elenco delle iscrizioni ipotecarie ammesse sì a favore che contro il comune, delle loro rinnovazioni periodiche operate ai termini di legge e della precisa indicazione delle epoche in cui si debbono rinnovare; — 8.° Elenco dei certificati spediti dal sindaco, colla indicazione dei richiedenti, della data di spedizione e del diritto esatto; — 9.° Registro di protocollo per l'annotazione delle lettere tutte pervenute all'ufficio comunale e di quelle spedite dal medesimo; — 10.° Registro dei mandati comunali; — 11.° Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali.

Tabella N. 3. — *Elenco descrittivo delle tasse od emolumenti che i segretari comunali sono autorizzati ad esigere per proprio conto per la spedizionedegli atti infradescriti, oltre l'importo della carta bollata e del diritto di registro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge.*

1.° — Manifesti ossia editti .	Per affittamento di case o di fondi appartenenti ai comuni. Per vendita di tagli di boschi. Per appalto di lavori o di somministranze da farsi dai comuni. Per appalto di dazj, Per appalti diversi. Per concessioni di qualunque natura.	L. 0 40 per la minuta originale	L. 0 30 per ciascuna copia fatta a mano. Nessun diritto è dovuto per quelle stampate.
2.° — Incanti	Per ogni atto d'incanto, compresovi il verbale relativo agli oggetti descritti sotto il n. 1.	L. 1 50 per l'originale	L. 0 60 per ciascuna copia.
3.° — Deliberamenti, ossia aggiudicazioni	Per ogni atto relativo agli oggetti descritti al n. 1: se l'oggetto ascende a lire 100 id. id. » 500 id. id. » 2,000 id. id. » 10,000 Se eccede le lire 10,000, e qualunque sia la somma).	L. 2 » 3 » 5 » 10 » 20	Per le copie degli atti L. 0 60. Per le copie delle inserzioni; se richieste dalle parti, L. 0 40. Id. Id. Id
4.° — Sottomissioni	(Anche con obbligo di pagamento in favore dei comuni). Se con presentazione di fidejussore. Se con fidejussore coll'aggiunta di un approbatore, ossia garante.	Per l'originale L. 0 60 » » 1 20 » » 1 50	Per ciascuna copia L. 0 60
5.° — Scritture estratte dall'archivio	Ivi compresa la copia di deliberazioni comun.		Id.
6.° — Certificati	Per ottenere passaporti o licenze di viaggio si all'estero che all'interno.	L. 0 20	Id.
7.° — Stati di famiglia . .	Diversi ed atti di notorietà.	» 0 20	Id.
8.° — Verbali di conciliazione	(Esclusi quelli rilasciati per uso militare, guardia nazionale e simili, i quali sono gratuiti). In materia demaniale nelle provincie napoletane e siciliane.	» 0 60 l'originale L. 1 —	Id. Per le copie L. 0 50

AVVERTENZE

1.° Nulla resta innovato alle discipline che nelle diverse provincie del Regno reggono la spedizione degli atti in materia censuaria o catastale e la competenza dei relativi proventi. - 2.° Qualora in un solo contratto vi fossero più intervenienti, ovvero più disposizioni, non si potrà percepire che il diritto di un solo contratto, pagabile da ciascuno degl'interessati in proporzione del rispettivo interesse. - 3.° In nessun caso il diritto di copia sia dell'atto che delle inserzioni, potrà eccedere il doppio del diritto di emolumento dell'atto stesso. - 4.° Il diritto come sopra fissato per le copie s'intende dovuto per ogni foglio o carta di due facciate ciascuna delle quali deve contenere 25 linee e 25 sillabe. - 5.° Nessun diritto è dovuto per le procure ai comuni estese dai segretari stessi, nè per la scrittura di attestati di povertà, nè per la legalizzazione, od autenticazione di firme.

Tabella N. 4.

Norme generali per la scelta dei locali e provvista della mobilia per gli uffici e alloggi dei prefetti e sottoprefetti.

A. L'ufficio della prefettura devesi comporre: — 1.° Di una sala per la deputazione provinciale; — 2.° Pel prefetto: d'un'ampia sala, un gabinetto da lavoro, una sala d'aspettazione, ed un'anticamera destinata agli uscieri; — 3.° Per il consigliere delegato: di una camera, e per tutti gli altri consiglieri d'una sala conveniente; — 4.° Per la segreteria: di tante camere quante sono necessarie per contenere, senza soverchia ristrettezza, quel numero d'impiegati ed inservienti che è determinato dalla pianta organica di ciascuna prefettura; — 5.° Per l'archivio: d'un locale abbastanza vasto e acconcio a contenere non solo le carte già esistenti, ma ancora quelle che si accumuleranno nel corso di parecchi anni avvenire, coll'avvertenza eziandio che l'archivio della leva sia separato dall'altro; — 6.° Per l'ufficio telegrafico: d'un locale capace ed appropriato al suo scopo; avente una comunicazione interna coll' ufficio della prefettura ed un accesso esterno pel pubblico.

B. L'ufficio della sottoprefettura debbe avere: — 1.° Un'ampia sala e un gabinetto di lavoro pel sottoprefetto, e una anticamera per gli uscieri; — 2.° Per la segreteria: quel numero di camere che risulti proporzionato al personale che vi si deve contenere a norma della pianta organica; — 3.° Per l'archivio: gli ambienti necessarj giusta quanto si disse più sopra parlando dell'archivio della prefettura; — 4.° Per l'ufficio telegrafico: un locale nelle debite proporzioni, avente gli stessi requisiti indicati per l'ufficio telegrafico delle prefetture.

C. L'alloggio deve constare:

Pel prefetto: Di una anticamera; — Una prima e seconda sala di ricevimento; — Quattro camere da letto, in parte ad uno e in parte a due posti, aventi ciascuna un accesso distinto ed indipendente; — Un'ampia sala da pranzo con una stanza attigua per ripulire; — Una spaziosa cucina con dispensa e servizj attigui; — Due camere per guardaroba e per gli apprestamenti della biancheria; — Un numero sufficiente di camere da letto per alloggiarvi almeno sei persone di servizio; — cantina e legnaja proporzionata all'alloggio.

La provincia è inoltre tenuta, ogniqualvolta il prefetto ne faccia la richiesta, a somministrare in attiguità od almeno in prossimità dell'alloggio una scuderia con camera contigua pel cocchiere e una rimessa capace di due carrozze, un locale per la custodia dei finimenti dei cavalli ed attrezzi diversi, ed un altro per tenervi i foraggi.

Pel sottoprefetto: di una anticamera; — Una sala di ricevimento; — Tre camere con letti, in parte ad una e in parte a due piazze, aventi ciascuna un accesso indipendente; — Una sala da pranzo con attigua stanza; — Una cucina; — Una camera da guardaroba; — Un numero di camere da letto sufficiente per alloggiarvi tre persone di servizio; — Cantina e legnaja proporzionata all'alloggio.

Insomma i locali sì per gli uffici che per gli alloggi dei prefetti e sottoprefetti debbono essere sani, convenientemente disposti, mobiliati ed arredati, situati in luogo comodo e per quanto possibile centrale ed avere scale ed accessi puliti e decorosi.

L'alloggio del prefetto deve inoltre avere un cortile od atrio provvisto di porta o cancello che si possa chiudere.

SICUREZZA PUBBLICA

Legge 20 *marzo* 1865, *n.* 2248, B.
Regolamento 8 *giugno* 1865, *n.* 2322.
Legge 28 *agosto* 1870, *n.* 294.
Legge 21 *dicembre* 1873, *n.* 1733.
Codice penale 20 *novembre* 1859.
Codice di procedura penale 26 *novembre* 1865.

La legge di pubblica sicurezza è una legge *preventiva* più che *repressiva*, nel senso cioè che ha per iscopo di prevenire i reati, mentre il codice penale ha per iscopo di punirli una volta commessi. Stante un tale principio la legge di pubblica sicurezza dovette vietare cose o fatti per sè stessi innocui, quando presentino una manifesta possibilità di recar danno. Valga ad esempio il divieto di mendicare, di sparare mortaretti o razzi, di tenere sulle finestre o sui balconi vasi od altri oggetti che possano cadendo recar offesa ai passeggieri, ecc., ecc., cose tutte che sono vietate appunto pel principio sopraccennato.

E in pari tempo non potendo il legislatore tutto prevedere, dovette in alcune disposizioni usare espressioni late, rimettendone l'applicabilità al senno ed alla rettitudine delle autorità preposte all'esecuzione della legge stessa. Così ove parla dell'intervento degli ufficiali di pubblica sicurezza nella composizione dei privati dissidî, non detta norme speciali, limitandosi a dar loro la facoltà di stendere verbali della seguita conciliazione e dei patti relativi. Anche ove parla di sciogliere una riunione o un'assembramento nell'interesse dell'ordine pubblico, lascia vastissimo il campo al potere dell'ufficiale di sicurezza a cui spetta, secondo le circostanze, giudicare se la riunione o l'assembramento sieno di natura tale da cadere sotto le sanzioni di pubblica sicurezza, e in pari tempo turbativi dell'ordine pubblico.

Premessi questi principî a migliore intendimento della legge, si passa qui ad esporre in breve le disposizioni della legge stessa e specialmente quelle che toccano davvicino il comune.

Disposizioni generali.

Autorità preposte alla legge. — L'amministrazione di pubblica sicurezza è diretta dal ministro dell'interno, e per esso dai prefetti e sottoprefetti; nelle città capoluogo di provincia che contano una popolazione superiore ai sessantamila abitanti dal questore, coadiuvato da ispettori e delegati; e nei comuni, ove non vi sia ufficiale di pubblica sicurezza, dal sindaco o da chi ne fa le veci. Quando adunque parleremo di ufficiale di pubblica sicurezza dovremo secondo i casi ritenere o l'una o l'altra delle persone sopraccennate.

Agenti di pubblica sicurezza. — Per la materiale esecuzione della legge di pubblica sicurezza, l'ufficiale ha diritto di prevalersi dei carabinieri reali, delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie forestali, municipali o campestri e talvolta anche delle guardie doganali, daziarie, telegrafiche e di strade ferrate, quando a queste persone sia stata attribuita la facoltà di agenti di pubblica sicurezza per decreto ministeriale; ed al bisogno della milizia nazionale e della truppa regolare.

Anche i privati possono avere guardie particolari per la custodia delle loro terre, dietro approvazione del prefetto, e riguardo agli incarichi a loro affidati, non differiscono dagli altri agenti. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che esiste presso tutti i capoluoghi di provincia è regolato da disposizioni speciali per la ferma, per lo stipendio, pei premi e pei castighi.

Attribuzioni e doveri degli ufficiali ed agenti. — Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza debbono: - 1.° Vegliare all'osservanza delle leggi; - 2.° Mantenere l'ordine pubblico; - 3.° Prevenire i reati; - 4.° Far opera per sovvenire a pubblici o privati infortuni, uniformandosi a tal uopo alla legge ed agli ordini dell'autorità competente. Oltre queste attribuzioni, devono prestarsi alla composizione dei privati dissidî a richiesta delle parti, e stendere verbali della seguita conciliazione e dei patti relativi. Questi verbali firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e far fede in giudizio.

Prescrizioni in caso d'arresto o di commesso reato. — Qualora un agente qualunque di sicurezza proceda ad un arresto o intervenga

sul luogo del commesso reato deve attenersi alle seguenti prescrizioni: - 1.° Sorvegliare che non venga alterato lo stato delle cose, sino all'intervento dell'autorità competente; - 2.° Dare i provvedimenti di sicurezza o soccorso che fossero necessari; - 3.° Riferire immediatamente all'autorità competente il fatto avvenuto.

Qualora vi fosse un arrestato, riconosciuta che sia la regolarità dell'arresto, deve essere rimesso entro ventiquattro ore all'autorità giudiziaria.

Distintivo dell'ufficiale di pubblica sicurezza, e formola degli ordini e delle intimazioni. — Dinanzi al pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni, l'ufficiale di pubblica sicurezza deve fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo; gli ordini e le intimazioni devono darsi in nome della legge.

Riunioni e assembramenti. — Il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi è riconosciuto dall'art. 32 dello statuto. Quando però si tratti di adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, queste rimangono interamente soggette alle leggi di polizia. E la legge di pubblica sicurezza dispone, ove occorra nell'interesse dell'ordine pubblico di sciogliere o una riunione o un assembramento, che gli ufficiali di pubblica sicurezza abbiano anzitutto ad *invitare* le persone assembrate a sciogliersi. Se gli assembrati non ottemperano a questo invito, si dovranno fare loro tre formali distinte intimazioni, ciascuna preceduta da un rullo di tamburo o squillo di tromba, ed ove queste riescano infruttuose si scioglierà l'assembramento colla forza. L'uso della forza è pur autorizzato anche prima delle tre intimazioni quando non fosse possibile praticarle per rivolta od opposizione.

La conseguenza legale per tutti quelli che si trovano presenti a quell'assembramento, in seguito alle intimazioni di sciogliersi, si è quella di essere ritenuti colpevoli, e per ciò arrestati e rimessi alla autorità giudiziaria. Per essere puniti in casi simili non occorre un fatto speciale, giacchè costituisce la reità, la semplice disobbedienza alle ingiunzioni legali.

Esercizi pubblici.

Alberghi, osterie, caffè e simili esercizi. — Chiunque voglia aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè ed altri simili negozi pubblici, sale da bigliardo o di altri giuochi leciti, deve riportare analogo permesso dalla competente autorità politica del circondario. La domanda deve essere in bollo da centesimi cinquanta e corredata dai seguenti documenti, cioè: dalla fedina criminale, dalla fedina politica, dalle quali risulti che il ricorrente non fu condannato per crimini, o per delitti di furto, truffa, di giuoco d'azzardo ed altri simili reati; e se egli non

ha residenza nel comune in cui intende aprire l'esercizio, si unirà pure il certificato di buona condotta rilasciatogli dal sindaco del proprio comune.

La domanda così corredata sarà presentata al sindaco, il quale, sentito il voto della giunta, la rimetterà col voto stesso alla competente autorità di circondario, la quale potrà accordare l'invocato permesso o negarlo in vista d'ordine pubblico. Contro la decisione della autorità politica del circondario è aperto l'adito di ricorrere al prefetto, e contro questo, al ministro dell'interno.

La licenza così accordata dura un anno, e per la sua continuazione va prodotta al dicembre d'ogni anno al sindaco, il quale previo il pagamento della tassa di concessione portata dalla legge 26 luglio 1868, n. 4539, modificata da quella 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O, rilascia un certificato di nulla osta, col quale l'intestato ottiene dall'autorità politica del circondario la rinnovazione per altro anno, come da dichiarazione che è apposta a tergo della licenza stessa.

Obblighi dei conducenti pubblici negozi. — Coloro i quali hanno riportato licenza per l'apertura o conduzione di pubblici esercizi della natura di quelli sopraccennati, devono attenersi a diverse prescrizioni quali sono: - 1.° I titolari non possono cedere la licenza ad altri per qualsiasi titolo; - 2.° Non devono condurre l'esercizio a mezzo d'interposta persona, nè tenere aperto altro di simili esercizi, senza apposita licenza dell'autorità politica del circondario; - 3.° Una volta aperto l'esercizio non si può tenerlo chiuso oltre lo spazio di otto giorni, sotto comminatoria di ritenere dimissionario il titolare; ove occorresse di ciò fare, si deve avvertire l'autorità politica locale; - 4.° Gli albergatori, osti o locandieri devono iscrivere in apposito registro le persone che alloggeranno presso di loro; - 5.° Per la chiusura serale o notturna dell'esercizio si osserverà l'orario stabilito dalla giunta municipale; - 6.° Alla porta principale dello stabilimento si dovrà tener accesa una lanterna dall'imbrunire fino al chiudimento dell'esercizio; - 7.° In tutte le pubbliche sale da bigliardo o da giuoco starà esposta una tabella vidimata dall'autorità politica del circondario, ove saranno indicati i giuochi che sono permessi; - 8.° Si denuncieranno dall'albergatore, oste o locandiere, entro ventiquattro ore all'ufficio locale di pubblica sicurezza, l'arrivo e la partenza delle persone cui avranno dato alloggio tenendo un apposito registro; - 9.° Finalmente sarà obbligo del conducente l'esercizio, di lasciar libero l'accesso agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai locali dei loro esercizi, in qualunque ora intendessero far visite od ispezioni.

Sanzioni penali. — Ove accadesse in un pubblico esercizio qualche tumulto o grave disordine, o in cui frequentassero abitualmente persone sospette, dietro rapporto dell'ufficiale di pubblica sicurezza, il prefetto o l'autorità politica del circondario possono decretare la sospensione dell'esercizio, fino ad un anno.

Così gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che si trovassero presenti ai tumulti o ai gravi disordini, hanno facoltà di far sgombrare lo stabilimento. È inutile soggiungere che, ove col tumulto o disordine si fosse contravvenuto alle leggi penali, avrà luogo eziandio il procedimento giudiziario.

Licenze temporanee e permessi speciali. — L'autorità politica locale di pubblica sicurezza in occasione di feste, fiere, mercati ed altre di straordinario concorso di persone, può concedere licenze temporanee per esercizî pubblici di caffè, trattorie, alberghi, ecc., ecc. Ciò però limitatamente al tempo dello straordinario concorso.

Così pure è data facoltà all'autorità politica locale di accordar permessi per esercitare l'industria di affittare camere ed appartamenti mobigliati, o per somministrare presso di sè alloggio.

Professioni e traffici ambulanti.

Licenze per esercizi ambulanti. — Chiunque voglia darsi al mestiere ambulante di saltimbanco, ciarlatano, suonatore o cantante, nonchè vendere sulle piazze e per le vie candelette, scapulari ed immagini, o farla da intromettitore ambulante, da barcajuolo pel trasporto dei passeggieri, da servitore, cocchiere o facchino di piazza, deve chiedere all'autorità politica locale analogo certificato che lo autorizzi al chiesto esercizio. L'autorità politica locale iscriverà sopra apposito registro l'esercente, e questi, tutti gli anni, dovrà presentarsi all'autorità sopraccennata per la nuova iscrizione, e rilascio di nuovo certificato. Qualora il richiedente desiderasse che il suo certificato venga munito del *visto* dell'autorità politica del circondario, sarà senz'altro rimesso alla stessa.

Tali certificati saranno sempre negati a coloro che non saranno di buona condotta, come pure si potrà sospenderne la rinnovazione ed anche revocarli durante l'anno, ogni qual volta lo richiedesse il pubblico interesse.

Il certificato sopra accennato, quando è munito del visto dell'autorità politica del circondario, serve per l'intestato a girare per tutto il circondario senza ostacolo veruno, mentre in caso diverso, non potrebbe valere che pel territorio del comune; come soltanto pel territorio del comune valgono quelli rilasciati dall'autorità locale, in occadi feste o fiere, e che non possono valere più di otto giorni, e sono dispensati mediante iscrizione nel registro del comune.

Prescrizioni speciali. — Gli esercenti professioni o traffici ambulanti devono ottemperare agli obblighi loro imposti dalla legge, quali sono: - 1.° Ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza devono presentare il certificato o la licenza; - 2.° È fatto loro

divieto di tenere presso di sè individui minori di anni diciotto; - 3.° Dovranno rilasciarsi i minori d'età, quando l'autorità di pubblica sicurezza ne faccia loro richiesta in causa di mali trattamenti o abusi delle loro persone.

Divieto d'impiego di fanciulli in professioni girovaghe. — In forza della legge 21 dicembre 1873, n. 1733, è fatto divieto sotto comminatoria della pena del carcere da uno a tre mesi e della multa da L. 51 a L. 250 a chiunque di affidare, o a qualsivoglia titolo, consegnare a nazionali o stranieri, individui dell'uno o dell'altro sesso, minori di anni 18, benchè propri figli od amministrati, ed a chiunque, nazionale o straniero, di riceverli allo scopo di impiegarli nel Regno in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nell'esercizio di professioni girovaghe, quale quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corda, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili.

Così pure è comminata pena a chi tiene presso di sè nell'esercizio delle professioni girovaghe sopraindicate minori di anni 18, i quali non siano suoi figli. — La pena viene poi ad essere aumentata ove a danno dei minori predetti sieno stati usati maltrattamenti o sevizie o quanto meno abbandonati a loro stessi.

La legge suddetta contempla pure il ratto di individui minori delli anni 21, fatto allo scopo di impiegarli nell'esercizio delle professioni girovaghe, e mentre con adequata pena punisce anche questi fatti, sancisce altre disposizioni dirette a mettere nn freno al disapprovevole traffico de' fanciulli.

Mendicanti.

Permessi di mendicare. — Chi non fosse valido al lavoro, non avesse mezzi sufficienti di sussistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarglieli, può ottenere un *certificato di indigenza* che lo abiliti alla questua. Intanto giova sapere che a termini degli articoli 139, 140, 141 del codice civile sono tenuti agli alimenti tra di loro gli ascendenti e i discendenti, il suocero, suocera, genero e nuora, nonchè i fratelli e le sorelle.

Limitazioni al rilascio del certificato d'indigenza e al diritto di questua. — Quantunque la legge tolleri in massima il diritto di questua, cionullameno e per frenarne gli abusi e a miglior salvaguardia dell'ordine pubblico la sottopose a diverse restrizioni. E infatti: - 1.° È negato il permesso di mendicare in quei comuni in cui avvi già stabilito un ricovero di mendicità; - 2.° Chiunque sia fornito del relativo permesso non può andar questuando in altri comuni in cui esiste ricovero pei poveri; - 3.° È assolutamente proibito di mendicare facendo mostra di piaghe, mutilazioni o deformità; - 4.° Nessun

mendicante può andar questuando munito di grosso bastone od altra arma, ovvero profferendo parole, o facendo gesti od atti di disperazione; - 5.° Finalmente è proibito di mendicare durante la notte; e per notte deve ritenersi per gli effetti della presente legge, dal 21 dicembre al 21 marzo, lo spazio che corre dal tramonto del sole al sorgere di esso; e negli altri mesi quello che corre da un ora dopo il tramonto ad un ora dopo il levare del sole.

Chi è fornito del certificato di indigenza può ottenere il *visto* dell'autorità politica del circondario, e allora questo varrà per mendicare in tutto il territorio del circondario, ed ove manchi il predetto visto, il mendicante deve limitarsi a questuare nel comune a cui appartiene.

Chiunque contravviene alle surriferite prescrizioni può essere arrestato e tradotto all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento. Se poi si tratta di persona affatto invalida al lavoro e priva di mezzi di sussistenza, e nel comune avvi qualche ricovero di mendicità, potrà essere colà anche forzatamente ricoverata.

Oziosi e vagabondi.

Definizione degli oziosi e vagabondi. — Secondo il codice penale sono chiamati oziosi coloro i quali, sani e robusti, e non provveduti di sufficienti mezzi di sussisteza, vivono senza esercitare professione, arte o mestiere, o senza darsi a stabile lavoro.

Si hanno per vagabondi: - 1.° Coloro che non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione; - 2.° Coloro che vagano da un luogo all'altro, affettando l'esercizio di una professione, o di un mestiere, ma insufficiente per sè a procurare la loro sussistenza; - 3.° Coloro che fanno il mestiere di indovinare, pronosticare, o spiegare sogni, per ritrarre guadagni dall'altrui credulità.

Disposizioni in merito agli oziosi e vagabondi. — Un ufficiale di pubblica sicurezza, e per conseguenza nei piccoli comuni anche il sindaco, sulla denuncia che venisse a lui fatta o dagli agenti della pubblica forza od anche dalla pubblica voce, dovrebbe denunciare l'imputato di oziosità o vagabondaggio al pretore del mandamento. Questi entro cinque giorni chiama dinanzi a sè l'incolpato, e una volta che sia convinto o che ammetta l'ascrittagli imputazione, il pretore lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi, senza preventiva partecipazione all'autorità di pubblica sicurezza locale.

Ove l'incolpato neghi l'imputazione ed il pretore non abbia fatti sufficienti per smentirlo, nè possa tenere per fondata l'accusa, assu-

merà entro cinque giorni ulteriori informazioni, e provata l'imputazione pronuncierà l'ammonizione sopraccennata.

La persona ammonita, la quale non avrà fatto constare nel termine prefissole di essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza darne preventiva partecipazione all'autorità politica locale commette un reato che viene punito a norma del codice penale. E perchè appunto l'autorità politica locale possa tener d'ochio questi individui stati sottoposti all'ammonizione, e al caso denunciarli, il pretore, quando li ebbe ammoniti, ordina loro di presentarsi alla autorita locale che ne fa la debita annotazione in ufficio.

All' autorità politica locale vien dato avviso anche dopo la pena del carcere scontata dall'ozioso o vagabondo, nel qual caso l'ozioso o vagabondo vien fornito di un foglio di via, coll'obbligo di percorrere un determinato stradale e di presentarsi, in un tempo che gli verrà assegnato, all'autorità predetta. Una disobbedienza in proposito costituisce un nuovo reato.

Cangiamento obbligatorio di domicilio per gli oziosi e vagabondi. — L'autorità di pubblica sicurezza locale, quando nel comune vi fossero uno o più vagabondi od oziosi stati condannati come tali e che nell' interesse dell' ordine e della sicurezza fosse bene allontanare, potrà farne rapporto al prefetto, il quale ha diritto di vietar loro di stabilire il domicilio in città o comuni da lui designati.

Il ministro dell' interno per gravi motivi di sicurezza e d' ordine pubblico può designare per un termine da sei mesi a due anni all'ozioso o vagabondo condannato, e per un termine da uno a cinque anni all'ozioso o vagabondo recidivo, il luogo nel quale dovrà stabilire il suo domicilio.

Condannati alla speciale sorveglianza della polizia.

Nozione della pena della sorveglianza di polizia e in che consiste. — La sorveglianza speciale della polizia consiste nell'obbligo imposto al condannato, scontata che abbia la pena, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per render conto di sè nei modi stabiliti dalla presente legge. Questa pena è sempre *accessoria* ad altra principale, quale potrebbe essere a quella dei lavori forzati, alla reclusione, relegazione, al carcere ed agli arresti.

Questa pena della sorveglianza si risolve in alcune restrizioni alla libertà dell' individuo, ed in divieti speciali. Infatti il condannato a tale pena è soggetto a tutte o ad alcune delle seguenti prescrizioni: - 1.° Non variare il domicilio eletto o fissatogli senza averne prima riportato permesso dall'autorità politica del circondario, adducendo i motivi e de-

signando il luogo in cui vuole trasferirsi. Tale domanda potrà essere prodotta anche all'autorità politica locale che la innoltrerà a quella del circondario ; - 2.° Tenere con sè la carta di permanenza che gli sarà rilasciata dall' autorità locale di pubblica sicurezza; - 3.° Presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza nei giorni stabiliti nella suddetta carta di permanenza, e tutte le volte che sarà chiamato dalla stessa autorità; - 4.° Rendere ostensiva la detta carta agli agenti di pubblica sicurezza a semplice loro richiesta; - 5.° Obbedire ad altri ordini quali sarebbero di non comparire in un dato luogo, di non uscire in determinate ore dalla propria abitazione, di non portare armi o bastoni, di non frequentare determinate persone ed altri simili divieti.

Doveri dei sindaci riguardo alle persone suddette. — L' autorità politica locale, e quindi anche il sindaco, è obbligato a tenere un registro, in cui annotare gli individui del suo territorio sottoposti alla speciale sorveglianza, e vi noterà pure i giorni nei quali il condannato dovrà presentarsi, e le obbligazioni speciali a cui fu sottoposto.

L'autorità locale di sicurezza, a seconda della condotta del condannato, potrà estendere od abbreviare il termine fissato per presentarsi alla vidimazione della carta, facendone apposita annotazione sulla carta stessa e sul registro.

Furti campestri e pascolo abusivo.

Nozioni sul sospetto di furto campestre e pascolo abusivo. — È a ritenersi sospetto di furti campestri in generale quegli che tiene presso di sè o smercia prodotti campestri, senza che abbia tenimenti da cui possa averli ricavati, o mezzi pecuniari da farne acquisto; e sospetto di pascolo abusivo è quegli che tiene bestiame che notoriamente non può mantenere, od anche il conduttore di gregge che transita dall'uno all'altro comune, fuori dei tempi determinati dai regolamenti locali, o che non giustifica di avere provveduto ai mezzi di mantenimento del gregge stesso lungo il viaggio.

Procedimento a carico dei sospetti di furti di campagna o di pascolo abusivo. — Tutti gli agenti di pubblica sicurezza, nonchè gli ufficiali, sono tenuti a denunciare al pretore del mandamento le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo. Ove il pretore abbia trovato indizi sufficienti per pronunciare l'ammonizione darà analogo avviso all'autorità politica locale, la quale ne prenderà nota per mantenere continuamente la sua sorveglianza sul condannato.

Perquisizione domiciliare e arresto. — Ove insorgano gravi indizi che una persona già ammonita ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, o sia fatta denuncia dal danneggiato, il giudice o l'ufficiale di pubblica sicurezza procederà a perquisizione domiciliare.

Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata la provenienza, se ne ordinerà il sequestro. Intanto l'ufficiale di pubblica sicurezza provvederà alla custodia del detentore nella camera di sicurezza del comune, per consegnarlo entro 24 ore al pretore del mandamento per l'opportuno processo, e in pari tempo darà le disposizioni necessarie perchè non vengano trafugati gli oggetti scoperti.

Potrà pure essere arrestato e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria quella persona già ammonita che venisse sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade, od altri frutti rurali dei quali non saprà indicare la legittima provenienza.

Persone sospette per altri titoli.

Classificazione di persone sospette. — Sono individui sospetti quelli che la pubblica voce ritiene come grassatori, ladri, truffatori, borsajuoli, ricettatori, manutengoli, camorristi, *maffiosi*, contrabbandieri, accoltellatori, e tutti gli altri diffamati per crimini o per delitti contro le persone o le proprietà.

Obblighi dell' ufficiale di pubblica sicurezza locale in merito alle persone suddette. — L'ufficiale di pubblica sicurezza locale ha obbligo di sorvegliare diligentemente la condotta e il contegno delle persone sospette, ed ove nel comune si verificassero dei reati, non si mancherà nel rapporto che si avesse a fare all' autorità giudiziaria, di accennare all'esistenza degli individui sospetti in genere.

Così pure l' ufficiale di pubblica sicurezza non deve mancare di denunciare al pretore del mandamento quegli degli individui suddetti cui ritenesse opportuno gli venisse pronunciata l'ammonizione.

In caso di grave sospetto, potrà pure procedere a perquisizioni domiciliari, e quando si rinvenissero oggetti o somme di denaro, non confacenti allo stato e condizione dei perquisiti, senza che questi ne giustifichino la legittima provenienza, si procederà al sequestro ed anche all'arresto riferendo il tutto al pretore.

Disposizioni diverse.

Arruolamenti e porto d'armi. — Sono vietati gli arruolamenti, ingaggi, raccolta di uomini, d'armi e munizioni da guerra. Il permesso per porto d'armi è rilasciato dall'autorità politica del circondario. Chi intendesse far raccolta d'armi dovrà farne denuncia all'autorità politica locale, e colui che vuol stabilire fabbriche d'armi o importarle dall'estero, dovrà darne avviso al prefetto.

Trattenimenti pubblici e maschere. — Chiunque voglia dare trattenimento pubblico di qualunque natura, deve riportare licenza, dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

La maschera in luoghi pubblici od aperti al pubblico è permessa soltanto nei tempi prescritti dall'autorità di pubblica sicurezza.

Norme per gli operai. — Gli operai e i domestici hanno diritto di avere dall'autorità di pubblica sicurezza un libretto, in cui sia annotato il loro cognome, nome e generalità, nonchè il giorno in cui fu loro rilasciato; e tale libretto serve alle persone suddette per far registrare dai singoli padroni i servizi resi, gli obblighi contratti e la condotta tenuta.

Prescrizioni pei capi di fabbrica, impresari, ecc. — I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, gli impresari e capi mastri, sono obbligati nei primi cinque giorni d'ogni mese di consegnare all'autorità di pubblica sicurezza locale, la nota di tutti gli operai entrati al loro servizio e di quelli usciti.

Stamperie, smerci ed affissioni di stampati. — Nessuno può esercitare l'arte tipografica, litografica e simili, senza averne fatta dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Gli atti giudiziari criminali non possono essere smerciati in pubblico senza permesso del procuratore del Re.

Chi intendesse affiggere in pubblico, stampato o manoscritto, a meno che sia relativo a cose commerciali o ad annunzi di vendite o di locazioni, dovrà ottenere licenza dall'autorità di pubblica sicurezza.

Uffici pubblici di agenzia, corrispondenza, ecc. — Nessuno potrà attivare uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, o di pignoratario, o sensale presso i monti di pietà, senza l'assenso dell'autorità politica del circondario.

Passaporto per l'interno. — Ogni cittadino che intendesse uscire dal proprio circondario, andrà fornito del passaporto per l'interno o del libretto d'operaio o domestico se la persona è tale, o di qualunque altra carta o documento che possa accertare l'identità della sua persona. Chi non fosse provvisto di altro dei documenti sopraccennati, dietro richiesta di un agente di pubblica sicurezza sarà tenuto a dar contezza di sè, mediante testimonianza di persona dabbene, ed ove non possa farlo, potrà essere costretto a rimpatriare, e secondo i casi potrà anche essere accompagnato colla forza.

Un individuo sottoposto alla sorveglianza di pubblica sicurezza si giustificherà colla carta di sorveglianza; e il rilasciato dalle carceri che si porta alla propria residenza, col foglio di via che gli sarà fornito dall'autorità di pubblica sicurezza, e in cui sarà tracciato il tempo e la strada da percorrere.

Passaporto per l'estero. — Il passaporto per l'estero vien rilasciato dall'autorità politica del circondario dietro produzione di un certificato

di *nulla osta* per parte del comune e del certificato di adempimento degli obblighi di leva o della prestata cauzione se non ha ancora adempiuto a tali obblighi.

Disturbatori della pubblica quiete. — È vietato richiamare concorso di gente e mettere in moto l'autorità pubblica gridando nelle piazze e vie pubbliche false notizie, simulando disastri non esistenti, abusando di campane, tamburi ed altri simili strumenti, o di qualunque altro mezzo atto ad eccitar apprensione nel pubblico.

Così pure è vietata dopo le ore undici di notte, o quell'altra ora che verrà determinata dall'autorità politica del circondario, sentita la giunta municipale, disturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi e rumorosi.

Disposizioni per la pubblica moralità. — È obbligo dell'autorità di pubblica sicurezza di promuovere l'arresto di tutti coloro che esercitano clandestinamente case di prostituzione.

L'autorità locale ha anche il diritto di fissare nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi, i tempi ed i luoghi in cui sia lecito bagnarsi nelle acque che trovansi nel territorio del comune.

Professioni insalubri, pericolose ed incomode. — A richiesta della giunta municipale, o di persona interessata, la deputazione provinciale dichiara quali manifatture, fabbriche o depositi debbano considerarsi come insalubri, pericolosi ed incomodi. Questa dichiarazione approvata dal prefetto, servirà a vietare nel comune l'impianto o lo esercizio di tali manifatture, fabbriche o depositi.

Polvere da fuoco ed altre materie esplodibili. — Nessuno può fabbricare polvere da fuoco od altre materie esplodibili, nè tenerne in deposito una quantità eccedente cinque chilogrammi, senza permesso dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Precauzioni per prevenire disastri. — Per sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare razzi, accendere fuochi d'artifizio ed in generale fare esplosioni o accensioni pericolose o incomode nei luoghi abitati o nelle loro vicinanze, occorre il permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

È poi assolutamente vietato tenere sulle finestre, balconi, o in luoghi di pubblico passaggio, oggetti che rechino o possano, cadendo, recare offesa o grave disturbo ai passeggieri od ai vicini.

Così pure è proibita la circolazione dei cani così detti *bull-dogs* e di altri animali pericolosi, se non sono convenientemente custoditi e non si ottenne la previa autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Inumazioni di cadaveri. — Per la sepoltura dei cadaveri si osservino le norme portate sulla sanità pubblica. Qui ci limiteremo ad os-

servare che l'autorità politica locale non deve permettere il seppellimento dei sospetti di morte violenta, se non dopo che il giudice avrà eseguito gli atti che gli incumbono.

Limitazioni al trasporto di mobili, fardelli, ecc. — Da un'ora dopo il tramonto del sole, fino all'alba, nessuno potrà trasportare mobilie, biancherie ed argenterie se non è persona conosciuta e responsabile.

I contravventori potranno essere costretti a presentarsi immediatamente dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza, la quale, occorrendo, li rimetterà all'autorità giudiziaria.

Resta inteso che è pure proibito di ricevere gli oggetti trasportati in contravvenzione al presente articolo.

Pene. — Le contravvenzioni in generale alla legge di pubblica sicurezza sono punite con pene di polizia, e talvolta anche col carcere.

Sono pene di polizia a sensi del vigente codice penale, gli *arresti* e l'*ammenda*. Gli arresti si scontano nelle carceri del mandamento; e l'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una determinata somma non maggiore di lire cinquanta.

Oltre le surriferite pene avvi anche l'*ammonizione* la quale consiste nel riprendere il reo sopra un fatto, un detto od uno scritto riprovato dalla legge, con diffida che in caso di recidiva incorrerà nella pena più grave dalla legge stabilita. Trattandosi di contravvenzioni commesse da un esercente albergo, osteria, locanda, caffè, ecc., potrà essere comminata all'esercente anche la *sospensione* o *l'interdizione* dell'esercizio dello stabilimento.

Finalmente se il contravventore fosse incorso in qualche reato più grave, sarà sottoposto alle maggiori pene stabilite dal codice penale o da altre leggi.

Polizia giudiziaria.

Norme generali ed ufficiali che la esercitano. — La polizia giudiziaria ha per oggetto di ricercare i reati d'ogni genere, di raccoglierne le prove, e fornire così all'autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possano condurre allo scoprimento degli autori, degli agenti principali e dei complici.

Dal sovraesposto si vede chiaro che lo scopo della polizia giudiziaria non è più quello di prevenire i reati, ma di scoprirli e punirne gli autori.

La direzione della polizia giudiziaria spetta nei loro singoli territori al procuratore generale presso la corte d'appello, e al procuratore del re presso il tribunale correzionale, e viene esercitata per mezzo di tutti gli agenti della pubblica forza, degli ufficiali di pub-

blica sicurezza e quindi anche dai sindaci o da chi ne fa le veci, e finalmente dai giudici istruttori.

Incombenze speciali degli ufficiali di pubblica sicurezza. — Tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza, comprensivamente al sindaco od a chi ne fa le veci, sono tenuti di prendere notizia di qualunque crimine, delitto e contravvenzione commessi nei luoghi ove esercitano le loro funzioni, quando si tratti di reati di azione pubblica ed a ricevere le querele e le denuncie relative a detti reati; essi devono ricevere altresì le querele per reati di azione privata.

Gli ufficiali anzidetti porgeranno senza ritardo al pretore le notizie raccolte, nonchè le querele e le denuncie, e, se si tratterà di crimine o delitto di competenza del tribunale correzionale o della corte d'assisie, daranno avviso al procuratore del Re.

Cautele per le traccie lasciate in un crimine o delitto. — Allorchè un crimine o delitto avrà lasciate traccie apparenti, e vi sia pericolo che si disperdano, gli ufficiali suddetti avranno l'obbligo senza ritardo di accertarle, anche per mezzo di periti, se occorre.

Essi provvederanno alla conservazione delle medesime e dei corpi del reato sino all'arrivo del giudice istruttore, o del procuratore del Re, o del pretore.

Se non vi sarà pericolo nel ritardo, si limiteranno a prendere le cautele opportune, acciochè le traccie del reato non si disperdano, e lo stato delle cose non sia punto variato (art. 63 codice penale).

Nel caso di flagrante reato, che importi pena del carcere eccedenti tre mesi o pena maggiore, i suddetti ufficiali ordineranno l'arresto degli imputati, ed a tal effetto richiederanno l'aiuto della pubblica forza.

L'arresto degli imputati sarà da loro ordinato anche quando il flagrante reato sia punibile colla pena del carcere non eccedente tre mesi, se gli imputati sono nel novero delle persone menzionate nella prima parte dell'art. 206 codice penale.

Essi raccoglieranno le prove che potranno essere sull'istante somministrate relativamente ai fatti più importanti, e, qualora vi sia pericolo nell'indugio, procederanno a perquisizione nel domicilio degli imputati, o di altra persona sospetta di connivenza (articolo 64 codice penale).

È flagrante reato il crimine o delitto che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.

Sono riputati flagrante reato il caso in cui l'imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e il caso in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, stromenti, carte, od altri oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè in questi casi ciò sia in tempo prossimo al reato (art. 47 codice penale),

Le persone menzionate nella prima parte dell'art. 206 sopraccennato sono gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e in massima tutti i sospetti e i già condannati a pene criminali.

In tutte le loro operazioni gli ufficiali suddetti faranno intervenire due testimoni, uniformandosi inoltre a ciò che è prescritto dai regolamenti particolari che li riguardano; qualora non possano procurarsi immediatamente i testimoni, procederanno senza la loro assistenza.

I sindaci saranno assistiti dal segretario del comune, o da qualsiasi altra persona capace di stendere un verbale, sempre quando lo intervento dell'uno o dell'altra potrà conciliarsi colla celerità che esigono le operazioni.

Il verbale sarà sottoscritto dai detti ufficiali appiè di ciascuna pagina, e sarà pure in fine sottoscritto da essi e da tutti gli intervenuti all'atto.

Sarà cura dei detti ufficiali di descrivere distintamente gli oggetti da essi sequestrati, di sigillarli ed indicare il numero dei sigilli e il loro impronto.

Non potranno far prestare giuramento ai testimoni, ai periti, o ad altre persone intervenute agli atti a cui procederanno (articolo 67 codice procedura penale).

La persona arrestata sarà immediatamente condotta avanti l'ufficiale che ne avrà ordinato l'arresto, al quale si consegneranno nel tempo stesso il verbale e gli oggetti sequestrati.

Questo ufficiale la farà tosto tradurre avanti il pretore od avanti il procuratore del Re o il giudice istruttore, se l'arresto è stato fatto nel luogo di residenza di questi ultimi (parte dell'articolo 68 codice procedura penale).

Se dopo essersi adempiuto ciò che è prescritto dall'articolo precedente, venissero a notizia dei detti ufficiali prove od indizi riguardanti le circostanze del reato o gli autori, gli agenti principali o i complici, essi ne daranno immediatamente avviso alle autorità giudiziarie sopraindicate, senza soprassedere però agli atti necessari per la conservazione delle prove (art. 69 codice procedura penale).

SANITÀ PUBBLICA

Legge 20 *marzo* 1865, *n.* 2248, C.
Regolamento 8 *giugno* 1865, *n.* 2322.
R. Decreto 30 *dicembre* 1865, *n.* 2729.

Una delle mansioni più importanti di un governo civile è senza dubbio la tutela della pubblica salute. Lo sviluppo intellettuale e morale di un popolo dipende in gran parte dalla sua fisica condizione; l'importanza di uno Stato e l'influenza che può esercitare all'estero, dipende dalla forza morale e materiale della nazione, e questa forza scaturisce dall'educazione civile del cittadino, e una volta ottenuta deve essere opera del legislatore il conservarla e preservare il cittadino da tutto ciò che può corromperlo e renderlo fiacco ed infermo. Quelle nazioni che ebbero somma cura della pubblica igiene, esercitarono mai sempre una grande preponderanza presso le altre che ebbero a tenerla in poco o nessun conto. Sparta e Roma che ebbero sollecitudine di aver uomini robusti esercitandoli fin da fanciulli alla ginnastica, alla nautica, e ad altri esercizî del corpo, trionfarono sopra quasi tutti i popoli del mondo, e vi recarono l'incivilimento e le più savie istituzioni.

L'utilità della pubblica igiene è tanto sentita anche da noi che in ogni città sono attivate private e pubbliche palestre ginnastiche pel fisico sviluppo e conseguentemente per l'intellettuale. Ed il governo istesso ne sentì il bisogno al punto da rendere obbligatoria la ginnastica nelle scuole.

A chi spetta la sorveglianza sulla pubblica sanità. — La tutela della sanità publica è affidata al ministro dell'interno e sotto la sua dipendenza, ai prefetti, sottoprefetti e sindaci.

La tutela del ministro si estende a tutto il regno e a tutta la popolazione, tranne alla truppa di terra e di mare, la quale anche per questo ramo di publica amministrazione, dipende dal ministro della

guerra. — E ciò è giusto per la ragione che al movimento delle truppe non si abbia a mettere ostacolo da colui che non è il capo diretto della milizia.

Il ministro dell'interno nelle mansioni sanitarie è coadjuvato ed assistito da un *consiglio superiore di sanità*, il prefetto da un *consiglio sanitario provinciale*, il sotto-prefetto da un *consiglio sanitario di circondario*, e il sindaco da una *commissione sanitaria comunale*.

Limitandosi a quanto nella legge si riferisce ai comuni, osserveremo che la commissione sanitaria comunale ha sede in ogni comune, ed è composta di un presidente che è il sindaco e di *otto* membri nei comuni superiori a diecimila anime, e di *quattro* in quelli inferiori a questo numero. Il numero di questi membri fu sancito dal R. decreto 30 dicembre 1865, che modificò l'articolo 17 del regolamento 8 giugno 1865, il quale prescriveva secondo la popolazione di cui sopra, quattro o due membri.

Mansioni speciali del sindaco. — Soprassedendo dal parlare per ora delle commissioni municipali di sanità, osserveremo che al sindaco in materia di igiene publica spettano diversi incumbenti. Anzitutto ha l'obbligo di vegliare alla tutela della sanità, e conseguentemente all'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria, estendendo la sua vigilanza tanto ai *luoghi pubblici*, quanto alle *abitazioni* ed ai *siti privati*.

Riguardo ai *luoghi pubblici* sorveglierà le bevande e gli alimenti posti in commercio corrotti od alterati, ed in condizioni tali da renderli nocivi e rimoverà eziandio tutti gli oggetti insalubri.

Riguardo alle *abitazioni* ed ai *siti privati*, darà gli ordini opportuni ed all'uopo li farà eseguire d'ufficio, al fine di rimovere le cause d'insalubrità al vicinato.

L'autorità dei sindaci in materia sanitaria si estende anche agli ospedali, luoghi di detenzione, istituti pubblici e stabilimenti sanitari, tutte le volte si tratti di togliere di mezzo un fomite qualunque d'insalubrità capace di estendere la sua azione anche al di fuori, con danno del vicinato.

Spetta al sindaco o chi per esso, concedere l'autorizzazione alla sepoltura dei cadaveri quando siasi verificata la morte in conformità allo stato civile.

I sindaci hanno inoltre le seguenti incombenze: - 1.° informare immediatamente l'autorità superiore d'ogni evento o fatto qualunque straordinario, concernente la sanità pubblica, dando intanto i provvedimenti d'urgenza; - 2.° compilare alla fine d'ogni trimestre un rapporto statistico sullo stato sanitario e trasmetterlo alla competente superiore autorità; - 3.° in caso di costruzione o ampliazione di cimiteri trasmettere il piano topografico, cogli opportuni schiarimenti, al prefetto della provincia, il quale nominerà una commissione composta di due membri del consiglio provinciale di sanità, di un in-

gegnere civile, e dello stesso sindaco, allo scopo di riconoscere se tanto sotto il rapporto del sito, che sotto quello dell'estensione del terreno e de' suoi caratteri geologici, la località designata, presenti le condizioni igieniche volute; - 4.° scegliere un membro della commissione municipale di sanità a far parte della commissione che l'autorità governativa incaricasse di trasferirsi sul sito a constatare malattie epidemiche o contagiose; - 5.° far eseguire i provvedimenti dichiarati d'urgenza dalla commissione in caso di dette malattie; - 6.° riferire all'autorità, sentito il parere della commissione municipale di sanità, se alcuno degli esercenti l'arte salutare ha scientemente taciuta la manifestazione nel comune di qualche malattia evidentemente pericolosa, o da potersi sospettare per tale; - 7.° delegare uno dei membri della commissione municipale di sanità a verificare gli animali affetti da malattia epizoozotica o sospetti di esserlo, denunciatigli come d'obbligo dai veterinari curanti, o dai proprietari o ritentori stessi di detti animali; - 8.° finalmente dare l'ammonizione di primo grado agli esercenti professioni sanitarie, che abbiano contravvenuto ai veglianti regolamenti, quando fosse stato a ciò delegato dal consiglio provinciale di sanità

Oltre la legge sulla pubblica sanità che ne affida al sindaco e la sorveglianza e l'esecuzione nel territorio del suo comune, si ha eziandio il disposto dell'art. 103, n.° 3 e dell'art. 104 della legge comunale 20 marzo 1865, che conferma queste attribuzioni e che incarica il sindaco di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica igiene gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti, e di impartire i provvedimenti contingibili ed urgenti.

Nozioni generali sulle commissioni municipali di sanità. — Nelle commissioni sanitarie comunali non è necessario che gli individui che ne fanno parte professino tutti l'arte medica o chirurgica; anzi, mentre la legge ammette gli esercenti queste professioni nel maggior numero, prescrive che vi facciano parte anche persone dotte o laureate in altre scienze. La ragione di questa massima sta in ciò, che tutte le scienze possono concorrere coi loro precetti a dare suggerimenti e prescrizioni in quanto l'igiene abbia attinenza colle stesse.

I membri della commissione sono eletti dal consiglio comunale; qualora le condizioni del comune lo consentano, fra i membri dovranno trovarsi un medico ed un ingegnere; i medici non potranno essere contemporaneamente stipendiati dal comune, fatta eccezione pel medico condotto.

I membri della commissione durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà alla fine d'ogni biennio nella sessione di autunno, e possono essere rieletti. Nel primo biennio la rinnovazione si fa per sorteggio, negli anni successivi per anzianità.

Le commissioni municipali di sanità sono corpi meramente consultivi, assistono il sindaco pel più facile disimpegno del servizio sa-

nitario, e gli porgono avviso su tutti gli affari su cui fossero interrogati.

Le commissioni municipali di sanità hanno alcune incombenze *proprie* ed altre *delegate dal sindaco.*

Sono proprie quelle di: - 1.° Informare il sindaco sui casi di vajuolo, di malattie specifiche assumenti il carattere di malattie popolari e su ogni altra cagione che alteri la pubblica incolumità; - 2.° fare rapporto al sindaco sulle vaccinazioni, curando che sieno estese nella più alta proporzione possibile; - 3.° esercitare la vigilanza sulla salubrità degli alimenti e bevande posti in commercio; - 4.° dare il voto se sia il caso di seppellire cadaveri, prima che sieno trascorse le 24 ore dalla morte nei casi ordinari e 48 nei casi di morte improvvisa; - 5.° prescrivere quelle cautele igieniche che credessero convenienti in occasione di esumazione di cadaveri, all'oggetto di essere ispezionati o sottoposti ad autopsia giudiziaria, o trasportati in altro cimitero; - 6.° assistere, per mezzo di un loro membro, i delegati dell'autorità a recarsi sul luogo in caso di malattie endemiche, o epidemiche, o contagiose, ed a verificare coi veterinari i casi di malattie epizoozotiche; - 7.° dare il loro voto, uditi gli esercenti l'arte salutare, sul carattere di dette malattie; - 8.° dare il loro voto se sia da riferirsi all'autorità la mancata denuncia per parte degli esercenti l'arte salutare di malattie endemiche, o contagiose, o epizoozotiche, verificatesi nel comune.

Cimiteri. — È obbligatorio per ogni comune l'avere un cimitero che abbia un' area sufficiente per contenere sei volte i morti che presumibilmente si possono verificare in un anno. Esso deve distare dagli abitanti almeno cento metri, essere cintato da una mura che sia alta non più di tre metri, nè minore di due. La località prescelta alla sua costruzione deve essere in luogo asciutto e sicuro da ogni inondazione per l'alzamento delle acque, dai cavi o fontanili nei luoghi in cui per avventura vi fossero, e situata possibilmente al nord e fuori della direzione ordinaria dei venti che soffiano sull'abitato.

Ogni cadavere deve essere sepolto nel cimitero del comune dove seguì il decesso, e non è più permesso il dare sepoltura nelle chiese, templi, cappelle od altri luoghi destinati al culto, nè in case o luoghi privati.

Le inumazioni devono aver luogo in fosse separate disposte in linee parallele, od in fosse e sepolture particolari, il cui terreno può essere concesso dal comune per uno spazio non minore di dieci anni.

È necessario che ogni comune abbia un regolamento speciale relativamente al suo cimitero, in base a questo, sarà permesso a seconda dei casi, anche l'acquisto perpetuo di terreno per erigere mausolei, cappelle, sepolcri o tombe di famiglia.

Qualora un cimitero venisse abbandonato, deve essere chiuso nello stato in cui si trova senza che se ne possa fare alcun uso, per lo

spazio di dieci anni. Trascorso questo termine, e sotto speciali prescrizioni il terreno potrà essere messo a coltivazione o destinato ad altro uso.

Sepoltura di cadaveri. — Non si può procedere alla sepoltura dei cadaveri se non dopo 24 ore dalla morte in casi ordinarî e 48 nei casî di morte improvvisa. Nei tempi di epidemia o contagi si potrà anche recedere da simili prescrizioni. — Il cadavere deve essere sempre trasportato in bare chiuse, e nessuna tumultazione può aver luogo senza il permesso del sindaco o da chi ne fa le veci.

Abbiamo già detto più sopra che tutti i cadaveri vanno sepolti nel cimitero comunale; quando però ne sarà fatta formale istanza dalla famiglia dell' estinto, e nulla osti sotto il rapporto della sanità pubblica e dell' ordine pubblico, è in facoltà del prefetto della provincia, dove seguì il decesso, l'autorizzare il trasporto del cadavere in altro cimitero del regno. — Ove se ne volesse fare il trasporto all'estero, spetta al ministro dell'interno il darne l'autorizzazione. — Tanto in un caso quanto nell'altro si dovranno osservare le prescrizioni igieniche prescritte nell'atto d'autorizzazione.

Regolamenti di polizia mortuaria. — Circa ai regolamenti di polizia mortuaria, lascia facoltà ai comuni lo stabilire quelle prescrizioni che credono più opportune alla sistemazione e conservazione dei cimiteri non che all'estetica che fosse richiesta per l'importanza degli stessi, avuto riguardo e all' ordine e alla natura dei cippi, lapidi, monumenti, ecc., che si volessero erigere.

Regolamenti d'igiene. — Tanto la legge sulla sanità pubblica, quanto l'annesso regolamento hanno contemplato le cose di maggior entità in merito alla pubblica igiene, lasciando ai comuni, a seconda della loro importanza, popolazione e posizione topografica ed altre circostanze speciali, il fare quei regolamenti e d'igiene e di polizia mortuaria che credessero di loro interesse.

E in merito ai regolamenti d'igiene pubblica, il legislatore mise per obbligo che in essi si debba prescrivere l'osservanza delle seguenti generali disposizioni: - 1.° le case di abitazione debbono comunicare con l'esterno, di maniera che non abbiano a soffrire difetto d'aria; - 2.° Le case costruite di pianta non possono essere abitate se non dopo il decorso di un'anno dal giorno in cui ne è stato terminato l'intonaco; — Le case, i piani o le stanze non costruite di pianta, ma semplicemente rivestite d' intonaco, non possono essere abitate che tre mesi dopo le praticate restaurazioni; - 3.° Le stalle per gli animali da tiro o da soma, devono essere mantenute colla massima nettezza, sì che la salubrità dell'aria non resti punto alterata dalle esalazioni dei letamai. Dove esiste una considerevole agglomerazione di abitati può essere proibito di tenervi stalle permanenti ad uso d'intieri armenti; - 4.° Ogni edifizio pubblico o privato dovrà avere le latrine proporzionate al numero delle persone che vi

abitano, costrutte e disposte in modo da non rendere infette le abitazioni nemmeno dei vicini, i pozzi e le sorgenti d'acqua potabile; - 5.° Le acque impure derivanti dagli usi domestici debbono essere versate nelle latrine, o portate fuori dalle case d'abitazione mediante canali coperti, sino a qualche pubblica cloaca o scaricatoio qualunque che le disperda fuori dell'abitato, e senza danno della pubblica salute, e deve essere vietato gettarle all'aperto nelle vie, od in altri luoghi prossimi all'abitato; - 6.° Provvederanno ancora per la salubrità delle case rurali e fisseranno le multe per le contravvenzioni.

Oltre queste prescrizioni che si riferiscono agli abitati, i regolamenti d'igiene devono aver di mira eziandio la salubrità degli alimenti posti in commercio ritenendo come insalubri i frutti immaturi, i cibi guasti, i cibi adulterati con sostanze eterogenee e perniciose, i cibi infetti, come le carni di animali morti di una malattia qualunque, le bevande adulterate con miscuglio di sostanze nocive per dar loro un dato sapore o colore, le bevande guaste, come sono le acque di pubbliche cisterne che le pioggie impetuose o il corso delle fogne alterano talvolta col trasporto di materie immonde, putride e fermentabili. L'uso di detti cibi e bevande deve essere severamente proibito, senza alcuna eccezione e riserbo.

Nozioni di malattie, norme e provvedimenti generali. — Le malattie che in vista della pubblica igiene sono precipuamente contemplate dalla legge sulla sanità pubblica si distinguono in *endemiche*, *epidemiche, contagiose* ed *epizoozotiche.*

Le prime sono quelle che si sviluppano in un luogo o in un comune a preferenza di un altro, durano a lungo o cessano e tornano a periodi. — Circa queste malattie il sindaco in unione alla commissione vedrà di studiare i mezzi per troncarle o distorglierle, invitando il consiglio provinciale o di circondario a studiare esso pure i mezzi per ciò, e a dare istruzioni in proposito.

Le seconde sono quelle che si diffondono tra la popolazione per infezione d'aria, e che si sviluppano nell'uomo con o senza contatto, secondo che sono contagiose o epidemiche. — Allo sviluppo di questi morbi è obbligo del sindaco il dare i provvedimenti d'urgenza e il riferire alla competente superiore autorità per quelle provvidenze che essa credesse di impartire.

Le malattie epizoozotiche sono della natura di quelle quì sopra indicate, ma attinenti agli animali. Il sindaco deve regolarsi in queste come in quelle epidemiche o contagiose che si sviluppano negli uomini.

Autorizzazione per l'esercizio dell'arte salutare e sorveglianza del municipio sul personale. — Allo scopo di impedire gli abusi nell'esercizio dell'arte sanitaria, è prescritto che nessuno possa eserci-

tare la professione di medico, di chirurgo, di flebotomo, di dentista, di veterinario, levatrice e farmacista senza aver riportato l'analogo diploma.

Ogni personale sanitario di un comune deve essere sorvegliato dal municipio; anzi egli è obbligato a tenere in ufficio l'elenco di tutti questi esercenti colla nota dei diplomi che giustifichino la loro professione. — In caso di mancanza possono venir condannati a diverse pene disciplinari, quali sono comminate dalla legge stessa previa decisione del consiglio sanitario superiore o provinciale a seconda dei casi.

Medaglia pei benemeriti della pubblica salute. — Finalmente noteremo che col R. decreto 28 agosto 1867, n.° 3872, fu istituito una medaglia pei benemeriti della salute pubblica, ed è conferita a quelle persone che si segnalano per importanti servizî specialmente in occasione di contagi e di epidemie. La medaglia può essere d'oro, d'argento o di bronzo, secondo i diversi meriti. È conferita dal Re come ogni altro distintivo d'onore, e all'occasione la giunta municipale può convocarsi per proporre in una deliberazione speciale quelle persone che reputa degne di simili ricompense.

VACCINAZIONE

Legge 14 *giugno* 1859, *n.* 3448.
Regolamento 30 *ottobre* 1859, *n.* 3714.
Legge 20 *novembre* 1859, *n.* 3792.

Ramo importante di sanità pubblica. — Uno dei rami di maggior importanza della sanità pubblica si è la vaccinazione. Dopo che l'immortale *Edoardo Jenner*, che col cimento della propria vita e di quella di suo figlio, trovò il mezzo di mettere freno ai funesti effetti del vajuolo mediante l'innesto, tutte le nazioni decretarono disposizioni più o meno obbligatorie dirette a dare la maggiore estensione possibile a questo salutare rimedio.

Personale speciale per l'esecuzione della legge sulla vaccinazione. — La sorveglianza in massima per l'esatta esecuzione della legge sulla vaccinazione spetta al ministero dell'interno, ai prefetti e sotto-prefetti e sindaci; in modo speciale spetta ai conservatori, vice-conservatori e ai commissari del vaccino.

In tutto il regno vi sono due *conservatori* e due *vice-conservatori* del vaccino che hanno l'incombenza speciale di attendere all'osservanza della legge; uno di questi conservatori è preposto alla terra ferma, l'altro all'isola di Sardegna.

Oltre a questi individui avvi per ogni provincia un commissario del vaccino coll'incarico di procurare il *pus* occorrente alla provincia e distribuirlo ai singoli comuni che ne facessero richiesta. Questo commissario, essendo anche il *relatore* del consiglio sanitario provinciale, deve pur riferire a detto consiglio quanto stimasse utile ed importante per le vaccinazioni. — Egli ha diritto di essere coadjuvato nelle sue funzioni da un ufficiale.

La nomina dei conservatori e vice-conservatori spetta al Re; quella dei commissari al ministro dell'interno sulla proposta del consiglio provinciale. L'onorario dovuto a ciascuno di questi individui è a carico del bilancio dello stato.

La legge sulle vaccinazioni è d'ordine pubblico. — La legge sulla vaccinazione è d'ordine pubblico: tutti i cittadini pertanto devono sottoporsi alle prescrizioni, e perchè possano ottemperarvi anche senza dispendio, ha sanzionato che i medici e chirurgi addetti al servizio di un municipio sieno vaccinatori ex legge, e per conseguenza abbiano a vaccinare gratuitamente. Qualora poi un comune non abbia un medico o chirurgo condotto, deve nelle epoche delle vaccinazioni procurarsene uno a suo carico ed a sue spese.

Le vaccinazioni ordinarie sono due. — Le vaccinazioni hanno luogo due volte all'anno, in *primavera* e in *autunno*. A questo scopo il medico condotto prenderà le opportune intelligenze col sindaco per le giornate ed ore prefisse alla vaccinazione. Il sindaco destinerà un apposito locale, ed indi avvertirà di ciò la popolazione, dandone la maggior pubblicità possibile.

Obblighi dei genitori. — I genitori sono obbligati a presentare i loro bambini e il medico ne eseguirà la vaccinazione o col *pus* che si sarà procurato dal commissario della provincia raccolto in apposite cannette di vetro, ovvero col *pus* che raccoglierà da pustole di persona a cui si sieno manifestate.

— Il *pus* può essere anche animale, cioè provveniente da pustole sviluppatesi in una giovenca.

Spese inerenti alla vaccinazione. — Ai genitori poveri, che offrono i loro bambini per estrarre la materia dalla pustola, spetta per legge la competenza di L. 2 al giorno. In pratica però i municipi spendono molto di più.

Tabella dei vaccinati. — Degli individui vaccinati il medico condotto deve tener nota in una tabella speciale. Su questa tabella deve indicarsi — il cognome e nome; — la paternità e la maternità; — l'epoca della vaccinazione; — e i fenomeni che si sono sviluppati. La tabella in discorso è consegnata al sindaco, il quale ne spedisce una copia autentica al prefetto. — In base a questa tabella si rilasciano gratuitamente a chi ne fa richiesta i certificati di subìta vaccinazione.

Comminatorie per mancata vaccinazione. — Perchè possibilmente abbiano tutti i cittadini a sottoporsi alla vaccinazione, la legge sancisce comminatorie disciplinari ai medici e chirurgi che trascurano gli obblighi loro imposti dalla legge, e prescrive che nessun cittadino sia ammesso alle scuole comunali o governative ed a pubblici uffici se non produce la fede di subita vaccinazione.

Onorificenze pei vaccinatori. — Essendo i medici condotti vaccinatori per legge, e non avendo quindi diritto a compenso, il legislatore stabilì medaglie d'oro e d'argento da distribuire ogni quinquennio ai migliori e più diligenti vaccinatori del regno.

Norme in caso di vajuolo. — Se per disavventura scoppiasse il vajuolo in comune, sarà bene che il sindaco riapra una nuova vaccinazione, e circa agli ammalati, ai morti e alle tumulazioni seguire le norme dettate dalla legge sanitaria e dalla scienza medica in materia di epidemie o contagi, e specialmente l'isolamento degli infetti, gli spurghi ai locali, lavande speciali alle biancherie, agli indumenti ed a tutto ciò che servì pei vajuolosi, e finalmente che i cadaveri vengano trasportati ventiquattro ore dopo la morte direttamente dalla propria abitazione al pubblico cimitero, senza accompagnamento di altre persone tranne quelle necessarie per il loro trasporto.

Digitized by Google

CONSIGLIO DI STATO

Legge 20 *marzo* 1865, *n.* 2248, D.
Regolamento 1 *giugno* 1865, *n.* 2323.

Nozioni sul consiglio di Stato e in che consiste. — Il consiglio di Stato fu instituito da Carlo Alberto alli 18 agosto 1831, primo anno del suo regno; accoglie nel suo seno le primarie capacità, uomini reputati eminenti nelle scienze giuridiche, nell'economia pubblica, versati nei vari rami della pubblica amministrazione; vengono perciò scelti di preferenza fra i senatori, deputati e fra gli altri funzionari dello Stato. — Oggidì è sistemato colla legge e regolamento sopra accennati.

Come è composto il consiglio di Stato. — Il consiglio di Stato si compone di un presidente, di tre presidenti di sezione, di ventiquattro consiglieri, di sei referendari, di tre segretari di sezione e di un segretario generale.

Attribuzione del consiglio di Stato. — Il consiglio di Stato esercita le seguenti attribuzioni: - 1.° dà il suo parere in tutti i casi in cui è prescritto dalla legge; - 2.° dà sempre il suo voto sulle proposte di legge e sugli affari pei quali sia interrogato dai ministri del re; - 3.° formola i progetti di legge e i regolamenti che gli vengono commessi dal governo.

Casi in cui è obbligatorio il voto del consiglio di Stato. — Epperò vi sono dei casi in cui il consiglio di Stato deve assolutamente essere interpellato del suo voto, e questi sono: - 1.° sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione; - 2.° sulle domande di estradizione fatte dai governi stranieri; - 3.° - sulle esecuzioni delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura; - 4.° sui ricorsi fatti al re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi, sui quali sieno esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

Casi in cui decide il consiglio di Stato. — Il consiglio di Stato pronuncia eziandio per giurisdizione propria e statuisce definitivamente con decreti motivati che hanno forza di sentenza nei seguenti casi: - 1.° sui conflitti che insorgono tra autorità amministrativa e giudiziaria; - 2.° sulle controversie fra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; - 3.° sulle vertenze relative alle attribuzioni competenti alle podestà civili ed ecclesiastiche in quanto spetta ai beni temporali; - 4.° su tutte le altre materie che dalle leggi generali o speciali dello Stato sono deferite al consiglio di Stato.

Come è diviso il consiglio di Stato. — Il consiglio di stato è diviso in tre sezioni: *interno, grazia* e *giustizia, culto* e *finanze;* ciascuna di queste sezioni è composta di un presidente, di otto consiglieri e di un segretario.

Al consiglio di Stato può rivolgersi anche il privato. — Anche i cittadini possono presentare a questo dicastero le loro domande ed istanze e appoggiarle eziandio a scritture di difesa e a documenti necessari al sostegno delle loro ragioni.

Decisioni a sezioni riunite. — In massima il consiglio di Stato dà il voto e decide le questioni nella relativa sezione a cui l'affare è demandato per ragione di materia. Ma quando si tratta di cose od affari di gravissima importanza, allora egli decide a sezioni riunite, vale a dire sono convocati tutti i consiglieri in corpo sotto la direzione del presidente capo.

Disposizioni della legge sull'amministrazione comunale e provinciale che hanno attinenza col consiglio di Stato. — Scorrendo la legge comunale e provinciale rileviamo che il consiglio di Stato dà il suo parere sui seguenti oggetti, cioè: — 1.° se convenga o no, che un prefetto, un sottoprefetto, un sindaco e coloro che ne fanno le veci vengano chiamati in giudizio a render conto dell'esercizio delle loro funzioni. — (Art. 8 e 110). — 2.° sull'approvazione o sull'annullamento in tutto od in parte dei regolamenti dei dazî e delle imposte comunali, non che d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti ai comuni. — (Art. 138). — 3.° sui ricorsi dei consigli comunali al governo del re contro le decisioni delle deputazioni provinciali. — (Articolo 143). — 4.° sui ricorsi degli stessi consigli comunali contro l'autorità amministrativa per violazione delle loro attribuzioni. — (Art. 231.) — 5.° Sul ripartimento delle spese per il mantenimento degli esposti, che fino a nuova legge, a datare dal primo gennajo 1866 furono messe a carico dei comuni e delle provincie. — (Art. 237).

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Legge 20 *marzo* 1865, *n.* 2248, E.

Regolamento 25 *giugno* 1865, *n.* 2361.

Nozioni generali. — L'istituzione del contenzioso amministrativo ebbe origine nelle antiche provincie nell'anno 1842, e venne quindi riordinato colla legge 30 ottobre 1859. La questione del contenzioso amministrativo nasce a proposito dei litigi suscitati da atti di pubblica amministrazione.

La legge 20 marzo 1865 ha quindi creduto conveniente di abolire quel tribunale che era specialmente incaricato del contenzioso amministrativo, deferendo per ciò ai tribunali ordinari tutte le controversie, onde quelli, con varia misura e differente ordinamento, si occupavano nelle diverse provincie del regno.

In altri termini è a intendersi che la nuova legge restituisce gli affari del contenzioso amministrativo ai tribunali ordinari ed all'autorità amministrativa; cosicchè, quando trattisi di giudicare sovra un diritto civile o politico spetta ai tribunali ordinari il decidere delle controversie, non mai all'autorità amministrativa, chiamata semplicemente ad amministrare, non a giudicare.

Questioni di diritto strettamente amministrativo. — Premessa l'abolizione dei tribunali speciali investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile, quanto in materia penale, osserveremo che se si tratti di una questione di diritto strettamente amministrativa, e in altre parole di questione che non involva diritto civile o politico, sono chiamate a pronunciarsi le competenti autorità amministrative (prefetture, deputazioni provinciali, ministri, Re), le quali ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvedono con decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti. — Contro tali decreti è ammesso il ricorso in via gerarchica, in conformità delle leggi amministrative.

Norme pei tribunali nelle questioni che hanno qualche attinenza col diritto amministrativo. — Quando un tribunale è chiamato a decidere sopra una contestazione relativa ad un diritto che si pretende leso da un'autorità amministrativa, egli deve limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione dell'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non può essere revocato o modificato se non sopra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali devono conformarsi al giudicato dei tribunali in quanto riguarda al caso deciso.

In simili questioni le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto sieno conformi alle leggi.

Provvedimenti d'urgenza durante la causa. — L'autorità amministrativa in caso d'urgenza, e anche durante la trattazione della causa davanti ai tribunali giudiziari, può disporre eziandio della proprietà privata; ma in questo caso deve dare il provvedimento con decreto motivato, e sempre sotto la clausola che ciò sia senza pregiudizio dei diritti delle parti.

Incompetenza dell'autorità giudiziaria. — La legge sul contenzioso amministrativo esclude però sempre dalla competenza delle autorità giudiziarie: - 1.° le questioni relative all'estimo catastale; - 2.° quello sul riparto di quota, e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli. — Tali questioni vanno discusse davanti alle competenti autorità determinate dalle leggi speciali regolatrici di quelle materie.

Nelle controversie relative alle imposte così dirette, come indirette, esaurita la via amministrativa, la giurisdizione ordinaria sarà sempre esercitata in prima istanza dai tribunali di circondario, ed in seconda istanza dalle corti d'appello.

LAVORI PUBBLICI

Legge 20 *marzo* 1865, *n.* 2848, F.

Autorità a cui spetta l'osservanza sui lavori pubblici. — La legge sui lavori pubblici è affidata alla speciale sorveglianza del ministro dei lavori pubblici, dei prefetti e dei sindaci, di conformità alle prescrizioni delle leggi, e con ingerenza dei consigli provinciali e comunali, non che delle deputazioni provinciali.

Quali siano lavori od opere pubbliche. — Sono opere pubbliche contemplate dalla legge: - 1.° le strade d'ogni natura e denominazione; - 2.° i ponti, i canali, gli acquedotti, gli argini, i porti, i fari, ecc.; - 3.° i monumenti d'arte, edifici pubblici, telegrafi, ecc.; - 4.° Ogni lavoro di costruzione o ampliazione, di ristauro o miglioramento inerente agli edificî suddetti.

Classificazione delle strade. — La parte più importante di questa legge, in relazione ai comuni, si è quella che riguarda le strade.

La legge distingue le strade in sei classi, cioè: 1.° *Strade nazionali*, che sono quelle che nel loro corso congiungono diverse città primarie del regno, o vanno a toccare gli stati limitrofi per iscopo commerciale o militare. — Queste sono di ragione dello Stato, e vengono costrutte e mantenute a suo carico; e nel loro numero si contano specialmente le strade ferrate. — 2.° *Strade provinciali*, che servono alla più retta comunicazione fra una provincia e un'altra, o che vanno a raggiungere punti importanti di provincia o circondari in relazione alle industrie, al commercio, o all'agricoltura. — La proprietà di queste strade spetta alle singole provincie in cui esistono, e a loro carico sta pure la spesa di costruzione e manutenzione. — 3.° *Strade comunali*, che hanno per iscopo di mettere in comunicazione il centro di un comune colle sue frazioni, ovvero con altri comuni, nonchè col capoluogo del circondario o della provincia. — La proprietà di queste strade spetta ai comuni in cui si trovano, ed è pure a loro carico la spesa di costruzione e manu-

tenzione. — 4.° *Strade vicinali* diconsi quelle che sono di ragione di uno o più privati, ma che sono affette da servitù pubblica. — Diconsi appunto vicinali perchè la loro manutenzione sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà ossia di quelli che vi sono vicini coi loro tenimenti, e in alcuni casi può essere chiamato a concorrere nella relativa spesa anche il municipio; - 5.° *Strade private* diconsi quelle di ragione di un privato, il quale se ne serve per suo uso speciale. La manutenzione è a suo carico, e può interdirne il passo a chiunque con cancelli, rastrelli, sbarre, ecc.; - 6.° *Strade consortili* o *consorziali* diconsi quelle che sono di ragione promiscua o tra provincie o tra comuni o tra privati e le spese inerenti sono a carico di chiunque faccia parte del consorzio.

Lasciando da parte la materia che riflette le altre strade, come quella che non interessa tanto davvicino lo studio del segretario comunale, ci arresteremo su quella parte della legge che riguarda le strade comunali.

Norme generali per le strade comunali. — Alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali, provvedono i rispettivi comuni a cui appartengono. — Le spese per le opere stradali sono sostenute dai comuni colle proprie rendite o colle imposte o sovrimposte di cui possono caricarsi a norma di legge, ed è spesa assolutamente obbligatoria a sensi dell'art. 116 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale 20 marzo 1865, A.

I progetti delle strade comunali, ove abbraccino una stipulazione portante una spesa che vincoli il bilancio oltre i cinque anni (Art. 138, n.° 1 leg. com.), ovvero portino cambiamento nella classificazione delle strade, o l'apertura di strade nuove o ricostruzione di strade vecchie (Art. 138, n.° 2 leg. com.) dopo essere stati predisposti dalla giunta municipale a mezzo di un perito delegato dalla stessa, e deliberati dal consiglio comunale, devono essere rimessi alla deputazione provinciale per la sua approvazione. La deputazione provinciale nell'emettere la sua decisione deve attenersi alle prescrizioni della legge ed al parere del genio civile della provincia all'esame del quale avrà previamente sottoposti i progetti stessi.

Pedaggi. — I pedaggi sulle strade o ponti non sono tollerati che in via meramente eccezionale, ed è permesso ai consigli comunali di istituirli soltanto quando si tratti di apertura di nuove strade o di opere di radicale sistemazione, e il comune si trovi in ristretta condizione economica. — In ogni caso il pedaggio deve cessare quando il comune sia stato compensato della spesa che dovette sostenere, e per conseguenza la sua durata non sarà mai perpetua, e la sua istituzione dovrà sempre essere approvata di conformità dell'art. 40 della legge sui lavori pubblici e dell'art. 39 della legge comunale, dalla deputazione provinciale.

Concorso del comune nella spesa di manutenzione o costruzione di tronchi di strade nazionali o provinciali. — Può darsi il caso che vi siano dei tronchi di strada nazionale o provinciale che attraversino gli abitati dei comuni, e che conseguentemente i comuni stessi se ne abbiano a servire. In questo caso la spesa di *sistemazione* o *manutenzione* di simili tronchi è a carico dei rispettivi comuni, sotto la sorveglianza tecnica degli incaricati dello Stato o della provincia. Epperò i comuni riceveranno dallo Stato o dalla provincia un'indennità pari alle spese di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abitato, e posto in condizione analoga.

Ove invece si tratti della *rinnovazione totale* o della *costruzione di pianta* di simili tronchi, inallora è duopo distinguere i comuni a seconda della loro popolazione. — La spesa è sostenuta *per intero* dallo Stato o dalla provincia, secondochè la strada appartenga all'uno o all'altra, se si tratta di un comune di popolazione inferiore a 1000 abitanti; *per metà* se si tratta di comuni aventi meno di 4000 abitanti; e per *un quarto* se si tratta di comuni aventi più di 4000 abitanti.

Divieti in merito all'uso di strade comunali. — La legge sui lavori pubblici nell'intendimento di ben conservare le strade comunali, e nello stesso tempo perchè il loro servizio sia regolare e non trovi intoppi di sorta, ha sancito diverse prescrizioni o meglio divieti a cui ogni cittadino deve prestare obbedienza. E tali prescrizioni sono: - 1.° chi ha diritto di attraversare le strade con corsi d'acqua vi mantenga i ponti soprastanti la strada stessa; - 2.° Non è permesso ad alcuno di far deposito di qualsiasi materia lungo le strade; - 3.° è proibito far cosa alcuna che rechi danno alla strada o alle piantagioni inerenti; - 4.° è vietato il porre impedimento al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle strade; - 5.° nel caso di costruzione di un ponte sopra un fosso laterale alla strada, oltre il permesso dell'autorità comunale, dovrà sempre essere costrutto in modo da non alterare il piano viabile; - 6.° è proibito di scaricare nei fossi delle strade o di condurre in essi acqua di qualunque natura; - 7.° è a carico dei proprietarî il mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in modo di impedire lo scoscendimento del terreno; - 8.° l'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolato in modo che non derivi alcun danno alle medesime; - 9.° è vietato il condurre a pascolo il bestiame lungo i cigli, le scarpe e i fossi stradali; - 10.° è parimenti vietato di far scendere il bestiame dalle scarpe delle strade per abbeverarlo in fossi o canali laterali; - 11.° è proibito il condurre a strascico sulle strade legnami o altre materie pesanti che guastino il suolo; - 12.° non è permesso l'occupare in qualunque modo le traverse delle strade, salvo le temporarie occupazioni per uso di commercio e dietro analoga autorizzazione; - 13.° è vietato

l'impianto di bersagli senza un permesso speciale; ottenuto questo, il bersaglio dovrà stabilirsi a quella distanza dalle strade che sarà prescritta dall'autorità comunale; - 14.° ogni canale o fosso scavato nei terreni laterali alle strade sarà distante dal ciglio o dalla punta della scarpa stradale tanto quanto ne sia la profondità. — La distanza però non sarà mai minore di tre metri; - 15.° ogni siepe o pianta che s'innalza lungo una strada deve essere regolata in modo che i rami non abbiano a protendere oltre il ciglio stradale. — Se il proprietario non ottempera a questa prescrizione il sindaco potrà far recidere a spese di quello i rami sporgenti; - 16.° i fabbricati e muri esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica. In caso di pericolo il sindaco può provocare dal giudice la demolizione, e in casi urgenti dare egli stesso quei provvedimenti che crede del caso, a spese del proprietario; - 17.° è vietato il danneggiare in qualunque modo con carri o veicoli le strade e le opere ad esse attinenti; - 18.° le piantagioni nei terreni laterali alle strade devono essere alla distanza di un metro dal ciglio esterno del fosso quando esiste; - 19.° I fabbricati o muri di cinta potranno erigersi sul limite delle strade con divièto però che le acque piovane scolino sul suolo stradale.

Anche in questo ramo di pubblico servizio il comune deve avere un proprio regolamento interno e in esso vi può inserire quelle altre prescrizioni che trovasse opportune secondo i casi.

CONSORZI

DI STRADE ED ACQUE

Che sia consorzio e quali scopi abbia. — Dicesi consorzio di strade od acque l'associazione di varî interessati allo scopo di eseguire un'opera inerente a strade od acque, sostenendone ognuno la spesa inerente in proporzione al vantaggio che ne risente.

Il consorzio può avere due scopi; o quello della formazione di strade, o dei ripari od argini alle acque.

Consorzio stradale. — Cominciando dal consorzio stradale riterremo che alla costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade comunali provvedono i singoli comuni o da sè o in consorzio con altri comuni secondo il grado di interesse di ognuno.

Pratiche per promuovere il consorzio di strade. — Qualora un comune intenda promuovere l'istituzione di un consorzio, steso che abbia l'analogo progetto a mezzo di persona tecnica, aduna il consiglio comunale, e discussa la convenienza e l'opportunità, propone le basi e lo scopo del consorzio, designando il comune o i comuni che intende di chiamare a farvi parte.

Il progetto di consorzio così deliberato coi relativi atti e documenti viene spedito alla deputazione provinciale, la quale ne dà comunicazione agli altri comuni, prefiggendo loro un termine per deliberare. Questi comuni, entro il termine assegnato, prendono le loro deliberazioni consigliari, in base alle quali ed al progetto, la deputazione decreta l'istituzione o meno del consorzio.

Consorzio che tocchi il territorio di più provincie. — Ove un consorzio toccasse il territorio di più provincie, allora sono le rispettive deputazioni provinciali che statuiscono il consorzio d'accordo fra loro. — Nel caso di conflitto è chiamato a decidere il prefetto di quella provincia in cui si trova il più lungo tratto di strada consorziale, il quale pronuncia, sentite le osservazioni delle singole deputazioni interessate.

Reclami contro l'istituzione o meno del consorzio. — Tanto contro il decreto della deputazione, se si tratta di comuni, quanto con-

tro il decreto del prefetto, se si tratta di provincie, si può ricorrere entro trenta giorni al Re, il quale provvede definitivamente, sentito il ministro dei lavori pubblici, nonchè il consiglio di Stato.

Consorzio per opere di difesa sulle acque pubbliche. — I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti, quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i disalveamenti, e quando i lavori possono coadjuvare alla conservazione del rispettivo territorio.

Pratiche per promovere il consorzio per opera di difesa sulle acque. — Chiunque, anche un privato, che abbia interesse, può promuovere la costituzione di tali consorzi, presentando al sindaco, ove si tratti di opera concernente il territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, la domanda suffragata da tutti gli elementi sufficienti a dimostrare la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari che possono venir chiamati al consorzio.

Il sindaco, o rispettivamente il prefetto, fa pubblicare la domanda nel comune o nei comuni in cui sono posti i beni di coloro che sono chiamati al consorzio, e decreta la convocazione di tutti gli interessati, dopo un congruo termine non minore di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il consiglio o i consigli comunali deliberano sulla costituzione del consorzio, statuendo sulle quistioni o dissidenze insorte. — Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

Reclami. — Nel caso di opposizione da parte degli interessati, o di negata omologazione, è aperto l'adito a ricorrere alla deputazione provinciale e da questa al ministero dei lavori pubblici.

Consorzio che si estende ai territori di diverse provincie. — Qualora gli interessi d'un consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso è riservata al ministero, sentiti i consigli provinciali.

Consorzio in forza di legge. — Può darsi il caso che un consorzio giovi per la maggior parte allo Stato, sia per l'incanalamento di un fiume, sia per un'arginatura od altra opera di massima entità per pubblica difesa contro gl'immensi danni dell'irrompere delle acque. Ciò posto il consorzio può essere costituito per legge, seguendosi per la sua formazione e conservazione le prescrizioni e le norme che venissero sancite dalla legge stessa che venisse emanata in proposito.

Organizzazione dei consorzi. — Costituito una volta il consorzio sia per strade, sia per opere relative alle acque, tutti coloro che sono cointeressati si convocano in un'adunanza generale, e la riunione di tutti costituisce l'*assemblea generale.*

Questa assemblea passa a nominare diversi individui, i quali costituiscono la così detta *deputazione* o *consiglio d'amministrazione* che provvede all'eseguimento delle opere.

Statuto e gestione. — L'assemblea generale in una delle prime adunanze delibera lo statuto del consorzio, i punti cardinali della gestione, quali attribuzioni si riserva, e quali intenda affidare alla deputazione o consiglio d'amministrazione, e finalmente tutte le norme che vuole mettere in essere per la migliore attivazione del consorzio. — I deliberati dell'assemblea generale seguono le norme di quelli del consiglio comunale, mentre i deliberati del consiglio d'amministrazione seguono le norme di quelli della giunta; salvo sempre le norme speciali sanzionate nello statuto consorziale.

Bilancio. — I bilanci del consorzio sono deliberati dall'assemblea generale, ed approvati o dal prefetto o dalla deputazione provinciale secondochè concorrono nelle spese o lo Stato o la provincia.

Contributo dei cointeressati. — La quota di spesa spettante ai singoli cointeressati è determinata sulla misura dell'imposta prediale che si paga per ciascun fondo che fa parte del consorzio: salvo sempre una diversa misura, quando fosse stato diversamente stabilito nello statuto. — Il modo d'esazione delle singole quote è come quello d'esazione di ogni altro tributo.

Durata del consorzio. — Un consorzio costituito per l'eseguimento di un'opera s'intende perpetuamente continuativo per la sua conservazione; salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume o torrente consenta di abbandonare la detta opera, od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, od a restringere o comunque a modificare il consorzio stesso. — La cessazione del consorzio o le sue modificazioni debbono essere deliberate ed approvate negli stessi modi con cui venne istituito il consorzio.

Questa assemblea può essere a nominare diversi individui, i quali costituiscono la commissione della delegazione o consiglio d'amministrazione del [illegible] e sorvegliano le delle opere.

[illegible] — L'assemblea generale in una delle prime adunanze deve [illegible] del consorzio, i quali costituiscono il [illegible] stione, quali attribuzioni si riservano, e quali invece affidare alla amministrazione o consiglio d'amministrazione, e [illegible] tutto ciò che vuolsi fare in esecuzione [illegible] attribuzione del consorzio — I delegati dell'assemblea [illegible] sono [illegible] di quelli del consiglio consorziale, sempre indipendenti dal consiglio d'amministrazione, [illegible] sono sempre le [illegible] quali sono nella stanza consorziale.

Delegati — I delegati del consorzio del [illegible] della delegazione [illegible] ed amministrano [illegible] o dalla delegazione [illegible] e [illegible] o [illegible] o la [illegible].

Consiglio d'amministrazione — La [illegible] di [illegible] le [illegible] quali [illegible] è determinata sulla misura d'[illegible] che si [illegible] [illegible] d'[illegible] parte dei [illegible] sono [illegible] [illegible] — Il [illegible] dell'opera [illegible] [illegible] [illegible] — Il [illegible] dell'opera [illegible] [illegible] [illegible]

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

Legge 30 *agosto* 1868, *n.* 4613.
Regolamento 11 *settembre* 1870.

Necessità di questa legge. — In alcune provincie d'Italia si sentì vivamente il bisogno di attivare strade comunali per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè pel benessere morale e materiale degli abitanti. La legge 20 marzo 1865, allegato F, la si trovò insufficiente al bisogno perchè dava adito ai comuni di schermirsi, dietro più o meno fondati motivi, dall'attivare nuove strade. Si fu perciò che si pensò di emanare la legge 30 agosto 1868, n. 4613, in forza della quale vennero dichiarate obbligatorie pei comuni alcune determinate strade.

Strade comunali obbligatorie. — La legge sopraccennata dichiarò obbligatorie pei comuni le seguenti strade: - 1.° quelle necessarie a mettere in comunicazione un comune coi comuni vicini nonchè col circondario; - 2.° quelle che servono a mettere in comunicazione i centri dei comuni colle strade ferrate, o coi forti, o quanto meno con strade che conducono a quelle o a questi; - 3.° quelle che mettono in comunicazione tra di loro le frazioni importanti di un comune.

Elenco delle strade comunali. — Appena attivata la legge 1868 tutti i comuni furono obbligati a rassegnare ai singoli prefetti l'elenco di tutte le strade comunali, appunto perchè essi rilevassero se era il caso di invitare i comuni alla costruzione di qualcuna di quelle qui sopra contemplate. E una volta verificato il caso, i comuni dovevano tantosto dar mano alla costruzione della strada o delle strade mancanti e giudicate fra quelle obbligatorie.

Fondo speciale per la costruzione di dette strade. — Per sopperire alle spese necessarie alla costruzione ed attivazione delle strade

comunali obbligatorie, i comuni devono anzitutto procurare di costituire un *fondo speciale*. Tale fondo è composto come segue: - 1.° di capitali e redditi comunali che possono per avventura essere disponibili dopo aver fatto fronte alle altre spese obbligatorie del comune; - 2.° di una sovrimposta speciale al contributo diretto nella misura del 5 per 100; - 3.° di una tassa sugli utenti principali; - 4.° della prestazione d'opera per parte degli abitanti; - 5.° del pedaggio a favore del comune; - 6.° dei sussidi del governo o della provincia.

Capitali e redditi comunali. — Quel comune che fosse tenuto alla costruzione di una o più strade obbligatorie, deve cominciare a mettere in serbo quei capitali che avesse disponibili, e quei redditi comunali che sovrabbondassero alle altre spese obbligatorie del suo bilancio. È naturale che se si trattasse di capitali consistenti in certificati del debito pubblico dello Stato o in stabili, dovranno al bisogno essere alienati previa autorizzazione della deputazione provinciale (Art. 137 legge com.).

Sovrimposta al tributo diretto. — Altro mezzo suggerito dalla legge per costituire il fondo speciale, consiste nella sovrimposizione del 5 per 100 alle contribuzioni dirette, e perciò una volta deliberato il bilancio comunale e decretata la sovrimposizione per far fronte alle spese statuite nel bilancio stesso, vi si aggiungerà la surriferita addizionale che verrà dall'esattore passata senz'altro alla cassa del fondo speciale, senza che la si possa diversamente erogare.

Tassa a carico degli utenti principali. — Diconsi utenti principali di una strada quelli che ne fanno uso più d'ogni altro, o in altre parole i proprietari frontisti.

La giunta municipale procederà a formare l'elenco degli utenti, ossia proprietari frontisti. Una volta fatto, provvede alla sua pubblicazione, avvertendo i designati che qualora intendessero reclamare, potranno produrre i loro ricorsi alla giunta stessa e contro questa al pretore. Stabilito definitivamente l'elenco, gli utenti saranno tenuti a norma della predisposta tariffa a versare il contributo che sarà stato loro accollato.

Prestazioni d'opera. — Ogni capo di famiglia deve prestare nella costruzione delle strade obbligatorie l'opera propria, e deve prestarla: - 1.° per sè, suoi famigliari e domestici dell'età dai 18 ai 60 anni e che non abbiano titolo di esenzione per qualche fisico difetto; - 2.° per ogni bestia da soma, sella o tiro.

A questo oggetto la giunta municipale farà i ruoli dei prestatori d'opera, facendone pubblicazione all'albo comunale fra due settimane e con diritto a reclamo al conciliatore.

Una volta statuito definitivamente il ruolo, tutti coloro che sono elencati devono prestare l'opera loro per tutti quei giorni e per tutto

quel tempo che fosse per occorrere al bisogno. Colui il quale si rendesse mancante o moroso, andrà soggetto al tasso portato dalla prestabilita tariffa od alle multe ed a quelle altre sanzioni che il comune avesse deliberato nel regolamento speciale.

Pedaggio. — Altra delle fonti che deve concorrere a formare il fondo speciale si è la tassa di pedaggio che il comune viene abilitato ad imporre sul passaggio delle strade che va costruendo. A questo oggetto sarà necessario che il consiglio deliberi un regolamento con annessa tariffa, il tutto da approvarsi dalla deputazione provinciale. In ogni caso osserveremo che l'istituzione di questo pedaggio va soggetto alle seguenti limitazioni, cioè: - 1.° la sua durata non può superare i venti anni; - 2.° che non può andar soggetto alla tassa di pedaggio il materiale necessario alla costruzione delle strade, nè il concime pei bisogni dell'agricoltura, nè il passaggio delle truppe.

Sussidî governativi e provinciali. — I comuni che hanno fatto tutti gli sforzi possibili per costituire il fondo speciale necessario a far fronte alle spese per la costruzione delle strade, e cionullameno riesce insufficiente, ponno far ricorso tanto al governo quanto alla provincia, perchè abbiano a concorrere nelle spese relative con sussidî speciali. In relazione a ciò nel bilancio dello Stato tutti gli anni, dietro proposta del ministro dei lavori pubblici, sono stanziate le somme occorrenti a questo oggetto.

Riduzione della tassa di registro. — Il governo, oltre gli stanziamenti dei sussidî in bilancio, ha accordato a vantaggio dei comuni un'altra facilitazione, quale si è quella di limitare colla tassa fissa di lire una tutti i contratti d'acquisto dei terreni che il comune fosse costretto di fare per la costruzione delle suddette strade, rinunciando alla maggior tassa a cui avrebbe diritto nella proporzione di un tanto per cento.

Prestazione d'opera per parte dei militari. — Siccome in alcune provincie è molto scarsa la mano d'opera, e ciò potrebbe essere un pretesto e fors'anco giusto motivo per esimersi dalle reclamate costruzioni di strade, così il governo dietro domanda che gli venisse fatta dal prefetto, d'accordo col comandante della provincia, assente a che il ministro della guerra spedisca un determinato numero di militari perchè si prestino quali braccianti negli opportuni lavori.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

POLIZIA STRADALE

R. Decreto 15 novembre 1868, n. 4697.

Nozioni generali. — La legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, F mancava di un regolamento speciale, il che lasciava diverse lacune nell'applicabilità della legge stessa e specialmente in quella parte che si riserva ai danni che sarebbero derivati alle strade in caso di abuso delle stesse. Allo scopo pertanto e di sopperire alle mancate lacune e di provvedere alla miglior sicurezza delle strade, nonchè di garantire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio, si emanò il regio decreto 15 novembre 1868, n.° 4697.

Prescrizioni diverse relative alla conservazione. — Il regolamento di polizia stradale in merito ai precetti relativi alla conservazione delle strade, ripete pressochè i divieti già riportati nella legge comminando pene speciali ai contravventori.

Preventiva licenza per alcuni atti relativi alle strade. — Mentre viene dal regolamento in discorso vietato fare opere o depositi anche temporanei sulle strade, scaricare o condurre nei fossi delle strade acque di qualunque natura e stabilire una diramazione dalla strada comunale o un'accesso alla stessa dai fondi e fabbricati laterali, acconsente a che la giunta municipale abbia a dare permessi temporanei, e sempre senza pregiudizio della libera circolazione e dietro quelle prescrizioni che credesse del caso d'imporre e specialmente degli opportuni ripari, dell'accensione dei lumi di notte, ecc.

Qualora la licenza che si volesse riportare dal comune venisse a limitare o diminuire i diritti del comune stesso, dovrebbe essere approvata dal consiglio comunale, il quale nell'emettere l'invocata concessione, oltre quelle prescrizioni che fossero richieste dalla specialità del caso, dovrà sempre ritenerle sottoposte alle seguenti condizioni: - 1.° la concessione deve essere sempre emessa senza pregiudizio del diritto dei terzi; - 2.° devono essere a carico del concessionario, la riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere o depositi permessi; - 3.° resta riservata facoltà al comune di revocare o mo-

dificare la concessione o di aggiungervi altre condizioni; - 4.° deve ritenersi il tutto sottoposto all'osservanza della legge e del regolamento.

Compenso per le accordate licenze. — È naturale che il comune accordando siffatte licenze ha diritto di esigere dal concessionario quel prezzo che credesse di imporgli a titolo di precario. Ove la licenza fosse domandata e concessa nel senso che il comune avesse a cedere parte della sua proprietà, come nel caso di permettere che si passi sotto la strada comunale con un corso d'acqua, o che si costruisca una tomba, un ponte, ecc., inallora oltre la tassa di licenza, si dovrebbe stabilire anche un prezzo per la proprietà che viene o ceduta o per lo meno sottoposta a servitù.

Voto del perito. — Chiunque può di leggieri rilevare che in simili materie sarà sempre necessario un'ispezione in luogo a mezzo di persona tecnica scelta dal comune, che produrrà all'ufficio municipale la propria relazione pronunciando eziandio in merito al prezzo da soddisfarsi dal petente la licenza. — Le spese di perizia sono di massima caricate al concessionario.

Disposizioni relative ai veicoli. — Allo scopo di garantire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio vennero stabilite le seguenti prescrizioni relativamente ai veicoli percorrenti le strade comunali: - 1.° È vietato di applicare ai veicoli o per uso di freno o per altro motivo, aste od oggetto qualunque, che per lunghezza o posizione sporgano lateralmente più del mozzo delle ruote; - 2.° i veicoli non possono essere messi in corso lungo le strade senza avere affissa esternamente una lastra che porti in caratteri apparenti e facilmente leggibili, il nome, cognome e domicilio del proprietario. — Da queste prescrizioni sono eccettuate: *a)* le carrozze private; *b)* le vetture di piazza già numerate; *c)* i carri e le carrozze appartenenti alle amministrazioni dello Stato già contrassegnate con distintivi; *d)* i carri ad uso dell'agricoltura quando sono in moto per tale scopo; - 3.° le vetture pubbliche da viaggiatori ed i grandi carri pei trasporti di merci, devono essere muniti di un meccanismo ad uso di freno o di una scarpa con cui moderare il corso nelle discese; - 4.° nessun carro può circolare in tempo di notte senza essere provvisto di un lume acceso. Le vetture pubbliche o private devono essere illuminate mediante almeno un fanale o lanterna; - 5.° il carico, qualunque sia, non deve sporgere di oltre un metro e mezzo dall'estremità posteriore del carro. Le travi, le antenne od altri oggetti, la cui lunghezza non ammette la suindicata limitazione, devono trasportarsi su carri a quattro ruote con treni staccati.

Nondimeno nelle strade che non si prestano al movimento di grandi veicoli a quattro ruote e per quegli oggetti che non possono tra-

sportarsi con carri a treni staccati, è permesso di far uso di carri con due sole ruote. I conduttori però dovranno usare ogni maggiore cautela per non impedire il transito degli altri veicoli, delle bestie e dei pedoni, fermandosi fuori delle risvolte e prestandosi, quando occorra, a lasciar libero e sicuro il passaggio.

Norme pei regolamenti comunali di polizia stradale. — Anche questa materia sarà bene che venga dai comuni sistemata e completata con regolamenti speciali, provvedendo sulla lunghezza della sala e larghezza del carico, sulla fissazione dei cerchioni alle ruote, come pure sul divieto di passaggio dei veicoli o delle bestie sopra alcune strade o ponti, nonchè su certe cautele circa al peso del veicolo ed al numero delle bestie che abbiano a transitare per certi ponti. Una volta stabilite simili prescrizioni, dovranno essere affisse alle estremità delle strade e dei ponti ai quali si riferiscono.

Contravvenzioni. — Le autorità comunali, e specialmente il sindaco, dovrà sorvegliare a che nessuno contravvenga alle disposizioni portate dal regolamento di polizia stradale, ed ove in proposito si verificassero contravvenzioni, se ne erigerà analogo verbale in base al quale si procederà a carico del contravventore e a norma o del regolamento suddetto o del regolamento speciale del comune.

Norme di polizia per le strade nazionali e provinciali. — Nel regomento 15 novembre 1868 si contengono moltissime prescrizioni che si riferiscono alle strade nazionali e provinciali e che qui si omettono come non riguardanti davvicino lo studio del segretario comunale. In tale argomento osserveremo solo che il sindaco, qualora gli venga fatta relazione di qualche contravvenzione ha il dovere, ove occorra, di erigere i verbali di accertamento e spedirli al prefetto pei successivi suoi incombenti.

Digitized by Google

ACQUE PUBBLICHE

R. Decreto 8 *settembre* 1867, *n.* 3952.

Ove si trovino disposizioni in merito alle acque pubbliche. — La legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n.° 2848, F, ha diverse disposizioni relative alle acque pubbliche, e non dissente che queste acque di ragione dello Stato possano servire a chiunque, per bisogni agricoli od industriali. Se non che l'uso delle acque pubbliche vien concesso dietro formale domanda e sotto determinate condizioni e limitazioni sancite dalla legge surriferita e dal regio decreto 8 settembre 1867, n.° 3952.

Quali sieno acque pubbliche. — Sono acque pubbliche quelle di ragione del demanio, e come tali sono considerate quelle dei fiumi, dei laghi, tranne poche eccezioni, quelle di alcuni canali artificiali, nonchè le acque del lido del mare, il qual lido in alcune località è determinato da segni speciali ed in altre da prestabilite distanze.

Domanda per ottener l'uso di acque pubbliche. — La persona fisica o morale che intenda di derivare acque pubbliche, o di stabilire su queste molini od altri opifici, deve indirizzare una domanda al ministero delle finanze. Questa domanda va prodotta al prefetto della provincia ove è situato il punto di derivazione delle acque, e quando non abbia luogo derivazione, il punto ove si vuole collocare l'opificio stabile o galeggiante.

Documenti che devono corredare l'istanza. — Correderanno la domanda i seguenti documenti: - 1.° il piano della località, con indicazione di tutte le opere che si vogliono eseguire nell'alveo del fiume, o del torrente o lago o loro adjacenze; - 2.° i profili longitudinali e trasversali dell'alveo da cui si vogliono derivare le acque, segnando in essi i diversi stati delle piene e delle acque ordinarie; - 3.° i profili longitudinali e trasversali dell'intero canale di derivazione, indicando il fondo del suo alveo, le sponde naturali e gli argini fra cui sarà contenuto, il livello ordinario delle acque da introdursi e l'altezza massima che ponno acquistare; - 4.° una relazione che dimostri l'utilità delle opere proposte, il nessun danno che può derivare ai terzi, ed al sistema del fiume, torrente o lago; accennando pure all'uso che si vuol fare dell'acqua e tutte le specialità che possono servire a mettere in chiara evidenza il complesso dell'opera. —

Tutti i documenti qui accennati saranno firmati da un ingegnere, e qualora si trattasse di derivazione di poca importanza, sarà sufficiente la firma di un architetto o di un geometra o di un misuratore patentato.

Pratiche del prefetto. — Il prefetto deve rimettere la domanda al genio civile, il quale la esamina in massima, e in seguito al suo voto favorevole è pubblicata almeno per quindici giorni nel comune o comuni in cui cadono la derivazione e le opere da eseguirsi.

Pratiche del genio civile. — Durante questi quindici giorni il genio civile deve portarsi in luogo, e redigere analogo verbale con dettagliata relazione dell'opera da attuarsi, conchiudendo sulla convenienza o meno della concessione, e proponendo l'importo del canone da accollarsi al concessionario.

Pratiche del ministero. — In seguito tutti gli atti sono rimessi al ministero dei lavori pubblici il quale, d'accordo col ministero delle finanze, conchiude per l'ammissione o meno della sporta domanda, sottoponendo la definitiva concessione alla firma del Re, il quale emette il decreto di concessione ed esecuzione, indicando nel decreto stesso il prezzo e tutti i patti e limitazioni a cui è sottoposta la concessione medesima. — L'atto definitivo di stipulazione sarà rogato o da un segretario del ministero o della prefettura o da un pubblico notajo.

Opere inerenti ad acque pubbliche. — Chiunque intendesse fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici, o canali di proprietà demaniale, deve sempre ottenere il permesso dall'autorità amministrativa, la quale, a seconda dei casi, può essere il prefetto o il ministro dei lavori pubblici; le quali autorità accorderanno i relativi permessi sotto determinate condizioni richieste dal caso.

Opere vietate. — Vi sono però opere ed atti assolutamente vietati e che i prefetti e sindaci devono sorvegliare perchè non vengano attivati in onta alla legge, come per esempio le pescaje, le chiuse, le piantagioni negli alvei, lo sradicamento dei ceppi degli alberi che sostengno la ripe, le piantagioni o gli scavi in vicinanza alle ripe stesse, il pascolo degli animali lungo le scarpe, ecc.

Sorveglianza sulle acque pubbliche. — Le acque pubbliche essendo proprietà dello Stato vanno rispettate e niuno può variarne o modificarne menomamente il corso nè alterare le arginature o le ripe. I prefetti e i sindaci devono portare sulle stesse la più scrupolosa sorveglianza.

Contravvenzioni. — Le contravvenzioni alle disposizioni vigenti in materia d'acque pubbliche sono punite con pene di polizia; salvo la punizione a sensi del codice penale pei fatti ed attentati di tagli o rottura di argini o ripari che costituiscono speciali reati.

ESPROPRIAZIONE

PER UTILITÀ PUBBLICA

Legge 25 *giugno* 1865, *n.* 2359.

Nozioni generali. — La legge sull'espropriazione per utilità pubblica è un'eccezione all'art. 29 dello statuto 4 marzo 1848, il quale ebbe a sanzionare *che le proprietà sono inviolabili*, eccezione del resto contemplata dal medesimo articolo, il quale ha pur sancito che il cittadino, quando l'interesse pubblico lo esiga, possa essere costretto a cedere in tutto od in parte la sua proprietà, mediante però un compenso da determinarsi conformemente alle leggi. — La legge 25 giugno 1865 regola appunto la materia in discorso.

Quali sieno le opere di pubblica utilità. — Sono opere di pubblica utilità quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto dell'autorità competente, e possono essere dichiarate tali, non solo le opere da eseguirsi per conto dello Stato, delle provincie o dei comuni, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono corpi morali, società private o particolari individui.

Autorità che emette la dichiarazione di utilità pubblica. — L'autorità che deve emettere la *dichiarazione di utilità pubblica*, varia secondo i casi, e può essere: - 1.° la legge, quando trattasi di costruzione di strade nazionali, di ferrovie pubbliche, di canali navigabili, o del prosciugamento di laghi e di altri grandi lavori d'interesse generale; e così anche quando per l'esecuzione dell'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari di fondi confinanti o contigui alla medesima; - 2.° il Re sulla proposta del ministro della guerra e della marina per la costruzione di fortificazioni o di fabbriche militari; sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica per riguardo all'espropriazione di monumenti storici od antichità nazionali; — e finalmente sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, quando si

tratti di opere che interessino le provincie; - 3.° il ministero dei lavori pubblici, quando trattasi di opere provinciali, i cui progetti devono essere approvati dal medesimo; - 4.° il prefetto, per la costruzione di strade comunali e consorziali poste fuori dell'abitato; di ponti, di opere idrauliche e di porti spettanti pure ai comuni od a consorzi, dopochè il progetto delle opere sia stato approvato; - 5.° i sindaci, che in caso d'urgenza constatata ponno autorizzare l'occupazione temporanea di beni indispensabili per l'esecuzione delle opere necessarie per guasti in caso di rottura di argini, di rovesciamento di ponti per l'impeto delle acque o di altri simili danni provenienti da forza maggiore. — Essi devono però immediatamente darne partecipazione al prefetto o sottoprefetto.

Procedura per ottenere la dichiarazione d'utilità pubblica. — La persona o il corpo morale che vuole ottenere la dichiarazione d'utilità pubblica di un'opera deve presentare analoga domanda alla competente autorità, nella qual domanda deve essere descritto il *piano di massima* accompagnato da una relazione sommaria, che indichi la natura e lo scopo dell'opera da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine in cui sarà compiuta. A tutto ciò si unirà pure un disegno dell'opera e dei terreni da occupare.

Pubblicazione della domanda e produzioni di reclami. — Questa domanda è pubblicata per sunto nel comune o nei singoli comuni in cui l'opera deve eseguirsi, e di più inserta per estratto nel giornale ufficiale della provincia con diritto a ciascun cittadino di praticare l'ispezione della domanda e degli annessi documenti.

Per lo spazio di quindici giorni, a contare dalla detta pubblicazione, la domanda col piano e coi documenti devono rimanere depositati nell'ufficio comunale per chiunque creda ispezionarli, e se l'opera va eseguita in diversi comuni, allora il deposito deve aver luogo presso la prefettura o sottoprefettura. — Ogni cittadino può presentare le sue osservazioni, e colui che procede per la dichiarazione di pubblica utilità opporre le contro osservazioni.

Osservazioni in luogo. — Giova avvertire che il promotore della dichiarazione d'utilità pubblica allo scopo di stendere il piano di massima, ha diritto di trasferirsi in luogo in unione agli ingegneri, architetti e periti, e d'introdursi nelle proprietà private per procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori purchè sia munito di un decreto del prefetto o sotto-prefetto. Trattandosi di luoghi abitati, i sindaci sull'istanza delle parti interessate, devono fissare il tempo ed il modo con cui detta facoltà debba essere esercitata, e possono far assistere alle operazioni una persona da essi delegata.

Ritorno degli atti alla competente autorità. — Scorso il termine di quindici giorni sopra indicati, la domanda e gli annessi atti, osservazioni e contro osservazioni sono rimessi alla competente auto-

rità, la quale se trova opportuno, emette la *dichiarazione di pubblica utilità*, nella quale è indicato eziandio il tempo in cui si deve cominciare a compiere il lavoro. I termini per compiere il lavoro, se occorre, possono prolungarsi; se però questi scadono infruttuosamente, l'opera non può più farsi, salva la provocazione di altra successiva dichiarazione d'utilità pubblica.

Piano particolarizzato di esecuzione. — Emanato l'atto di dichiarazione d'utilità pubblica, colui che la promosse deve a sua cura, prendendo per base il progetto di massima, formare il *piano particolarizzato di esecuzione*, descrivendo i fondi e le case da espropriarsi, i confini, la natura, e formando pure un elenco di tutti i proprietari col loro cognome e nome, coll'offerta a ciascuno del prezzo che intende versare per l'oggetto da espropriarsi. — Anche qui gli ingegneri, architetti e periti possono entrare nelle proprietà altrui per quelle ispezioni che trovassero necessarie.

Così formato il piano particolarizzato di esecuzione, viene inoltrato al prefetto, il quale ordina il deposito per quindici giorni nell'ufficio di quel comune, in cui deve aver luogo l'espropriazione; e di ciò è pubblicato analogo avviso dal sindaco e fatta inserzione nella gazzetta ufficiale della provincia, con diritto agli interessati di proporre le loro osservazioni.

Pratiche degli interessati durante il termine suddetto. — Durante il termine suddetto i proprietari o interessati che intendono di accettare il prezzo offerto dal procedente devono presentarsi al sindaco e dichiarare in iscritto la loro accettazione; all'occorrenza il sindaco deve cercare di indurre le parti ad accordarsi amichevolmente sul prezzo. Nello stesso modo il sindaco accetterà le dichiarazioni di rifiuto delle offerte fatte, con quelle osservazioni che le parti intendessero di esporre.

Pratiche successive del prefetto o di altra competente autorità. — Trascorso il termine surriferito dei quindici giorni tutti i documenti colle annesse dichiarazioni, sono spediti al prefetto, il quale se non vi sono osservazioni tecniche in contrario, decreta *l'esecuzione del piano*, o rimette gli atti all'autorità competente a pronunciare in merito se non è di sua spettanza il giudizio. Se al contrario vi sono osservazioni meritevoli di considerazioni, sentito il genio civile, e il consiglio di prefettura, decreta l'esecuzione del progetto colle modificazioni necessarie, o rinvia il progetto stesso per la decisione, all'autorità che emise la dichiarazione di utilità.

Decisioni del prefetto in merito all'offerta del prezzo. — Nella pratica come sopra spedita al prefetto, può darsi che tutti gli espropriandi abbiano dichiarato di accettare il prezzo d'indennità offerta dal procedente o che si sieno altrimenti convenuti collo stesso. In tal caso se non vi sono ragioni di terzi (usufrutto, ipoteca, diretto do-

minio) il prefetto ordina il pagamento a favore degli espropriandi, emettendo nel decreto di esecuzione la facoltà di immediata occupazione dello stabile o oggetto da espropriarsi. Qualora vi siano ragioni di terzi, ordina il deposito del prezzo nella cassa depositi perchè i terzi possano far valere le loro ragioni sul prezzo stesso.

Perizia. — Può darsi invece che non venga accettato il prezzo d'indennità nè si possa venire ad amichevole accordo tra il procedente e gli espropriandi; in questo caso il prefetto spedisce gli atti al presidente del tribunale di circondario, il quale entro tre giorni nomina uno o tre periti per la stima degli stabili od oggetti cadenti nell'espropriazione; ritenendosi le spese di stima a carico del procedente, se i periti pronuncieranno un prezzo maggiore di quello da lui offerto ed a carico degli espropriandi se il prezzo di perizia sarà uguale o minore di quello stato offerto.

Eseguita la perizia viene dal presidente del tribunale rimessa al prefetto, e questi, in base alla stessa, ordina il pagamento agli espropriandi o il deposito nella cassa dei depositi e prestiti, e in pari tempo decreta l'espropriazione ed occupazione dei beni salvo agli espropriati il reclamare entro trenta giorni contro la stima se presenta qualche difetto di legge.

Ragioni dei terzi sul prezzo. — Le ragioni dei terzi sul prezzo vanno ventilate dapprima tra le parti, in modo amichevole, e se queste non convengono, sono rimesse a far valere le loro ragioni davanti al competente tribunale.

Dei piani regolatori edilizi. — I comuni in cui trovasi riunita una popolazione di 10,000 abitanti almeno, potranno, per causa di pubblico vantaggio, determinata dal bisogno di provvedere alla salubrità ed alle necessarie comunicazioni, fare un piano regolatore, nel quale sieno tracciate le linee da osservarsi nella ricostruzione di quella parte dell'abitato in cui sia da rimediare alla viziosa disposizione degli edifizi.

Pubblicazione dei piani. — I progetti regolatori debbono essere fatti pubblici, mediante avviso e deposito, ed essere adottati dal consiglio comunale, il quale delibera sulle opposizioni insorte. Se il consiglio comunale respinge le opposizioni, la deputazione provinciale è chiamata a dar il suo parere.

Approvazione dei piani. — I piani regolatori sono approvati, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e quello provinciale di sanità, ove occorra, con decreto reale, sulla proposta del ministero dei lavori pubblici; nel decreto d'approvazione sarà determinato il tempo, non maggiore d'anni 25, entro il quale si dovrà eseguire il piano.

Pubblicazione del decreto approvativo dei piani. — Tale decreto dev'essere pubblicato e notificato a cura del sindaco nella forma delle citazioni a ciascun proprietario dei beni nel piano compresi.

Osservanza alle prescrizioni dei piani regolatori. — Diventato definitivo il piano, dal giorno della sua pubblicazione i proprietari dei terreni e degli edifizi in esso compresi volendo far nuove costruzioni o modificare le esistenti, sia per volontà loro, sia per necessità, debbono uniformarsi alle norme tracciate nel piano. I lavori fatti in contravvenzione saranno distrutti ed il proprietario condannato a lire 1000.

Dei piani d'ampliamento. — I comuni pei quali sia dimostrato la necessità di estendere gli abitati, potranno adottare un piano regolatore d'ampliamento, in cui sieno tracciate le norme da osservarsi nella edificazione di nuovi edifizi, a fine di provvedere alla salubrità dell'abitato, ed alla più sicura, comoda e decorosa sua disposizione. — A questi piani sono applicabili le disposizioni retro accennate.

Cessione del terreno per l'esecuzione del piano d'ampliamento. — Se per l'esecuzione del piano d'ampliamento il comune deve procedere alla costruzione delle vie pubbliche, i proprietari saranno obbligati a cedere il terreno necessario senza altra formalità, salvo il relativo compenso determinato dalla legge, e salvo quei concorsi nelle opere di sistemazione e conservazione delle vie, che dai regolamenti locali fossero per questo caso speciale imposti.

Benigna interpretazione della presente legge. — Nell'applicare la presente legge non si dimentichi la massima, che essendo questa una legge che fa eccezione ai principî generali di uno dei più sacri diritti del cittadino, quale si è quello della proprietà, nei casi dubbi deve interpretarsi ristrettivamente.

ELEZIONI POLITICHE

Legge 17 *dicembre* 1860, *n.* 4513.

Che s' intenda per elettore politico. — Dicesi *elettore politico* colui che ha il diritto di nominare i rappresentanti della nazione alla camera dei deputati. — In via generale l' *elettore* è anche *eleggibile.*

Requisiti per essere elettore. — Per essere elettore politico occorrono i seguenti requisiti: - 1.° godere per nascita o per origine i diritti civili e politici; - 2.° avere l' età d' anni 25; - 3.° saper leggere e scrivere; - 4.° pagare un annuo censo di lire quaranta o avere una qualità speciale.

Da che è composto il censo elettorale. — Il censo elettorale è composto da ogni tributo diretto provinciale e con esclusione del comunale. Al tributo diretto che si paga pei terreni, fabbricati, e ricchezza mobile sono da aggiungersi anche le imposte che si pagano per l'esercizio d'uffici o professioni o per diritti di finanza.

Altra specie di contribuenti. — Sono pareggiati ai contribuenti di un censo diretto di lire 40, e quindi da inscriversi sulla lista politica i seguenti individui: - 1.° gli esercenti commercio, arte ed industria che per la loro casa d'abitazione, per gli opifici, magazzeni o botteghe, paghino un fitto di lire 200, 300, 400, 500, 600, a seconda della popolazione del comune in cui si trovano; - 2.° i capitani marittimi, i capi di fabbrica o d'industria, i quali paghino per le loro case d'abitazione la metà dei fitti surriferiti. — Sono poi a ritenersi capi di fabbrica o d'industria coloro che hanno sotto di sè almeno trenta operai; - 3.° il cittadino che goda di una rendita di lire 600 inscritta nel gran libro del debito pubblico; 4.° finalmente colui che per la sua casa d'abitazione paghi una pigione nelle misure accennate al n.° 1.

Altri contribuenti più o meno diretti. — Oltre i contribuenti sopra accennati la legge contemplò eziandio l'usufruttuario, il fittaiuolo l'enfiteuta e i soci di commercio.

L'usufruttuario di uno stabile, che è quegli che ha il diritto di godere tutti i frutti e l'obbligo di soddisfare a tutti gli oneri, ha diritto di imputare tutto a suo vantaggio il tributo prediale che paga sullo stabile stesso, e per conseguenza d'esserne egli elettore ad esclusione di quegli che ha il dominio della proprietà.

Il fittaiuolo ha diritto di imputare a suo vantaggio *un quinto* del tributo che paga il proprietario, senza che questo quinto si abbia a detrarre dal censo pagato dal proprietario stesso. Epperò il fittaiuolo per prevalersi di questa facoltà deve avere un contratto d'affittanza per la durata non minore di anni nove, e che il contratto risulti da atto pubblico. — Il tributo prediale che si paga in una locazione perpetua o di 99 anni, va diviso in uguali porzioni, fra locatore e locatario.

L'enfiteuta o utilista o livellario ha diritto d'imputare a suo vantaggio *quattro quinti* del censo prediale, mentre l'altro *quinto* rimane a favore del padrone diretto.

I soci che fanno parte di una società commerciale hanno diritto di dividere in parti uguali il censo che pagano per l'azienda commerciale, salvo al socio che pretende un maggior diritto, di farlo valere colla produzione del titolo regolare.

I fitti o i censi pagati in una società in accomandita sono computati a favore degli amministratori e dei direttori.

Imputazioni di censo a favore di terzi. — Il padre che non paga censo proprio per essere sprovvisto di beni, ha diritto d'imputare a suo favore il censo che paga sui beni de' suoi figli, di cui egli abbia il godimento.

Il marito pure imputa a suo vantaggio il censo che paga sui beni della moglie non separata legalmente di corpo.

Delegazioni. — L'imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata dal proprio marito possono essere computate pel censo elettorale, a favore di uno de' suoi figli o de' suoi generi. — Così pure il padre che paghi imposte dirette in diversi circoli elettorali, può cedere a favore di uno de' suoi figli il censo che paga per gli stabili posti in alcuno dei detti circoli.

Tanto nel primo quanto nel secondo caso occorre un atto autentico di delegazione, in cui sia specificato l'individuo delegato e il titolo della delegazione. Tale atto di delegazione va prodotto nell'ufficio comunale all'epoca della formazione della lista elettorale e dura finchè non vien revocato dalla parte delegante.

Chi sieno elettori qualificati. — Sono elettori qualificati e quindi elettori quantunque non paghino censo: - 1.° i membri effettivi delle accademie o di altri istituti pareggiati a queste e nominati dal Re; - 2.° i professori o dottori di università; - 3.° i professori delle regie accademie di belle arti; - 4.° i professori della pubblica istruzione

classica, tecnica, magistrale e normale; - 5.° i funzionari ed impiegati civili e militari in servizio o in pensione nominati dal Re; - 6.° i membri degli ordini equestri del regno; - 7.° tutti coloro che hanno un grado accademico; - 8.° i procuratori, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti, veterinari approvati, agenti di cambio e sensali patentati.

Ove si eserciti il diritto elettorale. — Il diritto di elettore e quindi di dare il voto, va esercitato nel luogo in cui si ha il domicilio civile, ritenendosi in tesi generale che il domicilio civile abbraccia pure il domicilio politico.

Separazione del domicilio politico dal civile. — Quantunque il domicilio civile comprenda anche il politico, cionullameno talvolta può separarsi l'uno dall'altro, e infatti la legge acconsente che quel proprietario o commerciante che paga in un luogo ed ha domicilio in un altro, possa trasferire il domicilio politico nel luogo del pagamento, separandolo dal domicilio civile. — A questo scopo è necessario che il proprietario o il commerciante faccia opportuna dichiarazione tanto davanti al sindaco del luogo del suo attuale domicilio civile, quanto davanti a quello del luogo dove vorrà trasferire il domicilio politico. Queste duplici dichiarazioni saranno dal richiedente ritirate presso di sè, e a tempo debito rimesse all'ufficio comunale nel quale si vuole essere inscritto come elettore.

Questo diritto di separare i due domicili, spetta anche all'impiegato, il quale presta l'opera propria in un luogo diverso da quello in cui tiene il suo domicilio civile. Egli pure potrebbe adunque, previa la pratica sopraccennata, trasportare dal domicilio civile il domicilio politico nel luogo in cui tiene l'impiego.

Lista elettorale. — Gli elettori vanno iscritti in un registro che prende il nome di lista elettorale politica, nella quale si notano il cognome, nome e la paternità dell'elettore, il luogo e la data della nascita, il titolo che conferisce il titolo di elettore, il circondario in cui paga l'imposta, l'importo dell'imposta pagata, e infine le osservazioni speciali che si possono riferire all'elettore. — La lista è permanente, il che vuol dire viene redatta una volta sola, e negli anni successivi non si fa che rivederla praticando le nuove iscrizioni o le depennazioni richieste dal caso.

Pratiche per redigere o rivedere la lista elettorale. — Nella sezione ordinaria di primavera la giunta municipale, come quella a cui spetta ogni lavoro preparatorio pel consiglio, richiama il ruolo dall'esattore, nonchè tutti gli atti in via d'ufficio che possono occorrere alla formazione della lista; e in pari tempo emana un avviso con cui avverte il pubblico che si sta disponendo la lista elettorale, e per conseguenza inoltrino domanda o per iscrizione o cancellazione tutti quelli che credono avervi diritto.

Chi rivede effettivamente la lista elettorale. — Preparata così la lista dalla giunta municipale viene sottoposta al consiglio per l'effettiva revisione il qual consiglio, avuto riguardo ai documenti presentati dalle parti o richiamati d'ufficio, emette in merito alla stessa il proprio deliberato, sanzionandola in un determinato numero di elettori.

Pratiche successive alla deliberazione del consiglio. — Deliberata la lista dal consiglio, viene depositata nell'ufficio comunale per *dieci giorni*, e nello stesso tempo è affisso avviso al pubblico con cui si avverte che la lista è esposta per la visione durante tutto il termine suddetto, e che coloro i quali intendano di ricorrere contro le risultanze della stessa, presentino i loro reclami al prefetto entro *quindici giorni* a contare dalla data del manifesto, o in altre parole entro *cinque giorni* successivi alla scadenza dei dieci giorni sopra indicati. Nello stesso tempo sono pubblicati all'albo due elenchi contenenti i nomi di coloro che furono *cancellati* e i nomi di quelli che furono *aggiunti* alla lista elettorale; e di più è spedito a mezzo del cursore comunale entro quarantotto ore, un avviso scritto agli elettori cancellati in cui si dà notizia della loro cancellazione coi motivi che la dettarono.

Scorsi i termini anzidetti, la lista in duplice esemplare corredata dal ruolo dell'esattore, dall'avviso di pubblicazione, dai due elenchi degli aggiunti e dei cancellati e dal certificato cursoriale comprovante le notifiche fatte a questi ultimi, viene spedita al prefetto, unitamente ai reclami che per avventura fossero stati prodotti.

Revisione per parte del prefetto. — Il prefetto entro dieci giorni dacchè avrà ricevuto la lista ed i reclami, procede da solo alla revisione della stessa, e toglie od aggiunge quegli individui che secondo lui hanno perduto od acquisito il titolo di elettore, pronunciando eziandio sugli sporti reclami.

Le cancellazioni o aggiunte praticate dal prefetto sono pubblicate nel capoluogo della provincia e del comune, e qualora il prefetto abbia cancellato qualche elettore, è tenuto a darne avviso in iscritto entro *dieci giorni* dalla sua decisione.

Reclami contro le decisioni del prefetto. — Coloro i quali intendessero di reclamare contro le decisioni del prefetto lo ponno fare presentando entro dieci giorni dalla pubblicazione suddetta analogo ricorso, corredato dai documenti giustificativi della loro domanda, e su questo ricorso pronuncia *il prefetto in unione al consiglio di prefettura*, il qual consiglio deve emettere il suo deliberato entro *cinque* giorni successivi alla scadenza del termine dei ricorsi.

Chi possa reclamare contro la lista elettorale. — Il diritto di reclamare per l'aggiunta o la cancellazione di un elettore nei casi che

abbiamo più sopra riferiti, non appartiene soltanto alla parte interessata, ma a qualuuque elettore che goda del diritto elettorale nello stesso collegio, il quale elettore può appunto reclamare a danno o a vantaggio di altro elettore. In questo caso il reclamante deve dare notizia giudiziaria al terzo del reclamo che intende produrre in di lui confronto unendo al suo ricorso la prova della data notizia, che consiste in un certificato di relazione di un usciere giudiziale. Il terzo avrà diritto di fare un contro-reclamo entro dieci giorni a contare da quello della notificazione. — Il consiglio di prefettura pertanto, quando vi siano reclami di elettori presentati a danno od a vantaggio di terzi, conterà i cinque giorni per le sue deliberazioni a partire dalla scadenza del termine concesso al terzo pel contro reclamo.

Pubblicazione definitiva della lista. — Deliberata la lista dal consiglio di prefettura è inviata al comune, il quale pubblica il decreto del consiglio suddetto colla tabella delle rettifiche, dando avviso entro *cinque* giorni ai reclamanti dell'esito favorevole o sfavorevole dei loro ricorsi.

Reclamo alla corte d'appello. — Chiunque si crede leso ne' suoi diritti dalle decisioni del consiglio di prefettura potrà promuovere la sua azione dinanzi alla corte d'appello. La domanda è notificata entro *dieci giorni* al prefetto e alle parti interessate. Sulla domanda viene iniziata la causa sommaria e in via d'urgenza e senza che sia d'uopo di avvocato, e sentito sempre il pubblico ministero. — Contro le sentenze della corte d'appello si può ricorrere pei titoli riconosciuti dalla legge alla corte di cassazione, la qual corte non pronuncia in merito, ma se trova del caso annulla la sentenza d'appello, rimettendo la decisione ad altra corte diversa della prima.

La lista è permanente. — Abbiamo detto che la lista è permanente, il che vuol dire che durante l'anno non si ponno fare variazioni tranne che quelle ordinate dai decreti retro accennati, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita dei diritti civili e politici, o in virtù di sentenza passata in giudicato.

Collegi elettorali. — Il territorio del regno, per l'effetto delle elezioni, è diviso in collegi; ogni collegio è composto di circa 50,000 abitanti.

Convocazione dei collegi elettorali. — Spetta al Re il convocare i collegi elettorali, il quale in via ordinaria li convoca ogni quinquennio, cioè quando si rinnova la camera dei deputati a sensi dello statuto, e in via straordinaria, quando la camera è sciolta dallo stesso Re, ovvero è reso vacante qualche collegio per rinuncia, dimissione o morte del suo deputato.

Popolazione di un collegio. — Ogni collegio ha un deputato; e

ogni collegio, per facilitare l'operazione della votazione, è diviso in sezioni, ciascuna delle quali comprende almeno 200 elettori.

Requisiti per essere deputato. — Può essere eletto deputato quell'elettore che abbia raggiunto l'età di trent'anni.

Chi non possa essere deputato quantunque elettore. — Però vi sono degli elettori i quali quantunque abbiano il requisito dell'età sopra accennato, pure non possono essere eletti deputati. E questi sarebbero: - 1.° gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza e quelli che ne fanno le veci; - 2.° i membri dei capitoli e delle collegiate; - 3.° i funzionari ed impiegati regi aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato.

Eccezione all'ineleggibilità degli impiegati. — Alla massima dell'ineleggibilità degli impiegati vi sono non poche eccezioni, giacchè si hanno individui che quantunque impiegati dello Stato, ponno essere eletti a deputati, e questi sarebbero: - 1.° i ministri di Stato; - 2.° i presidenti e consiglieri di Stato; - 3.° i presidenti e consiglieri delle corti di cassazione e d'appello: - 4.° i segretari generali del ministero; - 5.° gli ufficiali superiori di terra e di mare; - 6.° i membri dei consigli superiori d'istruzione e di sanità; - 7.° i professori delle università e di altri istituti pareggiati ad esse.

Limite degli impiegati da eleggersi a deputati. — Il numero degli impiegati ammessi alla camera è limitato ad un *quinto* del total numero dei deputati, comprendendosi sotto il nome di impiegati effettivi anche quelli in aspettativa.

Individui nè elettori nè eleggibili. — Sono nè elettori nè eleggibili: - 1.° gli analfabeti; - 2.° le donne; - 3.° i condannati a pene criminali; - 4.° i condannati per furto, truffa od attentato ai costumi; - 5.° quelli che sono in istato di fallimento e di interdizione giudiziale; - 6.° quelli che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano pagato i loro creditori.

Modo di procedere alle elezioni. — *Ufficio provvisorio.* — In base al regio decreto con cui saranno stati convocati i collegi elettorali, nel giorno ed ora prefissa, si adunano gli elettori nei luoghi designati dall'autorità comunale, assumendo la presidenza provvisoria dei collegi e delle sezioni i presidenti e consiglieri della corte d'appello, e ove manchino, i presidenti e consiglieri del tribunale civile, e nei piccoli comuni i sindaci e assessori, chiamando a costituire l'ufficio, tra gli elettori presenti, due più avanzati di età e i due più giovani i quali fanno da scrutatori; e quest'ufficio così costituito nomina il segretario.

Ufficio definitivo. — In seguito a ciò si passa a costituire l'ufficio elettorale definitivo eleggendone i membri a maggioranza relativa di voti.

Norme nella votazione. — Circa all'ordine, alla disciplina, e al modo di procedere nella votazione per la nomina dei deputati, si seguono, salvo pochissime differenze, le norme delle elezioni comunali e provinciali.

Numero dei voti per essere eletto. — Un individuo perchè venga ritenuto eletto deputato alla prima votazione, deve riunire in suo favore *più del terzo* dei voti del total numero dei membri componenti il collegio, e *più della metà* dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.

Ballottaggio. — Dopo la prima votazione, ove l'elezione non sia seguita, perchè non vi fu alcuno che abbia raggiunta la quantità dei voti surriferita, l'ufficio elettorale proclama i nomi dei due candidati che ottennero il maggior numero dei suffragi, e si procede dopo otto giorni alla seconda votazione. In questa votazione i suffragi devono cadere sopra l'uno o l'altro dei due candidati, e quello che avrà raccolto la maggioranza, anche relativa, si riterrà eletto. A parità di voti il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

Il deputato rappresenta non il collegio ma la nazione. — La persona eletta a deputato è altro dei rappresentanti della nazione, e per conseguenza deve curare l'interesse generale della medesima e non quello speciale del suo collegio a detrimento dell'interesse pubblico.

Spedizione del verbale d'elezione. — Compiuta la votazione, il verbale è indirizzato al ministero dell'interno entro otto giorni dalla sua data, e una copia è rimessa alla segreteria del tribunale di circondario. — Il ministero, quando è convocata la camera, consegna alla stessa tutti i verbali d'elezione per la loro conferma e pel loro annullamento.

Opzione del deputato eletto da vari collegi. — Il deputato eletto da vari collegi deve scegliere fra otto giorni per qual collegio esso intenda di esercitare la rappresentanza. Scorso questo termine senza che il deputato si sia pronunciato, la camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio che dovrà eleggere un nuovo deputato.

Deputato che diventa impiegato regio. — Un deputato che divenisse in seguito a tale carica impiegato regio, ma di quelli che sono eleggibili, perde la qualità di deputato, ma egli potrà essere rieletto da' suoi elettori, qualora nella camera non si trovi già il quinto di detti impiegati.

Collegio vacante e camera sciolta. — Finalmente osserveremo che quando un collegio diventa vacante per motivo qualunque del proprio rappresentante, il Re è tenuto a convocare gli elettori di quel collegio non oltre il termine di *un mese;* e se la camera è sciolta, deve decretarsi la convocazione generale entro il termine di *quattro mesi.*

LEVA MILITARE

Legge organica 20 *marzo* 1854, *n.* 1704.
Regolamento 31 *marzo* 1855, *n.* 877.
Appendice prima al regolamento, 14 *luglio* 1856, *n.* 1756.
Appendice seconda al regolamento, 29 *agosto* 1857, *n.* 2471.
Appendice terza al regolamento, 8 *ottobre* 1862, *n.* 685.
Legge 12 *giugno e* 13 *luglio* 1857.
Legge 24 *agosto* 1862, *n.* 767.
Regio decreto 7 *dicembre* 1864, *n.* 2051.
Supplemento all'elenco delle imperfezioni, 12 *dicembre* 1865.
Regio decreto 24 *agosto* 1865, *n.* 2464.
Legge 7 *luglio* 1866, *n.* 3062.
Regio decreto 24 *febbraio* 1867, *n.* 3607.
Regio decreto 14 *aprile* 1867, *n.* 3666.
Legge 19 *luglio* 1871, *n.* 349.
Regolamento 23 *luglio* 1871, *n.* 373.

(*NB.* Si ommettono altre disposizioni per amor di brevità).

Importanza della legge. — Fra le tante e svariate incombenze che sono affidate ai municipi, quelle relativamente alla leva militare vanno considerate fra le più delicate ed importanti, perocchè trattasi non di tributo che si sconta col denaro, bensì colla persona e toccando le persone si toccano le famiglie e con queste la società. Laonde è necessario che i sindaci, le giunte e i segretari comunali ripongano ogni cura e diligenza per evitare qualunque errore, ommissione e confusione. Spesse volte da una trascuratezza, da una tardanza nel compiere i diversi incumbenti può dipendere la sorte di un iscritto. Dalla inesattezza delle liste può dipendere il maggior numero di contingente di prima categoria a carico del mandamento, essendo il contingente ripartito appunto in proporzione del numero degli iscritti.

Premessi questi principî, che dimostrano l'importanza della legge, passiamo ad esporla nelle disposizioni che si riferiscono ai comuni.

Chiamata dei coscritti. — Nel primo giorno di gennaio d'ogni anno il sindaco è tenuto a pubblicare nel comune un manifesto con cui ordina a tutti i cittadini che entrano in quell'annata nel diciannovesimo anno di loro età, a presentarsi all'ufficio comunale per l'opportuna iscrizione. Nel manifesto sono inserte pure alcune prescrizioni speciali che regolano l'iscrizione in discorso, sia per parte del sindaco, sia per parte dei coscritti e loro genitori, nonchè le comminatorie sancite pei disobbedienti.

Quantunque il regolamento inviti i cittadini ad iscriversi nel diciannovesimo anno di loro età, nondimeno gli effetti della coscrizione non hanno luogo se non nel successivo anno, e le operazioni vanno a termine quando il coscritto è nel ventesimo anno di sua età. Però in tempi eccezionali o di guerra, le operazioni di leva si accelerano e inallora il coscritto è assentato anche prima di detta età.

Giornale di leva. — I coscritti sono notati dal segretario sopra un registro speciale che prende il nome di *giornale di leva,* il quale è tenuto sotto la direzione del sindaco, e sta aperto per tutto il mese di gennaio, ed è responsabile il sindaco stesso della regolarità del medesimo.

Il giornale è composto delle seguenti finche: - numero d'ordine; - cognome e nome del coscritto; - paternità e maternità; - domicilio legale; - data della nascita; - luogo della nascita; - residenza del coscritto; - condizione e professione, ed osservazioni.

Comuni in cui vanno iscritti i coscritti. — I coscritti devono essere iscritti nel comune in cui hanno il loro domicilio, e quindi ogni sindaco iscriverà tutti quelli che hanno il domicilio nella sua comunità e di più quelli che sono nati nella stessa, e non risultino domiciliati altrove, o sono domiciliati all'estero.

Il domicilio di una persona è il luogo in cui essa tiene la sede principale dei propri affari ed interessi; epperò nel caso concreto siccome il coscritto quando va registrato sul giornale è minorenne, così egli si deve ritenere domiciliato nel comune in cui risiede il proprio padre, e in mancanza di questo, in quello della madre. L'orfano va iscritto nel comune in cui domicilia il tutore, e il trovatello in quello in cui ha sede l'ospizio in cui fu ricoverato. Se in tutti questi casi non si può rilevare il domicilio vero del coscritto, inallora va registrato nel comune in cui ha la materiale dimora.

Esteri. — L'obbligo della leva è soltanto pei cittadini dovendo ciascuno prestare questo tributo personale al proprio paese. L'estero adunque non va iscritto; ma se vi fosse taluno che pretende di essere cittadino estero, e non sapesse darne una prova certa, come pure lo straniero che abbia ottenuta la cittadinanza italiana e sia

stato altrimenti ammesso a godere dei diritti dei cittadini, devono essere iscritti. — Nei casi dubbi il sindaco farà analoga interpellanza al prefetto il quale provocherà la decisione del ministro della guerra.

Documenti per l'iscrizione. — Il coscritto che si presenta per l'iscrizione deve produrre il certificato di nascita in carta libera e debitamente autenticato; questo certificato vien trattenuto nell'ufficio comunale a giustificazione dell'operata iscrizione ed a scanso d'ogni dubbio eventuale che potesse sorgere in avvenire.

Pratiche diverse del sindaco. — Il sindaco durante il mese di gennaio, in cui sta aperto il giornale, deve richiamare dai parroci o ufficiali di stato civile aventi giurisdizione nel territorio comunale, l'elenco degli individui nati nel millesimo contemplato dalla leva di quell'anno, onde in base al medesimo fare le iscrizioni anche d'ufficio, se per avventura qualche coscritto o suoi genitori, non si presentassero all'ufficio comunale, notando eziandio quelli che sono nati nel comune senza sapere dove si trovino al presente, e designandoli col titolo di ignoti.

Di più il sindaco carteggerà, ove occorra, coi direttori delle carceri, degli ospizi, dei ricoveri, od anche coi comandanti dei corpi militari, qualora gli abbisognassero notizie allo scopo di iscrivere nel giornale qualche coscritto che per avventura appartenesse alla sua comunità.

Modalità per evitare doppie iscrizioni. — Onde evitare le duplici iscrizioni, il sindaco che avesse iscritto sul suo giornale un coscritto che domicilia nel suo comune, ma non vi nacque, darà notizia dell'eseguita iscrizione al sindaco del comune in cui ebbe luogo la nascita.

E così pure il sindaco il quale sa che un coscritto nacque nel suo comune, ma domicilia in un altro, avviserà il sindaco di quest' altro comune che lo iscrivi egli, onde il coscritto non abbia a sottrarsi agli effetti della leva.

Se per caso poi avesse luogo una duplice iscrizione, il coscritto sarà mantenuto sulla lista di quel comune in cui era legalmente domiciliato, all'epoca della formazione della lista.

Esclusi dalla leva. — Quantunque la legge escluda alcuni individui dal far parte del contingente di leva, cionullameno questi vanno ugualmente registrati sul giornale coll'annotazione di esclusi.

Gli esclusi dalla leva sono: - 1.° i condannati ai lavori forzati; - 2.° i condannati alla pena di reclusione o relegazione per crimini gravi e speciali; - 3.° gli esecutori di giustizia, i loro aiutanti e i figli e degli uni e degli altri.

Il sindaco allo scopo di accertarsi delle condizioni degli individui come sopra esclusi, si procurerà dai tribunali o competenti uffici, i documenti che mettano in essere la loro condizione.

Chiusura del giornale di leva. — Nell'ultimo giorno di gennaio il sindaco chiude il giornale apponendovi la propria firma e quella del segretario. Dal 1 fino al 15 di febbraio si pubblica l'elenco dei coscritti stati annotati sul giornale di leva, con avvertimento che chiunque può produrre quei reclami che credesse del caso per avvenuti errori, ommissioni od inesattezze; e in pari tempo si pubblica l'elenco dei coscritti ignoti, onde coloro i quali hanno notizie dei medesimi possano darne partecipazione all'ufficio comunale. Dagli sporti reclami o dalle avute notizie si faranno le debite annotazioni nella lista di leva.

Lista di leva. — Nello stesso primo giorno di febbraio il sindaco disporrà la lista di leva, nella quale vanno registrati tutti i coscritti risultanti dal giornale, trascrivendoli in ordine alfabetico, e iscrivendo in apposita colonna le domande di riforma, esenzione o dispensa che le parti intendessero di far valere.

In questa lista vanno pure iscritti quelli che furono dichiarati rivedibili nell'anno precedente, e quelli che per qualunque siasi circostanza dovevano far parte della leva precedente e furono ommessi dall'iscrizione.

Forma materiale della lista. — La lista oltre avere le finche già accennate pel giornale, ha quelle delle domande speciali delle parti, delle decisioni del consiglio delegato, ossia della giunta municipale, delle osservazioni ai reclami, del numero d'estrazione, delle decisioni del consiglio di leva e di altre di poca importanza per quanto rifletta il comune, riferendosi al coscritto dichiarato abile e che passa nel corpo militare.

Approvazione della lista. — Sullo scorcio del mese di febbraio il sindaco presenta la lista di leva all'esame e verificazione del consiglio delegato, che è poi la giunta municipale, e questa dopo aver fatto quelle osservazioni che crederà opportune la chiude colla sua firma inviandone una copia autentica all'ufficio di prefettura.

Gli ignoti e gli esclusi devono risultare essi pure dalla lista, e soltanto i primi vanno cancellati, quando fosse certo che fossero iscritti in una lista d'altro comune. E però se non si avesse alcuna notizia, vanno pur cancellati prima che abbia luogo l'estrazione del numero, non potendo materialmente far parte della leva.

Chiamata all'estrazione del numero. — Il prefetto d'ogni provincia dietro ordine del ministro della guerra, e nel tempo che questi crederà opportuno pubblica nei comuni un manifesto con cui prefigge il giorno dell'estrazione del numero, e quello della visita d'assd'assento. L'estrazione del numero si effettua nel capoluogo del mandamento, e la visita d'assento nel capoluogo del circondario.

Obblighi del sindaco in merito all'estrazione del numero. — Il

sindaco ricevuto il manifesto soprannunciato del prefetto, deve pubblicarlo nei modi prescritti per la pubblicazione degli atti ufficiali, dandogli la maggior pubblicità possibile, e sarà opportuno, quantuntunque per legge non sia necessario, avvertire in iscritto i coscritti del luogo, giorno ed ora dell'estrazione, diffidandoli ad intervenire essi stessi od a farsi rappresentare.

Nel giorno prefisso, il sindaco, accompagnato dal segretario comunale, si porta con tutti i coscritti nel capoluogo del mandamento. Egli sarà munito della lista di leva, e sarà bene che abbia seco anche il giornale, coi documenti di nascita, e quelli altri presentati dai coscritti, nell'occasione della loro iscrizione, e ciò onde mettere in luce qualunque dubbio od equivoco che per avventura avesse a sorgere all'atto della verifica della lista.

Verifica della lista. — Nel capoluogo di mandamento, e in una sala predisposta dal sindaco locale, fornita della misura di leva, di un'urna, e di quanto occorre per scrivere, si troverà un incaricato di leva il quale sarà assistito nelle sue operazioni da un officiale dei reali carabinieri, e da un impiegato di prefettura che fungerà da segretario.

L'operazione a cui si procederà anzitutto sarà la verifica della lista. A questo oggetto l'incaricato controlla gli esemplari della sua lista cogli esemplari delle liste dei singoli comuni, e d'accordo coi rispettivi sindaci fa quelle rettifiche, aggiunte o cancellazioni, che per avventura avessero ad emergere, come per esempio di morti, di iscritti tardivi, di ignoti scoperti, ecc. Verificata così ciascuna lista, sarà chiusa colla seguente dicitura. « La lista di leva della comunità di.... chiusa e verificata definitivamente è stabilita nel numero di.... iscritti. » Indi seguirà la data e la firma dell'incaricato e del sindaco. — Chiusa così la lista non può più essere variata in alcun modo, e se si scopre qualche coscritto che doveva essere registrato sarà rimandato a far parte della leva ventura.

Estrazione del numero. — Compiuta la verifica della lista si passa a mettere in un'urna un numero di biglietti uguali a quello degli inscritti, fatta però deduzione dei capilista, i quali non estraggono il numero, ma mantengono ancora il numero e la categoria dell'anno precedente.

Dopo di ciò si fa l'elenco dei comuni componenti il mandamento e si estraggono a sorte onde precisare l'ordine progressivo con cui i singoli comuni devono mandare all'urna i loro iscritti.

Stabilito così l'ordine della chiamata, il segretario del comune sortito pel primo chiama ad alta voce ad uno ad uno i suoi coscritti nel medesimo ordine con cui sono iscritti sulla lista di leva, ed i coscritti a mano a mano che sono chiamati estraggono dall'urna il numero, che proclamato ad alta voce viene registrato dal segretario comunale e dall'incaricato di leva sui due esemplari della lista e nella

finca appositamente destinata a ciò, e così si procede sino a che l'estrazione sia compiuta.

Ove qualche coscritto non si trovasse presente all'estrazione, questa vien fatta in sua vece dal padre o dal tutore, e in difetto dal sindaco.

Diritto importante dell'incaricato di leva. — Nell'occasione dell'estrazione del numero l'incaricato di leva può esercitare l'importante diritto di riformare quel coscritto che per evidenti e manifesti difetti o per qualche deformità giudicasse assolutamente inabile al servizio militare. Nel pronunciare tali riforme l'incaricato di leva deve andar ben guardingo, e qualora avesse il benchè minimo dubbio, o vi fosse reclamo per parte dei coscritti sospenderà ogni suo giudizio, rimettendo la decisione al consiglio di leva.

Processo verbale. — Di tutte le operazioni sopra accennate e delle speciali circostanze avvenute durante la verifica delle liste e l'estrazione del numero, l'incaricato di leva deve stendere regolare processo verbale da firmarsi da tutti i sindaci del mandamento, i quali hanno diritto di farvi iscrivere quelle osservazioni e reclami che credessero del caso.

Il sindaco che per avventura non fosse presente, nè che avesse mandato qualche delegato in sua vece, sarà sostituito dal sindaco più vicino al suo comune.

Esenzioni. — La mansione spettante al sindaco, dopo l'estrazione del numero, è una delle più delicate e gelose, essendo quella di assistere e coadjuvare i coscritti che vantassero qualche titolo di esenzione, predisponendo loro le domande e i documenti giustificativi di cui abbisognassero.

Prima di disporre questi documenti vediamo quali siano i titoli di esenzione accordati dalla nostra legge.

Va esente dal concorrere alla formazione del contingente il coscritto che al giorno stabilito pel suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni: - 1.° unico figlio maschio; - 2.° unico figlio o primogenito di vedova; - 3.° unico nipote o primogenito di nipoti di avola vedova senza figlio; - 4.° unico nipote o primogenito di nipoti di avolo entrato nel settantesimo anno di età; - 5.° primogenito di padre entrato nel settantesimo anno d'età; - 6.° il primogenito di orfani di padre e madre; - 7.° il maggiore nato di essi, se il primogenito è infermo o con tali difetti da doversi considerare come non esistente in famiglia; - 8.° l'iscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati; dei due fratelli designati sarà esente quello che avrà estratto il numero maggiore; - 9.° l'iscritto che abbia un fratello consanguineo in effettivo servizio militare, quando non si trovi al servizio o per colpa o per surroga o per scambio di numero, ecc., ecc.; - 10.° l'iscritto che

abbia un fratello consanguineo in ritiro per ferite o infermità dipendenti dal servizio; - 11.° l'iscritto che abbia avuto un fratello morto sotto le armi; - 12.° l'iscritto che abbia avuto un fratello morto in congedo illimitato o in riforma; e in tutti questi casi sempre in causa di ferite, o malattie dipendenti dal servizio, nel qual servizio però non si trovasse per surroga, per cambio o per colpa.

Esenzione del militare di 2ª categoria. — Il militare di 2ª categoria non procaccia l'esenzione al fratello, ma ha anzi egli stesso il militare di seconda categoria, il diritto a ottenere il congedo assoluto, quando il fratello iscritto di prima categoria sia stato riconosciuto idoneo al militare servizio in modo definitivo, e semprechè nella famiglia non si contino altre esenzioni per cui fosse il caso di dedurle a sensi di legge.

Deduzioni di esenzioni. — E infatti la legge prescrive che le esenzioni accordate ad un fratello per averne altro al servizio effettivo, o ferito o morto in causa del servizio stesso, ecc., ponno essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti iscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi sopra specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi. — Sono considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siensi invocate.

Membri da ritenersi come non esistenti in famiglia. — Per gli effetti delle esenzioni la legge ha stabilito che alcuni membri, stante il loro stato di salute o la condizione speciale in cui si trovano, abbiano a considerarsi come se non esistessero in famiglia. Tali membri sarebbero: - 1.° quelli che sono ciechi d'ambo gli occhi o cretini; - 2.° quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo; - 3.° quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici da renderli assolutamente inabili a lavoro proficuo; - 4.° quelli che sono condannati a pene criminali ed hanno ancora dodici anni di pena da scontare.

Si ritenga adunque che l'individuo da considerarsi come non esistente in famiglia è precisamente da ritenersi come se fosse morto. E valga ad esempio: un padre ha due figli, il primo di questi è cieco d'ambo gli occhi, ebbene, siccome questi è da ritenersi come non esistente in famiglia, così l'altro figlio godrà dell'esenzione quale unico figlio maschio.

Documenti necessari all'esenzione. — Ritenute le esenzioni come sopra esposte, queste devono farsi valere mediante produzione della domanda e dei titoli che le mettono in evidenza. Le domande ed i moduli speciali richiesti secondo la diversità dei casi sono espressamente formulati nel regolamento sul reclutamento dell'esercito 31 marzo 1855, osservandosi in proposito che la situazione di famiglia va sempre allegata quale documento essenzialissimo.

Modalità nel redigere le carte d'esenzione. — Circa alle modalità da seguire nel redigere le domande di esenzione è da osservarsi che esse vanno redatte davanti al sindaco, che la domanda e la situazione di famiglia va firmata dal richiedente in unione a tre testimoni che sieno padri, aventi figli nella medesima leva, e che il richiedente non sarà mai il coscritto, bensì quell'individuo della famiglia a cui favore è data l'esenzione, cioè o il padre o la madre vedova, o l'avolo o l'avola, ecc.

Se per avventura il richiedente o i testimoni non sapessero scrivere, in questo caso basterà che facciano il segno di croce alla presenza di altri due testimoni che firmeranno in tale qualità il medesimo atto. Così se nel comune non vi fossero i tre padri di famiglia aventi figli nella medesima leva, si farà ricorso a padri aventi pure figli in coscrizione e domiciliati in comune limitrofo.

Tutti i documenti che si producono per questo oggetto sono stesi in carta libera, ed esenti da ogni tassa e devono essere autentici, il che vuol dire che devono sempre essere contrassegnati dalla firma del sindaco o da altro pubblico ufficiale.

Cautela nel rilasciare i documenti d'esenzione, e norme diverse. — Il sindaco nel rilasciare le carte d'esenzione deve andar molto cauto e guardingo e non estendere la legge a casi dalla medesima non contemplati, stantechè un'esenzione accordata indebitamente può recar danno ad altro iscritto. Oltre l'esaminar bene la legge nella parte che si riferisce a questo importante argomento, tenga conto anche dei seguenti cardinali principî che gli possono essere di lume in alcuni casi speciali: - 1.° i figli *spurii* non godono di alcuna esenzione, e diconsi figli spurii quelli nati da adulterio od incesto; - 2.° non hanno diritto all'esenzione i figli *naturali*, quantunque legalmente riconosciuti, se il padre ha altri figli; - 3.° il figlio *adottivo* si ritiene sempre come facente parte della famiglia naturale e non dell'adottante; - 4.° i fratelli vanno distinti in *germani* se sono nati dal medesimo padre e dalla medesima madre; *consanguinei* se hanno comune soltanto il padre; *uterini* se hanno comune soltanto la madre.

I fratelli consanguinei sono considerati appartenenti ad una sola famiglia, meno il caso che sia superstite l'ultima moglie del comune loro padre, la quale allora coi propri figli forma una famiglia a sè, e gli altri figli si considerano come orfani.

I fratelli e le sorelle uterini sono considerati come appartenenti a diverse famiglie.

La vedova passata a seconde nozze cessa di appartenere alla famiglia del primo marito.

Spedizione delle domande d'esenzione. — Le domande d'esenzione cogli annessi documenti a mano a mano che sono completati saranno ritirati dal sindaco, il quale ne fa un'elenco, e il tutto spedisce alla

prefettura, sezione leva. La spedizione dei detti documenti prima del giorno della visita d'assento non sarebbe strettamente obbligatoria, bastandone la produzione all'atto dell'adunanza del consiglio, ma torna opportuno, perchè l'ufficio di leva possa in prevenzione esaminare le domande ed ordinare in tempo utile le rettifiche e le correzioni che fossero per occorrere.

Precetto d'assento. — Alcuni giorni prima di quello destinato per la visita d'assento, il sindaco fa intimare a tutti i coscritti a mezzo dell'inserviente comunale il precetto di presentarsi all'assento, e detto precetto sarà consegnato al coscritto in persona o a suo padre o a sua madre o al tutore, e in difetto sarà affisso alla porta della sua abitazione. Nel precetto saranno indicati l'ora, il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi il coscritto, sotto comminatoria di essere dichiarato renitente in caso di disobbedienza.

Consiglio di leva. — L'autorità davanti a cui deve aver luogo la visita d'assento si è il *consiglio di leva* il quale è composto: - 1.° del prefetto o d'un suo delegato; - 2.° di due consiglieri provinciali, e in loro mancanza di due supplenti; - 3.° di due ufficiali dell'esercito, superiori o capitani.

Oltre questi individui assistono al consiglio di leva con voce consultiva un ufficiale dei reali carabinieri, e l'impiegato di prefettura facente funzione d'incaricato di leva. Avvi pure un medico o chirurgo che pronunzia sull'attitudine od inabilità al servizio militare.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti, e sono registrate in via sommaria in regolare protocollo, le adunanze del consiglio sono legali quando sieno presenti almeno tre membri.

Trasferta al consiglio di leva, e procedimento di questo. — Nel giorno destinato per la visita d'assento, il sindaco accompagnato dal segretario si deve trovare con tutti i coscritti nel luogo designato, portando seco la lista di leva in un coi documenti d'esenzione, qualora non fossero stati già in precedenza inviati all'ufficio di prefettura.

Il consiglio di leva procede anzitutto all'esame delle domande di coloro che chiedono l'esenzione, e poi passa alle riforme procedendo alla visita dei coscritti onde rilevare la loro abilità o meno al servizio militare.

Durante l'esame dei documenti di esenzione, nonchè durante la visita medica praticata sul coscritto, il sindaco ha il diritto e il dovere di fare quelle osservazioni che credesse del caso nell'interesse del coscritto.

I difetti pei quali un coscritto va riformato sono categoricamente indicati in un elenco speciale allegato nel regolamento, e il consiglio di leva non può scostarsi dal medesimo nel pronunciare le sue decisioni di riforma; riforma che va pronunciata anche per colui che non raggiunga la statura di metri 1,54.

Rivedibili. — Per la nostra legge il cittadino è soggetto alla coscrizione per un solo anno, e per conseguenza se è pronunciata la sua riforma egli è del tutto libero e sciolto dal servizio militare. Epperò vi sono due casi nei quali un coscritto può essere tenuto a presentarsi alla visita d'assento per due anni consecutivi, e inallora un tale coscritto chiamasi rivedibile o rimandato alla leva futura. Questi due casi sono: - 1.° quando il coscritto raggiunge la statura di metri 1,54 ma non arrivi a quella di metri 1,56; - 2.° quando è gracile o mancante di sviluppo in modo da lasciare supporre che per l'anno prossimo possa rendersi abile al servizio.

Formole di giudizio del consiglio di leva. — Le formole adottate dal consiglio di leva nell'emettere i suoi giudizi sono le seguenti: *abile* o *assentato*, se trattasi di coscritto atto al servizio; *esentato* se è ammesso a godere qualche esenzione di legge; *riformato* se è dichiarato inabile al servizio; *rivedibile* o *rimandato alla leva futura* se per qualche motivo è rimesso alla ventura leva, e finalmente *escluso* se non è ammesso a far parte dell'esercito.

Appello delle decisioni del consiglio di leva. — I coscritti che si credessero lesi dalla decisione del consiglio di leva hanno diritto di reclamare entro trenta giorni dal dì che fu pronunciata, al ministro della guerra, il quale esaminati gli atti del consiglio di leva pronuncia inappellabilmente sullo sporto reclamo.

Pene per frodi commesse in occasione di leva. — Quel coscritto il quale fosse convinto di aver commesso frode, sia per ottenere falsi documenti di esenzione, sia per mettere in essere pretesi difetti allo scopo di sottrarsi dal servizio militare, oltre le pene portate dal codice penale, andrebbe ugualmente soggetto al servizio militare qualora ne fosse constatata l'abilità.

Renitenti. — Gli iscritti che non si presentano alla visita d'assento nonostante la regolare intimazione del precetto, vengono dichiarati renitenti, e sono puniti colla pena del carcere da uno a due anni, questa pena è però diminuita di qualche grado, qualora il renitente si presenti spontaneamente entro il termine di un anno.

Sezione completiva e discarico finale. — Tutte le operazioni di leva sono definitivamente condotte a termine nel giorno destinato per la *sezione completiva*, ossia in quel giorno che è destinato, dopo tutte le operazioni ordinarie, a completare quelle operazioni che si dovettero lasciare sospese o per mancanza di documenti, o per malattie di coscritti o per altri casi speciali.

In seguito alla sezione completiva si procede al *discarico finale* che consiste nella stesa di analoga tabella, da cui si fa constare la consegna di tutto il contingente assegnato alla provincia, e per conseguenza di quello assegnato a ciascun mandamento, indicando se per

avventura avvi qualche debito di contingente per insufficenza d'iscritti stati dichiarati assentati. In quest'ultimo caso il contingente mancato si assegna ad aumento del contingente dell'anno venturo. Di tutto ciò il prefetto rende partecipe ciascun comune con apposito avviso.

Richiamo di militare in famiglia. — Noi abbiamo veduto che per godere il diritto di esenzione fa d'uopo che il coscritto si trovi in una determinata condizione di famiglia nel giorno stabilito pel suo assento, il che vuol dire che se questa condizione si verifica quando egli è già fatto militare, non ha più diritto ad usufruire del vantaggio accordato dalla legge. E però in tempo di pace al militare può essere concesso il congedo assoluto quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'assento, risulti essere: - 1.° figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni; - 2.° unico figlio maschio di padre entrato nel 60 anno di età; - 3.° unico figlio maschio, il cui padre vedovo anche non sessagenario, si trovi nelle infermità contemplate per coloro che sono a considerarsi come non esistenti in famiglia; - 4.° unico figlio maschio di madre vedova, ovvero unico nipote di avola vedova senza figli; - 5.° primogenito d'orfani di padre e madre minorenni ed indivisi.

Divisione dell'esercito in categorie. — Ferma del servizio militare e sua durata. — L'esercito è diviso in due categorie e possiamo dire che la prima categoria è quella che presta il servizio ordinario e la seconda quello di riserva. La ferma del servizio militare è di due specie: *permanente*, e *temporaneo*.

Debbono contrarre la prima i carabinieri reali, gli armaiuoli, i musicanti e gli uomini della compagnia moschettieri e volontari.

È applicata la seconda a tutti gli altri, meno gli individui militari sotto ufficiali in servizio provinciale.

La durata del servizio permanente, è di 8 anni decorrenti dal giorno dell'arruolamento.

La durata del servizio temporaneo è diverso secondo i casi: è di 12 anni per gli uomini di 1ª categoria dei vari corpi dell'esercito, eccettuato la cavalleria, e in tempo di pace li compie con quattro anni sotto le armi ed il restante in congedo illimitato; è di 9 anni per gli ascritti alla cavalleria e si compie in tempo di pace con sei anni sotto le armi ed il restante tempo in congedo illimitato.

Servizio di seconda categoria. — Gli iscritti annoverati nella seconda categoria del contingente sono obbligati al servizio militare per 9 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il 21° anno d'età.

In tempo di pace sono normalmente lasciati in congedo illimitato. — Però, onde ricevere la necessaria istruzione militare, sono chiamati sotto le armi per un termine di tempo non maggiore di cinque mesi ripartibili in uno o più anni.

Affrancazione dal servizio. — L'affrancazione dal servizio militare non produce l'assoluta esonerazione, ma produce soltanto il trasferimento dalla 1.ª alla 2.ª categoria della stessa classe di leva. — Onde ottenere l'affrancazione è d'uopo pagare un determinato prezzo che viene stabilito per legge e che generalmente varia di anno in anno.

Surrogazione. — Attualmente non è più permessa la surrogazione dal servizio militare ad eccezione che quella di fratello.

Il fratello che vuol surrogare il fratello deve presentare i seguenti documenti: - 1.° il certificato dell'esito della leva; - 2.° l'atto autentico di nascita: - 3.° la situazione di famiglia; - 4.° l'assenso del padre o della madre, o del tutore quando fosse stato esentato dalla leva; - 5.° il certificato del sindaco di buona condotta; - 6.° il certificato di buona condotta rilasciato dai reali carabinieri; - 7.° il certificato di niuna penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale; - 8.° il certificato che comprovi, qualora il surrogante sia minorenne se sia o meno iscritto sulla lista di leva; - 9.° l'atto di stato libero; - 10.° il congedo assoluto, e l'attestazione di buona condotta del corpo, se fu già militare.

Congedi. — Voltachè il militare abbia compiuto il proprio servizio a cui è chiamato per legge o quando si verifichino a suo vantaggio alcuni eventi sopraggiunti in famiglia pei quali abbia diritto a ritornare in seno alla stessa, o quando per malattie o ferite non possa più continuare nel servizio, ha il diritto di invocare ed ottenere il proprio congedo assoluto che lo dichiara sciolto da ogni impegno.

Il militare viene talvolta provvisto di un altro congedo che dicesi illimitato e che viene in massima rilasciato quando egli ha prestato servizio per un determinato tempo e non avvi alcun bisogno per continuare a tenerlo sotto le armi. — Chi è provvisto del congedo illimitato deve tenersi sempre pronto a correre sotto le armi ad ogni chiamata.

Volontari. — Il servizio militare può anche essere prestato volontariamente in due modi o coll'arruolamento volontario di ferma permanente e coll'arruolamento volontario per la durata di un anno.

Ferma permanente. — Il volontario di ferma permanente resta obbligato al servizio, quale altro militare, e ritira eziandio il soldo annesso al servizio stesso.

I documenti necessari per tale ammissione sono: - 1.° fede autentica di nascita; - 2.° atto di stato libero; - 3.° stato di famiglia; - 4.° certificato di buona condotta del sindaco; - 5.° atto d'assenso del padre, o della madre o del tutore se minorenne; - 6.° esito di leva, se adempì agli obblighi della coscrizione, od in difetto, il certificato comprovante che trovasi iscritto sulle liste di leva o che il sindaco prese memoria per iscriverlo a suo tempo; - 7.° il congedo

assoluto e l'attestazione di buona condotta del corpo, se fu già militare; - 8.° certificato di niuna penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale.

Ferma per un anno. — I volontari per la durata di un anno contemplati dalla legge 19 luglio 1871, n. 349, restano obbligati al servizio limitatamente a questo tempo e devono provvedere a loro spese al proprio mantenimento e al corredo militare durante l'anno del volontariato. A questo scopo devono versare all'amministrazione del reggimento o distretto nel quale saranno ammessi, ed all'atto del loro arruolamento una determinata somma di denaro, che è diversa secondo la natura del corpo a cui intendono aggregarsi. — Nessuno può essere accettato come volontario senza avere vinta la prova di un esame scritto ed orale.

Condizioni per essere ammesso all'arruolamento volontario. — Per essere ammesso all'arruolamento volontario il giovane deve soddisfare alle seguenti condizioni: - 1.° non essere ammogliato nè vedovo con prole; - 2.° avere l'attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiede d'essere arruolato; - 3.° non essere incorso in condanna criminale o correzionale per furto, truffa, abuso di confidenza, attentato al buon costume, per associazione di malfattori, o per essere vagabondo, come altresì non essere in corso in condanna di consiglio di guerra; - 4.° se minorenne, far constare del consenso avuto dal padre ed in mancanza di esso dalla madre, ed in mancanza d'entrambi dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia; - 5.° avere oltrepassato il 17 anno di età ma non essere ancora stato chiamato all'estrazione a sorte per fatto di leva; - 6.° sottoporsi del proprio alle spese di mantenimento, vestiario ed equipaggiamento durante la contratta ferma, ed anche alla provvista di un cavallo ed al mantenimento di questo, se intende arruolarsi nell'arma di cavalleria; - 7.° dimostrare con appositi esami, disposti dal ministro della guerra, di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori; - 8.° comprovare la buona condotta con attestati legali.

Domanda. — La domanda per essere ammesso all'arruolamento volontario di un'anno va stesa in carta da bollo da centesimi 50 e deve indicare con precisione, il nome, il cognome e la figliazione dell'aspirante; il ricapito domiciliare del padre, della madre o del tutore di esso, il distretto militare, ove l'aspirante intende presentarsi all'esame; ed il reggimento o il distretto presso il quale desidera prestare servizio.

La domanda va corredata dai seguenti documenti: - 1.° atto di nascita; - 2.° fede di stato libero; - 3.° certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale correzionale, nella cui giurisdizione è nato l'aspirante; - 4.° il certificato attestante i buoni co-

stumi e la buona condotta (mod. 76 del regol. sul reclutamento dell'esercito); - 5.° una dichiarazione del padre, della madre o del tutore, autenticata dal sindaco, che accerti l'aspirante avere mezzi onde far fronte alle spese di mantenimento, vestiario e corredo militare.

Trovata regolare la domanda l'aspirante viene ammesso alla prova dell'esame, e vinta questa viene ascritto al corpo militare pel quale fece domanda.

Vantaggi accordati ai volontari. — I volontari di un anno alla fine della contratta ferma, e quando abbiano dato prova di sufficiente istruzione militare, possono conseguire all'epoca della leva della classe rispettiva l'affrancazione nei sensi retro accennati pagando una somma che non può essere maggiore del terzo di quella stabilita per decreto reale e corrispondente all'anno in cui si sono arruolati.

Qualora questi volontari, oltre la prova d'istruzione militare precedentemente accennata, subiscano con successo l'esame d'idoneità per essere nominato ufficiale nella milizia provinciale, saranno di pien diritto, per effetto dell'affrancazione, collocati in detta milizia nella quale essi percoreranno tutto il tempo della loro ferma.

Chiamata alle armi dei volontari studenti. — Osserveremo finalmente che la chiamata sotto le armi per quelli i quali vogliono percorrere l'anno di servizio volontario e che seguono i corsi universitari o delle scuole tecniche e commerciali superiori, potrà essere ritardata sino al 24.° anno di età, purchè però essi paghino anticipatamente il prezzo di affrancazione stabilito per i volontari.

Milizia provinciale.

Istituzione d'una milizia provinciale. — È istituita una milizia provinciale destinata a sostegno dell'esercito attivo in tempo di guerra, e più particolarmente a concorrere con esso nella difesa interna dello Stato. — Essa non è chiamata sotto le armi in tempo di pace se non temporariamente per la sua istruzione, ovvero anche per ragione d'ordine o di sicurezza pubblica. — In ogni caso la chiamata sotto alle armi della milizia provinciale deve essere fatta per decreto sovrano.

Da chi è composta la milizia provinciale. — La milizia provinciale si compone: - 1.° dei militari di prima categoria nei tre o quattro ultimi anni del loro obbligo al militare servizio, eccettuati quelli appartenenti alla cavalleria, all'artiglieria, al treno ed agli infermieri militari, i quali rimangono ascritti ai corpi dell'esercito attivo sino al termine dell'obbligo al servizio militare; - 2.° degli ascritti alla seconda categoria nei quattro o cinque ultimi anni del loro obbligo al servizio militare.

È però in facoltà del governo di valersi dei militari ascritti nella milizia provinciale per afforzare l'esercito attivo, semprechè ve ne sia il bisogno in tempo di guerra.

Legge che dispone in proposito. — La legge che dispone in argomento alla milizia provinciale si è quella in data 19 luglio 1871, n.° 349, in un col regolamento 23 luglio 1871, n° 373, che è pur quella che ha stabilito il volontariato di un anno.

Null'altro trovasi a soggiungere in merito a questa legge giacchè tutte le disposizioni si riferiscono a materia strettamente militare alla quale sono estranei i comuni.

LEVA MARITTIMA

Legge 18 *agosto* 1871, *n.°* 427.
Regolamento 8 *maggio* 1872, *n.°* 797.

Come si possa far parte al servizio di marina. — L'iscrizione al servizio della reale marina può aver luogo o per mezzo di leva o per mezzo di arruolamenti volontari.

Persone soggette alla leva marittima. — Sono soggetti alla leva marittima: - 1.° i cittadini del regno iscritti fra la gente di mare, cioè quelli i quali per lo spazio di 12 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione o la pesca sia all'estero od in alto mare, sia nella costiera o nei porti, oppure il mestiere di barcaiuolo o battellante nei porti, spiaggie o lagune sotto qualsiasi denominazione, od abbiano servito come uomini di rinforzo sulle barche da pesca.

Sono però dispensati dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati ed ai traghetti interni della città, quando per altri motivi non debbano essere ascritti alle matricole della gente di mare; - 2.° gli iscritti marittimi che per lo spazio di 18 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti abbiano esercitato il mestiere di carpentiere o di calafato, oppure che a 12 mesi di esercizio nelle suddette arti, eseguito dopo l'età anzidetta, aggiungano tre mesi di navigazione; - 3.° gli operai addetti alle costruzioni navali in ferro, i quali soddisfino alle condizioni di esercizio stabilite nel suddetto n.° 2; - 4.° i macchinisti, fuochisti ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia titolo per lo spazio di 18 mesi, dopo l'età di 15 anni compiuti, in servizio delle macchine a vapore dei bastimenti e dei gallegianti in mare.

Coloro i quali sono iscritti nella lista di leva marittima, vengono cancellati dalle liste della leva di terra.

Divisione in due contingenti. — Tutti gli iscritti sulle liste di leva marittima che non siano riformati od esentati, sono divisi in due contingenti.

Il primo contingente si compone degli individui che in base alla forza richiesta annualmente con la legge di leva marittima devono essere chiamati a prestare servizio effettivo ed immediato nel corpo reale equipaggi.

Il secondo contingente comprende tutti i rimanenti iscritti i quali, sebbene designati anch'essi per il servizio attivo nel corpo predetto, vengono lasciati in congedo illimitato.

L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi per la designazione degli iscritti nei due contingenti.

Autorità incaricate della leva. — Il ministro della marina provvede e sovrintende alla leva di mare.

La direzione delle operazioni di leva è affidata ai capitani di porto dei compartimenti marittimi, coadjuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento.

Gli incumbenti effettivi di leva spettano al consiglio di leva marittima che è presieduto dal capitano di porto, e in sua assenza, dall'ufficiale di porto più anziano della capitaneria, ed è composto dal sindaco del capoluogo del compartimento marittimo o di un assessore da lui designato in sua vece; di un altro membro del consiglio comunale dello stesso capoluogo, designato dal consiglio medesimo; di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, e di un capitano della marina mercantile nominato dal ministero. — Uno degli impiegati della capitaneria fungerà da segretario del consiglio.

Nelle sedute per gli esami degli iscritti un medico-chirurgo assiste il consiglio di leva nella qualità di perito.

Il modo di procedere del consiglio di leva marittima è come quello del consiglio della leva di terra, avvertendo soltanto che le sue decisioni sono soggette a reclami per parte di colui che si ritenesse gravato, al ministro della marina, e non della guerra entro il termine di giorni trenta.

Chiamata della leva. — Estrazione a sorte e formazione dei contingenti. — Gli individui inscritti nelle liste della leva marittima e che precisamente si trovano aperte al principio di ogni anno presso i capitani di porto, sono chiamati al servizio della marina militare nell'anno in cui compiono il vigesimoprimo della loro età.

Compiuta l'iscrizione ha luogo l'estrazione a sorte degli iscritti nel modo identico per la leva di terra, e colla differenza che vi assiste l'intero consiglio di leva.

Successivamente si procede alla designazione del primo e secondo contingente in base al numero effettivo del contingente assegnato da decreto reale e in proporzione degli iscritti sulle rispettive liste di leva, facendone il proporzionale riparto tra i diversi compartimenti marittimi del regno.

Riforme. — Gli iscritti di leva che per infermità o difetti fisici od

intellettuali, risultino inabili al servizio militare marittimo vengono riformati, pronunciandosi le riforme quando sussistano i difetti accennati dall'apposito elenco.

Anche qui può aver luogo il rimando del coscritto alla leva futura quando per debole costituzione fisica o per affezioni di infermità presunti sanabili si possa ritenere che il coscritto abbia a diventar abile per l'anno successivo.

Esenzioni, esclusioni, arruolamenti volontari, durata della ferma. — Nulla si trova di osservare in merito alle esenzioni ed alle esclusioni, seguendosi nella leva marittima pressochè le norme della leva di terra. Nè si trova del caso di arrestarsi sugli arruolamenti volontari, nè sulla durata della ferma, nè di parlare delle leve straordinarie e degli arruolamenti volontari giacchè è tutta materia di esclusiva competenza dei capitani di porto e non delle amministrazioni comunali.

Digitized by Google

GUARDIA NAZIONALE

Legge 4 *marzo* 1848.
Legge 27 *febbraio* 1859, *n.* 3243.
Regolamento 6 *marzo* 1859, *n.* 3248.
Legge 19 *maggio* 1861, *n.* 28.
Legge 4 *agosto* 1861, *n.* 143.
Regolamento 24 *settembre* 1864, *n.* 1954.
Regio decreto 23 *gennaio* 1865, *n.* 2137.
Regio decreto 13 *marzo* 1867, *n.* 3638.

Scopo della guardia nazionale. — La guardia nazionale ha per iscopo di difendere la monarchia, i diritti sanciti dallo statuto, di far osservare le leggi, tutelare l'ordine pubblico, nonchè di difendere lo Stato.

Distinzione dei servizi della guardia nazionale. — Il servizio a cui può essere chiamata la guardia nazionale è di tre specie: - 1.° Servizio interno; - 2.° Servizio di distaccamento; - 3.° Servizio mobile.

Servizio interno.

In che consista il servizio interno. — Comincieremo a parlare del servizio interno che consiste in quello che ordinariamente si presta entro il territorio del comune, senz'obbligo di andar fuori dei confini del medesimo.

Obbligati alla guardia ordinaria o servizio interno. — La guardia nazionale pel servizio interno è composta di tutti i cittadini che pagano un censo o tributo qualunque, con avvertenza che il censo pagato dai genitori vale pei figli, e quello pagato dalla moglie vale pel marito.

Ammontare del tributo per essere inscritto a guardia nazionale. — Il tributo per essere inscritto a guardia nazionale è diverso secondochè si tratta di comune più o meno importante per popolazione e secondo i casi può essere dalle lire tre alle lire venti.

Epperò in Lombardia fu pubblicato sotto la data del 1.° luglio 1859 un decreto del governatore Vigliani in forza del quale si ebbero a ritenere come pagatori di censo, e quindi soggetti all'obbligo del servizio di milite nazionale, tutti quei cittadini che non fossero braccianti o non vivessero di salario o mercede giornaliera.

Guardia nazionale in ogni comune - scioglimento della stessa. — Tutti i comuni sono tenuti ad avere la propria guardia nazionale, la quale, se per avventura fosse sciolta per decreto reale in vista di speciali circostanze o disordini, dovrebbe essere ricostituita entro lo spazio di un anno. Anche il prefetto può per casi speciali sospendere la guardia nazionale ma soltanto per la durata di due mesi.

Autorità preposta all'esecuzione della legge — L'autorità che avanti ogni altra deve sorvegliare l'esecuzione di questa legge e da cui dipende la guardia nazionale si è il ministro dell'interno, il quale è coadjuvato dai prefetti, sottoprefetti e sindaci. Essa dipende quindi sempre dall'autorità civile e soltanto per ordine del suo capo immediato può prendere le armi e riunirsi in corpo.

Età per esser chiamato a far parte della guardia nazionale. — Tutti i cittadini i quali, come sopra si disse, pagano un tributo o che non sono giornalieri o braccianti, quando entrano nel ventunesimo anno di età e non sorpassano il cinquantacinquesimo sono chiamati ad essere iscritti quali guardie nazionali nel luogo del loro domicilio reale, e possono entrare a far parte della guardia nazionale come volontari e col consenso dei loro genitori i giovani che si trovano nell'età dalli 18 alli 21 anni.

Esclusione dalla guardia nazionale. — Non sono ammessi a far parte della guardia nazionale coloro che la legge esclude dal concorrere nella leva, ossia i condannati a pene infamanti, i condannati alla interdizione dai pubblici impieghi, i condannati a pene correzionali per furto, truffa, bancarotta semplice, abuso di confidenza e sottrazione commessa come ufficiale o depositario pubblico, e finalmente gli stranieri, quando non fossero ammessi a godere dei diritti dei cittadini, o quando non pagassero un tributo allo Stato.

Incompatibilità. — Il servizio di pubblico funzionario, a cui è inerente il diritto di richiedere la forza pubblica, è incompatibile con quello di guardia nazionale. Tale incompatibilità la si ha pei prefetti, sottoprefetti, sindaci, questori, delegati, ecc.

Dispense. — Non sono chiamati al servizio di guardia nazionale gli ecclesiastici, i chierici, i ministri di ogni culto, i consoli e vice-

consoli delle potenze straniere, i militari in attività di servizio, coloro che avessero ricevuta una destinazione dal ministero della guerra o marina, gli amministratori od agenti dello Stato commessi ai servizi di terra o di mare, gli operai di porti, degli arsenali e delle manifatture d'armi ordinati militarmente, le guardie comunali, campestri e forestali ed altri corpi assoldati, i preposti alle dogane, ai dazi, alle amministrazioni sanitarie.

Astensioni. — Possono astenersi dal servizio ordinario i ministri, i loro primi ufficiali, i membri delle due camere, gli impiegati giudiziari dal pretore in avanti, i maestri e professori addetti al pubblico insegnamento, i medici e chirurghi condotti, gli speziali dei pubblici ospedali e dei luoghi ove esiste una sola spezieria, coloro che contano venti anni di servizio militare, i fattorini postali ed i postiglioni dell'amministrazione delle poste.

Riforme. — Coloro i quali per infermità o difetto fisico non fossero in grado di compiere il servizio, possono essere esonerati da questo obbligo nei modi e nella forma che vedremo più avanti.

Matricola della milizia nazionale. — Tutti coloro che si suppongono avere le qualità prescritte dalla legge vengono inscritti nel *registro di matricola* esistente in ogni comune. Questo registro è permanente, e perchè vengano scritti sul medesimo quelli che ne sono chiamati per legge, il sindaco nel primo giorno d'ogni anno pubblica un avviso nel comune, con cui ordina a tutti i cittadini, forniti dei voluti requisiti e che entrano nel ventunesimo anno di loro età, di presentarsi all'ufficio comunale per l'opportuna iscrizione sulla matricola.

La matricola è un registro diviso in diverse finche, cioè: - numero d'ordine; - cognome e nome; - luogo e data della nascita; - luogo di residenza; - professione o mestiere; - condizione ed osservazioni.

Consiglio di ricognizione. — In ogni comune avvi il consiglio di ricognizione il quale altro non è che il consiglio comunale, che nelle città può aggregare a sè i cittadini chiamati al servizio di guardia nazionale. Nei piccoli comuni spetta alla giunta municipale esercitare tali funzioni.

La matricola è appunto redatta dal consiglio di ricognizione, il quale ha l'obbligo di tenerla in corrente e in perfetta consonanza colle eventuali variazioni di stato, di condizione degli inscritti. Dopo la pubblicazione dell'avviso per parte del sindaco, il consiglio di ricognizione farà sulla matricola tutte quelle variazioni, aggiunte ed osservazioni che crederà del caso e che gli consterranno d'ufficio, e a mano a mano che gli si presentassero regolari domande in proposito.

Controllo del servizio ordinario e di riserva. — Scorso il termine per le variazioni sulla matricola, il consiglio di ricognizione predispone il controllo del servizio ordinario e quello di riserva.

Sul primo inscriverà tutti coloro che pagano un censo maggiore degli altri; sul secondo quelli che pagano un censo minore, e che si trovano in circostanze speciali per essere posti in riserva, avuto riguardo alla condizione di famiglia o al loro stato fisico.

Reclami contro la matricola e contro i controlli di servizio. — Formati i controlli di servizio ordinario e di riserva, si pubblica analogo avviso ai cittadini, avvertendoli che la matricola e i controlli sono esposti nell'ufficio comunale per chiunque credesse esaminarli e di reclamare. A questo proposito osserveremo che si può reclamare per l'iscrizione nella matricola ove non sussistessero i requisiti prescritti dalla legge, e contro l'iscrizione nei controlli di servizio quando per difetti fisici non si potesse prestare il servizio stesso.

I difetti pei quali si può essere esonerati dal servizio non sono determinati dalla legge, ma ne è lasciato il giudizio alla saggezza del consiglio di ricognizione, il quale non manca di sentire in proposito il giudizio del perito medico.

I reclami vengono presentati allo stesso consiglio di ricognizione, il quale pronuncia in primo grado, e qualora si credesse di appellare, va prodotto ulteriore ricorso al comitato di revisione.

Comitato di revisione. — Il comitato di revisione è composto di un presidente che è il pretore del mandamento, e di dodici individui che siano guardie nazionali. Per costituire questo comitato ogni sindaco è tenuto a rimettere tutti gli anni al pretore l'elenco dei graduati e delle guardie nazionali del suo comune che sono nell'età di anni venticinque. Di tutti questi graduati e guardie del mandamento il pretore estrae a sorte dodici membri, e questi costituiscono insieme con lui il comitato di revisione.

Il comitato è legalmente costituito colla presenza di sei de'suoi membri, oltre il presidente, e prende le sue decisioni a maggioranza assoluta. Il comitato decide in secondo grado e in via inappellabile su tutti i ricorsi che gli vengono presentati contro le deliberazioni del consiglio di ricognizione.

Formazione dei quadri. — Formati definitivamente i controlli di servizio ordinario e di riserva si passa alla formazione delle legioni, dei battaglioni, delle compagnie o suddivisioni di compagnia, secondochè si tratta di un comune più o meno importante per la popolazione, con avvertimento che i comuni piccoli che hanno soltanto suddivisioni di compagnia, devono di tratto in tratto, e d'ordine dei loro capi riunire insieme le loro suddivisioni per esercitarli nelle manovre di compagnia e battaglione.

Surrogazione. — Il servizio di guardia nazionale è strettamente personale, e perciò è di massima vietata la surrogazione. A questa massima è fatta eccezione tra parenti prossimi, cioè tra padre e figlio, tra fratello e fratello, nipote e zio e viceversa, come anche tra affini dei medesimi gradi pei quali è tollerata la surrogazione.

Nomina dei graduati. — Siccome la guardia nazionale è pareggiata ad un corpo militare, così torna indispensabile l'esistenza dei diversi graduati. La nomina dei graduati spetta ai militi stessi, i quali dietro analogo avviso si adunano senz'armi e senza divisa sotto la direzione del presidente del consiglio di ricognizione, o suo delegato assistito da due membri del consiglio stesso. L'elezione degli ufficiali ha luogo a scrutinio individuale e segreto ed a maggioranza assoluta di voti, e i sott'ufficiali e caporali sono eletti a maggioranza relativa. Di tutto si redige processo verbale.

Nessuna di dette elezioni è valida se non interviene almeno la metà dei militi inscritti sui controlli di servizio ordinario della compagnia o suddivisione di compagnia. Qualora non intervenga alla prima riunione tal numero, si farà una seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo prima di tre giorni nè essere protratta oltre gli otto. Se pure in questa non interviene il numero legale, la nomina degli ufficiali sarà devoluta al prefetto o sottoprefetto. Quella dei sott' ufficiali al comandante superiore dove esiste, ed in difetto al rispettivo capo legione, maggiore o capitano, secondo che la milizia è formata per legioni, per battaglioni, o per compagnie. I caporali in tal caso sono nominati dal maggiore del battaglione e dal capitano della compagnia se questa non è riunita a battaglioni.

Nomina del maggiore e del portabandiera. — La nomina del maggiore e del portabandiera è devoluta al Re che li sceglie da una rosa disposta per ordine alfabetico, formata a scrutinio segreto per ciascuno di essi gradi, contenente altrettanti candidati quante sono le compagnie. Queste rose saranno formate a maggioranza relativa di voti da tutti gli ufficiali riuniti ad egual numero, in complesso, di sott'ufficiali, caporali o militi in un' assemblea convocata e presieduta dal sindaco, se il battaglione è comunale, e dal sindaco, delegato dalla autorità governativa, se il battaglione è mandamentale. I sott'ufficiali caporali e militi che avranno a far parte di detta assemblea, saranno nominati in ciascuna compagnia.

Nomina dei capi legione. — I capi legione sono scelti dal Re sopra una rosa di dieci candidati a maggioranza relativa di voti, fatta nella riunione di tutti gli ufficiali della legione, e di tutti i sott' uffiziali caporali e militi designati in ciascuno dei battaglioni della legione, per concorrere alla formazione delle rose di cui si è detto qui sopra.

Giuramento e durata in carica degli eletti. — Il sindaco fa riconoscere sotto le armi il comandante, questi in presenza del sindaco fa riconoscere gli ufficiali.

Gli ufficiali d'ogni grado, come saranno riconosciuti prestano giuramento di fedeltà al Re, e d'obbedienza allo statuto ed alle leggi della monarchia.

Gli ufficiali, sott'ufficiali e caporali, saranno eletti per cinque anni, e possono essere rieletti.

Divisa della guardia nazionale. — La guardia nazionale ha una propria divisa che fu stabilita da decreto reale, anzi nei comuni urbani e di certa importanza oltre la divisa semplice la guardia nazionale deve avere una divisa di parata o montura, ed i comuni pei quali questa è obbligatoria sono designati da decreto reale.

Servizio. — La legge 4 marzo 1848 lascia facoltà ai sindaci di decretare il servizio ordinario interno; e questi d'accordo col comandante della milizia e col prefetto determinano quel regolamento di servizio che credono più opportuno pei loro rispettivi comuni.

Consigli di disciplina. — Ogni comune che ha almeno una compagnia di guardie nazionali deve avere un consiglio di disciplina composto di cinque giudici, cioè di un capitano, di un luogotenente o sottotenente, di un sergente, di un caporale e di un milite, e di più deve avere un relatore ed un segretario. Nei comuni in cui avvi almeno un battaglione, il consiglio di disciplina invece di cinque giudici è composto di sette; e nel primo caso è legale l'adunanza di un consiglio di disciplina quando siano presenti tre membri, e nel secondo cinque membri, oltre il relatore ed il segretario; e con avvertenza che il presidente del consiglio di disciplina deve essere almeno di pari grado di colui che va giudicato.

Membri chiamati a costituire il consiglio di disciplina. — I membri del consiglio di disciplina sono tolti da una tabella in cui sono inscritti tutti gli ufficiali, sott'ufficiali e militi del battaglione che sanno leggere e scrivere, e vengono chiamati a sedere come giudici in ordine alfabetico e di volta in volta, secondo il bisogno, ed hanno lo scambio ogni quattro mesi. La tabella dei giudici va esposta nella sala del consiglio di disciplina, ed è permesso reclamare contro la stessa davanti al comitato di revisione, con diritto di far cancellare quel milite che fosse stato condannato già tre volte dal consiglio di disciplina, o una volta dal tribunale correzionale per mancanze al servizio di guardia nazionale.

Il relatore e il segretario sono nominati dal prefetto sulla proposta del maggiore o capo legione, e la loro nomina dura cinque anni.

Modo di dar luogo ai consigli di disciplina. — Al consiglio di disciplina sono inviati tutti i rapporti o processi verbali che possono dar luogo ad un giudizio e dal presidente del consiglio vengono passati al relatore, il quale fa citare l'incolpato.

La citazione è intimata a mezzo di un agente della pubblica forza o di persona speciale, delegata dal consiglio stesso a questo ufficio e l'incolpato ha l'obbligo di presentarsi all'udienza in persona od a mezzo di un procuratore speciale, il quale deve essere fornito di regolare procura. L'incolpato può essere assistito da un difensore.

Modo con cui procede il dibattimento. — Il segretario annuncia anzitutto la causa, indi legge il rapporto o la querela. Successivamente il presidente invita l'incolpato a giustificarsi, e questi deve aver seco i testimoni o i documenti che stima opportuni per la difesa, in quantochè per nessun motivo si accordano proroghe o rinvii.

Sentito l'incolpato ed esaminati i documenti e testimoni, se ne furono presentati, ha la parola il relatore, il quale riassume la causa, ed espone le sue conclusioni per l'assoluzione o condanna dell'imputato. L'ultimo ad avere la parola è sempre l'accusato. Ciò fatto il consiglio delibera in seguito, senza il relatore, e fatta la sentenza il presidente la pronunzia nella stessa pubblica udienza.

Processo del contumace. — Se il milite incolpato non compare all'udienza ha luogo ugualmente il giudizio pronunciandosi a suo carico la sentenza contumaciale a cui può fare opposizione, mettendo analoga dichiarazione in calce alla sentenza stessa nel termine di tre giorni. Questa opposizione produce l'effetto di far destinare un'altra udienza. In questa udienza se la parte compare ha luogo il dibattimento nei modi sopra esposti, e se non compare è mantenuta ferma la sentenza contumaciale.

Autorità che possono comminar pene, e specie di queste. — Le autorità che possono comminare pene alle guardie nazionali sono: I capiposto, i consigli di disciplina, e i tribunali correzionali.

I capi-posto possono pronunziare contro i militi i seguenti castighi: - 1.° Una *fazione fuori torno* se si tratta di milite che mancò all'appello o che si è allontanato dal posto; - 2.° La detenzione nella prigione del corpo di guardia, per quel milite che in istato di ubbriachezza o per qualunque causa si sia reso colpevole di rumore, strepito, provocazione a disordine, o di violenza.

I consigli di disciplina possono applicare le seguenti pene: - 1.° L'ammonizione semplice; - 2.° l'ammonizione all'ordine del giorno; - 3.° l'arresto; - 4.° la prigione; - 5.° la privazione del grado. La pena del carcere ed arresto può commutarsi in un'ammenda ragguagliata a lire *due* per ogni giorno di pena, ma soltanto per le guardie nazionali di quei comuni in cui non esiste prigione speciale.

I tribunali correzionali sono delegati a pronunziare la pena del carcere non minore di giorni *sei* nè maggiore di giorni *dieci* a carico di quel milite che avrà già sofferte in un anno due condanne dal consiglio di disciplina per rifiuto di servizio; in caso di recidiva la condanna sarà dai giorni dieci ai venti di carcere, oltre le spese del giudizio ed un'ammenda.

Esecutività delle sentenze. — I castighi e le pene comminate dai capi-posto sono eseguibili all'atto, senza che un reclamo li possa sospendere.

Le sentenze del consiglio di disciplina sono esecutive dopo tre giorni dalla loro notificazione e in massima sono inappellabili. Soltanto è

permesso il ricorrere contro le medesime alla corte di cassazione, non perchè vengano riformate come ingiuste, ma allo scopo che vengano annullate perchè contrarie alla legge.

Casi pei quali si possa ricorrere in cassazione. — I casi pei quali si può ricorrere in cassazione sono: - 1.° per ragione di incompetenza; - 2.° per abuso di poteri; - 3.° per violazione della legge. Pel ricorso in cassazione occorre l'opera di un avvocato. Bisogna fare un deposito; e questo si converte in multa qualora venisse respinto il ricorso come infondato.

Spese. — Le spese necessarie alla formazione e manutenzione della guardia nazionale sono a carico del comune, il quale tutti gli anni deve stabilire nel bilancio preventivo la somma che crede occorrente a questo scopo, dalla quale non può esimersi, essendo una spesa dichiarata obbligatoria, tanto dalla legge 4 marzo 1848, quanto dalla legge comunale 20 marzo 1865.

Servizio di distaccamento.

Ordine di distaccamento e scopo. — I sindaci, sulla richiesta in iscritto delle autorità governative, ovvero dei loro colleghi dei comuni limitrofi, od in seguito a regio decreto, devono fornire il numero della guardia nazionale necessario per effettuare il servizio di distaccamento.

Il servizio di distaccamento può essere richiesto pei seguenti casi: - 1.° quando vi sia insufficienza di reali carabinieri o di truppa di linea per la scorta da un comune all'altro dei convogli di fondi od effetti appartenenti allo Stato, e per la condotta degli accusati, dei condannati ed altri prigionieri; - 2.° Onde recar soccorso ai comuni, circondari e provincie turbate o minacciate da sommosse, sedizioni o dall'incursione di ladri, masnadieri ed altri malfattori.

Modalità pei corpi in distaccamento. — I corpi distaccati non dipendono che dall'autorità amministrativa, e l'autorità militare non può prendere il comando nè ingerenza alcuna, se non sopra richiesta della predetta autorità.

Le armi pei militi in distaccamento sono distribuite dallo Stato, e in mancanza di queste dovranno servire quelle ordinarie dei militi.

Tra diverse guardie destinate al servizio di distaccamento, devono sottoporsi al servizio stesso quelle iscritte nel controllo di servizio ordinario, incominciando dai celibi e dai più giovani: i ruoli sono formati dal sindaco assistito dal comandante della guardia nazionale.

Quando i corpi distaccati si allontanano dal loro comune per più di ventiquattro ore, sono assimilati alla truppa pel soldo, somministranze, ecc.

Il servizio di distaccamento qualora si ordinasse dal sindaco in via d'urgenza, non può prolungarsi al di là di dieci, o tutto al più sino ai venti giorni; se è ordinato da decreto reale può durare sino ai sessanta giorni.

Guardia mobile.

Quando la guardia nazionale dicesi mobile e suo scopo. — Quando la guardia nazionale è in distaccamento per servizio di guerra è regolata dalla legge 4 agosto 1861, n. 143, e dal regio decreto 24 settembre 1864, n. 1954, e prende il nome di guardia mobile.

La guardia mobile deve cooperare ovunque sia necessario, alla difesa dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato, della monarchia e dei diritti che lo statuto ha consacrati, dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Lista della guardia mobile. — Il sindaco nel primo giorno d'ogni anno pubblica un avviso nel comune, avvertendo che passa a predisporre la lista dei militi mobilizzabili, perchè coloro che credono di presentare qualche domanda od istanza in merito alla stessa, la facciano nel tempo utile designato dall'avviso stesso.

Il sindaco intanto, assistito dal consiglio di ricognizione, redige la lista, iscrivendo tutti i militi di servizio ordinario o di riserva che sono sulla matricola della guardia nazionale, che hanno soddisfatto agli obblighi della leva e che non superino l'età di anni 35.

Nel redigere la lista non va omesso di iscrivere anche coloro che si presentano come volontari, potendo essere accettati come tali quelli che sieno riconosciuti idonei a questo servizio, sia per le loro qualità morali, sia per la fisica conformazione, purchè abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e non oltrepassino il quarantesimo, e si obblighino ad una ferma almeno di due anni.

La lista deve portare un numero d'ordine, il numero a cui è assegnato il milite sulla matricola generale, cognome, nome, paternità, domicilio, professione, condizione, esito della leva, decisione del consiglio di ricognizione, ed osservazioni.

Divisione della lista in categoria. — La lista è divisa in tre categorie: nella prima categoria si iscrivono i celibi e i vedovi senza prole; nella seconda gli ammogliati senza prole; nella terza gli ammogliati con prole, avvertendosi che nella prima categoria va iscritto anche l'ammogliato che non abbia ancora compiuta l'età di ventitre anni.

Esame di titoli di esenzione e di riforma e dei reclami. — Compiuta che sia la lista, nella quale vanno iscritti tanto i volontari quanto gli obbligati, nonchè gli esenti e i riformati di cui si parlerà in appresso, il sindaco pubblica altro avviso con cui invita tutti gli inscritti a presentarsi in un determinato giorno all'ufficio comunale in cui alla presenza del consiglio di ricognizione si passerà all'esame

dei titoli d'esenzione, ed alla visita per la riforma dei militi, nonchè a decidere sui reclami per avventura sporti contro la formazione della lista.

Esenzioni. — Sono esenti dal far parte della guardia mobile tutti quelli che sono esenti dalla legge sulla leva, meno però quegli che avesse un fratello consanguineo od un cambio nell'esercito. Alle esenzioni della leva, avvi però d'aggiungere il vedovo con prole, il quale è pur desso esonerato dal servizio della guardia mobile.

Nello stesso modo e nelle stesse forme con cui sono redatte le domande d'esenzione in materia di leva, si dispongono quelle per l'esenzione dal servizio mobile.

Riformati. — Sono riformati, ossia dichiarati non designabili gli individui affetti dalle imperfezioni e difetti fisici, annoverati tassativamente nel regolamento 24 settembre 1864, nonchè quelli i quali non raggiungono la statura di metri 1,50.

Modo di procedere del consiglio di ricognizione. — Nel giorno e nell'ora e nel luogo destinati dal consiglio di ricognizione, tutti i militi iscritti sulla lista dovranno presentarsi per far valere i loro titoli o di esenzione o di riforma, e quivi si comincierà anzitutto, colla scorta della lista, a chiamare i militi che hanno titolo di esenzione, e trovata sussistente e regolare la sporta domanda si decreterà l'esonero, appoggiandosi sempre agli articoli della legge sulla leva che contempla le esenzioni in discorso; e intanto il segretario riporterà sulla lista nell'apposita finca, la pronunciata esenzione, accennando l'articolo di legge a cui è appoggiata.

Pronunciate tutte le esenzioni ammesse in legge, il consiglio passa a pronunciare sulle riforme. Per questi giudizi il consiglio sarà assistito da un medico, il quale non potrà dichiarare riformato un milite, se non per quei difetti che sono contemplati dal regolamento, e appoggerà esso pure ogni suo giudizio sugli articoli del regolamento che troverà applicabili nei singoli casi. E qui pure ogni decisione per la quale verrà dichiarato designabile o non designabile un milite, sarà dal segretario registrata nell'apposita finca della lista. Coloro i quali non si presenteranno senza debitamente giustificare la loro assenza saranno senz'altro ritenuti designabili.

Emesse che siano tutte le decisioni, la lista sarà firmata tanto dal consiglio di ricognizione, quanto dal medico che lo assistette nelle sue decisioni, nonchè dal segretario comunale.

Ruolo permanente. — Compiuta la lista coi giudizi del consiglio di ricognizione, si passa a formare i tre ruoli permanenti che devono precisamente consonare colle tre categorie della lista, trascrivendosi però in questi ruoli soltanto i militi che furono dichiarati designabili e avanti tutti i volontari. I ruoli hanno tutte le finche uguali alla lista, oltre una speciale per inserire le decisioni del *consiglio di revisione.*

Contingente effettivo. — In seguito a ciò il consiglio di ricognizione deve redigere la tabella del *contingente effettivo* caricato al comune; e per intendere ciò si ritenga che il regno intiero deve dare duecentoventi battaglioni di guardia mobile, composti di circa seicento uomini cadauno, e che il numero complessivo dei militi che devono comporre i battaglioni suddetti è diviso sulle singole provincie in proporzione del numero degli iscritti nel registro di matricola della guardia ordinaria. Ciò premesso, ogni prefetto passa a dividere il contingente provinciale sui diversi comuni del suo territorio, e sempre in base alla proporzione suddetta. Ogni comune quindi riceve dal prefetto il decreto che prefigge il contingente di cui è caricato. In base a questo decreto, il consiglio di ricognizione redige la tabella del contingente effettivo, e in altre parole, l'elenco di quei militi che all'occorrenza devono essere pronti a partire.

Norma per la designazione del contingente effettivo. — Nel designare i militi del contingente effettivo, il consiglio deve assolutamente scegliere anzitutto i volontari, poscia quelli che sono i più giovani e di prima categoria, e non può passare alla seconda se non ha esaurita la prima, nè alla terza se non ha esaurita la seconda, e sempre colla preferenza ai più giovani.

Nella tabella del contingente oltre i designati effettivi si iscrivono alcuni supplenti pel caso che i designati effettivi non potessero partire per qualche giusta causa e compiuta in tal modo la tabella del contingente, si dà notizia mediante avviso scritto a tutti i militi in essa designati perchè possano reclamare al consiglio di revisione, se per avventura si credessero lesi nei loro diritti.

Trasmissione di tutti gli atti al consiglio di revisione. — In seguito alle pratiche sopra annunciate, si spediscono al consiglio di revisione esistente presso la prefettura, e ciò entro il quindici di gennaio di ogni anno, la copia della lista formata in tre categorie, dei tre ruoli permanenti, della tabella dei contingenti, nonchè un certificato comprovante l'avviso dato ai militi effettivamente designati, in un coi reclami che per avventura fossero stati prodotti.

Consiglio di revisione. — Il consiglio di revisione è composto del prefetto o del sottoprefetto che ne è il presidente, del comandante militare della città, di un maggiore o capitano della guardia mobile, di un ufficiale dei reali carabinieri, di un ufficiale della guardia nazionale e dell'incaricato di leva e di un impiegato di prefettura che fungerà da segretario, e pei giudizi sulle riforme vi assisterà un medico-chirurgo.

Incumbenti del consiglio di revisione. — Il consiglio di revisione è tenuto a riunirsi ogni anno dopo il compimento delle operazioni demandate ai consigli di ricognizione, ed ha il dovere di pronunciare

sopra tutti i reclami sporti dai militi contro l'operato del consiglio di ricognizione, nonchè di passare ad una nuova visita dei designabili effettivi, onde rilevare se siano realmente atti al servizio.

Modo di procedere del consiglio di revisione. — Nel giorno e nell'ora destinati per la revisione, il sindaco accompagnato dal segretario presenterà tutti i militi designabili al consiglio di revisione, il qual consiglio, decisi anzitutto i reclami per avventura presentati, passerà a visitare i militi designati nella tabella del contingente, e se saranno trovati tutti atti al servizio, ossia veramente designabili, non procederà ad ulteriore pratica. Se al contrario trova qualcuno dei designati effettivi inabili al servizio, chiama alla visita altro milite iscritto sul medesimo ruolo permanente e che vien dietro immediatamente al primo come supplente o per ragione di età o di stato di famiglia, e così procede successivamente fino a che è compiuto il contingente assegnato a quel comune. Volta che venissero riformati tutti i militi mobilizzabili di un comune, questo non ha alcun obbligo di surroga.

Conseguenze pel milite effettivamente designato. — Tostochè i militi sono dichiarati designati all'effettivo contingente di partenza, passano alle dipendenze del ministro della guerra, sono soggetti alle discipline, alle razioni e somministranze militari in quella misura che è determinata dal regolamento 24 settembre 1864, n. 1954.

La guardia mobile in effettivo servizio ha regole proprie di amministrazione; il corredo, le armi, le munizioni sono fornite dal governo, come pure i viveri e il casermaggio e tutto quant'altro può essere necessario ad un esercito regolare.

Chiamata e durata del servizio. — I battaglioni mobilizzabili sono chiamati sotto le armi per decreto reale ogni qual volta il governo del re lo stimi necessario. La durata del servizio non può essere maggiore di tre mesi, salvo in caso di guerra entro il territorio dello Stato, in cui la durata può prolungarsi.

Il prefetto in caso d'urgenza può richiedere il comandante della guardia mobile che la chiami sotto le armi, ma per un'epoca non maggiore di venti giorni.

Ufficiali. — Gli ufficiali della guardia mobile sono nominati dal Re, il quale in via generale chiama a questo servizio, a preferenza di altri, gli ufficiali dell'esercito in disponibilità o in ritiro.

Premi e castighi. — Per le ferite e mutilazioni causate dal servizio, per le pensioni e ricompense, pei castighi o per le pene il milite mobilizzato è assimilato al soldato regolare.

Surrogazione. — Il servizio di milite mobile è surrogabile, e quindi un designato può proporre altro idoneo cittadino quale surrogato, avente l'età non minore di diciottanni e non maggiore di quaranta, e che abbia gli altri requisiti prescritti dalla legge.

SOMMINISTRANZE MILITARI

RR. Patenti 9 *agosto* 1836, *n.* 153 *e* 154.
Legge 4 *agosto* 1861, *n.* 142.
R. Decreto 28 *gennaio* 1872, *n.* 666.
Legge 16 *ottobre* 1873, *n.* 1593.

Scopo della legge. — L'esercito nelle sue mosse, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, non solo ha bisogno di non trovare ostacoli di sorta, ma deve anzi con facilità raggiungere lo scopo che si prefigge ne' suoi movimenti. Trattandosi di mosse talvolte improvvise, e quasi sempre di un buon numero di soldati, sovente non si avrebbero nè i mezzi nè il tempo di provvedere a quanto possa occorrere e pel loro ricovero e pel loro sostentamento. Egli è perciò che anche da noi, come in tutti gli Stati, si provvide con una legge alle somministrazioni militari da accollarsi ai comuni, e da questi ai privati, salvo alcune determinate indennità.

Natura delle somministranze. — Le somministranze militari, a carico dei comuni sono: - 1.° i mezzi di trasporti tanto di uomini che di cose; - 2.° gli alloggi nel comune; - 3.° i viveri e le munizioni di pane, e di foraggi.

A quali truppe competono le somministranze. — Le somministranze sopra accennate competono alle truppe in marcia, spedite in distaccamento od agli alloggiamenti e simili, nonchè ai militari che marciano isolati.

Richiesta per le somministranze. — Le somministrazioni devono effettuarsi dai comuni a semplice richiesta della competente autorità militare, sia in sussidio all'amministrazione della guerra, sia sulla esibizione del foglio di via od ordine di marcia di un corpo o drappello, o militare isolato, e sia all'occorrenza, in rinforzo a carri che siano in marcia. — La richiesta deve indicare quali e quante siano le somministrazioni.

Aumento di somministranze e requisizione di comune ad altro comune. — Qualora un corpo o drappello abbisogni somministranze maggiori di quelle indicàte nella richiesta, il sindaco dietro comprovati motivi aderirà alla domanda, redigendo apposito verbale da trasmettersi all'autorità requirente e se si tratti di soldati caduti ammalati vi unirà la fede medica.

Così pure qualora un comune fosse requisito per alloggi od oggetti che non può somministrare, o che può somministrare soltanto in parte, ha l'obbligo di riferire immediatamente all'autorità requirente perchè provveda in modo diverso. — Epperò in caso d'urgenza il comune requisito avrebbe diritto di requisire egli stesso il comune o i comuni limitrofi per compire la richiesta degli alloggi o degli effetti domandati.

Stato delle somministrazioni soggetti a requisizione. — Le amministrazioni comunali terranno in pronto tutto ciò che può essere necessario a provvedere alle somministrazioni militari, e formeranno in ispecie i seguenti stati:

1.° Stato nominativo di tutti gli abitanti del territorio che sono tenuti a somministrare gli alloggi, suddivisi nelle diverse categorie degli alloggi che possono competere ai militari in ragione del grado.

Gli individui da comprendersi in questo stato, che deve essere approvato dal consiglio e pubblicato, saranno inscritti nell'ordine delle quote che pagano di imposte dirette.

2.° Stato nominativo di tutti gli abitanti del territorio tenuti a somministrare i mezzi di trasporto, cioè di quelli aventi vetture, carri, carretti, barocci, cavalli, muli, buoi od altre bestie da tiro, da sella o da soma, compresi inoltre i nomi di tutti i massai, i possidenti bestiami propri, ed anche i coltivatori dei beni con bestie, tuttochè non di loro proprietà.

Questo stato va compilato secondo l'ordine progressivo dei siti senza alcuna saltuaria interposizione.

3.° Stato di tutti i rivendugliuoli e di tutti coloro che all'occorrenza potrebbero fornire viveri, munizioni di pani o foraggi. In questo stato si comprenderà eziandio il nome di quelle persone, cui all'uopo potrebbero commettersi indilatamente tutte le provviste di tali generi, come sarebbe l'impresario.

Tutti questi stati vanno redatti in ordine alfabetico.

Revisione degli stati. — Questi tre stati dovranno lungo l'anno essere rettificati di conformità alle mutazioni che avvengono delle persone in comune e per intero rifatti ogni anno nel mese di gennaio.

Mezzi di trasporto.

Obbligo generale ai mezzi di trasporto. — Nessuno va esente dall'obbligo di somministrare i mezzi di trasporto, salvo che faccia con-

stare un legittimo privilegio d'esenzione, il qual privilegio in tempo di guerra ed in altre urgenti contingenze s'intenderà sospeso.

Precetti d'ingiunzione. — Ove occorresse di fare una requisizione di mezzi di trasporto, il sindaco ordinerà lo stacco di appositi precetti d'ingiunzione da un registro a *madre-figlia*. Tali precetti saranno a mezzo del messo comunale notificati alle persone a cui è diretta la requisizione, facendone in seguito opportuna relazione nella segreteria comunale per la debita annotazione.

Conducenti carri. — La persona requisita dei mezzi di trasporto darà le opportune disposizioni perchè la requisizione abbia a sortire il suo pieno effetto, consegnando il precetto di requisizione al conducente perchè lo presenti, al suo arrivo, al sindaco del luogo in cui deve recarsi. Il conducente non può deviare dal fare lo stesso cammino che fa la truppa e deve in tutto e per tutto sottoporsi agli ordini del militare che dirige la condotta di quei trasporti.

In merito al carico giova ricordare che è stabilito il peso che può trasportarsi a seconda del numero delle bestie attaccate al veicolo od alla montuosità o meno della strada.

I conducenti andranno a scaricare i carri dinanzi al palazzo comunale o in quel sito che verrà loro ordinato, e si recheranno poscia dal sindaco perchè vi metta sul precetto stesso il *visto-arrivare* che servirà di prova dell'eseguita requisizione, onde ottenere a tempo debito la prescritta indennità.

Alloggi militari.

Chi sia tenuto all'alloggio. — Tutti i proprietari e gli inquilini delle case situate nel recinto territoriale del comune sono obbligati a somministrare l'alloggio militare. Per alloggio si deve ritenere non soltanto il nudo locale, ma eziandio tutto il corredo annesso di mobili, suppellettili, lingerie, comprensivamente al lume, fuoco e legna.

Esenzioni a fornire alloggi. — Sono esenti dalla requisizione di alloggi le case occupate dai vescovi, prefetti, sottoprefetti, comandanti militari, ufficiali delle regie poste, nonchè quelle occupate dai parroci, corpi ecclesiastici, pubblici stabilimenti, dai consoli e viceconsoli delle potenze estere, quando però non siano regnicoli, e dai mastri di posta. Questa franchigia è limitata tuttavia unicamente a quella parte che serve ad uso d'ufficio e per l'alloggio per la loro famiglia, e s'intenderà sospesa in tempo di guerra o di altre urgenti contingenze.

Altre limitate esenzioni. — Gli edifici destinati al culto divino non verranno requisiti per alloggio se non in caso di necessità: così i de-

positari delle casse pubbliche non saranno tenuti a somministrare l'alloggio nei locali in cui sono esse deposte, e neppure saranno tenuti a provvederli nella porzione della casa da loro abitata. Sono pure esenti dal somministrare l'alloggio le vedove e le figlie viventi da sè. E però le persone suddette dovranno supplire all'alloggio, ove occorra in altro modo.

Precetti per alloggio. — La somministranza dell'alloggio si effettua per turno di ruolo, staccandosi bollette, a *madre-figlia*, firmate dal sindaco. Su queste bollette, che saranno consegnate ai forieri od ai capi dei drappelli, deve essere indicato il numero d'ordine, la categoria ed il tempo della durata della somministranza.

Rifiuto a dare l'alloggio. — Se il particolare ricusa di dare l'alloggio si provvede dal comune a spese del medesimo, a meno che la persona requisita provi l'impossibilità di obbedire all'ordine avuto.

In caso però che manchi al comune il mezzo di provvedere l'alloggio a spese di chi ricusa, senza un giusto motivo, si può anche obbligare il renitente colla forza armata. In questo caso il sindaco dovrà assolutamente intervenire cinto del proprio distintivo e dopo di avere ammonita la parte del diritto che accorda la legge in simili casi, ordinerà ai soldati che occupino i locali colla forza.

I comuni possono dispensarsi dal requisire alloggi. — Quando i comuni abbiano edifizi in cui potere alloggiare salubremente e convenientemente i bassi ufficiali e soldati, possono adoperarli per tale uso, ma devono provvedere i lumi, la paglia asciutta e non ancora usata, la legna, ed il luogo per il rancio e per rasciugare i panni.

Provviste diverse in ordine agli alloggi. — Le comunità dovranno provvedere altresì i corpi di guardia, l'olio pei lumi, la paglia e la legna occorrenti. Connessi alle stalle da somministrarsi dai comuni, devono ritenersi la paglia, lo strame per la lettiera dei cavalli, gli utensili di scuderia ed il lume per la notte.

Compenso per gli alloggi. — I comuni perquisiti per prestanza di alloggi militari hanno diritto a determinati compensi portati dalla tariffa annessa alla legge, quando gli alloggi durino oltre i tre giorni, al disotto di questo termine gli alloggi sono forniti gratuitamente.

Viveri e foraggi.

Chi sia obbligato a somministrare viveri e foraggi. — Sopra ordine formale emesso dal sindaco, ogni cittadino che tiene viveri o foraggi, deve farne la somministrazione ai soldati in quella misura che sarà prescritta dall'ordine stesso. Qualora vi fosse scarsezza di tali generi per mancanza di rivenditori si può commetterne ad una sola persona la necessaria provvista.

Rilascio dei buoni. — Il militare fornito dell'ordine di requisizione è tenuto a rilasciare ai singoli somministratori dei viveri e foraggi le ricevute (*buoni*) in cui sia indicata con precisione la giornata in cui avvenne la somministranza, la persona che la fornì, e il quantitativo delle merci fornite. Chi si rifiutasse a consegnare gli oggetti richiesti nell'ordine di requisizione incorrerebbe nella conseguenza di vederli procurati presso altri a suo carico.

Rimborsi delle somministrazioni.

Modalità per ottenere i rimborsi. — I comuni hanno diritto di ottenere dal governo per sè o pei loro abitanti il rimborso delle somministranze militari.

Per ottenere questo rimborso, i comuni nei primi quindici giorni di ogni trimestre spediranno all'intendenza militare della divisione in cui trovasi la provincia od il circondario, secondo la circoscrizione militare, lo stato dei mezzi di trasporto, degli alloggi e delle somministrazioni di viveri che ebbero luogo nel volgersi dell'antecedente trimestre. Questi stati vanno trasmessi in duplice copia e devono essere corredati da tutti i titoli e documenti comprovanti le singole somministrazioni.

Esame degli stati delle somministrazioni e pagamenti. — L'intendenza militare esamina e controlla in ogni loro parte le carte prodotte e se le trova esatte vi dà corso, in caso diverso fa eseguire dai comuni le occorrenti rettificazioni.

Trattandosi di alloggi e trasporti, questi vengono pagati a seconda della tariffa annessa alla legge stessa, mentre le somministranze dei viveri e foraggi vengono indennizzate dall'intendenza militare col prezzo medio della giornata risultante dalle diverse mercuriali dei luoghi di mercato più cospicui della provincia.

Distribuzione dei rimborsi ai creditori. — Tostochè per parte del governo si sarà proceduto al rilascio delle bonificazioni ed al pagamento dei rimborsi, i comuni sull'avviso che ne riceveranno, si faranno a ripartire la somma ai diversi individui, cui saranno dovuti, facendo di ogni cosa risultare da apposito verbale della giunta da pubblicarsi a notizia di chiunque possa avervi interesse. La somma che verrà esatta spetta, nella sua integrità, a quelli che fecero le somministranze e sarà a dividersi tra loro in proporzione delle somministranze stesse.

Reclami contro il contegno delle truppe in comune. — Il sindaco all'evenienza dell'arrivo di truppe deve avvertire gli abitanti che coloro ai quali accadesse di reclamare per danni, perdite o guasti sofferti pel fatto di esse, o per quello degli ufficiali od impiegati, devono pre-

sentare le loro istanze al comandante della truppa, prima che la medesima sia partita, in difetto il sindaco rilascierà la dichiarazione che faccia fede del contegno regolare della truppa stessa.

La legge esige che si presentino i reclami sopra accennati, prima che la truppa parta dal luogo in cui si trova, perchè il comandante di questa possa verificare tantosto in sito la verità dei reclami stessi e in pari tempo dare i provvedimenti richiesti per gli indennizzi o comminare le pene ai militari contravventori.

Appalto. — Ove un comune credesse di liberare i propri amministrati dall'obbligo delle somministranze militari potrebbe provvedervi mediante un appalto generale. E però la spesa dell'appalto non deve essere superiore al compenso che si viene a ricevere dal militare.

Norme generali pel sindaco. — In questa materia di requisizioni militari il sindaco deve attendere a tutto ciò che è di sua spettanza, contenersi e regolarsi in modo che, mentre la legge abbia il suo effetto e i soldati siano compiutamente serviti, il comune e il cittadino siano allegeriti da inutili vessazioni, danneggiati e disturbati il meno che sia possibile.

REQUISIZIONI DI CAVALLI ED ALTRE BESTIE DA SOMA E DA TIRO.

Legge che provvede in proposito. — La legge che provvede in questa materia è quella in data 16 ottobre 1873, n. 1593.

Quando abbia luogo la requisizione. — In caso di mobilizzazione di tutto o di parte dell' esercito, tutti i cittadini dello Stato hanno l'obbligo di cedere al governo cavalli e muli atti al servizio militare mediante pagamento a prezzo di stima.

Censimento degli animali requisibili. — In seguito a decreto reale si dovrà procedere ad un censimento generale dei cavalli e muli, e determinare il numero di quelli che in ogni provincia sono atti al servizio dell'esercito.

Pena a chi cela gli animali. — Al proprietario che in qualunque modo celi, in occasione del censimento generale, quadrupedi da lui posseduti, sarà inflitta l'ammenda di L. 50 per ogni quadrupede celato.

Assegno del contingente e riparto. — Ogni anno il governo determina il contingente di cavalli e muli che ciascuna provincia deve somministrare all'esercito in occasione di mobilizzazione. Il governo è però autorizzato a fissare il contingente provinciale anche prima che sia fatto il censimento generale sulla base delle statistiche compilate dalle autorità civili.

Le deputazioni provinciali ripartiscono il contingente tra i comuni della provincia.

Rivista dei cavalli e muli. — Il ministro della guerra potrà ordinare, quando lo stimi opportuno, la rivista dei cavalli e muli, per stabilire quali sieno atti al servizio militare. In tal caso i sindaci devono, mediante precetto personale, ingiungere ai proprietari di cavalli e muli di presentarli nel luogo e tempo stabiliti dall' ordine di revisione.

Pena pel rifiuto di rivista. — Al proprietario che non ottempera al precetto di rivista, senza giustificato motivo, sarà inflitta un' ammenda di L. 50 a benefizio della cassa dello Stato. Ogni quadrupede non presentato sarà considerato come atto al servizio militare nel determinare il contingente del rispettivo comune.

Appello contro l'assegno del contingente. — I comuni possono ricorrere in appello al prefetto della provincia per il contingente di cavalli e muli ad essi imposto, e la deputazione provinciale constatato il valore della fatta istanza, ne terrà calcolo nel riparto dell'anno successivo. Al riparto dell' anno in corso non può essere fatta alcuna modificazione, salvo sia dimostrata l'assoluta impossibilità di fornire il contingente di quadrupedi ingiunto.

Come abbia luogo l' effettiva requisizione. — Quando il ministro della guerra emanerà l'ordine di provvedere cavalli e muli per l'esercito, in ogni comune la giunta municipale, mediante estrazione a sorte, designa quali di essi quadrupedi dovranno essere presentati per la scelta, ed impartisce gli ordini opportuni ai rispettivi amministrati che li possiedono.

Esenzioni. — Non possono essere compresi nell' assegnazione: - 1.° i cavalli in uso della casa e corte di S. M il Re e dei reali principi; - 2.° i cavalli degli ufficiali nel numero attribuito dalla legge al loro grado o carica; - 3.° un cavallo per ogni medico condotto di campagna; - 4.° i cavalli dei depositi di allevamento per l'esercito e gli stalloni appartenenti allo Stato od approvati, le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne.

Responsabilità del comune per la presentazione. — I comuni sono responsabili della presentazione dei cavalli e muli nei luoghi determinati dal manifesto di requisizione, per tal modo che nel limite di tempo stabilito dal manifesto stesso si abbia il contingente imposto al comune.

Scelta e scarto. — La scelta ed il conseguente scarto tra i quadrupedi presentati è fatta da commissioni nominate dal ministro della guerra o dalle autorità da lui delegate. Esse vi procederanno distintamente per ciascun comune, e tenendo l' ordine dell'estrazione nel medesimo eseguita.

Stima e prezzo dei quadrupedi. — Per la stima dei quadrupedi sono aggiunti a ciascuna commissione di scelta tre periti, nominati

due dalla deputazione provinciale e uno dal prefetto o sottoprefetto. La stima deve essere fatta, avuto riguardo al valore normale dei quadrupedi, senza tener conto dell'accrescimento di prezzo dipendente dalla mobilizzazione, e senza sorpassare il prezzo massimo indicato nel manifesto di requisizione. Questo prezzo massimo sarà ragguagliato al doppio del prezzo medio pagato l'anno precedente per la rimonta ordinaria dell'esercito, escludendo dalla media i cavalli comperati per rifornire i depositi di allevamento. Ciascun proprietario avrà però diritto di presentare altro cavallo in sostituzione del proprio, purchè esso sia riconosciuto atto al servizio dell'esercito.

Insufficienza di contingente. — Qualora il numero dei quadrupedi presentati da ogni comune alla commissione di scelta non bastasse a fornire l'intero contingente prestabilito di quadrupedi atti al servizio dell'esercito, la commissione può completare il contingente procedendo ad acquisti privati, nel limite del prezzo sovra esposto; ma in questo caso al comune è imposta una multa di L. 300 per ogni quadrupede non somministrato nel giorno e luogo stabilito dal manifesto di requisizione.

Espropriazione di quadrupedi. — Se la commissione di scelta non trova modo nel termine di tempo prefissato alle sue operazioni di completare, mediante acquisti a trattativa privata, il contingente imposto al comune, essa procede nel comune stesso alla requisizione per espropriazione dei quadrupedi atti al servizio dell'esercito fino a raggiungere il numero necessario, pagandoli a prezzo di stima, anche sopra il prezzo massimo retro accennato. La spesa eccedente questo prezzo massimo ricade sul comune il quale è pur sempre soggetto alla multa sumenzionata.

Rivalsa del comune. — Il comune deve rivalersi delle spese e multe incorse, come eziandio delle spese dei relativi atti coercitivi, sui proprietari che avendo avuto precetto di somministrare un determinato numero di cavalli o muli atti al servizio militare, non vi avranno ottemperato.

Pena alla renitenza al precetto. — Anche quando la commissione di scelta avesse trovato l'intero contingente prescritto tra i quadrupedi presentati dal comune, sono pur sempre soggetti alla multa di L. 300 i proprietari che, senza giustificato motivo, non hanno ubbidito al precetto. In tal caso però le multe andranno a beneficio della cassa del comune.

Requisizione di altre bestie. — Oltre ai cavalli e muli atti al servizio militare è fatta facoltà al governo, in caso di mobilizzazione di tutto o parte dell'esercito, di requisire, per espropriazione, in qualsiasi provincia del regno, altre bestie da soma o da tiro, mediante pagamento a prezzo di stima. Tale requisizione sarà ordinata con regio decreto.

Requisizioni di veicoli.

Quando abbia luogo la requisizione di veicoli. — In caso di mobilizzazione di tutto o parte dell' esercito, il governo è autorizzato a requisire, per espropriazione, veicoli di qualsiasi specie per servizio dell'esercito, mediante pagamento a prezzo di stima.

Regolamento. — Tutte le modalità e le norme da seguirsi per la piena esecuzione di questa legge saranno prescritte da apposito regolamento da approvarsi con decreto reale.

Digitized by Google

DEI CONCILIATORI

Ordinamento giudiziario 6 *dicembre* 1865, *n.* 2626.
Regolamento giudiziario 14 *dicembre* 1865, *n.* 2641.
Codice di procedura civile 25 *giugno* 1865.

Ove si trovi il conciliatore. — In ogni comune vi deve essere un conciliatore; anzi in quei comuni che per ragione di popolazione o per altre cause non fosse sufficiente un solo conciliatore, ponno essere stabiliti due o più conciliatori.

Mansioni del conciliatore. — Al conciliatore spetta il comporre ogni controversia di qualsiasi valore quando ne sia richiesto, e di pronunciare qual giudice sulle controversie che si riferiscono ad oggetti non superiori a lire trenta.

Oggetti sottratti alle competenze del conciliatore. — Le controversie sulle imposte dirette od indirette sono escluse dalla competenza dei conciliatori, come sono escluse tutte quelle di stato di famiglia, cioè di maggiore età, di cura, tutela, di matrimonio, ecc.

Requisiti per essere conciliatore. — I requisiti per essere eletti a conciliatore sono: - 1.° avere l'età d'anni 25; - 2.° dimorare nel comune; - 3.° essere elettore comunale.

Nomina e durata del conciliatore. — Il conciliatore è nominato dal Re sulla proposta del consiglio comunale, il quale è chiamato a sottoporgli una terna. — La carica di conciliatore dura tre anni, e chi è in carica può essere confermato.

La carica del conciliatore è puramente onorifica. — La carica di conciliatore è puramente onorifica e quindi per la stessa non si percepisce alcun stipendio. Il conciliatore ha l'onore di prendere posto immediatamente dopo il sindaco nelle solenni cerimonie, ed il vantaggio di essere preferito, nel caso che concorresse per qualche pubblico ufficio.

Chi supplisca il conciliatore. — In caso di mancanza o d' impedimento del conciliatore, supplisce il conciliatore più vicino, e in difetto il pretore. — In questo caso le sentenze del pretore sono inappellabili.

Cancelliere del conciliatore. — Il conciliatore nelle sue funzioni deve essere assistito da un cancelliere, e per legge è cancelliere il segretario comunale o il suo sostituito. In mancanza di questo, il cancelliere assume qualunque persona di età maggiore, che abbia capacità sufficiente, e che presti giuramento di adempiere da uomo d'onore alle mansioni a lui affidate.

Registri del conciliatore. — Il conciliatore allo scopo di tenere in evidenza il suo operato, è obbligato a tenere cinque registri. Nel primo si annotano gli avvisi di conciliazione coll'esito che ebbe la stessa; nel secondo si registrano le conciliazioni delle somme non eccedenti lire 30; nel terzo si registrano le conciliazioni delle somme eccedenti lire 30; nel quarto si registrano i processi verbali, le ordinanze e le dichiarazioni delle parti fatte in corso di causa; nel quinto si inscrivono le originali sentenze.

Tutti i registri devono portare il bollo di centesimi 10 ad eccezione di quello degli avvisi di conciliazione che ne è esente e di quello in cui vanno stese le conciliazioni superiori a L. 30, il quale deve portare il bollo da L. 1. — I registri prima di essere cominciati devono essere vidimati dal pretore del mandamento, il quale può in ogni tempo verificare se detti registri sono tenuti in modo regolare. Ogni registro terminato deve depositarsi nell'archivio comunale.

Pratica per iniziare la conciliazione. — Chi intende chiamare alcuno avanti al conciliatore per un accomodamento amichevole di una controversia, deve invitarlo a presentarsi davanti al conciliatore del luogo in cui lo stesso citato ha residenza, domicilio o dimora, ovvero in cui si trova la cosa controversa. — Fatta la richiesta, anche verbale, al cancelliere, questi passa a spiccare *l'avviso* per la conciliazione indicando il nome delle parti e loro domicilio, nonchè l'oggetto e il giorno per la comparizione; e tali dati li riporta pure sull'apposito registro retro accennato. L'avviso è dato al messo comunale, il quale va a notificare copia al citato, lasciandola alla sua residenza, domicilio o dimora, e l'originale è consegnato alla parte istante, dopo essere stata notata sullo stesso la seguita notifica.

Conciliazione mancata. — Nel giorno stabilito se non compaiono le parti, o non compare che una sola, o compaiono ambedue e non si possono conciliare, in allora non avendo luogo la conciliazione, si fa analogo cenno sul registro degli avvisi di cui sopra, e le parti sono licenziate, salvo all'istante il provvedersi a termini di legge col citare regolarmente l'avversario davanti al competente giudice. — Qui giova osservare che se la conciliazione cade deserta per mancata comparu-

zione di una parte, non può più spiccarsi altro avviso di conciliazione, se non quando sieno d'accordo amendue le parti contendenti.

Conciliazione. — Qualora il conciliatore riesce a comporre la controversia tra le parti, si stende analogo verbale di seguita conciliazione, il quale è sottoscritto dalle parti, dal conciliatore e dal cancelliere, e se una delle parti è illetterata se ne fa menzione nella chiusa del verbale. — È inutile ricordare che la conciliazione non può aver luogo, quando le parti non abbiano la capacità personale o legale di obbligarsi o di disporre degli oggetti su cui cade la controversia, e quando si tratti di materia per la quale sia vietata la transazione.

Effetto della conciliazione. — Voltachè sia riescita la conciliazione se questa risguarda un oggetto il di cui valore non eccede la somma di L. 30, essa ha effetto di sentenza e il conciliatore può autorizzare la spedizione della copia nella forma esecutiva stabilita per le sentenze. Se al contrario l'oggetto controverso supera la somma di L. 30, la conciliazione ha soltanto l' effetto *di scrittura privata riconosciuta in giudizio.* Nel primo caso la parte creditrice può passare agli atti esecutivi, cioè al pignoramento e alla vendita, e nel secondo caso bisognerà che riporti ulteriore sentenza dal giudice competente per la natura o pel valore dell'oggetto contestato.

Introduzione di causa davanti al conciliatore. — Qualora fosse tornato vano il tentativo di conciliazione, la parte che intende di far valere il suo diritto, quando questa si riferisca ad oggetto che non superi il valore di L 30, può *citare* la parte debitrice davanti al competente conciliatore. A questo scopo si rivolgerà al messo comunale, perchè stenda la relativa citazione, nella quale saranno indicati il cognome, nome e domicilio tanto del citante, quanto del citato, il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, l'oggetto o il valore in contestazione, e finalmente la data della notifica della citazione stessa sotto segnata dal messo comunale.

Notifica della citazione e termine a comparire. — Una copia della citazione sarà rimessa alla residenza, domicilio o dimora del citato, facendone consegna a lui stesso od a qualche persona di sua famiglia. L'originale citazione sarà restituita al citante, previa l'apposizione in calce alla stessa della dichiarazione di seguita notifica che sarà stata fatta dal messo comunale.

Il termine per comparire davanti al conciliatore non può essere mai minore di *due* giorni, fuorchè in casi urgenti, nei quali il conciliatore può restringere, mediante decreto posto sulla citazione stessa, l'anzidetto termine.

Giorni d'udienza. — Il conciliatore può tenere udienza tutti i giorni ed anche nei festivi, e perciò la parte citata non può rifiutarsi dal comparire, senza andare incontro alle conseguenze di legge, alla udienza stabilita nell'atto di citazione.

Modo di procedere nella comparizione delle parti. — Nel giorno e nell'ora prefissa se compare il solo attore, questi, trascorsa un'ora da quella determinata per l'udienza, può chiedere al conciliatore, che pronunci sentenza contumaciale in base alla domanda esposta in citazione, ove la domanda sia sufficientemente giustificata.

Se al contrario compariscono ambedue i contendenti, allora si assumono a verbale nell'apposito registro le reciproche loro ragioni ed eccezioni, con osservazione che quegli il quale volesse citare in causa una terza persona come garante o avente interesse, ovvero produrre documenti, deve possibilmente farlo alla prima comparizione. E però il conciliatore può accordare per questo scopo o per altro ragionevole motivo un rinvio al proseguimento della causa.

Prove. — Se il conciliatore trova di ammettere o interrogatorj o giuramenti, deve in massima assumerli in quella stessa udienza, ricevendoli in regolare verbale. Al contrario per l'esame dei testimoni o per l'assunzione di una perizia, emette ordinanza o sentenza colla quale stabilisce l'ora e il giorno in cui se ne dovrà eseguire il disposto.

Sentenza. — Quando il conciliatore crederà che la causa sia bastantemente istrutta, pronuncerà sentenza in cui saranno indicati cognome, nome e residenza delle parti, le domande e le eccezioni, le circostanze influenti e il dispositivo; la sentenza del conciliatore è inappellabile. I conciliatori non hanno la facoltà di arbitri, ma devono pronunciare e giudicare secondo i principî di diritto sanciti dal codice patrio. Essi pertanto non possono nemmeno forzare alcuno ad accettare quel componimento o quella transazione che intendessero proporre. La spedizione della sentenza si fa dal cancelliere colle forme esecutive stabilite per le altre sentenze pronunciate dalle preture o dai tribunali.

Notificazione delle sentenze. — Allo scopo di procedere all'esecuzione a carico del debitore, una copia di detta sentenza sarà notificata al medesimo per cura della parte vittoriosa, la quale dipenderà per ciò dal messo comunale, e la sentenza si riterrà esecutiva *due* giorni dopo la notificazione.

Esecuzione delle sentenze. — Qualora il debitore non paghi entro i due giorni surriferiti, il creditore può procedere all'esecuzione per mezzo dell'usciere della pretura, il qual usciere sospenderà l'esecuzione, se persona solvente prometta di pagare entro *sei* giorni la somma e le spese del giudizio. L'obbligazione di questo terzo, che si presenta a far garanzia pel debitore, è ricevuta a processo verbale dal cancelliere ed è suscettibile di esecuzione, scaduto il termine suddetto, senza necessità di notificazione o di precetto, e non si può sospendere l'esecuzione se non dietro il pagamento integrale e del debito e degli accessori.

Caso d'appello. — Più sopra abbiamo detto che le sentenze dei conciliatori sono inappellabili; però a questa massima si deve fare una

eccezione, potendosi appellare dalle stesse per ragione di incompetenza, ossia quando l'oggetto proposto a decidersi non è di spettanza del conciliatore. Se una parte adunque oppone l'eccezione di incompentenza o per materia o per valore o per territorio, e il conciliatore non la trovi fondata, allora il conciliatore decreta egli stesso la sua competenza, spiegandone i motivi, e procede nella causa. In pari tempo trasmette copia di detto decreto al pretore del mandamento in un coi documenti e colle osservazioni che può aver presentato la parte che intende reclamare. Il pretore sopra questi atti, spedisce d'ufficio al conciliatore la sua sentenza definitiva sulla competenza, e nel caso che abbia ritenuto il conciliatore incompetente, il giudizio del conciliatore si ha come non avvenuto. Quando al contrario il conciliatore crede fondata l'eccezione d'incompetenza, allora decreta, nel modo sopra indicato la sua incompetenza, e sospende la causa finchè il pretore non abbia pronunciato sull'incidente.

Come si appella dalle sentenze del conciliatore. — Può darsi il caso che l'eccezione d'incompetenza non sia stata elevata davanti al conciliatore durante la causa e che questi abbia pronunciata la sentenza in merito. In tal caso le parti possono appellarsi al pretore, ma l'appello non ha effetto sospensivo. La parte appellante entro tre giorni dalla sentenza deve presentarsi al cancelliere, e fare la dichiarazione d'appello, la quale è scritta dallo stesso cancelliere, e deve essere notificata entro tre giorni alla parte avversaria. Dopo di ciò il cancelliere trasmette una copia della dichiarazione d'appello e della sentenza al pretore, il quale pronuncia sulla proposta incompetenza in modo definitivo.

Comparizioni delle parti in persona o a mezzo di procuratori. — Le parti possono comparire davanti al conciliatore tanto in persona quanto a mezzo di procuratore munito di mandato speciale debitamente autenticato da notajo.

Tasse ed ammenda. — Pei processi tenuti davanti ai conciliatori si pagano i diritti e le tasse prescritte dalla tariffa giudiziaria, tasse e diritti che secondo i casi sono devoluti o al comune o al cancelliare o al messo comunale. E però giova osservare che tutti gli atti e i provvedimenti dei conciliatori sono esenti da ogni tassa di registro, come pure sono esenti da questa tassa anche quei documenti che si producono per istruzione della causa, qualora non debbano già essere registrati per loro natura.

Il conciliatore nell'esercizio delle sue funzioni può infliggere una ammenda sino a L. 5 e prevalersi delle altre facoltà disciplinari assentite dalla legge per mantenere l'ordine e il rispetto nelle sale delle udienze.

Norme generali. — È da osservarsi finalmente che allorquando il conciliatore non trovasse norma o disposizione speciale che regoli la

trattazione delle cause proposte al suo giudizio, egli farà capo alle disposizioni del codice di procedura civile, in quella parte che regola i giudizi del pretore.

Incombente straordinario del conciliatore. — A sensi dell'art. 847 del codice di procedura civile quando occorra di mettere d'urgenza i sigilli a qualche eredità il conciliatore di un comune, in cui non ha sede il pretore, deve provvedere alla relativa apposizione, trasmettendo immediatamente il processo verbale al pretore.

Il cancelliere del conciliatore può essere talvolta delegato dal pretore alla rimozione dei sigilli assistito dall'usciere della pretura.

Il segretario di un comune capoluogo di mandamento, oltre essere per legge cancelliere del conciliatore, può a sensi dell'art. 132 del regio decreto sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, essere delegato dal sindaco a fungere da pubblico ministero nei processi penali presso la pretura mandamentale.

GIURATI

Codice di procedura penale 26 *novembre* 1865, *titolo III.*
Ordinamento giudiziario 6 *dicembre* 1865, *n.* 2626.

Etimologia del vocabolo giurì. — Inglese è l'origine della parola giurì, *jurì* tolta però dal latino *jurare*, perchè il carattere essenziale dell'istituzione consiste nella fede del giuramento che prestano i membri di questo tribunale popolare di pronunziare la loro decisione secondo coscienza e verità; perciò la decisione stessa chiamasi in inglese *verdict, detto vero:* e i membri del giurì chiamansi giurati o giudici del fatto.

Nozioni generali. — L'istituzione dei giurati ebbe origine presso gli antichi popoli Germanici ed anche in Inghilterra dopo conquistati i Sassoni. L'uomo libero e ragguardevole per meriti speciali godeva particolari distinzioni e tra le altre quella che il suo giuramento valeva a confermare qualsiasi affermazione, e quindi anche un'accusa o un fatto qualunque che costituisse un reato. Ma talvolta una tale affermazione era snervata e messa in dubbio dal giuramento dello stesso accusato per cui il giuramento del primo perdeva assai di valore.

Nei tempi successivi sembrando fallaci tali ripieghi si ricorse ai così detti *giudizi di Dio,* al duello, alla prova dell'acqua o del fuoco, i quali giudizi furono poi essi pure abbandonati essendosi pur troppo conosciuto quanto fossero erronei, e quali tristi conseguenze soleva spesso recare una simile superstizione.

Inallora si ritornò di nuovo all'attestazione di uomini liberi e distinti, i quali dovevano giudicare, se il giuramento purgativo dell'accusato era puro e sincero. Più tardi si ripartirono i territori, si formarono le istituzioni giudiziarie, si organizzarono i comuni, e un certo numero di uomini probi era chiamato sotto il vincolo del giuramento (d'onde giurati) a dire la verità. Questi dovevano deporre tutto ciò che sapevano intorno a questo od a quel fatto.

In tal guisa i giurati erano ad un tempo e testimoni e giudici; ma progredendo la civiltà, il giurì assunse in modo esplicito il carattere

di giudizio. Così sorse il tribunale dei giurati in Inghilterra, in Francia, in Ispagna, in Portogallo, in Germania, in Grecia ed in Isvizzera, nonchè in Italia in questi ultimi tempi.

Il giurato oggidì adunque è il vero giudice del fatto che col previo giuramento, deve dichiarare secondo la sua convinzione se l'accusato è reo od innocente; salvo ai giudici di diritto l'applicazione della pena, ove sia ammessa la reità.

Requisiti per essere giurato. — Secondo la nostra legge i requisiti per essere giurato sono: - 1.° saper leggere e scrivere; - 2.° avere 30 anni e non più di 70; - 3.° essere elettore politico.

Esenzioni. — Sono esenti dall'essere giurati i ministri del Re, i segretari e direttori generali dei ministeri, i prefetti e sottoprefetti, i funzionari dell'ordine giudiziario, i ministri di qualunque culto e i militari in attività di servizio.

Dispense. — Sono dispensati i senatori del regno e i deputati della camera elettiva.

Esclusioni. — Sono esclusi dall'essere giurati coloro che furono condannati a pene criminali; quelli che sono in istato di fallimento dichiarato e non riabilitati; coloro che sono in istato d'interdizione o inabilitati; coloro che sono in istato di accusa o di contumacia o sotto mandato di cattura, e finalmente coloro che furono condannati per falso, furto, truffa, appropriazione indebita, od attentato ai costumi.

Lista generale dei giurati e commissione comunale. — Tutte le persone aventi i requisiti per essere giurati, e che abbiano la residenza nel territorio del comune, vanno iscritti sopra una lista che prende il nome di *lista dei giurati.*

Per la formazione della lista dei giurati avvi in ogni comune una *commissione* composta del sindaco, che ne è il presidente, e di due consiglieri, eletti ogni anno dal consiglio comunale nella sessione di primavera, e di due supplenti per surrogare la mancanza od assenza dei primi.

Epoca della formazione della lista. — La commissione comunale, prima della metà d'agosto di ciascun anno, procede alla revisione della lista, facendo le aggiunte o cancellazioni che sono del caso; indi deposita la lista stessa nell'ufficio comunale per 10 giorni, avvisando il pubblico dell'eseguito deposito e della facoltà di reclamare per parte di chiunque ha interesse, entro il termine di 10 giorni a decorrere dalla scadenza dei primi.

Reclami. — Gli individui che si credessero lesi nel loro diritto sia per indebita cancellazione od aggiunta, e tutti gli altri cittadini godenti del diritto elettorale nel comune possono presentare i loro reclami alla giunta municipale nel termine surriferito, la quale prende le sue deliberazioni.

Spedizione della lista al prefetto e successivi reclami. — Voltachè la giunta abbia preso le sue deliberazioni rimette al prefetto la lista, i ricorsi dei reclamanti e le deliberazioni della giunta; e il prefetto pronuncia egli pure sugli sporti reclami. È data facoltà al prefetto, sentito il parere della giunta municipale, di aggiungere o cancellare d'ufficio quegli individui che stimasse indebitamente ommessi od iscritti, e di approvare poscia definitivamente con decreto la lista; questo decreto con un esemplare della lista è pubblicato in comune prima che finisca il mese di settembre.

Coloro i quali credessero di contraddire alle decisioni del prefetto possono reclamare alla corte d'appello entro 10 giorni, e la corte decide sommariamente in via d'urgenza.

Formazione della lista generale dei giurati per parte del prefetto. — Il prefetto, il quale avrà presso di sè tutte le liste dei giurati dei comuni da lui dipendenti, forma la *lista generale* del circolo delle assise, iscrivendo i giurati in ordine alfabetico.

Riduzione della lista per parte della commissione provinciale. — Formata così la lista dal prefetto verrà rimessa alla commissione provinciale dei giurati; la quale commissione esiste in ogni provincia ed è composta del presidente del consiglio provinciale, di due consiglieri dello stesso consiglio, quali membri ordinari, e di altri due quali membri supplenti; gli uni e gli altri eletti dallo stesso consiglio a maggioranza assoluta di voti. La commissione provinciale nel mese di novembre d'ogni anno, esaminata la lista generale di ciascun circolo riduce alla metà il numero degli iscritti eccedente quello dei giurati assegnati a ciascun circolo.

Numero dei giurati assegnati ai diversi circoli d' assisie. — Ora importa appunto sapere che ad ogni circolo d'assisie avvi assegnato un determinato numero di giurati *ordinari* e di giurati *supplenti.*

I giurati ordinari secondo l'importanza della popolazione del circolo d'assisie sono 800, 500, 400, 300, 200.

I giurati supplenti in relazione ai numeri suddetti sono 200, 150, 100, 80, 60.

Riduzione della lista per parte del prefetto. — La commissione provinciale compiuta l'operazione di riduzione della lista la ritorna al prefetto, il quale, sentito il consiglio di prefettura, ne elimina la restante metà riducendo la lista al vero numero dei giurati assegnati a ciascun circolo.

Lista dei giurati supplenti. — Di tutti i giurati che furono come sopra eliminati e dalla commissione provinciale e dal prefetto si forma la lista dei giurati supplenti e ciò nello stesso modo con cui si formò l'altra lista, e cioè coll'eliminazione di metà del numero degli eccedenti per parte della commissione e colla riduzione al vero numero per parte del prefetto.

Spedizione delle liste al presidente del tribunale e successive pratiche. — Le liste tanto dei giurati ordinari, quanto dei giurati supplenti sono spedite a cura del prefetto al presidente del tribunale civile e correzionale del luogo in cui risiede la corte d'assisie.

Il presidente, 10 giorni prima dell'apertura delle assisie, in una delle udienze pubbliche estrae 30 nomi dei giurati ordinari e 10 nomi dei giurati supplenti. I giurati ordinari così estratti prestono il servizio per le cause da spedirsi nella prossima sessione e sono sostituiti dai supplenti in caso di qualche impedimento.

Disposizioni diverse. — La lista annuale dei giurati e dei supplenti deve rimanere affissa nel vestibolo della sala delle udienze del tribunale civile e correzionale.

Qualora le commissioni comunali e provinciali trascurino di procedere nei tempi prefissi alle operazioni loro commesse, sono queste eseguite per cura dell'autorità prefettizia.

PESI E MISURE

Legge 28 *luglio* 1861, *n.* 132.
Legge 11 *settembre* 1864, *n.* 1931.
Regolamento 28 *luglio* 1861, *n.* 163.
Regio decreto 27 *maggio* 1866, *n.* 2963.
Regio decreto 10 *giugno* 1867, *n.* 2977.

Nozioni generali. — Presso tutte le nazioni vi sono leggi che regolano più o meno rigorosamente, secondo i paesi e le legislazioni, i pesi e le misure di cui si deve far uso in pubblico commercio. La legge che determina un' uniformità nei pesi e misure ha per iscopo principale di togliere, o per lo meno di diminuire le frodi che di leggieri si possono commettere, quando si avessero ad usare a capriccio svariati pesi e misure, e che fossero diverse di comune in comune, di paese in paese. Tolta una volta la facilità della frode in forza di legge pubblica e speciale che regoli simile materia, ne viene per naturale conseguenza che il commercio è protetto da maggior guarentigia e sicurezza, e da ciò maggiore estensione e floridezza, tanto all'interno quanto all'estero.

Sistema vigente nel regno e sua origine. — In forza della legge 28 luglio 1861, n. 132, fu sancito che i pesi e le misure legali pel regno fossero quelle del sistema *metrico-decimale.* — La base del sistema metrico decimale sta nel metro, ed è ricavato dalle dimensioni del globo terrestre. Misurato con tutta accuratezza un arco del meridiano terrestre, se ne dedusse la lunghezza totale della circonferenza dello stesso meridiano, la quale divisa in quaranta milioni di parti eguali diede un quoziente che servì di unità di misura lineare molto acconcia a determinare le dimensioni degli oggetti che più universalmente occorre di misurare. Si chiamò metro un tal quoziente e si fecero dipendere dal metro tutte le altre misure, non escluse le monete medesime.

Prototipi dei pesi e delle misure. — E perchè tutti i pesi e misure abbiano a corrispondere appuntino ad una medesima unità determinata, il governo depositò negli archivi generali del regno il metro ed il chilogramma in platino quali campioni prototipi dell'unità di peso e di misura.

Autorità preposte all' osservanza di questa legge. — L'autorità superiore preposta all'osservanza ed esecuzione di questa legge è il ministero d'agricoltura, industria e commercio presso il quale è stabilita una *commissione consultiva* dei pesi e delle misure i cui membri sono eletti dal Re. Unite a questa commissione vi sono anche le giunte di verificazione che hanno per iscopo precipuo quello di agevolare i lavori spettanti alla commissione consultiva e di più di esaminare le tavole di ragguaglio dei pesi e misure antichi con quelli del sistema metrico decimale, di compilare e comporre i programmi per gli esami di allievi verificatori e finalmente di esaminare le persone che aspirano a quel grado.

Oltre il ministero, coadjuato dalla commissione e dalle giunte surriferite, vi sono i prefetti, sottoprefetti, i sindaci, gli ispettori, i verificatori e gli allievi verificatori, i quali tutti devono attendere a che la legge venga osservata e in modo speciale sorvegliare per la conservazione dell'uniformità dei pesi e misure.

Uffici di verificazione. — Allo scopo di mantenere invariabilmente la costante uniformità dei pesi e delle misure da servirsi in commercio sono stabiliti degli uffici speciali di verificazione, dei quali ne esiste uno in ogni circondario, con avvertenza che due o più circondari di minore importanza possono essere riuniti in un medesimo distretto di verificazione. — Gli uffici di verificazione devono essere provvisti essi pure di regolari *campioni* di tutti i pesi e di tutte le misure, i quali campioni servono nelle verificazioni quali pezzi di confronto. — Anche i comuni possono avere detti campioni quando ne facciano domanda al prefetto e si sottopongano allo sborso del relativo prezzo.

Da chi devono usarsi i pesi e le misure metrico-decimali. — I pesi e le misure metrico-decimali devono assolutamente usarsi da chi vende o compera o faccia commercio di qualsiasi mercanzia o prodotto. Anzi è fatto obbligo a tutti e specialmente agli addetti alle pubbliche amministrazioni, ove occorra di stendere documenti, contratti o convenzioni, nei quali si abbia a far cenno di peso o misura, di servirsi delle legali, o quanto meno di fare il pareggio con queste, qualora si accennassero pesi o misure non più riconosciute dalla legge.

Verifiche ai pesi e misure. — I pesi e le misure che servono al commercio devono sottoporsi a due verificazioni alla *prima* e alla *periodica.*

Dicesi verificazione prima quella a cui va sottoposto un peso o una misura nuova, o ridotta a nuovo, avanti di metterla in vendita o in uso di commercio; questa verificazione ha luogo presentando il

peso o la misura all'ufficio del verificatore in ogni epoca dell'anno, ed è gratuita.

Dicesi verificazione periodica quella a cui va sottoposto un peso o una misura già in uso, e questa verificazione ha luogo una volta all'anno nel capoluogo del mandamento; a questa è inerente una tassa speciale. Talora la deputazione provinciale può ordinare che la verifica periodica abbia luogo anche in alcuni comuni di certa importanza, ed anche i comuni possono far domanda per questo oggetto.

Sono però esenti da questa verifica periodica coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio *nelle loro abitazioni* di prodotti della terra e del bestiame, di cui hanno la proprietà o il godimento.

Stato degli utenti pesi e misure. — Allo scopo che nessuno si sottragga a questo obbligo della verifica periodica, il prefetto pubblica ogni due anni una tabella portante la nomenclatura dei mestieri e delle professioni al cui esercizio sono indispensabili pesi o misure. Colla scorta di questa tabella la giunta municipale nell'ottobre o novembre d'ogni anno forma *lo stato degli utenti pesi o misure*, vale a dire l'elenco di coloro i quali si servono di peso o misura per la loro industria, arte, commercio o professione.

Questo stato contiene - un numero d'ordine; - cognome, nome e paternità dell'utente; - domicilio; - professione; - e cinque finche destinate a notare la categoria dell'utente peso e misura, appunto perchè gli utenti per gli effetti della presente legge sono distinti in *cinque categorie* basate sulla qualità del loro esercizio.

Categorie degli utenti pesi e misure. — Gli utenti pesi e misure sono distinti in cinque categorie secondo la qualità del loro esercizio, come qui sopra si disse, e secondo la categoria pagano un diritto o meglio una tassa annua fissa. Tali categorie e diritti sono: - 1.° uffici pubblici; - 2.° negozianti all'ingrosso; - 3.° negozianti al minuto; - 4.° negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza; - 5.° merciai ambulanti ed esercenti in luogo aperto.

Giova osservare che le categorie segnate alli n. 3 e 4 si suddividono in altre due a seconda della popolazione del comune a cui appartengono.

Pubblicazione dello stato degli utenti; - reclami e approvazione. — Redatto che sia lo stato degli utenti sulle basi e norme surriferite, il sindaco lo depone nell'ufficio comunale per *otto* giorni, notificando al pubblico detto deposito con avvertenza che gli interessati potranno produrre entro *tre* giorni successivi le eccezioni che credessero loro competere. Coloro i quali vorranno produrre le dette eccezioni od opposizioni uniranno al ricorso i documenti di appoggio, e il sindaco li sottoporrà alla giunta municipale per le opportune decisioni. La giunta in seguito alla risultanza delle sue decisioni redigerà analogo verbale di approvazione a tergo dello stato medesimo, ed indi, trat-

tenendo l'originale nell'ufficio comunale, spedirà una copia autentica alla prefettura non più tardi del mese di novembre. Il prefetto in calce allo stato vi apporrà il proprio decreto di approvazione con quelle varianti che avrà creduto del caso, e con questo si avrà senz'altro per ineccepibile lo stato degli utenti, il qual stato viene rimesso al verificatore.

Chiamata alla verifica periodica. — Verso il principio dell'anno il prefetto è tenuto a pubblicare in tutti i comuni della sua provincia un manifesto, con cui rammenta agli utenti l'obbligo della verificazione periodica, e prefigge l'ordine col quale sarà eseguito nei comuni e mandamenti. Successivamente pubblicherà, almeno otto giorni prima della verificazione, un altro manifesto, in forza del quale prefiggerà l'epoca precisa del principio e del compimento della verifica in ogni mandamento e in quei comuni che avranno riportata la facoltà di avere la verifica in luogo. Questa verifica si effettua quasi sempre nei mesi d'estate.

Giro e operazioni del verificatore. — Il verificatore, giunta l'epoca di intraprendere il giro nei singoli mandamenti del circondario, comincierà a portarsi nel capoluogo del mandamento o comune indicato pel primo nel manifesto prefettizio. Egli trasporterà colà, collocando in una sala apposita, che gli verrà destinata dal sindaco del luogo, tutti i suoi campioni che devono servire di confronto ai pesi ed alle misure che gli verranno presentati. Ogni utente è tenuto a presentare i suoi pesi e misure al verificatore, il quale esaminatili e fattone il debito confronto coi suoi campioni e trovatili giusti vi apporrà un *bollo*, il qual bollo è un contrassegno speciale designato tutti gli anni dal ministro dell'agricoltura e commercio, e il bollo apposto sul peso o sulla misura serve di prova che l'utente adempì all'obbligo della legge.

Se all'incontro il verificatore trova che il peso o la misura presentata dall'utente è guasta e difettosa, ordina all'utente di farla tantosto aggiustare, passandola in seguito nuovamente alla sua visita entro un congruo tempo che gli viene assegnato. Nel caso poi che il guasto o il difetto sia tale da non potersi emendare o levare, inallora il verificatore dichiara fuori d'uso il peso o la misura.

Utente moroso alla verifica; - sequestro di pesi e misure. — Il verificatore è tenuto a denunciare al pretore pel relativo procedimento contravvenzionale, quegli utenti, i quali non si saranno presentati per la verifica periodica, e che di leggieri rileverà colla scorta dello stato degli utenti presso di lui esistente.

Così ove taluno non riproducesse nel tempo assegnato i pesi e le misure che doveva riparare, ovvero vi fosse chi presentasse pesi e misure già fuori d'uso od alterati o falsificati, questi pure dovrebbero essere denunciati alla competente autorità giudiziaria e in pari tempo si procederà al sequestro degli oggetti cadenti in contravvenzione.

Pesi e misure verificabili nel luogo in cui sono site. — L'utente che avesse pesi o misure fisse o di gran mole, il trasporto delle quali nel capoluogo del mandamento tornasse impossibile o di grave disturbo, ha diritto di far praticare la visita nel luogo in cui esistessero detti pesi o misure. A questo scopo l'utente deve fare analoga domanda al verificatore, il quale verrà in luogo a praticare la visita dietro il pagamento della competenza prefissa dalla legge per simili trasferte.

Facilitazione di verifica ai merciai ambulanti e agli esercenti in luoghi aperti. — I merciai ambulanti e gli esercenti in luoghi aperti invece di presentarsi alla verifica periodica nel capoluogo di mandamento hanno facoltà di presentare i loro pesi e le loro misure all'ufficio del verificatore nei primi tre mesi di ogni anno. La legge facilitò la verifica periodica per simili individui, giacchè sarebbe stato di grave disturbo per loro il presentarsi al capoluogo di mandamento in un'epoca dell'anno in cui potrebbero essere assenti dal comune.

Formazione del ruolo dei diritti degli utenti pesi e misure. — Più sopra abbiamo accennato che gli utenti pesi e misure vanno soggetti al pagamento annuo di un diritto, o meglio di una tassa che varia secondo la categoria a cui appartengono; vediamo ora come si procede a formare il ruolo dei diritti degli utenti pesi e misure, che è appunto l'elenco degli individui colla tassa che ciascuno deve pagare.

Il verificatore all'atto della verifica periodica a mano a mano che si presentano gli utenti e che sottopongono i loro pesi e misure alla visita, li annota sopra un registro che prende appunto il nome di « ruolo dei diritti degli utenti pesi e misure ». In questo registro, oltre le indicazioni generali dell'utente, vi sono le apposite finche delle singole tasse a cui vanno assoggettati i singoli inscritti, le quali tasse sono diverse, come si disse, a seconda della categoria a cui appartiene l'utente, e che dalle lire sei discende sino a quaranta centesimi. Le tasse vengono applicate dal verificatore a quegli utenti che ebbero a presentarsi a lui per la verifica.

Spedizione del ruolo in comune e da questo al prefetto. Formato dal verificatore il ruolo dei diritti, lo trasmette alla giunta municipale, la quale lo deposita per *otto* giorni all'ufficio comunale con avviso agli interessati che hanno facoltà di reclamare entro *tre* giorni decorribili dalla scadenza del surriferito termine. In seguito alla scadenza del termine in discorso la giunta procede all'esame degli eventuali reclami e alla trasmissione del ruolo nei modi e sensi con cui si fece la trasmissione dello stato degli utenti. Il prefetto approva il ruolo e lo rende esecutorio con decreto che scrive in calce allo stesso, e il ruolo così ritornato in comune, previa pubblicazione all'albo per una giornata, viene rimesso all'esattore che procede alla esazione nei modi stabiliti per le contribuzioni dirette.

Ruolo suppletorio. — Siccome può darsi il caso che vi sieno utenti che si presentino tardi alla verifica periodica, e quando è già redatto il ruolo principale, così in questo caso il verificatore redigerà altro ruolo chiamato *suppletorio*, che segue le norme e prescrizioni già indicate pel ruolo principale.

Sorveglianza speciale sugli utenti pubblici. — I sindaci, gli uffiziali ed agenti della pubblica forza, nonchè i verificatori hanno diritto di visitare le fiere, i mercati, le botteghe ed i magazzeni all'intento di accertarsi che si usano misure e pesi regolari e in caso di contravvenzione erigere i processi verbali pel relativo procedimento di legge. In modo particolare poi incombe quest'obbligo ai verificatori, i quali devono procedere ed accertare le infrazioni delle leggi e dei regolamenti in materia di pesi e misure ed al sequestro dei pesi e delle misure falsi, o di cui è vietato l'uso. Nell'ispezione il verificatore deve essere accompagnato dal sindaco, o da chi ne fa le veci, deve redigere analogo verbale sottoscritto da due testimoni e detto verbale fa fede in giudizio sino a prova contraria. Qualora si desse il caso, il verificatore deve passare anche al sequestro dei pesi e delle misure mancanti del bollo di verifica, o alterati o falsi, facendone regolare trasmisssione al pretore di mandamento per la relativa pena.

Penalità. — Le pene comminate per le contravvenzioni alla presente legge consistono in un'ammenda o multa che dalle L. 2 può ascendere sino alle L. 100 secondo i casi; salvo sempre le maggiori pene sancite dal codice penale, qualora si trattasse di un delitto o di un crimine per frode o truffa.

Oblazione per escludere ogni procedimento. — Gli imputati per trasgressioni punibili soltanto con pena pecuniaria potranno far cessare il procedimento, pagando volontariamente l'intiera somma della pena quando è determinata, e il massimo di essa, quando è estensibile entro certi limiti, unitamente alle spese. L'oblazione deve essere fatta alla segreteria del comune ed in tal caso il sindaco la trasmetterà all'ufficiale preposto a riceverla, il quale ne rilascerà la ricevuta, che per mezzo del sindaco stesso sarà rimessa all'oblatore.

Rapporti trimestrali. — Tra i diversi obblighi spettanti al sindaco in forza di questa legge avvi pur quello di spedire alla fine d'ogni trimestre al prefetto un dettagliato rapporto su tutte le contravvenzioni che per avventura si fossero verificate in comune in materia di pesi e misure.

CAMERE DI COMMERCIO ED ARTI

Legge 6 *luglio* 1862, *n.* 680.

Scopo delle camere di commercio ed arti. — Le camere di commercio ed arti sono corpi morali che hanno per iscopo di rappresentare presso il governo gli interessi commerciali ed industriali, e di promuoverli nel miglior modo possibile.

Sede e composizione delle camere di commercio ed arti. — La sede d'ogni camera di commercio ed arti, la rispettiva circoscrizione territoriale e il numero dei singoli membri che la compongono sono determinati da speciali decreti reali.

Attribuzioni delle camere. — Le attribuzioni delle camere di commercio ed arti sono diverse e molteplici, e specialmente è demandato alle medesime: - 1.° Di fare al governo quelle proposte che credono utili al traffico, alle arti e manifatture; - 2.° di redigere tutti gli anni una relazione pel ministro di agricoltura e commercio sull' andamento del commercio e delle arti del loro distretto; - 3.° di compilare l'elenco dei periti pei tribunali di commercio; - 4.° di fare le spese per le borse di commercio che sono da loro dipendenti; - 5.° di sorvegliare sugli agenti di cambio, sensali, mediatori; - 6.° di proporre le terne al re pei giudici di commercio; - 7.° di disimpegnare gli incarichi che venissero loro affidati dal ministero; - 8.° E infine di fare tutto ciò che sta in loro e nelle loro attribuzioni pel miglior andamento e la migliore floridezza delle arti, mestieri, industrie e commercio.

Elezione dei membri componenti le camere. — Le camere sono elettive, il che vuol dire che i membri che le compongono sono nominati da diversi individui che prendono appunto il nome di *elettori commerciali.* I membri componenti le camere non possono essere in numero minore di nove, nè maggiore di ventuno.

Voti per l'elezione, durata della carica, presidente, ecc. — I componenti la camera sono eletti a maggioranza relativa; la loro carica è gratuita ed è duratura per quattro anni rinnovandosi per metà ogni

biennio, e la rinnovazione ha luogo nel primo anno a sorte, ed in seguito per anzianità.

La camera elegge nel suo seno stesso un presidente e un vice-presidente a maggioranza assoluta, ed a squittinio segreto e questi stanno in carica due anni.

Il presidente è il legale rappresentante della camera, dirige l'amministrazione, convoca e presiede l'adunanza; firma le corrispondenze e gli atti, e certifica eziandio la firma dei sensali e mediatori. Il vice-presidente sussidia il presidente, ne tiene il posto in caso d'assenza o d'impedimento qualunque.

Elettori commerciali. — Abbiamo più sopra accennato che i membri costituenti le camere sono nominati dagli elettori commerciali. Ora vediamo quali siano codesti elettori. Sono elettori commerciali: - 1.° Gli esercenti commercio arte ed industria, i capitani marittimi che trovansi inscritti sulle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della camera, o che residenti in essi comuni risultino per notorietà o per giustificazioni date, inscritti sulle liste politiche di altri comuni; 2.° I capi direttori di stabilimenti ed opifici industriali, od i gerenti delle società anonime od in accomandita che hanno sede nel comune, i quali trovinsi iscritti in alcuna delle liste elettorali politiche; - 3.° i figli, o generi di primo o secondo grado che ebbero la delegazione richiesta per essere elettori politici da vedove, o mogli separate di corpo dal marito, che sieno mercantesse o proprietarie di opifici industriali; - 4.° Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitino il commercio o le arti, ed abbiano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali sulle liste politiche.

Elettori non eleggibili. — Sono elettori, ma non eleggibili, gli impiegati delle camere di commercio e le persone che hanno lite colle medesime.

Persone nè elettori nè eleggibili. — Non sono nè elettori nè eleggibili quelli che non sono nè elettori nè eleggibili nell'amministrazione comunale (art. 26 legge comunale).

Ineleggibili per vincoli di parentela. — Non possono essere contemporaneamente membri delle camere: - 1.° I consanguinei fino al secondo grado; - 2.° gli affini di primo grado; - 3.° i soci collettivi o amministratori di una stessa società.

Numero limitato degli stranieri a far parte della camera. — Gli stranieri, quantunque eleggibili, non possono entrare a far parte di una camera di commercio in un numero che sia maggiore di un terzo di quello dei membri componenti la camera stessa.

Compilazione e revisione della lista. — La lista degli elettori deve essere fatta e riveduta nei tempi e modi in cui si fanno e si rivedono le liste elettorali amministrative, colla differenza che le funzioni

affidate al prefetto e alla deputazione provinciale, saranno adempiute dalla rispettiva camera di commercio od arti, ed in mancanza di questa dal tribunale di commercio o da quello che ne fa le veci, reclamando contro le decisioni di quest' ultimo alla corte d' appello, nella cui giurisdizione si trova la camera stessa.

Indicazione della lista elettorale. — La lista degli elettori deve indicare accanto al nome d'ogni inscritto: - 1.° Il giorno ed il luogo di nascita; - 2.° L'atto, ove occorra, che provi la residenza nel comune; - 3.° il numero d'iscrizione sui ruoli per le elezioni politiche e in difetto, l'indicazione dell'atto giustificativo, o l'annotazione d'essersi fatta l'inscrizione a semplice richiesta; - 4.° il genere di commercio o professione che gli conferiscono il diritto elettorale, oppure il titolo speciale per cui ha diritto ad essere compreso nelle liste.

La lista è permanente. — Alle liste deliberate dai consigli comunali e approvate dalla camera o dal tribunale di commercio non si faranno fino alla revisione dell'anno venturo altre correzioni fuori di quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che fossero l'effetto di morte degli elettori o di perdita di diritti civili da essi incorsa in virtù d'una sentenza passata in giudicato.

Modalità delle elezioni. — Gli elettori si radunano la prima domenica di dicembre nelle sezioni elettorali di ciascuna camera determinate con regio decreto. L'adunanza di dette sezioni si farà nei luoghi fissati dalla giunta municipale o dalla camera di commercio nei comuni ove essa ha sede.

Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali, il potere del presidente e degli altri membri componenti gli uffizi, le forme delle votazioni, le discipline per lo scrutinio, la polizia delle adunanze e le pene comminate, saranno osservate le disposizioni della legge sulle elezioni comunali.

Volta che l'elezione abbia avuto il suo effetto il processo verbale sarà indirizzato al presidente della camera di commercio, ed in mancanza di esso a quello del tribunale di commercio entro tre giorni dalla sua data.

Reclami contro le elezioni. — Chi intendesse reclamare contro le operazioni elettorali ha libero l'appello al tribunale di commercio od a quello che ne fa le veci. A questo oggetto deve citare entro 5 giorni decorrenti dal dì della decisione dell'ufficio elettorale, la parte interessata, e questa deve rispondere entro 10 giorni: successivamente il tribunale decide. I nuovi eletti sono insediati al primo gennaio.

Diritti e tasse che possono imporre le camere di commercio. — Lasciando da banda tutto ciò che si riferisce alle adunanze delle camere di commercio ed arti, al modo di convocarle e prendere le loro deliberazioni, comechè oggetti estranei alla materia di segretario comu-

nale, osserveremo che dalla legge è fatto invito alle camere perchè redigano un loro speciale regolamento.

E siccome per l'andamento delle camere stesse occorrono delle spese, così la legge ove esse non abbiano rendite proprie o sieno insufficienti ai loro bisogni, determina che possano provvedere alle somme occorrenti come segue: - 1.° Prelevando un diritto su certificati ed altri atti che emanerà la camera, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni che saranno sempre gratuiti; - 2.° imponendo una tassa speciale sopra le assicurazioni marittime, polizze di carico, noleggi ed altre contrattazioni commerciali della stessa natura; - 3.° imponendo centesimi addizionali sulle tasse commerciali ed industriali già esistenti nel distretto della camera, od in mancanza di esse, tassando gli esercenti commercio ed industria in proporzione dei loro traffichi.

Permesso del governo per l'imposizione delle tasse; reclami. — Nessun diritto o tassa può essere stabilito se non in seguito all' approvazione del governo. Ed è perciò che vien fatto obbligo alle camere di tenere un apposito registro delle entrate e delle spese, e di formare tutti gli anni in ottobre il proprio bilancio presuntivo, che viene sottoposto all'approvazione del ministro dell' agricoltura, industria e commercio o del prefetto, ove sia espressamente delegato per questo oggetto. Così pure nel mese di aprile si deve formare il conto consuntivo, il quale viene approvato come di sopra si è detto. Il governo, dalle risultanze dei preventivi e dei consuntivi, vedrà appunto se è il caso di accordare la facoltà alle camere di imporre tasse.

Ove vengano imposte tasse o sopratasse si dovranno dalla camera redigere appositi ruoli dei tassabili, e contro gli stessi si potrà inappellabilmente reclamare al tribunale di commercio della città ove siede la camera od a quella che ne fa le veci.

Scioglimento e soppressione delle camere. — In quella guisa che spetta al Re l'istituzione delle camere di commercio, spetta a lui pure il diritto di scioglimento, ove per qualche motivo d'ordine o d'utilità pubblica credesse di prevalersene. In questo caso l' amministrazione della camera è affidata ad un commissario governativo fino alla costituzione della nuova camera.

Oltracciò spetta al Re eziandio di sopprimere le camere esistenti, sovra domanda degli interessati e sentito il parere del consiglio comunale e del consiglio provinciale del luogo in cui esistono le camere stesse, che intende sopprimere.

OPERE PIE

Legge 3 *agosto* 1862, *n.* 753.
Regolamento 27 *novembre* 1862, *n.* 1007.

Importanza delle opere pie. — L'infinità di lasciti pii, i milioni e milioni di capitali fruttiferi e una miriade di diverse risorse che uomini pietosi ed insigni lasciarono a favore della pubblica beneficenza dovevano di necessità e pel pubblico e privato interesse indurre il legislatore ad emanare leggi e disposizioni, che sistemassero il modo di amministrare ed erogare il patrimonio dei poveri e in maniera che fosse il più possibile, vantaggiosa e ben distribuita la carità cittadina.

Un grave, difficile ed importante incarico hanno a questo riguardo e il governo e le amministrazioni comunali e tutti gli istituti in generale di beneficenza, dovendo tutti per quanto è di loro spettanza sia colla sorveglianza, colla controlleria, sia con savi atti di amministrazione tendere all'unico scopo che la beneficenza venga elargita nei limiti dell'equità e non si converta nel mantenimento del vizio, nell'obblio delle persone veramente meritevoli di soccorso, ed in un malinteso, e tante volte colpevole, favoritismo.

Opere pie in senso di legge. — Sono opere pie in senso di legge gli *istituti di carità* o *beneficenza* e qualsiasi *ente morale* costituito allo scopo di soccorrere le classi meno agiate in istato così di sanità che di malattia, prestare loro assistenza, educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione, arte o mestiere.

Tra queste opere pie sono a comprendersi anche quelle che per avventura avessero uno scopo *misto* cioè quelle che oltre lo scopo di beneficenza abbracciassero uno scopo ecclesiastico. In questo caso si deve tenere un'amministrazione distinta, ed operare possibilmente la separazione del patrimonio e dei redditi.

Classificazione di opere pie. — Sono opere pie contemplate dalla legge 3 agosto 1862:

Gli ospizi di carità, gli alberghi dei poveri, ed i ricoveri di mendicità. — Gli ospedali degli infermi, i pubblici manicomi, gli ospizi

degli esposti o dei figli abbandonati, quelli dei giovanetti discoli od usciti dalle carceri, gli orfanotrofi, i ricoveri per l'allattamento in comune degli infanti, e le istituzioni destinate ad agevolare l'allevamento della prole a domicilio. — Gli istituti di educazione e d'istruzione pei sordo-muti e pei ciechi, i conservatorii, i convitti ed altri stabilimenti congeneri di beneficenza. — I monti di maritaggi ed altre fondazioni per distribuzione di doti in occasione di matrimonio o di monacazione. — Gli asili d'infanzia, le scuole gratuite, e le fondazioni per concessione di sussidî onde agevolare ai poveri l'acquisto di un'arte o di una professione. — Le casse di risparmio, quando siano mantenute da opere pie ed a scopo di beneficenza, i monti di elemosine e i monti di pietà o di pignorazione non congiunti a monti frumentari od aventi principalmente per fine di sovvenire all'indigenza. — Le istituzioni volte a procurare alle classi povere i mezzi di sostentarsi in caso d'interruzione di lavoro o in quello d'infermità. — Le istituzioni per distribuzione continuativa di soccorsi in danaro, in generi o in medicinali. — Le confraternite, le congregazioni, gli eremi e le cappelle laicali non erette in titolo. — E finalmente tutte quelle istituzioni, opere o fondazioni che sotto qualunque denominazione e titolo si trovino o siano per essere applicate a scopo di beneficenza.

Quali non sieno opere pie in senso di legge. — Non sono considerate opere pie nel senso di questa legge i comitati di soccorso, nè le istituzioni mantenute da temporanee oblazioni private, nè quelle fondate a vantaggio di una determinata famiglia nominativamente indicata dal testatore.

A chi spetta la sorveglianza sulle opere pie. — La sorveglianza sulle opere pie del regno spetta all'autorità governativa, alle deputazioni provinciali ed ai consigli comunali.

A chi è affidata l'amministrazione delle opere pie. — L'amministrazione delle opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni collegiali o singolari creati dai rispettivi statuti di fondazione o dagli speciali regolamenti in vigore da antiche loro consuetudini. Ove non vi fosse amministrazione speciale, o questa venisse a mancare per qualunque evento, inallora vi provvede il Re con suo decreto, sentita la deputazione provinciale.

Esclusioni dalla carica di amministratore. — Non possono assumere l'ufficio di amministratore di un'opera pia, e ne decadranno quando lo avessero assunto: - 1.° quegli che non ha reso il conto di una precedente amministrazione; - 2.° chi abbia lite vertente coll'opera pia medesima.

Esclusioni per vincoli di parentela. — Così pure non possono essere contemporaneamente membri della stessa amministrazione: - 1.° gli ascendenti e discendenti; - 2.° i fratelli; - 3.° il suocero ed il genero.

Astensione dal voto. — Dovranno finalmente gli amministratori astenersi dal prender parte alle deliberazioni quando si trattasse di interessi loro proprî, dei loro congiunti od affini sino al 4.° grado, o d'interessi di altri stabilimenti soggetti alla loro amministrazione e vigilanza. Così gli stessi amministratori non potranno prender parte ai contratti relativi all'opera pia da loro amministrata, e ove ciò avvenisse perderebbero la carica.

Norme generali di amministrazione, e inventario. — Le opere pie devono regolarsi nelle loro adunanze e deliberazioni secondo i loro statuti e regolamenti interni. E avanti tutto appena l'amministrazione di un'opera pia viene installata deve fare in tre esemplari un esatto inventario di tutti i documenti, beni mobili ed immobili appartenenti all'opera pia stessa e uno di questi inventari sarà trattenuto nell'archivio dell'amministrazione, un altro sarà spedito al prefetto, il terzo al ministro dell'interno, avvertendo che ogni novità che si verificasse in seguito per rispetto all'inventario se ne darà notizia al prefetto per la relativa annotazione nell'esemplare che esiste presso di lui.

Bilancio preventivo e consuntivo. — Ogni amministrazione di opera pia deve fare il proprio bilancio preventivo e consuntivo, compilando il primo entro settembre e il secondo entro maggio. I bilanci così compilati vanno esposti per otto giorni, e chiunque può reclamare contro gli stessi alla deputazione provinciale.

Tesoriere dell'opera pia. — Se le opere pie hanno patrimonii fissi e speciali, dovranno avere un tesoriere, e questo può essere anche l'esattore comunale, il quale applicherà alla riscossione dei redditi di opere pia le disposizioni vigenti per le esazioni comunali.

Norme pei contratti. — In massima pei contratti si seguono le norme della legge comunale, e per conseguenza se il valore di una stipulazione supera L. 500, il contratto deve essere fatto ad asta pubblica. Epperò la deputazione provinciale potrà per motivi speciali permettere il contratto a licitazione o trattativa privata.

Approvazione della deputazione provinciale, per alcuni determinati atti. — Tanto dalla legge sull'unificazione amministrativa 20 marzo 1865, n. 2248, all'art. 180, quanto dalla legge sulle opere pie 3 agosto 1862, n. 753, viene affidata la tutela e la sorveglianza sull'amministrazione delle opere pie alla rispettiva deputazione provinciale. Egli è perciò che alcuni atti d'amministrazione, e che sono di una certa importanza, hanno d'uopo dell'approvazione della deputazione provinciale. Tali atti sono: - 1.° i regolamenti d'amministrazione; - 2.° i conti consuntivi; - 3.° i contratti d'acquisto o d'alienazione di immobili, l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni; - 4.° ogni atto che importi trasformazione o diminuzione di patrimonio; - 5.° l'abilitazione a stare in giudizio per lite che non riguardi la semplice esazione delle

rendite; - 6.° i regolamenti tendenti a riunire le amministrazioni di diversi istituti pii.

Permesso reale di acquisto di stabili. — Sul proposito di acquisto di stabili per parte delle opere pie si noti che in forza della legge 5 giugno 1850, n. 1037, attivata in Lombardia colla legge 11 marzo 1860, n. 4003, e regolata dal regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, una tale facoltà non può esercitarsi senza l'approvazione reale che viene accordata mediante decreto.

Reclami contro la deputazione provinciale. — Qualora la deputazione provinciale intenda di approvare gli atti sopra enunciati, appone ai verbali dell'amministrazione dell'opera pia, a mezzo del prefetto, un semplice *visto*: al contrario in caso di rifiuto deve formulare analogo decreto motivato. Contro questo decreto di rifiuto l'opera pia può ricorrere al Re che decide con suo decreto, sentito il consiglio di Stato.

Ingerenza governativa sull'amministrazione. — In generale il governo del Re non esercita sull'amministrazione delle opere pie una ispezione immediata, avendone affidata la sorveglianza e la tutela in modo speciale alle deputazioni a cui è riservato, come sopra si è detto, il diritto d'approvazione o meno di alcuni atti. Epperò il ministro dell'interno ha diritto di esaminare e approvare i bilanci consuntivi degli istituti pii, quando il governo vi concorra nelle spese ordinarie.

A questo diritto del ministro dell'interno si aggiunga quello di invigilare al regolare andamento dell'opera pia, e ciò anche a mezzo di speciali delegati informandosi particolarmente se sono osservate le leggi, gli statuti e i regolamenti.

Scioglimento di un'amministrazione. — Qualora un'amministrazione mancasse a suoi precipui doveri, il Re sentita la deputazione provinciale, il consiglio comunale, ove vi abbia interesse il comune, non che il consiglio di Stato, può scioglierla, provvedendo per la nomina di altra amministrazione.

Cessazione dell'opera pia. — Se per avventura venisse a mancare il fine e lo scopo per cui fu istituita un'opera pia, essa può, mediante decreto reale essere tramutata in un'altra equipollente e che si allontani il meno che sia possibile dall'intenzione del fondatore.

Il diritto di proporre la domanda di riforma spetta al consiglio comunale o provinciale, secondo che l'istituzione pia riguarda gli abitanti del comune e della provincia. La domanda dei consigli, che deve essere appoggiata dalla maggioranza assoluta, e i ricorsi degli interessati sono sottoposti all'esame della deputazione provinciale, e successivamente il prefetto rimette il tutto al ministro pel voto del consiglio di Stato. Sul parere favorevole del consiglio di stato, il ministro del-

l'interno sottopone la proposta al Re, il quale sancisce la invocata riforma.

Nuovi istituti di carità o beneficenza. — La costituzione di nuovi istituti di carità o beneficenza è fatta con decreto reale, sentito il consiglio di Stato e nel decreto di concessione può essere anche inclusa la dispensa di alcune formalità prescritte dalla vigente legge.

Ingerenza municipale nelle opere pie. — Riguardo alle opere pie i municipi avrebbero le seguenti ingerenze: - 1.° i consigli comunali possono esaminare l'andamento e vedere i conti delle opere pie locali senza per altro dare ordini e disposizioni pel loro servizio, o intervenire alle adunanze delle rispettive amministrazioni; - 2.° il sindaco od altro delegato del consiglio comunale può anche prendere visione degli atti e contratti nonchè dei registri e riferire, occorrendo al prefetto; - 3.° il consiglio comunale ha diritto e dovere di dare il proprio voto per il cangiamento di un'opera pia la cui istituzione riguardi gli abitanti del comune e quando di quest'opera pia, come si è detto più sopra, venisse a mancare lo scopo; - 4.° l'autorità comunale deve pur indagare se nel comune vi sieno lasciti o beni destinati a sollievo dei poveri e stornati dalla loro destinazione. Riconosciuta l' esistenza, ne informerà il prefetto trasmettendogli le più esatte notizie sull'entità e sullo scopo della fondazione pia.

Congregazioni di carità.

Opere pie demandate alle congregazioni di carità. — Quando si trattasse di amministrare beni destinati genericamente a vantaggio dei poveri in forza di legge, o quando nell' atto di fondazione non venisse determinata l'amministrazione, l'opera pia o il pubblico stabilimento in cui favore sia disposto, o quando la persona destinata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico, inallora la amministrazione viene affidata alla *congregazione di carità.*

Ove esistano le congregazioni di carità e quanti membri le compongono. — In ogni comune deve esservi una congregazione di carità la quale è composta di un presidente e di *otto* membri nei comuni la cui popolazione eccede i 10,000 abitanti, e di *quattro* membri negli altri. Agli individui suddetti il prefetto potrà unire anche quella persona che istituì il lascito pio, o che il fondatore stesso avesse designato a far parte dell'amministrazione.

Nomina e durata dei membri. — I membri componenti la congregazione di carità sono eletti dal consiglio comunale nella tornata di autunno. Il presidente sta in carica quattro anni, e gli altri membri si rinnovano per un quarto ogni anno e sono rieleggibili. La sca-

denza nei primi anni è determinata dalla sorte, negli anni successivi dall'anzianità.

Designazione di un' opera pia alla congregazione di carità. — Il designare se un' opera pia debba essere amministrata dalla congregazione di carità, appunto perchè devoluta a questa per legge, spetta in via di proposta al consiglio comunale, il quale redige in argomento regolare verbale, che vien rimesso alla deputazione provinciale per la definitiva decisione.

Norme generali. — La congregazione di carità appena installata redigerà l'inventario di quanto gli viene affidato, stabilirà il suo regolamento interno basato, e sulle disposizioni del fondatore e su quelle della legge delle opere pie a cui farà sempre ricorso nei casi in cui non sappia regolarsi.

ISTRUZIONE PUBBLICA

Legge 13 *novembre* 1859, *n.* 3725.
Regolamento 15 *settembre* 1860, *n.* 4346.
Regio decreto 22 *settembre* 1867, *n.* 3956.
Regolamento 20 *ottobre* 1867, *n.* 4008.

Norme generali. — Premesse alcune nozioni generali in merito all'istruzione ci limiteremo in modo speciale a quanto si riferisce ai comuni, cioè alle scuole elementari, alle attribuzioni, ai diritti e doveri dei sindaci, e delle giunte municipali.

Autorità preposte alla pubblica istruzione. — Le autorità preposte all'osservanza ed esecuzione della legge sulla pubblica istruzione sono il ministero, il consiglio superiore, il provveditore centrale, il prefetto, il consiglio provinciale, il provveditore provinciale, gli ispettori di circondario, i delegati mandamentali scolastici.

Divisione della pubblica istruzione. — L'istruzione, avuto riguardo alle persone che l'impartisce, si divide in pubblica e privata. Dicesi pubblica quella che viene impartita dall'autorità governativa o che può essere usufruita da chiunque creda prevalersene, volta che abbia i requisiti prescritti dalla legge o dai regolamenti. Questa istruzione per massima è gratuita. Dicesi privata quella impartita da un privato e questa per massima porta il carico di un pagamento.

In riguardo al grado l'istruzione si distingue: *in superiore, secondaria, tecnica* e *primaria.*

Obbligo all' istruzione elementare. — L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore. Essa è data gratuitamente in tutti i comuni, i quali devono provvedervi a loro spese in proporzione delle loro facoltà, e secondo i bisogni dei loro abitanti. In relazione a ciò l'articolo 87, n. 2 della legge comunale stabilisce che il consiglio comunale abbia a deliberare intorno alla nomina ed al licenziamento

dei maestri e delle maestre, è l'articolo 116, n. 12, classifica fra le spese obbligatorie anche quelle per l'istruzione elementare dei due sessi.

Direzione e sorveglianza delle scuole. — Le scuole comunali sono dirette a norma della legge e dei regolamenti dai rispettivi municipi, i quali possono istituire all'uopo appositi sorveglianti scolastici, ispettrici, ed ove occorra, delle commissioni con incarichi speciali.

Sopraintendenti scolastici e ispettrici comunali. — Allo scopo di far procedere regolarmente e in modo conforme alla legge l'andamento delle scuole comunali, è fatto invito dalla legge stessa ai municipi, perchè abbiano a nominare i sopraintendenti scolastici e le ispettrici. La nomina di tali persone spetta al consiglio comunale, il quale ne fa l'elezione nella sessione di autunno, e precisamente nella prima quindicina di ottobre. Se i municipi non usano di questa facoltà, l'ispettore di circondario ne fa proposta al consiglio provinciale il quale provvede egli stesso alla nomina.

Incumbenti dei sopraintendenti e ispettrici. — I sopraintendenti vegliano sul regolare andamento della scuola, così maschile che femminile, e quindi sulle ammissioni degli alunni, sull'orario, sulla disciplina, sulla salubrità dei locali, sugli oggetti necessari a corredare le scuole, ecc.

Le ispettrici invigilano e dirigono i lavori donneschi e vegliono pure sulla disciplina unicamente delle scuole femminili.

Tanto i sopraintendenti quanto le ispettrici hanno il diritto e il dovere di riferire al consiglio comunale tutto quanto riputassero necessario pel migliore andamento delle scuole, provocando dal medesimo quei provvedimenti e quelle deliberazioni che fossero per tornare utili all'istruzione a cui sono preposti.

Obbligo di una scuola inferiore. — In ogni comune vi sarà almeno una scuola, nella quale verrà data l'istruzione elementare del grado inferiore ai fanciulli, ed un'altra per le fanciulle. Una simile scuola sarà parimenti aperta, almeno per una porzione dell'anno, nelle borgate o frazioni, che, non potendo a cagione della distanza o d'altro impedimento, profittare della scuola comunale, avranno oltre a cinquanta fanciulli dell'uno o dell'altro sesso atti a frequentarla.

Le scuole aperte solo una parte dell'anno potranno, in difetto di candidati muniti di patente regolare, essere affidate a persone riputate sufficientemente abili.

Scuole miste. — Ai comuni, i quali non saranno in istato da adempiere agli obblighi imposti dalla legge, potrà essere concessa dal ministero la facoltà di formare accordi coi comuni limitrofi, affine di partecipare in intero o solo in parte alle scuole stabilite nei medesimi ovvero di valersi degli stessi maestri per le loro diverse scuole, con diffidamento, però, che in ogni caso un maestro non potrà mai essere applicato a più di due scuole.

Obbligo di scuole elementari del grado superiore. — Le scuole elementari del grado superiore sì maschili che femminili dovranno stabilirsi in tutte le città e terre dove esistono istituti d'istruzione pubblica, per essere ammessi ai quali è richiesta o tutta o parte della coltura che si riceve nelle medesime scuole; ed in tutti i comuni, che hanno oltre a 4000 abitanti di popolazione agglomerata, non calcolando le frazioni o borgate. Ai comuni cui tale obbligo fosse per riuscire troppo grave potrà essere accordata la facoltà di affidare queste scuole, salvo l'opportuna idoneità, ai maestri cui sarà nello stesso tempo affidato una parte dell'insegnamento nelle scuole inferiori.

Numero di allievi in una scuola. — Nessuna scuola di diverse classi potrà conservare simultaneamente più di settanta allievi. Quando questo numero sarà oltrepassato per una certa parte dell'anno, il municipio provvederà od aprendo una seconda scuola, o dividendo gli alunni per classi in sale distinte. In quest'ultimo caso l'insegnamento della classe inferiore potrà essere affidata ad un sottomaestro. Gli allievi delle scuole che hanno una sola classe, potranno eccedere il numero di settanta, ma non quello di 100.

Iscrizione degli alunni. — Nessuno può essere ascritto alla prima classe elementare inferiore se non ha l'età di 6 anni e se ha oltrepassato gli anni 12, e deve sempre presentare la fede di subito vaccino. I comuni però possono coi loro regolamenti interni derogare a quanto è stabilito per l'età. Chi poi volesse essere ascritto alle successive classi deve, secondo i casi, o subire l'esame o produrre il certificato di promozione alla classe cui intende essere ammesso.

Esami. — L'anno scolastico è distinto in due semestri, e alla fine di ciascuno vi sarà un esame pubblico cui potrà intervenire anche il parroco, per esaminare gli allievi limitatamente all'istruzione religiosa: il primo semestre finisce colla settimana precedente a quella santa, il secondo col 15 agosto.

Obbligatorietà dell' istruzione. — I padri e coloro che ne fanno le veci hanno obbligo di procacciare, nel modo che crederanno più conveniente, ai loro figli l'istruzione che vien data nelle scuole pubbliche elementari del grado inferiore. Coloro che avendo comodo di adempiere a quest'obbligo col mezzo delle scuole comunali, si astenessero dal mandarvi i figli senza provvedere effettivamente in altra guisa all'istruzione loro, saranno esortati dal rispettivo sindaco ad inviarli a queste scuole, e quando senza legittimo motivo persistessero nella loro negligenza, saranno puniti a norma delle leggi penali dello Stato.

Docenti. — Alla scuola maschile deve essere in massima preposto all'istruzione un maestro, e alla femminile una maestra. Nessuno può coprire la carica suddetta senza che sia munito d'una patente di

idoneità e di un attestato di moralità. Le patenti di idoneità, tanto pel primo grado d'istruzione quanto pei due gradi riuniti non si ottengono che per esami.

Rilascio dell'attestato di moralità a favore dei maestri. — L'attestato di moralità sarà rilasciato al maestro, sentito l'avviso della giunta, dal sindaco del comune in cui il candidato avrà avuta l'ultima sua dimora; nel caso in cui questi non abiti nel comune da oltre un biennio, dovrà pure riportare un simile attestato dal comune, dove avrà precedentemente abitato.

Età per essere eletti a maestri. — Nessun maestro prima che abbia compiuto i 18 anni, nessuna maestra prima che abbia compiuti i 17, possono essere chiamati a reggere una scuola pubblica elementare. Potranno tuttavia, prima di questa età, insegnare in una classe sotto un maestro od una maestra principale, non mai però prima dei 16 anni pei maestri e dei 14 per le maestre.

Nomina dei maestri. — I maestri delle scuole comunali elementari sono eletti dai municipi. Spetta ai consigli provinciali per le scuole il riconoscere, salvo il ricorso al ministro, se le elezioni sono fatte in conformità della legge.

Durata in carica dei maestri. — Quando non siasi altrimenti convenuto tra l'eletto ed il municipio, ogni elezione si intenderà fatta per un triennio. Allo scadere del primo triennio, il maestro potrà essere confermato per un secondo triennio, e più, ed anche a vita, ove lo creda il municipio. Sei mesi prima che spiri questo termine se il maestro non è stato licenziato, l'elezione si avrà per riconfermata.

Penalità a carico dei maestri. — Ove un maestro mancasse a'suoi doveri potrà anzitutto essere ammonito dal sindaco o dall'ispettore di circondario, i quali lo ecciteranno a non più incorrere in ulteriori mancanze. Epperò qualora fosse incolpato di negligenza abituale, di trasgressione ai doveri a lui imposti dalla legge e dai regolamenti scolastici, e di altri fatti compromettenti la sua riputazione e moralità, potranno secondo i casi essere pronunciate le seguenti pene: - 1.° La *censura*, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso. Essa non è pronunciata se non dopo che dal sindaco e dall'ispettore si sarà invano rimostrata la mancanza all'incolpato, o in altre parole ammonito come sopra si è detto; - 2.° la *sospensione* dall'ufficio, la quale trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio. Questa pena non può essere minore di quindici giorni nè maggiore di tre mesi; - 3.° la *deposizione*, la quale importa la perdita dei diritti e dei vantaggi che il maestro teneva dalla sua elezione, e gli porta impedimento di reggere altra scuola per un tempo determinato, che non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni; - 4.° l'*interdizione*

scolastica, la quale importa la revoca della patente al maestro. Essa è temporaria o perpetua. La temporaria, non può essere minore di tre anni.

Modo di pronunciare dette pene, e reclami. — Le pene sono pronunciate dopo informazioni dal consiglio provinciale per le scuole: gli incolpati hanno però diritto ad essere sentiti nella loro difesa. Contro le deliberazioni portanti una delle due ultime pene vi ha luogo a ricorso al ministro della pubblica istruzione entro il termine di giorni *otto*.

Sospensione del maestro in via d'urgenza. — In caso di urgenza è data facoltà al sindaco d'accordo coll' ispettore, di sospendere dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe senza grave inconveniente continuarle, o che sia causa di scandalo o di disordini gravi nel comune. Il sindaco dovrà però tosto informare il consiglio provinciale per le scuole.

Classificazione delle scuole. — Le scuole elementari sono divise in urbane e rurali. Le urbane sono divise in tre classi, secondo l'agiatezza e la popolazione delle città; le rurali sono divise pure in tre classi, secondo l'agiatezza del comune e la popolazione dei luoghi pei quali sono stabilite. La designazione delle diverse classi vien fatta dai prefetti, sentiti i municipi ed avuto il parere dei sottoprefetti, e dei consigli provinciali per le scuole.

Stipendi agli insegnanti e spese per l'istruzione. — I comuni provvedono agli stipendi dei maestri e delle maestre, ed alle altre spese occorrenti per lo stabilimento e la conservazione delle rispettive scuole, colle rendite destinate all'istruzione elementare, ove vi fossero fondazioni per questo intento, colle entrate proprie del comune e coll'imposta comunale ordinaria.

La legge ha stabilito in determinate cifre gli stipendi dei docenti, e non permette che vengano assegnate agli stessi somme inferiori. Il minimo dello stipendio assegnato dalla legge al maestro viene ridotto di un terzo per gli stipendi delle maestre. I sotto-maestri e le sotto-maestre non hanno diritto che ad un assegnamento eguale alla metà di quello che spetta ai rispettivi titolari.

Sussidi del governo e delle provincie. — Lo stato viene in sussidio dei comuni che non fossero in grado di sottostare alle spese necessarie alla pubblica istruzione. Le provincie pure stanziano nel caso sussidi per lo stesso effetto, e perciò i comuni che si trovassero in tale bisogno possono inoltrare analoga domanda o all'una o all'altra delle autorità suddette.

DIRITTI D'AUTORE
SULLE OPERE D'INGEGNO

Legge 25 *giugno* 1865, *n.* 2337.
R. Decreto 25 *giugno* 1865, *n.* 2338.
R. Decreto 29 *luglio* 1865, *n.* 2449.
R. Decreto 19 *ottobre* 1865, *n.* 2587.
Regolamento 3 *febbraio* 1867, *n.* 3596.

Tutela speciale ai diritti d'autore. — I prodotti dell'ingegno sono considerati dalla legge come qualunque altra proprietà, epperò per la loro specialità il legislatore li volle tutelare in modo particolare con apposite disposizioni. Lo scopo di questa legge mira da una parte a tutelare, difendere, e guarentire i diritti d'autore e dall'altra estendere lo smercio delle opere dell'intelletto non lasciandole all'esclusivo arbitrio dei soli autori o loro successori; la qual cosa sarebbe contraria al migliore sviluppo del progresso intellettuale.

In che si risolve il diritto d'autore. — Il diritto d'autore è la facoltà competente all'autore stesso di pubblicare, riprodurre e spacciare a suo esclusivo vantaggio le proprie opere.

Durata del diritto di riproduzione. — L'esercizio del diritto di riproduzione comincia dalla pubblicazione dell'opera, e dura tutta la vita dell'autore e 40 anni dopo la sua morte. Se l'autore cessa di vivere prima che dalla pubblicazione dell'opera stessa sieno decorsi 40 anni, lo stesso diritto esclusivo continua nei suoi eredi o aventi causa sino al compimento di tal termine.

Scorso questo primo periodo ne comincia un secondo durante il quale l'opera può essere riprodotta senza speciale consentimento di colui, al quale appartiene il diritto d'autore sotto condizione di pagargli il premio del 5 per cento sul prezzo lordo che deve essere indicato sopra ciascun esemplare.

Traduzione delle opere. — Durante il corso dei primi dieci anni a contare dalla pubblicazione di un opera, oltre il diritto alla riproduzione si ha pure la esclusiva facoltà di farne o permetterne la traduzione in altra lingua.

Opere drammatiche o musicali. — Un' opera drammatica o una composizione musicale adatta a pubblico spettacolo dopo la sua pubblicazione completa colla stampa, può essere rappresentata anche senza il consentimento dell'autore, purchè gli si paghi un premio da concertarsi, o in difetto di speciali accordi il 10 %, se l'opera rappresentata occupa l'intiero spettacolo; nel caso contrario una quarta parte del prodotto dello spettacolo. La misura del 10 % è elevata sino al 12 o al 15 % secondo il maggior rango dei teatri.

Nel caso di pubblico spettacolo gratuito è necessario il consenso dell'autore.

Alienazione e trasmissione dei diritti d'autore ed espropriazione. — I diritti d'autore possono alienarsi e trasmettersi in tutti i modi consentiti dalle leggi.

Tali diritti, eccetto quello di pubblicare un'opera durante la vita dell'autore, possono acquistarsi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni in via di espropriazione per utilità pubblica dichiarata dal ministro della pubblica istruzione sentito il consiglio di Stato. L'indennità da pagarsi in caso di contestazione è fissata da tre periti nominati dal tribunale.

Modo di ottenere i diritti d'autore. — Chi intende riservarsi i diritti d'autore deve fare una dichiarazione in duplice originale davanti l'uffizio di prefettura in cui si presentano due esemplari dell'opera corredati dalla bolletta comprovante il pagamento di lire 10 a mano del ricevitore demaniale. Nella dichiarazione ed istanza devono indicarsi le generalità del richiedente e la natura dell'opera, della litografia, del disegno e simili.

Diritti delle provincie e dei comuni. — Alle provincie ed ai comuni spetta il diritto esclusivo di riproduzione sulle opere pubblicate a loro spese o per loro conto.

Questo diritto dura vent'anni a contare dal giorno della pubblicazione dell'opera.

Esso non si estende alle leggi ed agli atti ufficiali, salvo i diritti e privilegi che possono competere all'amministrazione per ragione di pubblico interesse.

Obblighi dei comuni in cui vi sono teatri. — I municipi, quando si presentino attori drammatici, impresari o direttori di teatri allo scopo di rappresentare scene drammatiche o musicali devono farsi prima di tutto rendere ostensivi i loro repertorî, e quindi rilasciare giorno per giorno copia di manifesti di ciascun spettacolo e ciò in

linea d'ordine e moralità pubblica; in secondo luogo avvertiranno che l'impresario o direttore faccia constare o della stampa dell'opera drammatica o composizione musicale, ovvero del consenso dell'autore o suoi aventi causa.

Controllo alla porta del teatro. — Premesso quanto sopra, le amministrazioni comunali, sempre quando non siano intervenuti speciali accordi tra l'autore e l'impresario, faranno controllare volta per volta alla porta ove hanno luogo gli spettacoli tutti gli introiti lordi, tenendone nota per determinare la quota parte di premio dovuta all'autore od a chi per esso, non ommettendo di ricordare che nell'introito lordo sono a computarsi anche le somme degli abbonamenti per quella parte che spetta a ciascuna rappresentazione, e che la parte di introito spettante agli autori, se sono diversi nello stesso giorno, deve essere divisa in proporzione delle parti che componevano lo spettacolo.

Il premio, come già si è detto è del 10, o del 12, o del 15 % a seconda del rango del teatro.

Norme pei municipî pel pagamento dei premi. — I municipî non eseguiranno il pagamento del premio se non contro la presentazione dei titoli che comprovino il possesso dei diritti d'autore, e riterranno il 5 % a compenso delle spese, che devono incontrare per gli incarichi loro deferiti a tale oggetto.

Le quote parti del premio sono custodite dai municipî e trascorso un mese senza che gli autori o i loro aventi causa siansi presentati a riscuotere le somme loro dovute, queste quote saranno tosto versate nella cassa dei depositi e prestiti.

Elenchi delle opere nell'ufficio comunale. — In ciascun comune ove esiste un teatro devono rimanere ostensibili presso l'ufficio comunale gli elenchi delle opere depositate o presentate pel godimento dei diritti d'autore.

Registro relativo alle rappresentazioni teatrali. — Se in un comune, come sopra si è detto, esiste un teatro, è necessario che l'autorità comunale formi tre registri: uno delle copie dei manifesti di ciascun spettacolo; uno degli spettacoli presentati col nome dell'impresario del teatro, degli autori delle opere rappresentate, e se esistono concerti tra quello e questi, la natura delle convenzioni speciali; ed il terzo di tutti gli introiti lordi degli spettacoli pei quali non esistono convenzioni. Questo registro deve indicare eziandio gli introiti lordi riscossi giornalmente dal comune, nonchè tutte e quante le operazioni fatte in conseguenza delle sopraindicate disposizioni.

Tasse di registro. — La controlleria dell'amministrazione comunale ai teatri si estende anche all'esazione della tassa di registro e come vedremo nella legge che tratterà appunto delle tasse di registro.

REGISTRO DELLA POPOLAZIONE

Legge 20 *giugno* 1871, *n.* 297.
Regio decreto 28 *gennaio* 1872, *n.* 666.
Regolamento 4 *aprile* 1873.

Nozioni generiche. — Col regio decreto 31 dicembre 1864, n. 2105, era prescritta la tenuta di un registro di popolazione in ogni comune dietro determinata forma e norme. In seguito, sia per dubbi insorti sull'applicabilità di quel regio decreto, sia per alcuni miglioramenti ed aggiunte che si vollero introdurre a maggior perfezione di questo ramo di pubblica amministrazione, in armonia al disposto della legge 20 giugno 1871, n. 297, si provocò dai ministri di agricoltura, industria e commercio e dell'interno il regio decreto 4 aprile 1873 che approva il relativo regolamento.

Disposizioni generali. — In ogni comune del regno si deve tenere il registro della popolazione. La formazione e regolare tenuta del registro è affidata alla cura del sindaco sotto la vigilanza del ministero di agricoltura, industria e commercio, dei prefetti e sottoprefetti.

Il registro in ciascun comune è diviso in *registro della popolazione stabile* e *registro della popolazione mutabile.*

Popolazione stabile.

Come è composto il registro della popolazione stabile. — Il registro della popolazione stabile si compone: - *a*) dei fogli di casa; - *b*) dei fogli di famiglia; - *c*) dei fogli individuali.

Fogli di casa. — I fogli di casa sono tanti quanti sono gli edifici atti ad abitazione nel comune. Ogni foglio di casa porta l'intestazione del comune e della provincia in cui fa parte, e contiene, oltre il numero della casa, tutte quelle indicazioni che servono a ben determinere la ubicazione della casa stessa.

Fogli di famiglia. — Il foglio di famiglia è intestato al capo della stessa e vi si inscrivono tutti coloro che vi abitano con lui, sieno parenti, domestici od estranei ed anche gli assenti temporaneamente, annotandovi il nome, cognome, paternità, relazione di parentela, domesticità o semplice coabitazione col capo.

I militari, le guardie doganali, gli studenti, gli alunni dei collegi posti in dozzina, i bambini a balia, i carcerati, i malati e in massima tutti quelli che hanno un'assenza temporanea sono iscritti nel foglio di famiglia a cui appartengono.

I militari di servizio sedentario, gli impiegati per ragione d'ufficio in pianta stabile in un comune, i trovatelli collocati in un ospizio, i condannati in vita, i ricoverati a vita in pubblici stabilimenti e in fine tutti quelli pei quali la loro assenza si può dire perpetua vanno inscritti nel comune in cui si trovano.

I fogli di famiglia si collocano in ordine alfabetico dentro il foglio della casa, dove ciascuna famiglia abita.

Fogli individuali. — I fogli individuali sono tanti quanti sono gli individui aventi dimora stabile nel comune.

Il foglio individuale deve contenere il nome, cognome, sesso, paternità, maternità, epoca e luogo della nascita, stato civile, cognome e nome del coniuge, professione o mestiere, cittadinanza, domicilio civile, religione, esito della leva, ecc. ecc., e finalmente il richiamo al foglio di famiglia in cui l'individuo è inscritto.

È pure facoltativo l'inserire nel foglio individuale altre notizie che servano sempre più a specificare ed a identificare la persona cui si riferiscono.

I fogli individuali devono tenersi dentro il foglio di famiglia, se si tratta di una popolazione superiore a 10000 abitanti, e possono tenersi a schedine volanti in ordine alfabetico, e che servano come indice, nei comuni aventi una popolazione inferiore a 10000 abitanti.

Movimento della popolazione stabile. — Il registro della popolazione stabile di ciascun comune deve tener conto dei cambiamenti nella popolazione medesima cagionati da nascite, matrimoni, morti, formazione e scomposizione di famiglia, e trasporti di domicilio civile, di residenza o di abitazione.

Pei cambiamenti derivanti da nascite, matrimoni, morti, e trasporti di domicilio, l'ufficio comunale ricava le occorrenti notizie dai registri dello stato civile.

Trasferimento di residenza. — Chi intende trasferire la propria residenza da un comune ad un altro deve farne la dichiarazione presso quest' ultimo entro un mese dal giorno in cui principia la nuova residenza.

Se trattasi di una famiglia, la dichiarazione è fatta dal capo della medesima per sè e per tutti gli individui che la compongono ed anche pei domestici che conduce seco.

Se trattasi di minorenni sottoposti a tutela o curatela, la dichiarazione è fatta da chi ne ha la patria potestà, o la tutela o la curatela.

Nessuna famiglia o persona può essere depennata dal registro della popolazione stabile di un comune, se non per morte, per iscrizione in altro comune o per verificata emigrazione.

Non si considera come cambiamento di residenza il soggiorno, che alcuni fanno durante una parte dell' anno fuori del comune di loro residenza.

Obbligo di denuncia dei proprietari o amministratori di case. — Coloro che, come proprietari o per qualsiasi altro titolo, hanno l'amministrazione della rendita di un edificio qualunque, debbono notificare al municipio tutti i cambiamenti d'abitazione che accadono in quello indicando il capo di famiglia che n'esce e quello che vi entra.

Quando l'ufficio comunale con questa sola notizia non possa eseguire le annotazioni richieste pel registro della popolazione, invita il capo di famiglia a presentarsi e a dare gli schiarimenti che possono occorrere.

Obbligo di denuncia dei capi di famiglia. — Ogni capo di famiglia deve notificare entro trenta giorni i cambiamenti che accadono nella composizione di essa, e che non derivino immediatamente da atti di stato civile, deve cioè indicare il cognome, il nome e le altre qualifiche degli individui che entrano a far parte della sua famiglia e di quelli che ne escono.

Richiamo dei fogli individuali. — Ogni volta che si fa luogo alla iscrizione nel registro stabile di popolazione di individui che avevano prima la residenza in altro comune, l' amministrazione comunale richiederà i fogli individuali dal comune della residenza anteriore.

L' iscrizione così fatta rimane come nota provvisoria, finchè non sia avvenuta l' analoga cancellazione nel registro del comune della residenza anteriore.

Popolazione mutabile.

Quali individui si annotano nel registro della popolazione mutabile. — Il registro della popolazione mutabile contiene per ciascun individuo il nome e cognome, la nazionalità, la condizione, la casa

ove è alloggiato, il giorno dell'ingresso e quello dell'uscita e il luogo di sua residenza.

In detto registro si inscriveranno gli studenti e gli altri individui appartenenti a famiglie stabilite altrove, i quali dimorano temporaneamente nel comune per motivi di educazione, di allevamento, di detenzione, di ricovero, di servizio civile o militare o di ospitalità, ecc.

Obbligo di denuncia. — Allo scopo di poter dar luogo alle competenti iscrizioni sul registro, tutti quelli che presiedono alle amministrazioni di convitti o di ospizi e di case di custodia o di pena o di uffici pubblici o privati debbono notificare tutti gli individui che accolgono nei loro stabilimenti, o che ne escono. Tali notificazioni vanno fatte all'ufficio comunale entro trenta giorni da quello in cui la persona da notificare fu accolta nella casa od ospizio, ed entro trenta giorni da quello in cui se n'è allontanata.

Diritto a schiarimenti d'ufficio. — Occorrendo schiarimenti, l'ufficio comunale può invitare a presentarsi ed a fornirli la persona stessa che fece o che avrebbe dovuto fare la notificazione. Se chi può dare gli schiarimenti è una pubblica autorità od amministrazione gliene fa domanda il sindaco per iscritto.

Se occorrono schiarimenti che riguardino i membri del corpo diplomatico o consolare di nazionalità straniera o le loro famiglie, il sindaco ne fa rapporto al prefetto della provincia che provvede in via ufficiale.

Disposizioni diverse.

Compilazione e correzione del registro. — Siccome in alcuni comuni non avvi registro di popolazione, o quanto meno è tenuto in un modo più o meno conforme ai bisogni del pubblico e privato servizio, così col regio decreto 4 aprile 1873 si fece obbligo a tutti i comuni di procedere all'impianto del registro nei modi stabiliti dallo stesso decreto, correggendo quello già in corso o attivandone un nuovo.

Per questa bisogna i comuni possono servirsi delle schede dell'ultimo censimento dalle quali si possano cavare i dati per redigere i fogli di famiglia e i fogli individuali. Volta che queste schede presentassero dubbi ed occorressero schiarimenti, l'ufficio comunale inviterà a presentarsi a dare le opportune dilucidazioni quelle persone che a sensi di questa legge hanno l'obbligo di fare le dichiarazioni o notificazioni.

Revisione del registro. — Nei primi quindici giorni d'ogni anno il sindaco procede alla revisione del registro della popolazione onde rilevare se sia tenuto nei modi prescritti dalla legge, e se in pari

tempo non avvi qualche lacuna per mancata o ritardata dichiarazione o notifica. Trovando qualche irregolarità, il sindaco dà subito le necessarie disposizioni perchè cessi.

Il registro deve essere scritto in ogni sua parte con caratteri chiari che non lascino dubbi d'interpretazione e senza cancellature. Quando occorre di depennare un nome, un'annotazione od una parola qualunque, la si racchiude fra linee in modo che si possa sempre leggere.

Processo verbale. — Dei risultati della revisione sopra accennata si stende un processo verbale firmato dal sindaco, che ne manda copia autentica al prefetto della provincia.

Riassunto annuale del ministero. — In base ai risultati di tutti i processi verbali dei comuni a cura del ministero di agricoltura, industria e commercio, sarà pubblicato ogni anno nella gazzetta ufficiale il numero totale della popolazione stabile e mutabile del regno che si riferisce alla fine dell'anno precedente.

Vigilanza sull'esecuzione della presente legge. — I prefetti, tanto direttamente quanto per mezzo dei sottoprefetti, invigilano perchè le disposizioni relative al registro della popolazione siano adempiute in tutti i comuni della provincia.

Ogni anno il prefetto fa un rapporto al ministero di agricoltura, industria e commercio intorno all'andamento di questo ramo del servizio municipale, indicando i comuni che vi adempiono con maggior esattezza.

Ispezione al registro per parte di un apposito incaricato. — Dopo sei mesi dalla pubblicazione del regio decreto 4 aprile 1873, col quale viene approvato il regolamento per l'impianto e tenuta del registro della popolazione stabile e mobile dei comuni, i prefetti hanno diritto di procedere alla verifica del registro medesimo mediante incaricato speciale.

L'incaricato riferirà al prefetto le imperfezioni o lacune, e questi provvederà perchè vengano tolte di mezzo, e ove vi sieno differenze tali che non tocchino l'intrinsicità della forma e del metodo, potrà autorizzarle temporaneamente, riferendo al ministero pei definitivi provvedimenti.

Rilascio gratuito di documenti, ed esenzione di bolli e tasse. — Chi desiderasse avere ricevuta di una dichiarazione, notificazione o di altro atto presentato all'ufficio comunale nella materia in discorso, deve produrlo in doppio esemplare, uno dei quali sarà restituito alla parte producente col bollo d'ufficio e colla firma dell'impiegato incaricato di riceverlo.

In tutti gli atti e le pratiche imposte da questo ramo di servizio municipale, il comune deve prestarsi gratuitamente, senza esigere tasse

o diritti di qualsiasi specie, e tutti i documenti ricevuti o rilasciati nell' interesse di questo pubblico servizio non sono soggetti alla tassa di bollo.

Contravvenzioni e penalità. — Chi ommettesse di fare le dichiarazioni o notificazioni imposte dal regolamento quì contemplato, chi rifiuta in modo espresso o tacito di presentarsi all' ufficio comunale in seguito ad un invito scritto, chi dopo essersi presentato non risponde alle domande che gli vengono fatte per le annotazioni sul registro della popolazione, commette una contravvenzione.

Le contravvenzioni sono di azione pubblica, e vengono punite con un'ammenda non maggiore di lire 30.

Sono ad esse contravvenzioni applicabili i procedimenti indicati negli art. 147, 148 e 149 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*.

CATASTO
DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

Legge 11 *agosto* 1870, *n.* 5784, *allegato* G.
Regolamento 24 *dicembre* 1870, *n.* 6151.

Norme generali. — La conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati ha per oggetto di mettere in evidenza: *a*) i passaggi dei beni immobili rispetto alla persona del proprietario o del possessore; - *b*) lo stato dei beni immobili, dei loro estimi o redditi.

Lo scopo del catasto è meramente finanziario, diretto cioè a tenere in evidenza il reddito o valore dello stabile perchè se ne possa esigere in proporzione dell'uno o dell'altro il proporzionato tributo. Abbiamo detto reddito perchè parlando dei fabbricati, la misura del tributo è basata sui frutti che se ne ricavano; abbiamo detto valore, perchè per i fondi, la misura del tributo è basata sul valore estimale degli stessi, che si mise in essere in modo speciale nel lombardo-veneto in seguito all'organizzazione operata da Napoleone I nel 1806.

Oggidì i catasti così dei terreni come dei fabbricati si conservano per ogni comune amministrativo. È però mantenuta, ove esiste, la separata conservazione dei catasti o dei terreni per i singoli comuni censuali o frazioni territoriali di uno stesso comune amministrativo, finchè non sia diversamente disposto dal ministero delle finanze.

La conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati è fatta per duplicato. — Il servizio di prima conservazione viene eseguito dalle agenzie delle imposte dirette e del catasto; quello di seconda conservazione dalle intendenze di finanza.

Ove si trova l'agente del catasto. — L'agente del catasto si trova in via generale in ogni capoluogo del mandamento, salvo poche eccezioni nel senso cioè che due mandamenti di poca estensione possono essere riuniti in una sola agenzia del catasto; e l'autorità a lei superiore e da cui dipende si è l'intendenza di finanza, la quale conta una sezione detta appunto del catasto. — In alcune provincie del regno i registri catastali sono tenuti dal comune e per conseguenza dal segretario che in questo caso vien denominato catastaro.

Delle domande di voltura. — La voltura catastale dev'essere domandata quante volte avvenga un passaggio, da una ad altra persona, della proprietà o del possesso di beni immobili, e dei diritti reali soggetti ad iscrizione in catasto, od anche se trattisi di passaggio o divisione tra persone cointeressate.

L'obbligo di domandare la voltura incombe al nuovo proprietario o possessore. — Nei trasferimenti a favore di più persone, sono queste tenute in solido a fare la domanda collettiva di voltura, e ciascuna di esse può soddisfare a tale obbligo in nome e per conto anche delle altre.

La domanda può farsi anche oralmente, nel qual caso per la compilazione della medesima sarà corrisposto all'agente un compenso di cent. 20 per ogni pagina di scritturato.

Termine per la domanda di voltura e luogo in cui va fatta. — Il termine per la produzione della domanda è di sessanta giorni e decorre dalla scadenza di quello stabilito per la registrazione dell'atto traslativo, o per la denunzia della successione che dà luogo a voltura. — Nel trasferimento di beni vincolati a condizione sospensiva, il termine decorre dalla scadenza di quello stabilito per la denunzia della verificata condizione all'ufficio del registro.

La domanda di voltura deve essere prodotta all' agenzia di quel distretto nel quale sono situati i beni.

Indicazioni e documenti per la domanda di voltura, — Nella domanda di voltura occorrono le seguenti indicazioni: - *a*) la data in cui vien fatta, e il comune amministrativo e censuario ove sono situati i beni; - *b*) la intestazione catastale dalla quale ha luogo il distacco e quella alla quale deve farsi il trasporto; - *c*) i beni che formano oggetto della domanda, con la testuale riproduzione di tutti i dati con cui i beni stessi sono rappresentati in catasto; - *d*) il titolo e l'atto per cui ha luogo il trasferimento, e la relativa registrazione o denunzia; - *e*) il prezzo o il valore contrattato o denunziato; - *f*) la persona del richiedente.

Le persone a favore delle quali vien fatta l'intestazione devono essere indicate con tutte le generalità del cognome, nome, paternità e domicilio, e, quanto agli enti morali, la denominazione, il cognome e nome dei loro rappresentanti.

Unitamente a ciascuna copia di voltura deve essere esibito in originale o in copia, o estratto autentico, l'atto traslativo su cui si fonda la domanda medesima; e se si tratta di domanda di voltura a titolo di successione deve essere corredata da un certificato dell' uffizio al quale fu denunziata la eredità da cui risultino le indicazioni dell'erede o degli eredi, la natura degli stabili con tutte le notizie necessarie per identificarli e finalmente il valore attribuito ai medesimi.

Se la domanda include una divisione di fabbricati, mediante apposita dimostrazione o tipo si stabilirà il numero dei vani ed il reddito

di ciascuna porzione, e, se si tratti di fabbricati rurali, l'estimo che sia stato attribuito ai medesimi o alla loro area.

Dell'esecuzione delle volture. — L'agente del catasto al quale è fatta la domanda di voltura rilascia all'esibitore ricevuta della stessa e degli annessi documenti staccandola da apposito registro a matrice; indi esaminata la domanda e trovatala regolare procede alla voltura sui rispettivi registri o dei terreni o dei fabbricati. La voltura deve essere eseguita entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Se questa non sia regolare, se ne deve nello stesso termine avvertire l'interessato invitandolo a regolarizzarla.

Eseguita la voltura, l'agente ne fa fede sulla domanda, ove annota pure il riferimento alla partita a cui è stato fatto il trasporto. — Gli atti prodotti colla domanda saranno restituiti agli esibitori, con annotazione della eseguita voltura.

Proroghe per le domande di voltura. — Il termine di giorni sessanta stabilito per le volture può essere prorogato quando si dimostri che la regolare domanda per voltura non possa farsi in tempo utile. È inammissibile l'istanza per proroga prodotta dopo la scadenza del detto termine.

La concessione della proroga è di competenza dell'intendente di finanza, e non può essere fatta per un tempo maggiore di sei mesi.

L'istanza per proroga deve essere presentata o inviata all'agente catastale del distretto in cui sono situati i beni. L'agente annoterà sull'istanza il numero e la data della presentazione o dell'arrivo, risultanti dal protocollo della corrispondenza, ed entro cinque giorni la trasmetterà all'intendente col suo parere. La decisione dell'intendente verrà comunicata all'agente acciò ne dia partecipazione all'interessato.

Estratti catastali. — A chiunque ne faccia richiesta, anche orale, può rilasciarsi estratto di ciò che si contiene nelle mappe e nei registri degli antichi e dei nuovi catasti.

Specie di estratti. — L'estratto, in quanto riguarda la iscrizione catastale delle persone e dei beni è: - *a*) *storico*, se constata uno o più passaggi di beni da un possessore ad un altro; - *b*) *attuale* se riguarda la situazione di una partita al giorno del rilascio dell'estratto; - *c*) *di partita*, se contiene la riproduzione o l'attestazione della consistenza censuaria di una partita aperta o chiusa in un dato tempo al catasto; - *d*) *parziale*, se si riferisce soltanto ad alcuni dati delle partite che sono o erano inscritte al catasto.

Possono anche rilasciarsi certificati *negativi* per dichiarare che una persona o un numero o un fondo non risulta inscritto in un dato tempo nel catasto.

Rilascio di copia di documenti. — Oltre gli estratti sopra indicati, le agenzie e le intendenze possono rilasciare anche copia degli altri

documenti custoditi nel rispettivo archivio catastale, purchè non vi ostino disposizioni generali o locali.

Gli estratti, le copie ed i certificati devono sempre essere spediti in forma autentica.

Copia ai comuni degli atti catastali. — I comuni che non posseggono un catasto potranno ottenere gratuitamente, coll'opera di loro incaricati, copia del prospetto delle volture o delle variazioni eseguite dall'agenzia. Però gli estratti e certificati che fossero desunti dai catasti comunali non avranno forza giuridica.

Denunzie dei passaggi di proprietà o dei possessi. — I notai, i cancellieri e gli uscieri sono obbligati a denunziare i cambiamenti di proprietà o di possesso compiuti in forza di atti pubblici o privati nei quali sieno intervenuti. Tale denunzia deve essere fatta entro sessanta giorni da quello dell'intervento di detti ufficiali negli atti sovra indicati. Tale obbligo compete anche ai ricevitori del registro o delle successioni, qualora consti loro che per titolo ereditario o per contratto emergente da scrittura privata, abbia avuto luogo qualche passaggio di proprietà di stabili.

Possessori in ritardo alle volture. — Per i trasferimenti di proprietà o possesso risultanti dalle denunzie od in qualsiasi altro modo, dei quali non vengono domandate nel prescritto termine le volture catastali, l'agente inviterà i nuovi possessori a porsi in regola.

Trascorso un mese dalla notificazione dell'invito senza che il nuovo possessore vi abbia ottemperato, l'agente si procurerà le opportune notizie che redigerà in verbale, che terrà luogo di domanda, e procederà alla esecuzione delle relative volture ed operazioni catastali, coll'applicazione delle prescritte multe.

Diritti catastali e multe. — I diritti per l'esecuzione delle volture e pel rilascio dei certificati, estratti o copie di documenti catastali sono regolati da apposita tariffa.

Colui che lasciasse scadere il termine di giorni sessanta prefisso per le volture o quello prorogato incorrerà per ogni mese di mora nella multa uguale al doppio montare dei diritti applicabili alla voltura da eseguirsi. Ove il contravventore abbia dato luogo a spese sarà pure tenuto alla rifusione.

Contro l'applicazione della multa o la constatazione di contravvenzione si può ricorrere in via amministrativa entro il termine di trenta giorni.

Osservazione. — Ricordiamo di nuovo che il registro del catasto è attivato per precipuo scopo finanziario e che le proprietà o i pesi di uno stabile, tranne quelli dei tributi, emergono dal registro delle trascrizioni o delle ipoteche che esistono presso i competenti uffici ipotecari.

GIUNTA DI STATISTICA

Regio decreto 8 *settembre* 1861, *n.* 227.
Regio decreto 9 *ottobre* 1861, *n.* 294.
Legge 20 *febbraio* 1862, *n.* 479.
Regio decreto 3 *luglio* 1862, *n.* 707.

Scopo della giunta di statistica. — All'intento di avere un corpo morale che al bisogno sapesse raccogliere e fornire gli elementi statistici che fossero per occorrere nell'interesse dello Stato e de' suoi abitanti e che al caso studiasse anche i mezzi per migliorare e far fiorire l'agricoltura, l'industria ed il commercio si pensò ad istituire presso al ministero una divisione di statistica generale, presso le prefetture un ufficio permanente di statistica, e una giunta di statistica presso ogni comune.

Nomina della giunta comunale di statistica e sua composizione. — I membri della giunta comunale di statistica sono eletti dal consiglio comunale; tale giunta è composta di 9 individui nelle città di oltre 60,000 abitanti, di 7 in quelle di 18 a 60,000, di 5 nei comuni di 6 a 18,000, e di 3 nei comuni inferiori a 6,000 abitanti.

La nomina della giunta di statistica può essere sospesa dal prefetto nei comuni aventi una popolazione inferiore a 3000 abitanti e nei quali manchi un personale idoneo. In tal caso l'autorità della giunta di statistica viene deferita alla giunta di statistica del capoluogo di mandamento.

Incombenti della giunta comunale di statistica. — Alla giunta di statistica spettano diverse mansioni e tra le altre quelle di sorvegliare la tenuta del registro di popolazione, di spedire alla fine d'ogni mese alla giunta statistica provinciale un prospetto del movimento di popolazione dei nati, dei matrimoni, e dei morti verificatisi nel comune durante quel mese con tutte le notizie che possano essere di interesse speciale, di riferire e rispondere a tutte le interpellanze della giunta statistica provinciale e del ministero, e finalmente di fare tutti i lavori e le statistiche che le venissero affidati.

Lo studio statistico è di rilevante importanza ed estesissimo abbracciando e la topografia di un paese e la popolazione, i mezzi di produzione, le arti e i mestieri, il commercio, gli usi, i costumi, le istituzioni pubbliche e private. Epperciò è bene che si abbiano a scegliere a membri di giunta statistica persone istrutte e in pari tempo libere da potersi occupare nel disimpegno degli incombenti che venissero loro affidati.

Carica gratuita e onorifica. — Le giunte di statistica non sono rimunerate da alcun onorario; epperò il ministero allo scopo di eccitare le persone che si credono atte ad accettare tale carica e in pari tempo rimunerare onorificamente quei membri che più degli altri si fossero resi distinti e benemeriti del paese, dietro analoghi rapporti dei singoli prefetti distribuisce speciali medaglie di merito.

COMIZI AGRARII

Regio decreto 23 *dicembre* 1866, *n.* 3452.
Regolamento 18 *febbraio* 1867, *n.* 3539.

Scopo del comizio agrario. — Nell'interesse dell'agricoltura e perchè si abbiano da sicure fonti locali quelle notizie che possano giovare al miglioramento ed all'incremento dell'agricoltura stessa si attivarono i comizi agrarii.

Scopo di questi comizi sono: - 1.° consigliare al governo quelle provvidenze generali e locali che si riputassero atte a migliorarne le condizioni; - 2.° raccogliere e porgere al governo ed alla deputazione della rispettiva provincia le notizie che fossero richieste nell'interesse dell'agricoltura; - 3.° adoperarsi per far conoscere e adottare le migliori colture, le pratiche agrarie convenienti, i concimi vantaggiosi, gli strumenti rurali perfezionati, le industrie affini alla agricoltura che possano essere utilmente introdotte nel paese, come pure gli animali domestici la cui introduzione o propagazione potrebbe giovare all'agricoltura, e promuovere il migliore governo e miglioramento delle razze indigeni; - 4.° concorrere alla esecuzione di tutti i provvedimenti che fossero dati per incoraggiare e proteggere il progresso dell'agricoltura; - 5.° promuovere e ordinare concorsi e esposizioni di prodotti agrari e di macchine e strumenti rurali, e portare il proprio giudizio sui premi e sulle altre ricompense che venissero a quest'uopo stabilite; - 6.° promuovere le disposizioni necessarie perchè vengano osservate le leggi e i regolamenti sulla polizia sanitaria degli animali domestici, per prevenire la propagazione delle epizoozie, e in generale tutto quanto può giovare al progresso dell'agricoltura.

Circoscrizione del comizio. — Il comizio agrario abbraccia per massima il territorio di circondario; possono però esservi anche comizi mandamentali.

Nomina dei rappresentanti comunali. — Trattandosi di formare il comizio agrario del circondario o del mandamento, in ogni comune

di quello e di questo viene eletto dal consiglio comunale un rappresentante al comizio. — Nel capoluogo di circondario saranno eletti tre rappresentanti.

Ponno però far parte del comizio tutti coloro che, interessandosi ai progressi dell'agricoltura, ne fanno domanda alla direzione.

Corrispondenza tra le amministrazioni comunali ed i comizi. — Il sindaco del capoluogo di circondario o mandamento è l'intermediario per trasmettere le corrispondenze che si scambiano i comizi agrari e le comunali amministrazioni della rispettiva circoscrizione territoriale per l'esecuzione dei provvedimenti che fossero commessi al duplice concorso delle dette amministrazioni e del comizio.

Sussidi dei comuni ai comizi. — I comuni possono concedere sussidi ai comizi, e concorrere in tal modo alle spese di amministrazione, a quelle dei concorsi, e delle esposizioni non che a tutte quelle altre che hanno per iscopo di promuovere il miglioramento dell'agricoltura nella circoscrizione territoriale del comizio, e agevolare a questo il compito della sua missione.

Tali sussidi possono diventare obbligatori per decreto reale quando il comizio comprovi mediante produzione di regolare rendiconto che non può diversamente far fronte alle spese necessarie alla sua conservazione.

Deposito nella cassa comunale dei fondi del comizio. — Se il comune ove ha sede il comizio vi acconsente, i fondi di questo possono versarsi nella cassa dell'esattore comunale, il quale li custodirà e ne disporrà secondo gli ordini che gli venissero impartiti dalla direzione del comizio stesso.

Facoltà ai comuni di mandare delegati alle adunanze del comizio. — I consigli comunali possono mandare delegati alle adunanze del comizio, incaricandoli di proporre, discutere o sostenere materie di utilità locale.

Avvertimento. — Molte cose vi sarebbe a dire in merito a quanto dispone la legge e il regolamento relativamente ai comizi agrari, cioè sulla loro materiale formazione, amministrazione, adunanze, esposizioni e concorsi, ma si ommettono essendo oggetti estranei all'amministrazione comunale.

COLTIVAZIONE DEL RISO

Legge 12 *giugno* 1866, *n.* 2967.

Ove è permessa la coltivazione del riso. — La coltivazione del riso è permessa a determinate distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto certe condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da regolamenti speciali, che sentiti i consigli comunali e sanitari delle provincie, sono deliberati dai consigli provinciali ed approvati dal Re, previo il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato.

Domanda per la coltivazione a riso. — Chiunque voglia attivare la coltivazione a riso, deve, nei modi e tempi fissati dai regolamenti farne apposita dichiarazione al prefetto, che lo comunicherà immediatamente al sindaco.

Dichiarazione della giunta e sua pubblicazione. — La giunta municipale entro dieci giorni successivi all'avuta comunicazione, deve dichiarare se sono osservate le distanze e le condizioni volute dai regolamenti stessi, od indicare le prescrizioni che, a termini di questi, occorressero, notificandole al ricorrente.

La dichiarazione colla deliberazione della giunta vengono pubblicate e trasmesse, entro altri dieci giorni, all'autorità governativa, la quale vi appone il suo *visto*, se riconoscerà osservata la legge e il regolamento. In caso contrario, e quando insorgano opposizioni, il prefetto decide con decreto motivato in consiglio di prefettura, nel termine di un mese dalla ricevuta, decorso il quale senza alcun provvedimento, la coltivazione del riso dichiarata, non potrà vietarsi se non dopo un anno.

Distruzione delle risaie vietate e multe. — Le risaje coltivate entro le distanze proibite e contro il divieto dell'autorità governativa, possono da questa essere distrutte a spese dei contravventori.

Le infrazioni alla presente legge ed ai regolamenti emanati in esecuzione della medesima sono punite da pene pecuniarie sino alla somma di L. 200 per ogni ettara di risaja in contravvenzione.

Disposizioni portate dal regolamento per la provincia di Milano. — Come abbiamo veduto la legge ha lasciato alla saviezza delle singole amministrazioni provinciali il redigere que' regolamenti che avessero creduto più opportuni per l'esecuzione della legge stessa. E la provincia di Milano ebbe appunto a formare il proprio che fu approvato col regio decreto 19 luglio 1868, n. 4532.

In detto regolamento sono degni di speciale rimarco le prescrizioni imposte pel miglioramento delle case coloniche, delle acque potabili, dell'orario pei lavori delle risaje ed altre disposizioni fatte in vista della pubblica igiene.

Finalmente osserveremo che le dichiarazioni per coltivazione del riso devono essere fatte alla prefettura ogni anno entro il mese di ottobre, e che le giunte municipali ogni anno, e non più tardi del mese di agosto, devono trasmettere alla prefettura un quadro dei terreni che vennero in quell'anno convertiti in coltivazione a riso.

FIERE E MERCATI

Legge 17 *maggio* 1866, *n.* 2933.
Legge 20 *marzo* 1865, *n.* 2248, *allegato A.*
Legge 11 *agosto* 1870, *n.* 5784.

A chi spetti lo stabilire fiere o mercati. — Lo stabilimento delle fiere e dei mercati è di competenza dei consigli comunali, nelle località dipendenti dalla loro amministrazione e salva l'approvazione della deputazione provinciale a sensi dell'art. 138 della legge sull' amministrazione comunale e provinciale 20 marzo 1865, n. 2248.

Pubblicazione della deliberazione e reclami. — La rispettiva deliberazione dopo l'approvazione in massima per parte della deputazione provinciale deve essere trasmessa al prefetto, il quale ne ordina la pubblicazione nei comuni limitrofi.

In caso di opposizione da parte dei medesimi, decide la deputazione provinciale, e contro la decisione di questa è aperto il ricorso al consiglio provinciale, che pronuncia inappellabilmente. Il termine per opporsi alla deliberazione dei consigli comunali è di trenta giorni dal dì della pubblicazione; spirato questo la deliberazione diviene esecutiva.

Tassa a favore dello Stato per l'istituzione di una fiera o di un mercato. — Per l'istituzione di una fiera o di un mercato, sarà pagato a titolo di registrazione della deliberazione del consiglio comunale, una tassa a favore dello Stato nella misura che segue.

Per ciascuna fiera o mercato si pagano:

Dai comuni superiori a 60,000 abitanti L. 200; - a 30,000 abitanti L. 150; - a 10,000 abitanti L. 100; - a 5,000 abitanti L. 50; - al disotto di 5,000 abitanti L. 25.

Tassa a favore dello Stato per il cambiamento in modo permanente di una fiera o mercato. — Pel cambiamento in modo permanente di una fiera o di un mercato, sarà pagata una tassa a favore dello Stato nella misura che segue:

Dai comuni superiori a 60,000 abitanti L. 100; - a 30,000 abitanti L. 75; - a 10,000 abitanti L. 50; - a 5,000 abitanti L. 25; - al disotto di 5,000 abitanti L. 12,50.

Queste tasse furono aumentate del 10 per cento in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

Regolamento della fiera o mercato. — Istituita una fiera o un mercato torna indispensabile la redazione di un regolamento in cui tra le altre cose dovranno determinarsi le prescrizioni dell'orario, dei posteggi, delle tasse e delle altre modalità che si credessero stabilire per l'esposizione degli oggetti o degli animali alla fiera o mercato.

TIRI A SEGNO

Regio decreto 11 *ottobre* 1863, *n.* 1510.

Necessità del tiro a segno. — Data da lunghissimo tempo l'istituzione dei tiri a segno sotto diverse denominazioni, incominciando dall'uomo primitivo che usava della fionda e dell'arco, fino a questi ultimi tempi in cui, l'arte delle armi da fuoco è portata ad un grado di perfezione molto elevata. La necessità di questa istituzione, che vale ad addestrare i cittadini in un esercizio che può renderli molto utili al paese, fu riconosciuta, come in tutti gli altri Stati, anche dal nostro governo, che col regio decreto sopraccennato non solo autorizzò la costituzione di società per promuovere l'attivazione di tiri a segno, ma eziandio stabilì per queste appositi sussidi.

Specie di società. — Lo stato autorizza la costituzione di società per promuovere l'attivazione di tiri a segno, classificandole in provinciali, mandamentali o comunali, secòndochè si assumono l'incarico di dare periodicamente tiri di gara col concorso della guardia nazionale della provincia o del mandamento, non che delle società ivi regolarmente istituite, oppure circoscrivono la loro azione entro i limiti del comune.

Chi possa essere ammesso al tiro a segno. — Ogni cittadino che goda i diritti civili può essere ammesso all'esercizio del tiro a segno con che abbia raggiunta l'età di anni ventuno, e dimori almeno una parte dell'anno nella provincia, nel mandamento o comune. Anche i giovani dai 18 ai 21 anni possono esservi ammessi se hanno il consenso dei parenti.

Da chi possono essere iniziate le società e direzioni delle stesse. — Le società possono essere iniziate tanto dalle rappresentanze provinciali e comunali, quanto dai privati.

Le direzioni delle società provinciali, mandamentali e comunali, sono presiedute dal comandante della guardia nazionale della propria sede, se vi esiste un comando superiore, una legione od un battaglione; in difetto, da altro ufficiale della guardia nazionale designato dall'autorità politica della provincia.

Gli altri membri delle direzioni stesse, come pure quelli delle direzioni delle società private ed i presidenti di queste ultime, sono nominati dai soci nel loro seno a maggioranza assoluta di voti ed a schede segrete. Può essere nominato nello stesso modo un segretario anche fuori del novero dei soci.

Sussidi per parte del governo. — Le società possono essere sussidiate dal governo qualora accordino l'uso del loro locale alla guardia nazionale, e specialmente lo saranno di preferenza quelle che destineranno bersagli liberi a tutti i cittadini in alcune ore dei giorni festivi per esercitarsi con armi d'ordinanza, mediante il solo pagamento delle munizioni.

I sussidi governativi saranno accordati unicamente per l'acquisto di premi, d'armi e munizioni, e per sopperire ad altre spese d'ordinaria manutenzione dei tiri. Il governo concederà pure alle società che ne facciano richiesta le munizioni da guerra al prezzo di fabbrica.

Disposizioni interne pel regolare andamento delle società. — Si ommettono le altre disposizioni che si riferiscono al regolare andamento interno delle società, riguardo al modo di aprire la gara, all'ordine dei tiri, alle contestazioni e via discorrendo, essendo di speciale mansione della direzione cui spetta pure l'amministrazione dei fondi, la fissazione del prezzo dei tiri, i giorni e le ore dell'esercizio e il conferimento dei premi.

MEDAGLIE AL VALOR CIVILE

Regio decreto 30 *aprile* 1851, *n.* 3453.
Istruzioni del ministero dell'interno 28 *febbraio* 1862, *n.* 25.

Necessità delle ricompense. — La necessità di ricompensare i servigi straordinari resi dai cittadini fu sentito da tutte le nazioni civili tanto antiche che moderne e ciò non tanto per rimunerarli delle magnanime opere loro quanto per giovare al bene pubblico, eccitando così negli altri un' utile emulazione a fare lo stesso. A questo scopo si sono sempre segnalati con speciali distintivi, con diplomi onorifici, medaglie, concessioni di cittadinanza e simili gli atti di civile coraggio, d' abnegazione od eroismo, quelle azioni generose, insomma, il cui movente, anzichè l'utile o la vanità, fosse nobile e spontaneo impulso del cuore, e il sentimento del dovere e della virtù.

Secondo il progresso, le istituzioni, la qualità dei popoli e la loro educazione sono pure i mezzi di distinzione o rimunerazione. E così è per verità, giacchè se scorriamo l'antica storia greca e romana noi vediamo che i più sublimi atti di valor civile erano rimunerati con una semplice corona d'alloro e di quercia; gli americani non ammettono le decorazioni bastando l'onore che la storia e la pubblica riconoscenza tributa a coloro che si distinsero per coraggio o per virtù; in Italia al contrario sono molte le decorazioni con cui si vuole fregiare il petto dei cittadini.

Distinzioni delle ricompense. — Le ricompense che un governo può dare a suoi cittadini possono essere di tre specie: *onorifiche*, quali sarebbero appunto medaglie d'onore, ordini cavallereschi, ecc.; *lucrative* quelle che si danno in danaro o una volta tanto o in pensioni; finalmente *miste* quando o ad un ordine cavalleresco od una medaglia avvi annesso uno stipendio.

Qui noi parleremo soltanto della medaglia del valor civile perchè per questa anche il comune può essere chiamato a diverse pratiche.

Medaglia al valor civile. — È creato un distintivo d'onore consistente in una medaglia d' oro o d' argento, per rimeritare le azioni di valor civile.

Viene accordata, a seconda dei casi, in oro od in argento, a chi avrà evidentemeute arrischiata la propria vita, per salvare quella di

persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno d'un grave disastro pubblico o privato; per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato e per mantener forza alla legge; per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori che infestassero il paese.

Accertamento dell'azione. — Le azioni, per le quali potrà farsi luogo alla concessione della medaglia, devono essere accertate fra due mesi per atto della giunta municipale del luogo in cui è seguita l'azione, coll'appoggio di chiare ed irrefragabili prove.

Perchè questo atto della giunta municipale venga preso in considerazione, e possa essere sottoposto al giudizio della commissione permanente, deve contenere un'esposizione chiara ed esatta dell'azione compiuta, senza ommettere alcuna circostanza che valga a farla apprezzare.

Trasmissione dell'atto della giunta al ministero. — L'atto, come sopra eretto dalla giunta municipale, va trasmesso, nel termine perentorio di un altro mese, al ministro dell'interno, coi relativi documenti il quale sottopone la domanda del premio al giudizio d'una commissione permanente.

Trasmissione delle medaglie. — Le medaglie accordate sono trasmesse ai sindaci rispettivi, dai quali saranno consegnate all'autore dell'azione rimeritata alla presenza della giunta municipale ed al cospetto della guardia nazionale.

Medaglia ad una bandiera ed al militare. — La medaglia può essere accordata anche alle bandiere d'un battaglione di guardia nazionale, se ha dimostrato un valore così segnalato da meritare una perenne testimonianza d'onore al corpo.

Può essere eziandio accordata la medaglia al valor civile ai militari di qualunque arma, che trovandosi sul luogo di qualche infortunio avranno fatto un'azione di valor civile.

Esclusione e privazione della medaglia. — Non potrà essere premiato col distintivo della medaglia chi, comunque abbia fatta un'azione di valor civile, stia scontando una condanna criminale o correzionale, e ne sarà privato colui che dopo essere stato insignito, incorresse in tali condanne.

Gratificazioni. — Finalmente osserveremo che le autorità provinciali e comunali ponno sempre a carico dei loro bilanci distribuire gratificazioni in denaro a coloro che ne possono aver bisogno per quelle opere, le quali se non sono tanto straordinarie quanto quelle sopra enunciate, pure sono degne di speciale encomio.

Medaglie per atti di umanità. — Riguardo alle medaglie da distribuirsi a coloro che si resero benemeriti per atti di umanità non facciamo che ricordare quanto si ebbe già esposto nella legge relativa alla sanità pubblica.

MEZZI DI TRASPORTO
AGLI INDIGENTI

Regolamento 24 *giugno* 1860, *n.* 4152.

A chi si concedono i mezzi di viaggiare gratuitamente. — I mezzi di viaggiare gratuitamente sono concessi ai regnicoli che debbono essere diretti al luogo in cui nacquero, od a quello in cui tengono domicilio, per misura di sicurezza pubblica, oppure perchè rilasciati dal carcere o da altri luoghi di pena: sono pure concessi ai regnicoli che dall'estero sono diretti con indennità di via alla frontiera dello Stato per ripatriare: agli stranieri diretti alla frontiera, purchè ne sia accertata la nazionalità: agli stranieri provenienti dall'estero con indennità di via, che debbono necessariamente transitare sul territorio dello Stato, per recarsi in patria.

Fuori di questi casi è necessaria l'autorizzazione del ministero dell'interno ed in caso di irregolare concessione, l'ammontare potrà essere posto a carico del funzionario che accordò i mezzi di viaggiare.

A carico di chi sono i mezzi e da quali autorità vengono accordati. — I mezzi di viaggio gratuito agli indigenti sono forniti a carico del bilancio del ministero dell'interno e sono di volta in volta accordati dagli uffici di pubblica sicurezza di provincia e di circondario, come altresì dalle autorità di pubblica sicurezza mandamentali e comunali specialmente autorizzati dal prefetto della provincia.

La concessione dei mezzi di viaggio risulta da un certificato rilasciato sopra apposito modulo prescritto dal regolamento 24 giugno 1860, n. 4152, o quanto meno da una dichiarazione apposta sul foglio di via.

In che consistono i mezzi per viaggiare gratuitamente. — Chi ottiene la concessione di viaggiare gratuitamente ha diritto ad un'indennità pecuniaria in ragione di cinque centesimi per chilometro, a cui si potrà aggiungere, qualora l'indigente risulti incapace di fare o proseguire il viaggio a piedi, il mezzo di trasporto con carro od

altri veicoli, ovvero un posto gratuito di terza classe sulle ferrovie o sui piroscafi che percorrono laghi e fiumi, con aggiunta di un sussidio in danaro a titolo d'indennità pel vitto in ragione di cent. 20 per ogni 25 chilometri, qualora la distanza oltrepassi 80 chilometri, o siavi interruzione nella corsa, per cui la durata del viaggio debba eccedere sei ore.

Fra un'isola ed i porti nel continente il mezzo di viaggiare consiste in un posto di terza classe in un piroscafo od altro legno, coll'aggiunta del corrispondente vitto durante la navigazione.

Da chi viene anticipata l'indennità di via ed il trasporto. — L'indennità di via e così pure il trasporto per gli indigenti vengono anticipati dai comuni posti lungo la strada che si deve percorrere, in proporzione della distanza che corre fino al comune più vicino. L'ammontare dell'indennità pagata e la natura del mezzo di trasporto, dovranno essere notati da ogni comune sul foglio di via, indicando inoltre il comune sino al quale fu pagata l'indennità, e somministrato il trasporto e la data del pagamento.

Il sindaco, o chi per esso, vi apporrà la firma.

Mezzi più spediti di trasporto e modalità relative pel rimborso. — Semprechè sia possibile di inviare a destinazione l'indigente col mezzo di diligenze, od altre vetture pubbliche con una spesa che non ecceda l'ammontare dell'indennità di via e mezzo di trasporto per l'intero viaggio, dovranno le autorità di sicurezza pubblica procacciare di preferenza un tal mezzo, facendone però cenno nel foglio di via, anticipandosi in questo caso dall'amministrazione del comune di partenza il prezzo della vettura, su presentazione di richiesta (modello *A*), che dovrà poi unirsi a corredo dell'estratto di apposito registro (modello *B*).

Un estratto di tale registro, dichiarato autentico dal sindaco, sarà trasmesso per mezzo delle autorità politiche del circondario e della provincia di trimestre in trimestre, e nei primi quindici giorni del trimestre successivo al ministero dell'interno per il rimborso.

Trasporti eccezionali. — Gli indigenti, che per essere affetti da infermità schifose, o per altro motivo possono destare ribrezzo, od arrecare disturbo alle persone che viaggiono, dovranno essere diretti con mezzi di trasporti speciali di comune in comune fino a destinazione.

CARCERI GIUDIZIARIE
E CASE DI PENA

Carceri giudiziarie.

Regolamento 27 *gennaio* 1861, *n.* 4681.
Legge 28 *gennaio* 1864, *n.* 1653.
Regolamento 8 *giugno* 1865, *n.* 2321.

Differenza fra carceri giudiziarie e case di pena. — Carceri giudiziarie sono quelle in cui vengono custoditi gli imputati durante l'andamento della procedura, e case di pena sono quelle in cui si detentengono i condannati a scontare la pena in seguito a sentenza pronunciata a loro carico. Queste case di pena sono diverse secondo che si riferiscono alla pena di reclusione, o di relegazione, o di correzione, o di semplice custodia.

Sorveglianza delle carceri. — Il sindaco del comune ha la sorveglianza delle carceri giudiziarie esistenti fuori del capoluogo di circondario.

Questa sorveglianza gli è delegata sotto gli ordini dell' autorità superiore amministrativa.

Questa delegazione non dà al sindaco alcuna facoltà nell' amministrazione diretta delle carceri. Egli ha solo il diritto e l' obbligo di di riferire, occorrendo, il risultamento delle visite, che fa alle carceri, all'autorità amministrativa del circondario, affinchè questa possa dare i relativi provvedimenti.

Commissione visitatrice delle carceri — Presidenza del sindaco. — Il sindaco è membro e presidente della commissione visitatrice delle carceri che deve essere istituita in ogni comune, in cui v'hanno uno o più carceri.

Questa commissione è composta, oltre del detto sindaco, del procuratore del Re o di un suo sostituto, del parroco nel cui distretto parrocchiale è situato il carcere, e di quattro cittadini nominati dal consiglio comunale.

La durata in ufficio dei membri elettivi è quadriennale; ne scade uno ogni anno. La scadenza ha luogo nei primi quattro anni a sorte e poscia per anzianità.

Il sindaco avvertirà che l'azione di detta commissione è di mero controllo, e consultiva; non ha perciò nell'amministrazione parte esecutiva. Essa è chiamata ad esercitare una sorveglianza interna del carcere in tutto ciò che concerne il vitto, il materiale, la salubrità, la disciplina, le punizioni, la tenuta regolare dei registri, le lavorazioni, la distribuzione del guadagno, la istruzione, la riforma morale dei detenuti, la condotta dei guardiani verso di essi.

Il sindaco curerà pertanto che la commissione visiti il carcere il più frequentemente possibile per mezzo de' suoi membri a turno, e che riferisca su tutti gli inconvenienti scoperti e sui provvedimenti da adottarsi all'autorità amministrativa delle carceri, prendendo con essa gli opportuni concerti.

Il sindaco avvertirà ancora che la commissione può anche, se il crede, rivolgersi direttamente al ministero dell'interno perchè i provvedimenti suaccennati abbiano effetto.

Cautele sanitarie pel carcere. — Il sindaco quale presidente della commissione visitatrice deve essere informato dal direttore delle carceri di tutte le cautele, che crede necessarie di prendere di concerto coll'uffiziale sanitario, in caso di epidemia.

Lavori industriali dei detenuti. — Il sindaco colla commissione visitatrice determina il modo di esecuzione e l'applicazione delle tariffe della mano d'opera dei detenuti, che compiono lavori industriali.

Registri da presentarsi al sindaco ed alla commissione visitatrice riuniti. — Il sindaco e la commissione hanno diritto che loro si presenti dal direttore delle carceri, quando essa è riunita, il libro giornale delle punizioni incorse dai guardiani e dai detenuti, e contenenti gli avvenimenti per sommi capi di qualche importanza, che hanno luogo nelle carceri. Di più hanno eziandio il diritto di farsi presentare il registro delle istruzioni e degli ordini trasmessi al direttore dalle autorità superiori.

Richiami dei detenuti. — Il sindaco avvertirà che i detenuti possono in qualunque tempo presentare i loro richiami alla commissione visitatrice, epperciò, occorrendo, egli qual presidente li comunicherà alla medesima. A questo scopo una cassettina chiusa con chiave è presentata ogni mattina da un guardiano in ciascuna cella e camera abitata in comune per ricevere gli scritti contenenti le lagnanze. Questa cassettina è quindi consegnata all'autorità dirigente il carcere, la quale trasmette a chi di dovere i fatti ricorsi.

Visite — Colloqui coi detenuti. — Il sindaco avvertirà che i membri componenti la commissione possono senza uno speciale permesso visitare le carceri, e aver colloqui coi detenuti, eccetto che questi fossero privi di colloquio, per ordine dell'autorità giudiziaria. Anche i detenuti in cella di punizione possono dalla commissione locale essere visitati sulla considerazione che i componenti la medesima non si ritengono estranei al carcere.

Lavori dei detenuti — Incombenza del sindaco e della commissione. — Il sindaco colla commissione visitatrice, d'accordo coll'autorità dirigente le carceri, avvisa ai mezzi di occupare convenientemente e costantemente i detenuti. Essi possono a quest'uopo indirizzarsi ai fabbricanti od agli imprenditori particolari o ad opere pie locali, ed in mancanza di questi impiegheranno preferibilmente i detenuti in lavori per le carceri stesse, ovvero mediante autorizzazione in lavori per le pubbliche amministrazioni, o finalmente nel preparare le materie prime destinate a tener vivo il lavoro nelle carceri di pena.

Libri da distribuirsi ai detenuti. — Il sindaco unitamente alla commissione visitatrice fa la scelta dei libri da distribuirsi ai detenuti. Questa scelta va approvata dalla autorità dirigente.

Nascite e decessi nelle carceri. — Il sindaco, anche come ufficiale dello stato civile, deve ricevere dalla direzione del carcere fra 24 ore la dichiarazione di nascita, se si avverasse che una detenuta partorisse. La stessa direzione è obbligata a spedire la dichiarazione di morte di un detenuto al sindaco del comune in cui ebbe domicilio o nacque il detenuto stesso.

Il sindaco, tanto nell'uno che nell'altro caso, ricevute le dichiarazioni fa le necessarie partecipazioni alle rispettive famiglie.

Doveri del sindaco come autorità amministrativa locale del carcere. — Quando il sindaco, fosse incaricato anche dell'amministrazione del carcere può con suo decreto delegare al capo guardiano quella parte di attribuzioni che sono affidate al direttore.

Attribuzioni del sindaco sul carcere mandamentale — sua sorveglianza. — Il sindaco del capoluogo di mandamento ha l'obbligo della sorveglianza del carcere di deposito ivi esistente.

Spese obbligatorie a carico dei comuni. — Il detto sindaco avvertirà che, a termini dell'art. 116, n. 19 della legge sull'amministrazione provinciale e comunale del 1865, e dell'art. 55 dell'annesso regolamento 8 giugno 1865, n. 2321, sono a carico dei comuni del mandamento le spese per lo stabilimento e per la pigione della sala d'arresto, ossia di deposito per servizio sanitario e per la custodia dei detenuti nel carcere medesimo.

Requisiti per avere un buon carcere. — A mente dell'art. 53 di detto regolamento, il carcere oltre i necessari requisiti di salubrità e

di sicurezza, deve riunire quegli altri che rispondano alle esigenze del servizio, in relazione alla custodia dei detenuti, alla giurisdizione penale del pretore, ed alla popolazione soggetta alla medesima.

Agenti delle carceri. — Gli agenti di custodia vanno proposti dalla giunta municipale del capoluogo di mandamento e nominati dal prefetto, per cui essa, a mezzo del sindaco, deve in tempo trasmettere la fatta proposta all'autorità prefettizia.

Riparto delle spese fra i comuni del mandamento. — Le spese occorrenti per il carcere mandamentale vanno ripartite fra il comune del mandamento, in ragione composta delle rispettive popolazioni e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Approvato il riparto dal prefetto, il sindaco del capoluogo del mandamento spedirà a ciascun comune l'estratto della propria quota perchè provvedano pel pagamento.

Commissione visitatrice del carcere. — Il sindaco avvertirà che va nominata una commissione visitatrice del carcere mandamentale dal consiglio comunale, composta di esso sindaco, che ne avrà la presidenza, del pretore di mandamento e di quattro cittadini, dei quali ultimi ne scade uno per anzianità ogni anno, mentre nei primi anni la scadenza ha luogo per sorte.

Amministrazione delle spese. — L'amministrazione di tutte le spese occorrenti pel carcere mandamentale sono devolute alla rappresentanza del comune del capoluogo.

Case di pena.

Regolamento 13 *gennaio* 1862, *n.* 413.

Notizie di nascite o di morti. — Il sindaco, come ufficiale di pubblica sicurezza e autorità locale, ha sulle case di pena tutte quelle incombenze, di cui venisse incaricato dall'autorità superiore.

Come ufficiale dello stato civile deve ricevere le dichiarazioni di nascite o di morti verificatesi nello stabilimento, e darne tosto partecipazione alle rispettive famiglie.

Il sindaco contemporaneamente alla notificazione del decesso deve eziandio ricevere la nota descrittiva di tutto quanto ha potuto lasciare di sua spettanza il defunto, e così degli oggetti di vestiario da esso avuti o acquistati durante la sua dimora nello stabilimento, degli

utensili, oggetti di corredo di sua pertinenza, non che del fondo particolare in contante da esso lasciato, dedotte da questo le spese di sepoltura.

Cosa deve fare il sindaco ricevuta la notizia di morte d' un condannato. — Il sindaco deve avvertire gli eredi di ritirare quanto sovra o farli ritirare entro sei mesi, giacchè trascorso questo termine gli oggetti sono venduti, ed il loro prodotto insieme col fondo particolare sarà versato nella cassa dello stabilimento, salvo a tenerne conto per gli eredi che lo richiamassero prima che la loro azione sia estinta colla prescrizione.

Lo stesso sindaco avvertirà che la qualità d'erede o di avente ragione sugli oggetti e sul denaro del condannato defunto può di regola tenersi giustificata colla produzione di apposita dichiarazione rilasciata dalla giunta municipale, e vidimata per legalizzazione delle firme dall'autorità amministrativa del circondario.

Lo stesso sindaco informerà infine gli eredi che ove volessero mandare una terza persona in loro nome, si richiede, oltre la dichiarazione predetta della giunta municipale, la esibizione di speciale mandato, rilasciato in debita forma.

STATO CIVILE

Codice civile 25 *giugno* 1865.
Regio decreto 15 *novembre* 1865, *n.* 2602.

TITOLO PRIMO

Degli ufficiali dello stato civile e delle loro attribuzioni.

Art. 1. — Il sindaco, o chi ne fa le veci, è l'ufficiale dello stato civile.

Egli può delegare le funzioni stesse ad un assessore o ad un consigliere comunale.

Per gli atti di nascita o di morte può anche delegare il segretario comunale.

La delegazione deve essere approvata dal procuratore del Re.

Art. 2. — L'atto di delegazione deve farsi in doppio originale, e da esso deve risultare l'accettazione della delegazione quando non si tratta del segretario comunale, o di colui che fa le veci del sindaco nei quartieri delle città, nelle borgate o frazioni di un comune.

Il procuratore del Re appone a ciascun originale la sua approvazione.

Uno degli originali viene depositato nella cancelleria del tribunale, e l'altro negli archivi comunali per essere conservati tra gli atti dello stato civile.

Art. 3. — Quando le grandi città siano divise in quartieri, quando un comune di terraferma comprenda un'isola, ovvero quando una borgata o frazione di comune non possa, per ostacoli naturali avere facili comunicazioni col capoluogo, o concorrano circostanze gravi, possono istituirsi in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune altri uffici di stato civile, mediante decreto del ministro di grazia e giustizia.

Gli uffici di stato civile di uno stesso comune vengono distinti con numero progressivo.

Le delegazioni in questi casi debbono essere fatte alla persona che in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune fa le veci del sindaco od anche alla persona di un elettore, osservate le formalità stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 4. — La delegazione non ispoglia il sindaco della sua qualità legale di ufficiale dello stato civile; egli o chi ne fa le veci può sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal caso di assenza o d'impedimento del delegato.

Art. 5. — La delegazione dura finchè non sia rivocata con altro atto del sindaco, o finchè non siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione fatta dal delegato al sindaco della sua rinunzia.

L'atto di rivocazione e quello di rinunzia sono depositati negli archivi comunali, e, il sindaco ne spedisce copia autentica al procuratore del Re, per essere depositata nella cancelleria del tribunale.

Art. 6. — L'ufficiale dello stato civile è incaricato: – 1.° di ricevere tutti gli atti concernenti lo stato civile; – 2.° di custodire e conservare i registri e qualunque atto che vi si riferisca; – 3.° di rilasciare gli estratti e i certificati negativi che concernono lo stato civile, e copia degli atti esistenti nel proprio ufficio e dei loro allegati quando provengono da estero stato.

Art. 7. — L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti, nei quali esso o i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale sino al secondo, intervengono come dichiaranti.

Art. 8. — I cancellieri dei tribunali ed ogni altro depositario degli originali dei registri suddetti possono rilasciare gli estratti e i certificati negativi, o copie degli atti da essi custoditi soltanto nei casi seguenti: – 1.° quando siano smarriti o siano stati distrutti i registri del comune nei quali erano gli atti di cui si chiede copia, o riguardo ai quali si domanda un certificato negativo; – 2.° quando nel registro esistente nell'uffizio comunale manchi l'atto che si trova nel registro corrispondente presso loro depositato; – 3.° quando l'atto esistente nel registro dell'uffizio comunale non sia conforme a quello depositato nella cancelleria del tribunale; – 4.° quando si richieda copia di qualcuno dei documenti allegati al doppio registro presso loro depositato, purchè tali documenti provengano da paese estero.

I fatti accennati nei numeri 1 e 2 sono, occorrendo, accertati con certificato dell'ufficiale dello stato civile.

La difformità accennata nel numero 3 deve risultare dall'estratto rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Art. 9. — Non ostante il disposto dell'articolo precedente, i cancellieri di tribunale e gli altri depositari degli originali dei registri possono attestare a piè degli estratti rilasciati dagli ufficiali dello stato civile la loro conformità coi registri da essi custoditi.

Art. 10. — Adempiono alle funzioni di ufficiale dello stato civile nei casi speciali determinati dalla legge:

I regi agenti diplomatici e consolari e gli ufficiali che ne fanno le veci.

I commissari di marina sui bastimenti della regia marina, ed i capitani o patroni sui bastimenti di privata proprietà, o coloro che ne fanno le veci.

Gli impiegati specialmente designati dai regolamenti militari.

Art. 11. — Le autorità marittime cui saranno consegnati dai commissari di marina, dai capitani o patroni gli atti originali di nascita o di morte da essi ricevuti, e gli impiegati designati dai regolamenti militari, debbono come i regi agenti diplomatici, trasmettere gli atti loro consegnati o da loro ricevuti ai rispettivi ministeri entro un termine non maggiore di tre mesi, affinchè siano da questi fatti pervenire agli ufficiali indicati dall'art. 378 del codice civile.

Art. 12. — Gli agenti diplomatici e consolari possono rilasciare le copie autentiche degli atti contenuti nei loro registri.

Art. 13. — Gli ufficiali dello stato civile si debbono conformare alle istruzioni che loro vengono date dal ministero di grazia e giustizia.

Essi sono sotto l'immediata e diretta vigilanza dei procuratori del Re, e debbono corrispondere coi medesimi per tutto ciò che riguarda lo stato civile.

Art. 398 codice civile. — Le funzioni di ufficiali dello stato civile per gli atti concernenti i soldati in campagna o le persone impiegate al seguito delle armate, sono adempiute dagli impiegati designati nei regolamenti.

Art. 399 cod. civ. — Le dichiarazioni così di nascita come di morte debbono essere fatte nel più breve termine, e contenere le indicazioni stabilite nei capi precedenti di questo titolo.

Art 400 cod. civ. — Gli ufficiali che compiono le funzioni relative allo stato civile sono tenuti ad inviare gli atti da essi ricevuti al ministero della guerra o della marina per cura del quale debbono essere trasmessi all' ufficiale dello stato civile indicate nell'art. 368.

TITOLO SECONDO

Delle norme generali relative ai registri ed agli atti dello stato civile.

Art. 14. — In ciascun ufficio di stato civile si debbono tenere i seguenti registri: – 1.° di cittadinanza; – 2.° di nascita; – 3.° di matrimonio; – 4.° di morte.

Art. 15. — I registri debbono essere in tutto il regno conformi al modello annesso al presente regolamento.

Art. 16. — Il sindaco di ogni comune trasmette nell' ottobre di ciascun anno al presidente del tribunale i registri occorrenti per l'anno successivo perchè siano vidimati.

Il presidente ha cura che i registri siano tosto vidimati e restituiti al sindaco entro i primi quindici giorni di dicembre.

Art. 17. — Gli atti dello stato civile iscritti sui registri debbono in margine e di contro alla prima linea portare un numero d' ordine progressivo, e sotto al numero il nome e cognome della persona cui l'atto si riferisce.

Art. 18. — Il primo atto che si riceve in un registro deve essere steso immediatamente dopo la menzione fatta dal presidente o dal giudice delegato del numero dei fogli di cui si compone il registro.

Gli altri atti sono stesi di seguito sul registro senz'alcuno spazio in bianco.

Qualora nell'atto una linea non rimanga scritta per intero, sarà alla presenza delle parti e dei testimoni coperta con una riga d' inchiostro.

Art. 19. — Qualunque quantità che si voglia esprimere con cifre numeriche sarà scritta in lettere per disteso, come le date.

Art. 20. — I registri debbono essere scritti con carattere chiaro, senza abbreviature, raschiature, o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea, sia nello spazio intermedio alle linee.

Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o più parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonderà le parole che si vogliono cancellare con una linea, per modo che le medesime possano in ogni tempo essere lette, noterà le variazioni od aggiunte a piè dell'atto per postilla, e dichiarerà il numero delle parole cancellate e delle postille fatte prima delle sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni.

Art. 21. — I due originali saranno sottoscritti contemporaneamente dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.

La firma apposta dall'ufficiale dello stato civile chiude l'atto.

L'atto chiuso non può più essere variato.

Art. 22. — Quando la legge richiede in modo espresso l'intervento del segretario comunale, questi deve anche firmare l'atto ricevuto dopo l'ufficiale dello stato civile.

Art. 23. — L'ufficiale dello stato civile quando riceve un atto deve dichiarare la sua qualità.

Se egli non è il sindaco deve anche enunciare se riceve l'atto per assenza o per impedimento di lui, ovvero se per delegazione avuta, nel qual caso indicherà la data dell'atto di delegazione.

Art. 24. — Se dopo avere ricevuto una dichiarazione sopravvenga una causa qualunque che impedisca il compimento dell'atto, l'ufficiale dello stato civile deve fare menzione della causa per la quale l'atto rimane incompleto, e delle circostanze speciali del caso.

Art. 25. — I documenti di cui occorre fare menzione nello stendere gli atti dello stato civile, debbono enunciarsi con precisione, indicandone la qualità, la data, l'autorità da cui emanarono, e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a bene designare il documento.

Art. 26. — La trascrizione degli atti sopra i registri dello stato civile si compie in due modi: o trascrivendo l'atto esattamente e per intero sopra ambidue i registri originali, oppure inserendo il medesimo nel volume degli allegati.

In questo secondo caso si fa constare l'inserzione con un processo verbale steso sopra ambidue i registri originali.

La trascrizione si opera nel primo degli accennati modi soltanto quando sia espressamente ordinata.

Art. 27. — La trascrizione può essere chiesta da un privato che vi abbia interesse o dall'autorità governativa per mezzo del procuratore del Re.

L'ufficiale dello stato civile farà in ogni caso constare da chi gli provenga la richesta.

Art. 28. — Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione in lingua italiana.

Art. 29. — Il mattino del 1.° gennaio di ciascun anno l'ufficiale dello stato civile stende su ciascun registro ed immediatamente dopo l'ultimo atto il processo verbale, con cui dichiara chiuso il registro, indicando quale sia il numero degli atti iscritti su ciascuno dei medesimi.

Art. 30. — Chiuso i registri, egli forma tosto per ciascuno di essi un indice in ordine alfabetico dei cognomi di coloro, cui gli atti si riferiscono in conformità del modello annesso al presente regolamento per essere depositato entro i primi quindici giorni di gennaio coi registri stessi negli archivi del comune e presso la cancelleria del tribunale.

Art. 31. — Oltre l'indice annuale sarà compilato, nel gennaio dell'anno successivo ad ogni decennio, un indice dei dieci anni precedenti in doppio esemplare, giusta il modello annesso al presente regolamento.

Uno degli esemplari viene depositato negli archivi dello stato civile del comune, e l'altro si trasmette al procuratore del Re.

Nei comuni, in cui sono più uffizi di stato civile, l'indice decennale comprende i registri di tutti gli uffici.

Art. 32. — Se nel corso dell'anno l'ufficiale dello stato civile riconosce che qualche registro non è sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento di registro in doppio esemplare al presidente del tribunale perchè ne faccia la vidimazione.

Il presidente fa espressa menzione nell'intestatura del registro, che questo è un supplemento ad altro registro corrispondente.

Art. 33. — Il registro suppletivo si pone in uso solo dopo esaurito il registro principale. L'ufficiale dello stato civile stende immediatamente dopo l'ultimo atto del registro principale il processo di chiusura nel modo stabilito dall'art. 29, enunciando inoltre che al registro sussegue un supplemento.

La serie progressiva dei numeri con cui sono segnati in margine gli atti del registro principale, viene continuata nel registro suppletivo.

Art. 34. — Se il giudice istruttore ordina il trasporto dei registri all'ufficio d'istruzione, l'ufficiale dello stato civile si provvede tosto dei registri suppletivi secondo le norme segnate dagli articoli precedenti.

Appena riavuto il registro principale, chiude il registro suppletivo ed iscrive di nuovo gli atti successivi sul registro principale, continuando sempre la serie progressiva dei numeri con cui gli atti sono segnati in margine.

Art. 35. — Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza od una interruzione, l'ufficiale dello stato civile ne fa tosto avvertito il procuratore del Re, perchè vi possa provvedere.

Art. 36. — Se i due originali registri di una stessa classe che trovansi in corso vanno smarriti o distrutti, l'ufficiale ne avverte tosto il procuratore del Re, ed intanto si provvede, secondo le norme sopra stabilite, di due nuovi registri originali per ricevere gli atti successivi.

Art. 37. — Se uno solo degli originali in corso va smarrito o distrutto, il procuratore del Re provvede perchè sotto la vigilanza del pretore venga fatta una copia esatta dell'originale che ancora si conserva.

Nello stesso modo si provvede dal procuratore del Re, quando vada smarrito o distrutto l'originale già depositato presso la cancelleria.

Se viene smarrito o rimane distrutto l'originale già depositato negli archivi del comune, la copia da estrarsi dall'originale depositato presso la cancelleria viene fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

TITOLO TERZO

Dei documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile.

Art. 38. — I documenti, che si presentano all'ufficiale dello stato civile per comprovare le enunciazioni contenute negli atti, vengono ritirati dall'ufficiale e formano gli allegati degli atti stessi.

Art. 39. — Gli allegati di ciascun atto sono muniti del *visto* dell'ufficiale dello stato civile e raccolti in un particolare fascicolo.

Art. 40. — Sopra questo fascicolo l'ufficiale indica: – 1.° il nome e cognome di coloro, cui l'atto si riferisce; – 2.° il registro che contiene l'atto ed il numero progressivo col quale l'atto è nel medesimo segnato; – 3.° il numero dei documenti che vi sono inchiusi.

Art. 41. — Si formano quattro volumi dei fascicoli che contengono gli allegati, corrispondenti ai quattro registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.

I fascicoli sono per ciascun volume segnati con un numero progressivo, conservando l'ordine cronologico delle date degli atti.

I volumi sono trasmessi coi registri corrispondenti al procuratore del Re per essere depositati presso la cancelleria del tribunale.

Art. 42. — I documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile debbono essere autentici, conforme alle leggi sul bollo e sul registro, e legalizzati nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

I documenti rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dal ministero degli affari esteri o dell'autorità da esso delegata.

Art. 43. — Se i documenti sono scritti in lingua straniera debbono essere accompagnati da una traduzione in italiano autenticata dall'agente diplomatico o consolare del paese in cui il documento fu fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.

Mancando la traduzione, l'ufficiale dello stato civile od il procuratore del Re nomina un perito d'ufficio che faccia la traduzione a spese della parte richiedente.

La traduzione deve essere confermata dal perito con giuramento.

Art. 350 codice civile. — Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere formati nel comune in cui tali fatti accadono.

Art. 351 cod. civ. — Gli atti e le dichiarazioni da farsi dinanzi agli ufficiali dello stato civile si riceveranno in presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate, i quali sieno di sesso maschile, abbiano compiuto gli anni ventuno e risiedano nel comune.

Art. 352 cod. civ. — Gli atti relativi allo stato civile enuncieranno il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, cognome e la qualità dell'ufficiale dinanzi a cui si formano; il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimoni, e i documenti presentati dalle parti.

L'ufficiale dello stato civile darà lettura dell'atto, e farà in esso menzione dell'adempimento di questa formalità.

Art. 353 cod. civ. — Gli atti saranno sottoscritti dai dichiaranti, dai testimoni e dall'ufficiale; se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si farà menzione della causa dell'impedimento.

Art. 354 cod. civ. — Le parti interessate, nei casi in cui non siano tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.

Art. 355 cod. civ. — Gli ufficiali dello stato civile non potranno enunciare negli atti di cui sono richiesti, se non quelle dichiarazioni e indicazioni che sono per ciascun atto stabilite e permesse.

Art. 356 cod. civ. — I registri dello stato civile saranno tenuti in doppio originale.

Art. 357 cod. civ. — I registri, prima di essere posti in uso, saranno vidimati in ciascun foglio dal presidente del tribunale civile, o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da scriversi sulla prima pagina del registro.

In questa prima pagina il presidente o giudice delegato indicherà di quanti fogli sia composto il registro.

Art. 358. cod. civ. — Gli atti saranno iscritti sui registri di seguito e senza alcuno spazio in bianco.

Le cancellazioni e le postille saranno approvate e firmate prima della chiusa degli atti: non vi saranno abbreviature, e le date saranno sempre scritte in lettere per disteso.

Art. 359 cod. civ. — Qualunque annotazione sopra un atto già iscritto nei registri, quando sia legalmente ordinata, si farà in margine di esso, a richiesta delle parti interessate, dall'ufficiale dello stato civile nei registri correnti od in quelli depositati negli archivi del comune, e dal cancelliere del tribunale nei registri depositati presso la cancelleria. Per tale effetto l'ufficiale dello stato civile ne darà avviso ed entro tre giorni al procuratore del Re, il quale veglierà acciocchè l'annotazione sia fatta in modo uniforme sui due originali dei registri.

Art. 360 cod. civ. — I registri saranno chiusi dagli ufficiali dello stato civile alla fine d'ogni anno con apposita dichiarazione scritta e sottoscritta immediatamente dopo l'ultimo atto iscritto sul registro; ed entro quindici giorni uno degli originali sarà depositato negli archivi del comune e l'altro presso la cancelleria del comune.

Art. 361 cod. civ. — Le procure e le altre carte annesse agli atti dello stato civile saranno munite del visto dell'ufficiale pubblico, ed unite a quello degli originali che deve rimanere presso il tribunale.

Art. 362 cod. civ. — I registri dello stato civile sono pubblici; gli ufficiali dello stato civile non possono ricusare gli estratti e i certificati negativi che vengono loro richiesti, e debbono fare le indagini che occorrono ai privati negli atti affidati alla loro custodia.

Gli estratti conterranno tutte le annotazioni che si trovano apposte all'atto originale.

Art. 363 cod. civ. — Gli atti dello stato civile formati secondo le disposizioni degli articoli precedenti fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'uffiziale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede sino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Art. 364 cod. civ. — Se non si saranno tenuti i registri, o si saranno distrutti o smarriti in tutto od in parte, o vi sarà stata interruzione nella tenuta dei medesimi, sarà ammessa la prova delle nascite, dei matrimoni e delle morti, tanto per documenti o per iscritture, quanto per testimoni.

Se la mancanza e distruzione, lo smarrimento o l' interruzione fossero accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà ammesso alla prova autorizzata con quest'articolo.

Art. 365 cod. civ. — Il procuratore del Re è incaricato di vegliare per la regolare tenuta dei registri, e potrà in ogni tempo verificarne lo stato.

Egli dovrà in ciascun anno procedere alla loro verificazione, quando

vengono depositati nella cancelleria del tribunale; formerà coll'opera del cancelliere un processo verbale dei risultati della verificazione, ordinerà il deposito dei registri negli archivi del tribunale, e promuoverà l'applicazione delle pene pecuniarie contro coloro che vi abbiano dato luogo, ed anche le rettificazioni richieste dall'interesse pubblico, chiamate le parti interessate.

Art. 366 cod. civ. — Avvenendo alcuno dei casi espressi nell'articolo 364 il tribunale, sulla istanza del procuratore del Re, potrà ordinare che siano rifatti, se è possibile, gli atti ommessi, distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate almeno di quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate, e senza pregiudizio dei loro diritti.

Se venga a risultare la celebrazione di un matrimonio dinanzi ad un ufficiale dello stato civile non competente, e sia perenta l'azione per impugnarlo, il tribunale, sull'istanza del procuratore del Re, potrà ordinare la trasmissione di una copia autentica dell'atto all'ufficiale davanti il quale si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio.

Art. 367 cod. civ. — Gli atti dello stato civile seguiti in paese estero fanno fede quando siansi osservate le forme stabilite dalle leggi del luogo.

È dovere del cittadino che ha fatto procedere ad uno di tali atti, di rimetterne entro tre mesi copia al regio agente diplomatico o consolare di più vicina residenza, salvochè preferisca di trasmetterla direttamente all'ufficio dello stato civile indicato nell'articolo seguente.

Art. 368 cod. civ. — È in facoltà dei cittadini che si trovano fuori del regno di far ricevere gli atti di nascita, matrimonio o morte dai regi agenti diplomatici o consolari, purchè si osservino le forme stabilite da questo codice;

I regi agenti diplomatici o consolari e gli ufficiali che ne fanno le veci, devono entro tre mesi trasmettere copia degli atti anzidetti, a loro consegnati e da loro ricevuti, al ministero degli affari esteri, per cura del quale si faranno pervenire:

Gli atti di nascita all'ufficio dello stato civile del domicilio del fanciullo, e della madre se il padre non è conosciuto;

Gli atti di matrimonio all'ufficio dello stato civile dei comuni dell'ultimo domicilio degli sposi;

Gli atti di morte all'ufficio dello stato civile del comune dell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 369 cod. civ. — Il presidente del senato assistito dal notajo della corona adempierà le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del Re e delle persone della famiglia reale.

Art. 370 cod. civ. — Gli atti saranno iscritti sopra un doppio registro originale, l'uno dei quali sarà custodito negli archivi generali del regno, e l'altro negli archivi del senato a norma dell'articolo 38 dello statuto.

TITOLO QUARTO

Dei registri di cittadinanza.

Art. 44. — Nei registri di cittadinanza si ricevono: – 1.° le dichiarazioni di chi, essendo reputato straniero, può eleggere la cittadinanza italiana; – 2.° le dichiarazioni di chi, essendo reputato cittadino italiano, può eleggere la qualità di straniero; – 3.° le dichiarazioni di rinunzia alla cittadinanza italiana; – 4.° le dichiarazioni di aver fissato o di voler fissare nel regno il domicilio; – 5.° le dichiarazioni di trasferimento di domicilio da un comune ad altro del regno.

Art. 45. — Nei detti registri si trascrivono i decreti reali con cui è concessa la cittadinanza.

Art. 46. — Le dichiarazioni accennate nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 44 si ricevono dall'ufficiale dello stato civile della residenza del dichiarante, quando risieda nel regno, e dagli agenti diplomatici o consolari se si trovi in paese estero.

I detti agenti trasmettono nei tre mesi successivi alla loro data copia delle dichiarazioni da essi ricevute al ministero degli affari esteri, per cura del quale si fanno pervenire all'ufficiale dello stato civile del luogo dell'ultimo domicilio del dichiarante, od in mancanza dell'ultimo domicilio del padre.

Art. 47. — Le dichiarazioni accennate nel numero 4 dell'articolo 44 debbono farsi avanti all'ufficiale dello stato civile del luogo nel quale il dichiarante ha la sua residenza, o nel quale intende fissarla.

Art. 48. — Le dichiarazioni accennate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 44 debbono esprimere le circostanze, per le quali il dichiarante crede di poterle fare.

Il dichiarante deve inoltre provare, colla produzione dell'atto di nascita o di quello di notorietà, di essere entro l'anno dalla età maggiore determinata secondo le leggi del regno.

Art. 49. — La dichiarazione accennata nel numero 4 dell'articolo 44 deve contenere il motivo che la determina, e lo scopo che con essa si vuole raggiungere.

Quando la dichiarazione è fatta da una vedova a norma dell'articolo 14 del codice civile, la medesima deve provare lo stato di sua vedovanza colla produzione dell'atto di morte del marito.

Art. 50. — L'ufficiale dello stato civile prima di trascrivere il decreto della concessa cittadinanza riceve il giuramento dello straniero, osservati i riti speciali della religione da lui professata, *di essere fedele al Re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.*

L'adempimento di questa formalità deve constare nel processo di trascrizione.

Art. 51. — Se l'ufficiale viene richiesto della trascrizione del detto decreto quando sono trascorsi sei mesi dalla data del medesimo, egli deve ricusarsi di ricevere il giuramento e di registrare il decreto.

Art. 1 codice civile — Ogni cittadino gode dei diritti civili purchè non ne sia decaduto per condanna penale.

Art. 2 cod. civ. — I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Art. 3 cod. civ. — Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

Art. 4 cod. civ. — È cittadino il figlio di padre cittadino.

Art. 5 cod. civ. — Se il padre ha perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, questi è riputato cittadino, ove sia nato nel regno e vi abbia la sua residenza.

Può nondimeno entro l'anno dalla età maggiore determinata secondo le leggi del regno, eleggere la qualità di straniero facendone la dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile della sua residenza, o, se si trova in paese estero, davanti i regi agenti diplomatici o consolari.

Art. 6 cod. civ. — Il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento è riputato straniero.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di cittadino, purchè ne faccia la dichiarazione a norma dell'articolo precedente, e fissi nel regno il suo domicilio entro l'anno dalla fatta dichiarazione.

Però se egli ha accettato un impiego pubblico nel regno, oppure ha servito, o serve nell'armata nazionale di terra o di mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare senza invocarne esenzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro riputato cittadino.

Art. 7 cod. civ. — Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina.

Ove la madre abbia perduta la cittadinanza prima del nascimento del figlio, si applicano a questo le disposizioni dei due articoli precedenti.

Se neppure la madre è conosciuta, è cittadino il figlio nato nel regno.

Art. 8 cod. civ. — È riputato cittadino il figlio nato nel regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, purchè ne faccia dichiarazione nel tempo e modo stabilito dall'articolo 5.

Ove lo straniero non abbia fissato da dieci anni il suo domicilio nel regno, il figlio è riputato straniero, ma gli sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 6.

Art. 9 cod. civ. — La donna straniera che si marita a un cittadino acquista la cittadinanza e la conserva anche vedova.

Art. 10 cod. civ. — La cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge o per decreto reale.

Il decreto reale non produrrà effetto se non sarà registrato dall'ufficiale dello stato civile del luogo dove lo straniero intende fissare od ha fissato il suo domicilio, e se non sarà da lui prestato giuramento davanti lo stesso ufficiale di essere fedele al Re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.

La registrazione deve essere fatta sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data del decreto.

La moglie e i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza divengono cittadini, semprechè abbiano anch'essi fissato la residenza nel regno; ma i figli possono scegliere la qualità di straniero, facendone dichiarazione a norma dell'articolo 5.

Art. 11 cod. civ. — La cittadinanza si perde: - 1.° da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza; - 2.° da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero; - 3.° da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera.

La moglie ed i figli minori di colui che ha perduta la cittadinanza divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno.

Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell'articolo 14 quanto alla moglie, e nei due capoversi dell'articolo 6, quanto ai figli.

Art. 12 cod. civ. — La perdita della cittadinanza nei casi espressi nell'articolo precedente non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria.

Art. 13 cod. civ. — Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera purchè: - 1.° rientri nel regno con permissione speciale del governo; - 2.° rinunzi alla cittadinanza straniera, all' impiego od al servizio militare accettati in paese estero; - 3.° dichiari davanti l'ufficiale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno.

Art. 14 cod. civ. — La donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito.

Rimanendo vedova, ricupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi davanti l'ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio.

Art. 15 cod. civ. — L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza nei casi precedentemente espressi non ha effetto, se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

Art. 16 cod. civ. — Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei proprî affari od interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 17 cod. civ. — Il trasferimento della residenza in un altro luogo coll'intenzione di fissarvi la sede principale produce cangiamento di domicilio.

Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione fatta all'uffizio dello stato civile del comune che si abbandona, e a quello del comune in cui si fissa il domicilio, o con altri fatti che valgano a dimostrarla.

Art. 18 cod. civ. — La moglie che non sia legalmente separata ha il domicilio del marito; divenendo vedova lo conserva, finchè non ne abbia acquistato un altro.

Il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore.

Il maggiore interdetto ha il domicilio del tutore.

Art. 19 cod. civ. — Si può eleggere domicilio speciale per certi affari od atti.

Quest'elezione deve risultare da prova scritta.

TITOLO V.

Dei registri di nascita.

Art. 52. — Nei registri di nascita si ricevono: – 1.° le dichiarazioni delle nascite; – 2.° i processi relativi alla presentazione di bambini trovati; – 3.° i processi di presentazione di bambini, dei quali non fu ancora dichiarata la nascita, e che vengono portati morti all'ufficio dello stato civile.

Art 53. — Nei detti registri si trascrivono: – 1.° gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti all'estero; – 2.° gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti durante un viaggio di mare; – 3.° gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dagli impiegati militari; – 4.° gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile di un comune in cui un bambino nacque accidentalmente; – 5.° le dichiarazioni di consegna di fanciulli ai pubblici ospizi; – 6.° gli atti di riconoscimento di figli naturali; – 7.° i decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà e di predicato; – 8.° le sentenze di rettificazione.

Gli atti accennati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere trascritti esattamente e per intiero.

Riconoscimento dei figli naturali. — Art. 159 codice civile. — Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente quanto separatamente.

Art. 180 cod. civ. — Non possono essere riconosciuti: - 1.° i figli nati da persone di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona; - 2.° i figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela o di affinità in linea retta in infinito, o per vincolo di parentela in linea collaterale nel secondo grado.

Art. 181 cod. civ. — Il riconoscimento di un figlio naturale si farà nell'atto di nascita, o con un atto autentico anteriore o posteriore alla nascita (vedi art. 182 e seguenti del codice civile).

Adozione. — Art. 202 cod. civ. — L'adozione è permessa alle persone dell'uno o dell'altro sesso le quali non abbiano discendenti legittimi o legittimati, abbiano compiuti i cinquant'anni, e superino almeno di diciot'anni l'età di coloro che intendono di adottare (vedi art. 203 e seguenti del codice civile).

Legittimazione. — Art. 194 cod. civ. — La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa si opera per susseguente matrimonio contratto fra i genitori del figlio naturale, o per decreto reale.

Art. 195 cod. civ. — Non possono essere legittimati per susseguente matrimonio nè per decreto reale i figli che non possono essere legalmente riconosciuti (vedi art. 196 e seguenti del codice civile).

Art. 54. — In margine agli atti di nascita si farà annotazione dei decreti di adozione, di legittimazione, di cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà e di predicato, degli atti di riconoscimento degli atti di matrimonio e delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che riguardano l'atto già iscritto sui registri.

Art. 55. — Quando l'ufficiale dello stato civile riceve una dichiarazione di nascita senza che ad un tempo si presenti il neonato, deve far constare il motivo per cui ha dispensato il richiedente dalla presentazione del medesimo, e dichiarare di essersi altrimenti accertato della verità della nascita.

Art. 56. — Se il bambino non è vivo al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale si limita ad esprimere questa circostanza nell'atto, e tralascia di stendere alcuna dichiarazione di morte nel registro a ciò destinato.

La dichiarazione di morte si stende però nel caso in cui il neonato venga a morire nell'atto che si dichiara la nascita.

Art. 57. — L'ufficiale non può tener conto della dichiarazione che dai comparenti si facesse che il bambino sia nato vivo o morto. Può bensì nell'interesse della statistica raccogliere notizie intorno alle varie condizioni dei nati morti, se cioè siano morti prima, durante, o subito dopo il parto.

Art. 58. — Nelle dichiarazioni di nascita di bambini, di cui sono ignoti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ai medesimi un nome ed un cognome, evitando che siano ridicoli o tali da lasciar sospettare l'origine.

Deve del pari astenersi dal dar loro cognomi appartenenti a famiglie conosciute, e dall'imporre cognomi come nomi, o nomi di città come cognomi.

Art. 59. — Trattandosi di bambini trovati o nati da genitori ignoti, i quali debbono portarsi ad un pubblico ospizio, l'ufficiale dello stato civile indica nell'atto l'ospizio cui sono mandati, e rimette alla persona di ciò incaricata una copia della dichiarazione di nascita, perchè sia consegnata al direttore dello stabilimento insieme col bambino e cogli altri oggetti e contrasegni ritrovati presso il medesimo. Il direttore dello stabilimento fa iscrivere almeno sommariamente l'atto nei registri dello stabilimento.

Art. 60. — L'ufficiale a cui si presenti una persona per dichiarare una nascita dopo il termine dei cinque giorni fissati dalla legge, o che venga egli stesso a conoscere la ommessa denunzia, deve farne rapporto al procuratore del Re.

Art. 61. — L'ufficiale dello stato civile, che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, trascrive sui registri la sentenza coll'atto stesso con cui riceve la dichiarazione.

Art. 371 cod. civ. — Nei cinque giorni successivi al parto si dovrà fare la dichiarazione di nascita all'ufficiale dello stato civile del luogo, a cui sarà altresì presentato il neonato.

L'ufficiale dello stato civile potrà, per circostanze gravi, dispensare dalla presentazione del neonato, accertandosi altrimenti della verità della nascita.

Art. 372 cod. civ. — Dopo i cinque giorni dalla nascita, la dichiarazione non potrà farsi se non osservato il procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato civile.

Art. 373 cod. civ. — La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre o da un suo procuratore speciale, in mancanza dal dottore di medicina o chirurgia, o dalla levatrice, o da qualche altra persona che abbia assistito al parto, o se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia, o dall'ufficiale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da persona munita di suo speciale mandato.

L'atto di nascita sarà steso immediatamente dopo.

Art. 374 cod. civ. — L'atto di nascita deve enunciare il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del neonato, e il nome che gli è stato dato.

Se il dichiarante non dà un nome al neonato, vi supplirà l'ufficiale dello stato civile.

Se il parto è gemello, se ne farà menzione in ciascuno dei due atti, esprimendo chi nacque prima, chi secondo.

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo, l'ufficiale dello stato civile esprimerà questa circostanza, senza tener conto della dichiarazione che si facesse dai comparenti che il bambino sia nato vivo o morto.

Art. 375 cod. civ. — Se la nascita è da unione legittima, la dichiarazione deve inoltre enunciare il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre.

Art. 376 cod. civ. — Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, la professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

Quando la dichiarazione è fatta da altre persone non si enuncierà che il nome e cognome, la professione e il domicilio della madre, se consti per atto autentico che questa acconsente alla dichiarazione.

Art. 377 cod. civ. — Chiunque trovi un bambino è tenuto a farne la consegna all'ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli altri oggetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

Si stenderà della consegna un circostanziato processo verbale che enuncierà inoltre l'età apparente del bambino, il sesso, il nome che gli sarà dato e l'autorità civile a cui verrà consegnato.

Questo processo verbale sarà iscritto sui registri.

Art. 378 cod civ. — Quando un fanciullo sia stato consegnato ad un pubblico ospizio, la direzione di esso per mezzo di uno de' suoi impiegati di ciò incaricato deve trasmetterne la dichiarazione scritta nei tre giorni successivi, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è stabilito l'ospizio, indicando il giorno e l'ora in cui fu raccolto

il fanciullo esposto, il sesso, l'età apparente, e gli oggetti ritrovati presso il medesimo.

L'amministrazione deve pure indicare all'ufficiale dello stato civile il nome e cognome dato al fanciullo e il numero d'ordine in cui sarà iscritto.

Art. 379 cod. civ. — Nel caso di nascita di un figlio fuori del comune in cui i genitori hanno il domicilio o la residenza, l'ufficiale che avrà ricevuto l'atto, ne trasmetterà entro dieci giorni una copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto, per essere iscritta nei registri colla data del giorno in cui la copia gli sarà pervenuta.

Art. 380 cod. civ. — Se nasce un bambino durante un viaggio di mare, l'atto di nascita deve formarsi entro le ventiquattro ore, sui bastimenti della regia marina, dal commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di privata proprietà, dal capitano o patrono della nave, o da chi ne fa le veci.

L'atto di nascita sarà inscritto a piè del ruolo dell'equipaggio.

Art. 381 cod. civ. — Nel primo porto cui approderà il bastimento, se il porto è in paese estero e vi risieda un regio agente diplomatico o consolare, il commissario di marina, il capitano od il patrono sono tenuti a depositare presso di lui copia autentica degli atti di nascita che avranno fatti; e se il porto è nel regno, sono tenuti a depositare gli atti originali presso l'autorità marittima la quale ne farà la trasmissione all'ufficiale dello stato civile indicato nell'articolo 368.

Art. 382 cod. civ. — L'atto di riconoscimento di un figlio sarà iscritto nei registri coll'indicazione della sua data, e se ne farà menzione in margine dell'atto di nascita, quando vi sia.

TITOLO VI.

Della celebrazione del matrimonio.

Capo I. — *Registri per la richiesta delle pubblicazioni.*

Art. 62. — In ciascun ufficio dello stato civile sarà tenuto un registro speciale per le richieste delle pubblicazioni di matrimonio e pei processi di affissione delle medesime.

Le norme stabilite dal codice civile e dal presente regolamento pei registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte, sono comuni al registro delle pubblicazioni di matrimonio, salvo ciò che è stabilito negli articoli seguenti.

Art. 63. — Il registro per le pubblicazioni è tenuto in un solo originale ed è vidimato dal pretore, osservate le formalità espresse nell'art. 357 del codice civile.

Art. 64. — Questo registro fa parte del volume degli allegati al registro per gli atti di matrimonio. Esso viene trasmesso al procuratore del Re soltanto dopo che siano

stati celebrati tutti gli atti di matrimonio delle cui pubblicazioni furono nel medesimo ricevute le richieste, ovvero dopo che pel decorso dei 180 giorni indicati nell'art. 77 del codice civile le pubblicazioni si considerano come non avvenute.

Art. 65. — La richiesta per le pubblicazioni deve farsi all' ufficiale dello stato civile davanti al quale gli sposi celebreranno il matrimonio.

Art. 66. — Se la richiesta è fatta da un solo degli sposi o da persona che lo rappresenti, in esecuzione di una promessa di matrimonio, fatta per scrittura privata, giusta il disposto dell'articolo 54 del codice civile l'ufficiale non può procedere alle pubblicazioni se le firme dei contraenti e di coloro che v' intervennero per dare il loro consenso, non sono autenticate dal sindaco del luogo in cui la promessa fu fatta o da un notaio.

Art. 67. — Chi richiede le pubblicazioni deve dichiarare: « Il nome, il cognome, la professione ed il luogo della nascita degli sposi; – Il luogo di loro residenza nell'ultimo anno; – Il nome, cognome, la professione e la residenza dei loro genitori; – Se gli sposi abbiano ascendenti o padre adottivo, ovvero se sia richiesto il consenso del consiglio di famiglia o di tutela; – Se tra gli sposi esista un qualche impedimento di parentela o di affinità; – Se gli sposi abbiano già contratto precedente matrimonio; – Se niuno degli sposi si trovi nelle condizioni accennate dagli articoli 61 e 62 del codice civile; – Le dichiarazioni fatte da chi richiede le pubblicazioni devono essere confermate con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile dai due testimoni che firmano l'atto di richiesta.

Art. 68. — Chi richiede le pubblicazioni deve inoltre presentare gli atti di nascita degli sposi e tutti quegli altri documenti, che per le fatte dichiarazioni sono necessari affinchè possano unirsi in matrimonio.

Art. 69. — Se lo sposo è in attività di servizio militare o nel novero di coloro che sono assimilati ai militari giusta l' articolo 9 del regolamento di disciplina militare approvato col regio decreto del 30 ottobre 1859, deve presentare il permesso del Re o del ministero della guerra, in conformità dell'articolo 53 del regolamento suddetto.

Art. 70. — Se gli sposi abbisognano del consenso di qualche ascendente, del padre adottivo, o del consiglio di famiglia o di tutela, devono far constare la prestazione del consenso nel modo indicato dall'articolo 81 del codice civile, o presentare copia del provvedimento di cui all'articolo 67 del codice stesso, o provare l' impossibilità in cui è l'ascendente di manifestare la sua volontà.

Tale impossibilità si prova: – 1.° Colla produzione dei relativi documenti, quando essa consti già in modo legale, come nell'assenza dichiarata, nell' interdizione pronunciata ed in casi simili; – 2.° colla produzione di un atto di notorietà redatto nelle forme indicate dall'articolo 80 del codice civile, quando l' impossibilità non consti ancora altrimenti nei modi legali come nei casi di assenza presunta, di malattia mentale ed in casi simili.

Art. 71. — Gli impedimenti di parentela o di affinità vengono esclusi colla presentazione di una copia del decreto di dispensa.

Art. 72. — Se uno degli sposi ha già contratto un precedente matrimonio, deve provare la presente sua libertà di stato colla produzione dell'estratto di morte del precedente coniuge o di copia della sentenza di annullamento.

Trattandosi di una vedova, l'ufficiale dello stato civile avvertirà specialmente che siano decorsi i dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, a norma dell'articolo 57 del codice civile.

Art. 73. — Se gli sposi ottennero la dispensa da una delle pubblicazioni, chi le richiede presenta il decreto di dispensa.

Art. 74. — L'ufficiale dello stato civile, prima di chiudere il processo verbale che contiene le dichiarazioni accennate nell'articolo 67 e la menzione dei documenti in conseguenza delle medesime presentati, indica quali siano i comuni in cui devono eseguirsi le pubblicazioni.

Art. 75. — Quando uno degli sposi ha avuto nell'anno precedente la sua residenza all'estero, l'ufficiale fa eseguire le pubblicazioni nel luogo del suo ultimo domicilio.

Lo sposo deve far constare la sua libertà di stato pel tempo che dimorò all'estero.

Art. 76. — La richiesta delle pubblicazioni che si faccia da un sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, viene presentata in iscritto.

Se il sordo-muto non sa scrivere, l'ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti del medesimo o le persone che più gli sono famigliari, e fattolo giurare di tradurre fedelmente i segni, riceve la richiesta.

Art. 77. — Quando gli sposi siano stati dispensati da ambedue le pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile prima di procedere alla celebrazione del matrimonio riceve la dichiarazione indicata nell'articolo 67 coi documenti giustificativi, e ne stende processo verbale nel registro per la richiesta delle pubblicazioni, accennando in fine del medesimo che queste si ommettono per dispensa ottenuta.

Art. 78. — Nel caso di imminente pericolo di vita, se gli sposi hanno prole naturale vivente che intendono di legittimare, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, ommessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato, e siavi consenso degli ascendenti o del tutore.

Art. 70 codice civile. — La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'ufficiale dello stato civile.

L'atto di pubblicazione indicherà il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita, e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, e il nome, il cognome, la professione e la residenza dei genitori.

Art. 71 cod. civ. — Le pubblicazioni devono essere fatte nel comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza.

Se la residenza attuale duri da meno di un anno, le pubblicazioni devono pur farsi nel comune della residenza precedente.

Art. 72 cod. civ. — Le pubblicazioni si fanno alla porta della casa comunale in due domeniche successive.

L'atto resterà affisso nell'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione, e per tre giorni successivi.

Art. 73 cod. civ. — La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambedue gli sposi personalmente, o dal padre o dal tutore, o da persona munita da essi di mandato speciale ed autentico.

La promessa di matrimonio fatta in conformità dell'articolo 54 autorizza la richiesta delle pubblicazioni.

Art. 74 cod. civ. — L'ufficiale dello stato civile non può procedere alle pubblicazioni, se non gli consta del consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui tale consenso è necessario.

Art. 75 cod. civ. — Se l'ufficiale dello stato civile non crede di poter procedere alle pubblicazioni, ne rilascierà certificato esprimente i motivi del rifiuto.

Se il richiedente crede ingiusto il rifiuto, può ricorrere al tribunale civile che provvederà, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

Art. 79 cod. civ. — Gli sposi debbono presentare all'ufficio dello stato civile del comune in cui intendono di celebrare il matrimonio: - gli estratti dei loro atti di nascita; - gli atti di morte, e le sentenze che provino lo scioglimento o la nullità dei precedenti loro matrimoni; - gli atti comprovanti il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui è dalla legge richiesto; - il certificato delle seguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; - tutti gli altri documenti che, nella varietà dei casi, possono essere necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Art. 80 cod. civ. — Se uno degli sposi fosse nella impossibilità di presentare l'atto della sua nascita, potrà supplirvi con un atto di notorietà formato dinanzi al pretore del luogo della sua nascita o del suo domicilio.

L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione giurata di cinque testimoni dell'uno e dell'altro sesso, ancorchè parenti degli sposi, in cui con tutta esattezza e precisione essi indicheranno il nome e cognome, la professione e residenza dello sposo e dei suoi genitori se conosciuti, il luogo e, per quanto sarà possibile, il tempo di sua nascita, i motivi per cui non può produrre l'atto corrispondente e le cause di scienza di ciascun testimonio.

Art. 81 cod. civ. — Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l'ufficiale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo, al quale si dà il consenso, quanto dell'altro.

L'atto esprimerà pure il nome e cognome, la professione e residenza, e il grado di parentela delle persone che danno il consenso.

Il consenso del consiglio di famiglia o di tutela deve constare da una deliberazione contenente le indicazioni anzidette.

Capo II. — *Delle dispense dalle pubblicazioni e dagli impedimenti del matrimonio.*

Art. 79. — Le domande per ottenere la dispensa dall'impedimento di età e dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 59 del codice civile sono indirizzate al ministero di grazia e giustizia per mezzo del procuratore generale presso la corte d'appello, nella cui giurisdizione i richiedenti od uno di essi hanno la loro residenza.

Art. 80. — Alla domanda devono unirsi: – Gli atti di nascita degli sposi; – Gli atti di consenso degli ascendenti, del consiglio di famiglia o di tutela, quando questa occorra; – Gli atti che provano i rapporti di parentela e di affinità tra gli sposi, nel caso in cui l'impedimento derivi da tali rapporti; – Tutti gli altri documenti, che, secondo i casi, giustificano i fatti e le ragioni esposte.

Art. 81. — Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda, e la spedisce al ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

Art. 82. — Il procuratore del Re presso il tribunale, nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio nel quale sarà celebrato il matrimonio, è delegato a concedere per gravi motivi la dispensa da una delle pubblicazioni.

Il ministro di grazia e giustizia è delegato a concedere la dispensa da ambedue le pubblicazioni, se concorrono cause gravissime.

La domanda sarà presentata al procuratore del Re, corredata degli atti di nascita e di consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela, ove sia necessario e degli altri documenti giustificativi che occorrono. Se la dispensa è chiesta da ambedue le pubblicazioni il procuratore del Re trasmetterà prontamente le carte col suo parere al ministro di grazia e giustizia.

Art. 78 codice civile. — Il Re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi dispensare da una delle pubblicazioni. In questo caso sarà fatta menzione della dispensa nell'unica pubblicazione.

Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa da ambedue le pubblicazioni, mediante la presentazione di un atto di notorietà col quale cinque persone ancorchè parenti degli sposi, dichiarino con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza, che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 si oppone al loro matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura dei detti articoli ed una seria ammonizione ai dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle conseguenze che ne possono derivare.

Capo III. — *Delle pubblicazioni.*

Art. 83. — Ricevuto il processo di richiesta delle pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile stende l'atto di pubblicazione e la fa eseguire alla porta della casa comunale nelle due domeniche immediatamente successive.

Art. 84. — L'atto di pubblicazione deve essere scritto con carattere chiaro e distinto.

Oltre alle circostanze indicate nell'articolo 70 del codice civile, esso deve enunciare in principio se sia la prima o la seconda pubblicazione, ovvero se sia l'unica per dispensa ottenuta e davanti a quale ufficiale dello stato civile sarà celebrato il matrimonio.

Art. 85. — Se le pubblicazioni devono farsi in altro comune, l'ufficiale dello stato

civile rivolge all'ufficiale di quel comune la richiesta di procedere alla prima e seconda pubblicazione, ovvero all'unica pubblicazione dell'atto che gli trascrive per intero.

Questa richiesta viene consegnata alla parte istante affinchè si provveda per la sua esecuzione.

L' ufficiale richiesto trascrive per intero nel registro delle pubblicazioni l'istanza fattagli, e dispone tosto per l'esecuzione delle pubblicazioni nel modo indicato nell'art. 83.

Art. 86. — Ogni comune terrà presso alla porta comunale uno spazio destinato ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio.

Sopra di questo spazio sarà scritto in carattere grande l'indicazione — *pubblicazioni di matrimonio.*

Il comune disporrà che gli atti di pubblicazione, sebbene esposti al pubblico, vi rimangano affissi senza pericolo di essere dispersi od in altro modo guasti.

Art. 87. — L'ufficiale stenderà di ciascuna affissione distinto processo verbale sopra il registro delle pubblicazioni, indicando se la prima pubblicazione sia stata continuamente affissa nell'intervallo decorso fino alla seconda, ovvero in caso di dispensa, l'unica pubblicazione sia stata affissa per tre giorni successivi.

Il certificato delle eseguite pubblicazioni da lasciarsi alla parte esprimerà che l'atto vi rimase affisso per tutto il tempo stabilito dalla legge.

Art. 88. — I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nei verbali di richiesta delle pubblicazioni, sono allegati al registro delle medesime; sono ritirati, ordinati e disposti dall'ufficiale dello stato civile secondo le norme segnate negli articoli 39 e seguenti.

Quando sarà celebrato il matrimonio, gli allegati stessi vengono tolti dal registro anzidetto, e collocati fra gli allegati all'atto di matrimonio.

Art. 89. — Trascorsi i tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, gli sposi possono presentarsi davanti all'ufficiale dello stato civile cui fecero la richiesta delle pubblicazioni, per essere uniti in matrimonio.

Ove le pubblicazioni dovessero seguire anche in altri comuni, gli sposi consegnano all'ufficiale i relativi certificati di seguita pubblicazione.

Fra gli altri allegati all'atto di matrimonio, l'ufficiale che lo celebra, inserisce pure un certificato comprovante le seguite pubblicazioni nel suo comune, e la niuna opposizione a lui notificata.

Capo IV. — *Delle opposizioni.*

Art. 90. — L'ufficiale dello stato civile il quale conosca ostare al matrimonio un impedimento che non venne dichiarato, deve tosto informare il pubblico ministero affinchè possa, se lo crede, farvi opposizione, e sospende intanto la celebrazione del matrimonio fino a che il procuratore del Re, gli abbia fatto note le sue determinazioni.

Art. 91. — Quando sia notificato un atto di opposizione all' ufficiale dello stato civile, questo sospende la celebrazione del matrimonio a norma dell'articolo 90 del codice civile, se l'opposizione sia fatta da chi ne ha facoltà e per causa ammessa dalla legge.

Art. 92. — L'opposizione al matrimonio può sempre essere utilmente fatta prima che il medesimo sia celebrato, ancorchè sia trascorso il termine per cui le pubblicazioni devono rimanere affisse.

Nel caso espresso nell'art. 96 del codice civile, l'opposizione può anche essere fatta all'ufficiale delegato il quale deve in tal caso restituire all'ufficiale delegante la richiesta fattagli coll'atto di opposizione a lui notificato.

Art. 93. — In margine al processo verbale di richiesta delle pubblicazioni si deve annotare l'atto di opposizione al matrimonio, il quale viene posto fra gli altri allegati al verbale.

In margine dello stesso verbale si devono pure annotare le sentenze che rigettano od ammettono un'opposizione, e le rinunzie agli atti del giudizio di opposizione, unendole agli altri allegati.

Art. 82 codice civile. — Il padre, la madre, e in mancanza d'ambedue, gli avi e le avole possono fare opposizione al matrimonio dei figli e discendenti per ogni causa ammessa dalla legge che osti alla celebrazione del medesimo, quand'anche i figli o discendenti maschi abbiano già compiuto gli anni venticinque e le femmine gli anni ventuno.

Art. 83 cod. civ. — Non essendovi alcun ascendente, possono fare opposizione il fratello e la sorella, lo zio e la zia e i cugini germani maggiori di età: - 1.° per mancanza del consenso richiesto dall'articolo 65; - 2.° per l'infermità di mente di uno degli sposi.

Art. 84 cod. civ. — Per le cause indicate nel precedente articolo potranno fare opposizione il tutore o il curatore che siano a ciò autorizzati dal consiglio di famiglia.

Art. 85 cod. civ. — Il diritto di fare opposizione compete altresì al conjuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Art. 86 cod. civ. — Trattandosi del matrimonio della vedova in contravvenzione all'articolo 57, il diritto di fare opposizione spetta ai prossimi di lei ascendenti e a tutti i parenti del primo marito.

Nel caso di un precedente matrimonio annullato, il diritto di fare opposizione spetta pure a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo.

Art. 87 cod. civ. — Il pubblico ministero deve sempre far opposizione al matrimonio, se conosca ostarvi qualche impedimento.

Art. 88 cod. civ. — Ogni atto d'opposizione deve esprimere la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune ove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

Art. 89 cod. civ. — L'atto sarà notificato nella forma delle citazioni agli sposi e all'ufficiale dello stato civile, dinanzi al quale il matrimonio deve essere celebrato.

Art. 90 cod. civ. — L'opposizione fatta da chi ne ha la facoltà per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza passata in giudicato, per la quale sia rimossa l'opposizione.

Art. 91 cod. civ. — Se l'opposizione è respinta, l'opponente, ove non sia un ascendente od il pubblico ministero, potrà essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 92 cod. civ. — Le disposizioni di questo capo e del precedente non si applicano al Re ed alla famiglia reale.

Capo V. — *Dei registri di matrimonio.*

Art. 94. — Nei registri di matrimonio si ricevono: – 1.° gli atti di celebrazione di matrimonio; – 2.° le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali fatte dagli sposi contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio.

Art. 95. — Nei registri di matrimonio si trascrivono: – 1.° gli atti di matrimonio celebrati all'estero; – 2.° gli atti di matrimonio celebrati davanti un'altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli a norma dell'articolo 96 del codice civile; – 3.° gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale incompetente, nel caso espresso nel capoverso dell'articolo 366 del codice civile; – 4.° gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale competente per la residenza o il domicilio di uno degli sposi; – 5.° le sentenze passate in giudicato colle quali si annulla un matrimonio, e quelle con cui si dichiara la sua esistenza a norma degli articoli 121 e 122 del codice civile, o si ordina la trascrizione di un atto altrove celebrato, ovvero si rettifica in altro modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri.

Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono trascritti esattamente e per intero.

Gli atti di matrimonio indicati nel numero 3 sono trascritti coll'atto stesso, con cui si trascrive la sentenza che ordinò la trasmissione della copia.

Art. 96. — In margine degli atti di matrimonio si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

Art. 97. — Il sindaco o chi ne fa le veci deve essere vestito in forma ufficiale per ricevere la dichiarazione degli sposi, e pronunziare la loro unione in nome della legge.

Art. 98. — Allo sposo che sia sordo o sordo-muto, ma che sappia leggere, l'ufficiale dello stato civile presenta il codice civile affinchè legga gli art. 130, 131 e 132.

Lo sposo sordo-muto che sa scrivere deve fare per iscritto la dichiarazione di volere maritarsi.

Art. 99. — Se lo sposo sordo o sordo-muto non sa nè leggere nè scrivere, l'ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti o famigliari di lui, e fattogli prestare giuramento, si vale del medesimo per indirizzargli le domande, ricevere le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni di legge.

L'adempimento di tali formalità si fa constare nell'atto di matrimonio.

Art. 100. — Quando nell'atto della celebrazione di matrimonio gli sposi intendono riconoscere figli naturali, l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione, e la fa constare nell'atto stesso di matrimonio.

Se l'atto di nascita dei figli fu già ricevuto nei suoi registri provvede perchè sia fatta annotazione del riconoscimento su ambidue gli originali.

Art. 101. — L'ufficiale dello stato civile, davanti al quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informare prontamente il pretore.

Art. 102. — Se uno degli sposi risieda nel distretto di altro ufficiale di stato civile, l'ufficiale che ha celebrato il matrimonio trasmette a lui nel giorno successivo copia autentica dell'atto di matrimonio, al fine indicato nel numero 4 dell'articolo 95.

Art. 103. — Quando un ufficiale, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 96 del codice civile richiede un altro ufficiale della celebrazione di matrimonio deve nella richiesta esprimere il motivo di convenienza o necessità che lo ha a ciò indotto.

I documenti sono tenuti dall'ufficiale delegante per essere uniti alla copia dell'atto di matrimonio che gli viene trasmessa nel giorno successivo.

Art. 105. — L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio deve darne prontamente avviso al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune in cui ciascheduno degli sposi è nato, od in cui fu trascritto l'atto di nascita nei casi indicati dai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 53.

Se il matrimonio fu celebrato per delegazione, l'avviso viene dato dall'ufficiale delegante, dopo che avrà ricevuto la copia dell'atto di matrimonio di cui nel capoverso dell'articolo precedente.

Questo avviso deve pure essere dato dagli ufficiali dello stato civile i quali trascrivono un atto di matrimonio celebrato all'estero, ovvero una sentenza passata in giudicato colla quale si dichiara l'esistenza di un matrimonio.

Il procuratore del Re ricevuto l'avviso provvede tosto a norma dell'art. 140 per l'occorrente annotazione sui due registri originali delle nascite.

Art. 76 codice civile. — Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dell'ultima pubblicazione.

Art. 77 cod. civ. — Le pubblicazioni si considerano come non avvenute se il matrimonio non è celebrato nel termine dei cento ottanta giorni successivi.

Art. 93 cod. civ. — Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune, dove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza.

Art. 94 cod. civ. — Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti, darà lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 di questo titolo; riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito pronunzierà in nome della legge che sono unite in matrimonio.

L'atto del matrimonio sarà compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 95 cod. civ. — La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta nè a termine nè a condizione.

Se le parti aggiungessero un termine o una condizione e vi persistessero, l'ufficiale dello stato civile non potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

Art. 96 cod. civ. — Essendovi necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 93, l'ufficiale dello stato civile richiederà per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta sarà menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita.

Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale avanti il quale fu celebrato, manderà copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne la richiesta.

Art. 97 cod. civ. — Se uno degli sposi per infermità o per altro

impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, ed ivi alla presenza di quattro testimoni seguirà la celebrazione del matrimonio giusta la disposizione dell'articolo 94.

Art. 98 cod. civ. — L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per causa ammessa dalla legge.

In caso di rifiuto ne rilascierà certificato con indicazione dei motivi.

Se le parti credono ingiusto il rifiuto, provvederà il tribunale, sentito il pubblico ministero, salvo sempre il richiamo alla corte di appello.

Art. 99 cod. civ. — Nei matrimoni del Re e della famiglia reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del senato del regno.

Il Re determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura.

Art. 100 cod. civ. — Il matrimonio seguito in paese estero tra cittadini, o tra un cittadino ed uno straniero è valido, purchè sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese, e il cittadino non abbia contravvenuto alle disposizioni contenute nella sezione seconda del capo 1.° di questo titolo.

Le pubblicazioni devono anche farsi nel regno a norma degli articoli 70 e 71. Se lo sposo cittadino non ha residenza nel regno, le pubblicazioni si faranno nel comune dell'ultimo domicilio.

Art. 101 cod. civ. — Il cittadino che ha contratto matrimonio in paese estero, deve, nei tre mesi dal suo ritorno nel regno, farlo inscrivere nei registri dello stato civile del comune dove avrà fissata la sua residenza sotto pena di una multa estensibile a lire cento.

Art. 102 cod. civ. — La capacità dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle leggi del paese a cui appartiene.

Anche lo straniero però è soggetto agli impedimenti stabiliti nella sezione seconda del capo 1.° di questo titolo.

Art. 103 cod. civ. — Lo straniero che voglia contrarre matrimonio nel regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del paese a cui appartiene, dalla quale consti che giusta le leggi da cui dipende, nulla osta al divisato matrimonio.

Se lo straniero è residente nel regno, deve inoltre far seguire le pubblicazioni secondo le disposizioni di questo codice.

Art. 383 cod. civ. — L'atto di matrimonio deve indicare: - Il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo della nascita, il domicilio o la residenza degli sposi; - il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; - il consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela nei casi in cui è necessario, ovvero il provvedimento menzionato nell'articolo 67; - la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; - la data del decreto di dispensa che sia stata concessa da alcuno degli impedimenti menzionati nel-

l'art. 68; - la dichiarazione degli sposi di volersi unire in matrimonio; - il luogo in cui seguì la celebrazione del matrimonio, nel caso espresso dall'articolo 97, ed il motivo del trasferimento; - la ricognizione della unione degli sposi, che l'ufficiale dello stato civile fa in nome della legge.

Art. 384 cod. civ. — La sentenza irrevocabile che pronunzi la nullità del matrimonio deve per cura del cancelliere del tribunale e della corte che l'ha pronunziata e a spese dell'attore essere trasmessa in copia autentica all'ufficio di stato civile del comune in cui esso fu celebrato.

Di questa sentenza si farà annotazione in margine all'atto di matrimonio.

TITOLO VII.

Dei registri di morte.

Art. 105. — Nei registri di morte si ricevono: - 1.° le dichiarazioni di morte fatte da due testimoni che ne siano informati; - 2.° gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile stende in seguito ad avvisi o notizie avute da ospedali, collegi od altro qualsiasi istituto, da ufficiali di polizia, da custodi o carcerieri di prigioni, case di arresto o di detenzione, o dai cancellieri giudiziari nei casi espressi negli art. 388, 390, 393 e 394 del codice civile.

Art. 106. — Nei registri di morte si trascrivono: - 1.° gli atti di dichiarazione di morte ricevuti all'estero; 2.° gli atti di dichiarazione di morte ricevuti durante un viaggio di mare; - 3.° gli atti di dichiarazione di morte ricevuti dagli impiegati militari; - 4.° gli atti di dichiarazione di morte accidentalmente avvenuta fuori del luogo, in cui il defunto aveva la sua residenza; - 5.° I processi stesi dal sindaco o da altro pubblico ufficiale per morti avvenute senza che sia stato possibile rinvenire o riconoscere i cadaveri; - 6.° le sentenze di rettificazione passate in giudicato.

Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 si trascrivono esattamente e per intero.

Art. 107. — In margine degli atti di morte si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

Art. 108. — I direttori di collegi, ospedali, istituti, gli ufficiali di polizia, cancellieri, i carcerieri e custodi di prigioni, di case d'arresto e di detenzione debbono curare che negli avvisi che trasmettono agli ufficiali dello stato civile, si contengano tutte le indicazioni richieste dall'articolo 387 del codice civile.

Art. 109. — Il sindaco od altro pubblico ufficiale, che stende il processo verbale indicato nell'articolo 391 del codice civile, deve accennare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenimento occorso, descrivere i cadaveri rinvenuti, gli oggetti ed i segni che su loro si riscontrano, e raccogliere tutte le informazioni e deposizioni che possono servire ad accertare il numero ed i nomi dei morti.

Art. 110. — L'ufficiale dello stato civile od il suo delegato, che nel verificare la morte di una persona si accorga di qualche indizio di morte procedente da reato, deve tosto avvertirne il pretore, dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie perchè il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

Art. 111. — Se l'ufficiale dello stato civile è informato che senza la sua autorizzazione fu sepellito un cadavere, ne farà tosto avvertire il procuratore del Re.

Art. 112. — L'ufficiale che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione di morte relativa a persona, alla quale siasi data sepoltura senza sua autorizzazione, trascrive la sentenza sui registri coll'atto stesso che riceve la dichiarazione.

Art. 113. — Ricevuta la dichiarazione di morte relativa ad una persona che abbia lasciato figli in minore età, l'ufficiale dello stato civile ne informa prontamente il pretore.

Art. 114. — L'ufficiale dello stato civile deve trasmettere entro i primi quindici giorni di ogni trimestre al ricevitore del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione del registro un prospetto autentico di tutte le morti avvenute nel trimestre precedente, facendo cenno nel medesimo della sostanza e degli eredi del defunto, per quanto gli sarà stato possibile averne notizia.

La mancanza della denunzia è punita a norma dell'articolo 72 della legge 21 aprile 1862, n. 585.

Art. 115. — L'ufficiale deve parimente notificare agli agenti del tesoro le morti degli impiegati e dei pensionati dello Stato.

Art. 116. — Morendo uno straniero nel regno l'ufficiale spedisce tosto copia autentica dell'atto di morte al procuratore del Re per essere trasmessa, col mezzo del ministero di grazia e giustizia, al governo del paese cui appartiene il defunto.

Se lo straniero non ha con sè persone di sua famiglia maggiori di età, l'ufficiale rende ad un tempo di ciò informato il procuratore del Re, affinchè ne sia avvertito il console del paese a cui esso appartiene.

Art. 117. In esecuzione dell'articolo 93 della legge di pubblica sicurezza, l'ufficiale dello stato civile non rilascia il permesso di sepoltura, se la morte non è accertata da un medico necroscopo o da altro delegato sanitario, salvo i casi espressi nel successivo articolo 94 della legge stessa.

Art. 118. — L'ufficiale dello stato civile può rilasciare il permesso di sepoltura di un cadavere anche prima che siano trascorse le ore ventiquattro dalla morte, e le ore quarantotto nei casi di morte violenta, quando ne sia riconosciuta e dichiarata l'urgenza per gravi motivi di salute dalla commissione municipale, di cui è cenno nell'articolo 61 del regolamento annesso al regio decreto 8 giugno 1865, n. 2322.

Art. 385 codice civile. — Non si darà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa.

L'ufficiale dello stato civile non potrà accordarla se non dopo che si sarà accertato della morte personalmente o per mezzo di un suo delegato, e dopo che siano trascorse 24 ore dalla morte medesima, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali.

Art. 386 cod. civ. — Si stenderà l'atto di morte dell'ufficiale dello stato civile, dopo la dichiarazione di due testimoni che ne siano informati.

Art. 387 cod. civ. — L'atto di morte enuncierà il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza del defunto; il nome e cognome del conjuge superstite, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o del

predefunto conjuge se era vedova; il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio dei dichiaranti.

Lo stesso atto enuncierà inoltre, per quanto si possano sapere, il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto ed il luogo della sua nascita.

Art. 388 cod. civ. — In caso di morte in un ospedale, collegio, od altro qualsiasi istituto, il superiore o chi ne fa le veci è tenuto a trasmetterne l'avviso, colle indicazioni stabilite nell'articolo precedente, nel termine di ventiquattro ore, all'ufficio dello stato civile.

Art. 389 cod. civ. — Risultando segni o indizi di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico o chirurgo, abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative, come anche sopra le notizie che avrà potuto raccogliere sul nome e cognome, sull'età e professione e sul luogo di nascita e domicilio del defunto.

Art. 390 cod. civ. — L'ufficiale di polizia dovrà immantinente trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo, dove sarà morta la persona, le notizie enunciate nel suo processo verbale in conformità delle quali si stenderà l'atto di morte.

Art. 391 cod. civ. — Nel caso di morte, senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere i cadaveri, il sindaco od altro pubblico ufficiale ne stenderà processo verbale, e lo trasmetterà al procuratore del Re, per cura del quale, dopo ottenuta l'autorizzazione del tribunale, il detto processo sarà annesso al registro dello stato civile.

Art. 392 cod. civ. — Quando si fosse data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione del pubblico ufficiale, non sarà ricevuto l'atto di morte se non dopo sentenza del tribunale pronunziata ad istanza di persona interessata o da pubblico ministero.

Art. 393 cod. civ. — Morendo alcuno nelle prigioni, o nelle case di arresto o di detenzione, l'avviso all'ufficiale dello stato civile sarà dato immediatamente dai custodi o carcerieri.

Art. 394 cod. civ. — I cancellieri saranno tenuti, entro ventiquattro ore dall'esecuzione di una sentenza di morte, a trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo dove sarà stata eseguita, tutte le notizie enunciate nell'articolo 387, in conformità delle quali si stenderà l'atto di morte.

Art. 395 cod. civ. — In qualunque caso di morte violenta, o nelle prigioni o case d'arresto o di esecuzione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente stesi nella forma stabilita dall'articolo 387.

Art. 396 cod. civ. — Se taluno muore durante un viaggio di mare, l'atto di morte sarà formato dagli ufficiali nominati nell'articolo 380, e si osserveranno le disposizioni dell'articolo 381.

Quando per naufragio di una nave fossero perite le persone dell'equipaggio e tutti i passeggieri, l'autorità marittima, accertato l'infortunio, ne farà inserire una dichiarazione autentica, nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Nel caso che si fosse perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata, e fra coloro che perirono fossero compresi gli ufficiali sovra indicati, gli atti di morte saranno formati dai regi consoli all'estero, o dalle autorità marittime nel regno sulle dichiarazioni dei superstiti.

Art. 397 cod. civ. — Morendo alcuno in un luogo diverso da quello della sua residenza l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte deve trasmettere entro dieci giorni copia dell'atto all'ufficio dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza.

TITOLO VIII.

Dei cambiamenti e delle aggiunte di nomi e cognomi.

Art. 119. — Chiunque voglia cambiare nome o cognome od aggiungere un altro nome o cognome, deve farne domanda al Re per mezzo del ministero di grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda, ed unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.

Art. 120. — La domanda viene presentata al procuratore generale presso la corte d'appello, nella cui giurisdizione il ricorrente ha la sua residenza.

Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

Art. 121. — Se il ministro crede che la domanda meriti di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente: – 1.° ad inserire per sunto la sua domanda nel giornale ufficiale del regno e nei giornali autorizzati alle inserzioni giudiziali nelle provincie del suo domicilio di origine e colla sua residenza attuale, invitando chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall'articolo seguente; – 2.° a fare affiggere da un usciere alla casa comunale del domicilio d'origine ed a quella della sua residenza attuale un avviso a stampa contenente lo stesso sunto della domanda, e l'invito a farvi opposizione entro il detto termine; l'affissione deve risultare dalla relazione dell'usciere fatta a piè dell'avviso.

Art. 122. — Chiunque creda di avere interesse può fare opposizione alla domanda entro quattro mesi dal giorno delle seguite affissioni o pubblicazioni.

L'opposizione si fa con atto d'usciere notificato al ministro di grazia e giustizia.

Art. 123. — Trascorsi quattro mesi dalla data delle affissioni e delle inserzioni, il richiedente presenta al ministero di grazia e giustizia: – 1.° un esemplare dell'avviso a stampa colle relazioni di affissione dell'usciere che vi ha proceduto; – 2.° un esemplare del numero dei giornali in cui furono fatte le inserzioni.

Se alle domande venne fatta opposizione, il ministro di grazia e giustizia udirà il parere del consiglio di Stato.

Art. 124. — Il decreto con cui viene autorizzato il cambiamento o l'aggiunta del nome o cognome deve essere annotato in margine dell'atto di nascita del richiedente e trascritto nel registro in corso delle nascite del comune.

Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento di queste formalità.

Art. 125. — Debbono pure essere trascritti e annotati in margine dell'atto di nascita i decreti di concessione di titoli di nobiltà o di predicato.

TITOLO IX.

Delle verificazioni dei registri di stato civile.

Art. 126. — I pretori, nei primi quindici giorni di ciascun mese di gennaio, maggio e settembre, procedono alla ispezione degli uffici dello stato civile compresi nella propria giurisdizione, per verificare: – 1.° se i registri sono tenuti con regolarità e precisione; – 2.° se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, se questi sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e registro, e se sono inseriti nel volume degli allegati; – 3.° se gli atti sono stati inscritti in ambedue i registri originali; – 4.° e generalmente se sono state osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 127. — Di ciascuna verificazione viene steso dal pretore un processo verbale nel quale si deve indicare: – il giorno in cui ha luogo la verificazione; – il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun registro; – le osservazioni fatte in ordine ai medesimi; – il processo è sottoscritto dal pretore e dall'ufficiale dello stato civile.

Art. 128. — Terminata la verificazione, il pretore fa in ciascun registro, e sotto l'ultimo atto la seguente annotazione: *verificato in questo giorno . . . . . del mese . . . . . dell'anno . . . .* e vi appone la propria firma.

Art. 129. — Il procuratore del Re può sempre, se lo crede necessario, procedere ad una verificazione straordinaria, o delegare per esso il pretore.

Art. 130. — I processi di verificazione sono tosto trasmessi dal pretore al procuratore del Re.

Nella compilazione di questi processi i pretori non hanno bisogno di essere assistiti dai loro cancellieri.

Art. 131. — Nel marzo di ogni anno il procuratore del Re comunica al procuratore generale i processi verbali di verificazione da essi redatti sui registri dell'anno precedente, a norma dell'articolo 365 del codice civile.

Il procuratore generale riferisce al ministero di grazia e giustizia sulla tenuta dei registri dello stato civile nel distretto della corte.

Art. 132. — I procuratori del Re, prima di promuovere l'applicazione di pene pecuniarie contro ufficiali dello stato civile, devono informarne il procuratore generale.

TITOLO X.

Delle rettificazioni e delle annotazioni agli atti dello stato civile.

Art. 133. — Le rettificazioni degli atti dello stato civile si fanno in forza di sentenze dei tribunali passate in giudicato, colle quali si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto già esistente nei registri o di ricevere un atto ommesso.

Le annotazioni in margine si eseguiscono per disposizione di legge, di regolamento e di sentenza.

Art. 134. — La rettificazione di un atto è domandata dalle parti che vi hanno interesse, al tribunale del luogo in cui si trova il registro da rettificare.

Il pubblico ministero deve promuovere d'ufficio la rettificazione delle irregolarità che sono state accertate nelle verificazioni eseguite a norma degli articoli 126, 129 del presente regolamento, e 365 del codice civile, e può anche promuoverla d'ufficio negli altri casi se la rettificazione è d'interesse pubblico; chiamate però sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti.

Art. 135. — Nell'interesse delle persone povere la rettificazione degli atti dello stato civile viene promossa come d'ufficio dal pubblico ministero. Le medesime debbono però farne espressa domanda al procuratore del Re direttamente, o col mezzo del pretore o dell'ufficiale dello stato civile, unendovi i certificati occorrenti per l'ammissione al beneficio dei poveri.

Art. 136. — La domanda di rettificazione deve essere accompagnata da una copia dell'atto che si vuole rettificare, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, e dal certificato corrispondente del cancelliere del tribunale.

Se la domanda ha per oggetto di supplire ad un atto ommesso, si deve presentare un certificato dell'ufficiale dello stato civile che accerti la ommissione.

Art. 137. — I tribunali del regno sono competenti a rettificare gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, quando questi furono trascritti negli atti dello stato civile del regno.

Art. 138. — Chi vuole eseguita la rettificazione ordinata o l'annotazione in margine di un atto dello stato civile, deve farne domanda all'ufficiale presso cui sta il registro presentando copia autentica del titolo su cui la domanda si fonda.

Art. 139. — Se la rettificazione od annotazione riguarda i registri in corso di cui i due originali si trovano tuttora presso l'ufficiale dello stato civile, questi le può eseguire senz'altro avvertendo che le annotazioni siano perfettamente uniformi nei due registri.

Art. 140. — Se la rettificazione o l'annotazione che si richiede riguarda atti contenuti nei registri, di cui uno degli originali trovasi già depositato presso la cancelleria del tribunale, l'ufficiale dello stato civile deve entro tre giorni trasmettere la domanda ricevuta ed i documenti uniti al procuratore del Re, proponendo il tenore dell'annotazione.

Il procuratore del Re, presa ad esame la domanda ed il tenore dell'annotazione, provvede perchè, ove ne sia il caso, sia la medesima fatta in modo uniforme sui due registri originali.

Art. 141. — Nell'eseguire le annotazioni si deve indicare l'anno ed il registro in cui fu trascritto l'atto che dà luogo all'annotazione.

Le annotazioni debbono essere firmate dall'ufficiale dello stato civile e dal cancelliere che le ha eseguite.

Art. 401 codice civile. — Le domande di rettificazione degli atti dello stato civile debbono essere proposte davanti il tribunale da cui dipende l'ufficio dello stato civile ove si trova l'atto di cui si richiede la rettificazione.

Art. 402 cod. civ. — La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, o non furono regolarmente chiamati nel giudizio.

Art. 403 cod. civ. — Le sentenze di rettificazione passate in giu-

dicato debbono per cura di chi le ha promosse essere depositate in copia autentica all'ufficio dello stato civile ove si trova l'atto rettificato.

L'ufficiale dello stato civile farà annotazione della rettificazione in margine dell'atto.

TITOLO XI.

Delle copie degli atti dello stato civile e dei relativi certificati.

Art. 142. — Le copie degli atti dello stato civile ed i certificati vengono spediti sopra la carta prescritta dalle leggi sul bollo.

Art. 143. — Le copie ed i certificati suddetti sono segnati in margine con un numero progressivo per ogni anno.

Art. 144. — Le copie degli atti portano: – 1.° l'intitolazione di estratto coll'indicazione della classe dell'anno e del comune a cui appartiene il registro, dal quale viene desunto; 2.° la trascrizione esatta dell'atto come trovasi sul registro, compreso il numero e le firme appostevi; – 3.° le annotazioni che vennero fatte in margine dell'atto originale; – 4.° l'attestazione per parte dell'ufficiale dello stato civile che la copia è conforme all'originale; – 5.° la sottoscrizione dell'ufficiale col bollo d'ufficio.

Art. 145. — Per la spedizione delle copie, oltre alla spesa della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti: – per gli atti di nascita e morte, centesimi 50; – per gli atti di matrimonio, lire 1; – per gli atti di cittadinanza, lire 2; – pei processi di trascrizione dei decreti e degli atti soltanto inseriti nei volumi degli allegati, lire 1; – per gli atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati di due facciate, lire 1; – per ogni facciata eccedente, centesimi 20; – per qualunque altro certificato, centesimi 50.

Art. 146. — Il pagamento dei diritti suddetti viene dall'ufficiale dello stato civile annotato in fine della copia.

L'ufficiale tiene un apposito registro dei diritti riscossi, notandovi di giorno in giorno le copie ed i certificati rilasciati ed il numero progressivo con cui furono segnati.

Art. 147. — Le copie degli atti ed i certificati occorrenti alle persone povere in occasione di nascita, di matrimonio, di morte o di domande di rettificazione di leva o di altro pubblico servizio sono rilasciate gratuitamente dall'ufficiale dello stato civile.

Egli annota in fine della copia o del certificato il nome e cognome della persona richiedente, coll'aggiunta — *rilasciato gratuitamente perchè povero.*

Art. 148. — Il cancelliere del tribunale nel rilasciare le copie di atti dello stato civile ed i certificati, giusta il disposto degli articoli 8 e 9 si uniformerà alle norme segnate nei precedenti articoli.

Egli però non è tenuto di avere il registro accennato nell'ultimo capoverso dell'articolo 146, o di prendere nota particolare delle copie e dei certificati rilasciati, dovendo nella riscossione di tali diritti uniformarsi alle norme stabilite per la riscossione degli altri proventi di cancelleria.

Art. 149. — I diritti esatti dagli ufficiali dello stato civile sono riscossi a favore del comune.

Quelli esatti dai cancellieri fanno parte dei proventi di cancelleria.

Art. 150. — Le copie ed i certificati rilasciati tanto dall'ufficiale dello stato civile, quanto dal cancelliere, debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale, quando se ne voglia far uso fuori della giurisdizione.

Disposizioni penali.

Art. 404 codice civile. — Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo titolo sono punite dal tribunale civile con pena pecuniaria da lire dieci a lire duecento.

L'azione sarà promossa dal pubblico ministero.

Art. 405 cod. civ. — Ogni alterazione od immissione colpevole negli atti e nei registri dello stato civile dà luogo all'azione di risarcimento dei danni oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

BILANCI COMUNALI
E CONTO MORALE

Legge 20 *marzo* 1865, *n.* 2248.
Istruzioni ministeriali 21 *gennaio* 1867, *n.* 325.

Conto preventivo.

Definizione. — Dicesi conto o bilancio *preventivo* quel conto in cui figurano in via presumibile le entrate e le uscite dell'anno che va incominciando. Onde le partite del preventivo non sono fisse, ma ipotetiche e variabili.

Divisione materiale del preventivo. — I comuni devono stendere i loro conti preventivi secondo il modulo stabilito dal ministero dell'interno. Esso preventivo si divide in tre parti: *entrata, uscita* e *residui.*

L'entrata e l'uscita si dividono in due *titoli* ciascuno: l'entrata è divisa in *titolo primo,* che comprende le entrate ordinarie, e in *titolo secondo,* che comprende le entrate straordinarie. Così pure l'uscita è divisa in *titolo primo* che abbraccia le spese ordinarie e in *titolo secondo* che comprende quelle straordinarie.

Divisione dei titoli in categorie. — Il titolo primo dell'*entrata* ha sei categorie le quali sono: - 1.° fondo di cassa e residui disponibili; - 2.° redditi di case, fondi, interessi e censi; - 3.° concorso di altri comuni nelle spese ordinarie; - 4.° proventi ordinari diversi; - 5.° tasse e diritti diversi; - 6.° contabilità speciali ordinarie.

In fine di queste categorie avvi il suo riepilogo.

Il titolo secondo dell'entrata ha soltanto due categorie che sono: - 1.° entrate straordinarie ed eventuali; - 2.° contabilità speciali straordinarie.

Queste categorie hanno esse pure il loro riepilogo.

Il titolo primo dell'*uscita* ha dieci categorie che sono: - 1.° censi, interessi e annualità passive; - 2.° spese d'amministrazione; - 3.° spese mandamentali a carico di vari comuni; - 4.° polizia urbana, igiene e sicurezza; - 5.° guardia nazionale; - 6.° lavori pubblici; - 7.° istruzione; - 8.° culto e cimiteri; - 9.° spese diverse; - 10 spese speciali ordinarie.

In fine avvi il riepilogo.

Il titolo secondo dell'uscita ha esso pure dieci categorie che corrispondono alle denominazioni precedenti, tranne che è sempre da ritenersi che queste uscite debbono essere straordinarie.

Divisione di ciascuna categoria in articoli. — Ogni categoria è divisa in *articoli.* L'articolo altro non è che la denominazione speciale dell'oggetto che si vuole riferire all'entrata o all'uscita.

Terza parte del preventivo. — Avvi poi nel preventivo la terza parte che consiste nella semplice dimostrazione dei *residui attivi* e *passivi* e che viene compilata in base all'ordinanza d'approvazione prefettizia emessa sul conto consuntivo dell'anno precedente.

Divisione delle facciate del preventivo. — Le facciate ordinarie del preventivo sono divise in sette finche o colonne nelle quali sono indicate: - 1.° il numero progressivo dell'oggetto di stanziamento; - 2.° l'oggetto di stanziamento; - 3.° la somma ammessa nel preventivo dell'anno precedente; - 4.° la cifra proposta dalla giunta pel prossimo anno; - 5.° quella approvata dal consiglio; - 6.° quella approvata dalla regia prefettura; - 7.° quella delle osservazioni. Esternamente il bilancio ha un frontespizio che oltre la denominazione della provincia, del mandamento, del comune e la popolazione porta un quadro di ragguaglio dell'imposta comunale di un decennio, e il montare dei tributi diretti dell'anno precedente.

Formazione del preventivo. — La giunta municipale tutti gli anni prima che abbia luogo la sessione autunnale del consiglio si aduna, e col sussidio del proprio segretario passa a redigere il preventivo servendosi dei dati del consuntivo dell'anno precedente e di tutti quei documenti d'ufficio che possono fornirle il materiale per un conto che si avvicini il più possibile, e sempre in via presumibile, alla realtà. Il conto così preparato viene a tempo opportuno rassegnato con processo verbale al consiglio il quale accetta, modifica o respinge le cifre esposte dalla giunta, inserendo nell'apposita colonna, quelle che intende di effettivamente allocare.

Volta che il consiglio deliberò definitivamente il conto, formola in calce allo stesso il proprio deliberato e il tutto rimette al prefetto, che trovato il conto regolare, lo sancisce col proprio visto, mandando nota all'intendente di finanza di quanto venne caricato per sovrimposta ai tributi diretti, perchè questi possa dare le opportune disposizioni all'agente delle tasse pel rispettivo caricamento nei ruoli.

Risultanza attiva o passiva del preventivo. — La risultanza definitiva di un preventivo ben difficilmente è attiva, non essendovi comuni che abbiano entrate tali o redditi sufficienti per far fronte a tutte le spese occorrenti all'amministrazione comunale. Noi dunque avremo quasi sempre, in onta ai debiti allocamenti nella parte attiva degli eventuali redditi e dei prodotti d'imposte esclusivamente comunali, una risultanza passiva, risultanza che converrà coprire colla sovrimposizione di tassa ai tributi diretti dello Stato. I tributi diretti dello Stato, sui quali il comune può imporre una propria tassa, sono: la imposta fondiaria, e quella sui fabbricati. La misura di questa sovrimposta a favore dei comuni in unione alle provincie è pari a quella che pone il governo, e in via generale i comuni non ponno sorpassarla.

Quando la sovrimposta comunale possa eccedere la tassa governativa. — Ove un comune dopo fatto il debito calcolo delle sue imposte speciali e della sovrimposta nel limite massimo ai tributi diretti, non potesse ancora coprire del tutto l'eccedenza passiva del proprio bilancio, dovrebbe far ricorso o alla tassa locativa, o a quella sul bestiame o alla tassa di esercizio o di rivendita di merce, e qualora non possa ancora raggiungere il proprio intento farà ricorso alla deputazione provinciale, la quale gli accorderà facoltà di sorpassare colla sovrimposta la tassa governativa.

Copia del bilancio all'esattore e stacco dei mandati. — Del preventivo definitivamente approvato si spedirà copia all'esattore comunale e la giunta staccando i mandati dovrà sempre riferirsi al titolo, alla categoria, ed all'articolo del bilancio cui intende far capo. L'esattore dal canto suo ha il diritto di esaminare se il mandato si riferisce alle risultanze del preventivo ed è contenuto nelle somme debitamente allocate, e potrebbe legalmente rifiutarsi di pagare quel mandato che fosse assolutamente estraneo alle allocazioni.

Consuntivo.

Definizione. — Dicesi conto o bilancio consuntivo quello in cui figurano le entrate effettivamente incassate, e le spese effettivamente consunte. Le partite adunque di questo conto non sono più ipotetiche, ma positive, ed anzi la realtà delle cifre deve essere debitamente comprovata dalle singole pezze giustificative.

Divisione di questo conto. — Questo conto si divide in due parti, *entrata* e *uscita*. Nella prima figurano tutti i fondi di cassa, i residui attivi riscossi e da riscuotere e tutte le somme esatte e da esigersi; nella seconda si allocano tutti i residui passivi e le spese pagate e da pagarsi tanto ordinarie quanto straordinarie.

In quanto alla forma del consuntivo si deve osservare quella prescritta dal ministero dell'interno, e tal conto è costituito in modo che nei titoli, categorie ed articoli, corrisponde perfettamente al bilancio preventivo, colla sola differenza che esiste nella parte seconda una sede apposita per la registrazione delle somme pagate o da pagarsi sui residui passivi dell'anno precedente.

Nel numero e nell'ordine delle finche o colonne contenute nelle facciate avvi invece una rilevante differenza stante che mentre nel preventivo ve ne sono soltanto sette, nel consuntivo ve ne sono diciotto, che qui si ommettono per brevità, avvertendosi soltanto che le ultime due sono destinate ad indicare la cifra della differenza delle spese in meno o in più, il cui sommato serve a mettere in essere la restanza o attiva o passiva.

Da un riepilogo finale delle entrate ed uscite scaturisce il credito o il debito del comune che viene pure controfirmato dal contabile o esattore comunale, e questo riepilogo è seguito da un paralello delle riscossioni effettivamente eseguite, dei pagamenti operati e del fondo di cassa o del debito rimasto al comune. In fine del bilancio avvi apposito foglio per redigere il verbale della deliberazione del consiglio comunale.

Epoca della redazione del consuntivo. — Il bilancio consuntivo deve essere allestito dall'esattore almeno nelle prime otto colonne delle parti attive, e nelle prime dodici delle parti passive. Stando alle disposizioni portate dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette 20 aprile 1871, n. 192, l'esattore sarebbe tenuto a dare il proprio conto nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello che si riferisce alla gestione; ma praticamente si tollera che lo abbia a rassegnare anche posteriormente a quest'epoca.

Completamento del conto per parte della giunta. — Il conto come sopra accennato, con tutte le carte giustificative in un con tutti i mandati, sarà rimesso alla giunta municipale, la quale col sussidio del proprio segretario od anche di contabile speciale, procederà a compilarlo o meglio a reintegrarlo in ogni sua singola parte.

Revisori del conto. — Volta che la giunta avrà condotto a termine il lavoro che può essere di sua spettanza rassegnerà il conto con tutti i documenti ai revisori che saranno già stati nominati nella sessione d'autunno. Il conto riveduto dai revisori è da questi rimesso al consiglio comunale con un dettagliato e specifico rapporto in cui si compendiano le osservazioni o rettifiche volute dal caso, colla proposta di quella deliberazione che si stimasse opportuna.

Deliberazione del consiglio comunale. — Il consiglio nella sessione di primavera prende la propria deliberazione in merito al conto o approvandolo o respingendolo, o modificandolo, secondochè crederà

nell'interesse del comune. Nel suo deliberato fa risultare da regolare processo verbale redatto in calce al conto stesso, e dopo la pubblicazione all'albo comunale prescritta dall'art. 90 della legge comunale 20 marzo 1865, spedisce il conto con tutti i documenti e il rapporto dei revisori al prefetto.

Il prefetto in consiglio di prefettura emette il decreto di approvazione o meno, e contro questo decreto si può ricorrere tanto dal comune quanto dall'esattore alla corte dei conti.

Copia del conto alla prefettura ed all'esattore. — Del conto definitivamente approvato ed accettato si spedisce copia alla prefettura per la conservazione nei propri atti ed altra copia all'esattore per sua norma e direzione.

Rifiuto dell'esattore a redigere il conto. — Ove l'esattore non si prestasse a dare il conto, dopo averlo regolarmente diffidato a rassegnarlo in un congruo tempo che gli verrà stabilito, potrà essere compilato d'ufficio a spese dell'esattore medesimo, e sulle risultanze stabilite dal consiglio comunale e confermate dal consiglio di prefettura, qualora rimanga in debito e sia l'ultimo anno di sua gestione, potrà venire escusso col privilegio fiscale esperendo gli atti sulla cauzione che come esattore avrà data al comune.

Conto morale.

Definizione del conto morale e a quali atti deve essere estraneo. — Il conto morale è una storica e ragionata esposizione degli atti principali attribuiti e disimpegnati dalla giunta municipale; epperò come quello che si riferisce puramente alla gestione economica, deve essere estraneo a tutte le incombenze eseguite dal sindaco nella sua qualità di ufficiale del governo. Questo conto è rassegnato dalla giunta insieme al conto consuntivo.

Indicazione degli atti principali che devono essere accennati nel conto morale. — Il conto morale deve essenzialmente accennare all'andamento dei servizi municipali, facendo constare d'aver mantenute ferme le deliberazioni del consiglio; che cosa siasi fatto sulla nomina o licenziamento dei servienti; quali siano le deliberazioni più importanti che avesse prese; come siansi conchiuse le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal consiglio; se abbia a tempo preparati i ruoli delle tasse e degli oneri comunali; quali sieno le determinazioni state assunte in ordine all'eseguimento dei regolamenti locali; come abbia provvisto relativamente ai prezzi delle vetture di piazza, delle barche, e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno, non che alle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili; ed infine come

abbia promosso le azioni possessorie, e quali sieno le deliberazioni prese per urgenza, spettanti al consiglio, e se queste furono o non convalidate.

Questo conto deve inoltre far presente al consiglio la condizione morale e materiale del paese, ed i suoi bisogni principali, accennando i mezzi ed i provvedimenti necessari per soddisfarvi; accennerà se siasi procurata l'attuazione delle previsioni del bilancio, dando ragione di ogni differenza, e proponendo tutte le misure che ravviserà migliori per compiere quegli atti d'amministrazione che fossero rimasti imperfetti e per soddisfare agli impegni del municipio.

Da chi e quando è formato il conto morale. — Il conto morale è formato e reso dalla giunta municipale contemporaneamente a quello dell'esattore, e deve riferirsi all'intero anno della gestione, cioè dal 1.° gennajo a tutto dicembre, essendo il complemento e una illustrazione dello stesso conto esattoriale.

A chi è presentato e da chi è approvato il conto morale. — Il conto morale va presentato al consiglio comunale, cui spetta discuterlo ed approvarlo. Va quindi trasmesso al prefetto per la definitiva sua vidimazione, previa la regolare pubblicazione, il tutto a termini degli art. 85, 90 e 96 della legge comunale.

Forma del conto morale. — Questo conto essendo, come si è detto, una vera esposizione o relazione della giunta, nessuna forma per la sua redazione è, nè poteva essere prescritta. Sta al criterio, alla coltura dei redattori, il dargli una forma più o meno splendida. Giova però osservare che gli stessi titoli e categorie del bilancio possono fornire una idea abbastanza esatta delle materie a trattarsi e della forma a darsi.

Amministrazioni speciali. — Pei comuni che oltre al capoluogo di mandamento comprendono delle borgate sotto la generica denominazione di comunelli, aggregati, frazioni e simili, aventi bensì patrimonio e contabilità distinta, ma dipendenti dallo stesso consiglio comunale, la giunta municipale dovrà rendere un conto speciale per il capoluogo, e per ognuno degli enti morali componenti il comune, trattando separatamente dei rispettivi loro interessi.

Avvertenze. — Anche il conto morale è preso in esame dai revisori dei conti, i quali debbono fare al consiglio comunale quelle proposizioni che credessero nell'interesse del comune.

Il verbale del consiglio comunale relativo al conto morale va separato da quello dell'esattore, e può essere esteso a piè del conto stesso.

CONTRATTI

Regio decreto 3 *novembre* 1861, *n.* 302.
Regolamento 25 *gennaio* 1870, *n.* 5452.

Norme generali. — Il comune è un corpo morale capace, come ogni altra persona, di stipulare contratti; cioè comprare, vendere, cedere, affittare, ecc., ecc., e per conseguenza ne viene di necessità che il segretario comunale sia edotto anche nella materia dei contratti, onde sappia in qual modo procedere alle stipulazioni di questi, come pure stendere il relativo atto contrattuale.

A questo oggetto crediamo utile riportare le nozioni principali relativamente ai contratti, e che risconstransi nel codice civile.

Diverse specie di contratti. — Il contratto è l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico; e in altre parole è una promessa validamente accettata.

Il contratto è bilaterale, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri; è unilaterale quando una sola delle parti contraenti viene ad obbligarsi verso l'altra.

Il contratto è a titolo oneroso quando si procura un vantaggio dietro un determinato prezzo; ed è a titolo gratuito quando uno dei contraenti cede un vantaggio all'altro senza corrispettivo.

Requisiti essenziali di un contratto. — I requisiti essenziali per la validità di un contratto sono: - 1.° la capacità di contrarre; 2.° il consenso valido dei contraenti; - 3.° l'oggetto determinato che possa essere materia di convenzione; - 4.° una causa lecita per obbligarsi.

Incapacità a contrattare. — Sono incapaci di contrattare: - 1.° i minori; - 2.° gli interdetti; - 3.° gli inabilitati; - 4.° le donne maritate; - 5.° tutti coloro ai quali la legge vieta determinati contratti.

Invalidità del consenso. — Il consenso in un contratto non è valido se fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.

L'errore di diritto produce la nullità del contratto solo quando ne è la causa unica o principale; l'errore di fatto non produce la nullità del contratto, se non quando cade sopra la sostanza della cosa che ne forma l'oggetto.

La violenza usata contro colui che ha contratta l'obbligazione è causa di nullità, e deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata, e da poterle incutere ragionevole timore da esporre sè o le sue sostanze ad un male notabile.

Oggetto dei contratti. — Le sole cose che sono in commercio possono formare oggetto di contratto e però devono essere determinate almeno nelle loro specie. La quantità può essere incerta purchè si possa determinare. Anche le cose future possono formare oggetto di contratto, salvo alcune eccezioni riguardo a successioni ereditarie non ancora aperte.

Cause dei contratti. — Perchè un contratto abbia effetto deve avere una causa e questa non deve essere falsa nè illecita. Dicesi causa illecita quando è contraria alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico.

Interpretazione dei contratti. — Nei contratti si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè stare al senso letterale delle parole.

Quando una clausola ammette due sensi, si deve intendere nel senso per cui può la medesima avere qualche effetto, piuttosto che in quello per cui non ne potrebbe avere alcuno.

Le parole che possono avere due sensi, debbono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

Il patto ambiguo s'interpreta secondo ciò che si pratica nel paese dove fu stipulato il contratto.

Nei contratti si debbono avere per apposte le clausole che sono d'uso, ancorchè non vi sieno espresse.

Le clausole dei contratti s'interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero.

Nel dubbio il contratto s'interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratto l'obbligazione.

Per quanto sieno generali le espressioni di un contratto, esso non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte di contrattare.

Quando in un contratto si è espresso un caso, affine di spiegare un patto, non si presume che siansi voluti escludere i casi non espressi, ai quali secondo ragione può estendersi lo stesso patto.

Donde sono tolte le norme pei contratti comunali. — Scorrendo la legge sull'unificazione amministrativa 20 marzo 1865, allegato *A*, si trova all'art. 128 che le alienazioni, locazioni e gli appalti di cose

ed opere, il di cui valore complessivo e giustificato oltrepassa la somma di L. 500, si fanno all'asta pubblica *colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.* All'articolo 325 della legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, allegato *F*, è prescritto che le esecuzioni delle opere pubbliche, che stanno a carico dello Stato, devono effettuarsi in base alle norme sancite dalla legge sulla *contabilità generale dello Stato.*

Quando un'amministrazione comunale pertanto dovrà procedere ad una stipulazione farà ricorso alla legge sulla contabilità dello Stato, che è appunto quella che determina i principî e le modalità che deve seguire lo Stato nella propria amministrazione, come nei conti, nei bilanci, nella costituzione e conservazione del patrimonio dello Stato, negli uffici del tesoro, nonchè nelle contrattazioni d'ogni natura e genere. Ora noi di questa legge non ci serviremo che di quella parte la quale si riferisce alle contrattazioni, per seguire le norme allora quando se ne avesse a verificare il bisogno.

Dei contratti in genere. — I contratti possono effettuarsi in tre modi: - 1.° per pubblici incanti; - 2.° a licitazione privata; - 3.° a trattativa privata.

Qui giova anzitutto osservare che le parole asta o subasta, incanto o licitazione sono equipollenti, cioè servono sempre ad esprimere il contratto che ha luogo mediante gara fra diversi aspiranti.

Operazioni preliminari all' incanto. — Una volta che la giunta municipale abbia deliberato di conchiudere un determinato contratto pel quale occorra di procedere al pubblico incanto, comincerà a disporre il relativo capitolato, sentendo in proposito il perito, ove si trattasse di cose tecniche. Il capitolato così predisposto lo rimette al consiglio comunale il quale lo delibera così come è o con quelle varianti che crederà del caso. Se il capitolato si riferisce ad atti di natura tale pei quali occorra l'approvazione della deputazione provinciale il verbale del consiglio in duplice copia e col capitolato stesso verrà spedito alla predetta autorità pel relativo decreto d'approvazione; in caso diverso basterà il semplice visto prefettizio. Quando si avrà così riportato o il decreto della deputazione o il visto prefettizio si potrà procedere alla pubblicazione degli avvisi d'incanto.

Avvisi d'asta e loro indicazioni. — Gli avvisi d'asta vanno pubblicati 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto e qualora il tempo stringesse, il termine predetto potrebbe anche ridursi ad altro minore.

Gli avvisi d'asta debbono indicare: - 1.° l'autorità che presiede l'incanto; - 2.° il luogo, giorno ed ora in cui deve seguire; - 3.° l'oggetto d'asta; - 4.° il prezzo in base a cui sarà aperta l'asta; - 5.° il termine dei lavori se trattasi di esecuzione; - 6.° il modo con cui avrà luogo l'asta, cioè se a candela vergine od a scheda segreta; - 7.° le qualità necessarie per adire all'asta; - 8.° il deposito da farsi

dagli aspiranti; - 9.° il termine dei fatali, ossia il termine utile per presentare un' offerta di aumento o di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione; - 10.° finalmente il luogo in cui si potrà avere cognizione delle condizioni d'appalto.

Pubblicazione degli avvisi. — Gli avvisi d' asta vanno pubblicati nel comune in cui questa avrà luogo, nonchè in quelli dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da affittare o vendere. Anzi sarà bene farne la spedizione anche ad altri comuni perchè più saranno gli aspiranti e maggiore sarà la probabilità di un buon esito dell'asta.

Praticata la pubblicazione nei singoli comuni surriferiti, i segretari spediranno al comune che terrà l'asta i certificati di seguita affissione che devono servire a corredo degli atti d'asta.

Chi presiede l'asta. — L'asta sarà presieduta, a termine dell' articolo 102, n. 12 della legge comunale, dal sindaco, il quale sarà assistito per la redazione del verbale e degli altri incombenti dal segretario comunale.

Apertura dell'asta. — Nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso di asta, il sindaco, semprechè sieno presenti almeno due concorrenti, ordina l'apertura dell'asta. Se al contrario trascorre un'ora, senza che si presentino almeno due concorrenti, l'asta si dichiara caduta deserta, il che si fa risultare da analogo verbale, con destinazione di altra giornata per un secondo esperimento.

L'apertura dell'asta ha luogo mediante lettura fatta dal segretario comunale del capitolato d'asta e con dichiarazione che il contratto si effettuerà sotto l'osservanza e le condizioni del capitolato stesso.

Deposito per adire all'asta. — Nessuno può adire all' asta se non provi di avere fatto il deposito prescritto dall'avviso d'asta presso l'esattore o tesoriere comunale, producendo a questo effetto la bolletta che gli sarà stata rilasciata. Su questo argomento di depositi giova avvertire che essi potranno essere fatti anche all'atto dell'asta presso il sindaco che la presiede, ove ciò sia portato dall'avviso d'asta, ma senza responsabilità per parte del sindaco se il deposito andasse smarrito, il che sarà da accennarsi nell'avviso d'asta.

Gara dell'asta a candela vergine. — Eseguita la lettura del capitolato, e sempre che sieno presenti almeno due aspiranti, si dà luogo alla gara pronunciandosi ad alta voce dal messo comunale o dalla persona a ciò delegata il prezzo su cui si apre l'asta stessa. — Intanto che viene pronunciato il prezzo su cui deve farsi la gara si deve accendere una piccola candeletta della durata di un minuto circa, ed ove questa con due altre successive candelette vengano ad estinguersi senza che vi sia stata offerta, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candelette si sieno avute offerte, si passa ad accenderne altre fino a che si abbiano offerte. Nell'istante

in cui una candela si estingue, ed è consumata senza offerte durante il tempo nel quale rimane accesa, e non siavi alterco tra gli astanti, che abbia interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente.

Misura delle offerte ed offerta condizionata. — Le offerte devono essere fatte in frazioni decimali nella proporzione determinata nell'avviso d'asta o da chi presieda all'incanto. L'offerta condizionata non può assolutamente essere accettata.

Stesa del verbale d'asta. — Di tutte le operazioni dell'asta si stende a cura del segretario su competente carta bollata analogo processo verbale, nel qual processo verranno indicate tutte le offerte fatte e in modo speciale la restituzione delle bollette di deposito o del deposito stesso. Il verbale d'asta va firmato dal sindaco o da chi in sua vece presiede l'asta, dal deliberatario, da due testimoni e dal segretario.

Termine dei fatali. — Il deliberatario, di cui sopra, non è a ritenersi tale in via assoluta se non in seguito all' esperimento *dei termini dei fatali* e quando appunto questo sia caduto privo d'effetto.

Per dar luogo all'esperimento dei fatali si deve pubblicare nel più breve tempo possibile altro avviso con cui si partecipa al pubblico la seguita aggiudicazione, indicando il giorno e l' ora precisa in cui scade il periodo di tempo entro il quale si possa migliorare il prezzo dell'aggiudicazione, il qual periodo di tempo si chiama appunto termine dei fatali. Questo termine è di quindici giorni e in casi speciali può essere ridotto sino a giorni cinque. L'offerta da farsi non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione.

Pratiche per l'offerta del ventesimo. — Chi intendesse di fare l'offerta di aumento o di ribasso, deve presentarla al comune corredata da tutti i documenti prescritti dal capitolato per gli oblatori. In base a questa nuova offerta il comune riapre l'asta cogli avvisi e colle norme sopra indicate, procedendo ad un nuovo incanto sul prezzo migliorato dalla nuova offerta.

Riapertura della gara in base al prezzo del ventesimo. — Se a questo nuovo incanto non si presenta alcun offerente l' asta rimane definitivamente aggiudicata a colui che fece l' offerta del ventesimo. Se al contrario si presentano degli oblatori, allora si procede all'asta come all'incanto primitivo, e quegli che rimane deliberatario in quest'ultimo esperimento lo è definitivamente.

Ove non vi sia stata alcuna offerta di miglioramento del ventesimo durante il termine dei fatali, si avrà per deliberatario colui che fu ritenuto tale, e soltanto in via provvisoria, nel primitivo esperimento d'asta.

Asta a schede segrete. — Qualora l'asta si volesse fare a schede segrete, l'autorità comunale prestabilisce in una scheda suggellata il

prezzo *massimo* o *minimo* pel quale si intende di aggiudicare l'oggetto messo all'asta. Questa scheda è deposta sul tavolo degli incanti all'aprirsi dell'asta.

Norme e modo con cui adire all'asta per schede segrete. — Ciascun individuo che intende offerire all'asta, deve comprovare di aver fatto il deposito, non che di avere adempiute a tutte le altre prescrizioni portate dall'avviso d'asta. Ciascun offerente abilitato ad adire all'asta rimette in piego suggellato all'autorità che vi presiede la sua offerta. La stessa autorità, suonata che sia l'ora prefissa al termine dei ricevimenti delle offerte, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, e dà lettura del contenuto ad alta voce. Dopo di ciò prende conoscenza della scheda d'ufficio del prezzo massimo o minimo e se dal confronto risulta un'offerta che raggiunga detto prezzo l'autorità aggiudica il contratto al miglior offerente, salvo sempre l'esperimento del termine dei fatali; se non avvi offerta che raggiunga il prezzo stabilito nella scheda d'ufficio l'incanto è di nessun effetto.

Offerte uguali. — Se per avventura vengono presentate due schede portanti un'uguale offerta, si eccita la gara tra i due offerenti e in caso di rifiuto si passa a fare l'estrazione a sorte della scheda che deve essere preferita.

Rinnovazione dell'asta caduta deserta. — Nel caso che l'asta cada deserta almeno per due volte, perchè si aperse sopra un prezzo o troppo alto o troppo basso, a seconda dei casi, converrà nella rinnovazione dell'asta modificare il prezzo. E ciò sarà bene che sia preveduto nel capitolato d'asta approvato dal consiglio comunale, col dare facoltà al sindaco di decretare tale modificazione senza convocazione di nuovo consiglio. Così pure sarà bene inserire la clausola che la delibera avrà luogo al miglior offerente, se così *parerà* o *piacerà* all'autorità municipale, onde liberarsi da certi individui già conosciuti per cattivi contraenti.

Accettazione di offerte private in mancanza d'oblatori. — Se per avventura un'asta non possa assolutamente avere effetto per mancanza di oblatori, si potranno ricevere offerte private, provocando dal consiglio quella decisione che credesse più opportuna, ove non abbia data tale facoltà alla giunta; e salvo l'approvazione del prefetto, qualora fosse per occorrere, a sensi dell'articolo 120 della legge comunale 20 marzo 1865.

Stipulazione dell'atto. — Il deliberatario, ritenuto definitivamente tale, deve addivenire col comune alla stipulazione dell'atto contrattuale; stipulazione da effettuarsi col sindaco a ciò espressamente autorizzato dall'articolo 102, n. 5 della legge comunale. Le spese del contratto sono sempre a ritenersi a carico del deliberatario.

Forma dell'atto. — La stipulazione del contratto può essere fatta o per scrittura privata o per atto pubblico; la prima può essere compilata anche dal segretario comunale, ed il secondo necessariamente da pubblico notajo.

Cauzione del contratto. — Quasi sempre nei contratti colle amministrazioni comunali viene imposto l'obbligo di una cauzione. Se tale obbligo sussiste, non si procederà mai alla stipulazione dell'atto se non fu presentata e riconosciuta regolare ed idonea la prescritta cauzione.

Specie di cauzioni. — La cauzione può essere *personale*, ed ha luogo quando si presenta una persona, ossia un fidejussore il quale dicesi solidale, se assume le obbligazioni del deliberatario come se fosse un altro condebitore, e semplice se è tenuto responsabile soltanto nel caso che escusso il debitore o deliberatario non si ottenne da lui l'adempimento delle obbligazioni.

La cauzione può essere *reale* quando si offre un pegno sopra oggetti di valore o sopra carte del debito pubblico o sopra stabili (ipoteca).

Offrendosi a pegno titoli del debito pubblico questi devono essere liberi e sciolti da ogni intestazione e da ogni vincolo a favore di terzi, e gli effetti consegnati vengono ritirati nella cassa comunale presso l'esattore o tesoriere, previa analoga annotazione, ove la si voglia, per parte del debito pubblico.

Quando vien dato a pegno uno stabile, trovata regolare la garanzia per essere stata regolarmente comprovata la proprietà dello stabile stesso e la sua libertà, nonchè il valore, si prenderà la debita iscrizione ipotecaria a favore del comune, la quale iscrizione si otterrà in base ad una copia del contratto redatto da pubblico notajo, corredata d'apposita istanza in duplice esemplare. Su questi esemplari sarà steso dal conservatore delle ipoteche il certificato di seguita iscrizione, ed uno sarà trattenuto presso di lui e l'altro restituito al comune a prova del suo diritto.

Asta o licitazione privata. — Asta o licitazione privata è quella colla quale con avvisi particolari o pubblici si invitano a comparire quelle persone che si presumono essere idonee per l'oggetto posto in contratto.

L impresa si aggiudica seduta stante e previe quelle modalità che si fossero prestabilite. Anche in questo caso si possono abilitare le offerte per iscritto. Non è d'uopo soggiungere che anche in questo caso la stipulazione del contratto può essere fatta a seconda della sua importanza nell'uno o nell'altro dei modi surriferiti, vale a dire o per scrittura privata o per atto pubblico.

Contratti a trattativa privata. — I contratti a trattativa privata si fanno colle norme generali sancite dal codice civile, e in ispecial modo

possono effettuarsi: - 1.° o a mezzo di oblazione scritta a piedi dei quaderni d'onere o del capitolato; - 2.° o con un atto di sommissione sottoscritto da colui che fa l'offerta; - 3.° o a mezzo di corrispondenza secondo l'uso di commercio.

Bollo e registrazione. — Torna inutile il ricordare che in riguardo ai contratti, in tesi generale, i comuni non godono di alcuna esenzione nè di bollo nè di registrazione. Epperciò il segretario comunale sarà tenuto, quando è chiamato egli stesso alla redazione dell'atto, a stendere gli atti sulla prescritta carta da bollo, ed a presentare l'atto stesso a tempo debito al competente ufficio di registro, versando la tassa richiesta a seconda dei casi, e per la quale non mancherà di chiederne l'anticipazione al deliberatario o contraente.

CASSA DEI DEPOSITI
E PRESTITI

Legge 17 *maggio* 1863, *n.* 1270.
Regolamento 25 *agosto* 1863, *n.* 1444.
Legge 11 *agosto* 1870, *n.* 5784.

Esistenza e scopo delle casse di depositi e prestiti. — In ogni città in cui avvi la prefettura si trova una cassa di depositi e prestiti che è un ramo del debito pubblico ed ha per iscopo appunto di ricevere depositi e fare prestiti.

Da chi dipendano le casse dei depositi e prestiti. — Le casse dei depositi e prestiti dipendono dal ministro delle finanze che ne ha la vigilanza; sono amministrate da un presidente con un consiglio speciale d'amministrazione, e sorvegliate da un consiglio di vigilanza.

Cassa dei depositi.

Titoli che si ricevono in deposito. — Nelle casse dei depositi si ricevono i seguenti titoli: - 1.° denaro effettivo; - 2.° carte del debito pubblico dello Stato e obbligazioni delle provincie e dei comuni; - 3.° buoni del tesoro; - 4.° azioni ed obbligazioni di società anonime ed in accomandita.

Distinzione dei depositi. — I depositi si distinguono in *obbligatori* e *volontari*. Diconsi obbligatori quelli che in forza della legge civile o di altre leggi speciali di pubblica amministrazione sono dichiarati tali. Diconsi volontari quei depositi che i privati, le provincie, le comunità, gli istituti, e le casse di risparmio fanno a loro beneplacito.

Vantaggi del deposito. — L'oggetto depositato, oltre avere il vantaggio della custodia, ha pur quello di fruttare un interesse che viene annualmente determinato dall'amministrazione della stessa cassa, salvo che l'oggetto sia di valore inferiore a lire 200, perchè in questo caso l'oggetto non porta alcun frutto. L'interesse comincia a decorrere dal trentesimo giorno dell'eseguito deposito.

Modalità pel deposito. — Chi vuole eseguire un deposito, sia obbligatorio, sia volontario, deve fare analoga dichiarazione, indicando il nome, cognome, paternità e dimora, se si tratta di un privato, e tutte le generalità speciali del caso se si tratta di un corpo morale o di un istituto; nonchè l'importo della somma il motivo del deposito e la sua durata, e tutti gli altri requisiti che si credono necessari al bisogno. Accettato il deposito la cassa ne rilascia la polizza.

Ritiro degli interessi e del capitale. — Praticato il deposito, nel tempo designato cominciano a decorrere gli interessi, i quali vanno ritirati di semestre in semestre.

Allorchè si vuol ritirare il deposito, è necessario presentare all'amministrazione analoga domanda, e la cassa dopo dieci o venti giorni, secondo l'ammontare del deposito, dalla presentazione della domanda stessa effettua il pagamento.

Tassa del deposito. — La somma depositata va soggetta ad una tassa annua che è l'uno per mille sul valore nominale.

Prescrizione degli interessi e del capitale. — In caso d'inesigenza degli interessi per la durata di cinque anni essi si prescrivono, e si prescrive dopo trent'anni anche il capitale, se si è ommesso nei termini suddetti di esigere gli interessi o di reclamare la restituzione del capitale.

Quando un deposito è obbligatorio in forza di legge, i corpi morali e i comuni devono assolutamente eseguirlo entro un mese da che hanno ricevuta la somma, e mancando di farlo sono responsabili e degli interessi e d'ogni altro danno eventuale.

Prestiti.

Come la cassa possa far prestiti. — In forza dei depositi retro accennati, pei quali si paga la tassa dell'uno per mille e sui quali l'amministrazione corrisponde un modico interesse, è aperto l'adito alle casse di deposito, di fare coi denari in esse versati prestiti ai corpi morali che ne abbisognano.

Non tutte le somme versate nelle casse di depositi sono date a prestito, ma prescrizioni interne ne determinano la misura e l'ammontare del fondo di riserva da conservare intangibile, onde non mettere una tale istituzione al rischio del fallimento.

A chi sono fatti i prestiti. — I prestiti vengono fatti alle provincie, ai comuni, ai consorzi ed agli istituti riconosciuti dalla legge; e anche qui la misura dell'interesse da corrispondersi sulle somme date a prestito è preventivamente stabilita d'anno in anno.

Titoli per ottenere i prestiti. — I corpi morali che abbisognano denaro a prestito dalla cassa prestiti non possono ottenerlo se non per le seguenti cause: - 1.° per la costruzione d'opere di pubblica utilità; - 2.° per l'acquisto di stabili di pubblico servizio; - 3.° per estinzione di debiti contratti ad onerose condizioni.

Durata del prestito. — Il prestito non può durare più di dieci anni, salvo che si fosse pattuita l'ammortizzazione annuale, nel qual caso la restituzione può estendersi sino ai venticinque anni.

Modalità per ottenere un prestito. — Le provincie, i comuni, e gli altri corpi morali che intendono di assumere mutui dalle casse prestiti devono far pervenire le loro domande all'amministrazione delle casse stesse, da cui dipendono per ragione di territorio.

La domanda fatta da un comune sarà firmata dal sindaco e corredata: - 1.° di una copia della deliberazione del consiglio comunale che accenni alla ragione dell'invocato prestito; - 2.° di una copia del decreto della deputazione provinciale che approva la contrattazione del prestito; - 3.° di uno stato della condizione economica del comune; - 4.° di una tabella in cui sieno descritti i mezzi ordinari o straordinari coi quali il comune intende procurare la restituzione della somma.

Ove trattisi di dare alla cassa prestiti una garanzia ipotecaria, la domanda sarà pure corredata dei documenti legali che valgano a dimostrare la legittima provenienza, la libertà ipotecaria, e la capacità degli stabili offerti in ipoteca a fornire idonea cauzione.

Oltre questi documenti l'amministrazione della cassa dei prestiti può pretendere tutti quegli altri che credesse del caso, sia sulla necessità del prestito, sia sulla natura o guarentigia della cauzione.

Spedizione degli atti al ministro delle finanze e pratiche di questo. — Tutte le domande presentate alle casse provinciali di prestito sono spedite all'amministrazione centrale esistente presso la direzione del debito pubblico, la quale dopo averle esaminate, ed esposto il proprio voto in merito alle stesse, le riunisce in un elenco e le spedisce al ministro delle finanze che promuove il decreto reale di concessione del prestito, e in pari tempo fa gli assegni dei fondi necessari alle casse pel versamento dei prestiti concessi.

Il decreto reale di concessione determina l'imposta sul prestito, l'epoca del pagamento, il termine della restituzione e le altre condizioni richieste dalla natura del contratto e dalla specialità del caso.

Ove nel decreto di concessione sieno modificati gli originari pro-

getti di prestito, occorre che il comune approvi e accetti espressamente a mezzo del proprio consiglio le proposte innovazioni.

Stacco del mandato e atto di mutuo. — Concesso il prestito, viene staccato analogo mandato dalla tesoreria per conto dell' amministrazione delle casse dei depositi e prestiti, il mandato viene pagato dopo il rilascio dell'obbligazione o dell'atto pubblico regolarmente firmato dal capo del comune o dal corpo morale che assunse il mutuo.

La restituzione del capitale può essere fatta anche in diverse riprese, ma in questo caso è necessario dichiararlo nella domanda originaria di prestito.

IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE

Legge 14 *luglio* 1864, *n.* 1830.
Regio decreto 28 *giugno* 1866, *n.* 3023.
Legge 28 *maggio* 1867, *n.* 3717 *e* 3719.
Legge 13 *ottobre* 1867, *n.* 3981.
Legge 7 *luglio* 1868, *n.* 4490.
Legge 26 *luglio* 1868, *n.* 4513.
Legge 11 *agosto* 1870, *n.* 5784.
Regolamento 25 *agosto* 1870, *n.* 5828.

Specie dei redditi soggetti all'imposta della ricchezza mobile. — I redditi che sono soggetti all'imposta della ricchezza mobile sono: - 1.° quelli provenienti da crediti ipotecari o chirografari d'ogni e qualunque natura; i premi dei prestiti emessi da provincie, comuni o privati ed ogni specie di crediti per capitali redimibili o irredimibili; - 2.° quelli che si producono col capitale e coll'opera dell'uomo insieme, come l'esercizio di qualunque industria o commercio, non escluse le industrie agrarie; - 3.° quelli dipendenti unicamente dall'opera dell'uomo, come l'esercizio di una professione o di un'arte, o la prestazione di un servizio, e quelli alla produzione dei quali non concorre nè l'opera dell'uomo nè il capitale, come le rendite vitalizie, le pensioni, i sussidi e simili; - 4.° gli stipendi, pensioni ed assegni in denaro o in natura corrisposti dalle provincie e dai comuni, gli assegni in natura corrisposti dallo Stato, nonchè le mercedi giornaliere degli operai degli stabilimenti governativi, i sussidi non periodici, le gratificazioni straordinarie ed in generale tutti gli emolumenti precari e variabili pagati dallo Stato.

Valutazione dei redditi. — I redditi sopra indicati al n. 1.° sono valutati e censiti al loro valore integrale; quelli indicati al n. 2.° sono valutati e censiti riducendoli a $^6/_8$, quelli indicati al n. 3.° a $^5/_8$, e quelli al n. 4.° a $^4/_8$ del loro valore integrale.

Ammontare dell' imposta. — L'aliquota d' imposta che gravita sui redditi di ricchezza mobile è fissata al 12 per cento oltre 4 centesimi per ogni lira a titolo di spese di distribuzione e di riscossione con esclusione delle provincie e dei comuni a sovr' imporre centesimi addizionali.

Modo di riscossione della tassa. — La riscossione dell' imposta sui redditi della ricchezza mobile ha luogo in due modi, o mediante ritenuta o mediante ruoli.

Si riscuote mediante ritenuta l'imposta sugli stipendi, sulle pensioni, sugli assegni fissi che si pagano dall'erario, e sulle somme pagate dallo Stato per vincite di lotto o prestito nonchè sugli interessi pagati dallo Stato.

Si riscuote mediante ruoli l'imposta che colpisce tutti gli altri redditi non enunciati qui sopra.

Esenti dall' imposta. — Sono esenti dall'imposta gli agenti diplomatici delle nazioni estere, gli agenti consolari non regnicoli in tale loro qualità, i redditi dello Stato, i redditi fondiari, i redditi già colpiti da questa imposta, quelle delle società di mutuo soccorso, la dotazione della corona, e gli appannaggi dei membri della famiglia reale, i redditi industriali, commerciali e professionali quando non superano le lire 400 imponibili, le competenze dei militari in attività di servizio nell' armata di terra e di mare inferiori al grado d' ufficiale; le somme pagate a titolo di rimborso di capitale, e finalmente gli assegni o in denaro o in natura forniti agli impiegati governativi per sopperire a determinate spese.

Luogo in cui si paga l' imposta. — Ogni contribuente deve fare la dichiarazione complessiva de'suoi redditi, e pagare l'imposta nel comune ove ha il domicilio nel tempo in cui fece la dichiarazione stessa.

Lista dei contribuenti. — L'agente dell'imposta forma la lista dei contribuenti colla scorta degli atti dell' anno precedente, ed entro i primi dieci giorni di giugno la trasmette al sindaco.

Nella lista devono essere compresi tutti coloro che, domiciliati nel comune, possedono redditi di ricchezza mobile o che hanno terreni dati a colonia e situati nel comune, ovvero stabilimenti di commercio od industria.

Revisione della lista per parte della giunta municipale. — Il sindaco convoca la giunta municipale, la quale rivede la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono ommessi e che vi dovevano essere compresi, e cancellando coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente inscritti. Delle variazioni introdotte la giunta deve indicare la ragione nella colonna delle osservazioni.

Essa cura inoltre che per tutti gli inscritti nella lista siano esattamente indicati il nome, cognome, paternità, professione e domicilio.

La lista riveduta dalla giunta municipale viene restituita dal sindaco all'agente il quale vi fa le proprie rettificazioni.

Qualora la giunta municipale non compie la revisione della lista entro 15 giorni dalla data dell'invio, l'agente la ritira dall'ufficio comunale e procede senz'altro alle successive operazioni. Per rettificare e completare la lista, l'agente ha facoltà di esaminare tutti i registri e documenti che si conservano nell'ufficio comunale.

Spedizione delle schede in ufficio e loro notificazioni. — L'agente, completata la lista di ciascun comune, trasmette al sindaco le schede di dichiarazione per i nuovi inscritti, unitamente all'elenco di questi nuovi inscritti, perchè serva di norma nella consegna delle schede, e di più un numero di schede da consegnarsi a chi ne faccia richiesta.

Il sindaco per mezzo dei cursori o servienti comunali, distribuisce ai contribuenti, od a chi per essi le schede secondo le indicazioni dell'elenco suddetto. Per i contribuenti che non hanno residenza nel comune o che sono domiciliati all'estero, le schede devono essere inviate ai loro agenti, procuratori, rappresentanti o soci.

Il cursore o serviente comunale fa constare della rimessione delle schede mediante annotazione sull'elenco consegnatogli dal sindaco colle schede medesime. Compiuta la rimessione delle schede, il sindaco restituisce l'elenco all'agente.

Avviso al pubblico per le dichiarazioni o rettificazioni di redditi. — Il sindaco con notificazione da tenersi affissa per 15 giorni consecutivi, rammenta ai contribuenti che hanno nuovi redditi o che sono accresciuti o variati di fare le schede di dichiarazione o rettificazione sotto pena delle multe comminate dalla legge, e in pari tempo invita coloro ai quali occorra la scheda a richiederla all'ufficio comunale o all'agenzia delle imposte. In detto avviso ricorderà pure che per coloro ai quali ommettessero di fare una nuova dichiarazione si intenderà confermato il reddito stabilito nell'accertamento anteriore. Il termine utile per produrre le schede è a tutto luglio.

Stesa e produzione delle schede. — Coloro i quali hanno redditi passibili di tassa per ricchezza mobile riempiranno la propria scheda, e se il dichiarante non sa scrivere può farla riempiere da persona di sua fiducia che la firmerà in sua vece, attestando di ciò fare alla presenza e per incarico dell'interessato.

Può anche fare la sua dichiarazione orale al sindaco od all'agente o ad un loro supplente, da cui verrà riportata sopra una scheda firmata da essi alla presenza del dichiarante medesimo.

Spedizione delle schede all'agente delle tasse. — Ai primi di agosto il sindaco spedirà all'agente tutte le schede che fossero state prodotte all'ufficio comunale, accompagnandole da un elenco che verrà restituito dall'agente colla propria firma e che servirà di ricevuta.

Documenti e nozioni da fornirsi dal sindaco all'agente. — Il sindaco è tenuto a dare agli agenti gli estratti dei documenti comunali e le nozioni che questi possono chiedere per verificare la verità e l'ammontare dei redditi esposto nelle schede dai contribuenti. Egli è pure obbligato a rilasciare all'agente od al suo rappresentante un certificato da cui consti della qualità delle persone e dello scopo della visita, quando appunto vengono in comune per ispezionare l'esercizio d'industria o di commercio od i registri di società anonime od in accomandita per azioni. Anzi il sindaco o un assessore municipale devono assistere l'agente o il suo rappresentante in' caso di opposizione.

Commissioni comunali e consorziali. — Contro l'operato dell'agente delle tasse, il quale può aver modificata la denuncia dei redditi fatta nella scheda del contribuente, è in diritto il contribuente stesso di reclamare alla commissione comunale consorziale.

In ogni comune avente una popolazione di dodici mila abitanti o nella riunione di diversi comuni aventi in complesso tale popolazione e che per tale oggetto si ritengono riuniti in consorzio, deve esservi una commissione comunale o consorziale chiamata appunto a decidere sui ricorsi che vengono presentati contro l'operato dell' agente delle tasse.

All'intento di istituire tali commissioni, i consigli del comune o dei comuni riuniti in consorzio, in ogni sessione ordinaria di primavera procedono all'elezione dei rappresentanti comunali nel comune o consorzio di cui fanno parte.

Possono essere nominati rappresentanti consorziali tutti coloro che sono eleggibili a consiglieri comunali. Ciascuno dei detti consigli, elegge a schede segrete ed a maggioranza relativa un rappresentante per ogni 500 abitanti o frazione di 500 abitanti.

In nessun caso il numero dei rappresentanti di un comune nel consorzio può eccedere quello dei consiglieri stabilito dalla legge per il comune stesso. Il sindaco partecipa al prefetto i nomi degli eletti.

Riunione delle rappresentanze consorziali. — Coloro che sono eletti a rappresentanti consorziali, quindici giorni dopo la loro elezione, sono convocati dal prefetto o nel capoluogo del consorzio, che in via generale è il capoluogo del mandamento, perchè procedano alla nomina dei delegati delle commissioni consorziali. In tale adunanza la presidenza provvisoria è assunta dal rappresentante più anziano, e poscia viene eletto a scrutinio segreto un presidente ed un segretario.

Occorrendo per difetto di numero una seconda riunione, questa avrà luogo entro gli otto giorni successivi. Per la nomina dei delegati basta la maggioranza relativa; ed è eleggibile chiunque goda dei diritti elettorali amministrativi.

Numero dei membri componenti le commissioni comunali e consorziali. — Le rappresentanze consorziali eleggono un delegato effettivo ed uno supplente a far parte delle rispettive commissioni.

Il presidente della rappresentanza consorziale invia al prefetto il verbale delle adunanze tenute per queste elezioni.

L'intendente di finanza nomina due delegati effettivi e due supplenti per ogni commissione consorziale e ne dà partecipativa al prefetto. Qualora le persone delegate dall'intendente fossero già elette dal consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, l'intendente nomina altri delegati in loro vece.

La metà dei delegati da nominarsi dall'intendente deve essere prescelta fra i consiglieri dei comuni riuniti in consorzio che non siano impiegati governativi.

Il prefetto sceglie fra i delegati effettivi il presidente della commissione, ed un vice-presidente, notifica agli eletti la loro nomina, ne fa pubblicare i nomi e ne dà partecipativa al presidente.

Commissioni comunali. — Se si tratta di un comune che abbia una popolazione riunita di circa 12000 abitanti non ha d'uopo di riunirsi in consorzio con altri comuni, e in questo caso in ogni sessione ordinaria di primavera è il consiglio che procede alla elezione dei delegati alla commissione comunale.

Tanto in questo caso quanto nel consorzio, ove la popolazione superasse i 12000 abitanti, si può chiedere al prefetto che sia aumentato il numero dei delegati alla commissione.

Decisioni delle commissioni e residenza di queste. — Le deliberazioni delle commissioni devono, a pena di nullità essere prese a maggioranza dei presenti che non devono mai essere in numero minore di tre, e devono essere portate sopra un registro da rimanere presso al rispettivo presidente fino al termine dell'ufficio. In caso di parità di voti prevale l'avviso del presidente.

Spetta al comune il provvedere alla residenza della commissione, alle spese degli impiegati ed inservienti e ad ogni oggetto necessario pel servizio. Per le commissioni consorziali provvede a tutto ciò il capoluogo del consorzio o il comune dove tengonsi le adunanze; salvo la ripartizione proporzionale ed il rimborso per parte degli altri comuni del consorzio.

Reclami contro le commissioni comunali o consorziali. — Chi si credesse leso dalle decisioni della commissione comunale o consorziale può reclamare alla commissione provinciale, la quale esiste presso ogni capoluogo di provincia. Questa commissione è composta di un commissario effettivo e di uno supplente eletto dal consiglio provinciale; di un altro commissario effettivo e di altro supplente nominato dalla camera di commercio; di due delegati effettivi e due supplenti eletti dalla direzione generale delle imposte dirette, e finalmente di un presidente nominato dal prefetto.

Commissione centrale. — Contro le decisioni della commissione provinciale si può reclamare alla commissione centrale che risiede presso

il ministero delle finanze che è nominata dallo stesso ministero e che si compone di un presidente, di due vice-presidenti e di nove commissari.

A questo proposito della commissione centrale avvertiremo, che non si può ricorrere alla stessa se non per violazione degli articoli di legge o del regolamento o per erronea applicazione o per l'indebita iscrizione di un medesimo reddito in comuni posti in provincie diverse e finalmente per giudicare l'esistenza di un capitale su cui nasce contesa se sia fruttifero o meno.

Forme e termini pei reclami. — I reclami devono essere individuali, redatti su carta bollata da centesimi 50 ed essere presentati o fatti presentare all'agente od al sindaco entro 20 giorni dalla notificazione dell'avviso dell'emessa decisione sia della commissione comunale o consorziale che della provinciale.

Ove i reclami siano presentati al sindaco, questi rilascerà ricevuta staccandola da un apposito registro ed indi trasmetterà i reclami stessi all'agente accompagnati da un elenco per doppio originale, uno dei quali, firmato dall'agente, è restituito al sindaco e tiene luogo di ricevuta.

Formazione del registro e ruolo. — Compiute tutte le operazioni di revisione delle schede e delle decisioni sui reclami, l'agente delle tasse al principio del mese di dicembre dà mano a formare un *registro* da cui emerga il capoluogo, nome, paternità e residenza del contribuente, il comune in cui deve essere tassato coll'importo dei redditi imponibili di ciascun contribuente. Fatto questo registro passa a redigere il *ruolo* dal quale emergono in ordine alfabetico i contribuenti, il reddito imponibile, l'ammontare dell'imposta coll'addizionale di 4 centesimi per ogni lira a titolo di spese di distribuzione e di riscossione e le pene e le multe.

Il ruolo così formato viene spedito all'intendente di finanza non più tardi del 15 dicembre, e questi, trovatolo regolare, lo trasmette pel 31 dicembre al prefetto, il quale lo rende esecutorio e lo ritorna all'intendente prima del 10 gennaio, il quale intendente alla sua volta a mezzo del comune lo trasmette all'esattore che lo ritira presso di sè per la riscossa, rilasciando analoga ricevuta.

Diritto d'ispezione del ruolo e registro. — Appena il ruolo giace presso l'esattore il sindaco è, tenuto pubblicare una notificazione per avvertire i contribuenti che il ruolo trovasi ostensibile presso l'esattore e il registro presso l'agente.

Ruoli suppletivi. — Chi dopo il 30 giugno venga ad avere uno o più cespiti di redditi tassabili, deve farne ichiarazione, se si tratta di redditi incerti entro il termine di tre mesi, e se si tratta di redditi in somma definita, nel termine di un mese.

L'agente dal canto suo fa d'ufficio la dichiarazione per i redditi sfuggiti all'accertamento e scoperti posteriormente alla formazione del ruolo principale e dopo l'esaurimento di tutte le altre pratiche, già sopra accennate, passa a formare il ruolo supplettivo inserendovi i redditi nuovi e quelli sfuggiti al primitivo accertamento coll'applicazione della relativa imposta e multa, se è del caso. Questo ruolo supplettivo segue le norme del ruolo principale.

Opposizione e reclami contro il ruolo. — Entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo possono i contribuenti fare opposizione presso l'intendente per essere stata ommessa o per non essere stata fatta in modo regolare la notificazione delle dichiarazioni e rettificazioni dei redditi eseguiti dall'agente delle tasse.

L'intendente, ove gli risulti fondata tale opposizione, riterrà come non avvenute le dichiarazioni e le rettificazioni fatte d'ufficio, e provvederà per lo sgravio delle corrispondenti quote d'imposta, ordinando all'agente di riprendere le operazioni di accertamento.

Per gli errori materiali incorsi nel ruolo, i contribuenti possono ricorrere all'intendente entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del ruolo medesimo; ed entro lo stesso termine l'agente può chiedere all'intendente la facoltà di rettificare gli errori materiali che esso abbia scorti a danno dei contribuenti.

Questi ricorsi non sospendono in verun caso l'esazione dell'imposta, salvo i rimborsi che potessero essere in seguito ordinati.

Reclami all'autorità giudiziaria. — Per qualsivoglia questione risguardante il debito dell'imposta è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria entro il termine perentorio di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo.

In tutti i casi il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate d'imposta scadute. A questo proposito avvertiremo che non si può far causa risguardante la semplice estimazione dei redditi incerti e variabili.

Cessazione di redditi. — Coloro ai quali sia cessato il reddito od un cespite di reddito tassato nel ruolo possono ottenere lo sgravio della tassa corrispondente al tempo durante il quale il reddito o il cespite di reddito sia mancato.

Per ottenere tale sgravio si deve ricorrere alla commissione comunale e consorziale entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo o dalla avvenuta cessazione, secondochè questa sia anteriore o posteriore alla pubblicazione stessa.

Certificati della giunta in caso di sgravio o rimborso d'imposte. — Qualora si verificasse il caso di sgravio di un'imposta dei ruoli o di rimborso ad un contribuente la giunta municipale è tenuta a rilasciare quelle dichiarazioni che fossero per occorrere sulle verità dei fatti che dessero luogo o allo sgravio o al rimborso.

IMPOSTA SUI FABBRICATI

Legge 14 *luglio* 1864, *n.* 1831.
Legge 26 *gennaio* 1865, *n.* 2136.
Legge 11 *maggio* 1865, *n.* 2276.
Regio decreto 28 *giugno* 1866, *n.* 3023.
Leggi 28 *maggio* 1867, *n.* 3717, 3718, 3719.
Legge 26 *luglio* 1868, *n.* 4513.
Legge 11 *agosto* 1870, *n.* 5784.
Regolamento 28 *agosto* 1870, *n.* 5832.

Fabbricati soggetti all'imposta, misura e reddito netto. — I fabbricati ed ogni altra stabile costruzione all'attivazione della legge del 1864 erano soggetti all'imposta del 12,50 per cento sul loro reddito netto, ma al presente questa tassa fu aumentata di tre decimi laonde si ha il complessivo ammontare di lire 16,25 per cento.

Il reddito netto dei fabbricati e di ogni altra stabile costruzione si determina detraendo dal reddito lordo dei medesimi a titolo di riparazioni, di mantenimento e di ogni altra spesa o perdita eventuale un terzo per gli opifici e un quarto per ogni altro fabbricato o costruzione.

Costruzioni considerate come opifici. — Sono considerati come opifici: - *a*) le costruzioni o porzioni di costruzione destinate ad una industria o manifattura esercitata specialmente per mezzo di meccanismi o apparecchi inamovibili per necessaria infissione, come mulini, cartiere, magli e simili: - *b*) quelle formate in guisa che non possono servire ad altri usi industriali o manifatturieri oltre quelli a cui sono destinati, come fonderie, fornaci da laterizi e simili; - *c*) quelle qualificate specificatamente per opifici dalla legge, come ponti con tassa di pedaggio, mulini, bagni natanti, ponti volanti, chiatte, scafe ed ogni altra costruzione galleggiante assicurata a punti fissi del suolo.

Fabbricati esenti dall'imposta. — Sono esenti dall'imposta: - 1.° i fabbricati destinati all'esercizio dei culti; - 2.° i cimiteri colle loro

dipendenze; - 3.° i fabbricati demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze; - 4.° le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengono allo stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre esclusivamente destinate all'abitazione di coloro che coltivano il terreno di cui il fabbricato è una dipendenza, o a ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quel terreno; o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari del terreno medesimo; - 5.° le nuove costruzioni, per il biennio decorrente dal giorno in cui divennero abitabili o servibili; - 6.° le costruzioni che in virtù di concessioni speciali a titolo oneroso furono esentate dalla imposta fondiaria, per la durata rispettivamente stabilita con le concessioni medesime; - 7.° alcune case nella città di Palermo che si trovano in condizioni speciali contemplate dalla legge 15 agosto 1867, n. 3855.

Le norme e le modalità della legge sull'imposta di ricchezza mobile servono anche per l'imposta sui fabbricati. — Tutto quanto abbiamo detto riguardo all'imposta sulla ricchezza mobile relativamente alla formazione e revisione della lista, alla spedizione delle schede, all'avviso al pubblico per le denuncie, agli obblighi del sindaco, ai reclami diretti alle commissioni comunali o consorziali provinciali e centrali, alla formazione del registro e ruolo principale e suppletivo, all'opposizione al ruolo e reclami all'autorità giudiziaria, valga eziandio per l'applicazione della legge della tassa sui fabbricati.

Differenze degne di rimarco. — Le differenze emergenti nell'applicazione di questa legge, fatta astrazione da quelle che naturalmente scaturiscono dalla diversa natura dell'oggetto colpito dall'imposta sono: - 1.° la scheda di denuncia del reddito di un fabbricato va corredata della scrittura d'affitto o di una copia di essa in carta libera; se non vi è scrittura deve essere presentata una dichiarazione parimenti in carta libera firmata dal locatore e dall'inquilino che descriva l'edificio o la parte di esso locata ed indichi la relativa pigione. Ove il dichiarante si trovi nell'impossibilità di ottenere la firma dell'inquilino deve farne espressa menzione nella dichiarazione ed indicarne i motivi. — Per i fabbricati non affittati deve dichiararsi il reddito presunto, determinandolo col paragone di altri fabbricati in condizioni analoghe ed aventi possibilmente la medesima destinazione; - 2.° il registro dei fabbricati deve essere dall'agente redatto pel 15 di ottobre; - 3.° la riscossione di questa imposta vien fatta tutta mediante i ruoli e non mediante trattenuta; - 4.° anche pei fabbricati esenti da imposta si deve fare la scheda, salvo all'agente o alle commissioni il decidere sull'esenzione o meno; - 5.° il comune in cui si deve fare la denuncia e pagare la imposta si è quello in cui si trova il fabbricato; - 6.° la nuova dichiarazione del reddito di un fabbricato deve essere fatta non più tardi del 15 ottobre dell'anno in cui si è

verificato, quando questo aumento non sia minore del terzo di quello enunciato precedentemente.

Stralcio dei fabbricati dall'estimo dei fondi — Volta che i fabbricati, le aree e le dipendenze soggetti alla presente imposta, vennero elencati nel registro e ruolo dell'imposta sui fabbricati, si dovrà dall'agente delle tasse estrarli dagli attuali registri catastali dei fondi. Così pure si estrarranno quei fabbricati, aree e dipendenze che per essere di recente costruzione o per qualsiasi altra causa al presente non sono soggetti all'imposta sui fabbricati, ma pur dovranno farne parte.

Le tabelle di stralcio saranno ostensibili presso l'agenzia delle imposte per il corso di venti giorni, e gli interessati ne saranno avvertiti mediante notificazione dell'agente da pubblicarsi dal sindaco.

Contro le operazioni di stralcio, i contribuenti possono reclamare all'intendente nel termine di un mese dalla data della notificazione suddetta. Ove il reclamo risulti fondato l'intendente ordinerà le occorrenti rettifiche, ed al caso anche i rimborsi d'imposta.

Digitized by Google

IMPOSTA FONDIARIA

Legge 14 *luglio* 1864, *n.* 1831.

Regio decreto 26 *luglio* 1865, *n.* 2455.

Cosa sia l' imposta fondiaria. — Scorrendo la legge della tassa sui fabbricati abbiamo veduto che essa va a colpire i redditi provenienti dalle costruzioni, ossia dai fabbricati. L'imposta fondiaria invece colpisce i fondi ossia il terreno seminato, prativo, boschivo, ecc., e questa tassa dicesi anche prediale da *prœdium* che significa appunto *fondo.*

Che colpisca. — Il sistema finanziario relativamente alle imposte era sul principio ideato nel senso che queste dovessero colpire e misurarsi sui redditi, ed infatti così si fece per quanto rifletta la tassa sulla ricchezza mobile e sui fabbricati; ma non ancora si attivò questo sistema relativamente ai fondi, pagandosi tuttora l' imposta sul valore estimale degli stessi.

Il valore estimale emerge dal catasto. — Nei registri catastali fondiari figurano appunto tutti i fondi, coi loro rispettivi valori che gli vennero attribuiti all'epoca della formazione del catasto che in Lombardia, dopo l' originaria istituzione di Maria Teresa avvenuta nell'anno 1751, fu organizzata da Napoleone I nell' anno 1806. Egli è appunto su questi valori d' estimo ossia di stima che viene commisurata di anno in anno l' imposta in una determinata aliquota. In base a questa aliquota, l'agente delle tasse forma i ruoli che seguono tutte le norme e le pratiche dei ruoli della tassa fabbricati.

Stralcio dei fabbricati. — E perchè un proprietario che abbia in un sol corpo e fabbricati e fondi, non abbia a pagare doppiamente sui primi pei quali è già tassato, egli ha diritto di chiedere lo stralcio dei fabbricati, i quali non più devono figurare sul catasto fondiario, ma bensì alla partita speciale dei fabbricati, e come abbiamo già veduto quà retro, ove parlammo di questa imposta.

Mansione del comune in merito a quest'imposta. — Relativamente a questa imposta, l'amministrazione comunale non deve far altro che

pubblicare i ruoli nella prima metà di gennajo, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze portate dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette 20 aprile 1871, n. 192, nonchè le multe nelle quali incorreranno i morosi al pagamento, e praticata questa pubblicazione rimettere i ruoli stessi all'esattore, ritirando ricevuta da rimanere in comune, e di cui manderà una copia all'intendente di finanza, un'altra alla deputazione provinciale e una terza al ricevitore provinciale. Questa pratica è pure da osservarsi per gli altri ruoli dei tributi diretti.

TASSA SUL MACINATO

Legge 7 *luglio* 1868, *n.* 4490.
Regolamento 19 *luglio* 1868, *n.* 4491.
Regio decreto 13 *marzo* 1870, *n.* 5595.
Regolamento 1 *aprile* 1870, *n.* 5596.
Regio decreto 2 *agosto* 1871, *n.* 5811.
Regolamento 2 *aprile* 1871, *n.* 157.
Legge 16 *giugno* 1871, *n.* 261.
Regio decreto 25 *giugno* 1871, *n.* 278.
Regolamento 25 *giugno* 1871, *n.* 279.
Regio decreto 7 *ottobre* 1871, *n.* 479.

Tassa sulla macinazione dei cereali e sua misura. — È stabilita a favore dello Stato un'imposta sulla macinazione dei cereali, la quale è pagata al mugnaio da chi porta il grano a macinare, e dal mugnajo viene versata al governo, secondo le norme di legge. La tassa è pagata al mugnajo prima che venga asportata la farina ed è per ogni quintale di frumento L. 2, di grano turco e di segale L. 1, di avena L. 1 20, di altri cereali, legumi secchi e castagne cent. 50.

La tassa deve essere pagata dall'avventore in denaro effettivo; potrà tuttavia soddisfarla con una porzione del genere che porta a macinare, ogni qualvolta il mugnajo riscuote dall'avventore la mulenda in natura, perchè così portata dall'uso locale.

Modo di misurare la tassa. — La tassa sul macinato è commisurata in una quota fissa per ogni cento giri di macina, i quali giri sono constatati da un contatore applicato all'albero d'ogni macina, e qualora non fosse possibile o conveniente applicare un contatore dei giri, la tassa sarà pagata sul prodotto presuntivo della macinazione da denunciarsi dall'esercente mediante presentazione di scheda e col sistema in generale della tassa sulla ricchezza mobile.

Applicazione del contatore. — Qualora venga applicato il contatore, la quota fissa per ogni cento giri di macina viene stabilita da una convenzione tra il mugnajo e l'agente delle tasse, quale incaricato dall'intendente di finanza, ed ove tra le parti non si possa stabilire l'accordo, la misura viene determinata dal giudizio di uno o tre periti nominati dal tribunale. Per il grano turco e per la segale si accorda uno sgravio del 50 per cento sul numero dei giri.

Ruolo in base alle convenzioni. — Accettata una volta la convenzione, della quota fissa, la qual convenzione di regola dura un anno, il mugnajo paga gli importi stipulati nella convenzione in tante rate di giorni 15 cadauna. Le tasse portate da simili convenzioni sono portate in ruoli appositi con tutte le speciali indicazioni atte ad identificare l'esercente ed il mulino, nonchè la data della convenzione, e le singole scadenze dei pagamenti. Uno degli esemplari dei ruoli è spedito all'esattore per la riscossione.

Cauzione da prestarsi dall'esercente. — Non ha luogo mai alcuna convenzione se manca la cauzione, la quale consiste in un deposito corrispondente a due quindicine della tassa preventivamente accertata o in una annotazione di tale imposta sopra titoli del debito pubblico. La fidejussione di due persone solvibili non può aver luogo, se non quando sono note ed accette all'esattore, salvo l'approvazione dell'intendente di finanza.

Appalto. — Se l'amministrazione finanziaria cede in appalto le riscosse sulla tassa del macinato afficiente i mulini controllati dal contatore, l'appaltatore subentra in tutti i diritti e privilegi che gli accorda tanto la legge sul macinato, quanto quella che regola la riscossione delle imposte dirette, cioè nei diritti e nei privilegi sulla merce e sugli utensili di negozio, nella facoltà di visitare i locali inerenti all'esercizio e nel diritto all'esecuzione fiscale.

Modo per commisurare la tassa ove non sia applicabile il contatore. — Qualora non venga applicato il contatore, la tassa viene commisurata, come abbiamo detto più sopra, sul prodotto presumibile. A quest'oggetto il mugnajo è tenuto a presentare una scheda nella quale sia indicata in via presuntiva la quantità dei cereali che presume di macinare nell'anno prossimo futuro.

La scheda è presentata al sindaco, e questi trovatala regolare, la invia all'agente delle tasse coll'indicazione di quei motivi pei quali non sia stata fatta dichiarazione. L'agente delle tasse ricevute le dichiarazioni eseguisce le debite rettifiche in base agli schiarimenti che ha diritto di avere dalle parti o dai sindaci. Stende d'ufficio le schede a carico di coloro che non le hanno presentate e forma la matricola dei ruoli, nella quale sono indicate tutte le generalità dell'esercente, quelle del mulino, o di più la tassa corrispondente alla qualità e quantità dei cereali.

Pubblicazione della matricola e reclami contro la stessa. — La matricola così compilata è trasmessa al sindaco entro venti giorni decorrenti dal mese designato per le denuncie. Il sindaco la pubblica per sette giorni, avvertendo gli esercenti che entro questo periodo di tempo possono presentare i loro reclami all'agente delle tasse. L'agente delle tasse se trova di accogliere il ricorso emenda la matricola, ed in caso diverso la passa colla scheda e colle sue osservazioni alla commissione comunale o consorziale già istituita per la tassa sulla ricchezza mobile.

Reclami alla commissione provinciale e centrale. — Contro le decisioni della commissione comunale e consorziale si può ricorrere alla commissione provinciale, e da questa alla centrale entro il termine di dieci giorni, con osservazione che alla commissione centrale non si può reclamare se non per erronea applicazione della legge o del regolamento o per mancate prescrizioni imposte da quest'ultimo.

Formazione dei ruoli, pubblicazione e reclami. — In seguito all'evasione dei ricorsi l'agente forma i ruoli della tassa applicando al quantitativo dei quintali definitivamente ammesso i singoli importi dell'imposta sancito dalla legge.

I ruoli così compilati passano all'intendenza di finanza, la quale riscontratane l'esattezza li vidima e li trasmette al prefetto, che li rende esecutori con suo decreto. Dal prefetto i ruoli sono abbassati ai singoli sindaci, che ne curano la pubblicazione col deposito di sette giorni nella sala comunale, e dopo questo termine sono spediti all'esattore per l'esazione nelle epoche determinate.

Per gli errori materiali che fossero incorsi nella compilazione dei ruoli, l'esercente può nel termine di due mesi reclamare all'intendente di finanza e contro il risultato dei ruoli stessi all'autorità giudiziaria.

Licenza per l'esercizio dei mulini. — In forza della presente legge nessuno può attivare un mulino senza una speciale licenza da rinnovarsi ogni anno. La licenza è rilasciata dall'agente delle tasse, è gravata dall'imposta fissa di centesimi cinquanta per ogni macina, e non viene consegnata al titolare se non soddisfa alle tasse che vi sono ammesse.

Contravvenzioni. — Le contravvenzioni alla presente legge sono punite colla multa da lire 50 alle lire 500, salvo multe maggiori in casi speciali di recidiva o di cause aggravanti, ed anche colla sospensione dell'esercizio del mulino, qualora l'esercente non paghi le tasse, ommetta di dichiarare in tempo debito l'incremento dato alle sue macine, o esiga dagli avventori più di quello che la legge gli accorda. Gli agenti di finanza e le guardie doganali, i reali carabinieri, gli ufficiali e le guardie di pubblica sicurezza e le guardie forestali hanno il diritto e il dovere di accertare le contravvenzioni e denunciarle alla competente autorità finanziaria.

Doveri speciali del sindaco. — Di questa legge si accennò tanto quanto possa essere sufficiente a darne un concetto; ora riepilogheremo in breve i doveri che risguardano il sindaco nella sua esecuzione e che sono: - 1.° spedir copia delle mercuriali del mercato più vicino a tutti i mulini, perchè servano di norma nell'esigere la tassa dagli avventori, ove abbiano diritto a pagarla in natura; - 2.° verificare se le dichiarazioni presentate dagli esercenti sono redatte in conformità alla legge e all'uopo emendarle; - 3.° spedire dette dichiarazioni all'agente delle tasse unitamente ad un elenco in doppio originale, nel quale dopo avere notati i mulini descritti nelle dichiarazioni che trasmette, indicherà gli altri mulini esistenti nel comune e dei quali non sia stata fatta dichiarazione; - 4.° consegnare alle parti gli inviti spediti dall'agente delle tasse, diretti a chiamarle presso di sè per avere schiarimenti sulle loro notifiche; - 5.° avvertire il pubblico della matricola depositata nel comune e del diritto che hanno gli esercenti di reclamare; - 6.° rilasciare ricevuta di reclami prodotti all'ufficio comunale, e da inoltrare alla commissione consorziale o provinciale; - 7.° retrocedere all'agente delle tasse la matricola col certificato di seguita pubblicazione, trasmettendo in pari tempo i reclami presentati in tempo utile; - 8.° curare la consegna dei giudizi pronunciati dalla commissione consorziale o provinciale, che gli saranno trasmessi dall'agente; - 9.° eseguire la pubblicazione dei ruoli, emetterne l'analogo certificato e spedire il tutto all'esattore per la riscossione; - 10.° inviare all'agente le notifiche prodotte lungo l'anno dalle parti sulle innovazioni avvenute in qualche mulino o sulla totale cessazione; - 11.° assistere i delegati finanziari negli esperimenti del contatore, e spedire all'amministrazione finanziaria i verbali sui quali fosse stato delegato a ritirare le firme.

DAZIO CONSUMO

Legge 3 *luglio* 1864, *n.* 1827.
Legge 28 *giugno* 1866, *n.* 3018.
Legge 11 *agosto* 1870, *n.* 5784.
Regolamento 25 *agosto* 1870, *n.* 5840.

Cosa è il dazio consumo. — Il dazio consumo è un'imposta *indiretta* che il governo o il comune esigono sopra determinati generi di consumazione. Quantunque questa imposta legalmente parlando sia indiretta ciò nullameno riguardo alla riscossa è pareggiata alle dirette.

Divisione dei comuni per gli effetti di questa imposta. — Per gli effetti dell'imposta di dazio consumo i comuni si dividono in *chiusi* ed *aperti.*

Sono comuni chiusi quelli delle tre classi seguenti: - 1.ª classe i comuni che contano una popolazione superiore a 50000 abitanti; - 2.ª classe quelli che contano una popolazione dalli 20000 alli 50000; - 3.ª classe quelli che contano una popolazione dalli 8000 alli 20000. E sono comuni aperti ossia di quarta classe tutti gli altri aventi una popolazione inferiore a 8000 abitanti.

Comuni chiusi che possono essere dichiarati aperti e viceversa. — E però dietro domanda che facessero i comuni il Re mediante decreto, e in vista di speciali circostanze, potrebbe dichiarare chiuso un comune che per legge è classificato aperto, e aperto quello classificato chiuso.

Oggetti colpiti dal dazio consumo. — Il governo colpisce tanto nei comuni chiusi quanto in quelli aperti il vino, l'aceto, il vinello, l'alcool, l'acquavita e liquori; e le carni di bue, vacca, toro, vitello, majale, agnello, capretto, pecora e capra, e di più la carne macellata fresca, la carne salata e lo strutto bianco; e la fabbricazione di birre, di acque gassose.

Oltre ai surriferiti oggetti nei comuni chiusi colpisce il mosto, l'uva quando superi la quantità di 5 chilogrammi, il burro, l'olio vegetale

ed animale di qualunque sorta (esclusi gli olii medicinali), l'olio minerale, il sego, i frutti e semi oleiferi, lo zucchero e finalmente le farine, il pane, le paste ed il riso.

Modo e misura con cui si esige il dazio consumo. — Il dazio consumo nei comuni chiusi si esige *coll'introduzione dell'oggetto nella zona daziaria o nella porta del comune*, e nei comuni aperti *colla consumazione al minuto.*

La misura di questa imposta è diversa secondo la classe del comune a cui viene applicata, essendovi appunto quattro tariffe corrispondenti alle quattro classi dei comuni e quali vennero sopra designate.

Dazio consumo comunale. — Anche il comune può trar vantaggio da questa legge essendo data facoltà ai consigli comunali di imporre: - *a*) una sopratassa sui generi colpiti da dazio di consumo a pro dello Stato sino al 50 per cento del medesimo; - *b*) un dazio proprio sopra gli altri oggetti nel limite del 20 per cento del valore. Questi altri oggetti potrebbero essere i commestibili e le bevande non colpite dal dazio governativo, i foraggi, i combustibili, il materiale da costruzione, i mobili, il sapone, ecc. ecc.

Tanto nel caso di sopratassa, quanto di dazio proprio i comuni devono redigere apposite tariffe da approvarsi dalle rispettive deputazioni provinciali a sensi dell'art. 138, n. 5, della legge sull'unificazione amministrativa 20 marzo 1865, n. 2248, e in alcuni casi speciali, previo voto della camera di commercio, dovranno essere approvati con decreto reale sentito il consiglio di Stato.

Linea daziaria nei comuni chiusi. — La linea daziaria è formata dalle mura, dai fossati, dai bastioni da cui è chiuso un comune o parte di esso, ovvero dai limiti amministrativamente fissati. Nei comuni che toccano il mare, fiumi, laghi e canali, la linea daziaria è da questo lato formato dalla riva. Una volta stabilita la linea non può più essere variata senza l'approvazione del ministero delle finanze. Gli uffici di riscossione possono stabilirsi così all'ingresso, che nell'interno dei comuni chiusi.

Zona di sorveglianza. — Intorno alla linea daziaria dei comuni chiusi, e fino alla distanza di 25 metri, è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa o ristretta, secondo che lo esigono le condizioni locali.

Orario di introduzione e modalità. — I generi soggetti a dazio possono introdursi nel comune chiuso soltanto dopo il sorgere e prima del tramonto del sole per quelle vie o barriere presso le quali sia istituito un ufficio daziario, a cui debbono essere presentati. Se l'ufficio è nell'interno del comune, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai regolamenti locali. Le operazioni daziarie debbono compiersi di giorno, e durante l'orario che secondo le circostanze e la stagione sarà stabilito dall'autorità daziaria.

Entrando in comune chiuso si deve dichiarare agli agenti daziari se e quali generi si portino soggetti a dazio. I veicoli debbono al passaggio della linea daziaria fermarsi ed attendere per procedere oltre il permesso degli agenti. Gli agenti daziari procedono alla verificazione. Il piccolo bagaglio dei viaggiatori può essere visitato quando vi siano fondati sospetti di frode.

Pagamento del dazio. — Liquidato e pagato il dazio, è consegnata ai contribuenti la bolletta di pagamento, mercè la quale essi possono condurre ed accompagnare i generi fino al luogo di destinazione.

Ufficio e strade speciali per le bestie bovine, ecc. — Per le bestie bovine, porcine ed ovine, macellate o da macellarsi possono designarsi dalle autorità locali, di concerto coll'amministrazione del dazio, un speciale ufficio e determinate strade per l'introduzione nel comune. In tal caso ne è vietato l'ingresso per altre vie. Gli animali bovini debbono essere bollati nel modo portato dalle vigenti disposizioni.

Rimborso del dazio per animali macellati in un comune e destinati ad altro. — Il pagamento del dazio di introduzione in un comune chiuso per animali soggetti a dazio e che sono destinati ad altro comune dà diritto al rimborso della tassa già soddisfatta a carico del comune ove avvenne la macellazione, quando si avverano le seguenti condizioni: - *a*) che nella dichiarazione e nella bolletta per la tassa di macellazione sia indicato il comune chiuso cui sono destinati; - *b*) che gli animali vengano introdotti entro tre giorni nel comune chiuso a cui sono destinati; - *c*) che siano bollati ed accompagnati dalla bolletta. — Su questa l'ufficio daziario dà corrispondente attestazione, in seguito alla quale viene restituita la tassa di macellazione da chi l'ha riscossa.

Transito. — Può darsi il caso che taluno voglia transitare dal comune chiuso con oggetto colpito da dazio. In questo caso deve dichiarare all'ufficio d'ingresso le qualità e quantità dei generi stessi, l'ufficio pel quale intende uscire, se voglia farlo sotto scorta, o se presti cauzione.

L'ufficio in seguito alle occorrenti verificazioni dà al conducente una bolletta di transito, nella quale deve specialmente determinarsi: - *a*) l'ufficio presso cui dovrà il genere uscire dal comune; - *b*) le vie da percorrersi; - *c*) il termine entro il quale dovrà uscire; - *d*) il modo di transito, se sotto scorta, o con cauzione.

Giunti i generi all'ufficio designato ed accertatane l'identità e la uscita ne viene rilasciato l'attestato sulla bolletta di transito. Se il transito fu fatto sotto cauzione, viene dato certificato di scarico all'appoggio del quale se ne ottiene la liberazione.

Le merci estere soggette a dazio di consumo, accompagnate da bollette di cauzione doganale, possono transitare sotto scorta pei comuni chiusi dietro la sola presentazione agli uffici daziari d'ingresso e di uscita di tale documento, sul quale si appongono le necessarie attestazioni.

Deposito. — I generi soggetti a dazio sono di regola ammessi al deposito nei comuni chiusi, o sotto la diretta custodia dell'ufficio daziario, o in magazzini da esso dati in affitto, o in difetto di questi in altri di proprietà privata, verificati ed approvati dall'autorità daziaria. Sono esclusi dal deposito gli animali, le carni fresche ed altri generi designati da speciali disposizioni del ministero. Tale deposito viene fatto in massima allo scopo di procurare lo smercio degli oggetti depositati.

I diritti di magazzinaggio o il fitto, sono stabiliti dal comune se è abbuonato, ed in ogni altro caso dall'intendente di finanza.

Requisiti della domanda di deposito. — La domanda pel deposito dei generi deve essere presentata all'ufficio daziario con dichiarazione scritta, nella quale s'indica: - *a*) il cognome, nome e domicilio del deponente o del suo rappresentante; - *b*) i generi da depositare, la loro qualità e quantità, il valore, e per l'alcool ed acquavite anche il grado di forza; - *c*) i numeri e le marche dei colli in cui fossero rinchiusi; - *d*) se si depositano sotto diretta custodia di ufficio, o in magazzini privati, e quali, specificando la località in cui trovansi. Per i generi da depositarsi in magazzini di proprietà privata, e per quelli dati in affitto, posti fuori del locale dell'ufficio, deve essere data cauzione pel dazio.

Modalità pel trasporto degli oggetti nel magazzeno di deposito ed altre disposizioni. — Il trasporto dei generi dall'ufficio d'ingresso ai depositi vien fatto colle regole stabilite pel transito. Prima che i generi sieno messi nei magazzeni, se ne verifica la qualità e quantità annotandoli nei registri daziari.

I generi sotto diretta custodia dell'ufficio daziario possono di regola rimanere in deposito sei mesi, non computando i giorni del mese in corso. Tale termine può essere prorogato dall'intendente di finanza fino ad un anno.

Decorso il tempo pel quale è concesso il deposito dei generi nei magazzini di ufficio si ritengono come abbandonati, e possono essere venduti al pubblico incanto a cura dell'amministrazione nei modi prescritti dai regolamenti.

Ritiro degli oggetti depositati. — Qualora si volessero ritirare gli oggetti depositati si deve fare una dichiarazione specificata come la domanda di deposito. Se i generi sono messi in consumo ne sarà pagato il dazio. Se vogliono trasportarsi dal comune, l'ufficio daziario ne fa la verifica e ne vigila l'uscita fuori della linea daziaria nei modi stabiliti pel transito.

Disposizioni diverse. — Qualora i magazzini di deposito forniti dal governo non siano sufficienti, se ne prendono altri in affitto o si lasciano le merci anche in deposito nei magazzeni privati sotto determinate condizioni. L'ufficio daziario esercita continua vigilanza sui

magazzeni dati in affitto, e sui privati, fa verificazioni ordinarie ogni anno, e può farne altre improvvise e straordinarie quando lo crede opportuno.

Deposito dei prodotti dell'agricoltura. — Dove per mancanza di fattorie e di case coloniche nelle campagne fa d'uopo introdurre nei comuni chiusi i prodotti dell'agricoltura, l'intendente di finanza può permetterne l'introduzione per deposito sotto diverse condizioni e tra le altre quella che il proprietario sia personalmente tenuto al pagamento del dazio per tutti i prodotti delle sue terre che introduce nel comune per deposito, senza prestare altra cauzione, ove sia riconosciuto sufficientemente solvibile.

Depositi militari. — L'amministrazione militare che istituisce nei comuni chiusi depositi di generi di sua spettanza per somministrarli direttamente alla truppa può introdurli nei magazzeni propri senza prestar cauzione, pagando il dazio dovuto pei generi consumati nel comune ad ogni trimestre, sotto l'osservanza di quelle particolari discipline che saranno adottate dal ministero delle finanze di concerto con quello della guerra.

Restituzione del dazio. — Qualora alcuni generi soggetti a dazio consumo vennero introdotti nel comune chiuso e poscia si volesse farli di nuovo uscire per esportarli all'estero o in altro comune, comprovata l'identità della merce e la quantità colla produzione della bolletta del dazio di introduzione, previe formalità speciali, si ottiene la restituzione del dazio. Il termine utile per l'uscita e restituzione del dazio è di due anni dalla data della bolletta di introduzione.

Introduzioni temporarie. — È permesso introdurre temporariamente nei comuni chiusi animali bovini, ovini e porcini per l'allevamento, per pascolo, per lavoro, e anche per venderli a fiere e mercati, e farli risortire senza pagamento di dazio, osservando le prescrizioni stabilite in proposito e specialmente quello dell'obbligo della cauzione. Eguale agevolezza viene concessa al risone, ossia riso ancora vestito di buccia, che s'introduce per essere sottoposto alla pilatura, e che si esporta poi brillato.

Produzioni entro la linea daziaria. — Per i parti degli animali soggetti a dazio, esistenti nei comuni chiusi, dovranno osservarsi le prescrizioni fissate per le bestie temporariamente introdotte.

Per le uve ed olive prodotte entro la linea daziaria ne dovrà essere dichiarata la quantità presuntiva un mese prima del raccolto all'ufficio daziario.

Per le farine che si ottengono dalla macinazione dei grani in molini giacenti entro l'ambito daziario di un comune chiuso, il dazio deve pagarsi al momento della immissione dei grani nei molini stessi.

Verificata la qualità e quantità degli oggetti come sopra denunciati sarà applicata la tassa di conformità all'analoga tariffa.

Uffici daziari nei comuni **aperti.** — Nei comuni aperti gli uffici daziari sono stabiliti secondo l'importanza della riscossione dall'intendente di finanza.

Noi abbiamo già detto che il dazio consumo nei comuni aperti si paga colla vendita al minuto. E perciò chiunque voglia intraprendere nei comuni aperti la vendita al minuto di generi soggetti a dazio, o lo spaccio di carni, od istituire un macello di animali colpiti da dazio, deve farne la denuncia scritta almeno trenta giorni prima all'ufficio daziario indicando nella stessa tutte le generalità e le indicazioni sia relative alla persona, che al negozio.

I locali di vendita e di macello non possono avere comunicazione interna con altri edifici e case di abitazione non inservienti allo stesso uso ed ove ne abbiano gli esercenti sono obbligati a chiuderle. Debbono avere le porte d'ingresso sulle strade pubbliche, ed ove ne abbiano in altri siti, debbono essere parimenti chiuse.

Voltachè l'autorità finanziaria avrà verificato che i locali in discorso sono uniformati alle prescrizioni suddette e ad altre speciali vigenti in proposito sarà permesso al petente l'apertura dell'esercizio.

Pagamento del dazio. — Prima d'introdurre nell'esercizio generi o animali da macello soggetti a dazio si deve fare all'ufficio daziario analoga dichiarazione portante le generalità del titolare e dell'esercizio, non che la qualità e quantità dei generi. La stessa dichiarazione devono presentare i venditori avventizi di generi soggetti a dazio sulle fiere, sui mercati e simili, prima di cominciarne lo spaccio. I particolari devono dichiarare la macellazione degli animali bovini, porcini ed ovini prima di eseguirla.

In base a questa dichiarazione l'ufficio daziario colla scorta della tariffa, ne fa la liquidazione ed ordina il pagamento della tassa. Le bollette di pagamento devono essere conservate fino a che esiste nell'esercizio il genere tassato.

Abbuonamento. — Gli esercenti, e le singole classi di esercenti possono abbuonarsi pel pagamento dei dazi mediante canone annuo. L'abbuonamento vale soltanto per quella determinata specie di generi smerciati nel locale convenuto, e pel tempo stabilito nel relativo contratto. Effettuato l'abbuonamento l'esercente può introdurre nel suo negozio i propri generi senza alcuna preventiva dichiarazione.

Vigilanza in genere. — Nelle mura, bastioni, caseggiati ed altro che formano la linea daziaria, è vietato di fare aperture, scavare acquedotti che passino sotto la linea stessa, danneggiare o smuovere le barriere od i segnali, appoggiarvi qualsiasi oggetto che ne faciliti la scalata o il salirvi, e introdursi nei fossati, o depositarvi, o trasportarvi generi senza il permesso degli agenti daziari.

Entro la zona di vigilanza intorno alla linea daziaria è vietato, senza il permesso dell'autorità governativa l'erigere fabbricati, fare

piantagioni, rialzamenti e simili opere che favoriscano le frodi, o ne rendano difficile la sorveglianza. È vietato del pari il depositarvi od ammassarvi generi, senza il permesso dell'autorità daziaria, ad eccezione dei prodotti del suolo.

La vigilanza degli agenti daziari, ove non abbia avuto luogo l'abbuonamento, si spinge eziandio alla visita dei locali dell'esercizio, alle ghiacciaje, all'abitazione degli esercenti quando sia in comunicazione immediata coll'esercizio stesso; e nei comuni chiusi ai locali addetti al deposito di generi soggetti a dazio e in cui si tengono animali o generi introdotti temporariamente; ai molini situati entro l'ambito daziario ed ai locali annessi, e finalmente ai recinti delle stazioni ferroviarie site dentro la linea daziaria.

Contravvenzioni. — Nei casi di frode o attentati di frode, di falsificazione o alterazione di documenti, di mancata o falsa denuncia i colpevoli sono puniti con multa o arresto, salvo l'applicazione di pene maggiori, ove il reato sia contemplato dal codice penale.

Prima che il giudice pronunci definitivamente in una contravvenzione semplice, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'amministrazione daziaria e ciò a scanso del procedimento giudiziario che porta seco oltre la multa e la macchia di un processo la perdita di tempo e la rifusione delle spese del giudizio.

Gli agenti daziari non possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalla legge con pena corporale, o nel caso che il contravventore sia estero e non dia cauzione. Gli agenti debbono condurre i contravventori e i generi sorpresi all'ufficio daziario od alla pretura mandamentale più vicina, per la compilazione del processo verbale.

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevato il dazio e le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa delle guardie daziarie, e l'altro terzo sarà ripartito fra il capo dell'ufficio, nel quale si è fatto il processo verbale, e colui che avrà avuto la direzione degli scopritori della contravvenzione.

Metodi di riscossione. — Il dazio consumo spettante allo Stato può essere riscosso da questo in quattro modi; o colla riscossione fatta direttamente dallo Stato, o a mezzo dei comuni per opera di agenti propri, o coll'abbuonamento di comuni e consorzi, e finalmente mediante appalto.

Riscossione fatta direttamente dallo Stato. — Dove la riscossione dei dazi di consumo spettanti allo Stato è assunta dal governo me-

diante impiegati propri, l'amministrazione viene affidata all'intendente di finanza. Vegliano anche i municipi, perchè non si commettano frodi od abusi e possono richiedere opportuni provvedimenti.

In questo caso il governo tiene speciali uffici di percezione, agenti di vigilanza, ed altro personale necessario, attivando eziandio gli opportuni registri degli introiti e delle spese.

Siccome quando il governo riscuote egli direttamente i propri dazi riscuote pure quelli del comune, così tien conto delle esazioni e delle spese fatte per conto di questo, redigendo alla fine d'ogni mese analogo conto che approvato dal comune, vien ritenuto definitivo, e si versa dagli impiegati governativi nella cassa comunale la somma di cui il comune fosse risultato creditore.

Riscossione fatta dal comune. — È concesso ai comuni di riscuotere, per mezzo di agenti propri, i dazi di consumo governativi e comunali, qualora si accordino col governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. L'eccedenza sul minimo guarentito, fatta deduzione delle spese, sarà diviso in parti eguali fra il governo ed i comuni.

Tale facoltà è accordata soltanto ai comuni chiusi colle porzioni loro che sono al di fuori del recinto daziario, ed ai consorzi volontari dei comuni aperti, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a diecimila abitanti.

Voltachè venga fatto l'accordo col governo, il comune deve provvedere all'esigenza tanto dei dazi governativi, quanto dei comunali, dando conto dei primi allo Stato dietro quelle norme e quelle guarentigie che l'intendente di finanza avrà determinate, e in base alle vigenti prescrizioni e in vista della specialità del caso.

Riscossione mediante abbuonamento. — I comuni chiusi, e i consorzi di comuni come sopra accennati, possono provvedere alla gestione daziaria esercitando tutte le facoltà accordate dalla legge all'intendente od al ministero di finanza quando si abbuonassero col governo, quando cioè pagassero al medesimo l'ammontare dei dazi in quella somma che venisse stabilita d'accordo sulla base del presunto consumo locale.

La formazione dei consorzi volontari di comuni aperti per l'abbuonamento alla riscossione dei dazi governativi, non può farsi che fra comuni contermini in continuazione corografica, e sarà approvata dal prefetto della provincia, sentito l'intendente di finanza.

Solidarietà fra i comuni, rappresentanza e spese. — I comuni consorziati, saranno solidariamente obbligati al pagamento del canone complessivo d'abbuonamento attribuito al consorzio intero.

Il prefetto determina quale dei comuni componenti il consorzio abbia ad assumere la rappresentanza dell'intero consorzio per l'abbuonamento ai dazi di consumo

I comuni chiusi abbuonati sostengono del proprio tutte le spese della linea daziaria, delle barriere e simili, ad eccezione delle mura in difesa militare dello Stato, cui provvede l'amministrazione della guerra.

È naturale che i comuni abbuonati possano provvedere all'esecuzione della legge anche coll'attivare speciali guardie daziarie per le quali dovrà adottarsi un apposito regolamento organico e disciplinare col procedimento stabilito dalla vigente legge sull'amministrazione comunale.

Pagamento delle rate. — Stabilito col governo il contratto d'abbuonamento è obbligo dei comuni e consorzi abbuonati, di fare il pagamento della somma convenuta in quelle rate che saranno state stabilite nel contratto stesso. Dopo due mesi di ritardo l'intendente di finanza emette l'ingiunzione da vidimarsi dal pretore pel pagamento entro il termine di quindici giorni e diffiderà il comune od il consorzio, che non solamente incorre nell'interesse di mora del 6 per cento all'anno per le rate scadute, o che si lasciassero cadere insolute, ma che dopo trascorso il termine suddetto, incorrerà senz'altro nella caducità del contratto d'abbuonamento.

Riscossione mediante appalto. — Il governo per la riscossione dei dazi dei comuni pei quali non può provvedere nell'uno o nell'altro dei modi sopra accennati, ricorre all'appalto, e cioè mette all'asta per un determinato prezzo la riscossione dei dazi, dichiarando deliberatario quegli che fa l'offerta migliore.

Il nome degli appaltatori e dei loro agenti deve essere pubblicato all'albo dei comuni nei quali abbiano ad esercitare le loro funzioni prima che le assumono, e gli agenti debbono inoltre essere muniti di una patente rilasciata dall'intendente di finanza, colla vidimazione del prefetto della provincia.

Obblighi dell'appaltatore. — L'appaltatore è obbligato ad adempire a tutti gli oneri portati dal capitolato d'appalto, ed oltre alla riscossione dei dazi governativi è pur tenuto alla riscossione dei dazi comunali in base alle relative tariffe debitamente deliberate, approvate e pubblicate. Il comune dal canto suo sarà tenuto a sostenere proporzionatamente le spese d'esigenza, e in pari tempo avrà diritto di vigilare sulla gestione dell'appaltore per ciò che concerne gli introiti dei dazi comunali e le spese e di curare il versamento delle esigenze nella cassa comunale.

Ricorsi. — Contro l'operato degli agenti daziari e le decisioni in materia di dazio di consumo si può ricorrere in sede amministrativa. Se si invoca qualche modificazione al regolamento locale sui dazi di consumo, il ricorso si rivolge al consiglio comunale e successivamente alla deputazione provinciale, ed in ultima istanza al ministero delle finanze. Se trattisi di agenti od appaltatori comunali, si può presentare il gravame alla rispettiva giunta municipale, e successivamente

al prefetto della provincia ed al ministero. Se trattasi invece di agenti od appaltatori del governo potranno i ricorsi essere rivolti all'intendente di finanza, e in secondo grado al ministero delle finanze. Tutto ciò senza pregiudizio della competenza dell'autorità giudiziaria.

Trasmissione dei privilegi e diritti. — Tutti i diritti e i privilegi accordati dalla legge in materia di dazio consumo, passano o al comune o agli appaltatori, quando appunto il governo se ne sia spogliato o per avere lasciato ai comuni la riscossa dei dazi, o per avere convenuto l'abbuonamento o l'appalto.

Dazio consumo per l'alcool, birre ed acque gassose. — Rapporto al dazio di cui sono colpiti l'alcool, la birra e le acque gassose osserveremo che questa tassa viene applicata nè all'introduzione nè alla consumazione materiale, bensì alla fabbricazione.

Epperò allo scopo che nessuno dei fabbricanti abbia a sottrarsi a questa imposta, deve denunciare la fabbrica che intende attivare, almeno un mese prima all'ufficio daziario da cui dipende il comune nel quale si vuole attivare la fabbrica.

Messosi così in regola coll'autorita finanziaria, il fabbricatore 24 ore prima della produzione deve presentare all'ufficio una dichiarazione scritta in doppio esemplare di quanto intende produrre e in base a questa dichiarazione ed alle opportune verifiche si liquida colla scorta della tariffa l'ammontare della tassa che deve pagarsi anticipatamente per ogni produzione.

I fabbricatori di alcool, birra e acque gassose possono abbuonarsi al pagamento delle tasse da essi dovute, mediante canone annuo, semestrale, trimestrale ed anche mensile, sotto quelle norme e condizioni che saranno stipulate nell'atto di abbuonamento.

Altre disposizioni in materia. — Porremo fine all'esposizione di questa legge col ricordare che le disposizioni relative al regolamento per le tasse sulla fabbricazione degli alcool, della birra e delle gassose sono portate dal regio decreto 11 ottobre 1870, n. 5902.

Così pure osserveremo che vi sono due circolari del ministero delle finanze in data 19 luglio e 24 agosto 1870 che determinano le norme per la formazione dei consorzi volontari di comuni aperti per l'abbuonamento complessivo della riscossione dei dazi di consumo. Finalmente avvi pure un decreto ministeriale 20 ottobre 1870, portante le istruzioni per l'applicazione del regolamento generale dei dazi consumo 25 agosto 1870, n. 5840.

TASSA

SULLE

VETTURE PUBBLICHE E PRIVATE E SUI DOMESTICI

Legge 11 *agosto* 1870, *n.* 5784, *allegato O.*
Regio decreto 24 *dicembre* 1870, *n.* 6137.

Vetture pubbliche e private.

Legge in vigore precedentemente al 1871. — Precedentemente all'anno 1871 eravi in vigore la legge 28 giugno 1866, n. 3022, e il regolamento 3 febbraio 1867, n. 3612, i quali prescrivevano una tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici a favore del governo col diritto di una sopratassa a pro dei comuni. Colla legge 11 agosto 1870, n. 5784, in forza della quale vennero approvate e sancite diverse leggi finanziarie, il governo avocando a suo favore diverse imposte di cui parte erano usufruite anche dai comuni cedette a questi le tasse sopraccennate. E infatti con questa ultima legge stabilì il principio che i comuni potessero imporre a loro favore una tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici.

Quali vetture sono colpite dalla tassa. — La tassa sulle vetture è dovuta dai possessori o concessionari di vetture sì *pubbliche* che *private* tanto per uso proprio, che per oggetto di speculazione e per servizio altrui.

Quali sieno vetture pubbliche, quali private. — Sono considerati come vetture pubbliche i veicoli a ruote di qualsiasi forma o dimensione, coi quali, mediante mercede, si trasportano persone anche promiscuamente con merci.

Sono considerati come vetture private i veicoli di qualsiasi forma o dimensione destinati al trasporto delle persone.

Comune in cui si paga la tassa. — La tassa sulle vetture pubbliche sarà dovuta nel comune dove è stabilita la sede principale del servizio; e quella sulle vetture private nel comune ove queste sono abitualmente adoperate.

Quando manchi un criterio per stabilire quale sia la sede principale del servizio delle vetture pubbliche, o il luogo ove è abitualmente adoperata la vettura privata, la tassa la si riterrà pagabile nel comune più popoloso.

Nascendo contestazioni fra comuni della medesima provincia, deciderà la deputazione provinciale, la quale dovrà anche pronunziarsi sui reclami dei contribuenti che avessero pagato in due comuni diversi. Se i comuni appartengono a provincie diverse, deciderà con decreto il ministro dell'interno.

Divisione delle vetture in varie categorie. — I comuni possono dividere le vetture in varie categorie e sottoporle ad una tassa diversa. E però i comuni che intendessero di attivare questa tassa dovranno redigere apposito regolamento il quale dopo essere stato deliberato dal consiglio comunale sarà approvato dalla deputazione provinciale. Detto regolamento non potra staccarsi dai principi generali sanciti dal regio decreto 24 dicembre 1870, n. 6137, che detta appunto le norme per l'applicazione di questa tassa.

In relazione a tali norme, le vetture pubbliche possono essere divise in tre categorie: - *a*) vetture che fanno servizio a periodo fisso e destinazione determinata; - *b*) vetture con destinazione determinata, ma senza periodo fisso; - *c*) ogni altra vettura, sia di rimessa, sia di piazza.

Le vetture private potranno essere divise in categorie, avuto riguardo alla loro capacità ed al numero delle ruote e dei cavalli, proporzionandovi la tassa rispettiva nel limite massimo di cui in seguito.

Misura della tassa. — La tassa sulle vetture pubbliche di categoria *a*) sarà una, ma potrà suddividersi in classi avuto riguardo al numero dei posti, alla percorrenza ed alla importanza del traffico. Il massimo della tassa sulle vetture non potrà eccedere le L. 60 all'anno qualunque sia il comune in cui le vetture siano attivate, o la categoria cui appartengono.

Per le vetture private sarà pagata una sola tassa annua fissa. Per l'applicazione di questa tassa i comuni sono divisi in cinque classi a seconda della loro popolazione, e per ognuna di esse non potranno imporre una tassa maggiore di quella stabilita nel seguente prospetto, restando però in loro facoltà l'adottarne una minore:

Classe	Popolazione		Tassa massima
1.ª oltre	80,000	abitanti	L. 60
2.ª da	40,001 a 80,000	idem	» 50
3.ª da	20,001 a 40,000	idem	» 40
4.ª da	4,001 a 20,000	idem	» 30
5.ª non eccedente i	4000	idem	» 20

La tassa delle vetture private fregiate di stemmi od emblemi gentilizi potrà essere raddoppiata.

Vetture esenti da tassa. — Non sono tassabili: - 1.° i veicoli in servizio sui binari delle ferrovie; - 2.° quelli in servizio dello Stato; - 3.° le vetture pubbliche aventi sede all'estero e che arrivando nel regno non percorrano una distanza maggiore di un miriametro dalla frontiera; - 4.° le vetture pubbliche aventi sede all'estero e che quantunque percorrano nel territorio nazionale più di un miriametro godono di una già pattuita esenzione, o l'onere della tassa fosse per ricadere sull'amministrazione delle regie poste; - 5.° i veicoli giacenti nei fabbricanti e negozianti per farne smercio e che non se ne servono per loro uso proprio o della famiglia.

Disposizioni diverse in facoltà dei comuni. — È in facoltà dei comuni il fare apporre alle vetture pubbliche ed a quelle private iscritte nei registri dell'imposta e legalmente circolanti, un marchio o bollo speciale di piccola dimensione, bastevolmente visibile, senza che rechi deturpamento o sfregio, onde constatare che le vetture in circolazione sono soggette alla tassa.

Gondole e barche. — Le gondole e le barche per gli effetti della presente legge sono trattate come le vetture sieno pubbliche, sieno private e di lusso.

Domestici.

Da chi deve essere pagata la tassa sui domestici. — La tassa sui domestici dove sarà stabilita, dovrà essere corrisposta da chiunque tenga a sua disposizione domestici per servizio suo e della sua famiglia, senza distinzione se i detti domestici ricevano o no l'alloggio o il vitto delle persone da cui dipendono.

In qual comune si paga la tassa e in qual misura. — La tassa sarà pagata nel comune dove si ha la residenza.

La tassa sui domestici sarà annua e fissa e proporzionale al loro numero, da non eccedere le lire 10 per uomo e lire 5 per ogni donna.

Disposizioni comuni ad ambedue le tasse.

Dichiarazioni dei contribuenti all'ufficio municipale. — Le persone che sono obbligate al pagamento delle tasse prescritte da questa legge, devono dichiarare agli uffici municipali gli elementi per cui sono tassabili entro i termini che saranno fissati nei rispettivi regolamenti municipali.

Epoca in cui decorre o cessa la tassa. — Per gli esercizi di vetture pubbliche, per il possesso di vetture private e per l'assunzione

di domestici in servizio che sopravvengano nel corso dell'anno la tassa decorrerà dal primo giorno del trimestre nel quale ciò avvenga. Per la cessazione di eguali esercizi di vetture pubbliche, di possesso di vetture private o di servizio di domestici, la tassa non sarà più dovuta a cominciare dal trimestre successivo a quello nel quale avvenne la cessazione.

Contravvenzioni e reclami. — Le occultazioni od ommissioni di denuncia degli elementi imponibili debitamente accertate saranno punite coll'ammenda da lire 2 a lire 50.

Contro le risultanze dei ruoli, i contribuenti potranno reclamare al consiglio comunale od alla deputazione provinciale entro un termine che sarà prefisso dai regolamenti decorrendo dalla pubblicazione dei detti ruoli.

Da quanto abbiamo veduto emerge manifesta la necessità che i comuni i quali vogliano attivare le tasse in discorso abbiano a provvedere con ispeciali regolamenti e per riempire diverse lacune, e per togliere alcuni dubbi sul modo dell'applicazione, e per rendere l'applicazione stessa consentanea ai diversi bisogni dei singoli comuni.

IMPOSTA LOCATIVA

Legge 28 *giugno* 1866, *n.* 3023.
Regio decreto 31 *gennaio* 1867, *n.* 3524.

Quando è obbligatoria questa imposta. — Nella legge relativa alla tassa sulla ricchezza mobile 28 giugno 1866, n. 3023, e precisamente agli articoli 19 e 20 si fa cenno di altra imposta che è appunto l'imposta locativa.

L'imposizione di questa tassa è obbligatoria pei comuni, quando i centesimi addizionali, provinciali o comunali sull'imposta fondiaria giungessero complessivamente a pareggiare l'imposta principale governativa (il cento per cento) e nondimeno restasse nel bilancio comunale una deficienza a cui sopperire. In questo caso non è permesso il superare colle addizionali l'importo del tributo principale se non coll'ottenere speciale autorizzazione dalla deputazione provinciale, e in pari tempo coll'esperimentare la tassa sul valore locativo o almeno altra di quelle contemplate dal regio decreto 26 luglio 1868, n. 4513, cioè la tassa sul fuocatico o sul bestiame.

Quali enti colpisca e da chi è dovuta questa imposta. — L'imposta sul valor locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze colpisce i fitti e le pigioni ed è dovuta da chiunque privato, cittadino o straniero, che tenga a sua disposizione nel territorio del comune una casa od un appartamento con mobili, sieno questi proprî o d'altrui.

L'imposta è dovuta anche quando la casa o appartamento non sia abitato o lo sia di rado o solo qualche mese dell'anno, ed anche quando per una parte dell'anno resti sprovvisto di mobili.

Trattandosi di appartamenti o camere affittate mobiliate, l'imposta è dovuta dal proprietario, ed è dovuta dal primo inquilino quando si tratti di appartamenti o di camere che si subaffittano con mobili o senza. Tanto il proprietario quanto il primo inquilino hanno diritto di rivalersi dell'imposta verso gli inquilini o subinquilini.

Esenzione dell'imposta. — Sono esenti da questa imposta: - 1.° le case non fornite di mobili in verun tempo dell'anno; - 2.° le costru-

zioni rurali e case coloniche; - 3.° gli opifizi e stabilimenti d'industria coi magazzeni che ne dipendono; - 4.° i locali degli uffici pubblici, dei collegi convitti, delle scuole pubbliche e private; - 5.° i locali delle società di mutuo soccorso e degli stabilimenti di beneficenza.

In quanto agli ospizi, stabilimenti e simili, l'esenzione non comprende le camere dei direttori, amministratori, impiegati, ecc., ecc.

Come si desuma il valor locativo. — Il valor locativo si desume dal fitto reale o presunto delle abitazioni senza veruna detrazione.

Per le abitazioni affittate senza mobili il valor locativo è quello risultante dalle scritture, o convenzioni verbali. Per quelle affittate con mobili si dichiarerà la pigione complessiva. Per quelle non affittate, il valor locativo si dichiarerà presuntivamente.

Commissione di sindacato. — L'accertamento del valor locativo si farà da una commissione di sindacato, composta di tre membri effettivi e tre supplenti eletti dal consiglio comunale.

Esenti dal far parte della commissione. — Possono rifiutarsi dal far parte della commissione i membri del parlamento, i funzionari dell'ordine giudiziario, gli ufficiali dell'esercito, e gli altri impiegati dello Stato che non abbiano l'abituale loro residenza nel comune, le persone rese incapaci per infermità e quelle che eccedono i 65 anni d'età.

Gli altri che ricusassero incorreranno in una pena pecuniaria che è diversa secondo la popolazione del comune.

Saranno considerati come rifiutanti l'incarico coloro che non rispondono nel termine di otto giorni alla lettera di notificazione della loro nomina, e coloro che non intervengono ad alcuna delle tre prime adunanze della commissione.

Il presidente della commissione trasmetterà alla giunta municipale i processi verbali da cui risulteranno i rifiuti e le assenze predette, e la giunta riconosciuto il fatto, se vedrà che ne sia il caso, rimette il verbale all'autorità giudiziaria.

Accertamento del valor locativo e tabelle. — La commissione di sindacato esaminerà le schede ed accertato il valore locativo, descriverà i contribuenti in apposita tabella.

Di tale deposito il sindaco ne dà notificazione al pubblico.

Reclami. — Chiunque degli interessati ha diritto di produrre nel termine che sarà fissato da apposito regolamento i suoi reclami alla commissione che decide nel periodo di tempo stabilito.

Contro le decisioni della commissione è ammesso l'appello alla deputazione provinciale, che dovrà pronunciare entro un mese dalla presentazione del ricorso.

Rettifica delle tabelle e formazione dei ruoli. — Le tabelle saranno rettificate dalla giunta municipale secondo le intervenute decisioni. Essa formerà i ruoli, che sono resi esecutori dal prefetto e pubblicati per cura del sindaco.

Reclami contro i ruoli. — Contro il risultato dei ruoli è ammesso il richiamo in via giudiziaria entro mesi sei dalla data della loro pubblicazione.

Per gli errori materiali è ammesso il ricorso alla giunta municipale, la quale ordinerà le rettificazioni, ove occorra.

Regolamento per l'imposta. — Ogni comune che voglia attivare l'imposta locativa deve redigere apposito regolamento in base a cui dare esecuzione alla legge ne' suoi principî cardinali come sopra esposti.

In detto regolamento verrà stabilito tra le altre cose se l'imposta sarà *progressiva* o *proporzionale.*

L'imposta proporzionale non sarà maggiore del 2 per cento.

Quando l'imposta sia progressiva si dovrà stabilire: - 1.° la divisione delle pigioni in categorie; - 2.° La categoria degli esenti dall'imposta; - 3.° la proporzione in linea progressiva dell'imposta.

Stabilendo l'aliquota per ciascuna categoria si prefiggerà il termine minimo non minore del 4 per cento ed il termine massimo non maggiore del 10 per cento.

Quando il consiglio comunale deliberi la tassa anche per l'anno successivo a quello pel quale fu fatto l'accertamento dei valori locativi, la revisione di essi si fa nei modi suindicati.

Facoltà delle commissioni di sindacato e della deputazione. — Tanto le commissioni di sindacato, quanto le deputazioni provinciali hanno facoltà di consultare o far consultare negli uffici pubblici i documenti e gli atti che stimassero opportuni per l'applicazione dell'imposta.

TASSA D'ESERCIZIO E DI RIVENDITA

Legge 11 *agosto* 1870, *n.* 5784, *allegato O.*
Regio decreto 24 *dicembre* 1870, *n.* 6137.

Nozione generale. — Colla legge 11 agosto 1870, n. 5784, colla quale vennero approvate le leggi finanziarie fatte nell'interesse dello Stato, all'allegato *O*, venne accordata facoltà ai comuni di aggiungere alle imposte portate dall'articolo 118 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, anche quella d'imporre tasse speciali di esercizio e di rivendita di qualunque merce, ad eccezione dei generi riservati al monopolio dello Stato.

E perchè i comuni avessero una guida da seguire e in pari tempo non avessero ad abusare di simile facoltà si provvide col regio decreto 24 dicembre 1870, n. 6137, ad alcune norme da adottarsi nell'applicazione della tassa, salvo ai singoli comuni in base a queste norme il redigere quel regolamento municipale che credessero più opportuno ai loro speciali bisogni.

E siccome queste norme sono già per sè stesse semplici e brevi così credemmo bene il riportarle qui materialmente e quali sono sancite dal regio decreto 24 dicembre 1870, n. 6137.

« Art. 1. — Sono soggette a questa tassa: - 1.° L'esercizio di una professione, arte, commercio od industria qualsivoglia; - 2.° La rivendita di qualunque merce ».

« Art. 2. — Non vanno soggetti alla tassa: - 1.° L'impiego o l'opera retribuita con stipendio o con salario presso amministrazioni pubbliche, o presso privati; - 2.° La vendita di generi riservati al monopolio dello Stato. Peraltro sarà dovuta la tassa per la rivendita di altri generi, che fosse fatta nello stesso locale ».

« Art. 3. — La tassa da imporsi a ciascuno esercizio o rivendita sarà fissa, con facoltà di dividere gli esercizi o rivendite in categorie. - Per il riparto nelle categorie è escluso come criterio unico ed assoluto quello della natura dell'esercizio o della rivendita, il criterio direttivo deve essere la importanza complessiva dell'esercizio o della rivendita desunta: - *a*) dalla qualità e natura dell'esercizio o

della rivendita; - *b*) dal numero e dalla pigione dei locali; - *c*) dal personale d'esercizio; - *d*) dal reddito di ricchezza mobile attribuito all'esercizio o alla rivendita ».

« Art. 4. — Per l'applicazione della tassa i comuni sono divisi in sei classi a seconda della loro popolazione, e per ognuna di esse non potranno imporre una tassa maggiore di quella stabilita nel seguente prospetto, restando però in loro facoltà di adottarne una minore.

Popolazione dei comuni	Classi cui appartengono in ragione della popolazione	Tassa massima imponibile
Oltre 80000	Prima	L. 300
Da 40001 a 80000	Seconda	» 250
» 20001 a 40000	Terza	» 200
» 5001 a 20000	Quarta	» 150
» 2001 a 5000	Quinta	» 100
Non eccedente 2000	Sesta	» 50

« Art. 5. — Chi abbia contemporaneamente due o più esercizi o rivendite separate l'una dall'altra sarà soggetto ad altrettante tasse quanti sono gli esercizi o le rivendite ».

« Art. 6. — La tassa è imposta su qualsiasi esercizio o rivendita e sarà dovuta in solido da chiunque la eserciti ».

« Art. 7. — I regolamenti municipali determineranno le forme e le epoche delle dichiarazioni da farsi dagli esercenti o rivenditori sottoposti alla tassa come potranno anche prescindere da ogni dichiarazione, con allora commettere alla giunta municipale di preparare d'ufficio le liste dei contribuenti. - Quando siano prescritte, le dichiarazioni indicheranno i criteri segnati nell'articolo 3 ».

« Art. 8. — La ommissione e la inesattezza della dichiarazione, dove venga prescritta, sottoporranno il contribuente all'ammenda da lire 2 a lire 50 ».

« Art. 9. — Le dichiarazioni dei contribuenti o le liste formate dalla giunta municipale saranno prese in esame, e completate da una commissione di almeno tre membri, sempre però in numero dispari la quale avrà l'incarico di supplire alle ommissioni dei contribuenti e della giunta municipale, e di ripartire i contribuenti nelle varie categorie. — Nei comuni dove ha sede una camera di commercio, questa nomina i membri della commissione in ragione della metà del numero pari; e l'altra metà più il dispari viene nominata dal consiglio comunale. — Negli altri comuni la commissione è nominata

per intiero dal consiglio comunale. — La commissione sarà presieduta da quello fra i membri nominati dal consiglio comunale che avrà ottenuto maggiori voti, ed in sua assenza da quello che gli succede in ragione del numero dei voti ».

« Art. 10. — Nei comuni aventi una popolazione non eccedente i 5000 abitanti la giunta municipale potrà funzionare in luogo e vece della commissione indicata nell'articolo 9, ed in tal caso nell'atto di formare la lista dei contribuenti procederà anche alla loro ripartizione nelle categorie ed all'assegnazione della tassa dovuta. — Anche negli altri comuni, qualora dopo tre nomine tornate inutili non siasi potuto costituire la commissione il consiglio comunale con deliberazione motivata può incaricare la giunta municipale di farne le veci.

« Art. 11. — La ripartizione dei contribuenti nelle categorie e la rispettiva tassa loro assegnata colle deliberazioni della commissione o della giunta municipale sarà pubblicata. — Contro l'operato della commissione o della giunta vi sarà luogo ad appello alla deputazione provinciale entro quindici giorni dalla pubblicazione o notificazione degli atti contro i quali s'intende appellare.

« Art. 12. — I ruoli di esazione saranno formati sulla base dei giudizi delle commissioni o delle giunte municipali che non siano stati riformati entro trenta giorni dalla pubblicazione e salvi i rimborsi che saranno dovuti in seguito alla ulteriore risoluzione dei reclami ».

« Art. 13. — La tassa è dovuta da chiunque in principio di gennaio ha l'esercizio di una professione, arte, commercio ed industria qualsiasi, od una rivendita di merce. — In caso di cessazione notificata ed ammessa, la tassa è dovuta fino al termine del semestre in cui essa avviene. — L'apertura di un nuovo esercizio o rivendita nel corso dell'anno dà luogo alla tassa dal primo giorno del semestre in cui si verifica, e la mancanza di dichiarazione darà luogo alla applicazione dell'ammenda comminata dall'articolo 8 ».

« Art. 14. — La tassa sarà pagata in rate, e gli stessi modi e privilegi in vigore per la riscossione delle altre tasse comunali saranno applicabili per la sua esazione. — Allorquando un esercizio od una rivendita passa da uno ad un altro, il nuovo esercente o rivenditore sarà solidalmente responsabile della imposta dovuta dal precedente per l'anno in corso ».

TASSE DI BOLLO

Regio decreto 14 *luglio* 1866, *n.* 3122.

Istruzione ministeriale 10 *settembre* 1866.

Legge 19 *luglio* 1868, *n.* 4480.

Legge 11 *agosto* 1870, *n.* 5784.

Anche i comuni sono soggetti a questa legge. — A quest'altra legge di finanza sono pur soggette le amministrazioni comunali usufruendo desse di ben poche esenzioni. E però riporteremo qui le principali disposizioni utili a conoscersi dai segretari comunali, coordinandole in modo da renderne il più possibilmente chiara l'intelligenza.

Distinzione del bollo. — Il bollo si distingue in *ordinario* e *straordinario:* è ordinario quello che è già applicato alla carta filogranata e bollata posta in vendita; ed è straordinario quello che viene applicato successivamente dall'ufficio o dal cittadino con marca da bollo.

Distinzione della tassa di bollo. — La tassa di bollo è *proporzionale* e *fissa.* La proporzionale colpisce le lettere di cambio, i biglietti all'ordine; la fissa colpisce tutti gli altri atti e scritti.

Distinzione della carta filogranata. — La carta filogranata e bollata è di tre specie; *ordinaria,* per gli scritti di atti civili e commerciali, ecc.; *graduale,* per le cambiali e i ricapiti di commercio; e *minore,* pei conciliatori e per le quitanze.

La carta filogranata o bollo ordinario è di cent. 10, 50, lire 1 e lire 2, secondo gli atti a cui deve servire.

Il bollo straordinario è di centesimi 5, 10, 50, lire 1, 2, 3.

Il bollo graduale, che serve per le cambiali e gli effetti di commercio, è in proporzione di un tanto per cento, determinato da apposita scala.

Giova osservare che in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784, l'aumento della sovrimposta dal 10 per cento lo si portò al 20 per cento.

Atti e scritti soggetti alla tassa di bollo. — La tassa di bollo è dovuta su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, e sugli scritti, stampe e registri designati dalla legge come soggetti al bollo fin dalla loro origine, oppure in ragione dell'uso, e per i quali si ammette la carta libera, ma con obbligo di pagare la tassa quando se ne faccia uso in senso di legge.

Quando si faccia uso nel senso della legge di atti e scritti. — Si fa uso nel senso della legge di atti e scritti: - 1.° quando si producono in giudizio o davanti un'autorità giudiziaria; - 2.° quando si presentano all'ufficio del registro per essere registrati; - 3.° quando si inseriscono in un atto pubblico; - 4.° quando gli atti e scritti provenienti dal territorio estero, essendo tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata, si presentano ad un funzionario o ad un ufficio pubblico per farli valere, od in qualunque modo se ne effettua nello Stato la consegna o trasmissione giuridica anco fra i privati.

Norme per l'uso o meno della carta filogranata o per l'applicazione della tassa di bollo straordinario. — Vi sono atti e scritti per i quali è obbligatorio l'uso della carta filograna col bollo ordinario, bollo che, come abbiamo detto qui sopra, può essere di diverso importo a seconda dei casi, ed atti e scritti pei quali la tassa di bollo può essere corrisposta in modo straordinario. Torna inutile il riportare qui dettagliatamente i singoli casi contemplati dalla legge, perchè in tale materia è bene ricorrere al testo preciso di legge, giacchè un errore in proposito sarebbe di grave responsabilità per chi lo commettesse sia perchè incorrerebbe nella multa, sia perchè nel tempo necessario a mettersi in regola col documento in contravvenzione non potrebbe fare uso del documento stesso.

Atti e scritti che si possono stendere in carta libera ma che vanno bollati quando se ne faccia uso in giudizio. — Vi sono atti e scritti non soggetti al bollo se non quando occorra di farne uso in giudizio a sensi di legge. Tali atti e scritti sono diversi, e noi qui ne accenneremo soltanto alcuni che possono avere attinenza all'amministrazione comunale. Così, per esempio, sono esenti da tale tassa: i conti dei comuni, gli atti, documenti e scritti che servono di corredo a detti conti, le denunzie dirette a preservare da un danno le cose dello Stato, delle provincie, dei comuni, e dei pubblici stabilimenti posti sotto la tutela del governo, i ricorsi o gravami fatti nell'interesse della legge o della pubblica morale, le ricevute dei compensi per trasporti, acquartieramenti militari, e per altre prestazioni allo Stato, alle provincie ed ai comuni, stabilite con speciali ordinamenti, gli atti e scritti in materia di giurato, le note e quietanze per elemosine o collette a favore dei poveri o per scopo di beneficenza, gli atti e scritti che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio o l'ammissione

gratuita in un istituto qualunque di beneficenza, gli atti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole inferiori, le copie ed estratti delle deliberazioni dei comuni che si trasmettono all'autorità superiore muniti del *visto* o del decreto di approvazione, i mandati di pagamento emessi dai comuni per somme inferiori a L. 30, le fedi di povertà, i certificati di identità, i fogli di via, i permessi di residenza rilasciati ai viandanti, agli indigenti ed ai giornalieri, purchè in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone, i certificati e i documenti in materia di leva, i certificati e documenti in materia elettorale, ecc., ecc.

Degli atti e scritti che si ponno fare su carta libera, salvo la ripetizione delle tasse di bollo. — È permesso l'uso della carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo, per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale che per copia nelle cause e procedimenti d'interesse immediato dello Stato; in quelli promossi dal pubblico ministero nell'esclusivo interesse della legge o del servizio pubblico; e nelle cause e procedimenti giudiziari interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa, nella quale sieno state interessate le persone morali o fisiche sopra accennate ammesse al beneficio dei poveri, si farà luogo all'esazione, dalle parti non ammesse alla gratuita clientela, delle tasse annotate a debito; e ciò in proporzione delle condanne delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della quota di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

Allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venisse a conseguire una somma o un valore eccedente un sestuplo delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse, pagherà entro lo stesso tempo la tassa di bollo per gli atti medesimi, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al decimo della somma da esso dovuta.

Divieti diversi nell'uso del bollo. — È proibito: di scrivere sull'impronta del bollo e della marca da bollo, salvo quando si tratta di annullare il bollo straordinario scrivendovi dallo stesso debitore la data in tutte lettere passandovi orizzontalmente sulla marca. — Di far uso di qualunque specie di carta che presenti alterazione nel bollo, nella filograna o nella dimensione. — Di applicare la marca non intiera, o composta di parti di una o diverse marche, ovvero applicare marche che portino traccie di precedente uso. — Di far uso di carta munita di bollo straordinario, o di marca da bollo per gli atti e scritti pei quali è esclusivamente obbligatorio l'impiego della carta filigranata. — Di apporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso da quello prescritto, e senza l'osservanza delle speciali disposizioni

del presente decreto. — Di supplire all'insufficienza del bollo ordinario con l'applicazione di marche da bollo. — Di servirsi di un foglio di carta bollata che ha già servito per un atto o scritto, ancorchè non ne contenga che la semplice intitolazione o principio. — Di fare sì per originale, che per copia due o più atti distinti sul medesimo foglio.

In merito a questi ultimi due divieti giova osservare che la legge presenta diverse eccezioni.

Contravvenzioni e pene. — Coloro i quali contravvengono alla legge sulle tasse di bollo vanno soggette alle penalità portate dalla legge stessa che quasi tutte si risolvono in multe, salvo l'applicazione delle pene portate dal codice penale per le contraffazioni ai bolli o alle marche da bollo o per la fabbricazione di carta o marche e loro smercio.

Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse e di bollo sono conosciute e decise dal tribunale civile nella cui giurisdizione ha luogo la controversia o fu accertata la contravvenzione.

TASSE DI REGISTRO

Regio decreto 14 *luglio* 1866, *n.* 3121.
Regio decreto 18 *agosto* 1866, *n.* 3186.
Istruzione ministeriale 10 *settembre* 1866.
Legge 19 *luglio* 1868, *n.* 4480.
Legge 11 *agosto* 1870, *n.* 5784.

Osservanza di questa legge per parte dei comuni. — Anche i comuni sono tenuti all'osservanza di questa legge di finanza la quale si risolve nell'imposizione di una tassa che colpisce la stipulazione di un atto od anche il documento per sè stesso quando se ne voglia far uso in giudizio.

Perchè dicesi tassa di registro. — L'imposta in discorso dicesi *tassa di registro* appunto perchè viene pagata mediante la registrazione dell'atto in appositi registri con annotazione di pagamento in margine all'atto stesso.

Come si distinguono le tasse di registro. — Le tasse di registro si distinguono in tre specie: tasse fisse, proporzionali e graduali. Le fisse si applicano agli atti specialmente indicati nella tariffa. Le proporzionali e graduali devono essere applicate secondo la natura e gli effetti dell'atto imponibile (Istruzione ministeriale 10 settembre 1866).

Tutte queste tasse ebbero un aumento di una sovrimposta dal 10 al 20 per cento, aumento portato dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784.

Registrazione degli atti. — La presentazione all'ufficio del registro degli atti soggetti alla registrazione, ed il pagamento delle tasse deve anche farsi dai segretari e delegati di qualunque amministrazione, per gli atti di qualsiasi specie fatti nell'interesse delle rispettive amministrazioni, quando siano specificamente designati per una tassa fissa, o proporzionale, o graduale dalla tariffa annessa al decreto. Per le amministrazioni che non hanno segretari o delegati, gli atti dovranno essere denunziati dai capi delle amministrazioni intervenuti alla stipulazione.

Forma della registrazione. — La registrazione consiste nell'annotamento degli atti e delle trasmissioni nei pubblici registri a ciò destinati. Essa constata la legale esistenza degli atti in genere, conserva il punto della loro sostanza, ed imprime agli atti la data certa in faccia ai terzi.

Termine per la registrazione e per il pagamento delle tasse. — Il termine per la presentazione all'ufficio del registro e per il pagamento delle tasse dovute, è di giorni venti dalla data di ciascun atto. Per la registrazione di questi atti, che a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, vanno soggetti alla preventiva approvazione, il termine decorrerà dal giorno in cui sarà pervenuto all'ufficiale obbligato alla registrazione, la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione od omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sarà divenuto altrimenti eseguibile. Per gli inventari e per i processi verbali d'esame o di verificazioni, o simili, il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusura. Nelle vendite all'incanto il termine dei venti giorni decorrerà per i deliberatari provvisori dal giorno del primo incanto, e per il deliberatario definitivo dall'ultimo esperimento d'asta.

Uffici dove deve eseguirsi la registrazione. — I segretari, capi o delegati delle pubbliche amministrazioni faranno registrare gli atti all'ufficio del distretto in cui esercitano rispettivamente le loro funzioni od uffici.

Pagamento delle tasse e subingresso, e dell'azione personale e reale per la loro riscossione. — Gli ufficiali pubblici i quali avranno fatto il pagamento della tassa di registro per conto delle parti obbligate, si intenderanno subentrati in tutte le ragioni, azioni e privilegi dell'amministrazione e per conseguirne il rimborso avranno il diritto di ottenere dal pretore del luogo in cui essi hanno residenza, un ordine di pagamento che sarà esecutivo dopo 24 ore dall'intimazione.

Penalità per le ritardate od infedeli registrazioni. — I funzionari ed ufficiali che entro il termine stabilito non avranno assoggettati i loro atti alla formalità del registro saranno sottoposti in proprio per ogni contravvenzione ad una pena pecuniaria corrispondente alla metà della tassa dovuta. Questa pena in ogni caso non potrà essere minore di lire 10. Nessuna pena sarà applicata, quando il ritardo ad assoggettare gli atti alla registrazione, provenga da forza maggiore debitamente giustificata e riconosciuta dal capo dell'amministrazione provinciale del registro, o in caso di controversia, dalla competente autorità giudiziaria, e purchè sia intanto eseguita la formalità della registrazione entro dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento.

Qualunque occultazione di prezzo o valore, in un atto pubblico o privato renderà eccezionabile ed improduttivo di azione e di esecuzione

in giudizio l'atto fallace sino a tanto che non sia stato eseguito il pagamento del triplo della tassa che sarebbe stata riscossa sopra il prezzo o valore occultato.

Spedizioni, inserzioni, citazione di atti, menzione di registrazione, rilascio di copie, ecc. — I segretari, capi o delegati delle pubbliche amministrazioni, non potranno a qualunque scopo rilasciare per originale, per copia o per estratto, alcun atto soggetto alla registrazione se esso non è stato prima registrato, sotto pena di lire 10 per ogni contravvenzione. Si eccettuano da queste disposizioni i casi di trasmissione di atti per la superiore approvazione, purchè in ogni occorrenza si faccia menzione dell'uso per cui fu rilasciato l'originale, la copia o l'estratto.

Non potranno inserire nei loro atti, nè ricevere in deposito altri atti soggetti a registrazione, nè fare alcun atto in conseguenza dei medesimi, se tali atti non sono stati preventivamente registrati, sotto pena di lire 10 per ogni trasgressione, e del pagamento della tassa del registro e delle pene pecuniarie precedentemente incorse, per l'atto non registrato, salvo per queste il regresso.

In tutte le copie e in tutti gli estratti, che si rilasciano dai predetti funzionari od ufficiali pubblici, sarà fatta menzione della quietanza delle tasse, mediante indicazione dell'ufficio in cui ha luogo la registrazione della data della medesima, del numero d'ordine e della somma pagata. La stessa menzione sarà eseguita anche sugli originali, e potrà farsi anche scrivendo in piede, o in margine dell'originale o della copia, ma in questo caso dovrà l'annotazione essere firmata, il tutto sotto pena d'un'ammenda di lire 5 per ogni contravvenzione.

Obblighi dei pubblici uffici verso gli agenti dell'amministrazione del registro. — I segretari comunali, i sindaci, ecc., sono tenuti di comunicare, senza che siano esportati, i loro registri e minute di atti ai ricevitori ed impiegati del registro, e di lasciarne prendere senza spesa le note, gli estratti, e le copie, sotto pena di lire 50 per ciascun rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale del ricevitore od altro impiegato, assistito dal pretore o dal sindaco locale, o da chi ne fa le veci. Le comunicazioni sopra indicate non potranno però richiedersi nei giorni festivi, e le visite a quest'effetto nei luoghi di deposito degli atti o registri non potranno durare per parte dei ricevitori ed impiegati del registro, più di quattro ore per ciascun giorno.

Le persone, i funzionari e gli ufficiali suindicati dovranno sotto pena di lire 50, previa richiesta ufficiale, e salvi i casi di urgenza, entro il termine di giorni otto, rilasciare gratuitamente in carta libera, autenticati dalla loro firma e bollo al ricevitore del registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi.

Obblighi delle persone incaricate di tenere il registro dello stato civile. — Le persone incaricate della tenuta dei registri dello stato

civile faranno pervenire nei primi quindici giorni d'ogni trimestre ai ricevitori del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione, gli stati da loro autenticati delle morti avvenute nel trimestre precedente. Se non si saranno verificati casi di morte faranno pervenire un certificato negativo. I contravventori incorreranno nella pena pecuniaria di lire 25 per le non fatte o tardive trasmissioni, e di lire 5 per ogni caso di morte omesso negli stati.

Obblighi e privilegi dei corpi morali in caso d'eredità. — I corpi morali, cui è necessaria un'autorizzazione per l'accettazione dell'eredità o dei legati, sono del pari che ogni altra persona, soggetti all'obbligo di fare la denunzia nel termine di mesi quattro dal giorno della morte, quando colui dal quale procede la successione od il legato, è morto nello Stato; di mesi sei se è morto in altre parti di Europa, di mesi diciotto se è morto fuori d'Europa. I corpi morali non sono però tenuti al pagamento della tassa se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione, senza pregiudizio inoltre delle altre facilitazioni, accordate nel caso d'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario. Trascorso un anno dall'apertura della successione, senzachè il corpo morale abbia domandata l'autorizzazione, la tassa da esso dovuta diverrà esigibile, salvo al corpo morale il diritto al rimborso da domandarsi entro sei mesi, dal giorno in cui l'autorizzazione venisse negata.

Obblighi dei capi delle amministrazioni comunali. — Sopra richiesta ufficiale degli impiegati del registro, i capi delle amministrazioni comunali dovranno fornire le informazioni che potessero occorrere per verificare la importanza delle successioni dei loro amministrati.

Principali atti dell'amministrazione comunale esenti dalla registrazione. — Sono esenti dalla registrazione i mandati e gli ordini di pagamento; i conti della gestione dei contabili, e i documenti giustificativi posti a corredo dei conti medesimi; gli atti richiesti dall'autorità o dai pubblici funzionari esclusivamente per fini di ufficio, o nell'interesse del pubblico servizio; gli atti e documenti che devono servir di garanzia per la valutazione o per il pagamento del prezzo d'espropriazione per causa di pubblica utilità; le offerte fatte all'asta pubblica; gli atti e documenti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole; gli atti dello stato civile non specificamente indicati nella tariffa per una tassa.

TASSA SULLE CONCESSIONI
GOVERNATIVE
E SUGLI ATTI E PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI

Legge 26 *luglio* 1868, *n.* 4520.
Regolamento 18 *agosto* 1868, *n.* 4539.
Legge 11 *agosto* 1870, *n.* 5784.

Quali atti sieno soggetti a questa tassa. — Sono soggetti alle tasse contemplate dalla legge 26 luglio 1868, n. 4520, tutte le concessioni governative, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi.

Quali siano questi atti e in quale misura si debba pagare la tassa per ogni singolo atto emerge da apposita tabella che è annessa alla legge medesima. Gli importi delle tasse emergenti da detta tabella si devono ritenere aumentati del 20 per cento a risultanza della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

Le tasse sono di due specie. — Le tasse da pagarsi per le concessioni e gli atti in discorso sono o *invariabilmente fisse* o *fisse in un tanto per cento* e per conseguenza queste ultime si ponno dire proporzionali.

Esposizione di alcune concessioni governative ed atti soggetti a tassa. — Tra le concessioni governative e gli atti amministrativi soggetti a tassa sono in modo speciale a ricordarsi: - le concessioni o rinunzie di cittadinanza; - i decreti reali che accordano il cangiamento di cognome o conferiscono titoli di nobiltà, o armi, stemmi gentilizi o decorazioni; - le dispense dalle pubblicazioni di matrimonio; - le

autorizzazioni per l'apertura di borse, di camere di commercio, o per istituzioni di società commerciali; - le concessioni di mutui sulla cassa di depositi e prestiti; - le istituzioni di pedaggi; - alcuni permessi per opere o derivazioni di acque pubbliche; - l'autorizzazione di esercizio di arti liberali; - le licenze per aprire alberghi, trattorie, osterie, caffè, ecc., ecc.; - l'annuale vidimazione alle licenze suddette; - le dichiarazioni d'utilità pubblica; - le aperture di teatri; - i trasporti o tumulazioni speciali di cadaveri; - la legalizzazione delle firme; - le stipulazioni di atti presso i ministeri; - il placito regio ai parroci, ecc., ecc.

Dove e in che modo si paga la tassa. — La tassa va pagata all'ufficio del registro nella cui giurisdizione fu rilasciata la concessione governativa, il provvedimento o l'atto amministrativo. Detto ufficio registra la concessione o l'atto, esige l'importo, ne fa annotazione sul documento stesso e ne lascia regolare quitanza.

Per altro se la tassa fissa non supera lire 5, può pagarsi anche all'ufficio che rilascia il provvedimento, il quale in questo caso vi applica una marca da bollo speciale. È appunto per questo oggetto vi sono marche di diverso colore a seconda dei diversi importi e cioè da centesimi 50, da lire 1, 2, 3 e 5. Se per avventura di questi bolli vi fosse deficenza si puo supplire con marche di altra specie.

Esenzione dalla tassa. — Le persone povere possono godere del l'esenzione di questa tassa, quando presentino un certificato del sindaco del luogo ove sono domiciliati dal quale risulti comprovata la loro miserabilità. Questo certificato deve essere confermato e vidimato dal pretore del mandamento.

Tassa ai pubblici esercizi. — Dalla tassa di cui nella presente legge sono colpiti eziandio i conducenti d'alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè e gli altri stabilimenti e negozi in cui si vende e si smercia vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, o abbiano aperte sale pubbliche di bigliardi o di altri giuochi leciti e gli stabilimenti sanitari e bagni pubblici.

Coloro i quali intendono attivare simili esercizi devono domandarne la licenza nei modi e forme prescritte dalla legge di pubblica sicurezza, la qual licenza non viene rilasciata se non previo pagamento della tassa.

Ammontare della tassa. — L'importo della tassa per simile concessione è di lire 5 per ogni lire cento del prezzo di affitto per un anno dei locali destinati all'esercizio. La prova dell'importo del fitto deve emergere o da scrittura o da dichiarazione firmata tanto dal locatore quanto dal conduttore.

E però coloro i quali sono già al possesso di simili licenze pagano soltanto il *decimo* della tassa pagata, o che dovrebbe essere stata pagata per l'originaria concessione. — La frazione di una lira è computata per una lira intera.

A questo scopo l'esercente nel mese di dicembre d'ogni anno deve far porre dall'autorità politica del circondario il *visto* alla propria licenza, senza di che non può valere per l'anno successivo a sensi dell'art. 38 della legge sulla pubblica sicurezza. — Il *visto* non viene apposto alla licenza se non consta del pagamento della relativa tassa.

La tassa che colpisce gli esercizi pubblici è ceduta a favore dei comuni. — Precedentemente alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, la tassa che colpiva le licenze degli esercizi pubblici e le loro rinnovazioni cadeva a profitto dello Stato, ma in forza della suddetta legge essa venne ceduta a favore dei singoli comuni a parziale compenso della sovrimposta alla tassa sui redditi della ricchezza mobile che venne loro tolta coll'anzidetta legge medesima. — E per ciò l'autorità politica di circondario non rilascia mai nuove licenze e non appone mai il *visto* di rinnovazione alle licenze già in corso, se non gli consta del pagamento a favore del comune della prescritta tassa.

Altre tasse cedute a favore dei comuni. — A favore dei comuni fu pure ceduta la tassa fissa di lire 5 annessa alla licenza di coloro che affittano per industria stanze mobiliate, o danno alloggio dietro mercede e sua rinnovazione, non che quella annessa alla concessione di fiere o mercati.

Tasse da pagarsi per l'apertura di teatri. — Chiunque apra teatro al pubblico deve pagare al governo la tassa di concessione commisurata sugli introiti giornalieri. Il comune è obbligato a controllare questi introiti mediante incaricato speciale; prelevare dagli introiti ogni giorno la tassa e spedirla all'ufficio del registro che gliene rilascierà regolare ricevuta.

Perdita dei diritti di concessione. — Gli esercenti pubblici e in massima tutti coloro che hanno ottenuto a loro favore qualche concessione o provvedimento contemplato dalla presente legge non ne possono usufruire, anzi perdono il corrispondente diritto se non ne pagano la tassa, la qual tassa va sempre pagata almeno contemporaneamente al rilascio del documento che porta la concessione, il provvedimento o l'atto amministrativo.

Epoca in cui andò in vigore la legge e necessità di consultarla. — La legge 26 luglio 1868, n. 4520, andò in vigore il 1.° settembre dello stesso anno e stante la sua importanza in linea finanziaria e l'analitica enumerazione degli atti in essa contemplati, sarà più che opportuno, quando occorresse il caso pratico, esaminare il testo originale e tanto più per la responsabilità a cui può andare incontro un segretario qualora rilasciasse un atto soggetto a queste tasse senza averne curata l'esazione a favore, secondo i casi, del governo o del comune.

TASSA DI MANOMORTA

Legge 21 *aprile* 1862, *n.* 587.
Regolamento 4 *maggio* 1862, *n.* 597.
Legge 19 *luglio* 1868, *n.* 4480.
Legge 11 *agosto*, 1870 *n.* 5784.

Che tassa sia, e quali enti colpisca. — La tassa di manomorta colpisce le rendite dei corpi morali, vale a dire delle provincie, dei comuni, delle fabbricerie, dei benefizi ecclesiastici e laicali, delle confraternite, dei seminari, dei conventi, delle case religiose, degli istituti di carità e di beneficenza, delle associazioni di arti e mestieri, degli istituti religiosi d'ogni culto, e di altri stabilimenti ed enti morali.

La tassa annua è proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili ed immobili, che appartengano a detti corpi morali e che si computano per le tasse di registro nelle trascrizioni per causa di morte.

Ragione dell'attivazione di questa legge. — Siccome i corpi morali in massima volta che sono in possesso di immobili o di rendite di sorta qualunque ben difficilmente se ne spogliano e per ciò ben difficilmente sarebbero andati sottoposti alle tasse di registro per atti traslativi di proprietà, così in certo qual modo a pareggiare in riguardo a queste tasse i corpi morali ai cittadini si mise in essere la tassa di manomorta.

Esenzioni. — Non sono soggette a questa tassa; - 1.° Le società commerciali ed industriali di credito o di assicurazione di qualunque forma; - 2.° Gli asili infantili; - 3.° I corpi morali, il cui totale asse patrimoniale, fatte le deduzioni della fondiaria e delle spese di riparazioni, non produca una rendita imponibile eccedente L. 300.

Come si determina la rendita imponibile degli immobili. — La rendita imponibile degli immobili è determinata dal prezzo annuo del fitto reale, quando sono locati, e nel caso opposto dal prezzo

annuo del fitto presumibile. Da questo prezzo si deduce l'imposta fondiaria, e l'annua spesa delle riparazioni.

Per la liquidazione della tassa, il prezzo locativo presumibile, depurato dalle deduzioni non potrà mai essere minore del multiplo in ragione di otto volte l'imposta fondiaria principale.

Misura della tassa. — La tassa è determinata in L. 4 della rendita soggetta a tassa.

Alla stessa tassa soggiacciono i corpi morali aventi sede all'estero per le rendite da essi percepite nello Stato, colpite dalla legge.

Gli istituti di carità e di beneficenza residenti nello Stato la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza governativa od amministrativa soggiacciono alla tassa di soli centesimi 50 per ogni cento lire di rendita imponibile.

Denunzia e sua verifica. — La denunzia delle rendite passibili d'imposta vien fatta mediante stampati speciali all'ufficiale del registro del distretto ove sono situati i beni, ed in quanto ai capitali, all'ufficio nel cui distretto il corpo morale ha la sede principale.

Per poter verificare se la denunzia non offra il sospetto di gravi inesattezze, sia in rapporto di beni stabili, che ai capitali di crediti, censi e rendite diverse, l'ufficiale del registro ha diritto di esaminare i libri del catasto, i ruoli delle imposte fondiarie, i documenti esistenti negli uffici delle ipoteche o presso pubbliche amministrazioni, non che i bilanci delle entrate per quei corpi morali che sono tenuti a compilarli.

Aumento di tassa. — Finalmente osserveremo che colla legge 11 agosto 1870, n. 5784, l'aumento di questa tassa a titolo di sovrimposta fu portata al 20 per cento.

RISCOSSIONE
DELLE IMPOSTE DIRETTE

Legge 20 *aprile* 1871, *n.* 192.

Regolamento approvato con regio decreto 1 *ottobre* 1871, *n.* 462.

Leggi precedenti. — Precedentemente all' attivazione della surriferita legge che cominciò ad aver vigore per tutto il regno col 1.º gennajo 1873 diversi erano e i metodi di riscossa e le norme e le leggi che vigevano nello Stato, potendosi ritenere in massima che ogni provincia aveva una legge speciale in argomento.

In Lombardia era in vigore la sovrana patente 18 aprile 1816 di cui se ne dovette pur riconoscere la bontà e perciò si è sui principi generali della stessa che si compilò la legge ora in corso, essendo stato seriamente sentito il bisogno d'avere un modo solo ed uniforme di esazione e tale che i tributi esatti nella loro totalità avessero nel modo più sicuro e più breve a far capo alle singole casse e del governo e delle provincie e dei comuni.

Degli esattori.

Esattori comunali e consorziali. — La riscossione delle imposte dirette erariali non che delle imposte e sovrimposte provinciali e comunali è fatta da esattori comunali.

Gli esattori possono essere anche consorziali e in questo caso i comuni, previa deliberazione del consiglio debitamente approvata dal prefetto, sentito il parere della deputazione provinciale e dell' intendente di finanza, devono riunirsi fra loro in consorzio.

Nomina dell' esattore; durata del contratto. — L' esattore comunale o consorziale può essere nominato mediante concorso ad asta pubblica o in via privata dal consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale.

Ove abbia luogo l'asta pubblica s'intenderà eletto colui che si sarà reso deliberatario per l'offerta migliore fatta a pro del comune o del consorzio.

Se si tratta di nomina per parte del consiglio o della rappresentanza consorziale questa avrà luogo sopra terna proposta dalla giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali. La nomina così effettuata va approvata dal prefetto, sentita la deputazione provinciale. — In via generale la durata del contratto è di un quinquennio.

Aggio. — L'esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio dal comune o dal consorzio dei comuni e cioè con una retribuzione di un tanto per ogni cento lire effettivamente riscosse. Questo aggio non ha limite alcuno, lasciando la legge che ogni comune provveda come crede meglio al proprio interesse; e però nel caso di nomina sopra terna la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il 3 per cento.

Norme per l'asta. — I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno, sentito il consiglio di Stato. Le giunte comunali e le rappresentanze consorziali possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del prefetto, sentita la deputazione provinciale.

Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, l'intendente di finanza fa pubblicare nel comune o nei comuni associati o nei capi luoghi di provincia, gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel giornale degli annunzi giudiziarî della provincia, prefiggendo un termine non minore di venti giorni, e non maggiore di tre mesi per la presentazione delle offerte.

Gli avvisi oltre tutte le indicazioni d'uso prescriveranno l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in denaro o in rendita pubblica dello Stato al corso di borsa, corrispondente al due per cento della somma annuale da riscuotersi e la misura massima dell'aggio sulla quale devesi aprire l'asta.

L'asta è tenuta dalla giunta comunale o rappresentanza consorziale coll'assistenza di un delegato governativo.

L'esattoria sarà aggiudicata a quello fra i concorrenti che avrà offerto sull'aggio una maggiore diminuzione di prezzo. L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune, e nel caso di consorzio i singoli comuni rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la deputazione provinciale.

Asta caduta deserta. — Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui

l'asta rimase deserta, da notificarsi coi pubblici avvisi, cogli stessi modi e colle stesse formalità sopra accennate. I termini suddetti possono essere abbreviati dal prefetto.

Quando riesca inutile il secondo esperimento si procede alla nomina dell'esattore sopra terna nei modi retro accennati. La nomina in questo caso può essere fatta anche per un tempo minore di cinque anni, e la misura massima dell'aggio oltrepassare il 3 per cento.

Se il comune od il consorzio non provvedono in tempo alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno a carico del comune o consorzio, stabilendo egli stesso l'aggio da corrispondersi al nuovo esattore.

Esclusi dalla carica di esattore. — Non possono essere esattori: - 1.° i pubblici impiegati in attività di servizio; - 2.° i ministri dei culti aventi cura di anime; - 3.° coloro che hanno parte nell'amministrazione del comune, o che, avendola avuta, non resero i conti; - 4.° coloro che sono congiunti sino al secondo grado civile con alcuno dei membri delle giunte o della rappresentanza consorziale, o coi segretari dei comuni interessati; - 5.° coloro che in precedente gestione col comune sono incorsi in pene disciplinari; - 6.° coloro che sono in lite col comune in dipendenza di precedente gestione; - 7.° quelli che per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, o sono in istato di fallimento, o hanno fatta cessione dei beni, finchè non abbiano pagato intieramente i loro creditori; - 8.° i condannati a pene criminali o a interdizione dai pubblici uffici; - 9.° i condannati a pene correzionali per furto, per falsità, per truffa, per appropriazioni indebite o per altra specie di frode, prevaricazione ed altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Esclusioni di cariche durante l'esattoria. — Durante l'esattoria i congiunti sino al seconde grado coll'esattore non possono essere chiamati a far parte delle giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei comuni interessati.

Verificandosi l'uno o l'altro di questi casi il prefetto provvede al servizio dell'esattoria a carico dell'esattore.

Cauzione. — L'esattore prima di entrare in ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione in beni stabili o in rendita del debito pubblico dello Stato, corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali; presta pure una cauzione per le altre riscossioni affidategli, la quale viene determinata dalle rappresentanze comunali e consorziali.

La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di una terza persona, ma sempre in beni stabili o in rendita pubblica italiana.

La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che può essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte.

La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e viene ammessa per nove decimi del detto valore.

La cauzione è accettata dalla giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale; spetta al prefetto, sentita la deputazione provinciale, di riconoscerne la idoneità.

Cauzione insufficiente. — Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente, o se nel corso dell'esattoria viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'esattore deve completarla in un congruo termine sotto comminatoria della decadenza del contratto e della rifusione dei danni.

Spese d'asta; residenza dell'esattore e collettori. — Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione ed al contratto definitivo sono a carico dell'esattore.

L'ufficio esattoriale sarà stabilito nel luogo determinato dai regolamenti comunali e consorziali e in caso diverso nel capoluogo del mandamento o nel capoluogo del comune che ha maggiore popolazione.

L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dal prefetto, i quali sotto la responsabilità dell'esattore e a suo rischio e pericolo, ne adempiano le funzioni.

Riscossione.

Scadenze di pagamento. — Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili al 1.° febbrajo, al 1.° aprile, al 1.° giugno, al 1.° agosto, al 1.° ottobre, ed al 1.° dicembre.

Pubblicazione d'avviso e consegna delle cartelle d'imposta. — Nella prima metà di gennajo i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi.

Inoltre gli esattori dovranno, nella seconda metà di gennajo trasmettere a ciascun contribuente una cartella, nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata. Nella cartella saranno distinte le somme dovute allo Stato, alla provincia, al comune.

Termine del pagamento. — Entro otto giorni da quello della scadenza il contribuente è obbligato a pagare nelle mani dell'esattore o del suo collettore la rata dovuta. Ove non la paghi nel designato termine o la paghi soltanto in parte, va soggetto, sulla somma non pagata, alla multa di cent. 4 per ogni lira del debito. Tali multe cedono a beneficio dell'esattore.

L'esattore non può ricusare di ricevere somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Precetto ai morosi al pagamento. — Ai morosi al pagamento l'esattore intima, per mano del messo, un avviso speciale che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

L'esattore non può agire contro i contribuenti morosi se non abbia adempiuto all'obbligo come sopra impostogli, e non siano trascorsi i cinque giorni suddetti, sotto pena di nullità, e della rifusione delle spese e dei danni.

Le scadenze delle tasse comunali sono stabilite dagli speciali regolamenti municipali ed a queste si ponno applicare le norme qui sopra riferite.

Esecuzione sui mobili.

Epoca per procedere all'esecuzione mobiliare. — Trascorso inutilmente il termine sopraccennato dei giorni cinque l'esattore procede per mezzo dei suoi messi a carico dei debitori morosi al pignoramento dei beni mobili esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni scadenti entro l'anno ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili dei debitori esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede dall'esattore del rispettivo comune nel quale i mobili si trovano, e con diritto al compenso per le spese.

Pignoramento mobiliare. — L'atto di pignoramento viene redatto dal messo in presenza di due testimoni e contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore o dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità, e il valore approssimativo degli oggetti pignorati, il nome e cognome del depositario e l'intimazione al debitore che trascorsi dieci giorni si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati, al pubblico incanto.

Copia dell'atto si consegna al debitore se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non è nel comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco.

Notizia del pignoramento al sindaco. — Dell'avvenuto pignoramento il messo dà notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell'atto. A piè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

Pignoramento presso terzi. — Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi o all'assegnamento di crediti in pagamento, bisogna osservare le disposizioni della procedura ordinaria, e che qui si ommettono riferendosi più agli obblighi degli esattori e dei messi che a quelli di segretario comunale.

Vendita dei beni mobili. — Scorsi dieci giorni dal pignoramento senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto che si apre a prezzo di stima.

L'incanto si notifica al pubblico con avviso da affiggersi alla porta esterna della casa del comune cinque giorni prima del giorno fissato. L'avviso indicherà il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi.

Se gli oggetti pignorati sono di facile deperimento o di dispendiosa conservazione, l'esattore può fissare per la vendita anche il giorno immediatamente successivo a quello in cui è pubblicato l'avviso.

Obbligo del segretario ad assistere all'incanto; e norme per l'esecuzione di questo. — Il segretario comunale od un suo delegato assiste all'incanto e stende analogo processo verbale che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del segretario o suo delegato, e del banditore. La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima, e dietro il pagamento del prezzo offerto.

Incanto caduto deserto — Quando l'incanto vada deserto in tutto od in parte, e le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo nel quale gli oggetti pignorati sono venduti al migliore offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto, basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'esattore come denaro per il solo valore intrinseco.

Pratiche dopo seguita la vendita. — Seguita la vendita dei mobili, gli atti originari della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il cancelliere della pretura.

La distribuzione del prezzo fra l'esattore e i creditori opponenti, se ve ne sono, vien fatta a norma del codice di procedura civile.

Però il pretore ordina immediatamente il pagamento all'esattore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati, prevalenti o di egual grado, che abbiano fatta opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.

Fitti o crediti pignorati. — Ove l'esattore abbia pignorate pigioni o fitti già scaduti, avrà diritto ad esigerli nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, ben inteso fino alla concorrenza del suo debito.

Se le pigioni o fitti o crediti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

Esecuzione sugli immobili.

Quando l'esattore possa procedere sugli immobili. — L'esattore non può procedere sugli immobili del debitore, se non quando sia tornato insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio o la principale residenza nel regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del comune nel quale l'imposta è dovuta.

Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta, non si procede se non in caso di insufficenza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto comune; e il procedimento a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali.

Ove abbia luogo la vendita degli immobili. — La vendita degli immobili a pubblico incanto ha luogo presso la pretura del mandamento nel quale sono situati gli immobili da vendersi. Ommetteremo le pratiche relative a tale incanto riferendosi, esclusivamente ai cancellieri e pretori, limitandosi ad osservare per quanto riflette il comune che gli avvisi d'asta vanno pure affissi anche nel comune in cui si trovano gli immobili.

Disposizioni comuni alla esecuzione sopra mobili ed immobili.

Accenneremo qui in breve alcune disposizioni che si riferiscono all'esecuzione tanto sui mobili quanto sugli stabili: - 1.° l'esecuzione accordata da questa legge può applicarsi anche alle imposte speciali che il comune stabilisse per proprio conto, e quando ciò sia espressamente

convenuto; - 2.° i messi di cui si serve l'esattore devono essere approvati dalla giunta municipale e autorizzati dal procuratore del Re. Essi nelle loro mansioni devono essere forniti di patente che gli sarà stata rilasciata dal sindaco; - 3.° se per parte del debitore o di altri si fa o si può temere resistenza negli atti esecutivi, il messo può richiedere l'assistenza della forza pubblica per mezzo del sindaco; - 4.° l'incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia seguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessori di spese e multe, o produca la quietanza di saldo rilasciata dall'esattore; - 5.° una copia degli atti di incanto, autenticata dal segretario comunale pei mobili, e dal cancelliere della pretura per gli immobili, si trasmette entro dieci giorni dalla vendita all'agenzia delle imposte; - 6.° l'esattore per le spese degli atti esecutivi ha diritto a due centesimi per ogni lira del suo credito, quando abbia avuto luogo il pignoramento, o quando il debito venga soddisfatto nell'atto stesso del pignoramento e a tre altri centesimi per ogni lira del suo credito, se abbia avuto luogo la vendita, od il debito venga soddisfatto nell'atto della medesima; - 7.° dopo tre mesi dalla scadenza del contratto di esattoria, cessano i privilegi fiscali dell'esattore; i suoi crediti residui diventano privati. Epperò gli atti intrapresi regolarmente entro questi termini conservano per tre mesi successivi il privilegio fiscale; - 8.° chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'agenzia delle imposte che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore lo trasmette all'intendente di finanza. Questi lo invia col suo parere al prefetto, il quale decide; - 9.° gli atti esecutivi, non possono essere sospesi se non in forza d'ordinanza motivata dal prefetto; - 10.° all'effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese per l'indebita esecuzione di atti fiscali si ricorre all'autorità giudiziaria; - 11.° l'esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali negli abusi che esso commettesse nella riscossione delle imposte e negli atti esecutivi.

Dei versamenti.

Versamenti alla cassa provinciale ed erariale. — La consegna dei ruoli esecutivi controfirmati dall'agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intiero ammontare risultante dai ruoli medesimi. L'esattore risponde a suo rischio e pericolo tanto del riscosso come del non riscosso.

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore versa al ricevitore provinciale (delegato appunto a riscuotere dagli esattori comunali le somme dovute allo Stato ed alla provincia) l'ammontare delle somme dovute al governo ed alla provincia per imposte

fondiarie e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di questi saranno versati nel corso del bimestre.

Nelle stesse proporzioni egli terrà a disposizione del comune le imposte e sovrimposte comunali, nonchè le entrate comunali, quando anche per queste si sia sottoposto all'obbligo del versamento tanto del riscosso quanto del non riscosso.

Il ricevitore dal canto suo nel quinto giorno dopo il termine come sopra assegnato agli esattori comunali, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al governo per le imposte fondiarie, e gli otto decimi delle non fondiarie, e tiene a disposizione della provincia le somme spettanti alla medesima.

Sanzioni a carico dell'esattore in caso di ritardato versamento. — In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata a favore del ricevitore che può procedere alla esecuzione contro di lui.

Alla stessa multa è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali.

Diligente sorveglianza per parte dei comuni. — Siccome in caso di ritardato o mancato pagamento per parte dell'esattore comunale al ricevitore provinciale dà a questo il diritto di procedere all'esecuzione sulla cauzione, e siccome tale esecuzione dà luogo sovente a serî incagli nell'amministrazione comunale, così a scanso d'ogni successivo disturbo sarà bene che la giunta municipale, e in modo speciale il sindaco sorvegli attentamente l'esattore non mancando di procedere alla verifica mensile del conto di cassa e dei versamenti fatti o meno al ricevitore, a sensi dell'art. 56 del regolamento 8 giugno 1865 per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

Come ha luogo l'esecuzione sulla cauzione. — Quando dalla resa dei conti o da altri atti ufficiali emerga un debito per parte dell'esattore a favore del comune, questi ha diritto, qualora l'esattore non paghi, di procedere all'esecuzione sulla cauzione.

La vendita si fa dietro ordinanza del prefetto; e se si tratta di beni stabili si procede negli stessi modi e termini con cui l'esattore stesso procederebbe a carico dei contribuenti morosi; se si tratta di rendita pubblica si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di borsa.

Sorvegliante all'esattore. — Quando si proceda da terzi contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti; quando l'esattore manchi ai versamenti nelle fissate scadenze, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, il prefetto, sopra richiesta dei comuni interessati, o anche d'ufficio, nomina un sorvegliante a carico dell'esattore.

Rendiconti. — L'esattore che abbia la gestione di cassa del comune, ne rende il conto a termini dell'art. 125 della legge provinciale e comunale del 20 marzo 1865; e quando più comuni siano riuniti in consorzio, rende il conto distintamente per ciascuno di essi.

Entro il mese di gennajo di ogni anno l'esattore rende pure il conto relativo alle imposte dell'anno precedente colla dimostrazione del carico risultante dai ruoli di pagamenti fatti alle rispettive scadenze, degli sgravi che avesse ottenuti e delle domande di rimborso che fossero pendenti.

Questo conto chiuso il 31 dicembre è presentato alla giunta comunale od alla rappresentanza consorziale che lo esaminano e lo trasmettono entro il mese di febbrajo al ricevitore provinciale.

Svincolo della cauzione. — La cauzione dell'esattore non è svincolata se non in seguito a dichiarazione del ricevitore di avere l'esattore effettuati tutti i pagamenti dovuti allo Stato ed alla provincia.

L'intendente di finanza ed il prefetto dichiarano se nulla osti rispettivamente nell'interesse delle finanze e della provincia. Indi lo svincolo è autorizzato dal consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale.

La rappresentanza consorziale dovrà interpellare i consigli dei rispettivi comuni, perchè dichiarino se abbiano opposizione a fare.

UFFICIO COMUNALE

PROTOCOLLO, ARCHIVIO.

Ufficio comunale.

Ogni comune a sensi dell'art. 10 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sull'amministrazione comunale e provinciale, deve avere un ufficio comunale. Tale ufficio relativamente alla località è necessario che sia posto in sito salubre, centrale e in luogo di maggior comodità possibile per gli abitanti. A seconda poi dell'importanza o meno della popolazione l'ufficio deve essere composto di uno o più locali e quanti fossero per occorrere al regolare andamento degli affari ed alla custodia degli atti e documenti.

Premessi questi principî e premesso che l'ufficio deve essere fornito del mobiliare occorrente ai bisogni dello stesso ci fermeremo in modo speciale a parlare del *protocollo* e *dell'archivio*.

Protocollo.

Il protocollo è il registro sul quale si devono annotare tutte le note d'ufficio, circolari, atti e documenti, e in una parola tutte le carte, che si ricevono sia dai privati, sia dalle autorità e che devono essere evase o delle quali si deve almeno prendere cognizione per ogni eventuale contingenza.

Il protocollo contiene diverse finche in cui si scrivono: il numero d'ordine; - l'epoca del ricevimento, cioè anno, mese, giorno e talvolta anche l'ora; - la data che porta la carta che si riceve; l'autorità o la parte che la manda; - l'oggetto che contiene; - la data della sua evasione; - il numero a cui si riferisce se è un oggetto continuativo ad altro precedentemente trattato; - la nomenclatura della carta, cioè se è circolare, nota, lettera, ecc.; - e finalmente la lettera alfabetica o il numero che si riferisce alla cartella d'archivio in cui sarà collocato l'atto.

Questo registro è della massima importanza perchè è la chiave per la quale si possono trovare tutte le pratiche a cui si diede corso precedentemente all'epoca del loro ricevimento e della loro spedizione. E perchè non si lasci luogo a dubbio veruno, è indispensabile che tale registro venga scritto con caratteri chiari e intelligibili, che non si facciano cancellature o raschiature, e qualora avvengano errori, interlineare le parole in modo che si possano leggere tuttora facendo le postille di correzione o di aggiunta.

Taluni segretari usano tenere un registro di protocollo per la durata di più anni, ma sembra cosa più facile e al maneggio dello stesso e al maneggio dell'archivio di cui ne è la chiave, l'attivarne uno nuovo al principio d'ogni anno.

Nè la legge comunale nè l'annesso regolamento nulla dicono in proposito a questo registro, e nulla dicendo, pare che non vi sia obbligo di tenerlo. Ma chiunque ha fior di senno, ben deve avvedersi che la mancanza di questo registro è addirittura la mancanza del fondamento dell'ufficio.

Archivio.

L'archivio è il luogo dove si raccolgono e si conservano le carte. Fra le molteplici incumbenze che sono affidate ai segretari, quella della collezione e custodia dei titoli e documenti è forse la più importante e la più delicata. Nulla è più lodevole a nostro giudizio, che il coordinamento delle carte, giacchè lo smarrimento di un atto può esporre il comune e i privati a danni incalcolabili.

L'archivio deve essere ordinato in modo che chiunque colla scorta del registro di protocollo o quanto meno di apposita rubrica possa rintracciare senza fatica e perditempo, i documenti dei quali abbisogna prender cognizione.

In merito alla disposizione da darsi all'archivio non fu prescritta alcuna norma, ed è un male, perchè essendo lasciata la disposizione all'arbitrio ed al diverso senno dei molteplici impiegati, avviene che tanti sono gli archivi, tanti sono i diversi modi di disporli. E ciò che è peggio si è che alla cessazione dell'impiegato, l'altro che vi subentra non avendo norma fissa, ben difficilmente può capacitarsi del modo con cui fu tenuto l'archivio dal suo predecessore e deve perdere un tempo prezioso per istudiarne la chiave.

Chi volesse tenere un archivio in un modo confacente all'amministrazione comunale, potrebbe attivare diverse cartelle portanti le nomenclature degli oggetti più salienti che si riferiscono ai comuni, come sarebbero a dire: *amministrazione, beneficenza, culto, finanza, guardia nazionale, istruzione, elezioni, leva, ordine pubblico, igiene, opere pubbliche, statistica,* i quali titoli si potrebbero suddividere, ove si

credesse di maggior comodo; e a modo d'esempio la finanza suddi viderla nelle diverse imposte, l'ordine pubblico in sicurezza pubblica, in polizia urbana e rurale, e così via discorrendo.

Chi non volesse dare alle cartelle la nomenclatura materiale degli oggetti che vi si contengono, potrebbe segnarle con numeri o lettere alfabetiche tenendo un registro o una rubrica che spieghi a qual titolo od oggetto si riferisca il numero o la lettera. Tali cartelle o fascicoli possono limitarsi a contenere gli atti dal 1.° gennaio al 31 dicembre di un determinato anno, ovvero a contenere gli atti di due o più anni. Chiudendo tali cartelle come compiute si accennerà a tergo la nomenclatura, o la lettera alfabetica o il numero coll'annata o gli anni a cui si riferisce.

Siccome poi può darsi il caso di avere a custodire documenti d'importanza od anche carte segrete e riservate, così sarà bene avere qualche speciale ripostiglio, noto solo al segretario ed al sindaco, in cui collocare simili oggetti.

Un archivio qualunque deve essere fornito degli opportuni scaffali custoditi a chiave, onde tor l'adito a sottrazioni di carte o documenti con grave responsabilità del segretario e del sindaco.

Tornasi a ripetere che anche per l'archivio è lasciata la facoltà di disporlo come si crede più opportuno, ben poco disponendo in argomento il regolamento 8 giugno 1865, n. 2321, annesso alla legge comunale e provinciale; e in tale materia con difficoltà si può darne in iscritto le opportune istruzioni valendo assai più che queste, la pratica presso qualche ufficio; pratica che in breve può mettere chiunque in condizione di attivare regolarmente un archivio, rintracciando e maneggiando con facilità le carte e i documenti che racchiude.

PARTE SECONDA

VERBALI DI DELIBERAZIONI

DI

CONSIGLIO COMUNALE

Nozioni generali.

Dalle disposizioni relative agli esami da sostenersi per riportare la patente di segretario comunale si rileva che tra gli elaborati da compilarsi dal candidato avvi una redazione di processo verbale di una deliberazione consigliare. Ora dopo aver premesso alcuni cenni in merito a simili verbali esporremo, per facilitarne lo studio, qualche esempio da seguire nella stesa degli stessi.

Del processo verbale di un consiglio comunale bisogna distinguere due parti: l'una estrinseca, l'altra intrinseca. La prima si riferisce a tutte le parti materiali di cui è composto un verbale e quali sarebbero il luogo e la data del verbale, l'indicazione dell'adunanza, la convocazione, la seduta, i nomi dei consiglieri presenti e quelli degli assenti, l'esposizione della proposta, lo svolgimento della stessa, la discussione, la votazione, il deliberato e la proclamazione, la lettura e le firme. — In calce al verbale deve finalmente figurare la relazione di pubblicazione prescritta dall'art. 90 della legge comunale provinciale attestata dal messo del comune e vidimata dal segretario.

La seconda parte ossia l'intrinseca si riferisce al modo con cui va steso il verbale stesso. I verbali si ponno stendere in due modi: o in modo *parlamentare* o in modo *ordinario*.

È steso in modo parlamentare quel verbale nel quale e lo svolgimento della proposta e tutta la discussione sono riportati parola per parola e *in persona prima* e così come ne vien fatta la materiale esposizione dai singoli oratori che prendono parola. Questo modo è adottato dal parlamento e dai consigli delle più importanti città cui sono addetti diversi segretari che col coadiuvarsi a vicenda, o col

votazione si addottò ed anche il modo materiale, vale a dire se per alzata o seduta, per appello nominale o per divisione, e trattandosi di votazione segreta, se per scheda o per pallottola. Si disse che è assolutamente indispensabile il far menzione del sistema di votazione, perchè la votazione in un modo diverso da quello prescritto dalla legge è causa di nullità.

Altra delle cose che si contengono nel verbale e ben importante, si è il deliberato che si vorrebbe riportato in forma chiara, nitida e categorica e in modo che in poche parole si rilevi il concetto approvato dal consiglio, in stile, saremmo per dire, legislativo.

Su questo proposito del deliberato osserveremo che sta al criterio del presidente, dal modo con cui vide svolgersi la discussione, il porre ai voti senz'altro la proposta già messa all'ordine del giorno, quando è regolarmente formulata e non presenta alcuna lacuna o emendamento, e dopo la votazione farne la proclamazione colla forma del deliberato; ovvero quando la proposta fu completata lungo la discussione o andò soggetta a qualche modificazione od emendamento il premettere alla votazione una formola di deliberato, che si chiama ordine del giorno, invitando il consiglio ad accoglierlo se lo crede del caso. Epperò avvertiamo che tutte queste cose non sono sacramentali, e ciascuno in pratica segue quella via che crede meglio o che gli presenta la varietà del caso, ma l'essenziale si è che non nasca dubbio sul tenore del deliberato procurando di stenderlo colla maggior chiarezza possibile.

Chiuderemo questi ricordi col raccomandare all'aspirante che non si accinga a stendere i processi verbali di consiglio senza aver ben fisse in mente le disposizioni della legge comunale che a quelli si riferiscono e quali sono sancite dagli articoli 88, 89, 90 e dagli articoli 211 al 226 in un cogli articoli del regolamento che vi si riferiscono.

Per somministrare agli studiosi una guida da seguire riporteremo qui in seguito due processi verbali di consigli comunali, dettando in pari tempo n. 12 tema che l'aspirante potrebbe svolgere da sè dietro la scorta dei modelli sovraccennati, componendone degli altri egli stesso, qualora ne avesse bisogno, sugli oggetti contemplati dagli articoli 87, 137, 138 e 139 legge comunale.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del consiglio comunale

DI LAMBRATE

Provincia di MILANO

Circondario di MILANO

Mandamento di MELZO

Comune di LAMBRATE

Popol.e n. 1905

N. 12.

OGGETTO

Soccorso ai danneggiati dal terremoto.

Adunanza ordinaria d'autunno.
Seduta privata.
Convocazione prima.

L'anno milleottocentosettantre (1873) ed al giorno tre (3) del mese di ottobre in Lambrate e per cura della Giunta municipale essendosi convocati i Consiglieri comunali a domicilio e per avviso scritto loro recato da Rossi Guglielmo serviente comunale, e sotto la presidenza del sig. Galli Ambrogio, sindaco, coll'intervento dell'infrascritto segretario comunale Mascheroni Edoardo.

Presenti i consiglieri signori: Galli Ambrogio, *sindaco* - Fontana Filippo - Guarnerio Enea - Salici Cesare - Teruggia Giuseppe - Viscardi Felice - Penati Oreste - Nelli Gaetano - Federici Carlo - Manzoni Ernesto (n. 10).

Assenti i signori: Micheloni Michele - Filippi Francesco - Giussani Antonio - Giussani Felice - Rotondi Gaetano (n. 5).

Il signor presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiarò aperta la seduta invitando il consiglio a deliberare sulla seguente proposta stata depositata da 24 ore nella sala del consiglio:

PROPOSTA

Offerta di lire 300 alla città di Belluno in soccorso alle famiglie danneggiate dal terremoto.

Il presidente nella persona del sindaco prende la parola ed in brevi concetti espone le gravi sventure toccate alla città di Belluno, mettendo in dolorosa evidenza i molteplici bisogni in cui si trovano non poche famiglie di quella città rimaste prive dei mezzi di sussistenza

e sprovvisti persino del tetto sotto cui ricovrarsi. Egli soggiunge che in vista di tanta miseria la giunta municipale non potè a meno che sentire il bisogno di soccorrere a quelli sventurati, e fattasi interprete del consiglio, porre tra i diversi oggetti da trattarsi anche quello di un' offerta da distribuirsi dal sindaco di Belluno alle famiglie più bisognose tra quelle danneggiate. Il presidente conchiude col dichiarare d'essere persuaso che la proposta della giunta sarà favorevolmente accolta dall'intera adunanza, e tanto più che la progettata somma di L. 300 potrebbe senza incaglio dell'amministrazione comunale essere prelevata dal fondo per le spese casuali od imprevedute. Indi invita il segretario a dar lettura di una circolare ministeriale e di altra prefettizia, colle quali vien fatto appello ai comuni perchè vengano in soccorso dei danneggiati surriferiti. — Il segretario legge all'adunanza i due documenti qui menzionati.

Dopo di ciò è lasciata la parola ai singoli consiglieri.

Prende la parola il consigliere *Salici* il quale mentre fa plauso alla proposta della giunta soggiunge che questa doveva aver già provveduto prima d'ora all'oggetto in discorso, giacchè un'offerta in simile caso, non poteva a meno che vestire il carattere d'urgenza, e conseguentemente la giunta poteva guadagnar tempo e deliberare da sè in base all'art. 94.

Il consigliere *Fontana*, assessore, risponde al consigliere Salici che la giunta quando si tratta di disporre del peculio del comune va molto cauta e guardinga; che del resto non si trovò del caso di trattare la cosa in via d'urgenza perchè ai più stretti ed urgenti bisogni di quelle famiglie fu provveduto fin dai primi momenti e dal governo e dalle provincie e dai comuni più ricchi e più importanti di quello che possa essere Lambrate.

Chiesta ed ottenuta la parola il signor *Guarnerio*, espone che egli si meraviglia come un comune che non ha alcun patrimonio proprio, che a stenti trova mezzi per far fronte alle proprie spese, e che ha serii bisogni per l'ampliamento delle scuole comunali, già da tanto tempo in progetto, abbia a disporre di lire 300 in soccorso ai Bellunesi; e termina il suo dire dichiarando apertamente che egli darà voto contrario alla proposta.

I consiglieri *Pennati Oreste*, *Viscardi Felice*, *Teruggia Giuseppe*, che prendono separatamente la parola sono d'accordo nel sostenere la proposta offerta e secondo loro è diminuire il pregio il prolungare la discussione, e fanno invito al signor presidente perchè voglia procedere alla votazione.

Il presidente visto che nessuno prende più la parola e che la proposta non ha d'uopo d'ulteriore discussione, la pone ai voti mediante alzata e seduta, avvertendo i consiglieri che coloro i quali si alzeranno, si riterranno aderenti alla proposta stessa, e coloro i quali rimarranno seduti si riterranno contrari.

Esperita la votazione si ebbe il seguente risultato:

Voti, favorevoli n. 8 - contrari n. 1 - astenuti n. 1, cioè il signor Manzoni Ernesto.

In seguito a ciò il presidente proclama:

« *Avere il consiglio comunale di Lambrate deliberato di offrire alle famiglie più bisognose della città di Belluno, state danneggiate dal terremoto la somma di lire trecento* (L. 300)*; dato incarico alla giunta per lo stacco del mandato sulla categoria nona, parte seconda, titolo primo, art.* 8 — Fondo a calcolo per le spese casuali ed impreveduete — *ed al sindaco per la spedizione della somma a quello di Belluno che ne farà la distribuzione nei modi che crederà meglio* ».

Della premessa deliberazione ne fu riconosciuto e proclamato l'esito a norma dell'art. 223 della legge comunale 20 marzo 1865.

Datasi lettura all' adunanza del presente verbale, venne da essa approvato, e quindi firmato a sensi degli art. 224 e 226 della legge comunale 20 marzo 1865, mandandosene, previa pubblicazione, rassegnare duplice copia alla R. Prefettura, a sensi dell' articolo 130 della legge stessa, e dell'art. 60 del relativo regolamento 8 giugno 1865.

Il presidente
GALLI AMBROGIO.

Il consigliere anziano
TERRUGGIA GIUSEPPE.

Il segretario
MASCHERONI EDOARDO

Relazione di Pubblicazione

Il sottoscritto segretario comunale certifica che, copia del presente verbale di deliberazione venne a norma dell'art. 90 di detta legge per mezzo del cursore comunale *Rossi Guglielmo* precedente suono della campana pubblicato ed affisso all'albo pretorio il giorno festivo cinque (5) corrente ottobre.

Certifica inoltre che non venne prodotta all' Ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

Lambrate, il 6 ottobre 1873.

Il segretario comunale
MASCHERONI EDOARDO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del consiglio comunale

DI MELEGNANO

Provincia di MILANO

Circondario di MILANO

Mandamento di MELEGNANO

Comune di MELEGNANO popol.e n. 5124

N. 35.

OGGETTO *Accettazione di un lascito.*

Adunanza straordinaria autorizzata dal decreto prefettizio 10 agosto 1873, n. 3220.

Seduta pubblica come da regolamento interno 15 luglio 1868.

Convocazione seconda non avendo avuto luogo la prima per deficienza di consiglieri.

L'anno milleottocentosettantre (1873) ed al giorno venti (20) del mese di agosto in Melegnano e per cura della Giunta municipale essendosi convocati i Consiglieri comunali a domicilio e per avviso scritto loro recato da Bianchi Egidio serviente comunale; e sotto la presidenza del sig. Biella Federico, sindaco, coll' intervento dell' infrascritto segretario comunale Ricci Paolo.

Presenti i consiglieri signori: Biella Federico, *sindaco,* - Puricelli Ernesto - Schieppini Cesare - Tanzi Felice - Lamperti Andrea - Chiappa Procopio - Chiapponi Michele - Pestagalli Emilio - Andreoli Evaristo - Marchionni Aurelio - Figini Edoardo - Martelli Lodovico Pasta Giovanni - Sironi Pietro - Biancardi Armando - Posati Pio (n. 16).

Assenti i signori: Stacchetta Fabrizio - Tenaglia Antonio - Calzolari Gian Paolo - Talloni Gregorio (n.° 4).

Il signor presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiarò aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta stata depositata da 24 ore nella sala del Consiglio.

PROPOSTA

Accettazione del lascito di L. 150,000 disposto dal defunto Ferrari Gioachimo a favore del comune di Melegnano sotto condizione che istituisca un' asilo infantile per ambo i sessi; e come da suo testamento pubblico 3 giugno 1873 nei rogiti del notajo dott. Ponti.

Il presidente dopo aver constatato mediante appello la presenza di sedici consiglieri, e per conseguenza la legalità della seduta, passa ad esporre quanto segue:

Che verso la fine del mese di luglio passato la Giunta municipale ebbe a ricevere dagli eredi del fu Gioachimo Ferrari, già possidente in questo comune, regolare comunicazione come il predetto defunto con suo testamento nei rogiti del notajo dott. Ponti portante la data 3 giugno 1873 ebbe a disporre a favore di questo comune di un legato di L. 150,000 allo scopo che venga attivata pei figli d'ambo i sessi dei terrieri di Melegnano un asilo infantile e sotto espressa condizione che sia a carico del comune stesso la prestazione dei locali e del giardinetto che deve servire ad uso d'asilo.

Che il predetto testatore impose l'obbligo al comune di pronunciarsi sull'accettazione o rifiuto del legato entro un mese dall'avuta comunicazione del legato la qual comunicaziono avvenne appunto nel giorno 28 scorso luglio, e perciò occorre pronunciarsi in proposito in tempo utile per non incorrere nella comminata caducità.

Che la giunta municipale, fatti gli opportuni calcoli avrebbe trovato del caso d'accettare il lascito in discorso per la ragione che il comune col sacrificio di una volta tanto di L. 4000 ridurrebbe ad uso asili il fabbricato detto Palazzetto che si dà in affitto dietro la corrisponsione di tenui pigioni che non raggiungono in complesso la somma di L. 300;

Che a fronte dei vantaggi morali ed intellettuali ritraibili da un asilo infantile in luogo che tra maschi e femmine ricovererebbe circa 200 bambini e del tenue sacrificio da sopportarsi dal comune, la giunta municipale non stette peritosa a pronunciarsi dal canto suo favorevole all'accettazione.

In seguito a ciò il Presidente invita il segretario a dar lettura all'adunanza del testamento del fu Gioachimo Ferrari, 3 giugno 1873, nonchè dell'accompagnatoria degli eredi di lui nipoti signori Oliva, colla quale instano per una categorica risposta in argomento.

Tutto ciò premesso è lasciata libera la parola ai singoli consiglieri.

Chiesta ed ottenuta la parola il signor Chiapponi, comincia a far brevi elogi al defunto testatore per la sua carità e filantropia sia durante la vita, nonche dopo morte mediante le sue disposizioni testamentarie; ma egli, nell'interesse del comune è del parere di rifiutare il lascito perchè il comune colla perdita dell'introito dei fitti annui di L. 300 e colla erogazione di L. 4000 in adattamenti ai locali che si vogliono destinare per asilo infantile, viene a fare il sacrificio di un capitale di L. 10,000 circa; sacrificio che il comune di Melegnano non può nè deve fare pe' suoi amministrati, non avendo un patrimonio proprio di qualche entità.

Si alza il consigliere Pestagalli, e con brevi concetti mostra che il comune seriamente, parlando, non verrebbe alla fin fine che a sacrificare le L. 300 annue di fitto, per la ragione che secondo lui le L. 4000 che verrebbero erogate nell'adattamento dei locali per uso asilo, darebbero un'aumento di valore ai locali stessi, per modo che se venisse a cessare lo scopo dell'asilo si verrebbe a percepire un

fitto maggiore pei miglioramenti e il buon essere in cui si troverebbero i locali.

Il consigliere Tanzi con energiche parole dichiara che quando si tratta del bene morale ed intellettuale degli amministrati non si deve tanto sottilmente far quistioni finanziarie, e che egli non sa capacitarsi come si possa trovare opposizione all'accettazione del lascito Ferrari diretto a migliorare la condizione di chissà quanti poveri contadini.

Il consigliere Pasta teme che il reddito delle L. 150,000 non sia sufficiente alla conservazione dell'asilo e cioè pel mantenimento dei bimbi, pel salario delle maestre, per la manutenzione del mobilio, ecc., ecc., e che ciò stante il comune sarà costretto a metterci ancora del suo. Conchiude chiedendo alla Giunta schiarimenti in proposito.

Il consigliere Puricelli, quale assessore e come quegli che fu delegato dal sindaco agli studi in argomento, riassume in cifre un breve preventivo di quanto possa occorrere per l'andamento dell'asilo e mette in evidenza che con L. 7200 annue si può far fronte più che a sufficienza a tutte le spese inerenti all'asilo medesimo; e siccome a suo dire dall'impiego del capitale di L. 150,000 all'interesse del 5 per 0/0 si avrebbe un reddito annuo di L. 7500, così si avrebbe ad avere tutti gli anni un avanzo di L. 300 qual fondo di riserva per sopperire ai bisogni strardinari.

I consiglieri Figini, Sironi e Rosati si pronunciano in senso favorevole all'accettazione del legato.

Il Presidente visto che più nessuno prende la parola e che la proposta fu a sufficienza discussa, passa a formolare per la votazione il seguente ordine del giorno.

Il Consiglio comunale di Melegnano:

Ritenuto che l'istituzione di un asilo infantile in questo comune sarebbe di sommo vantaggio alla popolazione in linea morale, intellettuale, non che materiale;

Ritenuto che la spesa annua di L. 300 di cui va caricandosi il bilancio comunale per questa istituzione è tenue assai in confronto dell'utile che sarà per derivare all'intera popolazione e tanto più che lo stato finanziario del Comune non è in condizione tale da essere scosso pel caricamento in discorso;

« *Delibera di accettare il lascito di L.* 150,000 *disposto dal defunto Gioachimo Ferrari con suo testamento pubblico* 3 *giugno* 1873 *nei rogiti del notaio dott. Carlo Ponti e ciò allo scopo di istituire in questo Comune un asilo infantile per ambo i sessi, obbligandosi fin d'ora il*

comune stesso a somministrare gli occorrenti locali e annesso giardinetto; dato incarico alla giunta municipale per tutte le pratiche occorrenti per l'esazione del suddetto capitale e di riferire alla deputazione provinciale a sensi della Legge sulle opere pie 3 agosto 1862, n. 753, e relativo regolamento 27 novembre dell'istesso anno, n. 107».

Messo ai voti per alzata e seduta l'ordine del giorno sovra esposto fu accettato con voti 14 contro 2.

Della premessa deliberazione ne fu riconosciuto e proclamato l'esito a norma dell'art. 223 della Legge Comunale 20 marzo 1865.

Datasi lettura all'adunanza del presente verbale, venne da essa approvato, e quindi firmato a sensi degli art. 224 e 226 della Legge comunale 20 marzo 1865, mandandosene, previa pubblicazione, rassegnare duplice copia alla R. Prefettura, a sensi dell'art. 130 della Legge stessa, e dell'art. 60 del relativo Regolamento.

Il Presidente

BIELLA FEDERICO.

Il Consigliere anziano

TANZI FELICE.

Il Segretario

RICCI PAOLO.

Relazione di Pubblicazione.

Il sottoscritto segretario comunale certifica che, copia del presente verbale di deliberazione venne, a norma dell'art. 90 di detta legge, per mezzo del cursore comunale *Bianchi Egidio* precedente suono della campana pubblicato ed affisso all'albo pretorio il giorno festivo 24 agosto 1873.

Certifica inoltre che non venne prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

Melegnano, il 25 agosto 1873.

Il segretario comunale

RICCI PAOLO.

TEMI DIVERSI

PER PROCESSI VERBALI DI CONSIGLI COMUNALI.

1.

Un comune della popolazione di 3600 abitanti, che è già fornito di una scuola elementare pei maschi e per le femmine, intende di attivarne un'altra per quest'ultime.

Si eriga un verbale di consiglio in adunanza ordinaria, di seduta privata e di convocazione prima da cui emerga una seria divergenza tra i diversi consiglieri sulla località in cui si vorrebbe attivare la scuola stessa.

2.

Un comune deliberò ad asta pubblica a favore di Tizio la demolizione di un vecchio palazzo di ragione del comune stesso, cedendo al deliberatario tutto il materiale dietro il corrispettivo di L. 6000 da pagarsi in due rate, di cui la prima entro 15 giorni da che sarebbe stata incominciata la demolizione e la seconda entro 15 giorni da che sarebbe stata condotta al suo termine.

Tizio, quantunque sia decorso già da tempo il termine della demolizione, non ha ancora pagata l'ultima rata di L. 3000, e perciò la Giunta propone al consiglio in adunanza straordinaria di introdurre lite contro Tizio per costringerlo all'adempimento del proprio obbligo.

Dalla discussione si farà risultare un serio rimprovero alla Giunta perchè non provvide all'interesse del comune col richiedere nel capitolato d'asta una sufficiente cauzione dal deliberatario. — Vi sia anche un consigliere che faccia proposta di accordare a Tizio una proroga di due mesi, ma tale proposta sia respinta. —

3.

Per sopperire alla spesa straordinaria della costruzione delle scuole un comune della popolazione di 2500 abitanti ha bisogno di prendere a mutuo la somma di L. 10000.

Si convoca il consiglio in via straordinaria e la proposta del mutuo viene seriamente combattuta, e passa al contrario la proposta di un

consigliere di dare in appalto la costruzione delle scuole, pagandone l'ammontare all'appaltatore in diverse rate entro il periodo di tre anni formando i fondi per queste rate con sovrimposte comunali.

4.

Si tratta di costruire una strada che dal comune A metta direttamente al comune C. Il comune A ne deliberò la costruzione ma a condizione che anche il comune B vi concorra, giacchè da questa costruzione ne risente vantaggio desso pure.

Il comune B chiamato dal Prefetto a pronunciarsi in proposito si oppone a concorrere nella spesa e ne espone le ragioni.

5.

In un comune della popolazione di 3200 abitanti il servizio sanitario è disimpegnato da due medici condotti. La Giunta propose, ed il consiglio accettò di sistemare la condotta medica servendosi di un solo personale da risiedere nel luogo più centrico del comune e in quella casa che si sarebbe a questo oggetto costruita.

Contro questa decisione del consiglio, che porta un aumento d'imposta appunto per la costruzione della casa in discorso, reclamarono diversi contribuenti nel numero prescritto dall'art. 139 n. 2 e la deputazione provinciale, abbassando al consiglio tale reclamo, lo invita a pronunciarsi in proposito.

Si stenda analogo verbale col quale si sostiene il precedente deliberato mostrandone e la giustizia e l'utilità.

6.

Un comune di 9000 abitanti ha disponibile il capitale di L. 15000 che intende dare a mutuo.

Si faccia il verbale consigliare in adunanza ordinaria di primavera, di seduta pubblica e di convocazione seconda da cui emergano le precipue condizioni che il comune intende inserire nel contratto di mutuo.

7.

Il prefetto annullò un verbale nel quale si votò la deliberazione a suffragi segreti quando a sensi di legge doveva essere votata o per appello nominale o per alzata e seduta.

Il consiglio, in regolare adunanza dichiara di voler ricorrere contro il decreto prefettizio che pronunciò tale annullamento ed espone nel verbale i motivi su cui appoggia il proprio ricorso.

8.

Un consiglio provinciale di conformità all'art. 15 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, F, ha depennato dall'elenco delle strade provinciali una strada che da tempo immemorabile era sempre stata ritenuta tale, e stante questa depennazione la strada diventerebbe comunale.

Il consiglio comunale si aduna in via straordinaria e si pronuncia in proposito opponendosi al deliberato della provincia e mette in essere nel verbale tutte quelle ragioni e di giustizia e di convenienza che possono sostenere il di lui assunto.

In tale adunanza sorge l'incidente mosso da un consigliere, il quale non vorrebbe che si deliberi in argomento per il motivo che secondo lui il deliberato della provincia è nullo perchè non venne previamente sentito il consiglio comunale. Questo incidente sarà tolto di mezzo con una votazione che lo respinge.

9.

Un consiglio comunale procede alla nomina del medico condotto in seguito ad analogo avviso di concorso. I concorrenti sono soltanto due e siccome i meriti di questi non sembrano ad un consigliere bastantemente soddisfacenti così propone la questione sospensiva rimandando la nomina ad altra epoca e dietro altra pubblicazione di concorso.

La questione sospensiva dopo analoga discussione viene votata e rejetta, e successivamente è discussa e votata la nomina di altro dei concorrenti.

10.

In un consiglio comunale viene proposto il licenziamento del segretario perchè non adempie in modo soddisfacente ai propri incombenti ed a tale licenziamento si vorrebbe dare effetto tantosto.

Alcuni consiglieri, mentre non sono contrari al licenziamento del segretario, sostengono che il segretario che fu nominato a tempo indeterminato ha diritto di compiere l'anno in corso per la ragione che essendo pagato ad anno lo si deve ritenere nominato, o per lo meno confermato in carica, di anno in anno.

Si venga al deliberato di licenziamento da darsi effetto appunto col 31 dicembre dell'anno in corso.

11.

In un consiglio convocato per la nomina della levatrice nasce viva questione se le diverse concorrenti abbiano a mettersi alla votazione tutte in una volta sola e cumulativamente o se abbiano a votarsi una per una individualmente. — Su questo incidente si delibera e si ha per risultato la votazione singola di una per una. Stante un tale risultato alcuni consiglieri si allontanano senz'altro dalla sala dimodochè i presenti sono al disotto della metà.

Si estenda il verbale che sia consonante colle disposizioni di legge per un' adunanza di prima convocazione.

12.

Un comune della popolazione di 12000 abitanti vuole alienare uno stabile per far fronte ad una spesa straordinaria. Alcuni consiglieri si oppongono a tutta oltranza suggerendo altro mezzo per sopperire al bisogno, in onta a ciò viene accettata la proposta della vendita.

In tale adunanza non sarà presente il sindaco perchè impedito, nè il segretario perchè ammalato.

RAPPORTI AL PREFETTO

SOPRA OGGETTI DI SICUREZZA PUBBLICA

E POLIZIA MUNICIPALE

Nozioni generali.

Altro degli elaborati che deve eseguire l'aspirante a segretario comunale nella prova per esame si è un'esposizione diretta al prefetto sopra un fatto riguardante la pubblica sicurezza o la polizia municipale. E infatti uno dei precipui lavori che può spettare al segretario si è quello di predisporre al proprio sindaco i rapporti che egli è tenuto a fare in base alla legge sulla sicurezza pubblica, all'art. 105, n. 6 della legge comunale 20 marzo 1865 e all'art. 9 del regolamento 8 giugno 1865, n. 2322, annesso alla legge sulla sanità pubblica.

Nella stesa di simili relazioni o rapporti si deve procurare di scansare ogni prolissità ma nello stesso tempo di accennare a tutto quanto possa occorrere per mettere in chiara luce il fatto, i provvedimenti dati, le conseguenze avute nonche le successive provvidenze o cautele che fossero per occorrere; e si avrà sopra tutto di mira di mettere in evidenza quanto fece il sindaco per scongiurare, o quanto meno diminuire le conseguenze del disordine o del disastro o di ogni altro evento che commova la pubblica quiete.

Lo stile da usarsi in simili elaborati non deve essere nè troppo elevato nè troppo basso procurando di non servirsi di figure rettoriche, di espressioni vili o popolari.

Lo stile d'ufficio porta per massima generale che da autorità ad autorità si abbia a scrivere in terza persona e non in prima; ciò nullameno questa è una mera norma da cui si può anche decampare, senza che si abbia ad andar soggetti a rimarco di sorta.

Così quando parliamo di vere relazioni o rapporti nello stretto senso della parola è uso di ufficio mettere l'indirizzo all'alto del fo-

glio e la data in calce e scrivere il rapporto stesso sul foglio per esteso. Il contrario si usa per le semplici note d'ufficio cui si mette la data in principio del foglio, si stendono in colonna nella parte destra e si pone l'indirizzo in calce alla prima facciata nella parte sinistra.

Ora per dare qualche traccia a chi ne abbisognasse, esporremo qui due rapporti che potrebbero essere soggetti di un esame.

RAPPORTO AL PREFETTO SULLO SCIOPERO DI OPERAI

Circondario di MILANO

Comune di . . . . . .

N. . . . .

OGGETTO Sciopero di operai.

Illustrissimo sig. Prefetto della provincia

di Milano.

Il sottoscritto è spiacente di dover riferire alla S. V. Illustrissima l'avvenuto sciopero di operai in questo comune che si ebbe a verificare nella giornata d'oggi, e che in parte dura tuttora.

Egli è a sapersi che in questo comune, e precisamente nel centro del paese, avvi una fabbrica di cotone in cui lavorano pressochè mille operai. Già da alcuni giorni si vociferava che questi in un bel giorno si sarebbero tutti astenuti dal prestare l'opera loro al sig. Formenti Edoardo, proprietario della fabbrica stessa, allo scopo di farsi aumentare la giornaliera mercede. Stante simili voci, chi scrive non mancò di chiamare l'altro ieri presso di sè il sig. Formenti onde avvertirlo dell'inconveniente che minacciava di succedere e in pari tempo invitarlo a fare qualche aumento a suoi operai per così torre l'unica causa al progettato sciopero. Il sig. Formenti, mentre dichiarava di essere pure a sua cognizione le voci che correvano in proposito, accertava che il male che si temeva non sarebbe accaduto, perchè i capi operai che gli erano affezionati, avrebbero distolti gli altri dall'insano proposito.

Ma sventuratamente le previsioni del sig. Formenti non si verificarono e ieri all'ora consueta dell'apertura della fabbrica tutti gli operai in massa e nel numero pressocchè di mille si arrestarono davanti alla fabbrica stessa che si trova nel centro del paese e schiamazzando e gridando fecero sentire che non si sarebbero più assolutamente dati al lavoro, ove non si fosse loro aumentata la mercede del 10 per cento. Tale schiamazzo e assembramento durando

già da alcun tempo fece sì che si chiudessero anche tutte le altre botteghe e negozi, e che molti altri o per curiosità o per voglia di pescar nel torbido si riunissero ai tumultuanti aumentandone il numero quasi del doppio.

Il sottoscritto visto che il tumulto andava crescendo, e che alle grida di aumento di mercede si univano pur quelle di minaccie alle vite e alle proprietà, chiamò tantosto sotto le armi la milizia nazionale dando analoghe disposizioni anche ai reali carabinieri locali, e e in pari tempo spediva per espresso altro avviso alla stazione dei reali carabinieri di.... onde immediatamente si recassero in luogo.

Impartite simili disposizioni, lo scrivente accompagnato dagli assessori A e B si portava sul luogo del disordine e con persuasive parole, lusinghe e promesse cercava ogni modo col sussidio dei due anzidetti signori assessori di indurre la turba a sciogliersi. Ma tutti questi sforzi tornarono vani ed anzi non comparendo sul luogo il sig. Formenti, che era reiteratamente chiamato dai tumultuanti, alcuni più arditi tentavano già di scassinare la porta della fabbrica per passare da questa nell'abitazione del sig. Formenti allo scopo di tradurlo a viva forza in mezzo alla folla dalla quale sarebbe stato costretto a stipulare il chiesto aumento.

Fortunatamente a questo punto giunsero e la milizia nazionale e i reali carabinieri tanto quelli costà residenti quanto quelli della stazione di.... e dopo avere inutilmente esperite le pratiche portate dall'art. 29 della legge sulla pubblica sicurezza si ordinò ad alta voce alla pubblica forza che facesse uso delle armi per sciogliere quel tumultuoso assembramento. Appena dato tale ordine, che venne udito da tutta la turba, in men che non si dica la piazza fu sgombra ad eccezione di un gruppo di circa 20 persone che vennero tutte arrestate e che costituiva appunto il drappello dei caporioni, come quello che teneva presso di sè una bandiera e composto di persone che ebbero quasi tutte cattivi precedenti.

Quantunque il corpo principale degli assembrati fosse disciolto pure le vie del paese sono tuttora occupate da diversi gruppi di dieci o dodici persone e le pattuglie che si attivarono non sono nè sufficienti nè in grado di ridurre il paese allo stato normale ed alla pristina calma.

Nel momento che si sta scrivendo si viene a sapere che per domani sarà ripetuto lo sciopero con un imponente assembramento. Ed è perciò che chi scrive, mentre dal canto suo tiene tuttora sotto le armi la forza pubblica, fa nuove pratiche col sig. Formenti perchè accolga almeno in parte la domanda de' suoi operai, passa a chiamare presso di sè alcuno di questi perchè inducano i loro compagni a desistere da un illegittimo procedere, ed espone manifesti al pubblico per richiamarlo alla quiete ed ai consueti lavori; porge in via d'urgenza riverente domanda a cotesto Illustrissimo sig. Prefetto perchè voglia spedire tantosto in luogo un sussidio di forza pubblica essendo

insufficiente al bisogno quella che attualmente si trova in comune, e nello stesso tempo impartire quelle istruzioni che credesse più opportune al caso.

Simile rapporto, per quanto rifletta la polizia giudiziaria, fu spedito al sig. Pretore del mandamento, a cui si rimisero pure gli arrestati colti in flagrante e che si ebbero a menzionare più sopra.

Dall' ufficio comunale addì 20 agosto 1873.

Il Sindaco
JOLITA CESARE.

RAPPORTO AL PREFETTO
SULLA MALATTIA DEL CARBONCHIO

Circondario di MILANO

Comune di.....

N.....

OGGETTO
Denuncia di casi di carbonchio.

Illustrissimo sig. Prefetto della provincia

di Milano.

In questo comune, e precisamente nella mandra bovina di ragione del sig. Rossi Andrea, sita nel casinale Ferretta, si ebbero a sviluppare alcuni casi di carbonchio, e come risulta dalla relazione del medico veterinario che in copia d'ufficio si spedisce alla S. V. Illustrissima per propria norma.

Chi scrive non mancò a sensi dell'art. 9 del regolamento 8 giugno 1865, N. 2322, annesso alla legge sulla sanità pubblica di dare quei provvedimenti sanitari d'urgenza che stimò del caso. Egli infatti ordinò l'immediato seppellimento di due capi di bestiame che furono vittima del morbo, facendo presenziare il seppellimento istesso da un membro della commissione sanitaria perchè non si avessero a levare le pelli o parte delle carni e perchè si usassero le massime precauzioni sia nel trasporto, che nel seppellimento.

In pari tempo intimò al fittabile, proprietario di quella mandra, il sequestro della mandra stessa, facendogli divieto di farla uscire dalla stalla ove si trova, di mandarla a beveraggio od a pascolo, e così pure prescrisse che il personale addetto alla stessa non abbia ad avvicinarsi, nè servire ad altre mandre. E perchè tutte queste prescrizioni avessero a sortire il loro pieno effetto, elesse a sorvegliante altro dei messi comunali, e contemporaneamente ne rese edotto il veterinario curante perchè esso pure, per quanto sta in lui, faccia os-

servare le date prescrizioni, ed anzi dia egli stesso quei consigli, ed impartisca quei provvedimenti che e dalla pratica e dalla scienza stimasse opportuni al caso.

Tanto si riferisce a codesto Illustrissimo sig. Prefetto, facendo invito perchè a termini dell'art. 120 del surriferito regolamento spedisca in luogo il veterinario adetto al consiglio provinciale di sanità per l'opportuna ispezione del bestiame malato e per l'ordinamento di quei provvedimenti che stimerà convenienti, giacchè il veterinario curante non si peritò di dire che la disposizione fisica dell'intera mandra è tale da far temere un ben serio sviluppo.

Il sottoscritto attende analogo riscontro per propria norma e direzione.

Dall'ufficio comunale addì 3 settembre 1873.

Il Sindaco
NESTORI GABRIELE.

TEMI DIVERSI DI RELAZIONI AL PREFETTO

1.

Si riferisca sopra un tumulto avvenuto in comune per essere stato eletto a sindaco una persona che è invisa alla popolazione.

Il tumulto avvenga sulla piazza comunale, e precisamente sotto le finestre della sala in cui è adunato il consiglio.

Si descrivono i mezzi adottati per lo scioglimento di quell'assembramento in cui sarà stato seriamente ferito un ragazzo, gettato a terra dall'urto della folla.

2.

Si notifichi al Prefetto la comparsa in comune di diversi zingari, i quali colla loro pretesa arte d'indovini hanno commossa l'intera popolazione, stante che ebbe casualmente a verificarsi una triste predizione fatta da uno di essi.

Narrato il fatto si conchiude per lo sgombro degli zingari dal comune, e ciò anche perchè si crede essere affetti da malattie contagiose.

3.

Si descrivano i gravi danni cagionati da un terremoto; i provvedimenti dati ai poveri feriti, nonchè quelli impartiti pel ricovero delle famiglie rimaste senza tetto e prive dei mezzi più necessari al sostentamento della vita.

4.

In un teatro, in cui è raccolto un buon numero di spettatori nel bel mezzo dello spettacolo si sviluppa un incendio che in brevi istanti avvolge nelle fiamme tutto il fabbricato.

Si esponga al prefetto il fatto, i mezzi messi in essere e per salvare le persone e per estinguere l'incendio; non mancando di accennare all'intervento della pubblica forza e agli eroici sforzi fatti da alcuni di questi per trarre a salvamento le vittime, proponendo a due militari la medaglia del valor civile.

5.

Molti individui frequentatori dell'osteria X..., in brevissimo spazio di tempo dall'uno all'altro si ammalarono e quasi tutti soccombettero sotto il sospetto di avvelenamento. Il sindaco udendo che la pubblica voce riteneva essere causa delle lamentate morti il vino che quegli sventurati bevevano all'osteria X..., fece una visita al vino che si trovava nella stessa, accompagnato dalla commissione sanitaria, dal medico condotto e da un chimico e trovò che il vino appunto conteneva sostanze coloranti venefiche.

Di tutto quanto sopra si faccia rapporto al Prefetto non dimenticando di accennare di volo ai provvedimenti dati per assicurarsi dell'oste, per conservare in stato quo e senza dubbio di alterazione il vino, e alla denuncia prodotta all'autorità giudiziaria pel relativo processo a termini di legge.

6.

Un fiume che attraversa un paesello, stante le continue pioggie, si gonfiò talmente che una notte rompe l'argine e inonda la maggior parte degli abitati del comune.

Si narri al Prefetto il luttuoso avvenimento con tutti gli episodii del caso che possono interessare, e tra i dati provvedimenti si indichi quello impartito per la riattivazione provvisoria di una strada comunale di seria importanza asportata in parte dalle acque.

7.

Si esponga l'arresto di uno spacciatore di falsi biglietti di banca e che era a tutta possa ricercato dall'autorità di polizia, essendo già stato spiccato a suo carico il mandato di cattura.

8.

L'assessore anziano di un comune fa rapporto al Prefetto sulla scomparsa dal paese del sindaco, scomparsa che dura da alcuni giorni, facendo invito allo stesso che dirami circolari agli altri comuni perchè ne diano contezza se per avventura avessero conoscenza del luogo in cui possa trovarsi.

9.

In un comune si sospese la fiera mensile per motivi di pubblica igiene; ma corre voce che pel giorno in cui dovrebbe aver luogo, varie persone vogliono tentare di metterla ugualmente in essere, in onta all'emanato divieto.

Si spedisca rapporto al Prefetto narrando il tutto, e chiedendo per detto giorno il soccorso della forza pubblica.

10.

Nella sala comunale si stava facendo l'asta per la nomina dell'esattore quando alcune persone furiosamente irruppero nella stessa, e con atti di violenza vi cacciarono tutti gli aspiranti facendo così cadere deserto l'incanto.

Nel rapporto che si spedirà al Prefetto narrandosi il fatto, si esponga come si crederebbe di provvedere per una nuova subasta.

11.

Un terribile uragano atterrò case, alberi e messi gettando così un intero comune nello squallore e nella miseria, e lasciando dietro di sè non poche vittime.

Al fatto che si va narrando al Prefetto, si aggiungano i provvedimenti interinali e d'urgenza che si credette di impartire e si invochino da lui soccorsi e di persone e di denaro, interessandolo a provocare sussidi eziandio dal ministero e dalla provincia.

12.

Una banda di malfattori scorazza pel comune commettendo le più nefande scelleraggini ed i più gravi delitti. L'intera popolazione è spaventata e commossa e domanda in massa al sindaco che provveda. Il sindaco dal canto suo, non potendo disporre della forza pubblica, si rivolge al Prefetto e in modi rispettosi, ma energici, domanda che si voglia immediatamente provvedere, perchè diversamente, ai guai causati dai malfattori si aggiungeranno quelli di una sollevazione popolare.

QUESITI AMMINISTRATIVI

Nozioni generali.

Il candidato è pur tenuto negli esami in iscritto a rispondere sommariamente a due quesiti relativi a qualcuno degli atti principali dell'amministrazione comunale.

Nello scioglimento di tali quesiti non si pretende nè una disertazione nè una polemica ma semplicemente una risposta sommaria che risponda categoricamente in senso affermativo o negativo alla domanda, appogiando la risposta stessa ai motivi che la possano giustificare. La risposta ad un quesito talvolta ha fondamento nella letterale disposizione della legge stessa, che espressamente si pronuncia in proposito, e talvolta si deve ricercarla in casi analoghi, e perciò si deve procurare di sciogliere coll'analogia di altri casi che è la illazione da casi ignoti a casi noti e decisi dalla legge.

Per facilitare lo studio in questa materia esporremo alcune regole d'interpretazione che possono servire di guida nello scioglimento dei quesiti.

I. Nell'applicare la legge non si attribuisca altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore.

II. Qualora non si possa decidere un caso con una precisa disposizione di legge si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principi generali di diritto.

III. Si abbia sempre riguardo alla naturale equità quando non vi sia altra ragione civile contraria.

IV. Se le parole della legge sono chiare, e ambigua la volontà del legislatore, si deve stare alle parole; si può scostare dalle parole solo allorchè si vede evidente altra essere stata la volontà del legislatore.

V. Se le parole della legge e la volontà del legislatore sono ambigue si deve seguire quell'interpretazione che non racchiuda assurdo, o che ne racchiuda il meno possibile.

VI. Si deve considerare tutto il contesto della legge e non soltanto alcune sue parti.

VII. La legge oscura bisogna confrontarla con altre più chiare che trattano della stessa materia o di materie analoghe.

VIII. La consuetudine è ottima interprete della legge.

IX. La interpretazione uniforme e costante data ad una legge dalle superiori autorità amministrative deve ritenersi come che avente forza di legge.

X. Le leggi odiose si interpretano ristrettivamente, quelle favorevoli, estensivamente.

XI. Una legge non deve ritenersi cessata se non venne regolarmente abrogata.

XII. Una legge in via generale non dispone che per l'avvenire e perciò non le si deve dare effetto retroattivo.

Noi raccomandiamo vivamente al candidato che non si accinga a sciogliere i quesiti senza averli prima ponderatamente letti e studiati, mettendo ogni attenzione nell'afferrare il vero senso della domanda per rispondervi analogamente. È vezzo di non pochi quello anche di scansare le difficoltà che può presentare il tema col voler fare distinzioni che il tema non presenta, o quanto meno fare ipotesi affatto estranee al tema stesso. Per quante belle cose può aver scritto un esaminando, se egli non ha sciolto il quesito è precisamente come se non avesse risposto.

Finalmente giova avvertire a conforto e ad incoraggiamento dell'aspirante che anche quando per avventura nel sciogliere un tema non lo avesse colpito nel senso veramente giusto, ma che avesse sostenuta la tesi contraria con plausibili ragioni e con sviluppo razionale, ciò non gli tornerebbe di pregiudizio ma potrebbe egualmente riportare buona classificazione, ove dal suo elaborato emergesse la prova di un buon criterio e di acquistate cognizioni.

Per dare una norma del modo con cui si dovrebbe sciogliere i quesiti amministrativi presenteremo qui due esempi, e in seguito a questi ne detteremo altri sui quali lo studente potrà esercitarsi.

ESEMPIO I.

Può un comune sopperire all'eccedenza del proprio bilancio mediante un' unica sovrimposta ai tributi diretti, cioè o soltanto colla fondiaria o soltanto ai fabbricati?

No; perchè l'articolo 230 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 prescrive che la sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci debba colpire con eguale proporzione *tutte le contribuzioni dirette.*

Tale disposizione è anche pienamente razionale. Infatti se il legislatore avesse prescritto diversamente avrebbe esonerato alcuni con-

tribuenti dal concorrere nelle spese comunali il che sarebbe stato contro giustizia.

ESEMPIO II.

Può la giunta municipale revocare un deliberato del consiglio?

In via generale no. — E però, siccome l'art. 94 della legge comunale dà facoltà alla giunta in caso d'urgenza di prendere sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio; e siccome a sensi dell'articolo 221 dell'istessa legge il consiglio può revocare le proprie deliberazioni, così non avvi dubbio che *in caso d'urgenza* la giunta possa revocare un deliberato del consiglio.

Quesiti amministrativi.

1.

La deliberazione del consiglio comunale nella quale si dichiara di sospendere la decisione in merito ad una questione di persona va presa a voti segreti o palesi?

2.

Può un assessore proporre oggetti da trattarsi dalla giunta?

3.

Un comune può far sicurtà per altri comuni o corpi morali?

4.

In un comune la maggioranza del consiglio è stata nelle elezioni legalmente costituita da analfabeti. Ora un consigliere eletto come sciente lettere viene in seguito conosciuto come analfabeto esso pure. Ciò posto decade egli dalla qualità di consigliere?

5.

I consiglieri comunali che a termini dell'articolo 222 della legge comunale e provinciale debbano astenersi dal prender parte alle deli-

berazioni vanno computati per costituire la metà dei consiglieri assegnati al comune e che è necessaria per deliberare in prima convocazione (art. 89)?

6.

Sono nulle le operazioni elettorali quando non si procedette al secondo appello; appello che si ommise di fare appunto perchè non eravi presente alcun elettore?

7.

È passibile di nullità la deliberazione del consiglio comunale colla quale si riservò di nominare egli stesso le guardie campestri?

8.

Quando è che la deputazione provinciale potrebbe rifiutarsi dall'approvare una spesa facoltativa?

9.

È nullo il verbale di consiglio steso e firmato dal segretario comunale nel quale si decise di dargli una gratificazione, quando consti che egli non rimase nella sala del consiglio, nel tempo che la deliberazione stessa fu presa?

10.

È questione di persona e quindi va presa a votazione segreta quella relativa all'esame, approvazione o censura di un conto amministrativo?

11.

È tenuto alla tassa del fuocatico chi ha una casa nel comune, ma non vi tiene nè domicilio nè residenza?

12.

Un vice segretario di un comune deve essere patentato

13.

Un consigliere comunale non invitato mediante avviso scritto ad un consiglio si presenta all'adunanza, e dopo avere protestato ed opposto la nullità della seduta si allontana. L'opposta nullità starà si o no?

14.

È valida la deliberazione del consiglio comunale con cui sia stato deciso di tenere le adunanze del consiglio stesso fuori del territorio del comune per motivi di comodità, di convenienza od altra ragione?

15.

Può un maestro ricorrere al ministero della pubblica istruzione contro il provvedimento del consiglio provinciale col quale fu sospeso dal suo ufficio?

16.

Può un consiglio comunale torre efficacia alle deliberazioni prese dalla giunta in casi d'urgenza?

17.

Alla nomina del segretario comunale intervennero otto dei quindici consiglieri assegnati al comune; quattro votarono per Tizio e quattro si astennero dal votare. Si domanda se sia valida la nomina?

18.

È valida una deliberazione pel licenziamento del segretario comunale presa con voti 8 contro 6 alla quale parteciparono congiunti ed affini di lui contemplati dall'articolo 222?

19.

Si accennino le differenze tra il delegato regio straordinario e il commissario spedito dal prefetto sia riguardo alla nomina, che alle attribuzioni e si dica a carico di chi stia l'indennità?

20.

Un consigliere si rende deliberatario all'asta di un'opera comunale. — Starà la delibera, o no, a fronte del disposto dell'articolo 222?

21.

La mancanza dell'autorizzazione al sindaco per parte del consiglio o della giunta in caso d'urgenza a stare in giudizio, è causa di nullità della lite?

22.

In quali atti di stato civile occorre la firma del segretario comunale?

23.

Il Re con suo decreto nomina sindaco un consigliere che è fratello di un assessore in carica per cui si verifica l'incompatibilità accennata dall'articolo 27 legge comunale. — Domandasi se debba star ferma la nomina reale e per conseguenza uscir di carica l'assessore, fratello del nuovo sindaco, ovvero revocarsi il regio decreto?

24.

L'articolo 25 dichiara ineleggibile quel elettore che è in lite col comune: si intende lite civile o penale?

25.

Il consiglio comunale puo stanziare in bilancio una somma da corrispondersi come stipendio al conciliatore?

26.

Quali sono le differenze di legge circa le deliberazioni ordinarie della giunta municipale e quelle prese in via d'urgenza?

27.

In una nomina di assessori comunali si ha parità di voti in seguito alla votazione di ballottaggio. — Come si procederà in questo caso per avere una nomina definitiva?

28.

Gli assessori supplenti, in mancanza di assessori effettivi, possono intervenire e votare nelle adunanze della giunta, quando la loro presenza non sia richiesta per costituire il numero legale degli intervenuti?

29.

Decade dalla carica quel consigliere comunale che ha fatto un contratto col comune di somministrare i medicinali pei poveri infermi?

30.

Può rifiutarsi il comune di pagare l'indennità di un commissario spedito dal prefetto per l'esecuzione di lavori di spettanza del segretario, per la ragione che essendo ciò avvenuto per colpa del segretario ne spetta a lui il pagamento?

Digitized by Google

ARITMETICA.

Avvertenza.

L'elaborato d'aritmetica consiste nella risoluzione d'un quesito riguardante le prime quattro operazioni di numeri intieri e di frazioni. Noi siamo persuasi che ognuno conosca le regole delle prime quattro operazioni di aritmetica, e d'altronde innumerevoli essendo i trattati in questa materia ci limitiamo a proporre semplicemente alcuni quesiti, che ci sembrano più adatti al caso, e che la pratica di diversi anni ci mostrò essere della natura di quelli che vengono appunto dati a sciogliere ai candidati.

Ciò che ci preme di avvertire in proposito a questo esamé si è che i quesiti che vengono dati non si limitano mai alle prime quattro operazioni semplicemente in sè stesse ma si estendono anche a quelle della regola del tre semplice e inversa e composta. Egli è adunque assolutamente indispensabile che il candidato prendi cognizione e si addestri con vari esercizi anche in queste operazioni.

Così pure ricordiamo che il più delle volte la commissione esaminatrice non si accontenta delle semplici operazioni di conteggio ma esige eziandio i relativi ragionamenti, essendo appunto dai ragionamenti che si può giudicare del criterio e della capacità del candidato. E però il candidato non trascuri di esercitarsi anche su ciò.

QUESITI

1.

Tre comuni devono concorrere in proporzione di popolazione nel riadattamento di una strada consorziale per la quale occorre la somma di L. 12520. 25.

Si domanda il riparto di questa somma ritenuti i dati seguenti:

Il comune	*A*	conta abitanti	. . N.	525
idem	*B*	idem	. . »	932
idem	*C*	idem	. . »	1220

2.

Tre comuni hanno eretto un ponte attraverso un fiume e devono pagarne l'importo all'appaltatore dell' ammontare di L. 25757 50 in proporzione composta di distanza e popolazione.

Ora il comune	*A*	dista dal ponte	Kil. 3	ed ha abitanti	N. 725
idem	*B*	idem	» 5	idem	» 529
idem	*C*	idem	» 7	idem	» 827

Si domanda il riparto.

3.

La riparazione di un ponte importa L. 15600 da pagarsi da tre comuni in proporzione inversa della loro distanza.

Si domanda la proporzione spettante a ciascun comune avendovi le distanze seguenti:

Il comune	*A*	dista	Kil $1\frac{1}{2}$ »
idem	*B*	»	» $3\frac{1}{4}$
idem	*C*	»	» $5\frac{3}{4}$

4.

Si deve riparare un ponte; la spesa peritale è di L. 35000 tale spesa va ripartita fra tre comuni cointeressati in proporzione inversa di distanza e diretta di popolazione.

Il comune	*A*	dista	Kil. 2. 50	ed ha abitanti	N. 825
idem	*B*	»	» 4. 25	idem	» 925
idem	*C*	»	» 6. 75	idem	» 1200

Quale sarà la spesa di ciascun comune?

5.

Un comune affidò ad un appaltatore alcune opere di riparazione alle scuole per il prezzo di L. 1225. L'appaltatore, eseguiti i lavori a termine del contratto, si allontanò dal comune e diresse lettera al municipio domandando che il suo avere venga assegnato in proporzione a tre suoi creditori.

I creditori sono	*A*	per . .	L. 438. 00
idem	*B*	per . .	» 527. 25
idem	*C*	per . .	» 1720. 52

Quale sarà il riparto proporzionale fra i creditori e la perdita di ciascuno per cento?

6.

I comuni *A, B, C,* presero in appalto dal governo l'esazione del dazio consumo nei rispettivi loro territori per l'annuo canone di L. 60000 il primo, L. 45500 il secondo e L. 30000 l'ultimo, garantendo di più all'esattore comunale la provigione di L. 1. 50 per cento sulla somma effettivamente riscossa.

Nel primo anno l'esattore ha riscosso in conto del comune $A\ ^5/_{12}$, in conto del comune $B\ ^7/_{12}$ ed in conto del comune $C\ ^{11}/_{12}$.

Si domanda: - 1.° quanto l'esattore ha riscosso in totale; - 2.° quanto per ciascun comune è stato riscosso in meno in confronto del canone convenuto; - 3.° quanto deve avere l'esattore da ciascun comune a titolo di provigione?

7.

Un comune aperse l'asta per l'appalto della manutenzione delle strade comunali dietro il canone annuo di L. 25800. L'asta fu deliberata a Tizio pel prezzo di L. 19200.

Si domanda quale fu il ribasso per ogni L. 100 e quale per ogni chilometro di strada se la percorrenza totale è di chilometri 48?

8.

Un comnne ha disponibile in cassa la somma di L. 12725. Si domanda quanta rendita del debito pubblico dello Stato potrà acquistare al prezzo di L. 73. 25 per cento, e quale perdita avrebbe se dopo alcun tempo fosse costretto ad alienarla al valore di L. 69. 20?

9.

Compilato il bilancio preventivo di un comune si ebbe la deficenza di L. 24735. 50 ed a questa bisogna sopperire con una sovrimposizione sulle imposte dirette dello Stato in proporzione del loro importo.

Si domanda il riparto sapendosi che per la fondiaria si paga L. 12520 e pei fabbricati L. 7580?

10.

Dal bilancio preventivo di un comune emerge un'eccedente passività di L. 32435 ed intende far fronte alla stessa imponendo sullo estimo del comune di L. 365827 analoga imposta.

Si domanda quanti centesimi d'imposizione sarà accollato per ogni lira?

11.

Un comune ha bisogno di sapere qual fitto annuo dovrà attribuire ad uno stabile del valore di L. 75000 per impiegare il capitale al 5 per cento; avvertendo che le riparazioni annue importano circa L. 225 ed i carichi prediali L. 2200?

12.

Un municipio deve pagare ad un appaltatore L. 18750 in quattro rate di cui la prima di L. 5000 dopo 4 mesi; la seconda di L. 7000 dopo altri mesi 6; la terza di L. 3000 dopo altri mesi 10 e la quarta di L. 3750 dopo altri mesi 12.

L'appaltatore fa istanza al municipio che voglia accordargli l'anticipazione di tutte le 4 rate, offrendogli lo sconto del 5 per cento all'anno.

Ammesso che la giunta municipale acconsenta, quale somma dovrà sborsare a saldo?

109.037

INDICE DELLE MATERIE

PREFAZIONE. . . . . pag. V
ISTRUZIONI PER GLI ESAMI . . . . . » VII

PARTE PRIMA.

Statuto . . . . . pag. 3
Legge comunale e provinciale . . . . . » 17
Regolamento per l'esecuzione della detta legge . . . . . » 77
Sicurezza pubblica . . . . . » 99
Sanità pubblica . . . . . » 115
Vaccinazione . . . . . » 123
Consiglio di Stato . . . . . » 127
Contenzioso amministrativo . . . . . » 129
Lavori pubblici . . . . . » 131
Consorzi di strade ed acque . . . . . » 135
Strade comunali obbligatorie . . . . . » 139
Polizia stradale . . . . . » 143
Acque pubbliche . . . . . » 147
Espropriazione per utilità pubblica . . . . . » 149
Elezioni politiche . . . . . » 155
Leva militare . . . . . » 163
Leva marittima . . . . . » 179
Guardia nazionale . . . . . » 183
Somministranze militari . . . . . » 195
Conciliatori . . . . . » 205

Giurati . . . . . pag. 211
Pesi e misure . . . . . » 215
Camere di commercio ed arti . . . . . » 221
Opere pie . . . . . » 225
Istruzione pubblica . . . . . » 231
Diritti d'autore sulle opere d'ingegno . . . . . » 237
Registro della popolazione . . . . . » 241
Catasto dei terreni e dei fabbricati . . . . . » 247
Giunta di statistica . . . . . » 251
Comizi agrari . . . . . » 253
Coltivazione del riso . . . . . » 255
Fiere e mercati . . . . . » 257
Tiri a segno . . . . . » 259
Medaglie al valor civile . . . . . » 261
Mezzi di trasporto agli indigenti . . . . . » 263
Carceri giudiziarie e case di pena . . . . . » 265
Stato civile . . . . . » 271
Bilanci comunali e conto morale . . . . . » 303
Contratti . . . . . » 309
Cassa di depositi e prestiti . . . . . » 317
Imposta sulla ricchezza mobile . . . . . » 321
Imposta sui fabbricati . . . . . » 329
Imposta fondiaria . . . . . » 333
Tassa sul macinato . . . . . » 335
Dazio consumo . . . . . » 339
Tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici . . » 349
Imposta locativa . . . . . » 353
Tassa d'esercizio e di rivendita . . . . . » 357
Tasse di bollo . . . . . » 361
Tasse di registro . . . . . » 365
Tassa sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi . . . . . » 369

Tassa di manomorta . . . . . pag. 373
Riscossione delle imposte dirette . . . . . » 375
Ufficio comunale, protocollo, archivio . . . . . » 385

PARTE SECONDA.

Processi verbali di consiglio comunale . . . . . » 391
Rapporti al prefetto . . . . . » 405
Quesiti amministrativi. . . . . . » 413
Aritmetica. . . . . . » 421

NAC
100,837

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google